

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. XLV
n. 1

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

(ANNO 2000)

(Articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287)

predisposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

—————
Comunicata alla Presidenza il 22 febbraio 2002
—————

INDICE

PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE	Pag.	5
I. - LA POLITICA DELLA CONCORRENZA NELL'ECONOMIA ITALIANA: PROFILI GENERALI E LINEE DI INTERVENTO		
Introduzione	»	31
Tutela della concorrenza nei nuovi mercati: profili comportamentali e strutturali	»	34
Gli accordi tra imprese concorrenti e le restrizioni della concorrenza	»	39
La tutela della concorrenza negli altri settori	»	45
Liberalizzazioni, privatizzazioni e assetti regolamentari a livello centrale e locale	»	49
La tutela della pubblicità ingannevole	»	54
Nuove competenze e assetti istituzionali	»	57
II. - ATTIVITÀ AI SENSI DELLA LEGGE N. 287/90		
1. EVOLUZIONE DELLA CONCORRENZA NELL'ECONOMIA NAZIONALE E INTERVENTI DELL'AUTORITÀ		
L'attività svolta ai sensi della legge n. 287/90: dati di sintesi	»	65
Agricoltura e attività manifatturiere	»	70
Prodotti agricoli e alimentari	»	70
Prodotti petroliferi	»	75
Prodotti farmaceutici	»	79
Prodotti da costruzione, cemento e calcestruzzo	»	82
Altre attività manifatturiere	»	83
Energia elettrica e gas naturale	»	88
Energia elettrica	»	89
Gas naturale	»	94
Distribuzione commerciale	»	101
Trasporti	»	110
Trasporti aerei e servizi aeroportuali	»	112
Trasporti su strada	»	116
Attività ausiliarie del trasporto	»	118
Telecomunicazioni	»	119
Servizi postali	»	137
Intermediazione monetaria e finanziaria	»	140
Servizi assicurativi e fondi pensione	»	140
Servizi finanziari	»	146
Servizi professionali e imprenditoriali	»	147
Attività ricreative, culturali e sportive	»	153
Radiodiffusione	»	153
Editoria	»	158
Diritti sportivi	»	160
Cinema	»	162
Turismo	»	164
2. I PROCESSI DI CONCENTRAZIONE TRA IMPRESE		
Fusioni e acquisizioni negli anni più recenti	»	165
Le concentrazioni esaminate dall'Autorità nel 2000	»	171

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI	Pag.	175
Principali sviluppi giurisprudenziali in materia di concorrenza	»	175
Profili sostanziali	»	175
Profili procedurali	»	185
4. RAPPORTI INTERNAZIONALI	»	189
Commissione europea	»	189
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)	»	213
Organizzazione Mondiale per il Commercio (OMC)	»	219
Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD)	»	221
III. - ATTIVITÀ AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 74/92		
1. INTERVENTI DELL'AUTORITÀ IN MATERIA DI PUBBLICITÀ INGANNEVOLE	»	227
Dati di sintesi	»	227
La pubblicità comparativa	»	231
I principali settori di intervento	»	235
Inquinamento acustico	»	247
APPENDICE		
L'assetto organizzativo	»	251
ALLEGATO		
PARTE PRIMA - LA TUTELA DELLA CONCORRENZA		
Sezione I.a. - Istruttorie, attività consultiva e ricorsi (al 31 marzo 2001)	»	259
Intese e abuso di posizione dominante (procedimenti istruttori)	»	261
Operazioni di concentrazione (procedimenti istruttori)	»	273
Indagini conoscitive	»	279
Attività di segnalazione e consultiva	»	281
Banca d'Italia (procedimenti istruttori e pareri dell'Autorità)	»	297
Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità	»	301
Sezione I.b. - Elenco completo delle decisioni (gennaio 2000-marzo 2001)	»	319
Intese e abuso di posizione dominante	»	321
Operazioni di concentrazione	»	325
Indagini conoscitive	»	345
Attività di segnalazione e consultiva	»	347
Banca d'Italia (decisioni della Banca d'Italia e pareri dell'Autorità)	»	349
PARTE SECONDA - LA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA		
Sezione II.a. - Violazioni riscontrate e ricorsi (al 31 marzo 2001)	»	355
Violazioni riscontrate	»	357
Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità	»	437
Sezione II.b. - Elenco completo delle decisioni (gennaio 2000-marzo 2001)	»	461
Elenco delle decisioni	»	463
APPENDICI		
(I) I COMUNICATI STAMPA (gennaio 2000-marzo 2001)	»	477
(II) L'AUTORITÀ SU INTERNET	»	479



**AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

Relazione annuale

**Presentazione del Presidente
Giuseppe Tesauro**

Roma, 28 giugno 2001

L'entrata in vigore della legge a tutela della concorrenza ha rappresentato un momento di svolta nell'impostazione delle politiche d'intervento pubblico nell'economia. Diversamente dagli interventi di natura dirigistica, diretti a predeterminare i percorsi dello sviluppo industriale e produttivo, la politica della concorrenza si affida alla libertà, delle imprese e dei consumatori, di scegliere i comportamenti che ritengono più opportuni e vantaggiosi, affinché la crescita del sistema economico possa indirizzarsi secondo i criteri premianti dell'efficienza e del merito. Al diritto della concorrenza compete così la definizione e la delimitazione delle possibilità di scelta delle imprese, alla luce, innanzitutto, del principio generale che ad ogni soggetto economico sia consentita analoga libertà.

Quando la legge è entrata in vigore, concorrenza e mercato risultavano in ampia misura estranei alla cultura del Paese. Molti attori economici preferivano e favorivano il mantenimento di assetti protezionistici garantiti da una regolazione diffusa. Molte pratiche restrittive della concorrenza, anche le più gravi come i cartelli di prezzo e di ripartizione dei mercati, erano poste in essere tramite strumenti contrattuali; ed in alcuni casi erano addirittura previste esplicitamente negli statuti dei consorzi e delle associazioni d'impresa. I grandi servizi di pubblica utilità erano tutti caratterizzati dalla diffusa presenza di diritti speciali ed esclusivi, spesso senza alcuna giustificazione dal punto di vista economico.

A dieci anni dall'entrata in vigore della legge, il contesto giuridico ed economico in cui l'Autorità è chiamata ad operare ha subito profondi cambiamenti. In particolare, la liberalizzazione dei regimi di accesso ai mercati in settori fondamentali dell'economia nazionale, il progresso tecnologico e l'evoluzione della domanda hanno determinato trasformazioni rilevanti nelle modalità di esercizio della libertà di iniziativa economica e imprenditoriale. Allo stesso tempo, in vasti strati della società si è andata diffondendo una sempre maggiore consapevolezza del pregiudizio economico e sociale derivante dai comportamenti restrittivi delle imprese, dei benefici originati da un'efficace applicazione della normativa *antitrust* e dell'importanza di una regolamentazione più attenta al rispetto dei principi concorrenziali.

L'evoluzione complessiva del sistema, che ha sicuramente contribuito ad evidenziare la crescente importanza della concorrenza come valore fondante del sistema economico nazionale, pone l'Autorità di fronte a nuove ed importanti sfide.

In primo luogo, nuovi prodotti compaiono e nuovi mercati si aprono, in molti servizi liberalizzati di pubblica utilità, stimolando nuove strategie imprenditoriali, in particolare agli operatori dominanti, con rilevanti effetti sugli assetti strutturali. L'Autorità è chiamata a confrontarsi con queste strategie sia attraverso il controllo delle concentrazioni, al fine di impedire l'affermazione di posizioni dominanti nella fase iniziale di sviluppo dei mercati, sia attraverso la repressione di comportamenti abusivi, per impedire che siano adottate strategie di esclusione dei concorrenti dai mercati liberalizzati.

In secondo luogo, l'estensione dell'area del mercato e la crescente consapevolezza dell'esistenza di una normativa *antitrust* fanno emergere pratiche e condotte realizzate attraverso strumenti sempre più sofisticati di coordinamento e di cooperazione. In particolare, gli operatori pongono in essere politiche collusive non più attraverso accordi espliciti di prezzo o di ripartizione dei mercati, ma più frequentemente attraverso il ricorso ad accordi o pratiche di varia natura, ma il cui obiettivo è comunque di facilitare il coordinamento anticompetitivo, come lo scambio di informazioni sensibili o l'intreccio tra accordi orizzontali e intese verticali tra imprese concorrenti e i loro dettaglianti.

In terzo luogo, nonostante l'esperienza di questi anni abbia mostrato i vantaggi, per i consumatori e per lo sviluppo del Paese, della progressiva liberalizzazione dei mercati, in alcune circostanze continuano a trovare spazio istanze corporative, persino in provvedimenti di recente adozione, escludendo ingiustificatamente la concorrenza da importanti comparti e mercati. Spesso non è più soltanto lo Stato centrale a prescrivere e ad autorizzare. Il decentramento amministrativo in corso aumenta il numero e l'importanza dei soggetti pubblici che prendono decisioni rilevanti per le imprese e per lo sviluppo economico del Paese. È pertanto fondamentale che non vengano reintrodotti, a livello locale, vincoli e limitazioni eliminati dalla legge na-

zionale; e che la grande trasformazione in senso concorrenziale dei servizi di pubblica utilità sia prontamente recepita dagli enti locali.

Infine, si modificano, in molti aspetti, gli assetti istituzionali all'interno dei quali l'Autorità è chiamata ad operare. Le competenze dell'Autorità sono oggi più ampie di quelle attribuitele al momento dell'entrata in vigore della legge. Al contempo, l'azione dell'Autorità a tutela e a promozione della concorrenza è rafforzata e sostenuta dalla sempre maggiore integrazione nella rete europea delle autorità di concorrenza, che implica la necessità di impostazioni comuni tra istituzioni che svolgono la medesima funzione e che, pertanto, dovrebbero essere dotate di poteri analoghi.

L'Autorità ha affrontato e si è confrontata in più occasioni, nell'esercizio delle sue competenze, con le tematiche appena richiamate. Nel presentare la relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno è a tali questioni, pertanto, che è dedicato un rilievo centrale.

Le opportunità connesse ai processi di innovazione tecnologica e l'evoluzione del quadro normativo tendono a determinare cambiamenti e trasformazioni sostanziali per quanto riguarda sia le dinamiche e gli assetti di mercato, sia le strategie ed i comportamenti d'impresa che, nel nostro Paese, hanno interessato con intensità certamente maggiore i servizi di pubblica utilità. Pur nella complessità delle dinamiche che caratterizzano i diversi mercati, è comune alle imprese attive nella fornitura di tali servizi la tendenza ad una generale diversificazione della propria posizione sul mercato, sfruttando, attraverso una maggiore differenziazione dei servizi e delle condizioni di offerta, i più ampi margini di autonomia e flessibilità consentiti dalle modificazioni intervenute negli assetti normativi, regolamentari e proprietari. Inoltre, alla erosione delle posizioni di rendita precedentemente assicurate dalla titolarità dei diritti esclusivi, sembra corrispondere una parallela tendenza delle imprese all'espansione dei rispettivi ambiti di attività, soprattutto in settori – come le telecomunicazioni, la radiotelevisione e l'informatica – nei quali i processi di convergenza determinati dal progresso tecnologico hanno fatto emergere nuove opportunità economiche.

Questi cambiamenti, che pure rappresentano in larga misura il frutto di un processo naturale di adattamento delle strategie d'impresa al

nuovo contesto giuridico ed economico, accrescono le responsabilità ed il ruolo della politica della concorrenza nell'assecondare e sostenere il processo di apertura dei mercati e nel garantire che le posizioni dominanti detenute da alcune imprese non siano utilizzate per ostacolare, ritardare o compromettere la transizione dal monopolio alla concorrenza nei mercati liberalizzati, ovvero per indirizzare i nuovi mercati emergenti verso assetti strutturalmente non concorrenziali.

In questa prospettiva, gli interventi dell'Autorità in materia di concentrazioni assumono aspetti e connotazioni parzialmente nuovi e richiedono valutazioni particolarmente rigorose e complesse. L'Autorità è consapevole della problematicità di un'analisi inevitabilmente rivolta al futuro e, in particolare, delle difficoltà connesse alla valutazione della stabilità delle posizioni dominanti in contesti caratterizzati, come nel settore delle telecomunicazioni, da un'evoluzione tecnologica particolarmente rapida. Tuttavia è anche cosciente del rischio che autorizzare operazioni in mercati caratterizzati da potenziali sinergie e da future convergenze possa condurre a consolidare ulteriormente imprese già dominanti e a ridurre strutturalmente, a svantaggio dei consumatori, il grado di concorrenza dei mercati.

Nella valutazione dell'operazione di concentrazione tra Telecom Italia e Seat Pagine Gialle, l'Autorità ha ritenuto che un rafforzamento della posizione dominante di Telecom in mercati caratterizzati da uno sviluppo della concorrenza ancora in uno stadio iniziale, quali il servizio di accesso a Internet, la vendita di spazi pubblicitari *on line* e la fornitura di servizi per il commercio elettronico, avrebbe significativamente ostacolato l'evoluzione futura, bloccando sul nascere le strategie di ingresso di eventuali concorrenti. L'operazione è stata pertanto autorizzata solo a seguito degli impegni proposti da Telecom e Seat, riguardanti sia cessioni delle attività da cui traeva origine il rafforzamento della posizione dominante, sia la cessione gratuita della banca dati degli abbonati al servizio telefonico.

Nell'operazione di concentrazione tra Seat e Cecchi Gori Communications, l'obiettivo perseguito dal gruppo Telecom, cui Seat appartiene, era l'integrazione della propria offerta di prodotti e servizi di telecomunicazioni con l'esercizio di due emittenti televisive in chiaro, TMC

e TMC2. Nel considerare gli effetti dell'operazione, l'Autorità ha valutato con attenzione sia il rischio di rafforzamento della posizione dominante del Gruppo Telecom nei mercati più tradizionali della raccolta pubblicitaria sia il rischio di costituzione di posizione dominante nei nascenti mercati innovativi della convergenza tra telecomunicazioni e televisione, soprattutto in considerazione dell'impossibilità per i concorrenti di predisporre una propria rete alternativa in tempi sufficientemente rapidi. Al fine di evitare che, nei nuovi mercati della multimedialità, l'innovazione e la differenziazione del prodotto fossero ingiustificatamente e abusivamente limitate, l'Autorità ha pertanto condizionato l'autorizzazione dell'operazione ad alcune misure, tra cui, in particolare, il diritto degli operatori concorrenti di Telecom di accedere all'infrastruttura civile della stessa Telecom per la posa di cavi in fibra ottica; ciò che favorisce l'emergere di una concorrenza tra reti di telecomunicazione.

Con varie argomentazioni, alcune delle quali analoghe, l'Autorità ha condizionato l'autorizzazione all'acquisizione di Infostrada, da parte di ENEL, al pieno rispetto di incisive misure strutturali. I possibili effetti dell'operazione sono stati valutati tenendo conto, da un lato, della posizione dominante di Enel nel mercato della generazione, e quindi della sua capacità di stabilire il prezzo all'ingrosso dell'energia in maniera del tutto indipendente; dall'altro, del prossimo incremento del numero dei clienti idonei (fino a circa il 60% della domanda totale), in larghissima parte piccole utenze industriali e commerciali già da anni servite dal gruppo Enel e prive della capacità di mettere in atto politiche di acquisto di energia elettrica particolarmente sofisticate.

L'Autorità ha considerato che la strategia c.d. *multi-utility* di diversificazione del gruppo Enel non avrebbe potuto essere efficacemente contrastata mediante l'adozione di analoghe politiche commerciali da parte dei concorrenti di Enel, non potendo questi ultimi approvvigionarsi di energia elettrica a condizioni sufficientemente concorrenziali, così da replicare i vantaggi competitivi derivanti per Enel dall'acquisizione di Infostrada. In tali condizioni, l'Autorità ha pertanto ritenuto che l'operazione di concentrazione, soggetta a divieto nella prospettazione notificata, potesse essere realizzata a condizione di rispettare l'obbligo, imposto a Enel, di cedere almeno 5.500 MW della propria capacità di generazione.

La valutazione delle operazioni di concentrazione appena richiamate persegue uno stesso obiettivo: evitare che l'ex-monopolista possa avvalersi della posizione dominante di cui già dispone nel mercato di provenienza per porre in atto politiche escludenti nei confronti dei concorrenti in nuovi mercati. Una precisazione si impone: interpretare come scelte di politica industriale questo tipo di decisioni è almeno fuorviante. La necessità di elaborare un diritto della concorrenza, interpretando evolutivamente contesti economici in continuo cambiamento, è una preoccupazione costante dell'esperienza *antitrust*, in Italia come negli altri Paesi. Questo è, d'altra parte, l'ambito – e il limite – dell'intervento *antitrust*: cogliervi intenti connessi agli eventuali, o innegabili che siano, effetti di politica industriale derivanti da una specifica decisione è improprio e artificioso. In questo senso è emblematica, ad esempio, l'idea che l'Autorità, nella valutazione dell'operazione Enel/Infostrada, sarebbe andata oltre quanto previsto dal decreto sull'energia elettrica, operando in tal modo una scelta di politica industriale che non le competeva. Secondo questa tesi, quindi, l'Autorità avrebbe dovuto *scegliere*, considerate le dismissioni previste dallo stesso decreto, di ritenersi esonerata dalla valutazione concorrenziale dell'operazione. In realtà, valutando la posizione dominante di Enel sul mercato della fornitura di energia elettrica e il suo rafforzamento, a seguito di strategie industriali *multi-utility*, l'Autorità, lungi dall'effettuare scelte di politica industriale, ha semplicemente applicato il diritto della concorrenza.

L'evoluzione che ha caratterizzato il contesto giuridico ed economico degli ultimi anni ha influenzato anche le forme di coordinamento tra imprese concorrenti. Accanto agli accordi volti a fissare i prezzi di vendita o a ripartire i mercati – ovunque, e senza discussione, considerati una gravissima violazione della normativa *antitrust* – sono ormai sempre più frequenti quei comportamenti, sicuramente più sofisticati, che facilitano il mantenimento o il raggiungimento di equilibri collusivi. Il risultato non è tuttavia diverso: con queste condotte, che certo richiedono una valutazione più complessa, le imprese si appropriano infatti di profitti che non trovano la loro origine in una maggiore efficienza o in una maggiore appetibilità dei prodotti da esse offerti, ma sono la conseguenza, diretta o mediata, di un'artificiale restrizione della concorrenza.

Nel corso del 2000 l'Autorità ha, per due volte, affrontato la questione dell'impatto anticoncorrenziale delle pratiche facilitanti, peraltro in settori assai importanti per l'economia nazionale come le assicurazioni e la distribuzione di carburanti. In entrambi i casi, si è riscontrato che tali pratiche favorivano il mantenimento di un contesto collusivo caratterizzato, a danno dei consumatori, da un significativo indebolimento delle dinamiche concorrenziali.

Nel settore assicurativo, la pratica facilitante è stata realizzata, all'indomani della liberalizzazione tariffaria nel ramo RC Auto, mediante il ricorso ad una società esterna di consulenza, che fungeva da catalizzatore per l'immediata ricezione, da parte delle compagnie partecipanti, di tutte le informazioni sulle tariffe, gli sconti, le modalità di assunzione, le condizioni contrattuali, gli incassi e i sinistri delle concorrenti. L'informazione scambiata si estendeva anche alle previsioni di ciascuna impresa in ordine all'evoluzione futura delle variabili-chiave per la costruzione delle tariffe. Al riguardo, va altresì sottolineato che la trasparenza può essere benefica per la concorrenza se è rivolta ai consumatori, poiché ne affina le capacità di scelta e la tempestività delle reazioni a variazioni delle condizioni di offerta dei singoli produttori. Ma quando la trasparenza è solo trasparenza tra i produttori, senza beneficio per i consumatori, l'unico effetto possibile è quello, negativo per la concorrenza e l'efficienza, di cementare i comportamenti collusivi.

L'istruttoria sull'intesa tra le imprese assicurative, che ha riguardato anche il generalizzato rifiuto a contrarre polizze per la copertura dei rischi incendio e furto di autovetture anche nuove, qualora il richiedente non avesse già, o contestualmente, stipulato, presso la stessa agenzia, la polizza RC Auto, ha messo in luce le gravi ricadute, in termini di efficienza, rese possibili dall'assetto collusivo del settore. Essa ha rivelato l'unicità della situazione assicurativa italiana nel contesto europeo, con livelli dei premi eccezionalmente alti, ai quali si sono contrapposti costi anch'essi eccezionalmente alti e talvolta perfino superiori, con esiti contabili negativi. Ma le perdite gestionali evidenziate da numerose imprese non possono in alcun modo essere addotte a prova di assenza di collusione; anzi. Particolarmente illuminante, al riguardo, è la circostanza che l'eccezionale crescita dei costi delle imprese, nella seconda parte dello scorso decennio, ha interessato in pari misura sia gli esborsi

per i sinistri che gli stretti costi di gestione. Se, infatti, gli esborsi per i sinistri – che pure non sono indipendenti dalle politiche assicurative delle imprese e dalla loro capacità di controllare i rischi assunti – sono condizionati almeno in parte da fattori esogeni alle scelte imprenditoriali, a queste ultime devono essere interamente ricondotti i costi di gestione.

La riduzione dei premi ai livelli europei presuppone un contesto di mercato concorrenziale nel quale le compagnie siano adeguatamente incentivate a ridurre le inefficienze che comportano elevati oneri di assunzione e di gestione. A tale contesto può contribuire il ricorso ai più evoluti strumenti di tecnica informativa, associati alla massima trasparenza e possibilità di confronto per il consumatore; la possibilità di correlare la tariffa al guidatore e non all'autovettura, al contempo rendendo centrale, anche ai fini del pagamento dei sinistri, il rapporto tra assicurato e la "sua" compagnia di assicurazione; nonché lo sviluppo di un assetto distributivo nel quale abbia un ruolo di rilievo la figura del *broker*, cioè di un soggetto la cui professionalità si manifesterebbe proprio nella capacità di selezionare, nell'interesse del consumatore, le tariffe più convenienti.

Nella distribuzione dei carburanti l'accordo collusivo tra le società petrolifere aveva ad oggetto una pratica facilitante consistente nella diffusa presenza di schemi comuni alle diverse compagnie per la fissazione dei prezzi di trasferimento dei carburanti ai distributori. Tali schemi, che disincentivano i distributori dall'allontanarsi dai prezzi consigliati nella determinazione dei prezzi finali alla pompa, hanno trasformato la pratica del prezzo consigliato in un sistema di fissazione verticale del prezzo. A sua volta, la valenza anticompetitiva della fissazione verticale del prezzo di vendita consiste nella capacità di accrescere sensibilmente la trasparenza tra i produttori, rendendo nota ogni devianza in mercati caratterizzati da numerosissime transazioni di modesta entità in cui, senza questa condotta, la trasparenza sarebbe praticamente impossibile.

La permanenza in questo mercato di assetti regolamentari invadenti in termini di localizzazioni, orari, assortimenti merceologici che i distributori sono autorizzati a detenere e, soprattutto, l'assenza di condizioni atte a favorire nuovi ingressi hanno facilitato il ricorso a pratiche collusi-

ve da parte delle società petrolifere. Dal punto di vista della riforma del settore sono urgenti scelte che non si limitino a liberalizzare il comportamento delle sole imprese già presenti nel mercato, ma che siano atte ad aprire realmente gli accessi a nuovi concorrenti; la vera concorrenza viene infatti soprattutto dai nuovi entranti, da coloro cioè che sfidano gli equilibri esistenti per incrementare la propria presenza sul mercato e, così facendo, avvantaggiano i consumatori con prezzi più bassi e con modalità distributive più attraenti. In questa stessa prospettiva, l'Autorità ha pertanto auspicato, nella relativa indagine conoscitiva, che la programmazione nazionale e regionale sia tale da far sì che l'ammodernamento della rete dei carburanti possa essere conseguito in un contesto di piena e compiuta apertura del mercato alla concorrenza effettiva e potenziale.

Aggiungo un'annotazione. Sia nel caso dei carburanti che delle assicurazioni l'attenzione dei più si è focalizzata sull'entità, cospicua, delle sanzioni comminate. Non intendo disconoscere la rilevanza a livello di deterrenza: sarebbe poco credibile. Vorrei tuttavia sottolineare che il successo dell'attività svolta dall'Autorità, al di là dell'entità delle sanzioni e della stessa sorte giudiziaria dei relativi provvedimenti, deve misurarsi, in ultima analisi, in termini di impatto sul funzionamento del mercato interessato. Dove l'intervento dell'Autorità si accompagna all'innescarsi di dinamiche concorrenziali, sia pure timide, e, in ogni caso, a una modifica di atteggiamenti consolidati non può non registrarsi motivo di soddisfazione per il lavoro compiuto. Diversamente, non può che preoccupare, con riferimento a taluni settori, il rifiuto, talvolta neanche arrogante, di una risposta positiva alle ragioni dell'intervento a tutela della concorrenza; l'immobilità che ne consegue, negli assetti organizzativi dell'industria, fa passare in secondo piano sia la sanzione che l'esito del contenzioso.

Oltre che nelle assicurazioni e nella distribuzione dei carburanti, l'Autorità ha identificato la presenza di numerosi accordi volti a ridurre la concorrenza in mercati diffusamente regolamentati, come il settore farmaceutico e i servizi professionali. Pur nella diversità dei settori coinvolti e delle pratiche censurate, i comportamenti delle imprese presentavano una finalità uniforme: impedire tramite accordi orizzontali che i consumatori traessero benefici dall'operare degli ambiti di concorrenza consentiti dalla regolamentazione.

Con riferimento all'industria farmaceutica, l'Autorità è intervenuta con un'istruttoria che ha accertato che le imprese produttrici di mezzi di contrasto non ionici (un prodotto per uso radiologico), pur avendo costi di produzione assai differenziati, avevano allineato i prezzi di riferimento delle proprie offerte per la vendita alle strutture sanitarie pubbliche al livello più elevato che la normativa consentiva. In tal modo, le imprese hanno potuto perseguire l'obiettivo di orientare la domanda delle aziende sanitarie locali soltanto ed esclusivamente attraverso l'attività informativa e promozionale, eliminando ogni forma di concorrenza di prezzo.

Anche nel mondo delle professioni continua a permanere un diffuso, ma ingiustificato, malessere nei confronti del mercato e della concorrenza. L'Autorità, in questi anni, si è fatta promotrice di un significativo ampliamento dell'operare dei meccanismi concorrenziali nelle professioni. I suoi interventi sono generalmente stati accolti con diffidenza dai professionisti, come se una maggiore apertura alla concorrenza implicasse il superamento, o addirittura l'abolizione, del sistema degli ordini. In realtà, mercato e concorrenza non mettono in discussione il riconoscimento del valore e della specificità delle attività professionali, né sono in contrasto con il mantenimento degli ordini professionali al fine della tutela di importanti interessi generali, bensì contribuiscono all'efficienza del sistema. Un esempio della continua attenzione e preoccupazione dedicata al mondo delle professioni, al fine di preservare gli spazi residui di concorrenza, è costituito dall'istruttoria svolta nei confronti della Federazione nazionale dei medici chirurghi e odontoiatri, a esito della quale ne sono stati censurati alcuni comportamenti.

Fin dalla sua istituzione, l'Autorità si è impegnata, soprattutto tramite numerosi interventi di segnalazione, a individuare e suggerire, in una prospettiva di promozione e di sviluppo della concorrenza, modifiche del contesto normativo e regolamentare volte a rimuovere le restrizioni al funzionamento dei meccanismi di mercato non strettamente connesse o necessarie alla tutela di preminenti interessi pubblici. Pur riconoscendo l'importanza dei progressi realizzati in tale ambito, occorre nondimeno rilevare che in molti casi il contesto normativo di riferimento è rimasto troppo rigido rispetto alle rapide trasformazioni dell'economia.

In particolare, le imprese erogatrici di servizi di pubblica utilità operano spesso anche in mercati a monte o a valle degli ambiti di monopolio naturale: ciò consente loro di ostacolare agevolmente l'ingresso di nuovi operatori nei mercati liberalizzati. In proposito, l'Autorità ha più volte sottolineato che l'introduzione di condizioni di effettiva concorrenza in mercati tradizionalmente caratterizzati dalla presenza di un monopolista verticalmente integrato spesso richiede che le misure di liberalizzazione dei mercati siano affiancate da interventi di privatizzazione che vadano al di là di una mera dismissione della partecipazione pubblica e contemplino anche una radicale e preventiva ristrutturazione delle imprese. Il principale vantaggio di una compiuta separazione strutturale (intesa come effettiva separazione proprietaria) tra le attività svolte in monopolio e quelle in concorrenza consiste nell'eliminare gli incentivi dell'operatore dominante a ostacolare le imprese che vogliono operare nei mercati liberalizzati.

I limiti delle privatizzazioni e delle liberalizzazioni italiane emergono con maggiore evidenza nel settore dell'energia elettrica, dove il mantenimento della nuda proprietà della rete di trasmissione in capo a ENEL rende l'attività del gestore della stessa più complessa di quanto inizialmente previsto, soprattutto per quanto attiene alle decisioni relative agli investimenti di allargamento della capacità trasmissiva e alla manutenzione straordinaria. Sarebbe stato preferibile separare fin dall'inizio la rete di trasmissione anche dal punto di vista proprietario. Realizzare ora questa unificazione di proprietà e gestione è più complesso, ma non impossibile. Anche nel settore del gas è stata predisposta per SNAM una ristrutturazione solo societaria, all'interno di una struttura proprietaria che resta verticalmente integrata, con effetti disincentivanti per lo sviluppo della concorrenza.

Per quanto riguarda, più in generale, i processi di liberalizzazione in atto nei servizi di pubblica utilità, è poi indispensabile che non vengano meno lo stimolo e l'apporto comunitario. Al riguardo, vicende recentissime evidenziano che previsioni che impongono solo un minimo comune denominatore, lasciando gli Stati membri liberi di andare o no oltre quel minimo, possono determinare asimmetrie nell'apertura dei mercati alla concorrenza. Occorrono pertanto scelte più coraggiose e più penetranti, che richiedono maggiore lungimiranza e convinzione da par-

te degli stessi Stati membri. Il principio di sussidiarietà non può costituire un alibi improprio per minare il processo di integrazione e disattendere le ragioni di una sana concorrenza. Ciò è vero non solo a livello comunitario, ma anche nazionale.

Con l'accentuarsi del decentramento amministrativo non pochi, infatti, sono i casi in cui vincoli e limitazioni eliminati a livello centrale vengono reintrodotti a livello locale. Nella distribuzione commerciale, ad esempio, vi è stata un'importante evoluzione normativa, che ha eliminato le forme più invadenti dell'intervento pubblico; la regolamentazione strutturale dell'offerta, pure superata a livello nazionale, continua tuttavia a esercitare un'influenza negativa sull'evoluzione concorrenziale in ambito regionale e locale, frenando le possibilità di accesso al mercato dei nuovi operatori. Del pari, come emerge dall'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione della rete dei carburanti appena conclusa dall'Autorità, la liberalizzazione introdotta a livello nazionale è parziale ed insufficiente in ragione dei comportamenti spesso inadeguati di Regioni e Comuni. È pertanto indispensabile che la spinta alla liberalizzazione si estenda anche alle regolamentazioni gestite a livello locale. L'auspicio dell'Autorità è che le ragioni della concorrenza trovino spazio e sostanza anche in questi ambiti: le innegabili virtù democratiche del federalismo devono coniugarsi in modo coerente con i principi della concorrenza che tutti gli operatori, sia pubblici che privati, sono tenuti a rispettare.

Ancora di recente, purtroppo, non mancano esempi di misure nazionali che escludono ingiustificatamente la concorrenza da importanti comparti e mercati. Gli interventi normativi volti, per esempio, a disciplinare le vendite "sottocosto" e a ridurre i margini concorrenziali nel processo di formazione dei prezzi di vendita dei libri conducono ad imporre, a danno dei consumatori, prezzi più elevati, senza determinare alcun vantaggio effettivo in termini di differenziazione del prodotto, di miglioramento della qualità dell'offerta e di innovazione. Questi interventi condividono, al contrario, la valenza collusiva del controllo dei prezzi di rivendita, messa in luce dall'intesa sui carburanti, e sono il segnale di una preoccupante ripresa neocorporativa, che vede affidare a normative specifiche di settore la copertura di comportamenti anticompetitivi. Emblematica è, in questa prospettiva, la vicenda sul tetto allo

sconto sul prezzo dei libri, se si considera il fatto che, nel 1996, l'Autorità aveva già giudicato lesivo della concorrenza un accordo tra editori e librai italiani avente, in buona sostanza, lo stesso contenuto della normativa appena richiamata.

Emerge da questi recenti esempi che le restrizioni della concorrenza non traggono soltanto origine dalle scelte autonome delle imprese, ma anche dalla presenza di provvedimenti normativi ingiustificatamente restrittivi. Al riguardo, una consolidata giurisprudenza comunitaria consente di intervenire direttamente rispetto a quelle misure nazionali che impongano o favoriscano comportamenti delle imprese in violazione delle regole di concorrenza del Trattato.

L'Autorità ha seguito lo stesso approccio nel procedimento, fondato sulle rilevanti norme comunitarie, nei confronti del Consorzio Italiano Fiammiferi, i cui comportamenti sono risultati consentiti ed agevolati dal contesto normativo vigente. La decisione dell'Autorità che ne ha accertato la restrittività è stata impugnata dal Consorzio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, che, al fine di stabilire se l'Autorità è legittimata a disapplicare misure nazionali in contrasto con le regole comunitarie di concorrenza, ha operato un rinvio pregiudiziale al giudice comunitario. La sentenza della Corte sarà di estrema importanza, potendo essa aprire la via a interventi delle Autorità nazionali di concorrenza sempre più incisivi ed efficaci, tali da contribuire alla modernizzazione dei residui assetti regolamentari che perseguono non tanto gli interessi generali dell'economia nazionale, quanto esigenze particolari delle categorie e dei settori coinvolti.

L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), i cui studi continuano ad evidenziare l'impatto negativo di regolazioni stringenti sull'efficienza dei mercati e sulla crescita complessiva del sistema, ha riconosciuto che l'Autorità ha sviluppato in questi anni competenze specifiche nell'individuazione degli assetti regolamentari più idonei a perseguire l'interesse generale, dunque con le modalità meno invadenti possibili rispetto al funzionamento dei mercati. La stessa OCSE ha pertanto suggerito che l'Autorità venga espressamente sentita prima che il Governo adotti qualsiasi decisione in materia di regolazione economica. Il parere preventivo dell'Autorità darebbe va-

lore e sostanza ai principi della concorrenza, indirizzando la nuova regolazione verso obiettivi di allargamento e di rafforzamento dei mercati, non sempre perseguiti nella concreta prassi applicativa.

Una iniziativa in tal senso avrebbe il pregio di ritualizzare l'esercizio dei poteri di segnalazione di cui l'Autorità già dispone, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287/90, rendendone più agevole l'intervento, se non altro come tempistica. Al riguardo, va peraltro sottolineato che negli ultimi tempi i momenti di incontro e di dialogo proficuo, in particolare con il Parlamento, sono diventati sempre più costruttivi e frequenti, attraverso lo strumento delle audizioni, anche solo conoscitive, su questioni e/o progetti normativi aventi un rilievo per la concorrenza, ciò che conferma la maggiore attenzione posta alle problematiche concorrenziali.

Nel periodo oggetto della relazione, i pareri e le segnalazioni, sia al Parlamento che al Governo, hanno interessato diversi settori di attività, tra cui, in particolare, le telecomunicazioni e il settore farmaceutico. L'Autorità ha inoltre valutato più di 600 concentrazioni ed esaminato, anche avvalendosi del contributo prezioso del Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato della Guardia di Finanza, cui va pertanto un doveroso ringraziamento, numerose ipotesi di intese e di abuso di posizione dominante.

La disaggregazione settoriale dei procedimenti per abuso di posizione dominante registra una forte concentrazione nelle telecomunicazioni, settore questo dove da più tempo è iniziata la liberalizzazione e dove le opportunità di concorrenza sono state finora maggiori. Comportamenti abusivi degli ex monopolisti legali, volti a impedire od ostacolare l'ingresso di concorrenti, sono stati riscontrati anche in altri settori soggetti a significativi interventi di liberalizzazione, ciò che conferma il rilievo e l'importanza che potrebbero avere le misure di riassetto proprietario al fine di attenuare o addirittura eliminare tali comportamenti.

Nel settore aeroportuale, l'Autorità ha accertato la sussistenza di un abuso di posizione dominante, posto in essere da Aeroporti di Roma nel periodo di transizione verso la liberalizzazione, consistente nell'im-

pedire a un vettore aereo il diritto, attraverso una società controllata, di autoproduzione dei servizi di supervisione di rampa e di bilanciamento degli aeromobili. Analoghi comportamenti ostacolanti lo sviluppo della concorrenza sono stati riscontrati nel mercato dei servizi di televisione a pagamento. L'Autorità ha infatti ritenuto che una durata contrattuale particolarmente lunga dei diritti relativi agli incontri di calcio e la diffusa presenza di diritti di prelazione alla scadenza erano suscettibili di determinare un abusivo innalzamento degli ostacoli all'ingresso di nuovi operatori, proprio nel momento in cui si stavano creando le condizioni per l'avvio di una concorrenza effettiva.

L'obiettivo di mantenere sufficientemente concorrenziali mercati nuovi o appena liberalizzati ha costituito il fondamento della decisione dell'Autorità di considerare abusivi taluni comportamenti di Telecom Italia nel mercato dei servizi di raccolta delle chiamate destinate alle reti di telecomunicazione fisse e in quello dell'offerta di reti di telecomunicazione ai fornitori di servizi di accesso a Internet. L'istruttoria ha evidenziato che Telecom Italia aveva imposto ai concorrenti condizioni economiche penalizzanti nella definizione dei rispettivi contratti di interconnessione inversa. Nella stessa prospettiva va inquadrato il procedimento, concluso nello scorso mese di aprile, con cui l'Autorità ha accertato la sussistenza di comportamenti abusivi posti in essere da Telecom Italia nel mercato a monte dei servizi di connettività in ambito locale, nonché in quello a valle dei servizi di trasmissione dati e di accesso a Internet offerti all'utenza finale. La strategia adottata, escludente e discriminatoria nei confronti dei concorrenti, era volta all'occupazione anticipata dei segmenti più innovativi nei mercati di accesso a Internet e di trasmissione dati.

Si tratta di comportamenti che presentano profili anticoncorrenziali particolarmente gravi perché volti a consolidare, in un contesto di mercato liberalizzato, posizioni dominanti detenute dalle imprese precedentemente titolari di diritti speciali ed esclusivi. La caratteristica principale dei casi affrontati è che l'abuso trae origine dal tentativo dell'impresa dominante di ridurre l'incentivo a competere dei concorrenti.

Nell'attività di controllo delle operazioni di concentrazione l'Autorità ha recentemente fatto ricorso alla nozione di posizione dominan-

te collettiva sviluppata dalla Commissione Europea fin dal 1992 e ormai confermata da numerose decisioni del giudice comunitario. Valutare un'operazione di concentrazione non più con riferimento alla sola posizione dominante singola, ma basandosi su un'analisi delle dinamiche complessive del mercato successive all'operazione, favorisce un controllo preventivo del potere di mercato delle imprese più attento alle condizioni strutturali prevalenti e all'influenza che l'operazione esercita sugli incentivi a competere dei principali operatori. Seguendo questa impostazione, l'Autorità ha vietato l'acquisizione della Centrale del Latte di Vicenza da parte di Granarolo, precisamente perché l'operazione notificata poteva condurre a una strutturale riduzione del grado di concorrenza nel mercato del latte fresco, conseguita tramite la costituzione di una posizione dominante collettiva.

Un rilievo a parte merita la distribuzione commerciale, dove è stato assai profondo il cambiamento dei modelli di consumo della popolazione e si è assistito a un ampio processo di liberalizzazione. Molte Regioni, tuttavia, hanno dato un'interpretazione restrittiva delle disposizioni normative nazionali, mantenendo in vita una programmazione strutturale dell'offerta che spesso comporta limitazioni amministrative all'aumento del numero degli operatori, in particolare per quanto riguarda le medie e grandi superfici. Come conseguenza di queste politiche, in molte Regioni gli ingressi di nuove imprese sono possibili solo tramite acquisizioni di operatori esistenti, ciò che rende necessario un attento controllo volto ad evitare la creazione o il rafforzamento di posizioni dominanti a livello locale. Nel periodo di riferimento, tale controllo ha condotto a vietare un'operazione ed a condizionarne un'altra alla cessione di punti vendita per una quota di mercato sufficiente a garantire condizioni di concorrenza effettiva.

Sempre nel settore della distribuzione commerciale, l'Autorità ha invece autorizzato, fino al 31 dicembre 2004, un accordo tra Coop Italia e Conad volto alla costituzione di un'impresa comune destinata a trattare con i fornitori le condizioni degli acquisti effettuati dalle società facenti parte dei consorzi Coop e Conad. L'intesa è stata infatti considerata idonea a consentire un trasferimento a valle delle risorse liberate dall'impresa comune, a beneficio del consumatore finale.

Passando all'attività in materia di pubblicità, si rileva che anche quest'anno sono state numerose (895) le segnalazioni ricevute relativamente a messaggi pubblicitari ritenuti ingannevoli. Tali segnalazioni, che interessano una molteplicità di settori e di ambiti, alcuni dei quali caratterizzati più di altri da fenomeni diffusi di pubblicità ingannevole, consentono all'Autorità non solo di attuare una tutela diretta nei confronti dei consumatori, ma anche di far sì che la concorrenza tra i diversi operatori non sia falsata attraverso scelte dei consumatori fondate su comunicazioni ingannevoli.

Un consistente incremento sia in termini di denunce che di accertamento dell'ingannevolezza ha riguardato, ad esempio, il settore della telefonia, in cui i messaggi pubblicitari sono essenzialmente incentrati sulla convenienza economica dei nuovi profili tariffari. Al riguardo, l'Autorità ha costantemente "punito" quei messaggi che non consentono al consumatore di stabilire l'effettiva convenienza della tariffa proposta, in particolare sottacendo o evidenziando con minor risalto grafico l'esistenza di voci di costo importanti. L'esigenza di una precisa e trasparente indicazione del prezzo ha interessato anche altri settori, quali quello del trasporto aereo e del trasporto marittimo.

Oggetto di numerose pronunce di ingannevolezza sono stati, ancora una volta, messaggi che pubblicizzavano prodotti e trattamenti ai quali venivano attribuiti proprietà dimagranti. Altri settori in cui l'Autorità è intervenuta a più riprese hanno riguardato la formazione scolastica, i servizi assicurativi e finanziari, nonché il fenomeno emergente del trading on line, rispetto al quale si è rilevata l'ingannevolezza di quei messaggi che ne pubblicizzavano la realizzazione in tempi tali da non essere ragionevolmente compatibili con quanto prospettato nelle fattispecie pubblicitarie (tempo reale).

Un rilievo a sé merita il procedimento istruttorio, concluso nel luglio 2000, in materia di inquinamento acustico, con cui l'Autorità ha accertato la violazione, da parte delle principali emittenti televisive, del divieto di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi. L'Autorità ha infatti ritenuto che la *ratio* della norma che vieta l'inquinamento acustico è di tutelare l'utente rispetto al tentativo di richiamarne artificiosamente l'attenzione con improvvisi sbalzi audio e che, pertanto, fosse sufficiente l'ac-

certamento della diffusione di sigle e spot pubblicitari con una potenza sonora superiore a quella dei normali programmi.

Com'è noto, le competenze dell'Autorità in materia di pubblicità sono state ampliate alla repressione dei messaggi comparativi illeciti. Tale ampliamento, anche in funzione del quale l'Autorità ha rivisitato la propria organizzazione interna, avrebbe potuto costituire l'occasione per rivedere anche il sistema sanzionatorio complessivamente previsto; ma purtroppo ciò non è avvenuto. Invero, dall'esperienza applicativa finora disponibile emerge che, nonostante il numero delle decisioni d'ingannevolezza da parte dell'Autorità sia elevato e relativamente costante nel tempo (più di 300 casi all'anno), le condotte degli operatori non hanno subito cambiamenti significativi, probabilmente a causa dell'impatto relativamente modesto di una decisione di ingannevolezza rispetto alle convenienze economiche degli stessi. Al fine di rendere più efficace l'intero apparato normativo, andrebbe pertanto valutata la possibilità di introdurre, sulla scorta di quanto già avviene in altri Paesi dell'Unione europea, un sistema di sanzioni pecuniarie.

Con la recente approvazione della legge in materia di apertura e regolazione dei mercati, è stata invece modificata, e semplificata, la disciplina sanzionatoria in materia *antitrust*. Al riguardo, l'Autorità ritiene che le nuove disposizioni correggano efficacemente alcuni limiti del regime precedentemente in vigore, adeguandolo al sistema prevalente in Europa. In particolare, da un lato, il riferimento al fatturato complessivo dell'impresa rende più efficace l'effetto di deterrenza; dall'altro, l'ampliamento verso il basso delle percentuali di fatturato rispetto alle quali calcolare le sanzioni rende più agevole incentivare la collaborazione delle imprese. Beninteso, tale collaborazione, o ravvedimento operoso che sia, non può tradursi, come pure talvolta prospettato da qualche impresa, nel mero impegno a non violare in futuro la normativa sulla concorrenza.

Oltre a modificare la disciplina sanzionatoria, la stessa legge ha ampliato le competenze dell'Autorità in materia di abuso di dipendenza economica e in relazione ai comportamenti delle imprese che esercitano la gestione dei servizi di interesse economico generale. L'affidamento di queste nuove competenze all'Autorità è troppo recente per poter disporre di esperienza applicativa al riguardo, ma già lascia intravedere la

necessità di un impegno ancora maggiore da parte dei dipendenti dell'Autorità, ai quali è doveroso rivolgere un ringraziamento pubblico per la dedizione, la quantità e la qualità del lavoro svolto.

Altra novità di rilievo, anche in termini di impegno richiesto, origina dai profondi cambiamenti in atto nel sistema europeo di tutela della concorrenza, cambiamenti che coinvolgono il ruolo e i poteri delle stesse Autorità nazionali. La proposta di regolamento in materia di intese e di abusi di posizione dominante, attualmente in discussione al Consiglio, implica, nell'applicazione del diritto comunitario della concorrenza, la realizzazione di un sistema a rete in cui autorità e giudici nazionali siano caratterizzati, ciascuno per le proprie finalità specifiche, dalle medesime possibilità di intervento della Commissione. In particolare, la diretta applicabilità dell'articolo 81, paragrafo 3, ad opera non più della sola Commissione, ma anche delle autorità amministrative e giurisdizionali nazionali, favorirà una più diffusa applicazione delle norme comunitarie a livello nazionale.

In questa stessa prospettiva, peraltro, l'adozione della proposta di Regolamento richiederà interventi normativi a livello nazionale volti a garantire un assetto istituzionale uniforme a livello europeo. Per esempio, a differenza di quanto auspicato nella proposta di Regolamento, l'Autorità non dispone né dell'importante potere di adottare misure cautelari, né del potere di adottare rimedi strutturali, quali ad esempio la separazione verticale od orizzontale di un'impresa, quando ciò sia assolutamente indispensabile per evitare gravi comportamenti abusivi.

La necessità di rafforzare i poteri dell'Autorità è stata recentemente sostenuta anche dall'OCSE nel documento conclusivo sull'esame della riforma regolamentare in Italia. L'OCSE, nell'esprimere apprezzamento per l'azione che l'Autorità ha svolto in questi anni a tutela e a promozione della concorrenza, ha peraltro suggerito di includere la politica della concorrenza tra gli obiettivi che una legislazione di qualità deve assicurare e, più in generale, di migliorare il coordinamento con i regolatori settoriali.

In relazione a tale coordinamento, va sottolineato che è solo rispetto agli istituti di credito che la legge assegna all'autorità di regolazione, la

Banca d'Italia, il potere di applicare anche la normativa *antitrust*. In questo caso, il parere dell'Autorità alla Banca d'Italia viene dunque effettuato con riferimento alla medesima normativa. La cooperazione che in questi anni si è sviluppata tra l'Autorità e la Banca d'Italia ha tuttavia impedito che si realizzassero contrasti e le decisioni prese sono generalmente state coerenti con i pareri emanati. Peraltro, a fronte delle questioni poste dalla progressiva espansione delle aziende di credito su mercati diversi da quelli bancari e dalla circostanza che sempre più spesso soggetti bancari e non bancari si trovano a competere su uno stesso mercato, questioni rispetto alle quali una riflessione si impone, le due istituzioni hanno reagito con un grado di cooperazione ancora più profondo, fino a realizzare, al fine di coprire la totalità dei mercati influenzati dagli specifici comportamenti d'impresa, istruttorie parallele e complementari. Attualmente, ad esempio, sono in corso due istruttorie avviate contemporaneamente dalla Banca d'Italia e dall'Autorità in materia di carte di credito e di debito.

Per quanto riguarda il rapporto con gli altri regolatori, va invece sottolineato che gli assetti istituzionali italiani, strutturati secondo uno schema di attribuzione delle competenze, tendono a evitare l'insorgere di conflitti e di decisioni difformi. In materia di energia elettrica, di assicurazioni e di comunicazioni la legge chiaramente dispone che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è responsabile per l'applicazione della normativa *antitrust*, mentre alle autorità di settore vengono assegnate le funzioni di regolazione. Questa separazione funzionale si coniuga con la previsione di un sistema di consultazione tra l'Autorità garante della concorrenza e le autorità settoriali di regolazione, la cui *ratio* è quindi di rappresentare all'Autorità che prende la decisione le eventuali problematiche che emergono in relazione alle rispettive competenze specifiche e agli obiettivi che le rispettive leggi istitutive assegnano.

Eventuali divieti pronunciati dalle autorità di regolazione in relazione a comportamenti d'impresa giudicati a loro volta non restrittivi della concorrenza non integrano pertanto una situazione di contrasto istituzionale, ma rappresentano la naturale conseguenza di normative finalizzate alla tutela di interessi distinti. Certo, la possibilità di contrasti non si può escludere: per superarli è tuttavia sufficiente che le diverse Auto-

rità non effettuino valutazioni che le pongano nella posizione di risultare l'una giudice dell'altra, travalicando così i confini applicativi delle disposizioni di riferimento. L'assenza di contrasti, veri o presunti che siano, costituisce peraltro un'esigenza fondamentale per gli operatori, i quali hanno bisogno di certezze non solo quanto alle regole ma anche rispetto alle prassi applicative che ne conseguono.

In questa stessa prospettiva di certezze per gli operatori e per il mercato non può non farsi riferimento alla recente legge di riforma del processo amministrativo, che, nel confermare la scelta per la competenza giurisdizionale del TAR, in primo grado, e del Consiglio di Stato, in appello, ha introdotto novità significative che arricchiscono e rendono più efficace, anche grazie alla sensibile riduzione dei tempi processuali, il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti adottati dall'Autorità.

Anche, ma non solo, alla luce di tali modifiche, il controllo di legittimità posto in essere dai giudici amministrativi, atteso il carattere penetrante dello stesso in merito alla regolarità del procedimento seguito dall'Autorità, con particolare riguardo alla compiutezza dell'istruttoria e del contraddittorio e alla consistenza degli elementi probatori, costituisce una garanzia per i terzi ma anche per la stessa Autorità. Quanto, poi, alle scelte più tecniche dell'Autorità, quali la definizione dei mercati rilevanti e la qualificazione degli illeciti *antitrust*, lo stesso giudice ha rilevato di non poter "anche sostituire proprie valutazioni di merito a quelle effettuate dall'Autorità e a questa riservate". Una siffatta autolimitazione del sindacato giurisdizionale presuppone tuttavia che le scelte operate dall'Autorità siano congrue e persuasive, immuni cioè da incongruenze e illogicità.

In definitiva, attraverso la loro giurisprudenza, i giudici amministrativi contribuiscono, insieme all'Autorità, a dare maggiore certezza e sistematicità al diritto della concorrenza, consolidando così un diritto che non è e non può essere, a dieci anni dall'entrata in vigore della legge n. 287/90, ancora estraneo alla cultura delle imprese e del Paese, ma deve costituirne parte integrante. A questo diritto devono pertanto uniformarsi i comportamenti, pubblici e privati, in modo da contribuire, attraverso una sana concorrenza, alla crescita economica e sociale del Paese.

**LA POLITICA DELLA CONCORRENZA NELL'ECONOMIA
ITALIANA: PROFILI GENERALI E LINEE DI INTERVENTO**

Introduzione

L'entrata in vigore della legge a tutela della concorrenza ha rappresentato un momento di svolta nell'impostazione delle politiche d'intervento pubblico nell'economia. Diversamente dagli interventi di natura dirigitica, diretti a predeterminare i percorsi dello sviluppo industriale e produttivo, la politica della concorrenza si affida alla libertà, delle imprese e dei consumatori, di scegliere i comportamenti che ritengono più opportuni e vantaggiosi, affinché la crescita del sistema economico possa indirizzarsi secondo i criteri premianti dell'efficienza e del merito. Al diritto della concorrenza compete così la definizione e la delimitazione degli insiemi di scelta delle imprese, alla luce, innanzitutto, del principio generale che a ogni soggetto economico sia consentita analoga libertà di scelta.

Quando la legge è entrata in vigore, concorrenza e mercato risultavano in ampia misura estranei alla cultura del Paese. Molti attori economici preferivano e favorivano il mantenimento di assetti protezionistici garantiti da una regolazione diffusa. Le grandi imprese trovavano sostegno e rilancio nei grandi progetti di politica industriale. Le imprese operanti nei comparti non aperti alla concorrenza internazionale, soprattutto le piccole imprese di servizi, si ritenevano paghe di operare entro assetti che privilegiavano regole corporative di convivenza, volte a ridurre significativamente il grado di rivalità. Molte pratiche restrittive della concorrenza, anche le più gravi come i cartelli di prezzo e di ripartizione dei mercati, erano poste in essere tramite strumenti contrattuali; in alcuni casi erano addirittura previste esplicitamente negli statuti dei consorzi e delle associazioni d'impresa. I grandi servizi di pubblica utilità erano tutti caratterizzati dalla diffusa presenza di diritti speciali ed esclusivi, spesso, in una pluralità di mercati, senza alcuna giustificazione dal punto di vista economico.

In questo contesto, l'azione dell'Autorità si è indirizzata al perseguimento di due obiettivi prioritari: favorire, tramite l'esercizio dei poteri di segnalazione al Parlamento e al Governo, la realizzazione di un quadro normativo meno prescrittivo e volto invece alla definizione di un sistema di regole di carattere generale ispirate ai principi concorrenziali; impedire le pratiche più gravi di restrizione della concorrenza che, in numerosi ambiti, ostacolano a danno dei consumatori l'operare dei meccanismi di mercato. A dieci anni dall'entrata in vigore della legge, in vasti strati della società si è andata diffondendo una sempre maggiore consapevolezza del pregiudizio economico e sociale derivante dai comportamenti restrittivi delle imprese, dei benefici originati da un'efficace applicazione della normativa antitrust e dell'importanza di una regolamentazione più attenta al rispetto dei principi concorrenziali.

Con il procedere degli interventi di liberalizzazione, l'Autorità si è trovata a operare in un contesto economico e giuridico caratterizzato da progressivi cambiamenti che hanno determinato trasformazioni altrettanto rilevanti nelle modalità di esercizio della libertà di iniziativa economica e imprenditoriale. La liberalizzazione dei regimi di accesso ai mercati in settori fondamentali dell'economia nazionale, quali ad esempio le telecomunicazioni, l'energia elettrica, il gas e i trasporti aerei, ha introdotto la concorrenza in settori nei quali estesi ostacoli regolamentari all'ingresso di nuovi operatori avevano generato e protetto per lungo tempo posizioni di rendita e di potere di mercato. Anche in settori diversi dai servizi di pubblica utilità il progresso tecnologico e l'evoluzione della domanda hanno determinato una rapida obsolescenza degli assetti regolamentari prevalenti, il che ha condotto a importanti evoluzioni normative volte a realizzare un ambiente più concorrenziale, eliminando le forme più invadenti dell'intervento pubblico. L'evoluzione complessiva del sistema ha pertanto contribuito a rafforzare e ampliare il ruolo e l'importanza della concorrenza e del mercato. Gli interventi dell'Autorità, impedendo i comportamenti restrittivi delle imprese, hanno a loro volta contribuito a garantire che i benefici originati da una maggiore concorrenza raggiungessero effettivamente i consumatori, aumentando la fiducia dei cittadini nei meccanismi concorrenziali e indirizzando l'accresciuta flessibilità dei mercati verso la realizzazione di effettivi vantaggi per la società nel suo insieme.

Con l'allargamento del mercato e la crescente importanza della concorrenza come valore fondante del sistema economico nazionale, l'Autorità si trova di fronte a nuove e importanti sfide. In primo luogo, nuovi prodotti compaiono e nuovi mercati si aprono, in molti servizi liberalizzati di pubblica utilità, offrendo, in particolare agli operatori dominanti, nuove strategie imprenditoriali, con rilevanti effetti sugli assetti strutturali. L'Autorità è chiamata a confrontarsi con queste strategie sia attraverso il controllo delle concentrazioni, al fine di impedire l'affermazione di posizioni dominanti, che rischiano poi di divenire consolidate, nella fase iniziale di sviluppo dei mercati, sia attraverso la repressione di comportamenti abusivi, per impedire che siano adottate strategie di esclusione dei concorrenti dai mercati liberalizzati. In linea generale, le espansioni delle imprese dai settori di origine verso "attività complementari" possono comportare potenzialità positive per lo sviluppo di alcuni mercati e per le esigenze dei consumatori. L'Autorità ritiene pertanto che tali sviluppi non siano da vietare di per sé, ma vadano piuttosto resi compatibili con i principi della concorrenza. Al fine di risultare efficaci, gli interventi dell'Autorità devono tuttavia superare i vincoli collegati al mantenimento di imprese verticalmente integrate e alla presenza di mercati che stentano a realizzare un grado sufficiente di concorrenza.

In secondo luogo, l'estensione dell'area del mercato e la crescente consapevolezza dell'esistenza di una normativa antitrust fanno emergere pratiche e condotte realizzate attraverso strumenti sempre più sofisticati di coordina-

mento e di cooperazione. In particolare, gli operatori pongono in essere politiche collusive non più attraverso accordi espliciti di prezzo o di ripartizione dei mercati, ma più frequentemente attraverso il ricorso a pratiche concertate, volte a facilitare il coordinamento anticompetitivo, come lo scambio di informazioni sensibili, l'intreccio tra accordi orizzontali e intese verticali tra imprese concorrenti e i loro dettaglianti o, ancora, condotte che riguardano mercati tecnologicamente complessi, come quelli della *new economy*.

In terzo luogo, si modificano, in molti aspetti, gli assetti istituzionali all'interno dei quali l'Autorità è chiamata ad operare. Le competenze dell'Autorità sono oggi più ampie di quelle attribuitele al momento dell'entrata in vigore della legge, con innovazioni rilevanti anche nel campo delle norme che regolano la pubblicità. Al contempo, l'azione dell'Autorità a tutela e a promozione della concorrenza è rafforzata e sostenuta dalla sempre maggiore integrazione nella rete europea delle autorità di concorrenza che, anche in virtù delle riforme in corso a livello comunitario, si sta delineando anche formalmente. L'Autorità, riconoscendo che anche nell'attività prettamente nazionale di tutela della concorrenza esistono esigenze di cooperazione con analoghe istituzioni operanti negli altri paesi della Comunità, si è fatta promotrice lo scorso ottobre di un primo incontro tra i presidenti delle autorità antitrust degli Stati membri sganciato dagli obblighi comunitari, introducendo un nuovo canale di dialogo e di confronto che si sta diffondendo e sviluppando. La realizzazione di un sistema a rete europeo implica la necessità di impostazioni comuni tra istituzioni che svolgono la medesima funzione e che, pertanto, dovrebbero essere dotate di poteri analoghi. Al riguardo, la recente modifica del sistema sanzionatorio, introdotta nella normativa italiana, contribuisce a omogeneizzare ulteriormente la normativa antitrust italiana allo standard europeo.

Nonostante l'esperienza di questi anni abbia mostrato i vantaggi per i consumatori e per lo sviluppo del Paese originati dalla progressiva liberalizzazione dei mercati, in alcune circostanze istanze corporative continuano a trovare spazio anche in nuovi provvedimenti normativi, escludendo ingiustificatamente la concorrenza da importanti comparti e mercati. Spesso non è più soltanto lo Stato centrale a prescrivere e ad autorizzare. Il decentramento in corso, nel trasferire a livello nazionale il principio di sussidiarietà, che sta ormai trasformando, rafforzandola, l'Unione europea, aumenta il numero e l'importanza dei soggetti pubblici che prendono decisioni rilevanti per le imprese e per lo sviluppo economico del Paese. E' fondamentale che, soprattutto a livello regionale e locale, non vengano reintrodotti vincoli e limitazioni ormai in alcuni casi eliminati dalla legge nazionale; e che la grande trasformazione in senso concorrenziale dei servizi di pubblica utilità sia prontamente recepita dagli enti locali. L'obiettivo dell'Autorità è che le ragioni della concorrenza trovino spazio e sostanza anche in questi ambiti: le innegabili virtù democratiche del decentramento devono coniugarsi in modo coerente con i principi della concorrenza che tutti gli operatori, sia pubblici che privati, sono tenuti a rispettare.

Tutela della concorrenza nei nuovi mercati: profili comportamentali e strutturali

Le opportunità connesse ai processi di innovazione tecnologica e l'evoluzione del quadro normativo tendono a determinare cambiamenti e trasformazioni sostanziali per quanto riguarda sia le dinamiche e gli assetti di mercato, che le strategie e i comportamenti d'impresa. Nel nostro Paese, questi processi di trasformazione hanno interessato con intensità certamente maggiore i settori economici, come quelli dei servizi di pubblica utilità, nei quali gli incentivi imprenditoriali all'efficienza e all'innovazione sono stati più a lungo e fortemente compressi dalla protezione garantita dai precedenti regimi di monopolio legale. Questa evoluzione delle strategie prevalenti è stata influenzata e indirizzata dalle caratteristiche strutturali dei mercati e, in particolare, dalla loro crescente integrazione, sia sotto il profilo merceologico che geografico, nonché dalle difficoltà di sviluppo della concorrenza in contesti in cui le posizioni dominanti continuano a rimanere consolidate.

Pur nella complessità delle dinamiche che caratterizzano i diversi mercati, questo processo evolutivo sembra tuttavia evidenziare una tendenza comune delle imprese attive nella fornitura di servizi di pubblica utilità a una generale diversificazione della propria posizione sul mercato. Nei rispettivi mercati di origine, infatti, le strategie delle imprese di pubblica utilità appaiono orientate a sfruttare, attraverso una maggiore differenziazione dei servizi e delle condizioni di offerta, i più ampi margini di autonomia e flessibilità consentiti dalle modificazioni intervenute negli assetti normativi, regolamentari e proprietari. Inoltre, alla erosione delle posizioni di rendita precedentemente assicurate dalla titolarità dei diritti esclusivi, sembra corrispondere una parallela tendenza delle imprese all'espansione dei rispettivi ambiti di attività, soprattutto in settori - come le telecomunicazioni, la radiotelevisione e l'informatica - nei quali i processi di convergenza determinati dal progresso tecnologico hanno fatto emergere nuove opportunità economiche in relazione sia all'introduzione di prodotti innovativi, sia alle possibili sinergie ed economie di gamma associate all'offerta congiunta di una pluralità di servizi di pubblica utilità.

Questi cambiamenti rappresentano in larga misura il frutto di un processo naturale di adattamento delle strategie d'impresa al nuovo contesto giuridico ed economico e in molti casi favoriscono un'evoluzione positiva dei mercati interessati verso assetti più dinamici, efficienti e concorrenziali. Al tempo stesso, essi accrescono le responsabilità e il ruolo della politica della concorrenza nell'assecondare e sostenere il processo di apertura dei mercati e nel garantire che le posizioni dominanti ancora detenute da alcune imprese

non siano indebitamente utilizzate per ostacolare, ritardare o compromettere la transizione dal monopolio alla concorrenza nei mercati liberalizzati, ovvero per indirizzare verso assetti strutturalmente non concorrenziali i nuovi mercati emergenti.

In questa prospettiva, sono soprattutto gli interventi dell'Autorità in materia di concentrazioni ad assumere aspetti e connotazioni parzialmente nuovi.

Le caratteristiche economiche e tecnologiche dei servizi di pubblica utilità liberalizzati sono tali che gli ingressi di nuovi operatori e l'associata concorrenza esercitano un effetto tanto più attenuato quanto più gli entranti rimangono dotati di scarsa incisività e poco radicati. Di conseguenza l'Autorità valuta con rigore ogni pratica che conduca a un rafforzamento del potere di mercato dell'ex monopolista, nella consapevolezza che ogni tentativo di espansione anche su mercati contigui aumenta significativamente le possibilità di ostacolare l'ingresso dei concorrenti tramite strategie escludenti sempre più complesse ed efficaci.

Nella valutazione dell'operazione di concentrazione tra Telecom Italia e Seat Pagine Gialle¹ l'Autorità ha ritenuto che il rafforzamento della posizione dominante di Telecom in una pluralità di mercati contigui rispetto a quelli della telefonia fissa fosse particolarmente preoccupante in considerazione della struttura verticalmente integrata della società e della facilità che, successivamente all'operazione, sarebbero stati posti in essere comportamenti abusivi escludenti i concorrenti. Si trattava di un'operazione complessa che avrebbe ricondotto sotto il controllo di Telecom, oltre che le "Pagine Gialle", la catena distributiva di prodotti per ufficio Buffetti, realizzando un'ampia integrazione tra numerose attività nei servizi di accesso a Internet. L'Autorità ha ritenuto che nei nuovi mercati del servizio di accesso a Internet, della vendita di spazi pubblicitari *on-line* e della fornitura di servizi per il commercio elettronico, essendo mercati caratterizzati da uno sviluppo della concorrenza ancora in uno stadio iniziale, un rafforzamento della posizione dominante di Telecom avrebbe significativamente ostacolato l'evoluzione futura, bloccando sul nascere le strategie di ingresso di eventuali concorrenti. L'operazione, nella configurazione originariamente prospettata, avrebbe inoltre comportato un sostanziale rafforzamento della posizione dominante di Telecom anche nei mercati più tradizionali della distribuzione di servizi di telecomunicazione e della raccolta pubblicitaria sull'annuaristica telefonica e categorica.

Nel corso del procedimento Telecom e Seat hanno presentato degli impegni che l'Autorità ha ritenuto, in gran parte, sufficienti a rimuovere i potenziali effetti anticoncorrenziali dell'operazione. Gli impegni proposti hanno riguardando sia cessioni delle attività da cui traeva origine il rafforza-

¹ Decisione *Telecom Italia-Seat Pagine Gialle*, in Bollettino n. 30/2000.

mento della posizione dominante di Telecom, sia la cessione gratuita *on-line* dell'intera banca dati degli abbonati al servizio telefonico senza alcun vincolo di utilizzo, agevolando così l'operatività dei nuovi operatori e consentendo la realizzazione di servizi sempre più innovativi a beneficio dei consumatori.

Le operazioni di concentrazione nel settore delle telecomunicazioni, soprattutto quando riguardano imprese operanti in mercati distinti, ma caratterizzati da potenziali sinergie e da future convergenze, possono determinare la costituzione o il rafforzamento di posizioni dominanti, la cui definizione richiede complesse analisi prospettiche e la risoluzione di problematiche concorrenziali non necessariamente sulla base di elementi e informazioni tratti dall'esperienza passata. Si tratta di valutazioni molto delicate che riguardano operazioni capaci di introdurre modificazioni strutturali dei mercati e pertanto idonee ad incidere significativamente sulle loro condizioni concorrenziali. L'Autorità è consapevole della problematicità di un'analisi inevitabilmente rivolta al futuro, anche se prossimo, e, in particolare, delle difficoltà connesse alla valutazione della stabilità delle posizioni dominanti in contesti caratterizzati da un'evoluzione tecnologica particolarmente rapida. Tuttavia è anche cosciente del rischio che autorizzare operazioni in questi mercati possa condurre a consolidare ulteriormente imprese già dominanti e a ridurre strutturalmente, a svantaggio dei consumatori, il grado di concorrenza dei mercati.

Nell'operazione di concentrazione tra Seat e Cecchi Gori Communications², l'obiettivo perseguito dal gruppo Telecom, cui Seat appartiene, era l'integrazione della propria offerta di prodotti e servizi di telecomunicazioni con l'esercizio di due emittenti televisive in chiaro, TMC e TMC2. Nel considerare gli effetti dell'operazione, l'Autorità ha valutato con attenzione le condizioni concorrenziali prevalenti nei mercati innovativi della convergenza tra telecomunicazioni e televisioni. Si tratta di mercati ancora in una fase di sviluppo molto iniziale, ma nei quali la costituzione di posizioni dominanti già appare in grado di condizionare in maniera significativa l'evoluzione futura. Inoltre, l'operazione rischiava di rafforzare la posizione dominante del gruppo Telecom nei mercati più tradizionali della raccolta pubblicitaria, sia pure differenziati in relazione al mezzo utilizzato per veicolare il messaggio.

In questo contesto, l'impossibilità per i concorrenti di accedere alle infrastrutture civili realizzate da Telecom e predisporre così una propria rete alternativa in tempi sufficientemente rapidi avrebbe rappresentato un significativo ostacolo alla concorrenza nei nuovi mercati della fornitura di servizi interattivi e multimediali, determinando la creazione di una posizione dominante a vantaggio di Telecom, unico operatore in grado di entrare tempestivamente in tutti i nuovi mercati, di fornire i contenuti multimediali che richiedono la disponibilità di una ampia banda trasmissiva e, al contempo, di incrementare la raccolta pubblicitaria sui propri mezzi.

² Decisione *Seat Pagine Gialle-Cecchi Gori Communications*, in Bollettino n. 3/2001.

L'Autorità ha autorizzato l'operazione di concentrazione sottoponendola ad alcune misure volte a impedire che le individuate restrizioni concorrenziali si realizzassero. In particolare l'Autorità, stabilendo il diritto degli operatori concorrenti di Telecom di accedere all'infrastruttura civile per la posa di cavi in fibra ottica, ha favorito l'emergere di una concorrenza tra reti di telecomunicazione al fine di evitare che, nei nuovi mercati della multimedialità, l'innovazione e la differenziazione del prodotto fossero ingiustificatamente e abusivamente limitate a danno dei consumatori dal potere di mercato esercitato dall'impresa dominante.

Con argomentazioni in parte analoghe, l'Autorità ha assoggettato a incisive misure strutturali l'autorizzazione concessa a Enel di acquisire Infostrada³, società operante nella fornitura di servizi di telecomunicazione. L'operazione era stata originariamente comunicata alla Commissione europea in quanto operazione di dimensione comunitaria e perciò rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento comunitario in materia di controllo delle concentrazioni⁴. Su formale richiesta dell'Autorità, la Commissione ha disposto il rinvio dell'operazione all'autorità nazionale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento comunitario, ai fini di una valutazione dei possibili effetti della concentrazione sul mercato della fornitura di energia elettrica ai clienti idonei.

Nel considerare i possibili effetti dell'operazione, l'Autorità ha attentamente valutato la sussistenza di una stretta relazione di dipendenza economica tra il mercato della fornitura di energia elettrica all'utenza liberalizzata e quello della generazione elettrica, entrambi mercati in cui il gruppo Enel detiene una posizione dominante. Per quanto riguarda, in particolare, il mercato della generazione dell'energia elettrica, l'Autorità ha considerato che Enel avrebbe potuto stabilire il prezzo all'ingrosso di energia elettrica in maniera del tutto indipendente, anche successivamente alla dismissione delle tre Genco e per un periodo di tempo significativo. Gli effetti dell'operazione sono stati valutati anche nella prospettiva del prossimo incremento del numero di clienti idonei (fino a circa il 60% della domanda totale), in larghissima parte piccole utenze industriali e commerciali già da anni servite dal gruppo Enel e prive della capacità di mettere in atto politiche di acquisto di energia elettrica particolarmente sofisticate.

In questo quadro, il rilievo concorrenziale dell'acquisizione di Infostrada da parte di Enel, e dunque il rafforzamento della posizione dominante detenuta da Enel Trade nel mercato rilevante della fornitura di energia

³ Decisione *Enel-France Telecom/New Wind*, in Bollettino n. 8/2001.

⁴ Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, in GUCE L 395/1 del 30 dicembre 1989, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio, del 30 giugno 1997, in GUCE L 180/1 del 9 luglio 1997.

elettrica ai clienti idonei, è stato apprezzato dall'Autorità alla luce della strategia cosiddetta *multi-utility* di diversificazione del gruppo Enel, consistente nell'offerta congiunta di servizi di pubblica utilità ad un vasto insieme di clienti. L'Autorità ha verificato, in particolare, gli effetti concorrenziali associati all'intenzione del gruppo Enel di adottare la strategia "*multi-utility*" in coincidenza con la fase di liberalizzazione del mercato elettrico, intenzione esplicitata ripetutamente, in una serie di dichiarazioni ufficiali, fornite dalla stessa Enel agli investitori e agli azionisti, in merito alla volontà di proseguire la diversificazione in settori capaci di creare valore alla condivisione di costi e fidelizzazione della clientela⁵.

L'Autorità ha ritenuto l'operazione di acquisizione di Infostrada idonea a rafforzare la posizione dominante detenuta da Enel sul mercato della fornitura di energia elettrica ai clienti idonei e tale da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza in questo stesso mercato. I clienti di Infostrada rappresentano infatti una quota consistente dei soggetti che, al più tardi a partire dall'aprile 2003, potranno liberamente scegliere il proprio fornitore di energia elettrica. La concentrazione permetterà pertanto a Enel di consolidare il proprio portafoglio clienti, consentendole di utilizzare i vantaggi connessi alla gestione e all'offerta congiunta di servizi di elettricità e di telecomunicazione per la fidelizzazione di una quota significativa dell'utenza elettrica in procinto di divenire idonea. Inoltre, una simile strategia non potrebbe essere efficacemente contrastata mediante l'adozione di analoghe politiche commerciali da parte dei concorrenti di Enel, i quali, in ragione del grado di controllo esercitabile da Enel sui prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica, non potrebbero approvvigionarsi a condizioni sufficientemente concorrenziali e non sarebbero quindi in grado di replicare i vantaggi competitivi derivanti per Enel dall'acquisizione di Infostrada.

Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità ha pertanto autorizzato l'operazione di concentrazione prescrivendo, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, la cessione, da parte di Enel, di almeno 5.500 MW della propria capacità di generazione, nel rispetto di stringenti vincoli di natura temporale e qualitativa. La dismissione mirata di capacità di generazione è tale da ridurre significativamente il potere di mercato di Enel proprio nei momenti della giornata in cui la domanda di energia elettrica è particolarmente intensa, consentendo in tal modo ai suoi concorrenti di perseguire una effettiva strategia *multi-utility* in un contesto di mercato tale da consentire un accesso confronto concorrenziale.

⁵ In particolare la strategia di Enel ha mirato a conseguire alcuni vantaggi competitivi quali l'ampia copertura del mercato italiano, l'alto grado di riconoscibilità del proprio marchio, nonché le economie di scala raggiungibili sia mediante la gestione congiunta di una vasta gamma di attività connesse, sia mediante una condivisione degli uffici amministrativi, delle spese di pubblicità e di parte dei costi operativi.

Gli accordi tra imprese concorrenti e le restrizioni della concorrenza

Gli accordi tra imprese concorrenti volti a fissare i prezzi di vendita o a ripartire i mercati sono ovunque, e senza discussione, considerati una gravissima violazione della normativa antitrust. Con queste condotte le imprese si appropriano indebitamente di profitti che non trovano la loro origine in una maggiore efficienza o in una maggiore appetibilità dei prodotti da esse offerti, ma sono la conseguenza diretta e immediata dell'artificiale e concordata restrizione della concorrenza. Proprio per questa ragione, lo *Sherman Act* americano considera gli accordi di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati come violazioni di natura penale e punibili, in alcuni casi, con la detenzione dei responsabili.

I cartelli sono vietati per il loro stesso oggetto e non è necessario verificarne gli effetti. Essi rappresentano una violazione della normativa antitrust indipendentemente dalla ragionevolezza o meno del livello effettivo di prezzi a cui essi conducono. Infatti, non c'è una finalità di efficienza per talune fattispecie di coordinamento operativo delle imprese, ma solo la volontà di mantenere prezzi più elevati di quelli concorrenziali. La gravità di tali tipologie di accordi rimane invariata anche in presenza di una qualche forma di concorrenza residua. Per esempio, le imprese potrebbero accordarsi per fissare i prezzi di vendita, ma rimanere libere di stabilire i livelli produttivi, di innovare migliorando la qualità o differenziando le caratteristiche del prodotto. In tali circostanze, le restrizioni sulla concorrenza di prezzo, in considerazione della riduzione del rischio d'impresa che esse comunque determinano, indeboliscono significativamente la propensione delle imprese a competere, realizzando e mantenendo un contesto di mercato comunque caratterizzato, a svantaggio dei consumatori, da prezzi più elevati e da un assortimento di prodotti assai meno differenziato.

LE PRATICHE FACILITANTI

Oltre ai casi in cui le imprese cooperano al fine di coordinare direttamente il processo di formazione dei prezzi, molto frequentemente esse adottano condotte che possono facilitare il mantenimento o il raggiungimento di equilibri collusivi. In tali circostanze, se la pratica si realizza in un contesto di mercato favorevole alla collusione, se comprende la larga maggioranza dei concorrenti e se è possibile escludere effetti netti benefici di natura pro-concorrenziale, essa è da considerarsi restrittiva. Ciò implica che, a differenza delle condotte che incidono direttamente sui prezzi o sulle quantità prodotte, la restrittività dei comportamenti tra imprese volti a facilitare la collusione deve essere valutata caso per caso.

La condivisione tra imprese concorrenti di informazioni dettagliate e confidenziali, ad esempio, può rendere più agevole e così favorire il raggiungimento di un accordo sui possibili aumenti dei prezzi o su restrizioni della produzione. Analogamente la diffusa presenza di accordi verticali tra imprese concorrenti e i loro dettaglianti può contribuire ad accentuare il mantenimento di un contesto collusivo, soprattutto quando questi accordi sono finalizzati a stabilizzare il prezzo finale di vendita. Queste pratiche garantiscono la trasparenza del mercato e rendono immediatamente identificabile ogni comportamento deviante.

Nel corso del 2000 l'Autorità ha, per due volte, affrontato la questione dell'impatto anticoncorrenziale delle pratiche facilitanti, peraltro in settori assai importanti per l'economia nazionale come le assicurazioni e la distribuzione di carburanti. In entrambi i casi, si è riscontrato che tali pratiche favorivano il mantenimento di un contesto collusivo caratterizzato, a danno dei consumatori, da un significativo indebolimento delle dinamiche concorrenziali.

All'indomani della liberalizzazione tariffaria nel ramo RC Auto le imprese assicuratrici hanno escogitato sofisticati artifici collusivi per realizzare l'obiettivo di un capillare scambio di dettagliate informazioni sulle rispettive politiche di prezzo; ciò ha portato ad aumenti periodici e generalizzati delle tariffe applicate per ciascun profilo tariffario, che in sei anni sono in media più che raddoppiate, mentre le quote di mercato delle singole imprese sono rimaste sostanzialmente stabili. La pratica facilitante è stata realizzata mediante il ricorso a una società esterna di consulenza, che fungeva da catalizzatore per l'immediata ricezione, da parte delle compagnie partecipanti, di tutte le informazioni sulle tariffe, gli sconti, le modalità di assunzione, le condizioni contrattuali, gli incassi e i sinistri delle concorrenti. L'informazione scambiata si estendeva anche alle previsioni di ciascuna impresa in ordine all'evoluzione futura delle variabili-chiave per la costruzione delle tariffe: ciò in proiezione anche prospettica, sì da costituire efficace strumento per verificare la reazione delle imprese concorrenti agli attuati incrementi tariffari e riscontrare la conformazione delle concorrenti alle proprie iniziative incrementative delle tariffe, conseguendo, così, la certezza per programmare, dopo il necessario periodo di riallineamento, un'ulteriore iniziativa incrementativa. Si è verificata, in tal modo, l'accentuata frequenza, con cadenza perfino trimestrale, degli incrementi delle tariffe, senza che ciò abbia inciso significativamente sulla rispettiva posizione del mercato.

E' ben vero che il regolamento di esenzione settoriale n. 3932/1992⁶ della Commissione europea consente la collaborazione tra imprese assicurative, ma esclusivamente ai fini della elaborazione statistica per il calcolo del

⁶ Regolamento (CEE) n. 3932/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni, in GUCE L 398/7 del 31 dicembre 1992.

premio puro; sono invece considerati restrittivi gli scambi di informazioni afferenti le variabili che influenzano il livello dei premi commerciali da applicarsi ai contraenti. Più in generale, lo scambio di informazioni tra imprese concorrenti può contribuire ad accrescere l'efficienza del mercato quando ha come contenuto le variabili "fondamentali" del mercato, cioè i dati di costo e di domanda comuni a tutte le imprese (questo è, appunto, con riferimento alle assicurazioni, il caso dei dati che stanno alla base del calcolo del premio puro). Nessun dubbio, tuttavia, circa gli effetti anticompetitivi sul mercato degli scambi di informazioni che hanno come contenuto le variabili strategiche di scelta delle imprese, come i prezzi e le altre condizioni contrattuali.

Una seconda questione rilevante per la valutazione degli scambi di informazione è relativa al tipo di trasparenza che si realizza sul mercato. In generale, la trasparenza può essere benefica per la concorrenza se è rivolta ai consumatori, poiché ne affina le capacità di scelta e la tempestività delle reazioni a variazioni delle condizioni di offerta dei singoli produttori. In tal caso, i benefici attesi possono essere maggiori degli effetti collusivi che la stessa trasparenza tra i produttori genera sul funzionamento del mercato. Ma quando la trasparenza è *solo* trasparenza tra i produttori, senza beneficio per i consumatori, l'unico effetto possibile è quello, negativo per la concorrenza e l'efficienza, di cementare i comportamenti collusivi. Quest'ultima circostanza si è realizzata pienamente nel caso dello scambio di informazioni tra imprese di assicurazione, rafforzando l'illiceità del coordinamento. Di tale illiceità le imprese erano ben consapevoli, tant'è vero che il loro nominativo era criptato dalla società di consulenza, ma naturalmente decifrabile dalle compagnie, taluna delle quali ha anche tentato di occultare la sua partecipazione ai diversi Osservatori.

Allo scambio di informazioni si è accompagnata, per numerose imprese, un'ulteriore pratica concordata che ha trovato riscontro nei generalizzati rifiuti a contrarre polizze per la copertura dei rischi incendio e furto di autovetture anche nuove, qualora il richiedente non avesse già, o contestualmente, stipulato, presso la stessa agenzia, la polizza RC Auto. Tale rifiuto generalizzato non può trovare plausibile giustificazione in criteri di prudenza assicurativa poiché l'esposizione al rischio che l'auto sia rubata o che subisca un incendio prescinde dalla cautela dell'assicurato nella guida del veicolo o al rischio che l'assicurato provochi incidenti. Attesa la non omogeneità dei rischi, la pratica rivela la comune volontà delle imprese di isolare il ramo incendio e furto dalla concorrenza, separandone così, per ciascuna impresa, il mercato, in virtù dell'artificioso abbinamento con il ramo RC Auto.

L'istruttoria sull'intesa tra le imprese assicurative⁷ ha messo in luce le gravi ricadute, in termini di efficienza, rese possibili dall'assetto collusivo del settore. Essa ha rivelato l'unicità della situazione assicurativa italiana nel con-

⁷ Decisione *RC Auto*, in Bollettino n. 30/2000.

testo europeo, con livelli dei premi eccezionalmente alti, ai quali si sono contrapposti costi anch'essi eccezionalmente alti e talvolta perfino superiori, con esiti contabili negativi. Ma le perdite gestionali evidenziate da numerose imprese non possono in alcun modo essere addotte a prova di assenza di collusione. Al contrario, l'insieme degli elementi emersi dall'istruttoria suggerisce come l'ambiente collusivo sia proprio la principale fonte di inefficienza. Particolarmente illuminante, a questo proposito, è la circostanza che l'eccezionale crescita dei costi delle imprese, nella seconda parte dello scorso decennio, ha interessato *in pari misura* non solo gli esborsi per i sinistri, ma anche gli stessi costi di gestione. Se, infatti, gli esborsi per i sinistri - che pure sono legati alle politiche assicurative delle imprese e alla loro capacità di controllare i rischi assunti, attraverso il controllo dei fenomeni di *moral hazard* e di *adverse selection* - sono condizionati almeno in parte da fattori esogeni alle scelte imprenditoriali, a queste ultime devono essere interamente ricondotti i costi di gestione.

La riconduzione del settore ad effettiva concorrenza, con il ridimensionamento dei premi ai livelli europei, presuppone un contesto di mercato concorrenziale nel quale le compagnie siano adeguatamente incentivate a ridurre le inefficienze che comportano elevati oneri di assunzione e di gestione. A tale contesto può contribuire il ricorso ai più evoluti strumenti di tecnica informativa, associati alla massima trasparenza e possibilità di confronto per il consumatore; la possibilità di correlare la tariffa al guidatore e non all'autovettura, in coerenza con una più equa e moderna politica di assunzione e di controllo dei rischi; lo sviluppo di un assetto distributivo nel quale abbia un ruolo di rilievo la figura del *broker*, cioè di un soggetto la cui professionalità si manifesterebbe proprio nella capacità di selezionare, nell'interesse del consumatore, le tariffe più convenienti.

Nella distribuzione dei carburanti⁸ l'accordo collusivo tra le società petrolifere aveva ad oggetto una pratica facilitante consistente nella diffusa presenza di schemi comuni alle diverse compagnie per la fissazione del prezzo finale al dettaglio. Le società petrolifere avevano infatti concordato tra di loro una struttura di contratti comuni per la fissazione dei prezzi di trasferimento dei carburanti ai distributori. La struttura dei contratti era, in particolare, incentrata su sconti legati inversamente ai quantitativi di carburante venduto ai distributori, fornendo in tal modo a questi ultimi un forte incentivo a praticare al pubblico il prezzo consigliato dai petrolieri.

In un settore nel quale il prezzo finale al consumatore era formalmente sottratto al controllo dei - pochi - produttori e affidato alle decisioni commerciali di una grande molteplicità di distributori (ca. 24.000), le società petrolifere recuperavano la capacità di controllo reciproco delle rispettive politiche di prezzo, incentivando una drastica riduzione della dispersione dei prezzi

⁸ Decisione *Accordi per la fornitura di carburanti*, in Bollettino n. 22/2000.

finali. Le compagnie petrolifere hanno così trasformato la pratica del prezzo consigliato in un sistema di fissazione verticale del prezzo che, peraltro, la liberalizzazione dei prezzi aveva inteso eliminare.

La valenza anticompetitiva della fissazione verticale del prezzo di vendita consiste nella capacità di accrescere sensibilmente la trasparenza tra i produttori, rendendo nota ogni devianza in mercati caratterizzati da numerosissime transazioni di modesta entità in cui, senza questa condotta, la trasparenza sarebbe praticamente impossibile. Per tale ragione il comportamento delle compagnie petrolifere ha costituito una violazione grave della normativa antitrust, anche in considerazione del numero e dell'importanza economica delle società coinvolte, oltreché delle caratteristiche del mercato.

La permanenza in questo mercato di assetti regolamentari invadenti in termini di localizzazioni, orari, assortimenti merceologici che i distributori sono autorizzati a detenere e, soprattutto, l'assenza di condizioni atte a favorire nuovi ingressi hanno facilitato il ricorso a pratiche collusive da parte delle società petrolifere. Dal punto di vista della riforma del settore sono urgenti scelte che non si limitino a liberalizzare il comportamento delle sole imprese già presenti nel mercato, ma che siano atte ad aprire realmente gli accessi a nuovi concorrenti; la vera concorrenza viene infatti soprattutto dai nuovi entranti, da coloro cioè che sfidano gli equilibri esistenti per incrementare la propria presenza sul mercato e, così facendo, avvantaggiano i consumatori con prezzi più bassi e con modalità distributive più attraenti.

ACCORDI ORIZZONTALI TRA IMPRESE E MERCATI REGOLAMENTATI

In quest'ultimo anno, l'impegno dell'Autorità nella repressione degli accordi orizzontali tra imprese è significativamente aumentato, sia in termini di numero di casi che di importanza e rilievo dei settori e delle problematiche affrontate. Oltre che nelle assicurazioni e nella distribuzione dei carburanti, l'Autorità ha identificato la presenza di numerosi accordi volti a ridurre la concorrenza in mercati diffusamente regolamentati, come il settore farmaceutico e i servizi professionali. Pur nella diversità dei settori coinvolti e delle pratiche censurate, i comportamenti delle imprese presentavano una finalità uniforme: impedire tramite accordi orizzontali che i consumatori traessero benefici dall'operare della poca concorrenza che la regolamentazione consentiva.

Con riferimento all'industria farmaceutica e, in particolare, nel mercato dei mezzi di contrasto non ionici (un prodotto per uso radiologico), l'Autorità è intervenuta per impedire che le imprese si accordassero per eliminare la concorrenza nell'acquisto di questi prodotti da parte delle aziende sanitarie locali⁹. L'Autorità ha infatti accertato che le imprese produttrici, pur avendo costi di produzione assai differenziati, avevano allineato i prezzi di riferi-

⁹ Decisione *Bracco-Byk Gulden Italia-Farmades-Nycomed Amersham Sorin-Schering*, in Bollettino n. 47/2000.

mento delle proprie offerte per la vendita alle strutture sanitarie pubbliche al livello più elevato che la normativa consentiva. Peraltro questo allineamento dei prezzi di offerta era accompagnato da una diffusa pratica di ripartizione dei lotti di gara fra imprese concorrenti, da un esteso coordinamento in relazione allo svolgimento dell'attività informativa e promozionale, da un ampio scambio di informazioni in merito alle quantità vendute che riguardava sia dati individuali d'impresa che dati aggregati.

La pratica concordata ha avuto come conseguenza una significativa alterazione dei meccanismi di gara predisposti dalle aziende sanitarie, influenzando la stessa scelta della procedura di acquisto da adottare. In molte circostanze, le aziende sanitarie e ospedaliere hanno rinunciato a bandire la gara visto che, come conseguenza del coordinamento fra le imprese, essa non avrebbe condotto ad alcun vantaggio economico rispetto alla trattativa privata, ma solo a oneri aggiuntivi. In tal modo, le imprese hanno potuto perseguire l'obiettivo di orientare la domanda delle aziende sanitarie locali soltanto ed esclusivamente attraverso l'attività informativa e promozionale, eliminando ogni forma di concorrenza di prezzo. Proprio per questo motivo le condotte delle imprese sono state considerate particolarmente gravi dall'Autorità, con conseguente comminazione di sanzioni pecuniarie.

Anche nel mondo delle professioni continua a permanere un diffuso, ma ingiustificato, malessere nei confronti del mercato e della concorrenza. L'Autorità, in questi anni, si è fatta promotrice di un significativo ampliamento dell'operare dei meccanismi concorrenziali nelle professioni. I suoi interventi sono generalmente stati accolti con diffidenza dai professionisti, come se una maggiore apertura alla concorrenza implicasse il superamento, o addirittura l'abolizione, del sistema degli ordini. In realtà, mercato e concorrenza non mettono in discussione il riconoscimento del valore e della specificità delle attività professionali, né sono in contrasto con il mantenimento degli ordini professionali al fine della tutela di importanti interessi generali. Mercato e concorrenza contribuiscono all'efficienza del sistema, senza mettere in discussione la necessità o l'opportunità del fondamento fiduciario nel rapporto tra professionista e cliente.

In mercati caratterizzati da un siffatto contesto regolamentare, in cui la concorrenza è comunque normativamente ristretta, l'Autorità è particolarmente attenta a che gli ambiti concorrenziali non vengano ulteriormente compromessi da comportamenti restrittivi che vanno al di là di quanto già previsto. Un esempio di tale attenzione è costituito dall'istruttoria, conclusa nel corso del 2000, nei confronti dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri¹⁰. Quella del medico è una professione che certamente deve essere tutelata da una regolamentazione rigorosa in termini di accessi e di qualità delle prestazioni: ciò non può e non deve implicare, tuttavia, che ogni forma di concorrenza debba esse-

¹⁰ Decisione *Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri*, in Bollettino n. 39/2000.

re per ciò stesso impedita. Nella specie, l'Autorità ha ritenuto che la Federazione nazionale dei medici chirurghi e odontoiatri, assecondata in questo dall'azione di molti ordini e associazioni provinciali, avesse violato le disposizioni in materia di intese restrittive della concorrenza, imponendo ai propri iscritti, che avessero voluto stipulare convenzioni con enti mutualistici, condizioni tali da non consentire agli enti stessi la possibilità di scelta del numero e della tipologia dei professionisti meglio in grado di soddisfare la domanda dei beneficiari e, fino al 1997, da eliminare ogni possibilità di concorrenza di prezzo.

Nella stessa prospettiva, di non consentire l'eliminazione degli spazi residui di concorrenza in settori soggetti a una regolamentazione diffusa, l'Autorità ha avviato due istruttorie tese a verificare, la prima, l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza nella vendita di prodotti parafarmaceutici attraverso il canale delle farmacie¹¹, la seconda, nei confronti di alcuni ordini provinciali degli ingegneri e architetti del Veneto e del Consiglio Nazionale degli Architetti¹², al fine di verificare se alcuni atti e delibere di tali soggetti siano idonei a restringere la concorrenza di prezzo tra gli architetti e gli ingegneri iscritti agli albi, vincolandoli ad adottare comportamenti di prezzo meno favorevoli all'acquirente rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

La tutela della concorrenza negli altri settori

La disaggregazione settoriale dei procedimenti per abuso di posizione dominante conclusi negli ultimi anni registra una forte concentrazione nelle telecomunicazioni, settore questo dove da più tempo è iniziata la liberalizzazione e dove le opportunità di concorrenza sono state finora maggiori. Tuttavia anche negli altri settori soggetti a significativi interventi di liberalizzazione - dai servizi aeroportuali all'energia elettrica, ai trasporti ferroviari - l'Autorità ha riscontrato comportamenti abusivi degli ex monopolisti legali volti a impedire od ostacolare l'ingresso di concorrenti. Ciò è una dimostrazione implicita del rilievo e dell'importanza che potrebbero avere le misure di riassetto proprietario, al fine di attenuare o addirittura eliminare gli incentivi delle imprese verticalmente integrate ad abusare della loro posizione dominante per ostacolare l'ingresso dei nuovi operatori.

11 Provvedimento di avvio di istruttoria *Selea/Ordine dei Farmacisti*, in Bollettino n. 28/2000.

12 Provvedimento di avvio di istruttoria *Federazioni regionali Ordini Architetti e Ingegneri del Veneto*, in Bollettino n. 1-2/2001.

Nel settore aeroportuale, il recepimento della direttiva comunitaria 96/67/CE ha esplicitamente introdotto l'obbligo, per gli aeroporti di più grande dimensione, di consentire l'ingresso di altri due operatori nel mercato dei servizi di assistenza a terra. In questo contesto di parziale liberalizzazione, la società Aeroporti di Roma aveva individuato un sistema di sconti sui compensi, da percepire in relazione ai servizi di assistenza a terra forniti, che scoraggiava i vettori aerei suoi clienti a cambiare fornitore, scegliendo uno dei due nuovi entranti. Tenuto conto della circostanza che questo sistema di sconti non era stato ancora messo in pratica e che, nel corso del procedimento, esso era stato formalmente abbandonato, l'Autorità ha ritenuto che Aeroporti di Roma non avesse, per tale profilo, violato le norme sulla concorrenza¹³. Per contro, nello stesso procedimento, l'Autorità ha accertato la sussistenza di un abuso di posizione dominante, da parte di Aeroporti di Roma, consistente nell'impedire a un vettore aereo il diritto, attraverso una società controllata, di autoproduzione dei servizi di supervisione di rampa e di bilanciamento degli aeromobili.

Analoghi comportamenti ostacolanti lo sviluppo della concorrenza sono stati riscontrati nel mercato dei servizi di televisione a pagamento dove Telepiù, per molti anni l'unico operatore del settore, continua a detenere, con una quota di mercato superiore all'80%, una posizione largamente dominante¹⁴. Si tratta di un mercato dove la disponibilità di diffusi diritti esclusivi di sfruttamento può condurre a una permanente posizione di dominanza soprattutto se associata a programmi di traino, come gli incontri del campionato di calcio. Al riguardo, l'Autorità ha ritenuto che una durata contrattuale particolarmente lunga e la diffusa presenza di diritti di prelazione alla scadenza erano suscettibili di determinare un abusivo innalzamento degli ostacoli all'ingresso di nuovi operatori, proprio nel momento in cui si stavano creando le condizioni per l'avvio di una concorrenza effettiva.

L'obiettivo di mantenere sufficientemente concorrenziali mercati nuovi o appena liberalizzati ha costituito il fondamento della decisione dell'Autorità di considerare abusivi taluni comportamenti di Telecom Italia nel mercato dei servizi di raccolta delle chiamate destinate alle reti di telecomunicazione fisse e in quello dell'offerta di reti di telecomunicazione ai fornitori di servizi di accesso a Internet in concorrenza con la stessa Telecom Italia¹⁵. L'istruttoria era stata avviata a seguito di alcune denunce delle società Tiscali e Albacom, le quali sostenevano che Telecom Italia aveva loro imposto condizioni economiche penalizzanti nella definizione dei rispettivi contratti di interconnessione inversa. Nel corso del procedimento, Telecom Italia ha presentato una serie di impegni che l'Autorità ha considerato idonei a rimuovere gli accertati effetti abusivi.

13 Decisione *Aeroporti di Roma-Tariffe del groundhandling*, in Bollettino n. 38/2000.

14 Decisione *Stream-Telepiù*, in Bollettino n. 23/2000.

15 Decisione *Tiscali/Albacom-Telecom Italia*, in Bollettino n. 28/2000.

Si tratta di comportamenti che presentano profili anticoncorrenziali particolarmente gravi perché volti a consolidare, in un contesto di mercato liberalizzato, posizioni dominanti detenute dalle imprese precedentemente titolari di diritti speciali ed esclusivi. La caratteristica principale dei casi affrontati è che l'abuso trae origine dal tentativo dell'impresa dominante di ridurre l'incentivo a competere dei concorrenti, soprattutto tramite la predisposizione di schemi contrattuali che avvantaggiano solo l'impresa dominante.

Nella stessa prospettiva va inquadrato il procedimento in corso volto ad accertare la sussistenza di comportamenti abusivi da parte dell'ex monopolista, consistenti nello sfruttamento della propria disponibilità esclusiva della parte distributiva della rete pubblica commutata attraverso la commercializzazione dei servizi di accesso a Internet e di trasmissione dati con tecnologia ADSL, x-DSL e SDH all'utenza finale, senza consentire ai concorrenti la possibilità di formulare offerte concorrenziali sui relativi mercati¹⁶.

Anche nel settore del trasporto aereo, in cui pure la liberalizzazione è pienamente operativa a livello comunitario dal 1997, i risultati non sono soddisfacenti, anche in ragione della debolezza della concorrenza. I procedimenti in corso nei confronti di Alitalia, aventi ad oggetto gli schemi di incentivazione applicati alle agenzie di viaggio (ASSOVIAGGI-ALITALIA¹⁷) e i prezzi praticati su una tratta nazionale (VERALDI-ALITALIA¹⁸) confermano, rispettivamente, la centralità del controllo della rete di distribuzione per i vettori e la scarsa trasparenza che contraddistingue le tariffe aeree.

Nell'attività di controllo delle operazioni di concentrazione l'Autorità ha recentemente fatto ricorso alla nozione di posizione dominante collettiva sviluppata dalla Commissione europea fin dal 1992 e confermata da ormai numerose decisioni del giudice comunitario. In particolare, nell'avvio dell'istruttoria nei confronti di Parmalat per l'acquisizione della società Carnini, progetto poi non più realizzato, probabilmente a seguito dei rilievi formulati dall'Autorità¹⁹, e, più recentemente, nell'avvio dell'istruttoria per l'acquisizione della Centrale del Latte di Vicenza da parte di Granarolo, l'Autorità ha sostenuto che le operazioni notificate potevano condurre a una strutturale riduzione del grado di concorrenza nel mercato, conseguita tramite la costituzione di una posizione dominante collettiva²⁰. Valutare un'operazione di concentrazione non più con riferimento alla sola posizione dominante singola, ma basandosi su un'analisi delle dinamiche complessive del mercato successive all'operazione, favorisce un controllo preventivo del potere di mercato delle

16 Provvedimento di avvio di istruttoria *Infostrada/Telecom Italia-Tecnologia ADSL*, in Bollettino n. 46/1999.

17 Provvedimento di avvio di istruttoria *Assoviaggi-Alitalia*, in Bollettino n. 25/2000.

18 Provvedimento di avvio di istruttoria *Veraldi-Alitalia*, in Bollettino n. 26/2000.

19 Provvedimento di avvio di istruttoria *Parmalat-Carnini*, in Bollettino n. 3/2001.

20 Provvedimento di avvio di istruttoria *Granarolo-Centrale del Latte di Vicenza*, in Bollettino n. 12/2001.

imprese più attento alle condizioni strutturali complessivamente prevalenti e all'influenza che l'operazione esercita sugli incentivi a competere dei principali operatori.

Un rilievo a parte merita la distribuzione commerciale, dove è stato assai profondo il cambiamento dei modelli di consumo della popolazione e si è assistito a un ampio processo di liberalizzazione, che ha riguardato soprattutto gli esercizi caratterizzati dalle dimensioni più piccole, ormai praticamente liberi nelle loro decisioni di localizzazione e di assortimento. Per le medie e grandi superfici invece, la legge prevede una serie di controlli da parte delle Regioni soprattutto in correlazione alla programmazione urbanistica. In realtà, molte Regioni hanno dato un'interpretazione restrittiva delle disposizioni normative nazionali, mantenendo in vita una programmazione strutturale dell'offerta che frequentemente introduce vincoli quantitativi alle possibilità di ingresso nel mercato degli esercizi di dimensione più grande. Come conseguenza di queste politiche, in molte regioni gli ingressi di nuove imprese, soprattutto nei segmenti degli ipermercati, sono possibili solo tramite acquisizioni di operatori esistenti e accorpamenti delle relative licenze. Le limitazioni amministrative all'aumento del numero degli operatori rendono quindi necessario un attento controllo volto a impedire che, tramite le concentrazioni, vengano costituite o rafforzate posizioni dominanti a livello locale.

Soprattutto nel Mezzogiorno, dove la realizzazione di esercizi commerciali della distribuzione moderna registra un ritmo meno accentuato e dove pertanto la struttura dei relativi mercati è meno articolata, le operazioni di concentrazione, essendo appunto associate a un sostanziale blocco nella realizzazione di nuovi esercizi, presentano una probabilità maggiore di condurre alla costituzione e al rafforzamento di una posizione dominante. Nel corso del periodo di riferimento, in due casi, l'Autorità ha aperto un'istruttoria in relazione alla possibilità che nel Mezzogiorno venisse creata o rafforzata una posizione dominante nei mercati locali degli ipermercati. Nell'acquisizione di Ce.Dis. da parte del consorzio Ce.Di.Puglia l'operazione, che come inizialmente notificata era suscettibile di creare una posizione dominante nel mercato degli ipermercati della provincia di Lecce, è stata autorizzata a seguito dell'impegno di Ce.Di.Puglia di cedere punti vendita per una quota di mercato sufficiente a garantire condizioni di concorrenza effettiva²¹. Viceversa, l'acquisizione di Iperpiù da parte di Sviluppo Commerciale, che avrebbe determinato la costituzione di una posizione dominante nel mercato degli ipermercati dell'area di Cosenza, è stata vietata²².

Sempre nel settore della distribuzione commerciale, l'Autorità ha invece autorizzato in deroga fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90, un accordo tra Coop Italia e Conad volto alla costituzione di un'im-

21 Decisione *Ce.Di.Puglia-Ce.Dis.-Standa Commerciale*, in Bollettino n. 29/2000.

22 Decisione *Società Sviluppo Commerciale-Iperpiù*, in Bollettino n. 12/2001.

presa comune destinata a trattare con i fornitori le condizioni degli acquisti effettuati dalle società facenti parte dei consorzi Coop e Conad²³. L'intesa, così come modificata a seguito degli impegni assunti dalle parti, è stata infatti considerata idonea a consentire un trasferimento a valle delle risorse liberate dall'impresa comune, anche nella forma di un arricchimento della varietà degli assortimenti dei punti vendita delle due catene e di un miglioramento della qualità dei prodotti a marchio proprio, a beneficio del consumatore finale.

Liberalizzazioni, privatizzazioni e assetti regolamentari a livello centrale e locale

Fin dalla sua istituzione, l'Autorità si è impegnata, soprattutto tramite numerosi interventi di segnalazione, a individuare e suggerire, in una prospettiva di promozione e di sviluppo della concorrenza, modifiche del contesto normativo e regolamentare volte a rimuovere le restrizioni al funzionamento dei meccanismi di mercato non strettamente connesse o necessarie alla tutela di preminenti interessi pubblici. Pur riconoscendo l'importanza dei progressi realizzati in tale ambito, occorre nondimeno rilevare che in molti casi il contesto normativo di riferimento è rimasto troppo rigido rispetto alle rapide trasformazioni dell'economia e, soprattutto, poco attento alle problematiche concorrenziali, limitando i vantaggi e i benefici potenzialmente derivanti da un più intenso e diffuso sfruttamento delle opportunità connesse all'innovazione tecnologica e all'evoluzione della domanda. Inoltre, le liberalizzazioni sono state raramente accompagnate da interventi incisivi di ristrutturazione e di razionalizzazione delle imprese pubbliche verticalmente integrate, finalizzati alla promozione di un più intenso ed efficace confronto concorrenziale in mercati tradizionalmente protetti. Le misure normative di apertura alla concorrenza hanno pertanto modificato in modo solo marginale gli assetti di mercato ereditati dai precedenti regimi di monopolio legale.

In particolare, le imprese erogatrici di servizi di pubblica utilità operano spesso anche in mercati a monte o a valle degli ambiti di monopolio naturale: ciò consente loro di ostacolare agevolmente l'ingresso di nuovi operatori nei mercati liberalizzati. In proposito, l'Autorità ha più volte sottolineato che l'introduzione di condizioni di effettiva concorrenza in mercati tradizionalmente caratterizzati dalla presenza di un monopolista verticalmente integrato spesso richiede che le misure di liberalizzazione dei mercati siano

²³ Decisione *Coop Italia-Conad/Italia Distribuzione*, in Bollettino n. 13/2001.

affiancate da interventi di privatizzazione che vadano al di là di una mera dismissione della partecipazione pubblica e contemplino anche una radicale e preventiva ristrutturazione delle imprese in senso verticale e orizzontale, in grado di modificare realmente l'assetto monopolistico esistente. Il principale vantaggio di una separazione strutturale (intesa come effettiva separazione proprietaria) tra le attività svolte in monopolio e quelle dove lo sviluppo della concorrenza è possibile consiste nell'eliminare gli incentivi delle imprese a ostacolare le imprese che vogliono operare nei mercati liberalizzati.

I limiti delle privatizzazioni e delle liberalizzazioni italiane emergono con maggiore evidenza nel settore dell'energia elettrica, dove il mantenimento della nuda proprietà della rete di trasmissione in capo a Enel rende l'attività del gestore della rete di trasmissione più complessa di quanto inizialmente previsto, soprattutto per quanto attiene alle decisioni relative agli investimenti di allargamento della capacità trasmissiva e alla manutenzione straordinaria. Sarebbe stato preferibile separare fin dall'inizio la rete di trasmissione anche dal punto di vista proprietario. Realizzare ora questa unificazione di proprietà e gestione è più complesso, anche se non impossibile, restando il controllo della società ancora in capo al Ministero del Tesoro. Infine, nel settore del gas, che pure costituisce un esempio positivo di adeguamento alla relativa direttiva comunitaria, è stata proposta per Snam una ristrutturazione solo societaria, all'interno di una struttura proprietaria che resta verticalmente integrata, con effetti disincentivanti per lo sviluppo della concorrenza.

Altri aspetti delle riforme nei settori del gas e dell'energia elettrica determinano effetti negativi dal punto di vista dell'evoluzione concorrenziale. L'imposizione di "tetti" alla quota di mercato dell'impresa dominante, avvenuta sia nel caso di Enel che di Snam, anche se per quest'ultima "solo" fino al 2008, evidenziano l'esistenza di diffuse preoccupazioni legate al mantenimento di stabili posizioni di potere di mercato. Imporre vincoli alla quota di mercato dell'impresa dominante può tuttavia generare inefficienze e rischi concorrenziali, soprattutto se tali vincoli permangono nel tempo. L'impossibilità per l'impresa di cui si tratta di competere con gli altri operatori, una volta che abbia raggiunto la massima quota di mercato prevista, può infatti contribuire a segmentare il mercato, attribuendo un potere di mercato artificiale alle altre imprese che, come conseguenza, verrebbero anch'esse poste al riparo dalla concorrenza. Inoltre, esprimere un vincolo in termini di quota di mercato può produrre effetti perversi in termini di efficienza, ponendo ostacoli ingiustificati alla crescita interna dell'impresa dominante, la cui quota di mercato, peraltro, non dipende esclusivamente dai suoi comportamenti, ma anche dall'evoluzione del mercato, dalle scelte delle imprese concorrenti e dalle preferenze dei consumatori.

I tetti alla quota di mercato dell'impresa dominante svolgono una funzione positiva soltanto se assolutamente temporanei: in tale prospettiva possono infatti rivelarsi necessari per imporre la dismissione in tempi rapidi di capacità produttiva e contribuire così alla realizzazione di un contesto con-

correnziale. Tuttavia, appena le previste cessioni saranno realizzate, i tetti dovranno essere eliminati, in modo da consentire piena libertà di azione alle imprese in questione, una volta raggiunti gli obiettivi a esse imposti, con effetti positivi in termini di maggiore concorrenza e di efficienza.

Anche al di fuori dell'ambito dei servizi di pubblica utilità, nonostante alcuni innegabili progressi in senso concorrenziale, ancora molto resta da fare, e l'Autorità intende nei prossimi mesi presentare un ampio rapporto sullo stato della regolazione in Italia e sulle possibili opzioni di riforma.

In materia di regolazione, peraltro, un momento di rilievo è costituito dalla legge 8 marzo 1999, n. 50, "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998"²⁴, che ha introdotto in Italia, ancora in via sperimentale, l'obbligo che ogni nuova misura normativa proposta dal Governo e dai singoli ministeri sia accompagnata da una valutazione tecnica circa il suo impatto su amministrazioni, cittadini e imprese. L'analisi, una volta identificati gli obiettivi perseguiti da ogni nuova proposta di regolamentazione, dovrebbe soprattutto essere finalizzata a quantificarne i costi e i benefici, confrontandoli sia rispetto a eventuali opzioni alternative che a uno scenario di invarianza normativa. La predisposizione di una giustificazione tecnica per ogni nuova misura regolatoria rende più consapevole la scelta tra diverse alternative, facilita il processo decisionale e indirizza il confronto tra diverse amministrazioni, incanalandolo lungo direttrici prestabilite. La disciplina che l'analisi dell'impatto della regolazione introduce migliora sensibilmente il processo di produzione normativa, eliminando duplicazioni, ridondanze e inutili aggravii burocratici.

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000 "Analisi tecnico-normativa e analisi dell'impatto della regolamentazione" identifica le forme e il contenuto della valutazione da effettuare che dovrebbe costituire la base attorno a cui far vertere il dibattito, anche tra le diverse amministrazioni, sull'efficacia delle misure proposte in relazione all'obiettivo che esse si propongono. In particolare, il riconoscimento che l'Autorità ha sviluppato in questi anni competenze specifiche, per individuare gli specifici assetti regolamentari capaci di perseguire l'interesse generale con le modalità meno invadenti possibili rispetto al funzionamento dei mercati, ha indotto l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), nel suo recente Rapporto sulla riforma regolamentare in Italia, a suggerire che l'Autorità venga espressamente sentita prima che il Governo adotti qualsiasi decisione in materia di regolazione economica. Il parere preventivo dell'Autorità darebbe valore e sostanza ai principi della concorrenza, indirizzando la nuova regolazione verso obiettivi di allargamento e di rafforzamento dei mercati, non sempre perseguiti nella concreta prassi applicativa.

²⁴ In Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2001, n. 56.

Una iniziativa in tal senso avrebbe il pregio di istituzionalizzare l'esercizio dei poteri di segnalazione di cui l'Autorità già dispone, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287/90, rendendo più agevole l'intervento e, al contempo, instaurando un dialogo proficuo. Al riguardo, va peraltro sottolineato che negli ultimi tempi i momenti di incontro e di dialogo, in particolare con il Parlamento, sono diventati sempre più costruttivi e frequenti, attraverso lo strumento delle audizioni, anche solo conoscitive, su questioni e/o progetti normativi aventi un rilievo per la concorrenza, ciò che conferma la maggiore attenzione posta alle problematiche concorrenziali.

Con l'accentuarsi del decentramento non pochi, tuttavia, sono i casi in cui vincoli e limitazioni eliminati a livello centrale vengono reintrodotti a livello regionale e locale. Nella distribuzione commerciale, ad esempio, vi è stata un'importante evoluzione normativa, che ha eliminando le forme più invadenti dell'intervento pubblico. Tuttavia, la regolamentazione strutturale dell'offerta, pure superata a livello nazionale, continua a esercitare un'influenza negativa sull'evoluzione concorrenziale in ambito regionale e locale, frenando le possibilità di accesso al mercato dei nuovi operatori. Occorre al riguardo sottolineare che, senza la potenzialità di una più accesa concorrenza associata ai nuovi ingressi, l'innovazione viene rallentata e diventano più convenienti l'accordo e la cooperazione tra i concorrenti già consolidati. Gli interventi regionali che bloccano o riducono gli accessi contribuiscono a mantenere artificiali posizioni di potere di mercato e a determinare un'evoluzione del settore spesso assai lontana da quella auspicata dai consumatori. E' pertanto indispensabile che la spinta alla liberalizzazione si estenda anche alle regolamentazioni gestite a livello locale.

Vero è che non sono soltanto gli interventi regionali a ostacolare lo sviluppo concorrenziale dei mercati. Anche a livello nazionale gli interventi normativi volti, per esempio, a disciplinare le vendite "sottocosto" e a ridurre i margini concorrenziali nel processo di formazione dei prezzi di vendita dei libri conducono a imporre, a danno dei consumatori, prezzi più elevati, senza determinare alcun vantaggio effettivo in termini di differenziazione del prodotto, di miglioramento della qualità dell'offerta e di innovazione. Questi interventi condividono, al contrario, la valenza collusiva del controllo dei prezzi di rivendita, messa in luce dall'intesa sui carburanti, e sono il segnale di una preoccupante ripresa neocorporativa, che vede affidare a normative specifiche di settore la copertura, per via regolamentare, di comportamenti anticompetitivi. Emblematica è, in questa prospettiva, la vicenda sul tetto allo sconto sul prezzo dei libri, se si considera il fatto che, nel 1996, l'Autorità aveva già giudicato lesivo della concorrenza un accordo tra editori e librai italiani con lo stesso contenuto e non lo aveva consentito²⁵.

Emerge da questi recenti esempi che le restrizioni della concorrenza non traggono soltanto origine dalle scelte autonome delle imprese, ma anche dalla

²⁵ Decisione *Associazioni Librai Italiani-Editori*, in Bollettino n. 25/1996.

presenza di provvedimenti normativi ingiustificatamente restrittivi. Al riguardo, una consolidata giurisprudenza comunitaria consente di intervenire direttamente rispetto a normative e regolamentazioni nazionali che impongono o favoriscono comportamenti delle imprese in violazione delle regole di concorrenza del Trattato. In particolare, richiamando l'articolo 3, lettera g), del Trattato CE, che elenca tra gli scopi della Comunità la realizzazione di un regime fondato sulla libera concorrenza, e l'articolo 10, paragrafo 2, che dispone che gli Stati membri non possono adottare misure che compromettano la realizzazione degli scopi del Trattato, la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha più volte affermato che sono incompatibili con il diritto comunitario quelle misure statali che consentano alle imprese di sottrarsi ai divieti imposti dalle norme comunitarie sulla concorrenza. In altri termini, l'articolo 81 del Trattato, letto congiuntamente con tali disposizioni, consente di considerare vietate le misure normative e regolamentari che autorizzano o comunque facilitano comportamenti anticoncorrenziali delle imprese.

Questa stessa impostazione è stata seguita dall'Autorità nel procedimento *CONSORZIO ITALIANO FIAMMIFERI*²⁶, a esito del quale l'Autorità ha dichiarato in contrasto con gli articoli 3, lettera g), 10, e 81, paragrafo 1, del Trattato CE talune disposizioni normative relative all'esistenza e all'attività del Consorzio Industrie Fiammiferi, consorzio istituito con il Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 560, che raggruppa la totalità delle imprese italiane produttrici di fiammiferi al fine della loro commercializzazione e con il compito di pagare all'Erario l'imposta di fabbricazione. Nel corso dell'istruttoria è emerso che il contesto normativo ha pesantemente inciso sulle modalità di funzionamento del mercato dei fiammiferi in Italia, conducendo a un totale ingessamento del settore sia in termini di commercializzazione che di produzione. La mancanza di concorrenza tra le imprese produttrici è continuata a persistere anche a seguito dell'entrata in vigore, nel 1994, di un nuovo regime normativo che, pur rimuovendo l'obbligo per le imprese del settore di affiliarsi al Consorzio, ne ha comunque agevolato la funzione di struttura centralizzata per la ripartizione della produzione di fiammiferi e la loro commercializzazione sul territorio nazionale.

La decisione dell'Autorità, che ha accertato la restrittività dei comportamenti d'impresa consentiti e agevolati dai regimi normativi esistenti, è stata impugnata dal Consorzio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Nel corso del procedimento, il T.A.R. ha operato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità europee per stabilire se l'Autorità è legittimata a disapplicare misure nazionali in contrasto con le regole comunitarie di concorrenza. La decisione della Corte sarà di estrema importanza, potendo essa aprire la via a interventi delle Autorità nazionali di concorrenza sempre più incisivi ed efficaci. In particolare, l'Autorità potrà contribuire alla

²⁶ Decisione *Consorzio Industrie Fiammiferi*, in Bollettino n. 28/2000.

modernizzazione dei residui assetti regolamentari che perseguono non tanto gli interessi generali dell'economia nazionale, quanto esigenze particolari delle categorie e dei settori coinvolti e, pertanto, ostacolano ingiustificatamente lo sviluppo del Paese, frenando la competitività delle nostre produzioni, soprattutto di quelle, come i servizi, tradizionalmente meno aperte al confronto internazionale.

La tutela dalla pubblicità ingannevole

Anche quest'anno sono state numerose (895) le segnalazioni ricevute dall'Autorità, in particolare da parte di consumatori e associazioni di consumatori, relativamente a messaggi pubblicitari ritenuti ingannevoli. Tali segnalazioni, che interessano una molteplicità di settori e di ambiti, alcuni dei quali caratterizzati più di altri da fenomeni diffusi di pubblicità ingannevole, consentono all'Autorità non solo di attuare una tutela diretta nei confronti dei consumatori, ma anche di far sì che la concorrenza tra i diversi operatori non sia falsata attraverso scelte dei consumatori fondate su comunicazioni ingannevoli.

Un consistente incremento sia in termini di denunce che di accertamento dell'ingannevolezza ha riguardato, ad esempio, il settore della telefonia, in cui i messaggi pubblicitari sono essenzialmente incentrati sulla convenienza economica dei nuovi profili tariffari. Al riguardo, l'Autorità ha costantemente "punito" quei messaggi che non consentono al consumatore di stabilire l'effettiva convenienza della tariffa proposta, in particolare sottacendo o evidenziando con minor risalto grafico l'esistenza di voci di costo importanti, quali, ad esempio, lo scatto alla risposta. Più precisamente, l'Autorità ha sottolineato nei relativi provvedimenti che la completezza della comunicazione pubblicitaria deve accompagnarsi all'immediata percepibilità del prezzo effettivamente richiesto al consumatore per il servizio pubblicizzato.

L'esigenza di una precisa e trasparente indicazione di prezzo ha interessato anche altri settori, quali quello del trasporto aereo, in ragione del fatto che nel prezzo del biglietto, come pubblicizzato dalle principali compagnie nazionali, non era inserito il supplemento introdotto a seguito dell'aumento del prezzo dei carburanti, che costituiva invece una voce a parte²⁷. La necessità di una chiara prospettazione del prezzo del servizio è stata affermata dall'Autorità anche nel settore del trasporto marittimo, in una ipotesi in cui il messaggio pubblicitario segnalato ometteva di indicare con chiarezza il prezzo complessivo del traghettamento sulle rotte servite²⁸.

²⁷ Decisione *Alitalia tariffe nazionali*, in Bollettino n. 49/2000; decisione *Air One Voli Roma-Milano*, in Bollettino n. 49/2000.

²⁸ Decisione *Tariffe Tirrenia*, in Bollettino n. 4/2001.

Oggetto di numerose pronunce di ingannevolezza sono stati, ancora una volta, messaggi che pubblicizzavano prodotti e trattamenti ai quali venivano attribuiti proprietà dimagranti. In alcuni casi, considerato che si trattava di messaggi che promettevano rilevanti cali di peso in tempi brevissimi e senza necessità di sottoporsi a sacrifici di alcun tipo, l'Autorità ha ritenuto necessario sospendere d'ufficio la diffusione degli stessi; e ciò anche in considerazione degli eventuali rischi per la salute²⁹.

Altri settori in cui l'Autorità è intervenuta a più riprese hanno riguardato la formazione scolastica, i servizi assicurativi e finanziari, nonché il fenomeno emergente del *trading on line*, rispetto al quale si è rilevata l'ingannevolezza di quei messaggi che ne pubblicizzavano la realizzazione in tempi tali da non essere ragionevolmente compatibili con quanto prospettato nelle fattispecie pubblicitarie (tempo reale).

Un rilievo a sé merita il procedimento istruttorio, concluso nel luglio 2000, in materia di inquinamento acustico, con cui l'Autorità ha accertato la violazione, da parte delle principali emittenti televisive, del divieto di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi³⁰. Nonostante la non completa idoneità tecnica delle misurazioni effettuate dall'associazione denunciante (AssoAcustici) e l'assenza di riscontri certi sul relativo impatto psico-acustico, l'Autorità ha infatti ritenuto che la *ratio* della norma che vieta l'inquinamento acustico è di tutelare l'utente rispetto al tentativo di richiamarne artificialmente l'attenzione con improvvisi sbalzi audio rispetto alla normale programmazione e che, pertanto, fosse sufficiente l'accertamento della diffusione di sigle e *spot* pubblicitari con una potenza sonora superiore a quella dei normali programmi.

Un elemento di novità in materia di tutela dalla pubblicità ingannevole è costituito dalla circostanza che le relative competenze dell'Autorità sono state ampliate, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, entrato in vigore il successivo 11 aprile, anche alla repressione dei messaggi pubblicitari comparativi illeciti. Il confronto comparativo nella pubblicità rappresenta una significativa opportunità per le imprese, consentendo peraltro ai consumatori di essere meglio informati sulle scelte di consumo disponibili e sulle caratteristiche dei beni e servizi offerti. Data la novità di tale strumento pubblicitario, se ne è osservato, nel corso del 2000, un ricorso prudente da parte degli operatori. Nel primo trimestre del 2001 si registra tuttavia un incremento delle campagne pubblicitarie a carattere comparativo, in particolare nel settore delle telecomunicazioni, con conseguente aumento di denunce da parte di concorrenti e consumatori.

²⁹ Decisione *Ibs di Bromeline*, in Bollettino n. 3/2001; decisione *Gotus*, in Bollettino n. 8/2001.

³⁰ Decisione *Varie TV-Inquinamento acustico*, in Bollettino n. 30/2000.

Merita di essere sottolineato che, anche in funzione di tale ulteriore competenza in materia di pubblicità, l'Autorità, nel procedere ad una riorganizzazione interna, ha "eliminato" la Direzione fino ad allora dedicata in via esclusiva alla verifica della liceità dei messaggi pubblicitari, ritenendo più appropriato che ciascuna direzione settoriale si occupasse al contempo di concorrenza e di pubblicità in relazione ai mercati a essa affidati. Una tale scelta si sta rivelando particolarmente utile non solo in ragione della più approfondita conoscenza dei prodotti e servizi di cui si tratta, ma anche per le connessioni che si riscontrano e che talvolta forniscono informazioni utili al fine di individuare presunte pratiche anticoncorrenziali. Un esempio in tal senso è dato dall'istruttoria avviata nel dicembre 2000, precisamente a seguito di alcune denunce di pubblicità ingannevole, volta ad accertare se la contestuale determinazione, da parte dei principali vettori nazionali su tutte le tratte nazionali, di supplementi tariffari introdotti a seguito dell'aumento del prezzo dei carburanti sia il frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza nel mercato del trasporto aereo di linea dei passeggeri.

L'ampliamento delle competenze per la repressione dei messaggi pubblicitari ingannevoli poteva costituire l'occasione per rivedere anche il sistema sanzionatorio complessivamente previsto; ma purtroppo ciò non è avvenuto. Invero, dall'esperienza applicativa finora disponibile, emerge che la repressione della pubblicità ingannevole non dispone di strumenti capaci di esercitare un efficace effetto di deterrenza sugli operatori pubblicitari.

A differenza di quanto avvenuto in materia di concorrenza, e nonostante il numero delle decisioni d'ingannevolezza da parte dell'Autorità sia elevato e relativamente costante nel tempo (più di 300 casi all'anno), la repressione della pubblicità ingannevole non ha significativamente modificato le condotte degli operatori, probabilmente anche perché l'impatto delle decisioni dell'Autorità sulle convenienze economiche delle imprese è generalmente modesto: la rettifica viene spesso pubblicata a campagna pubblicitaria ormai conclusa e, comunque, ha un richiamo e un effetto ben diverso rispetto alla pubblicità il cui impatto intende rettificare. Solo le sanzioni penali possono essere considerate come una minaccia che gli operatori considerano seriamente al momento di scegliere se effettuare o meno una campagna pubblicitaria. Tuttavia, l'effettiva deterrenza esercitata da tale disposizione è fortemente attenuata in ragione della previsione che limita rigorosamente la loro irrogazione all'ipotesi di ripetute violazioni.

Al fine di rendere più efficace l'intero apparato normativo, potrebbe risultare opportuno, mantenendo comunque la possibilità della dichiarazione rettificativa, prevedere sistemi sanzionatori che possano accrescere il grado di deterrenza nei confronti degli operatori pubblicitari. Proprio sulla base di queste considerazioni potrebbe essere attentamente valutata la possibilità di introdurre un sistema di sanzioni pecuniarie, in analogia a quanto previsto per le violazioni della normativa antitrust, anche nei casi di messaggi pubblicitari ingannevoli, sulla scorta di quanto già avviene in altri paesi dell'Unione europea.

Nuove competenze e assetti istituzionali

Con la recente approvazione della legge 5 marzo 2001, n. 57, "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati", sono state ampliate le competenze dell'Autorità in materia di abuso di dipendenza economica e in relazione ai comportamenti delle imprese che esercitano la gestione dei servizi di interesse economico generale. La stessa legge ha modificato, semplificandole, le disposizioni in materia di sanzioni. L'evoluzione dell'apparato normativo sta, quindi, rafforzando l'azione amministrativa dell'Autorità, peraltro ampliandone i possibili ambiti d'intervento a tutela della concorrenza.

In relazione all'abuso di dipendenza economica viene mantenuta la competenza generale del giudice civile già prevista dalla legge 18 giugno 1998, n. 192: l'Autorità è chiamata a intervenire solo nelle circostanze in cui l'abuso abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato. Per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale la legge n. 57/01 impone un obbligo di separazione societaria, laddove queste stesse imprese intendano operare su mercati diversi. Se poi le società separate e operanti nei mercati liberalizzati godono di vantaggi specifici collegati all'integrazione proprietaria con il monopolista, questi stessi vantaggi devono essere resi accessibili ai concorrenti a condizioni equivalenti.

L'affidamento di queste nuove competenze all'Autorità è troppo recente per poter disporre di esperienza applicativa al riguardo. Merita comunque di essere evidenziata la rilevanza dello strumento della separazione societaria al fine di impedire comportamenti abusivi da parte di imprese verticalmente integrate e operanti, oltre che in ambiti di monopolio, anche in mercati concorrenziali la cui evoluzione dipende strettamente dall'accesso all'infrastruttura monopolistica. Al riguardo, l'Autorità, come già osservato, è consapevole che le modalità di esclusione dei nuovi entranti per effetto di comportamenti abusivi posti in essere da parte di monopolisti verticalmente integrati sono talmente articolate e diversificate che solo una separazione proprietaria tra attività in monopolio e in concorrenza può consentire di ridurre significativamente tali barriere all'entrata. In questa prospettiva l'obbligo di sola separazione societaria imposto dalla legge n. 57/01 può essere certamente utile, ma probabilmente insufficiente a impedire i comportamenti abusivi escludenti e a favorire l'auspicata evoluzione concorrenziale dei mercati.

Per quanto riguarda le innovazioni della legge n. 57/01 in materia di disciplina sanzionatoria, l'Autorità ritiene che le nuove disposizioni correggano efficacemente alcuni limiti del regime precedentemente in vigore, adeguandolo al sistema prevalente in Europa. In particolare, il riferimento al fatturato complessivo dell'impresa, come elemento rilevante per il calcolo delle

sanzioni, aumenta la flessibilità del regime sanzionatorio, rendendo più efficace l'effetto di deterrenza. Inoltre l'ampliamento verso il basso delle percentuali di fatturato rispetto alle quali calcolare le sanzioni - attualmente oscillanti tra lo zero e il dieci per cento del fatturato delle imprese coinvolte - rende più agevole, rispetto al passato, incentivare la collaborazione delle imprese. Beninteso, tale collaborazione, o ravvedimento operoso che sia, non può tuttavia tradursi, come pure prospettato da qualche impresa nel corso del tempo, nel mero impegno a non violare in futuro la normativa sulla concorrenza.

Altre novità di rilievo, rispetto alle quali l'Autorità è chiamata ad attrezzarsi, originano dai profondi cambiamenti in atto nel sistema europeo di tutela della concorrenza, cambiamenti che coinvolgono il ruolo e i poteri delle stesse Autorità nazionali. Il progetto di Regolamento elaborato dalla Commissione in materia di intese e di abusi di posizione dominante, attualmente in discussione al Consiglio, prevede nell'applicazione del diritto comunitario della concorrenza la realizzazione di un sistema a rete in cui autorità e giudici nazionali siano caratterizzati, ciascuno per le proprie finalità specifiche, dalle medesime possibilità di intervento della Commissione. Inoltre, non sarà più consentito alle imprese di conseguire un certificato di liceità sugli accordi che esse intendono realizzare. Certamente il sistema autorizzatorio ha svolto un ruolo importante per indirizzare gli operatori verso modalità di comportamento coerenti con le disposizioni antitrust comunitarie, compito questo oggi non più essenziale, essendo ampiamente diffusa, anche tramite l'avvenuta pubblicazione di articolate linee guida relative a numerosi ambiti, la conoscenza dei comportamenti d'impresa da considerarsi restrittivi.

Rispetto all'impostazione complessiva del progetto, esiste a livello comunitario un generalizzato grado di consenso, anche se permangono da parte degli Stati membri alcune perplessità relative ad aspetti specifici. In ogni caso l'adozione del nuovo Regolamento produrrà effetti innovativi di larga portata e di assoluta rilevanza sull'intero sistema dei rapporti e dei meccanismi istituzionali di tutela della concorrenza in ambito comunitario. La diretta applicabilità dell'articolo 81, paragrafo 3, opera non più della sola Commissione, ma anche delle autorità amministrative e giurisdizionali nazionali, consentirà infatti di ridurre in misura significativa gli oneri amministrativi connessi all'attuale regime autorizzatorio. Inoltre, verrà favorita una più diffusa applicazione delle norme comunitarie a livello nazionale, creando così i presupposti per una più intensa ed efficace cooperazione sia in senso verticale (tra Commissione e autorità nazionali) sia in senso orizzontale (tra le autorità dei singoli Stati membri).

In questa stessa prospettiva, peraltro, la proposta di Regolamento contiene una serie di disposizioni che completano gli elementi centrali e fondanti del progetto di riforma, concorrendo a prefigurare una nuova disciplina complessiva in materia di applicazione delle regole comunitarie di concorrenza; in particolare, per quanto concerne le competenze e i poteri della Commissione e delle autorità nazionali. Alcune previsioni del Regolamento, per esempio quelle in

materia di ispezione presso le imprese, adeguano da un punto di vista procedurale i poteri della Commissione a quelli già esercitabili dall'Autorità italiana. In molte altre circostanze invece, l'approvazione del Regolamento richiederà alcuni interventi normativi a livello nazionale volti a garantire un assetto istituzionale uniforme a livello europeo.

Per esempio, a differenza di quanto auspicato nella proposta di Regolamento, l'Autorità non dispone dell'importante potere di adottare misure cautelari, volte a evitare un danno grave e irreparabile o intollerabile per l'interesse pubblico alle imprese che subiscono un comportamento restrittivo della concorrenza. L'articolo 33, comma 2, della legge n. 287/90 riconosce tale potere unicamente al giudice ordinario, mentre per ragioni di efficacia dell'azione amministrativa sarebbe probabilmente opportuno che anche all'Autorità fossero affidati poteri analoghi. Inoltre, all'Autorità non è consentito di adottare rimedi strutturali, quali ad esempio la separazione verticale od orizzontale di un'impresa, quando ciò sia assolutamente indispensabile per evitare gravi comportamenti abusivi. Si tratta di poteri già disponibili in altri sistemi che completano il bagaglio di strumenti volti a reprimere i comportamenti restrittivi della concorrenza e che la proposta di Regolamento prevede di assegnare alla Commissione.

La necessità di rafforzare i poteri dell'Autorità è stata recentemente sostenuta anche dall'OCSE nel documento conclusivo sull'esame della riforma regolamentare in Italia. L'OCSE ha valutato positivamente l'azione che l'Autorità ha svolto in questi anni a tutela e a promozione della concorrenza e ha suggerito, oltre che di assegnare all'Autorità i poteri di emanare misure cautelari, di allungare - come peraltro già numerose volte sostenuto dalla stessa Autorità - i termini per la valutazione della restrittività delle operazioni di concentrazione, di includere la politica della concorrenza tra gli obiettivi che una legislazione di qualità deve assicurare e, più in generale, di migliorare il coordinamento con i regolatori settoriali.

In relazione a tale coordinamento, va sottolineato che gli assetti istituzionali italiani, strutturati secondo uno schema di attribuzione delle competenze basato generalmente su criteri di natura funzionale, tendono a evitare l'insorgere di conflitti e di decisioni difformi. In materia di energia elettrica, di assicurazioni e di comunicazioni la legge chiaramente dispone che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è responsabile per l'applicazione della normativa antitrust, mentre alle autorità di settore vengono assegnate le funzioni di regolazione. Solo nel caso delle aziende di credito, la legge assegna all'autorità di regolazione, la Banca d'Italia, il potere di applicare la normativa antitrust, in aggiunta ai compiti regolatori che a essa fanno capo.

Questa separazione funzionale si coniuga con la previsione di un sistema reciproco di consultazione tra l'Autorità garante della concorrenza e le autorità settoriali di regolazione, ciò che favorisce una sempre più stretta cooperazione istituzionale, anche in considerazione degli obiettivi di promozione

della concorrenza che molte autorità di regolazione sono tenute a perseguire. La *ratio* della consultazione è quindi di rappresentare all'Autorità che prende la decisione le eventuali problematiche che emergono in relazione alle rispettive competenze specifiche e agli obiettivi che le rispettive leggi istitutive assegnano.

Solo nel parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato alla Banca d'Italia, l'apprezzamento dei comportamenti d'impresa considerati viene effettuato con riferimento alla medesima normativa antitrust, in considerazione della specifica competenza dell'Autorità in materia di tutela della concorrenza e della connessa necessità di evitare interpretazioni e soluzioni settorialmente difformi. La cooperazione che in questi anni si è sviluppata tra l'Autorità e la Banca d'Italia ha impedito che si realizzassero contrasti tra le due istituzioni e le decisioni prese sono generalmente state coerenti con i pareri emanati. Più recentemente, in considerazione della progressiva espansione delle aziende di credito su mercati diversi da quelli bancari, il grado di cooperazione tra le due istituzioni è divenuto più profondo, conducendo a realizzare istruttorie parallele e complementari al fine di coprire la totalità dei mercati influenzati dagli specifici comportamenti d'impresa. Attualmente, ad esempio, sono in corso due istruttorie avviate contemporaneamente dalla Banca d'Italia e dall'Autorità in materia di carte di credito e di debito.

Il sistema normativo in vigore affronta pertanto efficacemente il problema del coordinamento tra autorità diverse e lo risolve in maniera chiara e senza introdurre elementi di conflitto istituzionale. Eventuali divieti pronunciati dalle autorità di regolazione in relazione a comportamenti d'impresa giudicati a loro volta non restrittivi della concorrenza non integrano pertanto una situazione di contrasto istituzionale, ma rappresentano la naturale conseguenza di normative finalizzate alla tutela di interessi distinti. Eventuali difficoltà e contrasti non si possono escludere: per superarli è tuttavia sufficiente che le diverse Autorità non effettuino valutazioni che le pongano nella posizione di risultare l'una giudice dell'altra, travalicando così i confini applicativi delle disposizioni di riferimento. L'assenza di contrasti, veri o presunti che siano, non va peraltro sottovalutata in considerazione, in particolare, delle confusioni che possono riflettersi sugli operatori, i quali hanno invece bisogno di certezze non solo quanto alle regole ma anche rispetto alle prassi applicative che ne conseguono.

In questa stessa prospettiva di certezze per gli operatori e per il mercato non può non farsi riferimento alla recente legge di riforma del processo amministrativo, legge n. 205 del 2000, che, nel confermare la scelta per la competenza giurisdizionale del T.A.R., in primo grado, e del Consiglio di Stato, in appello, ha introdotto novità significative: da un lato, la riduzione dei tempi processuali, ormai dimezzati; dall'altro, la maggiore estensione delle misure cautelari e dei mezzi di prova rendono più efficace e arricchiscono il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti adottati dall'Autorità.

Anche alla luce di tali modifiche, il controllo di legittimità posto in essere dai giudici amministrativi, atteso il carattere penetrante dello stesso in merito alla regolarità del procedimento seguito dall'Autorità, con particolare riguardo alla completezza dell'istruttoria e del contraddittorio e alla consistenza degli elementi probatori, costituisce una garanzia per i terzi ma anche per la stessa Autorità. Quasi tutti i provvedimenti dell'Autorità in materia di concorrenza, data la rilevanza degli stessi, vengono impugnati: fa parte delle regole del gioco. Ciò che rileva è che, precisamente in funzione delle indicazioni che si deducono dalle sentenze dei giudici amministrativi, l'Autorità è sempre più attenta a tutte le garanzie poste, dalla stessa legge e dal regolamento di procedura, a tutela delle imprese.

Quanto, poi, alle scelte più tecniche dell'Autorità, quali la definizione dei mercati rilevanti e la qualificazione degli illeciti antitrust, lo stesso giudice ha rilevato che "non può anche sostituire proprie valutazioni di merito a quelle effettuate dall'Autorità e a questa riservate". Una siffatta autolimitazione del sindacato giurisdizionale presuppone tuttavia che le scelte operate dall'Autorità siano congrue e persuasive, immuni cioè da incongruenze e illogicità.

In definitiva, attraverso la loro giurisprudenza, sempre più specializzata e che quindi offre un supporto di rilievo all'attività dell'Autorità, i giudici amministrativi contribuiscono a costruire regole e principi che conferiscono maggiore certezza e sistematicità al diritto della concorrenza, consolidando così un diritto che non è e non può essere, a dieci anni dall'entrata in vigore della legge n. 287/90, ancora estraneo alla cultura delle imprese e del Paese, ma deve costituirne parte integrante. A questo diritto devono pertanto uniformarsi i comportamenti, pubblici e privati, in modo da contribuire, attraverso una sana concorrenza, alla crescita economica e sociale del Paese.

ATTIVITÀ AI SENSI DELLA LEGGE N. 287/90

1. Evoluzione della concorrenza nell'economia nazionale e interventi dell'Autorità

L'ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 287/90: DATI DI SINTESI

Nel corso del 2000, in applicazione della normativa a tutela della concorrenza sono stati valutati 525 operazioni di concentrazione, 52 intese, 22 possibili abusi di posizione dominante.

Attività svolta dall'Autorità

	1999	2000	2001 gennaio-marzo
Intese	30	52	11
Abuso	15	22	9
Concentrazioni tra imprese indipendenti	423	525	157
Indagini conoscitive	1	-	-
Inottemperanza alla diffida	-	2	-
Pareri alla Banca d'Italia(*)	43	50	10
Diritti calcistici (legge n. 78/99)	1	1	-

(*) Il dato si riferisce ai pareri pubblicati sul bollettino entro il periodo di riferimento.

Distribuzione dei procedimenti conclusi nel 2000 per tipologia ed esito

	Non violazione di legge	Violazione di legge, autorizzazione condizionata o non violazione per modifica degli accordi	Non competenza o non applicabilità della legge	Totale
Intese	41	10	1	52
Abuso di posizione dominante	16	6	-	22
Concentrazioni tra imprese indipendenti	488	4	33	525

Le intese esaminate

In relazione alle intese tra imprese, nel 2000 sono stati portati a termine 12 procedimenti istruttori¹. In nove casi i provvedimenti si sono conclusi con

¹ ASSIREVI-SOCIETÀ DI REVISIONE; INAZ PAGHE-ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO; AGIP PETROLI-ANONIMA PETROLI ITALIANA-ESSO ITALIANA/PETROVEN; LATTE ARTIFICIALE PER NEONATI; OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER; ACCORDI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI; SVILUPPO DISCOUNT-GESTIONE DISCOUNT; RC AUTO; ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI; BRACCO-BYK GULDEN ITALIA-FARMADES-NYCOMED AMERSHAM SORIN-SCHERING; STREAM-TELEPIÙ; CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI. Questi ultimi due casi si riferiscono a procedimenti relativi all'accertamento della violazione dell'articolo 81 del Trattato CE. I seguenti casi, le cui istruttorie si sono concluse nel primo trimestre 2000, sono stati già descritti nella Relazione annuale dello scorso anno: ASSIREVI-SOCIETÀ DI REVISIONE; INAZ PAGHE-ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO; AGIP PETROLI-ANONIMA PETROLI ITALIANA-ESSO ITALIANA/PETROVEN; LATTE ARTIFICIALE PER NEONATI.

l'accertamento della violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza; otto casi si riferiscono alla violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90², mentre un caso (CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI) riguarda la violazione dell'articolo 81 del Trattato CE. Tre sono i procedimenti che si sono conclusi con l'accertamento della non violazione del divieto di intese restrittive; in un caso le parti hanno provveduto di propria iniziativa a modificare gli accordi intercorsi, in modo da eliminare le possibili restrizioni alla concorrenza (AGIP PETROLI-ANONIMA PETROLI ITALIANA-ESSO ITALIANA/PETROVEN). Relativamente agli altri due provvedimenti l'Autorità ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per una violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90³ e dell'articolo 81 del Trattato CE⁴.

In considerazione della gravità delle infrazioni commesse, negli otto casi di violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90 sono state comminate alle imprese sanzioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, per un ammontare complessivo pari a 1.206,87 miliardi di lire, mentre nell'unico caso di violazione dell'articolo 81.1 del Trattato CE, relativo al provvedimento CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI, non è stata comminata alcuna sanzione.

In otto casi l'avvio delle istruttorie è avvenuto sulla base di segnalazioni e denunce pervenute all'Autorità da parte di clienti o concorrenti delle società a cui è stata contestata l'intesa⁵; in un caso l'istruttoria è stata avviata a seguito della comunicazione volontaria delle parti partecipanti all'accordo⁶; infine in tre casi l'apertura dell'istruttoria è avvenuta d'ufficio⁷.

Le intese dichiarate lesive della concorrenza nel corso del 2000 hanno tutte natura orizzontale e riguardano la definizione congiunta delle politiche di prezzo, la ripartizione dei mercati, lo scambio sistematico di informazioni riservate e la creazione di ostacoli all'accesso al mercato.

2 I casi sanzionati sono stati: ASSIREVI-SOCIETÀ DI REVISIONE; INAZ PAGHE-ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO; LATTE ARTIFICIALE PER NEONATI; OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER; ACCORDI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI; SVILUPPO DISCOUNT-GESTIONE DISCOUNT; RC AUTO; ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI; BRACCO-BYK GULDEN ITALIA-FARMADES-NYCOMED AMERSHAM SORIN-SCHERING.

3 SVILUPPO DISCOUNT-GESTIONE DISCOUNT.

4 STREAM-TELEPIÙ.

5 INAZ PAGHE-ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO; LATTE ARTIFICIALE PER NEONATI; OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER; ACCORDI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI; ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI; BRACCO-BYK GULDEN ITALIA-FARMADES-NYCOMED AMERSHAM SORIN-SCHERING; STREAM-TELEPIÙ; CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI.

6 AGIP PETROLI-ANONIMA PETROLI ITALIANA-ESSO ITALIANA/PETROVEN.

7 ASSIREVI-SOCIETÀ DI REVISIONE; SVILUPPO DISCOUNT-GESTIONE DISCOUNT; RC AUTO.

Intese esaminate nel 2000 per settori di attività economica (numero delle istruttorie concluse)

SETTORE PREVALENTEMENTE INTERESSATO

Industria petrolifera	2
Industria farmaceutica	2
Grande distribuzione	1
Prodotti chimici, materie plastiche, gomma	1
Meccanica	1
Diritti televisivi	1
Informatica	1
Assicurazioni e fondi pensione	1
Attività professionali e imprenditoriali	3
TOTALE	12

Durante i primi tre mesi del 2001, l'Autorità ha concluso due procedimenti istruttori in materia di intese riguardanti i casi AGIP PETROLI-ESSO ITALIANA e COOP ITALIA-CONAD/ITALIA DISTRIBUZIONE. Nel primo caso l'istruttoria era stata avviata nell'aprile 2000 a seguito della comunicazione delle parti della volontà di costituire un'impresa comune per la raffinazione dei prodotti petroliferi. Nel marzo 2001, a seguito del ritiro della comunicazione effettuata dalle parti, l'Autorità ha ritenuto che non sussistessero più i presupposti per una valutazione ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90. Nel caso COOP ITALIA-CONAD/ITALIA DISTRIBUZIONE, l'Autorità ha concesso un'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90. Al 31 marzo 2001 risultano in corso 11 istruttorie in materie di intese⁸.

Abusi di posizione dominante

Per quanto concerne gli abusi di posizione dominante, nella maggior parte dei casi esaminati per accertare presunte violazioni della legge è stato possibile escludere l'esistenza di comportamenti abusivi senza avviare un procedimento istruttorio. Le istruttorie concluse nel 2000 sono state sette⁹. In quattro casi il comportamento tenuto dalle parti è stato ritenuto in violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90¹⁰. In tre di questi è stata comminata una sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 15, comma 1, per un ammontare complessivo di 19,9 miliardi di lire¹¹. In due procedimenti istruttori è stata

8 ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA; API-TOTALFINA-ERG PETROLI/GESTIONE RIFORMIMENTI COMUNE; ASSICURAZIONI GENERALI-CARDINE BANCA; CARTE DI CREDITO; COMPAGNIE AEREE-FUEL CHARGE; FEDERAZIONI REGIONALI ORDINI ARCHITETTI E INGEGNERI DEL VENETO; GARA UMTS; HEINEKEN CANALE HORECA; NOKIA ITALIA-MARCONI MOBILE-OTE; POSTE ITALIANE-S.D.A. EXPRESS COURIER-BARTOLINI/CONSORZIO LOGISTICA PACCHI; SELEA-ORDINE DEI FARMACISTI.

9 AEROPORTI DI ROMA-TARIFFE DEL GROUNDHANDLING; TISCALI/ALBACOM-TELECOM ITALIA; CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI; CESARE FREMURA/ASSOLOGISTICA-FERROVIE DELLO STATO; ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDERS-TELECOM; OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER; STREAM-TELEPIÙ.

10 ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDERS-TELECOM; OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER; CESARE FREMURA/ASSOLOGISTICA-FERROVIE DELLO STATO; TISCALI/ALBACOM-TELECOM ITALIA.

11 ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDERS-TELECOM; OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER; CESARE FREMURA/ASSOLOGISTICA-FERROVIE DELLO STATO.

accertata la violazione dell'articolo 82 del Trattato CE (AEROPORTI DI ROMA-TARIFFE DEL GROUNDHANDLING; STREAM-TELEPIÙ), in un terzo caso (CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI) avviato in relazione a una presunta violazione degli articoli 81 e 82 del Trattato, l'Autorità ha escluso l'esistenza di un abuso di posizione dominante, mentre ha ritenuto sussistenti gli estremi di un'intesa restrittiva della concorrenza. In cinque casi il procedimento è stato avviato a seguito della denuncia di concorrenti¹²; in due casi a seguito della denuncia di clienti e/o fornitori¹³.

Abusi esaminati nel 2000 per settori di attività economica (numero delle istruttorie concluse)

SETTORE INTERESSATO

Meccanica	1
Trasporti e noleggio di mezzi di trasporto	2
Prodotti chimici, materie plastiche, gomma	1
Diritti televisivi	1
Telecomunicazioni	2
TOTALE	7

Al 31 marzo 2001 sono in corso quattro procedimenti istruttori relativi alla presunta violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90¹⁴.

Le operazioni di concentrazione esaminate

Nell'anno 2000 il numero delle operazioni di concentrazione sottoposte al vaglio dell'Autorità è stato il più elevato dall'entrata in vigore della legge n. 287/90. I casi di concentrazione esaminati nel periodo di riferimento sono stati 525. In 492 casi è stata adottata una decisione formale ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, mentre 33 casi si sono conclusi con un non luogo a provvedere.

In cinque casi l'Autorità ha condotto un'istruttoria ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287/90. In quattro casi l'Autorità ha deliberato l'autorizzazione dell'operazione di concentrazione a seguito degli impegni assunti dalle parti¹⁵.

L'Autorità ha, inoltre, condotto cinque procedure istruttorie relative alla mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva di operazioni

12 AEROPORTI DI ROMA-TARIFFE DEL GROUNDHANDLING; TISCALI/ALBACOM-TELECOM ITALIA; CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI; CESARE FREMURA/ASSOLOGISTICA-FERROVIE DELLO STATO; ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDERS-TELECOM.

13 OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER; CESARE FREMURA/ASSOLOGISTICA-FERROVIE DELLO STATO.
14 DIANO-TOURIST FERRY BOAT/CARONTE SHIPPING-NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA; INFOSTRADA-TELECOM ITALIA-TECNOLOGIA ADSL; ASSOVIAGGI-ALITALIA; VERALDI-ALITALIA.

15 NOVARTIS SEEDS-AGRA SOCIETÀ DEL SEME; EDIZIONE HOLDING-AUTOSTRAD E CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRAD E; CE.DI.PUGLIA-CE.DIS.-STANDA COMMERCIALE; TELECOM ITALIA-SEAT PAGINE GIALLE. I procedimenti NOVARTIS SEEDS-AGRA SOCIETÀ DEL SEME ed EDIZIONE HOLDING-AUTOSTRAD E CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRAD E sono stati già descritti nella Relazione annuale dello scorso anno.

di concentrazione¹⁶. In tutti i casi esaminati è stata riscontrata la violazione dall'articolo 19 della legge n. 287/90 e comminata alle parti una sanzione pecuniaria per un ammontare complessivo pari a 177,205 milioni di lire.

Nel primo trimestre del 2001 sono state esaminate 113 ulteriori operazioni di concentrazione. Due sono stati i casi in cui l'Autorità ha autorizzato la concentrazione a seguito dell'adozione, da parte delle imprese, di alcune specifiche misure correttive (ENEL/France TELECOM-NEW WIND; SEAT PAGINE GIALLE-CECCHI GORI COMMUNICATIONS). In un caso, l'Autorità ha vietato l'operazione di concentrazione ritenendola suscettibile di determinare la costituzione di una posizione dominante tale da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza (SOCIETÀ SVILUPPO COMMERCIALE-IPERPIÙ). È stata, inoltre, condotta un'istruttoria in relazione alla mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione¹⁷.

Al 31 marzo 2001 è in corso un'istruttoria al fine di valutare la compatibilità con la legge n. 287/90 di un'operazione di concentrazione (GRANAROLO-CENTRALE DEL LATTE DI VICENZA); sono infine in corso cinque procedimenti per inottemperanza all'obbligo di notifica preventiva delle operazioni di concentrazione¹⁸.

Indagini conoscitive, pareri alla Banca d'Italia, inottemperanze

Nel periodo di riferimento, l'Autorità ha reso, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 287/90, 60 pareri alla Banca d'Italia, di cui 57 in materia di concentrazioni e tre relativi a intese. In tre circostanze l'Autorità ha ritenuto opportuno che l'autorizzazione della Banca d'Italia fosse subordinata all'adozione di misure atte ad assicurare il mantenimento delle condizioni di concorrenza presenti sul mercato¹⁹ e in un solo caso che fossero presenti i presupposti per l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 15 della legge in funzione della gravità e della durata dell'intesa posta in essere²⁰.

Al 31 marzo 2001 è in corso un'istruttoria per inottemperanza alle misure prescritte quale condizione per l'autorizzazione di un'operazione di concentrazione (EDIZIONI HOLDING-AUTOSTRAD).

16 MEDUSA FILM-SALE CINEMATOGRAFICHE; GRUPPO CECCHI GORI-CINEMA MARCONI; LIQUIGAS-CPL CONCORDIA/FONTENERGIA; MEDUSA-SALE CINEMATOGRAFICHE; KATAWEB-AMADEUS MARKETING ITALIA/KATAMA.

17 CAMUZZI GAZOMETRI-ARGENGAS-SICARDI-NATURAL GAS.

18 BENETTON GROUP-VARI; KAWASAKI MOTORS EUROPE-KAWASAKI MOTORS ITALY; SAIA BUS-AEM/KM; SAIA BUS-AUTOSERVIZI DEL BARBA-APTV/SAIA TRASPORTI; TOSCO CINEMATOGRAFICA-G.R. CINE.

19 BANCA DI ROMA/MEDIOCREDITO CENTRALE; BANCA CARIGE-CASSA DI RISPARMIO GENOVA E IMPERIA/CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA; SAN PAOLO-IMI/BANCO DI NAPOLI.

20 GRUPPO DEGLI AMICI DELLA BANCA.

L'attività di segnalazione e consultiva

Le segnalazioni effettuate dall'Autorità ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287/90 in relazione alle restrizioni della concorrenza derivanti dalla normativa esistente o da progetti normativi sono state 20, di cui 18 nel 2000 e due nel primo trimestre del 2001. Come negli anni passati, esse hanno riguardato un'ampia gamma di settori economici.

Attività di segnalazione e consultiva (numero degli interventi: gennaio 2000-marzo 2001)

Settore	2000	gennaio-marzo 2001
Energia elettrica, acqua, gas	1	-
Minerali non metalliferi	1	-
Costruzioni	1	-
Agricoltura e allevamento	1	-
Industria farmaceutica	2	-
Trasporti e noleggio di mezzi di trasporto	1	1
Editoria e stampa	1	1
Telecomunicazioni	5	-
Cinema	1	-
Servizi vari	3	-
Commercio al dettaglio	1	-
TOTALE	18	2

Legge n. 78/99

Nel corso dell'anno, nel procedimento sui DIRITTI CALCISTICI CAMPIONATO DI SERIE A, l'Autorità ha ritenuto che nessuna emittente avesse superato il limite di legge del 60% relativo all'acquisizione dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata di eventi sportivi del campionato di calcio di serie A.

Nella parte seguente del capitolo vengono esposti gli interventi realizzati in applicazione della normativa a tutela della concorrenza effettuati dall'Autorità dal 1° aprile 2000 al 31 marzo 2001, con riferimento ai settori economici interessati. Sono inoltre descritte le principali evoluzioni della normativa, sia nazionale che comunitaria, e dell'assetto concorrenziale nei singoli settori.

AGRICOLTURA E ATTIVITÀ MANIFATTURIERE**Prodotti agricoli e alimentari**

Nel corso dell'anno l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio a seguito di una comunicazione volontaria di alcuni modelli contrattuali relativi alla distribuzione della birra nei locali destinati alla vendita e al consumo di bevande (HEINEKEN CANALE HORECA). Un'istruttoria avviata in merito a un'operazione di concentrazione è stata conclusa con un non luogo a provvedere per il ritiro della notificazione (PARMALAT-CARNINI). L'Autorità ha inoltre effettuato un intervento di segnalazione su una legge regionale relativa alla

tutela e valorizzazione del bergamotto (SEGNALAZIONE SULLE NORME PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL BERGAMOTTO). Al 31 marzo 2001 è in corso un'istruttoria volta a valutare la compatibilità con la legge n. 287/90 di un'operazione di concentrazione nel mercato del latte fresco nel territorio del Veneto (GRANAROLO-CENTRALE DEL LATTE DI VICENZA).

HEINEKEN CANALE HORECA

Nel novembre 2000 l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio in relazione ad alcuni modelli contrattuali, volontariamente comunicati dalla società Heineken Italia Spa ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90 e aventi a oggetto la distribuzione e la commercializzazione della birra nei locali destinati alla vendita e al consumo di bevande (cosiddetto canale *horeca*). Le intese comunicate sono costituite da quattro tipologie di contratto standard, alcune delle quali prevedono obblighi di acquisto esclusivo e quantitativi minimi di acquisto di prodotti a carico dei pubblici esercizi, generalmente a fronte di contestuali impegni di Heineken relativi a prestazioni di varia natura (versamento di corrispettivi, attività promozionali, fornitura in comodato gratuito di impianti di spillatura della birra alla spina, utilizzo di insegne, marchi e segni distintivi).

L'istruttoria è diretta a valutare gli effetti concorrenziali delle intese comunicate nel mercato in cui queste ultime sono destinate a trovare applicazione, cioè quello della distribuzione della birra, tramite grossisti, a esercizi commerciali quali, principalmente, bar, ristoranti, società di *catering* ed esercizi alimentari tradizionali. In particolare, l'istruttoria è intesa a verificare l'eventuale effetto restrittivo dei citati modelli contrattuali sulle opportunità di accesso al mercato da parte di nuovi concorrenti, avendo riguardo alla natura oligopolistica del mercato e alla posizione di leadership detenuta da Heineken.

Inoltre, in considerazione del fatto che Heineken ha presentato una richiesta di autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90, laddove l'intesa comunicata dovesse risultare in contrasto con l'articolo 2, comma 2, della stessa legge, l'Autorità dovrà anche accertare, ai fini dell'eventuale concessione della deroga, se gli eventuali vantaggi in termini di efficienza derivanti dal sistema distributivo posto in essere siano effettivamente tali da comportare un beneficio sostanziale per i consumatori finali e se le restrizioni concorrenziali eventualmente individuate siano strettamente necessarie al conseguimento di tali benefici. Al 31 marzo 2001 l'istruttoria è in corso.

PARMALAT-CARNINI

Nel dicembre 2000 l'Autorità ha concluso, con un non luogo a provvedere, un'istruttoria avviata ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287/90 avente per oggetto l'acquisizione da parte della società Parmalat Spa della società Carnini Spa e di due società controllate, attive in Lombardia nella produzione e commercializzazione di latte fresco.

Il mercato del prodotto rilevante per la valutazione dell'operazione è stato individuato nella produzione e commercializzazione del latte fresco. Questa definizione, adottata in numerosi precedenti dalla stessa Autorità, si basa sul diverso grado di deperibilità del latte fresco rispetto a quello a lunga conservazione e sulle differenti caratteristiche organolettiche e nutrizionali.

Sotto il profilo geografico, l'Autorità ha osservato che i produttori di latte fresco sono vincolati dalla necessità di distribuire il prodotto entro poche ore dal suo confezionamento, quotidianamente e attraverso la catena del freddo, a causa della intrinseca deperibilità del latte e del quadro normativo vigente: allo stato attuale, infatti, il latte pastorizzato prodotto e confezionato in Italia, ed etichettato come latte fresco, deve avere una data di scadenza non superiore ai quattro giorni successivi a quella di confezionamento. Ciò induce le imprese a operare prevalentemente in un ambito territoriale limitato, generalmente circoscritto a poche centinaia di chilometri dallo stabilimento produttivo, variabili in funzione della qualità dei collegamenti e della densità abitativa delle zone da servire; di conseguenza, l'ambito territoriale con riguardo al quale le condizioni competitive mostrano un sufficiente grado di omogeneità, idoneo a definire il mercato rilevante sotto il profilo geografico, risulta essere di ampiezza locale. Nel caso in esame, considerato che Carnini dispone di uno stabilimento sito in provincia di Como e commercializza il latte fresco che vi produce pressoché totalmente nel territorio della Lombardia, l'ambito geografico di riferimento per la valutazione degli effetti dell'operazione è stato circoscritto a tale regione.

L'Autorità aveva avviato l'istruttoria in merito alla concentrazione ritenendo che quest'ultima fosse suscettibile di determinare, sul mercato del latte fresco della regione Lombardia, la costituzione o il rafforzamento, in capo a Parmalat, di una posizione dominante singola, ovvero congiunta insieme a Granarolo, l'unico produttore italiano di latte fresco che, alla pari di Parmalat, presenta una dimensione nazionale.

Diversi elementi hanno sostanziato la predetta valutazione. Tra questi, in primo luogo, la circostanza secondo cui, a seguito dell'operazione, Parmalat sarebbe arrivata a detenere, nel mercato interessato, una quota in sé rilevante (variabile tra il 40% e il 45%), nonché confrontabile a quella detenuta da Granarolo (pari a circa il 30%). Congiuntamente, i due operatori nazionali sarebbero dunque arrivati a detenere, nel mercato del latte fresco della regione Lombardia, una quota compresa tra il 70% e il 75%.

L'Autorità ha inoltre considerato che l'offerta residuale sarebbe stata rappresentata soltanto da produttori minori con quote di gran lunga inferiori rispetto a quelle dei due leader di mercato; né d'altra parte, i concorrenti potenziali apparivano in grado di condizionare l'equilibrio di mercato che si sarebbe determinato a seguito dell'operazione, dal momento che l'entrata sul mercato risulta ostacolata da significative barriere all'entrata, legate all'organizzazione delle fasi di produzione, distribuzione e commercializzazione del latte fresco.

Infine, per quanto riguarda il rapporto competitivo tra Parmalat e Granarolo, l'Autorità ha rilevato che quest'ultimo rappresentava l'unico produttore italiano di latte che, per dimensioni e struttura aziendale, era in condizioni di competere con Parmalat a livello nazionale per l'affermazione del proprio marchio e della propria immagine, per l'incremento del volume complessivo delle vendite e la diffusione della presenza sul territorio mediante l'acquisizione di altre attività del settore. Sulla base di tale considerazione il provvedimento di avvio istruttoria ha evidenziato che nell'ambito del mercato locale interessato, ove peraltro Granarolo aveva di recente proceduto ad acquisire la Centrale del Latte di Milano, i due operatori nazionali apparivano avere scarsi incentivi a impiegare risorse in una attiva politica di concorrenza reciproca e che fossero invece interessati a consolidare, rispettivamente, la posizione di recente acquisita e quella potenzialmente conseguibile per effetto dell'operazione di concentrazione in esame.

Nel corso dell'istruttoria, Parmalat, in considerazione dei rilievi formulati dall'Autorità, ha comunicato il formale ritiro, con effetto immediato, della comunicazione dell'operazione di concentrazione; l'Autorità, di conseguenza ha concluso l'istruttoria deliberando che non vi era luogo a provvedere.

GRANAROLO-CENTRALE DEL LATTE DI VICENZA

Nel marzo del 2001 l'Autorità ha avviato un'istruttoria ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287/90 in relazione all'acquisizione, da parte di Granarolo Spa, della Centrale del latte di Vicenza Spa. Nel settore del latte è in atto da alcuni anni un importante processo di riorganizzazione caratterizzato dalla privatizzazione di molte centrali pubbliche e dall'uscita dal mercato di alcuni trasformatori locali. Nell'ambito di tale processo, Granarolo e Parmalat hanno acquisito una dimensione nazionale con una presenza diffusa su più mercati locali del latte fresco e una posizione di rilievo anche nel mercato del latte UHT, conseguendo un particolare vantaggio competitivo in forza del quale l'una o l'altra detengono una posizione di leadership nei singoli mercati locali in cui operano.

Con riferimento al mercato del latte fresco nella regione Veneto, in cui Parmalat è il primo operatore con una quota di mercato pari al 35,4% e Granarolo il secondo, con una quota del 18,2%, l'acquisizione della Centrale del latte di Vicenza, attualmente terzo concorrente con una quota del 9,6%, consentirebbe a Granarolo di consolidare ulteriormente la sua posizione di secondo operatore (da 18,2% a 27,8%), riducendo la distanza da Parmalat. L'operazione notificata potrebbe dunque comportare una rilevante modificazione strutturale del mercato interessato: l'uscita dal mercato della Centrale del latte di Vicenza determinerebbe, infatti, un significativo aumento del grado di concentrazione, in un contesto caratterizzato da un numero limitato di produttori minori, attivi soltanto localmente e dalla presenza di significative barriere all'entrata. Inoltre assume rilievo la circostanza per cui Parmalat e Granarolo, primi due operatori presenti in Veneto, si troverebbero a detenere

quote di mercato non dissimili tra loro e sono altresì gli unici due produttori di latte fresco presenti a livello nazionale. Peraltro, tali società perseguono, in ambito nazionale, una parallela strategia di espansione, realizzata sia attraverso l'acquisizione delle attività del settore che via via vengono messe in vendita, sia mediante l'affermazione del proprio marchio e della propria immagine. Tale convergente strategia appare poter concorrere a indebolire gli incentivi a un attivo confronto diretto nei singoli mercati locali. Sulla base di tali considerazioni, l'operazione notificata appare idonea a determinare la costituzione, in capo a Parmalat e Granarolo, di una posizione dominante congiunta nel mercato del latte fresco della regione Veneto tale da ridurre o eliminare in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Al 31 marzo 2001 l'istruttoria è in corso.

SEGNALAZIONE SULLE NORME PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL BERGAMOTTO

Nel luglio 2000 l'Autorità ha inviato al Presidente della Giunta Regionale della Calabria, al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, una segnalazione relativa alle distorsioni della concorrenza e del funzionamento del mercato derivanti dalla legge della Regione Calabria 14 febbraio 2000, n. 1, recante "Norme per la tutela e la valorizzazione del bergamotto".

La legge regionale stabilisce l'obbligatorietà dell'adesione dei coltivatori al Consorzio del Bergamotto, ente di diritto pubblico che opera nella trasformazione dei frutti nell'essenza utilizzata prevalentemente dall'industria profumiera. In base alla legge regionale l'attività di trasformazione può essere svolta da altri operatori soltanto entro spazi assegnati dallo stesso Consorzio e sotto il controllo di quest'ultimo, nel caso in cui il Consorzio stesso non possa provvedere alla lavorazione di tutta la produzione di frutti dell'annata o per particolari motivi legati alla gestione economica; per il resto, è fatta salva per gli operatori privati unicamente la possibilità di trasformare i frutti di produzione propria.

L'Autorità ha rilevato che la legge, consentendo al Consorzio di agire quale unico operatore nella fase di trasformazione, può comportare l'eliminazione di qualsiasi concorrenza tra i coltivatori e l'estromissione dal mercato delle altre imprese di trasformazione. E' stato inoltre posto in evidenza che l'eventuale assegnazione da parte del Consorzio di spazi di operatività alle imprese private di trasformazione non conduce comunque all'instaurazione di corretti meccanismi concorrenziali.

Ad avviso dell'Autorità, una siffatta alterazione della concorrenza non risulta proporzionata alle finalità di pubblico interesse, enunciate dalla stessa legge regionale, di valorizzazione del prodotto e di tutela della qualità. In proposito, l'Autorità ha osservato in primo luogo che l'associazionismo tra i coltivatori di bergamotto, auspicabile in ragione dell'esistenza di un consistente

numero di imprese agricole di dimensioni molto piccole, va conseguito su base volontaria, nelle forme compatibili con la normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza.

Quanto alla tutela della qualità, lo strumento più appropriato è il riconoscimento della denominazione d'origine protetta, conformemente a quanto prescritto nel Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio²¹. Tale strumento, diversamente da quanto previsto dalla legge regionale, non presuppone l'esistenza di un soggetto che è al tempo stesso imprenditore e controllore dell'attività delle altre imprese presenti nel mercato. In particolare, in base a tale Regolamento gli organismi di controllo devono offrire garanzie di obiettività e di imparzialità nei confronti di ogni operatore soggetto al controllo. Ai principi di obiettività e imparzialità del controllo è informata anche la legge statale 25 febbraio 2000, n. 39, recante "Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati", che, nell'istituire una transitoria denominazione di origine controllata, in vista del riconoscimento in sede comunitaria della denominazione di origine protetta, richiama al riguardo il Regolamento comunitario.

Infine, l'Autorità ha rilevato l'eccessiva ampiezza della programmazione della coltivazione del bergamotto prevista dalla legge regionale e ha fatto presente, ribadendo un orientamento più volte espresso e fondato tra l'altro sulla normativa comunitaria in materia, che i disciplinari di produzione devono svolgere la propria funzione di tutela e valorizzazione del prodotto senza alcun raccordo con forme di programmazione che comportino l'indicazione delle quantità massime producibili dalle imprese. L'Autorità ha pertanto auspicato una modifica legislativa che adegui la legge della Regione Calabria alle disposizioni comunitarie e ai principi della concorrenza.

Prodotti petroliferi

Nel corso dell'anno l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti di otto società petrolifere in relazione a intese restrittive della concorrenza riguardanti il prezzo di vendita dei carburanti (ACCORDI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI). Un'istruttoria avente a oggetto la costituzione di una impresa comune, operante nel settore della raffinazione di prodotti petroliferi è stata chiusa per il ritiro della comunicazione originaria (AGIP PETROLI-ESSO ITALIANA). L'Autorità ha altresì avviato un'istruttoria, attualmente in corso, al fine di accertare eventuali effetti restrittivi della concorrenza conseguenti alla costituzione di un'impresa comune tra tre società petrolifere volta a condividere i costi di trasporto relativi all'approvvigionamento di carburanti destinati agli impianti di distribuzione della rete stradale e autostradale delle imprese madri (API-TOTALFINA-ERG PETROLI/GESTIONE RIFORNIMENTO).

²¹ Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in GUCE L 208/1 del 24 luglio 1992.

ACCORDI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI

Nell'ottobre 1999 l'Autorità, a seguito delle denunce presentate da alcune delle associazioni rappresentative degli interessi dei consumatori, dei gestori degli impianti di distribuzione e degli autotrasportatori, aveva avviato un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di AgipPetroli Spa, Anonima Petroli Italia Spa, Erg Petroli Spa, Esso Italiana Srl, Kuwait Petroleum Italia Spa, Shell Italia Spa, Tamoil Petroli Spa e Totalfina Italia Spa.

Nel corso dell'istruttoria l'Autorità ha accertato che queste società petrolifere, tutte aderenti all'Unione Petrolifera, avevano posto in essere, in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90, una complessa intesa orizzontale che ha trovato successiva attuazione, per il tramite di accordi quadro interprofessionali, nei cosiddetti "accordi colore" sottoscritti dalle medesime società con i propri Comitati Nazionali Colori. Tali "accordi colore", a partire dal 1995, hanno definito il valore economico degli sconti pro litro (o margini) sia per i gestori della rete ordinaria in negoziazione diretta e articolata, sia per i gestori della rete autostradale delle varie società petrolifere. In particolare, dagli accertamenti eseguiti è emerso che, alla stregua dei criteri fissati negli "accordi colore", le società petrolifere hanno adottato un identico meccanismo per stabilire il margine dei gestori, così disincentivando gli stessi dal praticare livelli di prezzo diversi da quelli consigliati. Pertanto il prezzo consigliato ha assunto i connotati di un prezzo imposto.

La concertazione orizzontale ha coinvolto la totalità delle imprese concorrenti che operano sul mercato di riferimento (distribuzione e vendita di carburanti per autotrazione su base nazionale, stradale e autostradale) al fine di incrementare la "trasparenza" delle proprie decisioni relativamente al prezzo dei carburanti consigliato ai gestori. Infatti, in sede di istruttoria, è emerso che tali società, approfittando del diritto riconosciuto *ex lege* di fissare autonomamente il prezzo consigliato dei carburanti, ben avrebbero potuto definire relazioni contrattuali con i gestori degli impianti delle rispettive reti di distribuzione tali da riflettere i constatati differenti livelli di efficienza aziendale, così da consentire una maggiore differenziazione proprio sul piano del prezzo finale. Al contrario, esse si sono preoccupate anzitutto di neutralizzare gli effetti indesiderati scaturenti dal comportamento dei gestori, cui la legge ha riconosciuto il diritto di fissare il prezzo finale dei carburanti.

L'Autorità, inoltre, ha ravvisato che le società petrolifere si sono avvalse di ulteriori strumenti operativi volti a garantire l'effettiva applicazione da parte dei gestori del prezzo consigliato. In particolare ci si riferisce ai diversi sistemi di controllo e di monitoraggio *ex post* sul rispetto dei prezzi consigliati, operanti sia nel caso della partecipazione dei gestori a "campagne di sconto" sul prezzo finale praticato ai consumatori, sia nel caso di iniziative di sconto operate dai gestori e autorizzate dalle società petrolifere.

I comportamenti contestati alle società petrolifere, in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90, si sono protratti, in modo continuato, dal febbraio 1994 sino almeno all'avvio del procedimento. Si tratta di un periodo particolarmente significativo, tale da alterare in maniera consistente le dinamiche concorrenziali sul mercato rilevante proprio nella fase di avvio della liberalizzazione dei prezzi dei carburanti, con grave pregiudizio dei consumatori.

L'Autorità ha ritenuto, infine, che ogni misura adottata nel contesto della pratica concordata, abbia consentito alle società petrolifere di acquisire un elevato grado di controllo sulle scelte dei gestori degli impianti di distribuzione i quali, in tal modo, avrebbero continuato, nonostante la formale liberalizzazione dei prezzi, ad attenersi alle indicazioni rivolte dalle imprese petrolifere, con riguardo alla fissazione del prezzo dei carburanti da praticare al pubblico. Dall'istruttoria è, peraltro, emerso che nel periodo dal 1994 al 1999 i prezzi consigliati dalle società petrolifere ai gestori degli impianti di distribuzione (così come si evince dagli indici di correlazione dei prezzi consigliati dalle otto imprese) coincidevano sostanzialmente tra loro al punto, dunque, da far ritenere che ogni forma di concorrenza tra tali imprese fosse venuta meno.

All'esito dell'istruttoria e attesa la rilevata gravità delle violazioni commesse, l'Autorità ha comminato nei confronti delle summenzionate società una sanzione pecuniaria che complessivamente ammonta a 480 miliardi di lire, ovvero al 3,5% del fatturato realizzato da ciascuna impresa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida. Tuttavia, con riguardo alla Anonima Petroli Italia, l'Autorità ha ritenuto di dover applicare una sanzione di misura inferiore, pari al 2% del fatturato, considerato che dagli atti del procedimento è emerso che tale società, sebbene abbia posto in essere la pratica concordata consistente nel coordinamento orizzontale, non è successivamente addivenuta alla sottoscrizione degli "accordi colore" con i propri Comitati Nazionali Colori.

AGIP PETROLI-ESSO ITALIANA

Nel dicembre 1999, le società AgipPetroli Spa ed Esso Italiana Srl comunicavano in via preventiva all'Autorità, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90, l'intenzione di procedere alla costituzione di una impresa comune, operante nel settore della raffinazione di prodotti petroliferi e partecipata da ciascuna impresa madre con una quota pari al 50% del capitale sociale. All'impresa comune AgipPetroli ed Esso avrebbero conferito le rispettive raffinerie siciliane di Priolo e Augusta, al fine di razionalizzare, attraverso la condivisione di tali impianti, la propria capacità produttiva in vista dell'attesa riduzione nei consumi di prodotti petroliferi e degli investimenti da realizzare per l'adeguamento degli impianti stessi alle normative in materia ambientale e di sicurezza. Gli accordi tra le parti prevedevano inoltre la riorganizzazione delle rispettive attività di stoccaggio, anche attraverso la condivisione di depositi da utilizzare per il rifornimento dei mercati siciliani, meccanismi di scambio periodico di informazioni relativamente alle lavorazioni, ai ricavi e ai costi

dell'impresa comune e un sistema di scambi di alcuni prodotti intermedi della raffinazione destinati a garantire la copertura dei fabbisogni delle attività delle società madri non integrate nell'impresa comune.

AgipPetroli ed Esso sono le due maggiori società petrolifere operanti in Italia, con una capacità di raffinazione complessivamente superiore al 50% del totale nazionale e con quote congiunte, su vari mercati dei prodotti petroliferi a valle, comprese tra il 40 e il 70%. Inoltre, nel 1998, le raffinerie di Priolo e di Augusta, che secondo gli accordi sarebbero state conferite all'impresa comune, hanno rappresentato, rispettivamente, circa il 20 e il 60% sia della capacità che della produzione complessiva nazionale di AgipPetroli e di Esso. Dato che i costi di raffinazione rappresentano, mediamente, poco meno della metà dei costi totali sostenuti dalle società petrolifere per collocare il prodotto sul mercato, a seguito dell'operazione le imprese madri avrebbero avuto in comune quasi la metà dei costi totali relativi a una quota significativa della loro capacità di raffinazione complessiva.

Sulla base di tali elementi, l'Autorità, nell'aprile 2000, decideva l'avvio di un procedimento istruttorio ritenendo che l'operazione, se realizzata nei termini originariamente concordati tra le società madri, potesse costituire un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 2 della legge. L'utilizzazione condivisa degli impianti di raffinazione, collegata a una sostanziale riduzione della capacità produttiva e delle lavorazioni, nonché la condivisione di tecnologie, *know-how*, strutture logistiche e investimenti, avrebbero infatti potuto introdurre un vincolo reciproco alle future politiche industriali e commerciali di AgipPetroli e di Esso, riducendone in misura consistente gli incentivi all'adozione di strategie e comportamenti effettivamente concorrenziali nei mercati a valle.

A fronte di tali rilievi, e al fine di eliminare gli eventuali profili anticoncorrenziali dell'intesa, AgipPetroli ed Esso hanno deciso di apportare sostanziali modifiche agli accordi inizialmente notificati e nel febbraio 2001 hanno proceduto al ritiro della comunicazione originaria.

API-TOTALFINA-ERG PETROLI/GESTIONE RIFORNIMENTO

Le società Anonima Petroli Italia Spa, Erg Petroli Spa e Totalfina Elf Italia Spa hanno comunicato all'Autorità, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90, la propria intenzione di procedere alla costituzione di un'impresa comune, denominata "Gestione Rifornimenti Comune" (GERICO), al fine di gestire congiuntamente la programmazione, la gestione degli ordini e l'attività di trasporto relative all'approvvigionamento di carburanti destinati agli impianti di distribuzione della rete stradale e autostradale delle imprese madri.

A seguito dell'operazione di creazione dell'impresa comune, le tre società condideranno dunque i costi relativi alla logistica secondaria. In un contesto in cui le varie componenti che concorrono a formare il prezzo netto finale dei carburanti sono largamente condivise dalle società petrolifere (quo-

tazioni Platt's dei prodotti e margini dei gestori sono variabili omogenee tra i vari operatori), la comunanza dei costi di logistica secondaria, già di per sé non fortemente differenziati, potrebbe rendere ancora più improbabile qualsiasi differenziazione dei prezzi industriali dei carburanti tra le società Api, Erg e Totalfina. Inoltre, il funzionamento dell'impresa comune presuppone uno scambio di informazioni commerciali sensibili al livello della distribuzione del prodotto.

Sulla base di tali considerazioni, nell'ottobre 2000 l'Autorità ha deliberato di avviare un'istruttoria volta a verificare se l'accordo comunicato sia suscettibile di ridurre l'incentivo delle imprese madri a competere nel mercato della distribuzione dei carburanti in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90. Al 31 marzo 2001 l'istruttoria è in corso.

Prodotti farmaceutici

Nel periodo di riferimento l'Autorità ha riscontrato un'intesa restrittiva della concorrenza nella fornitura di mezzi di contrasto a uso radiologico (BRACCO-BYK GULDEN ITALIA-FARMADES-NYCOMED AMERSHAM SORIN-SCHERING) ed effettuato un intervento di segnalazione in merito ad alcune disposizioni relative al prezzo di vendita dei farmaci con brevetto scaduto e dei farmaci da automedicazione (PARERE SULLE MISURE RELATIVE AL SETTORE FARMACEUTICO).

BRACCO-BYK GULDEN ITALIA-FARMADES-NYCOMED AMERSHAM SORIN-SCHERING

Nel novembre 2000 l'Autorità ha concluso un'istruttoria avviata ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90 nei confronti delle società Bracco Spa, Byk Gulden Italia Spa, Farmades Spa, Nycomed Amersham Sorin Srl e Schering Spa, a seguito di una segnalazione presentata da un'azienda sanitaria locale toscana, l'Asl 12 Versilia. Nella segnalazione, l'azienda sanitaria lamentava che, nell'ambito di una gara per la fornitura di mezzi di contrasto non ionici a uso radiologico, svoltasi nel 1997, le suddette imprese farmaceutiche avevano presentato offerte di importo identico e che analoga condotta era stata già riscontrata nei quattro anni precedenti.

I mezzi di contrasto non ionici sono farmaci utilizzati nello svolgimento di indagini diagnostiche di natura radiologica, al fine di visualizzare strutture e organi di alcune regioni corporee. Tali farmaci, sebbene composti da principi attivi distinti, sono destinati alle medesime funzioni d'uso e non presentano differenze sostanziali in relazione ad altre loro specifiche caratteristiche, risultando pertanto legati da una chiara relazione di sostituibilità. Dal punto di vista geografico, il mercato rilevante è di dimensione nazionale in considerazione della specificità delle politiche sanitarie dei singoli paesi e dei regimi di accesso al mercato (ovvero i regimi di brevettazione e di autorizzazione all'immissione in commercio).

Gli elementi emersi e i documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria hanno dimostrato che le imprese interessate hanno posto in essere una pratica concor-

data, in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90, che si è manifestata attraverso una pluralità di condotte, le quali, in ragione dei profili di connessione e di complementarità che le caratterizzano, appaiono riconducibili a un disegno unitario volto all'alterazione delle dinamiche concorrenziali del mercato dei mezzi di contrasto non ionici. Dalle evidenze raccolte è emerso, in primo luogo, che per l'intero periodo 1995-1999 le imprese hanno allineato i prezzi di riferimento delle proprie offerte per la vendita alle aziende sanitarie sia nell'ambito delle procedure in cui i diversi principi attivi venivano messi direttamente a confronto, sia nell'ambito delle trattative in esclusiva. Tale allineamento derivava dall'applicazione di un preciso e conosciuto meccanismo consistente nel presentare offerte con un prezzo corrispondente a quello del prodotto con prezzo al pubblico più basso, dal quale veniva dedotto lo sconto del 50% normativamente previsto per le forniture ospedaliere.

Per quanto riguarda l'applicazione di tale meccanismo nell'ambito delle gare, l'Autorità ha ritenuto che la strategia di ciascuna impresa di offrire il medesimo prezzo non potesse essere il frutto di uno spontaneo parallelismo derivante da comportamenti autonomamente definiti da ciascuna impresa, ma solo il risultato di una condotta concordata fra imprese concorrenti, giacché siffatte offerte non assicuravano alcuna possibilità di aggiudicarsi la relativa fornitura. Quanto poi alle forniture risultanti da trattative esclusive, l'Autorità ha ritenuto ugualmente anomala l'applicazione costante di un identico prezzo, giacché ciascuna impresa risultava l'unica offerente il principio attivo espressamente richiesto e quindi nelle condizioni di imporre un prezzo diverso, anche superiore, rispetto a quello derivante dall'operare del meccanismo. L'istruttoria ha fatto peraltro emergere che le diverse imprese farmaceutiche sono caratterizzate da costi di produzione assai differenziati, il che non rendeva plausibile uno spontaneo allineamento dei prezzi, bensì confermava l'esistenza di un contesto concertativo.

L'analisi delle condotte tenute dalle imprese interessate ha dimostrato ulteriori modalità di alterazione dei meccanismi concorrenziali che non appaiono spiegabili se non come l'effetto di una concertazione. Anzitutto sono stati acquisiti elementi di prova sia diretti che indiziari sulla ripartizione dei lotti di alcune gare.

Inoltre, nessuna delle imprese, a seguito dell'emanazione della delibera CIPE 26 febbraio 1998, n. 10, ha fornito al CIPE i dati relativi ai fatturati e ai consumi nei 12 paesi della Comunità europea, necessari per determinare il nuovo prezzo al pubblico, sulla base del prezzo medio europeo, sostenendo di non avere la disponibilità di tali informazioni. Al riguardo l'Autorità ha ritenuto che, anche in assenza di una prova diretta, vi fossero indizi seri, precisi e concordanti per concludere che tale condotta fosse il risultato di una concertazione fra imprese concorrenti volta a evitare una riduzione del livello dei prezzi al pubblico e, conseguentemente, dei prezzi effettivi di offerta.

L'Autorità ha infine accertato un coordinamento delle imprese in relazione allo svolgimento dell'attività informativa e promozionale, nonché un

esteso scambio di informazioni in merito alle quantità vendute che riguardava sia dati individuali d'impresa che dati aggregati.

La pratica concordata ha pertanto avuto come conseguenza un'ampia alterazione delle procedure di acquisto effettuate dalle Aziende sanitarie, influenzando la stessa scelta in merito al tipo di procedura da adottare. Infatti in molte circostanze le Aziende sanitarie e ospedaliere hanno rinunciato a bandire vere e proprie gare visto che, come conseguenza del coordinamento fra le imprese, esse non avrebbero condotto ad alcun vantaggio economico rispetto alla trattativa privata, ma solo oneri aggiuntivi.

I comportamenti collusivi riscontrati si sono realizzati in un mercato oligopolistico fortemente concentrato e hanno avuto costante e continuata applicazione dal 1995 al 1999, ossia per tutto il periodo preso in considerazione dall'istruttoria. L'Autorità ha ritenuto tali comportamenti in violazione dell'articolo 2, comma 2 della legge n. 287/90 e, in ragione della loro gravità, ha irrogato nei confronti di ciascuna delle imprese coinvolte una sanzione pecuniaria pari al 5,5% del fatturato relativo alle vendite di mezzi di contrasto non ionici nel mercato italiano, per un ammontare complessivo di circa 8,5 miliardi di lire.

PARERE SULLE MISURE RELATIVE AL SETTORE FARMACEUTICO

Nel dicembre 2000 l'Autorità, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, è intervenuta con un parere trasmesso ai Presidenti del Senato e della Camera, al Presidente del Consiglio, ai Ministri del Tesoro, delle Finanze e della Sanità, al fine di segnalare i potenziali effetti distorsivi della concorrenza derivanti da due disposizioni relative al settore farmaceutico, contenute nel disegno di legge finanziaria 2001 e successivamente approvate dal Parlamento.

La prima disposizione prevede che i medicinali non coperti da brevetto vengano rimborsati dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al generico dalla legislazione vigente, pari all'80% del prezzo medio europeo.

Ad avviso dell'Autorità, tale norma potrebbe ostacolare il confronto concorrenziale fra le imprese farmaceutiche relativamente al prezzo di vendita dei farmaci con brevetto scaduto, inducendo le stesse a fissare un prezzo omogeneo pari a quello massimo rimborsabile. Nella segnalazione veniva quindi suggerito di individuare il prezzo di rimborso con riferimento a quello del medicinale con "prezzo più basso", come peraltro previsto nel disegno di legge presentato dal Governo alla Camera dei Deputati. Tale disposizione, che sembrava recepire alcune delle indicazioni precedentemente formulate dall'Autorità, aveva infatti una chiara portata proconcorrenziale in quanto introduceva un importante incentivo per le imprese farmaceutiche a competere sul prezzo per i farmaci con brevetto scaduto, con prevedibili riduzioni del prezzo di rimborso di tali farmaci e, conseguentemente, significativi risparmi

sulla spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, questa diversa modalità di determinazione del rimborso avrebbe stimolato lo sviluppo del mercato dei farmaci generici, che in Italia ha una dimensione ridotta rispetto ai più importanti paesi europei, favorendo un maggiore orientamento della domanda verso prodotti basati sullo stesso principio attivo, ma che di regola hanno prezzi inferiori alle specialità.

La seconda norma della quale la segnalazione dell'Autorità auspicava un riesame, è quella che prevede che sia il Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Industria, a stabilire, sentiti i rappresentanti delle imprese farmaceutiche e delle farmacie, "i criteri per meglio definire ... i meccanismi concorrenziali per i prezzi" dei medicinali di automedicazione. In proposito, l'Autorità ha evidenziato che tale disposizione non elimina l'obbligo di applicare un prezzo unico su tutto il territorio nazionale per tali medicinali, come invece sarebbe derivato dalla disposizione del disegno di legge governativo presentato alla Camera dei Deputati che, consentendo alle farmacie di vendere i farmaci di automedicazione a un prezzo inferiore a quello determinato dal produttore e indicato sulla confezione, avrebbe potuto stimolare una maggiore concorrenza di prezzo fra le farmacie, con evidenti benefici per i consumatori.

Prodotti da costruzione, cemento e calcestruzzo

SEGNALAZIONE SULLA SICUREZZA IDRAULICA DEI TERRITORI DEL BACINO DEL PO

Nel luglio 2000, a seguito di una segnalazione ricevuta dalla Corte dei Conti - delegazione presso il Magistrato per il Po, l'Autorità, nell'esercizio dei poteri consultivi previsti dall'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha trasmesso al Parlamento e al Ministro dei Lavori Pubblici una segnalazione riguardante l'articolo 40 della legge 17 maggio 1999, n. 144, intitolato "Sicurezza idraulica dei territori del Bacino del Po", rilevandone specifici profili di contrasto con i principi della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato. In particolare, tale norma autorizza, al fine della realizzazione di interventi necessari alla sicurezza idraulica dei territori del Bacino del Po interessati dal rischio di eventi alluvionali e calamitosi, "l'esecuzione dei lotti di completamento da parte delle imprese esecutrici di lotti precedenti, compresi nella progettazione generale redatta dalle imprese stesse entro il 31 dicembre 1994, approvata dal Magistrato del Po di Parma".

L'Autorità, alla luce dei principi in materia di concorrenza nonché sulla base di sue precedenti determinazioni, ha osservato che la mancata previsione nella norma di un ricorso obbligatorio a procedure concorsuali a evidenza pubblica comporta ingiustificate distorsioni della concorrenza, destinate ad assicurare una posizione privilegiata alle imprese esecutrici dei lotti precedenti e a determinare, nel settore in questione, una ingiustificata restrizione delle opportunità di accesso al mercato, soprattutto nei casi in cui gli interventi previsti non si limitino a una mera prosecuzione del progetto iniziale. L'Autorità ha inoltre rilevato il contrasto tra la disposizione in esame e la disciplina comuni-

taria in materia di appalti di lavori, in base alla quale, come stabilito dall'articolo 7 della direttiva n. 93/37²², le amministrazioni aggiudicatrici debbono assegnare gli appalti di lavori ricorrendo a procedure di appalto a evidenza pubblica, siano esse aperte o ristrette, mentre il ricorso alla trattativa privata dovrebbe assumere carattere di eccezionalità ed essere pertanto tassativamente limitato alle sole ipotesi espressamente previste dalla normativa comunitaria, e in ogni caso al solo triennio successivo alla conclusione dell'appalto. L'Autorità ha infine osservato che la norma di cui all'articolo 7 della direttiva n. 93/37, in quanto chiara, precisa e incondizionata, è provvista di effetto diretto, ciò che impone la disapplicazione della norma interna contrastante.

Altre attività manifatturiere

Nel corso dell'anno l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio per violazione dell'articolo 81.1 del Trattato CE nell'ambito della produzione e distribuzione di fiammiferi (CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI). Inoltre, è stata riscontrata un'intesa restrittiva della concorrenza e un abuso di posizione dominante nel settore ascensoristico (OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER). Al 31 marzo 2001 è in corso un'istruttoria per una presunta inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva di un'operazione di concentrazione (BENETTON GROUP-VARI).

CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI

Nel luglio 2000 l'Autorità ha concluso un'istruttoria avviata ai sensi degli articoli 85 e 86 del Trattato CE (ora articoli 81 e 82) nei confronti del Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF), delle singole imprese consorziate, della società Swedish Match S.A., dei Magazzini di generi di monopolio e del Consorzio Nazionale Attività Economico Distributiva Integrata (Conaedi). Il CIF, istituito con il Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 560, è un consorzio che raggruppa la totalità delle imprese italiane produttrici di fiammiferi al fine della commercializzazione di fiammiferi e con il compito di pagare all'Erario la relativa imposta di fabbricazione. I Magazzini di generi di monopolio hanno il compito di distribuire i prodotti di monopolio ai rivenditori autorizzati, mentre il Conaedi è un Consorzio istituito nel 1994 cui aderisce gran parte dei Magazzini di generi di monopolio e che svolge compiti di coordinamento delle attività dei singoli consorziati.

L'istruttoria è stata avviata nel novembre 1998 a seguito di una denuncia da parte di una società tedesca produttrice di fiammiferi, la KM Zundholz International Karl Muller GmbH, la quale segnalava le difficoltà da essa incontrate nell'accesso al mercato italiano della distribuzione dei fiammiferi nonostante l'ottenimento delle relative licenze e autorizzazioni. In particolare,

²² Direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, in GUCE L 199/54 del 9 marzo 1993.

la società tedesca lamentava il rifiuto opposto da alcuni gestori di magazzini di vendita di generi di monopolio a distribuire i suoi prodotti.

Nel corso dell'istruttoria è emerso che dal 1923 il contesto normativo ha pesantemente inciso sulle modalità di organizzazione e funzionamento del mercato dei fiammiferi attraverso la costituzione di un consorzio obbligatorio, il CIF. In particolare, la partecipazione al consorzio, pur restando obbligatoria, è stata aperta a tutte le imprese che richiedessero di farne parte soltanto a partire dal 1970. Inoltre, a partire dal 1994, è stato eliminato l'obbligo in capo al Consorzio di versare l'imposta di fabbricazione per i fiammiferi, che da allora incombe direttamente sul fabbricante o importatore, con ciò venendo meno la ragione che rendeva obbligatoria l'adesione al consorzio, costituita proprio dalla raccolta accentrata del gettito dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi.

Nel merito, l'Autorità ha innanzitutto accertato che talune condotte poste in essere dagli operatori presenti sul mercato originavano, in modo più o meno diretto, da una serie di previsioni normative, mentre altre erano il risultato di scelte imprenditoriali autonome. Più specificamente, l'Autorità ha riscontrato che la disciplina prevista dal legislatore fino al 1994 imponeva alle imprese del settore di attuare un'intesa anticoncorrenziale, giacché prescriveva un obbligo in capo alle stesse di consorziarsi, e conferiva poi al Consorzio il potere di ripartire la produzione di fiammiferi fra le imprese consorziate. In tale prospettiva, l'esistenza e l'operatività del CIF, come normativamente prevista, rappresentava un mezzo per sottrarre il mercato della fabbricazione e commercializzazione dei fiammiferi in Italia alla concorrenza, mantenendo in vita una struttura orizzontale tra gli operatori del settore che di fatto impediva l'ingresso di nuovi operatori e la concorrenza fra le imprese.

A partire poi dal 1994, il nuovo regime normativo, pur rimuovendo l'obbligo per le imprese del settore di affidarsi al CIF, ha comunque agevolato e consentito a quest'ultimo di continuare a svolgere la medesima funzione di struttura centralizzata attraverso cui attuare la ripartizione della produzione e la vendita di fiammiferi sul territorio nazionale. Su tali presupposti, l'Autorità ha pertanto accertato l'illegittimità di entrambi i regimi normativi con il combinato disposto degli articoli 3, lettera g), 10 e 81 del Trattato CE, in virtù del quale gli Stati membri della Comunità non possono adottare o mantenere in vigore misure, anche di natura legislativa o regolamentare, che possano rendere praticamente inefficaci le regole di concorrenza applicabili alle imprese.

Per quanto riguarda poi i comportamenti specifici imputabili al CIF, dall'istruttoria è emerso che la produzione di ciascuna impresa, che per disposizione normativa doveva essere deliberata da un'apposita Commissione, veniva stabilita dal CIF tramite accordi raggiunti all'interno del Consorzio, mentre la Commissione svolgeva soltanto una funzione di mera approvazione/ratifica. Inoltre, le imprese consorziate effettuavano scambi di lavorazione e cessioni in relazione alle quote loro attribuite dal Consorzio al

fine di adeguare le quantità produttive originariamente assegnate alle loro effettive esigenze. Il Consorzio godeva pertanto di margini di discrezionalità nell'assolvere agli obblighi a esso imposti, con la conseguenza che avrebbe potuto e dovuto operare in modo tale da non restringere la concorrenza esistente. L'Autorità ha perciò ritenuto che il CIF e le imprese consorziate avessero adottato delibere consortili e proceduto ad accordi limitativi della concorrenza ultranei rispetto a quanto stabilito dalla normativa, integrando pertanto un'autonoma violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE.

Dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento, è risultato inoltre che il CIF ha posto in essere, successivamente al 1994, una strategia commerciale volta a preservare e difendere la propria posizione di mercato. In particolare, il CIF si è impegnato a distribuire sul territorio italiano una quantità di fiammiferi prodotti dal principale produttore europeo, Swedish Match, pari a una quota prefissata dell'intero consumo nazionale. Swedish Match, da parte sua, si è impegnata a non entrare nella rivendita diretta in Italia in concorrenza diretta con il CIF. In quanto tale, l'accordo è stato ritenuto in violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE.

Infine, l'attività istruttoria ha fatto emergere che il CIF ha perseguito una politica volta al rafforzamento dei rapporti commerciali con la rete distributiva dei Magazzini di Generi di Monopolio procedendo alla stipula di un accordo quadro con il Conaedi al fine di assicurarsi l'esclusiva di tale canale distributivo. Anche quest'ultimo accordo, in quanto idoneo a ostacolare l'ingresso sul mercato italiano di altri operatori, in particolare di quelli esteri, è stato considerato dall'Autorità in violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE.

OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER

Nel maggio 2000 l'Autorità ha concluso un'istruttoria avviata nel febbraio del 1999 in relazione a presunti comportamenti abusivi commessi dalle società Otis Spa, Kone Italia Spa e Schindler Spa consistenti nel rifiuto a fornire i manutentori indipendenti dei pezzi di ricambio necessari per la riparazione degli ascensori di loro produzione. L'istruttoria è stata successivamente estesa ad altri dodici produttori di ascensori (le società Ceam Srl, Kone Ascensori Spa Divisione Sabiem, Elevat Ascensori Srl, Caimi Elevatori Srl, Daldoss Elevetronic Spa, Mario e Paolo Bosisio Srl, Ciocca Srl, Del Bo Srl, Lenzi Spa, Maspero Elevatori Srl, Paravia Ascensori Spa, Paravia Elevators' Service Srl), ritenuti, insieme alle precedenti tre società, parti di un'intesa, realizzata all'interno di Assoascensori, l'associazione di categoria del settore aderente a Confindustria, finalizzata a determinare in modo coordinato i prezzi di vendita degli ascensori.

In relazione al rifiuto da parte delle società Otis, Kone Italia e Schindler di fornire i ricambi originali per i propri ascensori, anche tramite l'imposizione di ritardi ingiustificati nelle forniture, è stato accertato che la piena disponibilità di tutti i pezzi di ricambio originali di ciascun produttore di ascensori costituiva

una condizione imprescindibile per consentire ai manutentori degli impianti di svolgere efficacemente e tempestivamente la propria attività, giacché molti dei pezzi di ricambio originali Otis, Kone e Schindler, soprattutto quelli elettronici, non risultavano facilmente intercambiabili con quelli di ascensori di altra marca. Inoltre la circostanza che l'acquirente dell'ascensore, generalmente il costruttore dell'immobile, fosse un soggetto diverso dal proprietario che successivamente all'installazione dell'ascensore sarebbe stato responsabile della manutenzione, escludeva che eventuali differenze tra prodotti in relazione ai costi e alla qualità della manutenzione fossero considerati dall'acquirente al momento della scelta di quale ascensore installare. Tali elementi, associati alla lunga vita media degli ascensori (circa 60 anni), hanno indotto l'Autorità a concludere che Otis, Kone e Schindler detenevano ciascuna una posizione dominante nel mercato dei propri pezzi di ricambio originali.

Quanto alle condotte oggetto di valutazione, le risultanze istruttorie hanno evidenziato che le imprese Otis, Kone e Schindler, tramite la posizione dominante da essi detenuta nel mercato dei propri pezzi di ricambio, avevano posto in essere una serie di comportamenti abusivi volti a salvaguardare e rafforzare la propria posizione nel mercato dei servizi di manutenzione; a tal fine, esse avevano reso in alcuni casi impossibile l'accesso a tale mercato da parte di imprese indipendenti, mettendo in atto un generalizzato rifiuto di fornitura dei propri pezzi di ricambio, talvolta esplicito, talvolta implicito. In tal senso sono stati interpretati: i) i contratti stipulati da Ceam (controllata di Otis Italia) con i propri "concessionari tecnici", nei quali si indicava espressamente che il concessionario doveva utilizzare, nell'esecuzione dei lavori di manutenzione, unicamente pezzi e parti di ricambio originali Ceam, senza poter rivendere a terzi tali ricambi; ii) le lettere circolari inviate da Otis e Kone ai propri clienti nelle quali, al fine di recuperare contratti di manutenzione, si affermava l'impossibilità per i manutentori indipendenti di reperire sul mercato i pezzi di ricambio originali dei propri impianti; iii) le richieste di pezzi di ricambio formulate da manutentori indipendenti a Otis, Kone e Schindler, rimaste inevase.

Al rifiuto esplicito delle imprese di grandi dimensioni di fornire ricambi originali è stato poi assimilato anche il comportamento consistente nell'evasione degli ordini a 60-90 giorni, o, addirittura, a 120 giorni. In proposito, è apparso evidente che l'impossibilità per i manutentori indipendenti di effettuare le manutenzioni in tempi brevi a fronte dei ritardi nelle consegne dei pezzi di ricambio originali scoraggiava gli utenti finali dall'affidare loro gli incarichi di manutenzione. Su tali presupposti, l'Autorità ha pertanto ritenuto che le condotte sopra descritte commesse dalle principali aziende ascensoristiche costituissero abusi di posizione dominante in violazione dell'articolo 3, lettera b), della legge n. 287/90.

Inoltre nel corso dell'istruttoria è stato accertato che le società Otis, Kone Italia e Schindler, le altre dodici imprese operanti nella produzione di ascensori e Assoascensori avevano concordato la predisposizione di condizioni genera-

li di contratto uniformi per la fornitura e il montaggio di ascensori. In particolare, era stato concordato l'inserimento nei contratti di specifiche clausole volte a consentire l'adeguamento dei prezzi di vendita rispetto alle variazioni dei costi di produzione intervenute nel periodo contrattuale. In realtà, l'applicazione di tali clausole, in particolare di quella denominata "variabilità" del prezzo, comportava una sostanziale omogeneizzazione dei prezzi di vendita, in quanto prevedeva un dettagliato metodo di calcolo del prezzo del prodotto e delle relative variazioni. L'Autorità ha ritenuto che tali comportamenti, consistenti nello standardizzare le condizioni contrattuali di vendita inclusive di uniformi clausole di prezzo, nonché la generalizzata adozione delle stesse, configurassero intese aventi oggetto restrittivo della concorrenza, in violazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90.

Nell'intimare alle imprese citate di cessare dall'attuazione e continuazione delle infrazioni accertate, l'Autorità, in ragione della gravità e durata delle infrazioni realizzate, ha irrogato in relazione alla fattispecie di abuso di posizione dominante una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del 2% del fatturato realizzato nella manutenzione degli ascensori dalle imprese Otis Italia, Kone Italia e Schindler, pari complessivamente a 12,3 miliardi di lire. In relazione all'intesa è stata irrogata una sanzione pari al 2% del fatturato realizzato da Otis, Ceam, Kone Ascensori e Schindler e dell'1% del fatturato realizzato da Elevat, Caimi, Daldoss, Bosisio, Ciocca, Del Bo, Lenzi, Maspero e Paravia Ascensori, pari complessivamente a 5,3 miliardi di lire; la graduazione delle sanzioni è stata stabilita in considerazione della diversa responsabilità decisionale che le diverse imprese avevano assunto all'interno di Assoascensori.

BENETTON GROUP-VARI

Nel febbraio 2001 l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti della società Benetton Group Spa per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista per i casi di inottemperanza all'obbligo di notificazione preventiva delle operazioni di concentrazione. Oggetto del provvedimento di avvio erano le acquisizioni, realizzate tra il 24 marzo 1999 e il 19 ottobre 2000, di ventinove rami di azienda dotati delle licenze per esercizi commerciali e destinati alla commercializzazione di prodotti del comparto abbigliamento informale e sportivo e accessori con marchi di proprietà del gruppo Benetton. Poiché nell'ambito dei contratti di trasferimento dei rami era previsto il diritto alla voltura delle licenze, le acquisizioni hanno consentito all'acquirente di aprire punti vendita caratterizzati dai marchi Benetton in grado di produrre fatturato e di modificare, conseguentemente, le quote di mercato dell'impresa acquirente.

Infatti, sebbene taluni dei 29 rami oggetto di acquisizione non fossero attivi all'atto dell'acquisto, l'Autorità ha ritenuto coerente con l'applicazione della normativa a tutela della concorrenza che la disciplina del controllo delle concentrazioni si applichi anche al caso di rami di azienda che, sebbene inattivi al

momento del trasferimento, siano idonei a produrre fatturato e quindi a modificare la posizione di mercato dell'acquirente. Attribuendo quindi a tali rami di azienda la natura di "parte di impresa" l'Autorità ha sostenuto che le operazioni di concentrazione fossero soggette all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, e conseguentemente di contestare alla società Benetton Group la violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva. Al 31 marzo 2001 l'istruttoria è in corso.

ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

L'evoluzione concorrenziale e normativa

Nel corso degli ultimi anni, le direttive comunitarie in materia di diritto di accesso alle reti e di apertura alla concorrenza hanno posto le premesse necessarie per l'avvio del processo di liberalizzazione dei mercati energetici nazionali (elettricità, gas naturale) all'interno dell'Unione Europea, in particolare attraverso la definizione di un quadro di riferimento comune in termini di obiettivi e principi fondamentali.

Le politiche di liberalizzazione adottate a livello comunitario hanno tuttavia privilegiato un approccio basato principalmente sul progressivo ampliamento degli ambiti di domanda "non vincolata" (i cosiddetti clienti idonei), senza contestualmente prevedere la necessità di interventi specifici sulla struttura dell'offerta e sul grado di integrazione verticale delle imprese elettriche nazionali. Inoltre, anche dal lato della domanda, le disposizioni comunitarie hanno soltanto fissato obiettivi minimi di apertura alla concorrenza. Il recepimento delle direttive 96/92/CE²³ sull'energia elettrica e 98/30/CE²⁴ sul gas naturale ha quindi dato esiti difformi nei singoli Stati membri, i quali, in base al principio di sussidiarietà, hanno potuto scegliere misure diverse per quanto concerne aspetti sicuramente importanti dell'organizzazione dei rispettivi mercati elettrici e del gas naturale. Come recentemente sottolineato anche dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'integrazione a livello europeo dei mercati energetici nazionali è pertanto ancora incompleta, mentre si è andato nel frattempo delineando un processo di segmentazione su base nazionale o regionale²⁵. Al tempo stesso, in particolare nel settore elettrico, si è intensificata la tendenza all'aumento delle operazioni di concentrazione transnazionali, che ha visto come protagonisti anche monopoli legali pubblici ver-

23 Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente "Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", in GUCE L 27/20 del 30 gennaio 1997.

24 Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a "Norme comuni per il mercato interno del gas naturale", in GUCE L 204/1 del 21 luglio 1998.

25 Cfr. Autorità per l'energia elettrica e il gas, Memoria per l'audizione del 9 gennaio 2001 davanti alla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei Deputati, p. 4.

tualmente integrati (come nel caso della francese Edf) nel cui mercato nazionale permangono però ostacoli significativi all'ingresso di concorrenti esteri.

In questo contesto permangono pertanto ragioni di preoccupazione relativamente al possibile consolidamento di strutture e assetti oligopolistici a livello europeo che certamente non favoriscono un'evoluzione effettivamente concorrenziale dei mercati interessati, accrescendo per contro i rischi di coordinamento e di collusione tra i principali operatori nazionali, tuttora significativamente protetti dall'insufficiente grado di interconnessione e interoperabilità delle reti e dei sistemi nazionali di trasmissione. E' quindi auspicabile che il processo comunitario di liberalizzazione nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale possa ulteriormente procedere in particolare mediante una rapida e adeguata soluzione dei problemi connessi al grado di congestione delle reti e alla tariffazione dei relativi servizi di trasporto.

Energia elettrica

Nonostante il ricorso al gas naturale abbia eguagliato nel 1999 l'incidenza dei prodotti petroliferi (in entrambi i casi pari al 41%) per quanto riguarda le fonti energetiche primarie utilizzate per la generazione termoelettrica, la dipendenza dell'industria elettrica nazionale dal petrolio resta ancora significativamente elevata. L'andamento sfavorevole delle quotazioni internazionali del petrolio, cui in parte è legato anche il prezzo del gas naturale, comporta vincoli di costo particolarmente stringenti per il nostro paese che, anche in rapporto ad altri paesi europei, limitano la competitività internazionale delle industrie di trasformazione italiane a più elevato consumo di energia. Inoltre, la tecnologia impiegata e l'età media degli impianti concorrono a limitare l'efficienza e la qualità dell'offerta, sia in termini di prezzi, sia dal punto di vista dell'impatto ambientale del sistema energetico nazionale nel suo complesso.

Nel corso del 2000 è iniziata la procedura per la dismissione di una delle tre società di generazione (Genco), nelle quali Enel, in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 96/92/CE²⁶, ha conferito i 15.000 MW di capacità produttiva destinati alla cessione ad altri operatori. Per ciascuna di queste società è previsto un piano di riconversione che consentirà di trasformare parte degli impianti termoelettrici attuali in impianti a ciclo combinato, con effetti positivi sotto il profilo del miglioramento dell'efficienza termica delle centrali, della sostituzione di input energetici petroliferi con gas naturale e della conseguente riduzione degli attuali livelli di emissioni. Tuttavia, fino al completamento del processo di riconversione, stimato da Enel al 2008, circa due terzi di questi impianti non saranno verosimilmente in grado di esercitare un'efficace disciplina concorrenziale sui comportamenti dell'impresa dominante, alla quale, anche a seguito delle pre-

²⁶ Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999.

viste dismissioni, resterà comunque il controllo di una quota preponderante della capacità di generazione nazionale. A tale riguardo vanno peraltro menzionati gli effetti positivi, in direzione di una maggiore articolazione della struttura produttiva, potenzialmente derivanti dalla decisione con cui l'Autorità ha recentemente autorizzato Enel a procedere all'acquisizione di Infostrada subordinatamente alla cessione di ulteriori 5.500 MW della propria capacità di generazione (ENEL-FRANCE TELECOM-NEW WIND).

Al fine di accelerare la promozione della concorrenza il Parlamento e il Governo hanno predisposto tre diverse misure di intervento. In primo luogo, la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati"²⁷, prevede, a partire dal novantesimo giorno successivo alla cessione dei 15.000 MW di capacità di generazione di Enel, la riduzione a 0,1 GWh del livello minimo di consumo annuo di elettricità che definisce la soglia di idoneità. Ciò comporterà un ampliamento significativo del mercato liberalizzato, pari al 60% dei consumi totali di energia elettrica. L'importanza di questa misura, che pure accentua la portata dell'apertura del mercato elettrico, va peraltro considerata in un contesto in cui, anche dopo la sua applicazione, più di un terzo del mercato resterà vincolato alle attuali imprese di distribuzione che svolgono la propria attività in regime di esclusiva e all'interno del quale Enel continuerà comunque a disporre della quasi totalità delle forniture a clienti vincolati. I consumi delle famiglie, quindi, non potranno beneficiare direttamente delle condizioni di maggiore concorrenza che caratterizzeranno i due terzi del mercato.

In secondo luogo, su iniziativa del Governo, i contratti di acquisto dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sono stati trasferiti da Enel al Gestore della Rete Nazionale di Trasmissione, che li ha allocati mediante aste a prezzi base inferiori a quelli d'acquisto. In questo modo si è in parte ridotto, anche se non completamente annullato, lo squilibrio fra la domanda e l'offerta di elettricità nel mercato liberalizzato, la cui fonte quasi esclusiva è rappresentata dai vincoli di approvvigionamento derivanti dalle limitate opportunità di accesso alle importazioni. A fronte del conseguente effetto positivo dal lato dei prezzi dell'energia elettrica per i clienti idonei, vanno peraltro segnalati i maggiori costi a carico di tutti i consumatori, ivi compresi quelli vincolati, connessi al parallelo aumento degli oneri di sistema.

Infine, il Governo ha proposto un ulteriore snellimento e semplificazione delle procedure amministrative necessarie per ottenere l'autorizzazione alla costruzione di nuove centrali e un loro migliore coordinamento da parte della amministrazione pubblica.

Resta invece da completare l'iter autorizzativo del Regolamento sul fun-

²⁷ Cfr. in particolare l'articolo 10, comma 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57, in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001.

zionamento del Gestore del Mercato (Borsa elettrica) che, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, avrebbe dovuto entrare in funzione dal 1° gennaio 2001. Ulteriori ostacoli allo sviluppo della concorrenza potrebbero inoltre derivare dalla permanente separazione fra gestione e proprietà della rete di trasmissione che, nella quasi totalità, è rimasta in capo a Enel. Data la naturale divergenza esistente tra gli interessi economici di Enel e quelli dei nuovi entranti, un simile assetto tende infatti a ridurre gli incentivi di Enel alla realizzazione di un livello adeguato di investimenti in nuovi collegamenti con l'estero e in nuovi allacci alla rete nazionale che potrebbero agevolare l'iniziativa di operatori concorrenti. In un'ottica di promozione della concorrenza sarebbe quindi certamente più coerente ricondurre la proprietà della rete di trasmissione in capo al soggetto incaricato della sua gestione.

ENEL-FRANCE TELECOM/NEW WIND

Nel febbraio 2001 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio relativo all'acquisizione di Infostrada Spa - società operante in Italia nella fornitura di servizi di telecomunicazione - da parte di Enel Spa e di France Telecom Sa. L'operazione era stata inizialmente comunicata alla Commissione europea in quanto rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento comunitario in materia di controllo delle concentrazioni²⁸. Su richiesta dell'Autorità, la Commissione ha successivamente disposto il rinvio dell'operazione all'autorità nazionale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del citato Regolamento comunitario, ai fini di una valutazione dei possibili effetti della concentrazione sul mercato della fornitura di energia elettrica ai clienti idonei. Nella decisione di rinvio, infatti, la Commissione ha rilevato l'insussistenza di effetti anticoncorrenziali derivanti dall'operazione sul mercato delle telecomunicazioni.

La concentrazione verrà realizzata in due fasi che prevedono in un primo momento l'acquisizione del controllo esclusivo di Infostrada da parte della sola Enel e, entro i 12 mesi successivi, la fusione di Infostrada e Wind Telecomunicazioni Spa, società di telecomunicazioni controllata congiuntamente da Enel e France Telecom, in una nuova società, New Wind, anch'essa soggetta al controllo congiunto da parte di Enel e France Telecom.

Nel valutare i possibili effetti dell'operazione sul mercato della fornitura di energia elettrica ai clienti idonei, effettivi e potenziali, l'Autorità ha tenuto conto, in primo luogo, della stretta relazione economica esistente tra il mercato della fornitura di energia elettrica all'utenza liberalizzata, dove Enel opera attraverso la società Enel Trade Spa, e quello della generazione elettrica, in cui Enel è presente tramite le società Enel Produzione Spa ed Erga Spa, nonché

²⁸ Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 1310/97, in GUCE L 180/1 del 9 luglio 1997.

della posizione dominante detenuta dal gruppo Enel in entrambi i mercati. Inoltre, l'Autorità ha considerato l'acquisizione di Infostrada nel quadro della strategia perseguita dal gruppo Enel di accentuare la propria presenza nell'offerta congiunta di una pluralità di servizi di pubblica utilità.

L'istruttoria ha evidenziato che, in virtù della capacità produttiva delle centrali di Enel Produzione e di Erga, il gruppo Enel sarà in grado di mantenere la propria attuale posizione dominante nel mercato nazionale della generazione di energia elettrica anche successivamente alla dismissione delle tre società di generazione (Genco) nelle quali Enel ha conferito i 15.000 MW di capacità destinati alla cessione ad altri operatori secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 79/99. In particolare, il parco di generazione di Enel Produzione ed Erga dispone di un numero di impianti di modulazione e di picco che consentono a Enel di determinare il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. Enel Produzione dispone inoltre di una capacità di riserva, misurata sulla domanda di picco e al netto degli impianti in conservazione o indisponibili per motivi ambientali, pari a oltre un terzo della capacità netta totale disponibile nel sistema elettrico italiano. Infine, in ragione della limitata capacità di generazione non controllata dal gruppo Enel, la quasi totalità delle fonti alternative di approvvigionamento di energia elettrica, utilizzabili dai concorrenti di Enel Trade per le forniture a clienti idonei, è costituita dalle importazioni e dalle aste bandite dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale all'inizio del 2001 per l'assegnazione dei contratti di acquisto di energia elettrica prodotta dagli impianti di generazione oggetto della delibera CIP n. 6/92. Tuttavia, l'energia elettrica proveniente da tali fonti è assimilabile a quella generata da impianti di base che, a differenza degli impianti di modulazione e di picco, non si adattano ai mutamenti ciclici (orari o stagionali) della domanda, determinando pertanto una maggiore rigidità e una minore convenienza economica delle relative forniture.

Per quanto poi concerne gli impianti delle tre Genco, il loro possibile impatto concorrenziale risulterà significativamente ridotto almeno fino al completamento, stimato da Enel al 2008, del processo di riconversione contemplato nel "Piano per le cessioni degli impianti" predisposto da Enel e approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Processo che interesserà oltre i due terzi della capacità complessiva delle tre nuove società, limitando di conseguenza la capacità dei futuri proprietari di esercitare, nel breve e medio periodo, una efficace pressione concorrenziale nei confronti di Enel. Inoltre, anche al termine del processo di riconversione, la capacità di generazione delle tre Genco sarà comunque caratterizzata, per oltre due terzi, da impianti di base.

Pertanto, anche dopo l'avvio della Borsa elettrica, il potere di Enel di determinare il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica resterà sostanzialmente inalterato, mentre i concorrenti di Enel Trade, obbligati ad acquistare energia elettrica sul mercato per la parte di offerta ai clienti idonei non assi-

curata dalla propria capacità di generazione, saranno di fatto costretti ad approvvigionarsi a condizioni determinate dalla stessa Enel, in ragione della posizione dominante da quest'ultima detenuta sul mercato della generazione e derivante sia dalla capacità complessiva sia dalla composizione tecnologica dei propri impianti produttivi.

Tale circostanza è stata inoltre valutata anche nella prospettiva dell'ulteriore ampliamento del mercato elettrico liberalizzato (fino a circa il 60% della domanda totale) conseguente alla riduzione della soglia di idoneità a un livello minimo di consumo annuo pari a 0,1 GWh, recentemente disposta dalla legge n. 57/01 a partire dal novantesimo giorno successivo alla vendita delle tre Genco da parte di Enel. L'estensione del mercato libero determinerà un incremento significativo del numero di clienti idonei, in larghissima parte piccole utenze industriali e commerciali già da anni servite dal gruppo Enel (Enel Distribuzione) e prive della capacità di mettere in atto politiche di acquisto di energia elettrica particolarmente sofisticate.

In questo contesto, l'Autorità ha ritenuto l'operazione di acquisizione di Infostrada idonea a rafforzare la posizione dominante già detenuta da Enel Trade sul mercato della fornitura di energia elettrica ai clienti idonei e tale da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza in questo stesso mercato. Infatti, la posizione di Wind nell'offerta di servizi di telecomunicazione in rete fissa non è attualmente confrontabile, per numero di utenti, con quella di Infostrada, mentre i clienti di Infostrada rappresentano una quota consistente dei soggetti che, al più tardi a partire dall'aprile 2003, potranno liberamente scegliere il proprio fornitore di energia elettrica. La concentrazione permetterà pertanto a Enel di consolidare il proprio portafoglio clienti, consentendole di utilizzare i vantaggi connessi alla gestione e all'offerta congiunta di servizi di elettricità e di telecomunicazione per la fidelizzazione di una quota significativa dell'utenza elettrica oggi in larghissima maggioranza vincolata a Enel Distribuzione, ma in procinto di divenire idonea. Inoltre, una simile strategia non potrebbe essere efficacemente contrastata mediante l'adozione di analoghe politiche commerciali da parte dei concorrenti di Enel Trade, i quali, in ragione del grado di controllo esercitabile da Enel sui prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica, non potrebbero approvvigionarsi a condizioni sufficientemente concorrenziali e non sarebbero quindi in grado di replicare i vantaggi competitivi derivanti per Enel dall'acquisizione di Infostrada.

Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità ha pertanto autorizzato l'operazione di concentrazione prescrivendo, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, la cessione, da parte di Enel, di almeno 5.500 MW della propria capacità di generazione, nel rispetto di una serie di requisiti sostanziali e temporali. Tali prescrizioni attengono in particolare alle caratteristiche degli impianti da cedere (almeno il 60% della capacità da dismettere dovrà essere composta da impianti di modulazione e di picco); ai tempi entro i quali tali impianti dovranno essere individuati e resi noti all'Autorità (entro 120 giorni dalla delibera); ai tempi di approvazione della proposta di cessione da parte

dell'Autorità, sentita anche l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (entro i successivi 120 giorni); ai tempi per il conferimento a un'apposita società degli impianti al fine della cessione a soggetti terzi indipendenti da Enel entro i successivi 180 giorni; alle procedure di cessione, che dovranno essere improntate a criteri di trasparenza e competitività e concludersi entro 90 giorni dalla cessione delle tre Genco disposta dal decreto legislativo n. 79/99.

Gas naturale

L'evoluzione concorrenziale e normativa

La già elevata dipendenza dell'Italia dall'estero per l'approvvigionamento di gas naturale è destinata ad aumentare nel breve e medio periodo per effetto sia dell'attesa crescita dei consumi industriali, sia soprattutto dell'incremento dei fabbisogni dell'industria elettrica, la cui dinamica dipenderà non solo dalla profondità dei processi di riconversione delle centrali esistenti e dall'entrata in funzione di nuovi impianti, ma anche dall'effettiva concorrenza che caratterizzerà il mercato della generazione elettrica.

Il 23 maggio 2000 è stato approvato il decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas²⁹. Il decreto ha accolto numerosi suggerimenti contenuti nella segnalazione effettuata a tale riguardo dall'Autorità al Parlamento e al Governo (PARERE SULLE NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DEL GAS). Ciò vale, in particolare, per quanto riguarda l'identificazione dei clienti idonei; la definizione dell'accesso regolato al sistema del gas; il riconoscimento della pubblica utilità per le opere necessarie per l'importazione, il trasporto, lo stoccaggio di gas naturale e per i terminali di GNL; i criteri in base ai quali saranno riconosciute le condizioni di reciprocità per le forniture a clienti idonei localizzati nei diversi Stati membri; il superamento di ogni residua discriminazione tra le imprese di gas naturale in materia di incentivi o contributi per la metanizzazione del Mezzogiorno.

Altre disposizioni, in particolare relative alle importazioni, allo stoccaggio, alla distribuzione, alla tutela e sviluppo della concorrenza e alla separazione contabile e societaria, richiedono invece un'attenta considerazione, in relazione alle conseguenze che la loro applicazione potrebbe determinare sull'effettiva apertura alla concorrenza del mercato del gas naturale in Italia.

Per quanto concerne le importazioni, l'articolo 3 prevede che l'importazione di gas naturale prodotto in paesi non appartenenti all'Unione europea sia soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'Industria, subordinatamente al rispetto di alcuni vincoli particolarmente e forse ingiustificatamente stringenti. Essi riguardano in particolare la disponibilità di capacità minime di stoccaggio strategico ubicate nel territorio nazionale e la predisposizione di

²⁹ Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000.

piani di investimento che dimostrino la capacità di contribuire allo sviluppo o alla sicurezza del sistema nazionale del gas attraverso infrastrutture di approvvigionamento, trasporto o distribuzione, o mediante la diversificazione geografica dei paesi produttori. Viene così introdotta una limitazione amministrativa all'attività di importazione di gas naturale prodotto in paesi non appartenenti all'Unione europea, che costituisce una barriera all'entrata nel mercato a valle della distribuzione e vendita in Italia.

Le disposizioni in materia di stoccaggio non prevedono una netta distinzione fra quello necessario ad assicurare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi e quello minerario, finalizzato allo svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio italiano (che viene peraltro considerata la "destinazione prioritaria" dell'attività di stoccaggio). Questa mancata distinzione implica un'ulteriore limitazione alle possibilità d'importazione. Infatti, solo le imprese che svolgono anche attività di coltivazione nel territorio nazionale e che, quindi, dispongono di una concessione per lo stoccaggio minerario, potrebbero accedere direttamente all'attività d'importazione di gas naturale da paesi esterni all'Unione europea, non prima però che quei giacimenti siano esauriti e possano essere adibiti all'attività di stoccaggio. Inoltre, benché il decreto preveda l'obbligo in capo ai titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale di assicurare e fornire servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta, l'effetto complessivo di tale disposizione appare sostanzialmente limitato in un contesto in cui Eni detiene un controllo pressoché totale sulle disponibilità di stoccaggio localizzate in Italia.

L'attività di distribuzione, disciplinata dagli articoli 14-16, è considerata un servizio pubblico, "affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni" dagli enti locali, che "svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione". La notevole durata delle proroghe degli affidamenti e delle concessioni in essere, prevista dal regime transitorio, suscita perplessità, poiché ritarda sensibilmente l'avvio del processo di liberalizzazione del servizio di distribuzione del gas. Il consolidamento temporale delle gestioni esistenti si traduce in un ostacolo all'accesso alla gestione delle reti locali di distribuzione da parte di nuovi operatori, in contrasto con gli obiettivi stessi della liberalizzazione.

Ai fini di tutela e promozione della concorrenza, l'articolo 19 dispone che a "decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas può vendere, direttamente o a mezzo di società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, ai clienti finali più del 50% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale" (comma 2). Nello stesso periodo, inoltre, "nessuna impresa del gas può immettere gas importato o prodotto in Italia, nella rete nazionale, al fine della vendita in Italia, direttamente o a mezzo di società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, per quantitativi superiori al 75% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale" (comma 3). Tale percentuale è ridotta di

due punti l'anno, a partire dal 2003, fino a raggiungere il 61%.

L'introduzione di un temporaneo duplice "tetto", calcolato sia sulla vendita ai clienti finali, in proporzione dei consumi nazionali, sia sulla quantità di gas immesso nella rete nazionale, via importazioni o produzione interna, dovrebbe in linea di principio favorire l'ingresso sul mercato di nuove imprese. Tuttavia, questa misura, che nel caso del mercato elettrico è stata accompagnata anche da una riduzione della capacità di generazione di Enel, obbliga Snam a ridurre non già la sua dimensione, ma i propri volumi di vendita, mediante una sua espansione su mercati esteri o la cessione di gas sul mercato interno ai propri concorrenti³⁰. Una simile misura agevola la creazione di un oligopolio nazionale collusivo, in cui l'impresa in posizione dominante è posta nelle condizioni di favorire l'ingresso di nuovi operatori che non hanno particolari incentivi a realizzare aggressive politiche di prezzo. Una situazione non dissimile potrebbe inoltre verificarsi anche su scala internazionale, mediante scambi di quote di mercato fra operatori dominanti a livello nazionale, senza che le clausole di reciprocità previste dall'articolo 33 costituiscano un ostacolo insormontabile.

La liberalizzazione del mercato italiano del gas naturale è ancora in una fase iniziale e la concreta realizzazione dei suoi potenziali effetti positivi dipenderà, in misura determinante, dallo sviluppo di condizioni adeguate di concorrenza nella fase dell'approvvigionamento della materia prima. Infatti, in assenza di forniture alternative a quelle oggi offerte da Eni mediante le proprie controllate (Snam per l'approvvigionamento all'estero e nazionale, lo stoccaggio e la distribuzione primaria e Italgas per la distribuzione secondaria), anche la completa apertura del mercato prevista dal decreto legislativo n. 164/00 a partire dal 1° gennaio 2003 risulterebbe priva di conseguenze pratiche per la maggior parte dei consumatori, i quali resterebbero di fatto vincolati alle imprese del gruppo Eni. In questo contesto, per garantire una diversificazione geografica delle importazioni e un effettivo confronto concorrenziale nella fase dell'approvvigionamento sarà pertanto necessario assicurare la massima neutralità nell'accesso alle infrastrutture di trasporto e di stoccaggio, in larghissima parte di proprietà di Snam.

Utile e opportuna appare in tal senso la decisione di Eni, adottata in anticipo rispetto alle scadenze previste dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 164/00, di conferire a due società di nuova costituzione le attività di traspor-

³⁰ Si vedano, in proposito, gli accordi fra: Edison Gas, Eni e Promgas (*joint venture* fra Snam e Gazexport, controllata dal produttore russo Gazprom) per la fornitura alla prima società di 4 miliardi di metri cubi di gas naturale provenienti dalla Libia e di 2 miliardi di metri cubi dalla Russia, rispettivamente della durata di ventiquattro e venti anni; fra Energia Gas (gruppo Cir) ed Eni per la fornitura di 2 miliardi di metri cubi di gas libico (ventiquattro anni); e il contratto recentemente stipulato da Plurigas, società controllata da AEM Milano, AMGA Genova e ASM Brescia con Snam, per l'acquisto da quest'ultima di 3 miliardi di metri cubi di gas naturale provenienti dall'Olanda.

to e dispacciamento del gas naturale (Rete Gas Italia Spa) e di stoccaggio (Stoccaggi Italia Spa) che, insieme a quelle di approvvigionamento e distribuzione primaria, sono state finora congiuntamente esercitate da Snam. Ciò soprattutto nel caso in cui, successivamente alla definizione delle tariffe per il trasporto e lo stoccaggio da parte dell'autorità di regolamentazione settoriale, la società Rete Gas Italia fosse effettivamente collocata in borsa fino alla completa cessione del controllo. Infatti, la separazione proprietaria tra attività caratterizzate da condizioni di monopolio naturale e attività potenzialmente concorrenziali fornirebbe indubbiamente maggiori garanzie in ordine alla gestione efficiente e non discriminatoria della rete di trasporto, determinando così un contesto certamente più favorevole all'entrata di nuovi operatori e allo sviluppo di condizioni effettive e non distorte di concorrenza.

Un'ulteriore misura che assicurerebbe una maggiore diversificazione geografica delle fonti di approvvigionamento e che, allo stesso tempo, rafforzerebbe il confronto concorrenziale nella fase dell'approvvigionamento è rappresentata dalla possibilità che il nostro paese si doti di un maggior numero di impianti di rigassificazione di GNL, rispetto all'unico oggi esistente, controllato da Snam. Per lo stesso motivo, sarebbe infine auspicabile un collocamento in borsa anche della società Stoccaggi Italia, in considerazione dell'importanza decisiva che questa attività riveste per le attività di importazione di gas naturale in Italia³¹.

Nel periodo di riferimento l'Autorità ha condotto due istruttorie per inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva di operazioni di concentrazione (LIQUIGAS-CPL CONCORDIA/FONTENERGIA; CAMUZZI GAZOMETRI-ARGENGAS-SICARDI-NATURAL GAS) ed effettuato un intervento di segnalazione in merito allo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (PARERE SULLE NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DEL GAS).

LIQUIGAS-CPL CONCORDIA/FONTENERGIA

Nell'aprile 2000 l'Autorità ha concluso un'istruttoria relativa alla mancata notificazione preventiva di un'operazione di concentrazione realizzata dalle società Liquigas Spa e CPL Concordia Srl e da esse comunicata all'Autorità solo successivamente alla sua realizzazione. L'operazione consisteva nella costituzione di una società comune, denominata Fontenergia Spa, partecipata pariteticamente al 50% dalle due società madri e da esse congiuntamente controllata. L'impresa comune era destinata a operare a livello nazionale nella realizzazione e gestione di reti di distribuzione di GPL, gas metano e altre fonti energetiche.

Nel corso dell'istruttoria le parti hanno sostenuto che al momento della

³¹ Cfr. in particolare l'articolo 3 del decreto legislativo n. 164/00.

sua costituzione l'impresa comune non avrebbe avuto carattere concentrativo in quanto priva della capacità di agire sul mercato come un'entità economica autonoma e finalizzata unicamente a consentire la partecipazione delle imprese fondatrici alla licitazione privata indetta da alcuni comuni per l'affidamento in concessione della realizzazione e gestione di una rete civica intercomunale per la distribuzione di gas.

L'Autorità ha ritenuto che tali argomentazioni non fossero tuttavia sufficienti a escludere la natura concentrativa dell'impresa comune sin dal momento della sua costituzione. Da quanto stabilito nello statuto e nell'atto costitutivo dell'impresa comune, nonché nei patti parasociali stipulati tra le società madri, risultava infatti evidente la volontà delle parti di porre Fontenergia nelle condizioni di poter esercitare un'attività economica autonoma. Peraltro, l'Autorità ha osservato che il fatto che tale attività economica dovesse o meno limitarsi all'esercizio di una sola rete di distribuzione di gas era sostanzialmente irrilevante ai fini della qualificazione dell'operazione come impresa comune concentrativa.

L'Autorità ha pertanto concluso che la costituzione dell'impresa comune si configurava come un'operazione di concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge n. 287/90 e che la sua mancata notificazione preventiva costituiva quindi una violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 16, comma 1 della medesima legge. Peraltro, in considerazione del fatto che le parti avevano provveduto a comunicare spontaneamente, seppur tardivamente, l'operazione, l'Autorità ha ritenuto opportuno imporre alle società Liquigas e CPL una sanzione amministrativa limitata allo 0,007% del loro fatturato e pari, rispettivamente, a 53,9 e 9,8 milioni di lire.

CAMUZZI GAZOMETRI-ARGENGAS-SICARDI-NATURAL GAS

Nel marzo 2001 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio per inottemperanza all'obbligo di notificazione preventiva delle concentrazioni in relazione all'acquisizione da parte di Camuzzi Gazometri Spa del controllo delle società Argengas Srl, Sicardi Spa e Natural Gas Spa, tutte operanti nel settore della distribuzione secondaria del gas naturale. L'acquisto del controllo delle società Sicardi e Natural Gas è avvenuto direttamente a opera della società Camuzzi; quello della società Argengas è stato realizzato da Camuzzi per tramite della propria controllata Ing. Rossetti Trattamento Acque Spa. Le operazioni sono state comunicate tardivamente all'Autorità.

All'esito dell'istruttoria svolta, l'Autorità ha ritenuto di dover procedere all'irrogazione di una sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 19, comma 2 della legge n. 287/90. Ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione, l'Autorità ha considerato da un lato, la modesta incidenza concorrenziale delle operazioni in esame, l'avvenuta comunicazione spontanea, seppure tardiva, delle stesse e la collaborazione prestata dalla società Camuzzi nel corso del procedimento; dall'altro, il lungo lasso di tempo trascorso tra il

perfezionamento delle operazioni di concentrazione in esame e la relativa comunicazione e la reiterazione del comportamento omissivo da parte della società Camuzzi, deliberando di irrogare alla medesima, per ciascuna delle tre violazioni contestate, una sanzione limitata allo 0,0026% del fatturato realizzato dalla società e pari complessivamente a 60 milioni di lire.

PARERE SULLE NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DEL GAS

Nell'aprile 2000 l'Autorità ha trasmesso al Parlamento e al Governo un parere in merito allo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

Nel parere, l'Autorità ha manifestato il proprio apprezzamento nei confronti del disegno complessivo di attuazione della direttiva comunitaria delineato nello schema di decreto legislativo, valutandone positivamente il potenziale contributo all'apertura e allo sviluppo di condizioni effettivamente concorrenziali nel mercato del gas naturale. Al tempo stesso, tuttavia, sono state espresse alcune riserve in merito a talune disposizioni contenute nello schema di decreto, concernenti in particolare la disciplina e l'organizzazione delle attività di importazione, stoccaggio, trasporto e distribuzione, i principi e le modalità di determinazione delle tariffe di trasporto e vendita, nonché la tutela e la promozione della concorrenza.

Relativamente alle attività di importazione e di stoccaggio, i rilievi dell'Autorità hanno riguardato la disposizione dello schema di decreto legislativo che, nell'introdurre una specifica autorizzazione amministrativa per l'importazione di gas naturale da paesi non appartenenti all'UE, ne subordina il rilascio al possesso di una serie di requisiti tra cui, in particolare, la disponibilità di determinate capacità di stoccaggio strategico ubicate nel territorio nazionale. Infatti, tenuto conto della limitata disponibilità nazionale di nuovi siti destinabili allo stoccaggio e del fatto che Eni attualmente controlla oltre il 99% di tale risorsa, il rispetto del vincolo dello "stoccaggio strategico" per le importazioni extra UE potrebbe tradursi in una significativa restrizione dei meccanismi concorrenziali nella fase dell'approvvigionamento. Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità ha in primo luogo auspicato uno snellimento delle procedure amministrative per l'importazione di gas da paesi non appartenenti all'UE, evidenziando peraltro come l'interesse generale alla continuità e alla sicurezza degli approvvigionamenti potrebbe essere ugualmente tutelato laddove all'impresa importatrice fosse richiesta la disponibilità di adeguate capacità di stoccaggio strategico localizzate anche all'interno di altri Stati membri dell'UE e non necessariamente nel territorio nazionale. A parere dell'Autorità, inoltre, in presenza di un vincolo così stringente in materia di stoccaggio strategico quale quello previsto dallo schema di decreto legislativo, l'effettiva apertura del mercato a nuovi concorrenti avrebbe richiesto una completa separazione proprietaria tra l'attività di stoccaggio e quelle di approvvigionamento e di vendita, tale da garantire a tutti gli operatori ade-

guate opportunità di accesso e di utilizzo delle capacità di stoccaggio esistenti, sulla base di condizioni eque e non discriminatorie.

Analoghe considerazioni sono state formulate con riferimento all'opportunità di una separazione proprietaria dell'attività di trasporto di gas naturale. Sul punto, l'Autorità ha confermato la propria convinzione, già espressa in una precedente segnalazione del novembre 1999, che la separazione proprietaria tra le attività di Snam caratterizzate da condizioni di monopolio naturale (la rete di trasporto) e quelle potenzialmente concorrenziali (approvvigionamento e vendita finale), indipendentemente dalla gradualità della sua attuazione, sia una misura indispensabile per raggiungere un adeguato assetto concorrenziale del mercato del gas naturale in Italia.

Con riferimento alle condizioni di accesso alla rete di trasporto, l'Autorità, in conformità ai principi e agli indirizzi comunitari³², ha auspicato che le relative tariffe siano stabilite secondo criteri di obiettività, corretta corrispondenza ai costi, non discriminatorietà, semplicità, trasparenza e prevedibilità. Ciò al fine di garantire un'effettiva promozione della concorrenza sia nel mercato a monte degli approvvigionamenti, sia nel mercato a valle della vendita. In questo stesso ambito, inoltre, l'Autorità ha osservato come l'avvio del processo di apertura alla concorrenza, in un mercato in cui lo Stato è ancora il principale azionista dell'impresa dominante, richieda che le funzioni di regolamentazione e di indirizzo del settore siano svolte nel contesto di una chiara e stabile suddivisione dei ruoli istituzionali spettanti al Governo e all'Autorità settoriale di regolamentazione. In tal senso, nel parere è stata evidenziata la necessità di mantenere in capo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le attribuzioni in materia di regolamentazione tariffaria ad essa assegnate dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, armonizzando con i principi contenuti in tale legge le disposizioni dello schema di decreto legislativo che affidavano al Ministero dell'Industria la definizione di criteri per determinare la tariffa di vendita del gas ai clienti non idonei.

L'Autorità ha condiviso la previsione dello schema di decreto riguardante il ricorso esclusivo alla gara per l'affidamento dell'attività di distribuzione, considerata attività di servizio pubblico: questo consente infatti che, pur in contesti di mercato caratterizzati dalla presenza di condizioni di monopolio naturale, il confronto concorrenziale possa comunque realizzarsi nella fase antecedente all'attribuzione della gestione. L'Autorità ha auspicato che la selezione tramite gara dei gestori delle reti locali di distribuzione si fondi su requisiti non discriminatori e obiettivi, segnalando al tempo stesso l'opportunità di una riduzione della durata massima del periodo transitorio previsto ai

³² Cfr. Commissione europea, *Report to the Council and the European Parliament on Harmonisation Requirements. Directive 98/30/CE concerning common rules for the internal market for natural gas*, Bruxelles, 23 novembre 1999, COM (1999) 612.

fini della scadenza degli affidamenti e delle concessioni in essere e dell'introduzione del nuovo regime di affidamento del servizio.

Infine, con riferimento alle disposizioni dello schema di decreto concernenti la tutela e lo sviluppo della concorrenza, l'Autorità ha ritenuto che la portata proconcorrenziale del duplice "tetto" sui volumi delle vendite di gas in Italia (50% dei consumi nazionali) e sui volumi di gas, importato o prodotto in Italia, da immettere nella rete nazionale (70% dei consumi nazionali), volto a favorire e accelerare il superamento della struttura quasi-monopolistica del settore, fosse in pratica ridimensionata dalla circostanza che tali percentuali sono calcolate al netto delle perdite e, soprattutto, delle quantità di gas direttamente o indirettamente autoconsumato. Infatti, in ragione dell'atteso aumento della componente termoelettrica della domanda di gas naturale nel corso del prossimo decennio e della prevedibile espansione di Eni nel mercato della generazione elettrica, l'esclusione dal metodo di calcolo del gas destinato all'autoconsumo potrebbe facilitare, in prospettiva, il mantenimento della posizione dominante di Snam.

DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

Aspetti di mercato e interventi dell'Autorità

Gli assetti concorrenziali della moderna distribuzione al dettaglio continuano a registrare cambiamenti importanti per effetto di un processo di concentrazione particolarmente sostenuto che determina modificazioni rilevanti nella struttura di numerosi mercati interessati. Tale processo trae origine principalmente da due fattori.

In primo luogo, le leggi adottate dalle diverse Regioni, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, prevedono, in via generale, dei limiti al rilascio delle autorizzazioni amministrative per l'insediamento di nuove strutture di vendita di grandi dimensioni, mentre accordano una preferenza agli ampliamenti e/o accorpamenti di strutture già esistenti. Questo quadro normativo contribuisce a generare un forte incentivo, per gli operatori già attualmente presenti in Italia nella moderna distribuzione, all'acquisizione di esercizi commerciali di piccole dimensioni in uscita dal settore, allo scopo di accorpare le relative licenze e ampliare punti vendita già operativi.

In secondo luogo, il processo di concentrazione in atto nel settore risulta determinato dalle scelte strategiche degli operatori, alcuni dei quali, di dimensione sovranazionale, hanno deciso di rafforzare in modo significativo la propria presenza in Italia. Tra questi, va ricordato il gruppo francese Carrefour, che nel 2000 ha acquisito il controllo della società Gruppo GS Spa, attiva attraverso un'ampia rete di punti vendita di varie dimensioni (ipermercati, supermercati e *superette*), divenendo in tal modo il secondo gruppo distributi-

vo operante in Italia³³. Inoltre, a seguito dell'uscita dal mercato di Standa Commerciale Spa, il gruppo tedesco Rewe, presente in Italia mediante alcuni supermercati e una catena di *soft discount* a insegna *Penny Market*, ha rafforzato notevolmente la propria posizione tramite l'acquisizione di circa 100 supermercati e una ventina di ipermercati di proprietà di Standa, siti in numerose provincie dell'Italia settentrionale (Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Trentino e Friuli Venezia Giulia) e centrali (Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Sardegna)³⁴.

L'uscita dal mercato di Standa ha consentito altresì un'importante espansione del Consorzio pugliese Ce.Di. Puglia, associato a Conad, il quale, nel luglio 2000, ha acquisito tutti i punti vendita della rete distributiva Standa siti nelle regioni dell'Italia meridionale (CE.DI.PUGLIA-CE.DIS.-STANDA COMMERCIALE), a eccezione dell'ipermercato ubicato a Rende, in provincia di Cosenza, ancora gestito da Standa Commerciale e oggetto di una recente operazione di acquisizione da parte del gruppo Carrefour, peraltro vietata dall'Autorità (SOCIETÀ SVILUPPO COMMERCIALE-IPERPIÙ).

L'operazione realizzata dal consorzio Ce.Di. Puglia rientra in un progetto di più ampio respiro attuato da Coop Italia e dal consorzio nazionale Conad, entrambi impegnati nella ricerca di sinergie reciproche al fine di rafforzare i rispettivi circuiti distributivi e di accrescerne il grado di competitività rispetto agli operatori stranieri che stanno facendo il proprio ingresso nel settore. Nell'ambito di tale progetto si inserisce la costituzione della centrale d'acquisto Italia Distribuzione, la quale stipulerà i contratti di approvvigionamento con alcuni importanti fornitori nazionali ed esteri per conto di Coop Italia e di Conad, nonché delle rispettive associate (COOP ITALIA-CONAD/ITALIA DISTRIBUZIONE). Va infine ricordata anche l'iniziativa, promossa da alcune cooperative associate a Coop Italia e da altre consorziate a Conad, riguardante l'integrazione delle rispettive reti di punti vendita *discount*, che attualmente fanno capo all'impresa comune Sviluppo Discount, presente nel mercato con insegna *Dico* (SVILUPPO DISCOUNT-GESTIONE DISCOUNT).

SVILUPPO DISCOUNT-GESTIONE DISCOUNT

Nell'aprile 1999 Sviluppo Discount Spa, attiva nella vendita al dettaglio di prodotti alimentari e di beni di largo consumo secondo la formula *discount*, ha comunicato all'Autorità una complessa operazione per effetto della quale questa sarebbe stata congiuntamente controllata dalla società Centro Nord

³³ Tale operazione presentava dimensione comunitaria, essendo il fatturato realizzato dalle imprese interessate superiore alle soglie indicate nel Regolamento CE n. 4064/89, come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97; essa, pertanto, è stata esaminata dalla Commissione CE: cfr. decisione della Commissione del 6 aprile 2000, *Carrefour/Gruppo GS*.

³⁴ Anche tale operazione è stata esaminata dalla Commissione CE in ragione delle dimensioni delle imprese interessate: cfr. decisione della Commissione dell'8 febbraio 2001, *Rewe/Bml/Standa Commerciale*.

Discount Spa, partecipata da alcune società cooperative aderenti al consorzio Conad, e da sette società cooperative aderenti al consorzio Coop. Per il tramite dell'operazione, in sostanza, le parti intendevano condividere, in seno alla impresa comune Sviluppo Discount, la gestione di tutti i rispettivi punti vendita della tipologia *discount*.

L'operazione, inizialmente comunicata all'Autorità come concentrazione ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287/90, è stata invece ritenuta di natura cooperativa dall'Autorità, in considerazione del fatto che le società controllanti Sviluppo Discount avrebbero continuato a essere attive, ciascuna indipendentemente, in mercati del prodotto contigui a quello nel quale era destinata a operare l'impresa comune. Ritenendo pertanto che la costituzione dell'impresa comune integrasse gli estremi di un'intesa, nel novembre 1999, l'Autorità ha avviato l'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, nei confronti di Sviluppo Discount, Centro Nord Discount e delle società cooperative aderenti ai consorzi Conad e Coop, al fine di accertare l'eventuale sussistenza di violazioni dell'articolo 2 della legge n. 287/90.

Nel quadro dell'istruttoria, l'Autorità ha valutato gli effetti dell'operazione con riferimento a: i) le attività di gestione della tipologia di punti vendita *discount*, in cui era destinata a operare l'impresa comune; ii) la gestione delle altre tipologie di punti vendita della distribuzione alimentare, a rischio di *spillover*, in cui ciascuna impresa fondatrice avrebbe operato indipendentemente.

Sotto il primo profilo, l'Autorità ha accertato che l'impresa comune Sviluppo Discount avrebbe detenuto, sui mercati locali, una quota generalmente inferiore al 5% nella tipologia *discount*. In ragione pertanto dell'esiguità di tali quote di mercato, l'Autorità ha ritenuto che l'intesa in esame non fosse suscettibile di dare luogo a una restrizione significativa della concorrenza con riferimento alle attività di gestione dei punti vendita gestiti dall'impresa comune.

Per quanto concerne il rischio di coordinamento nelle politiche commerciali delle altre tipologie della distribuzione moderna gestite dalle società madri, è emerso che l'impresa comune in oggetto non poteva ritenersi uno strumento idoneo a generare un simile effetto di coordinamento in ragione delle specificità delle attività *discount* gestite. A questo proposito, è stata ritenuta di particolare importanza la circostanza che le specifiche modalità di gestione dei *discount* differivano sostanzialmente da quelle degli altri punti vendita della distribuzione moderna, soprattutto in merito alla logistica e ai rapporti con i fornitori. Inoltre, l'Autorità ha considerato la circostanza che le attività dell'impresa comune Sviluppo Discount rappresentavano una parte marginale del complesso delle attività delle società madri. Ciò emergeva sia dal rapporto tra il fatturato dell'impresa comune e quello delle società madri, pari a circa il 4%, sia dal confronto tra le quote da esse detenute, in base al quale in pressoché tutte le province interessate dall'operazione, le attività di Sviluppo Discount rappresentavano generalmente meno del 5% dei relativi mercati di riferimento.

Per tali motivi, l'Autorità ha ritenuto che la costituzione dell'impresa comune Sviluppo Discount non comportasse una violazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90.

COOP ITALIA-CONAD/ITALIA DISTRIBUZIONE

Nel marzo 2001 l'Autorità ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90, un accordo tra Coop Italia e Conad relativo alla costituzione della società Italia Distribuzione, impresa comune destinata a trattare con fornitori di prodotti alimentari e di altri prodotti di largo consumo le condizioni degli acquisti effettuati dalle società facenti parte dei consorzi Coop (organizzazione di cooperative di consumatori) e Conad (organizzazione di cooperative di dettaglianti). L'accordo era stato volontariamente comunicato ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90.

Ciascuna delle due società fondatrici di Italia Distribuzione opera quale struttura consortile in un sistema caratterizzato da decisioni in comune relativamente ad aspetti inerenti alle politiche di vendita oltre che di acquisto: fissazione degli standard di immagine e di *lay-out* dei punti vendita; definizione di meccanismi volti a conseguire comportamenti coerenti del sistema cooperativo nei confronti dei fornitori; elaborazione di una parte delle iniziative promozionali; definizione di prodotti a marchio di catena. Pertanto, anche alla luce di quanto indicato dalla Commissione nella Comunicazione riguardante "Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 81 del Trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale"³⁵, il mutamento delle condizioni di domanda nei mercati di approvvigionamento è stato valutato tenendo anche conto delle conseguenze sul piano concorrenziale che l'accordo comunicato risultava idoneo a produrre nei mercati locali di vendita, in considerazione del rapporto di interdipendenza esistente tra le due fasi dell'attività distributiva.

Con riferimento ai mercati di approvvigionamento, aventi dimensione nazionale, Coop è attualmente il più importante operatore e Conad il quinto. L'impresa comune Italia Distribuzione deterrà un potenziale di acquisto di circa il 20% in detti mercati (Coop 11,8%; Conad 8,9%), pari quasi al doppio di quello della seconda centrale d'acquisto presente in Italia, Intermedia 90. Si tratta di una percentuale atta ad attribuire un notevole potere contrattuale nei confronti dei fornitori, che non è necessariamente controbilanciato dalla forza negoziale di questi ultimi.

In relazione ai mercati della vendita al dettaglio (mercati degli ipermercati, mercati dei supermercati, mercati delle *superette*, aventi dimensione locale), è stato in primo luogo rilevato che i due sistemi distributivi disporranno di una minore autonomia nella definizione delle rispettive politiche di prezzo, avendo in comune la gran parte dei costi di approvvigionamento, i quali inci-

³⁵ Comunicazione della Commissione 2001/C3/02, in GUCE C 3/2 del 6 gennaio 2001.

dono in misura elevata sui costi totali di un'impresa della distribuzione moderna, in un settore in cui sono esigui i margini unitari di ricarico. In secondo luogo, nella misura in cui Italia Distribuzione gestirà anche la negoziazione collettiva degli sconti condizionati a prestazioni per i sistemi Coop e Conad (ad esempio gli sconti condizionati all'inserimento di un numero minimo di referenze in assortimento), questi ultimi avranno un minore margine di autonomia nella gestione delle rispettive politiche assortimentali e promozionali.

Per valutare se il parallelismo scaturente dall'accordo fosse suscettibile di determinare effetti restrittivi della concorrenza nei mercati locali della vendita al dettaglio sono state considerate le quote detenute dalle cooperative associate a Coop Italia e Conad in tali mercati e le caratteristiche strutturali di questi ultimi. Al riguardo, è stato osservato che nei vari mercati di vendita Coop e Conad detengono una quota congiunta superiore al 40%, in alcuni casi fin oltre il 90%, e che tali mercati sono caratterizzati da barriere all'ingresso di natura amministrativa derivanti dall'attuazione a livello locale della legge di riforma del commercio, nonché da un'elevata trasparenza delle informazioni relative ai prezzi e alle campagne promozionali. È stato inoltre considerato che i due consorzi hanno già un legame nella gestione di punti vendita relativamente all'attività *discount*, rappresentato dalla preesistente impresa comune Sviluppo Discount. In questo contesto, l'accordo comunicato appariva idoneo a favorire un coordinamento del comportamento concorrenziale dei sistemi Coop e Conad, in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90.

Successivamente al ricevimento della Comunicazione delle risultanze istruttorie, le parti hanno modificato l'accordo, circoscrivendo l'ambito di attività di Italia Distribuzione. In particolare, le parti hanno precisato che saranno esclusi dalla contrattazione con Italia Distribuzione i fornitori che abbiano realizzato complessivamente con i due sistemi distributivi, nell'anno precedente, un fatturato inferiore a quattro miliardi di lire o che abbiano sviluppato complessivamente con i due sistemi un fatturato superiore al 25% del fatturato totale. In ogni caso, in campo ortofrutticolo, l'impresa comune tratterà solo con i produttori di livello nazionale. Inoltre, Coop Italia e Conad hanno assunto l'impegno a non diminuire il numero totale dei fornitori che verranno trattati da Italia Distribuzione e che sono oggi trattati rispettivamente dalle stesse Coop Italia e Conad.

Per quanto riguarda il contenuto della contrattazione, Italia Distribuzione negozierà anche sconti condizionati a prestazioni assortimentali e promozionali, ma la definizione puntuale di tali prestazioni avverrà separatamente nel sistema Coop e nel sistema Conad. In relazione agli sconti *target*, nei casi in cui gli obiettivi di incremento del fatturato del fornitore venissero fissati a livello nazionale e non con le singole cooperative, Italia Distribuzione non tratterà incrementi superiori al 20% rispetto all'anno precedente.

L'intesa, così come modificata dalle parti a seguito degli impegni da esse assunti, è stata considerata idonea a permettere un trasferimento a valle delle

risorse liberate dall'impresa comune, anche nella forma di un arricchimento della varietà degli assortimenti dei punti vendita delle due catene e di un miglioramento della qualità dei prodotti a marchio proprio, a beneficio del consumatore finale. In particolare, l'Autorità ha considerato che la costituzione di un'impresa comune di acquisto rappresenta, in generale, uno strumento attraverso il quale gli operatori della distribuzione possono conseguire guadagni di efficienza nell'organizzazione degli acquisti. Infatti, una volta razionalizzata, attraverso Italia Distribuzione, la negoziazione con i principali fornitori, la possibilità per i due sistemi di dedicarsi con più tempo e attenzione alla ricerca individuale di nuovi fornitori dovrebbe far aumentare il numero dei produttori rappresentati in assortimento e conseguentemente la distintività delle due catene. Potranno essere altresì incrementate le attività di controllo qualitativo sui prodotti a marchio del produttore e definiti, con i fornitori di prodotti a marchio di catena, capitolati di produzione più rigorosi in termini di requisiti qualitativi. L'Autorità ha pertanto considerato che l'accordo potesse beneficiare di un'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90, fino al 31 dicembre 2004. Nel periodo dell'autorizzazione le parti dovranno fornire all'Autorità una serie di informazioni atte alla verifica del conseguimento dei sopra indicati benefici per i consumatori.

CE.DI.PUGLIA-CE.DIS.-STANDA COMMERCIALE

Nel luglio 2000 l'Autorità ha concluso un'istruttoria, avviata nel giugno dello stesso anno, in merito a un'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione, da parte del consorzio Ce.Di.Puglia, attraverso le sue controllate Co.Mart Srl e Sil.Mart Srl, dell'intero capitale sociale della società Ce.Dis.Srl e di un ramo d'azienda di Standa Commerciale, costituito da undici supermercati e un ipermercato.

Ce.Di.Puglia è un consorzio di dettaglianti che aderisce a Conad ed è attivo nella distribuzione di beni alimentari e per l'igiene personale e della casa in Puglia, Basilicata e Calabria; Standa Commerciale è una società a capo dell'omonimo gruppo attivo nella grande distribuzione al dettaglio di beni alimentari e non alimentari in diverse regioni italiane; Ce.Dis. è una società attiva nella distribuzione all'ingrosso e al dettaglio di generi alimentari e di beni di largo consumo controllata da Standa Commerciale.

L'operazione riguardava il settore della distribuzione moderna di prodotti alimentari e beni di largo consumo. All'interno della distribuzione moderna è possibile distinguere diverse categorie di punti vendita (ipermercati, supermercati, *superette* e *discount*). Secondo quanto già stabilito dall'Autorità nel caso SCHEMAVENTUNO-PROMODES/GRUPPO GS³⁶, la diversità nella qualità e nel livello di servizi offerti dalle varie tipologie di punto vendita ne limita i rapporti di sostituibilità ai segmenti dimensiona-

³⁶ In Bollettino n. 25/1998.

li immediatamente contigui. Tra le diverse categorie dimensionali vi è infatti una catena di sostituibilità che va dagli ipermercati alle *superette*, con relazioni maggiormente significative tra segmenti contigui e pressoché trascurabili agli estremi della catena. Su tali presupposti, l'Autorità ha pertanto definito il mercato del prodotto affiancando a ciascuna tipologia di punto vendita i segmenti immediatamente contigui. Nel caso in esame, considerato che l'operazione avrebbe comportato il trasferimento, in capo a Ce.Di.Puglia, di punti vendita di varie dimensioni, l'Autorità ha ritenuto che i mercati del prodotto interessati dall'operazione fossero i seguenti: i) il mercato degli ipermercati, composto da questi ultimi e dai supermercati di dimensione superiore ai 1500 mq; ii) il mercato dei supermercati, composto da *superette*, supermercati e ipermercati; iii) il mercato delle *superette*, composto da queste ultime e dai punti vendita di dimensione inferiore a 1500 mq.

Dal punto di vista geografico, poi, l'Autorità ha adottato una definizione diversa in relazione alla tipologia di punti vendita. Più precisamente, per quanto riguarda gli ipermercati, essa ha ritenuto che il mercato geografico rilevante comprendesse l'intero territorio provinciale e ciò in considerazione dell'ampiezza del bacino di utenza dei singoli punti vendita, che risulta alquanto vasta in ragione della gamma di prodotti e servizi offerti da tale formula distributiva, nonché della sovrapposizione tra gli ambiti di attrazione dei diversi punti vendita. Quanto ai supermercati e alle *superette*, invece, è apparso opportuno considerare mercati geografici di dimensioni più ridotte, limitati ad ambiti infraprovinciali, in ragione della minore capacità di spostamento della relativa domanda.

Quanto agli effetti dell'operazione, l'Autorità ha ritenuto che questa avrebbe potuto produrre un impatto rilevante nel mercato degli ipermercati della provincia di Lecce, dove l'acquirente, a seguito dell'operazione, avrebbe raggiunto una quota di mercato pari al 60,7%, suscettibile di costituire una posizione dominante, anche in ragione della presenza di barriere all'entrata di natura amministrativa poste dal contesto normativo di riferimento, le quali avrebbero reso assai improbabile la possibilità di nuovi ingressi sul mercato in un orizzonte temporale di breve-medio periodo.

Tuttavia, nel corso del procedimento, Co.Mart., controllata di Ce.Di.Puglia, si è impegnata a cedere alcuni dei punti vendita che avrebbe acquisito nel mercato in questione, corrispondenti a circa il 15-20%, così riducendo la sua quota di mercato a circa il 40-45%. In ragione degli impegni delle parti a ridurre in maniera sostanziale la propria quota di mercato risultante dall'operazione, e vista la presenza di un qualificato concorrente (Coop), che deteneva una quota di mercato confrontabile (circa il 39%), nonché il recente ingresso sul mercato del nuovo operatore Ipersidis e quello imminente del Gruppo Carrefour-GS (entrambi già in possesso delle relative licenze), l'Autorità ha autorizzato l'operazione.

SVILUPPO COMMERCIALE-IPERPIÙ

Nel marzo 2001 l'Autorità ha concluso un'istruttoria relativa a un'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione, da parte della società Sviluppo Commerciale Srl, dell'intero capitale sociale di Iperpiù Srl, società immobiliare proprietaria di un ipermercato sito a Rende (CS). Sviluppo Commerciale è una società del Gruppo Carrefour attiva nel settore della moderna distribuzione al dettaglio in Italia mediante una catena di ipermercati a insegna *Carrefour*.

L'operazione notificata riguardava il settore della distribuzione moderna di prodotti alimentari e beni di largo consumo, all'interno del quale, secondo un orientamento ormai consolidato dell'Autorità, l'esatta definizione del mercato rilevante deve essere effettuata sulla base di un'analisi del singolo caso concreto e, in particolare, delle caratteristiche dei punti vendita oggetto di acquisizione.

Essendo la società Iperpiù proprietaria di un ipermercato, un tipo di punto vendita che per dimensione della superficie di vendita, posizionamento di prezzo, ampiezza e profondità della gamma di prodotti offerti mostra relazioni di sostituibilità circoscritte ai supermercati di dimensioni maggiori, il mercato rilevante del prodotto è stato identificato con quello degli ipermercati, composto da questi ultimi e dai supermercati di dimensione superiore ai 1.500 mq. Sotto il profilo geografico, tenendo conto della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita interessati e del loro livello di sovrapposizione, nonché della particolare estensione e conformazione territoriale della provincia di Cosenza e della frammentazione delle relative vie di comunicazione, l'Autorità, nel caso di specie, ha ritenuto appropriato delimitare il mercato rilevante all'"area di gravitazione commerciale di Cosenza", così come definita nella legge della Regione Calabria 11 giugno 1999, n. 17, "Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa". Tale area include, oltre al comune di Cosenza, altri 64 comuni siti in una zona dell'entroterra cosentino posta a ridosso dei monti della Sila.

In relazione agli effetti della concentrazione, l'Autorità ha ritenuto che questa fosse suscettibile di determinare la costituzione di una posizione dominante in capo a Sviluppo Commerciale, tale da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel mercato rilevante ai fini dell'operazione. Sviluppo Commerciale è infatti già presente nell'area di gravitazione commerciale di Cosenza attraverso un proprio ipermercato a insegna *Carrefour* e con una quota di mercato pari al 50%. L'acquisizione di Iperpiù le avrebbe quindi permesso di gestire gli unici due ipermercati localizzati nell'area geografica interessata e di controllare così una quota complessiva di mercato pari a circa l'83%. L'offerta residua sarebbe risultata circoscritta a due soli operatori, i quali, tuttavia, gestendo supermercati di dimensioni molto inferiori, non avrebbero potuto esercitare una significativa pressione concorrenziale nei confronti dell'impresa risultante dalla concentrazione.

Su indicazione delle parti è stata inoltre considerata l'esistenza di un progetto di apertura di un nuovo ipermercato nel mercato geografico interessato. Tuttavia, trattandosi di una struttura di vendita non ancora autorizzata e data l'incertezza circa i tempi di una sua effettiva apertura, comunque prevista non prima del marzo 2002, l'Autorità ha ritenuto che tale circostanza non potesse assumere rilievo nella valutazione degli effetti dell'operazione comunicata.

Al fine di ottenere la necessaria autorizzazione, le parti hanno anche dichiarato la propria disponibilità ad assumere alcuni impegni consistenti nella dismissione da parte di Sviluppo Commerciale, entro 12 mesi, dell'ipermercato oggetto di acquisizione ovvero, in subordine, dell'ipermercato da essa già attualmente gestito. L'Autorità ha ritenuto tali impegni non idonei a risolvere i problemi concorrenziali risultanti dall'operazione comunicata. Nella sostanza, infatti, entrambi gli impegni proposti dalle parti avrebbero comportato, dal punto di vista della struttura del mercato, il ripristino della situazione antecedente la concentrazione, ma con un ritardo temporale pari ad almeno 12 mesi. In tale arco di tempo, Sviluppo Commerciale avrebbe gestito gli unici due ipermercati presenti nel mercato interessato e controllato una quota di mercato estremamente rilevante, nonché di gran lunga più elevata rispetto a quella dei due concorrenti effettivi, potendo così esercitare un potere di mercato tale da ridurre in modo sostanziale, a danno dei consumatori, la già debole concorrenza esistente nel mercato interessato. L'Autorità ha pertanto vietato l'operazione di concentrazione ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 287/90.

KAWASAKI MOTORS EUROPE-KAWASAKI MOTORS ITALIA

Nel marzo 2001 l'Autorità ha deliberato l'avvio di un procedimento istruttorio nei confronti della società Kawasaki Motors Europe N.V. per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista per i casi di inottemperanza all'obbligo di notificazione preventiva delle operazioni di concentrazione, di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 in relazione all'acquisizione, realizzata nel gennaio 2001 e tardivamente comunicata all'Autorità, del controllo esclusivo della società Kawasaki Motors Italy Spa. Attraverso tale operazione la società produttrice giapponese si sostituisce all'operatore prima indipendente nella distribuzione all'ingrosso dei prodotti Kawasaki. Al 31 marzo 2001 l'istruttoria è in corso.

PARERE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE VENDITE SOTTOCOSTO

Nel dicembre 2000 l'Autorità ha inviato ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'Industria un parere, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, in merito ad alcune disposizioni dello schema di decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2000 recante norme per la disciplina delle vendite sottocosto.

Conformemente a quanto già espresso in occasione di un precedente intervento di segnalazione del giugno 1998³⁷, l'Autorità ha ribadito che gli operatori eventualmente danneggiati dalle vendite sottocosto possano trovare un'adeguata tutela negli strumenti giuridici già esistenti e che non sia necessario introdurre nuove misure regolamentari. La normativa antitrust nazionale e comunitaria, infatti, già vieta le vendite a prezzi inferiori ai costi se poste in essere da un'impresa in posizione dominante e qualora esse presentino caratteristiche predatorie, non reputando in linea generale sanzionabili gli altri casi.

Lo schema di decreto, al contrario, introduce una generalizzata limitazione della possibilità di effettuare vendite sottocosto anche per gli esercizi commerciali non titolari di potere di mercato. L'articolo 1, commi 4 e 5, stabilisce, infatti, che in ogni caso le vendite sottocosto non possano essere effettuate più di tre volte l'anno per più di dieci giorni, che esse debbano essere intervallate da un periodo almeno doppio e che non possano avere a oggetto più di cinquanta referenze. L'Autorità ha sottolineato come tali disposizioni non tengano conto del fatto che le vendite sottocosto possano rappresentare, al contrario, una legittima pratica commerciale non necessariamente idonea a ridurre la capacità competitiva degli esercizi commerciali, neanche di quelli più piccoli. Tale pratica, infatti, oltre a costituire un potente strumento concorrenziale tra gli esercizi della grande distribuzione organizzata, può essere utilizzata anche dagli esercizi di più modeste dimensioni per difendere la loro competitività rispetto ai concorrenti più prossimi; gli esercizi minori, infatti, basano la loro forza attrattiva non solo sul prezzo, ma sulla loro capacità di offrire un servizio di prossimità e, in ogni caso, più personalizzato.

Inoltre, l'Autorità ha evidenziato come l'applicazione di un regime così articolato per le vendite sottocosto, rendendo necessario il ricorso a forme di autorizzazione amministrativa, potrebbe risultare non auspicabile per una pratica sostanzialmente pro-concorrenziale. Pertanto, l'Autorità ha auspicato l'eliminazione della disposizione in questione. Nella sua versione definitiva il decreto non tiene conto delle indicazioni formulate dall'Autorità.

TRASPORTI

L'evoluzione concorrenziale e normativa

Nel settore dei trasporti la liberalizzazione procede con particolare lentezza. Al tardivo recepimento delle direttive comunitarie si affiancano periodi di transizione ingiustificatamente lunghi, sicché, a titolo d'esempio, si dovrà attendere il 31 dicembre 2003 prima che i servizi di trasporto pubblico locale vengano obbligatoriamente affidati con il ricorso alle gare; addirittura fino al 2008 per l'apertura alla concorrenza del trasporto marittimo. In ogni

³⁷ PARERE SULLA DISCIPLINA DELLE VENDITE SOTTOCOSTO, in Bollettino n. 23/1998.

caso, è prassi costante che anche quando le principali barriere amministrative vengono rimosse, l'apertura dei mercati fatica a tradursi in un più elevato grado di concorrenza, non essendo generalmente eliminate, tramite i necessari interventi di ristrutturazione, le posizioni dominanti prevalenti prima delle liberalizzazioni. Appare ancora molto debole la consapevolezza dei costi sociali derivanti dalle mancate riforme e dall'inazione.

Il quadro, tuttavia, è piuttosto articolato e presenta differenze significative da settore a settore.

Nel trasporto ferroviario, sebbene con consistente ritardo rispetto al calendario comunitario, sono stati compiuti importanti passi verso la riorganizzazione del settore e la separazione della gestione dell'infrastruttura dalla gestione dei servizi. L'assetto organizzativo di FS è mutato profondamente, a seguito della recente costituzione di due distinte società: Infrastruttura Spa, dedicata alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria e Trenitalia Spa, dedicata allo svolgimento dei servizi di trasporto, entrambe controllate al 100% dal Ministero del Tesoro.

Anche la natura dei rapporti tra Stato e impresa ferroviaria nazionale ha subito un importante cambiamento, giacché la concessione di FS è stata trasformata nel maggio 2000 in una licenza con una durata di settanta anni. Tale modificazione, pur non incidendo direttamente sulla struttura produttiva, ha comunque condotto all'eliminazione dei diritti esclusivi precedentemente in capo a FS e ha consentito l'ingresso nel mercato ad altri operatori. Nel settembre 2000 sono state attribuite quattro nuove licenze per operare nel servizio di trasporto merci. Alla fine di dicembre sono state rilasciate due autorizzazioni a operare nel servizio di trasporto in ambito locale. A partire dal giugno 2001 nuove licenze potranno essere concesse anche per il trasporto internazionale di passeggeri. Infine dal 2003 tutti i servizi di trasporto locale (e dunque anche quello ferroviario) dovranno obbligatoriamente essere affidati per il tramite di gare organizzate dalle amministrazioni locali.

Novità significative sono state introdotte anche in ambito tariffario. Dal novembre 1999 FS può beneficiare di una più ampia libertà nella formazione delle tariffe ferroviarie, che, non essendo più parametrare alla sola distanza percorsa, possono oggi essere maggiormente rispondenti alle caratteristiche della domanda. FS può variare i prezzi in relazione alle destinazioni, alla velocità dei treni e alla qualità del servizio, con il solo limite che nel complesso gli aumenti tariffari non superino il vincolo generale stabilito tramite un meccanismo di *price-cap*.

Molto, tuttavia, rimane da fare. A oggi le condizioni di accesso all'infrastruttura e l'allocazione delle tracce ferroviarie dipendono da un soggetto, FS, che è anche presente nei mercati del trasporto. Inoltre, non si è ancora radicata la consapevolezza della necessità che, nei mercati tradizionalmente caratterizzati dalla presenza di un monopolista verticalmente integrato, alle politiche di liberalizzazione si debbano affiancare interventi volti a promuovere la sepa-

razione strutturale (intesa come separazione proprietaria) tra gestione della rete e gestione dei servizi, soprattutto con riferimento al servizio di trasporto merci. I ripetuti interventi dell'Autorità nei mercati del trasporto combinato di container e di casse mobili confermano che la presenza del monopolista della rete sui mercati dei servizi conduce a gravi e significative restrizioni concorrenziali, non superabile tramite una semplice separazione societaria.

La necessità di affiancare alle misure di liberalizzazione interventi di ristrutturazione dei servizi e di privatizzazione si ripropone anche nel trasporto pubblico locale dove la gestione delle gare per l'affidamento dei servizi previste a partire dal 2003 non potrà non risentire dell'intreccio tra l'ente aggiudicatore (l'amministrazione locale) e uno dei partecipanti (la società di trasporto controllata dalla stessa amministrazione). In questo contesto più decisi interventi di privatizzazione potrebbero peraltro favorire l'ampliamento del numero dei partecipanti alle gare, altrimenti limitato agli attuali concessionari.

Nel trasporto aereo la liberalizzazione è pienamente operativa a livello comunitario fin dal 1997. Tuttavia concretamente essa non sembra aver prodotto risultati particolarmente benefici, anche in conseguenza della posizione dominante detenuta da Alitalia su numerose tratte e della relativa debolezza della concorrenza, anche di natura potenziale. I procedimenti attualmente in corso nei confronti di Alitalia e aventi a oggetto gli schemi di incentivazione applicati alle agenzie di viaggio (ASSOVIAGGI-ALITALIA) e i prezzi praticati su una tratta nazionale (VERALDI-ALITALIA) confermano rispettivamente la centralità del controllo della rete distributiva per i vettori e la scarsa trasparenza che contraddistingue le tariffe aeree. La stessa carenza di trasparenza tariffaria potrebbe aver favorito il coordinamento tra i principali vettori nazionali per uniformare i supplementi tariffari introdotti a seguito dell'aumento del prezzo del carburante, che rappresenta l'oggetto della terza istruttoria pendente nel settore del trasporto aereo (COMPAGNIE AEREE-FUEL CHARGE). Nel corso dell'anno l'Autorità ha altresì concluso un procedimento istruttorio per un abuso di posizione dominante nel mercato dei servizi di assistenza a terra dell'aeroporto di Roma-Fiumicino (AEROPORTI DI ROMA-TARIFFE DEL GROUNDHANDLING).

Trasporti aerei e servizi aeroportuali

AEROPORTI DI ROMA-TARIFFE DEL GROUNDHANDLING

Nel settembre 2000 l'Autorità ha concluso un'istruttoria ai sensi dell'articolo 82 del Trattato CE relativamente a taluni comportamenti della società Aeroporti di Roma suscettibili di restringere la concorrenza nei mercati dei servizi aeroportuali di assistenza a terra. L'Autorità ha ritenuto che le fattispecie oggetto dell'istruttoria dovessero essere valutate sulla base dell'articolo 82 del Trattato CE, in quanto i comportamenti imputati ad Aeroporti di Roma erano suscettibili di incidere sulla qualità e sui costi dei servizi di trasporto aereo intracomunitario effettuati da e per l'aeroporto di Roma-

Fiumicino e, pertanto, di determinare alterazioni nella direzione dei flussi di traffico all'interno della Comunità.

Il settore dei servizi aeroportuali di assistenza a terra è stato recentemente oggetto di un'estesa liberalizzazione a seguito del recepimento a livello nazionale della Direttiva 96/67/C³⁸ tramite il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18. Il decreto ha previsto, a partire dalla data della sua entrata in vigore (5 febbraio 1999), per gli aeroporti con traffico annuale non inferiore a tre milioni di passeggeri, il riconoscimento del libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra ai prestatori di servizi che presentino determinati requisiti di idoneità, nonché, per tutti gli aeroporti aperti al traffico commerciale, la libera effettuazione dei servizi stessi da parte dei vettori in regime di autoassistenza.

Anche successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 18/99, tuttavia, Aeroporti di Roma ha mantenuto una posizione dominante nei mercati dei servizi di assistenza a terra presso l'aeroporto di Fiumicino, oltre che in quelli dei servizi relativi all'infrastruttura aeroportuale, di cui la società è concessionaria esclusiva.

In tale contesto, l'istruttoria dell'Autorità ha riguardato tre diverse tipologie di comportamenti imputati ad Aeroporti di Roma.

In primo luogo, l'Autorità ha accertato che il sistema di agevolazioni sulle tariffe di *handling* adottato nel 1998 da Aeroporti di Roma, imperniato su sconti basati sulle quantità acquistate e sulla durata degli accordi di fornitura, presentava caratteristiche tali da ostacolare l'accesso di concorrenti nei mercati liberalizzati dei servizi di assistenza a terra. In particolare, l'Autorità ha riconosciuto efficacia fidelizzante agli sconti quantità di Aeroporti di Roma in ragione dell'interazione fra le seguenti loro caratteristiche: la commisurazione dello sconto al fatturato relativo all'intera gamma dei servizi di assistenza a terra acquistati dal vettore, in assenza di comprovate economie di gamma dal lato dell'offerta; la lunghezza del periodo di riferimento preso in considerazione ai fini del calcolo del fatturato rilevante per la determinazione dell'aliquota e dell'importo soggetto a riduzione; l'applicazione di un sistema di aliquote di sconto medie anziché marginali, essendo la percentuale di sconto corrispondente allo scaglione di fatturato raggiunto dal vettore applicata sul totale del fatturato e non solo sul fatturato in eccesso rispetto al limite superiore dello scaglione precedente. L'Autorità ha espresso una valutazione critica anche nei confronti degli sconti per accordi di durata pluriennale, crescenti in funzione sia del fatturato *handling* globale prodotto dalla compagnia sia della stessa durata dell'accordo. Tale agevolazione, in relazione alla quale Aeroporti di Roma non ha offerto giustificazioni economiche oggettive e com-

³⁸ Direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti nella Comunità, in GUCE L 272/36 del 25 ottobre 1996.

provate, oltre a discriminare tra utenti che, a parità di quantità acquistate, concludono contratti di fornitura di diversa durata, è stata ritenuta idonea a rafforzare la pressione ad acquistare l'intera gamma di servizi dal gestore aeroportuale e a incentivare i vettori a mantenere il rapporto di approvvigionamento esclusivo con il medesimo per lunghi periodi di tempo, a scapito di altri fornitori effettivi o potenziali. L'Autorità ha tuttavia accertato che, relativamente agli sconti di quantità, il sistema tariffario ha trovato concreta attuazione solo per un periodo di tempo limitato, in buona parte precedente alla liberalizzazione del settore, e non ha condizionato le scelte commerciali dei vettori a fronte di un assetto di mercato ancora caratterizzato, per cause estranee alla condotta del gestore aeroportuale, da una situazione di monopolio. Gli sconti di durata, poi, non hanno mai trovato attuazione concreta in mancanza della stipula di accordi pluriennali con i vettori. Alla luce di tali considerazioni, e tenuto conto delle sostanziali modifiche al sistema di sconti apportate in corso di procedimento da Aeroporti di Roma, tra le quali il ritiro delle agevolazioni basate sulla durata degli accordi di fornitura, l'Autorità ha ritenuto insussistente una violazione dell'articolo 82 del Trattato CE.

La seconda condotta di Aeroporti di Roma esaminata nel corso dell'istruttoria è l'aver impedito nel corso del 1998, con un comportamento ingiustificatamente dilatorio, la prestazione da parte della società Aviation Services Spa di servizi di supervisione di rampa e di bilanciamento aeromobili in favore del vettore controllante Meridiana. In proposito, Aeroporti di Roma ha giustificato la propria opposizione adducendo che Aviation Services non avesse titolo a svolgere attività di autoproduzione di servizi di assistenza a terra, in quanto l'articolo 2, lettera f) della direttiva 96/67/CE definiva in modo restrittivo l'autoassistenza, limitandola all'attività svolta direttamente da un vettore aereo, e non anche da una sua controllata non vettore. L'Autorità ha per contro ritenuto che la direttiva invocata da Aeroporti di Roma non ostasse, nelle more del suo recepimento nel diritto nazionale, alla perdurante vigenza e applicabilità dell'articolo 9 della legge n. 287/90, che contempla un ampio e generalizzato diritto di un'impresa di autoprodurre servizi oggetto di riserva legale anche tramite società controllata che non eserciti la sua stessa attività. L'Autorità ha inoltre escluso che determinati atti delle autorità amministrative preposte al settore avessero imposto al gestore aeroportuale di tenere il comportamento denunciato. Su tali presupposti, l'Autorità ha quindi ritenuto che, ostacolando l'esercizio da parte di Meridiana del diritto di autoproduzione ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 287/90, Aeroporti di Roma avesse abusato, in violazione dell'articolo 82 del Trattato CE, della posizione dominante da essa detenuta nei servizi di supervisione di rampa e di bilanciamento aeromobili.

ASSOVIAGGI-ALITALIA

Nel giugno 2000 l'Autorità ha deliberato l'avvio di un procedimento istruttorio per valutare un eventuale abuso di posizione dominante da parte di Alitalia Spa, in violazione dell'articolo 82 del Trattato CE. Più specificamente, l'istrut-

toria ha ad oggetto la pratica di Alitalia di accordare alle agenzie di viaggio degli incentivi per la distribuzione dei propri biglietti aerei, calcolati in ragione degli obiettivi di vendita raggiunti dalle agenzie e non sulla base del volume assoluto di vendite realizzate dalle stesse. Così congegnato, il sistema di incentivi di Alitalia potrebbe risultare discriminatorio e teso a fidelizzare le agenzie di viaggio, con la conseguenza di ostacolare l'accesso delle compagnie aeree concorrenti a tale canale, essenziale per la vendita dei biglietti di trasporto aereo. Le altre compagnie aeree, infatti, per rendere egualmente attraente la vendita dei loro biglietti dovrebbero pagare commissioni particolarmente elevate rispetto al vettore di bandiera, ove si consideri che le commissioni versate da quest'ultimo alle agenzie di viaggio, una volta raggiunto il *target* di fatturato pattuito, investono l'intero volume delle vendite effettuate nel periodo preso a riferimento dalle agenzie di viaggio, sicché queste sono incentivate a incrementare le vendite, in particolare in prossimità del *target*, a detrimento dei vettori concorrenti di Alitalia. Gli schemi incentivanti adottati da Alitalia potrebbero pertanto risultare idonei a ostacolare la presenza dei concorrenti sui voli nazionali e su quelli internazionali da e per l'Italia. Al 31 marzo 2001 l'istruttoria è in corso.

VERALDI-ALITALIA

Nel luglio 2000 l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti della società Alitalia Spa per accertare una presunta violazione del divieto di abuso di posizione dominante con riferimento alle condizioni di offerta praticate per il trasporto di linea di passeggeri sulla rotta Milano-Lamezia Terme, da essa servita in situazione di sostanziale monopolio. Al fine di valutare i comportamenti posti in essere da Alitalia nella fissazione delle tariffe sulla rotta Milano-Lamezia Terme, l'Autorità ha tra l'altro evidenziato che tali condizioni sono risultate nel 1999 significativamente diverse rispetto a quelle che la stessa Alitalia ha praticato sulla rotta Milano-Reggio Calabria, ritenuta comparabile in termini di distanza e di bacino di utenza, ma diversa in termini di struttura concorrenziale essendo servita in concorrenza con Air One: il ricavo medio per passeggero è stato infatti del 45% più elevato ed è risultato comunque sistematicamente superiore per ciascuna delle singole classi tariffarie, per quanto attiene sia alle tariffe piene sia a quelle scontate. Inoltre, sulla rotta Milano-Lamezia Terme la percentuale di biglietti venduti a tariffa agevolata è risultata inferiore a quella relativa alla rotta Milano-Reggio Calabria (56% contro 71%). In considerazione di tali diversità nelle condizioni di offerta, l'Autorità ha deciso di verificare nell'ambito di un procedimento istruttorio se la compagnia di bandiera, abusando della sua posizione dominante, abbia imposto agli utenti della rotta Milano-Lamezia Terme prezzi eccessivamente elevati per il servizio di trasporto fornito. Al 31 marzo 2001 l'istruttoria è in corso.

COMPAGNIE AEREE-FUEL CHARGE

Nel dicembre 2000 l'Autorità ha deliberato l'avvio di un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90 nei confronti delle società Alitalia Linee Aeree Italiane Spa, Air One Spa, Air Dolomiti Spa, Air

Dolomite Linee Aeree Regionali Europee Spa, Air Europe Spa, Meridiana Spa e Volare Airlines Spa.

Nel giugno 2000 Alitalia, seguita dagli altri vettori, ha introdotto su tutte le tratte nazionali un incremento tariffario di diecimila lire, giustificato dalla necessità di fronteggiare la crescita dei costi del carburante. A partire dal 1° settembre 2000, l'importo di tale supplemento è stato portato da tutte le suddette società a ventiquattromila lire.

L'istruttoria è volta ad accertare se la determinazione contestuale da parte dei menzionati operatori di un supplemento tariffario della medesima entità per tutte le tratte nazionali (la cosiddetta *fuel surcharge*) sia il frutto di una intesa, conclusa nella forma di un accordo o di una pratica concordata, che abbia per oggetto o per effetto di restringere o falsare la concorrenza nel mercato dei servizi di trasporto aereo di linea di passeggeri. Al 31 marzo 2001 l'istruttoria è in corso.

Trasporti su strada

Nel periodo di riferimento l'Autorità ha avviato due procedimenti istruttori per omessa comunicazione preventiva di operazioni di concentrazione (SAIA BUS-AUTOSERVIZI DEL BARBA-APTV/SAIA TRASPORTI; SAIA BUS-AEM/KM). E' stato altresì avviato un procedimento istruttorio per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista per i casi di inottemperanza alle misure prescritte quale condizione per l'autorizzazione di un'operazione di concentrazione (EDIZIONE HOLDING-AUTOSTRAD E CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRAD E). Infine, l'Autorità ha effettuato un intervento di segnalazione in merito alle distorsioni della concorrenza derivanti dall'utilizzo di contributi pubblici nei servizi di trasporto pubblico locale (PARERE SUI SUSSIDI INCROCIATI NEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE).

SAIA BUS-AUTOSERVIZI DEL BARBA-APTV/SAIA TRASPORTI

Nel febbraio 2001 l'Autorità ha deliberato l'avvio di un procedimento istruttorio nei confronti delle società Saia Bus, Autoservizi del Barba e dell'Azienda Provinciale Trasporti Verona per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista per i casi di inottemperanza all'obbligo di notificazione preventiva delle operazioni di concentrazione in relazione alla costituzione di un'impresa comune, realizzata nel settembre 2000, per la gestione del trasporto di persone su autobus per le linee extraurbane nell'area Sud di Brescia e per l'attività di noleggio di autobus da rimessa con conducente. Al 31 marzo 2001 l'istruttoria è in corso.

SAIA BUS-AEM/KM

Nel febbraio 2001 l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti delle società Saia Bus e Azienda Energetica Municipale per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista per i casi di inottempe-

ranza all'obbligo di notificazione preventiva delle operazioni di concentrazione. Oggetto del provvedimento di avvio è la creazione di un'impresa comune, realizzata nel luglio 2000, per la gestione del trasporto di persone su autobus per le linee urbane ed extraurbane nell'area di Cremona e per l'attività di noleggio di autobus da rimessa con conducente. Al 31 marzo 2001 l'istruttoria è in corso.

EDIZIONE HOLDING-AUTOSTRADALE CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADALE

Nel marzo 2001 l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti della società Autostrade Spa per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 19, comma 1 della legge n. 287/90 per i casi di inottemperanza alle misure prescritte quale condizione per l'autorizzazione di un'operazione di concentrazione. In particolare, nel marzo 2000 l'Autorità aveva autorizzato la concentrazione EDIZIONE HOLDING/AUTOSTRADALE CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADALE subordinatamente al rispetto di alcuni impegni³⁹. Oggetto del procedimento di inottemperanza nei confronti di Autostrade è la mancata assegnazione tramite gara delle concessioni per i servizi di ristoro in scadenza al 31 dicembre 2000, nonché la mancata previsione in tempo utile degli adempimenti propedeutici allo svolgimento delle gare; condizioni alle quali era stata subordinata l'autorizzazione alla realizzazione della concentrazione. Al 31 marzo 2001 l'istruttoria è in corso.

PARERE SUI SUSSIDI INCROCIATI NEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Nel febbraio 2001, anche a seguito di numerose segnalazioni pervenute in materia di sussidi incrociati tra attività di trasporto pubblico locale e altri servizi di trasporto, l'Autorità ha espresso un parere, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, al fine di segnalare alle Regioni, alle Province e ai Comuni le distorsioni della concorrenza derivanti dall'utilizzo dei contributi pubblici destinati a subsidiare i servizi di trasporto pubblico locale anche per lo svolgimento di altre attività di trasporto svolte in regime di concorrenza. In tale ambito, l'Autorità aveva già avuto modo di intervenire in occasione di una precedente

³⁹ L'operazione era stata autorizzata subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

a) che Autostrade e le altre società concessionarie del servizio autostradale da essa controllate non assumessero direttamente la fornitura del servizio di ristoro e affidassero sempre a terzi la fornitura di tale servizio attraverso le procedure previste dall'articolo 4 delle convenzioni stipulate con l'ANAS; b) che Autostrade e le società da essa controllate affidassero a uno o più soggetti terzi, indipendenti e altamente qualificati, la gestione delle procedure di cui al punto a), inclusi la definizione dei requisiti di partecipazione e dei parametri di aggiudicazione, nonché l'adeguata pubblicizzazione di tutte le informazioni rilevanti; c) che Autogrill Spa, controllata da Edizione Holding, non incrementasse la propria quota, pari al 72%, riferita al numero di punti di ristoro attualmente affidati direttamente o indirettamente alla medesima Autogrill, rispetto al numero totale dei punti di ristoro presenti sulle tratte autostradali gestite dal gruppo Autostrade (cfr. decisione EDIZIONE HOLDING/AUTOSTRADALE CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADALE, in Bollettino n. 9/2000).

segnalazione⁴⁰, sottolineando come la previsione di procedure concorsuali per la scelta del gestore dei servizi di trasporto pubblico potesse garantire, incentivando l'efficienza produttiva e organizzativa degli operatori, anche la riconduzione del volume dei sussidi al livello minimo necessario al soddisfacimento dei bisogni collettivi di mobilità.

Nella presente segnalazione l'Autorità ha in primo luogo precisato che nei casi in cui sia prevista l'erogazione di finanziamenti destinati ai servizi di trasporto pubblico, è necessario che i meccanismi per la loro determinazione e assegnazione siano predisposti in modo che i sussidi possano essere utilizzati esclusivamente nell'ambito dei servizi per i quali sono stati erogati e che sia esplicitamente previsto un preciso vincolo di destinazione. In secondo luogo, l'Autorità ha ribadito che l'introduzione, in conformità con la vigente normativa, di meccanismi di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale a partire dal 2003, potrà ridurre considerevolmente il rischio di sussidi incrociati, a condizione che l'oggetto del servizio posto a gara e i criteri di aggiudicazione della stessa siano definiti in modo da minimizzare i sussidi necessari per lo svolgimento del servizio pubblico. In proposito, l'Autorità ha suggerito che le gare potrebbero essere aggiudicate sulla base del minor sussidio richiesto, dati i vincoli di qualità, estensione e prezzo dei servizi posti dalla pubblica amministrazione, ovvero sulla base del minore prezzo al pubblico, dati i vincoli di qualità, estensione e sussidio sempre posti dalla pubblica amministrazione.

Alla minimizzazione dei sussidi potrebbe inoltre contribuire la composizione dei lotti affidati con il meccanismo della gara. Le gare, infatti, potrebbero interessare sia singole tratte, sia un'insieme di tratte con diverse caratteristiche di domanda e di profittabilità, consentendo al loro interno una composizione delle differenti condizioni di copertura dei costi sulla base dei ricavi conseguibili da ciascuna rotta, in modo da ridurre ulteriormente l'ammontare di risorse pubbliche necessarie per lo svolgimento del servizio.

Nella segnalazione viene infine auspicato che, al fine di circoscrivere il rischio di distorsioni concorrenziali nei mercati contigui al servizio pubblico, sia necessario garantire una maggiore trasparenza nell'attribuzione dei costi e dei ricavi, prevedendo una separazione effettiva tra la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e quella degli altri servizi o, quantomeno, una separazione contabile tra tali attività, qualora esse vengano svolte dai medesimi soggetti.

Attività ausiliarie del trasporto

DIANO-TOURIST FERRY BOAT/CARONTE SHIPPING

Nel dicembre 2000 l'Autorità ha avviato un'istruttoria per una presunta violazione del divieto di abuso di posizione dominante nel mercato dei servi-

⁴⁰ Parere sulla DISCIPLINA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, in Bollettino n. 8/1998.

zi di traghettamento di mezzi gommati attraverso lo Stretto di Messina. In particolare, il procedimento è volto a verificare se l'impresa in posizione dominante, Tourist-Caronte, abbia adottato una strategia escludente, finalizzata a confinare un nuovo entrante in una posizione marginale, ovvero a estrometterlo dal mercato.

Per oltre 30 anni Tourist-Caronte ha operato esclusivamente sulla rotta Villa S. Giovanni-Messina, dove oggi detiene l'80% del mercato, contro il 20% dell'unico concorrente FS. Nell'agosto 1998 un nuovo operatore, la società Diano Spa, è entrato nel mercato, proponendo il servizio di traghettamento sulla rotta alternativa Reggio Calabria-Messina, cui ha immediatamente risposto Tourist-Caronte con l'attivazione del servizio anche su tale rotta. Nella determinazione delle tariffe per la nuova rotta, Tourist-Caronte si è inizialmente allineata al concorrente, il quale proponeva prezzi sensibilmente inferiori a quelli praticati dalle altre imprese sulla rotta storica Villa S. Giovanni-Messina. A partire poi dall'ottobre 1999, Tourist-Caronte ha ridotto ulteriormente le tariffe relative ai veicoli commerciali, con la conseguenza che i prezzi sulla nuova rotta risultavano inferiori in media del 30% rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa sulla rotta Villa S. Giovanni-Messina. Il procedimento istruttorio è pertanto teso ad accertare se la strategia posta in essere da Tourist-Caronte a seguito dell'ingresso del nuovo operatore sul mercato, e in larga misura finanziata dalla rendita di posizione di cui la stessa Tourist-Caronte beneficia sulla rotta Villa S. Giovanni-Messina, integri una fattispecie di abuso di posizione dominante. In particolare, l'Autorità intende verificare se la rendita goduta sulla rotta principale dall'operatore in posizione dominante gli consenta di operare in perdita sulla rotta Reggio Calabria-Messina, pur mantenendo un risultato complessivo del tutto soddisfacente. Al 31 marzo 2001 l'istruttoria è in corso.

TELECOMUNICAZIONI

L'evoluzione concorrenziale e interventi dell'Autorità

Lo sviluppo dei mercati italiani dei servizi di telecomunicazione nell'anno 2000 è stato connotato da una serie di tendenze di fondo, fra le quali, accanto al continuo ingresso di nuovi operatori sui mercati, un ampliamento dell'attività di regolamentazione di settore, un accrescimento delle problematiche connesse ai rapporti fra ex gestore monopolista e nuovi entranti, una politica dell'operatore dominante non più solo di carattere difensivo della propria posizione sui mercati tradizionali ma anche caratterizzata da iniziative strategiche di espansione su nuovi mercati. Dal punto di vista regolamentare, nel corso dell'anno si sono registrati una serie di interventi di rilievo, destinati ad avere nel medio-lungo periodo importanti effetti sullo sviluppo della concorrenza nel settore. Oltre all'adozione delle misure regolamentari in materia di approvazione dei listini di interconnessione di Telecom Italia, di definizione delle

condizioni per la *carrier preselection*, operativa dalla fine del 2000 per i principali operatori in alcune zone geografiche, sono state assegnate le licenze per i sistemi radiomobili di terza generazione (standard UMTS), nonché approvata la normativa sull'accesso disaggregato alla parte distributiva della rete di Telecom Italia.

Per quanto riguarda lo sviluppo della concorrenza in termini di ampliamento del numero e dell'importanza di operatori alternativi al dominante, nel corso dell'anno è proseguita la tendenza alla nascita di nuovi soggetti, valutata in termini di incremento di licenze e di autorizzazioni concesse. Lo sviluppo dei mercati deve peraltro essere anche apprezzato in termini qualitativi, oltre che quantitativi, con particolare riferimento sia al consolidamento della posizione dei principali concorrenti di Telecom Italia nell'offerta dei servizi di telefonia vocale, anche su base locale (chiamate urbane), sia, con riguardo alla trasmissione dati, alla crescente diffusione dei servizi Internet e alla continua diversificazione delle formule di offerta per tali servizi.

Il crescere del numero degli operatori in un contesto ancora caratterizzato dalla sostanziale mancanza di concorrenza effettiva sul mercato delle infrastrutture di telecomunicazione, in particolare su base locale, ha determinato un innalzamento dell'incidenza dei casi di contenzioso nei rapporti di interconnessione fra l'operatore dominante e i nuovi entranti; in combinazione con il prevalere sul mercato di nuove modalità di offerta gratuite dei servizi di accesso a Internet, si sono registrate alcune denunce all'Autorità di società concorrenti di Telecom Italia, quali Tiscali e Albacom, che lamentavano l'imposizione, da parte di Telecom, di condizioni economiche penalizzanti nei contratti di interconnessione inversa. A seguito di un procedimento istruttorio, nel luglio del 2000 l'Autorità ha accertato l'abusività dei comportamenti di Telecom Italia consistenti nell'imporre senza giustificazioni oggettive agli altri operatori condizioni di interconnessione particolarmente penalizzanti (TISCALI/ALBACOM-TELECOM ITALIA).

Più in generale, la posizione dell'Autorità in materia di interconnessione è stata espressa nel successivo parere reso nel settembre 2000 all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel quale l'Autorità, nel sottolineare la transitorietà del ricorso al criterio della "migliore prassi corrente" con riferimento ai valori rilevati in ambito europeo per l'individuazione dell'orientamento al costo delle condizioni di interconnessione di Telecom Italia, ha indicato, fra l'altro, l'opportunità di prevedere obblighi di offerta di condizioni di interconnessione su base forfettaria (*flat rate*) per un più veloce sviluppo della concorrenza sui mercati dei servizi finali. Inoltre, l'Autorità ha osservato che l'offerta *retail* al pubblico di nuove proposte commerciali da parte dell'organismo notificato come avente notevole forza di mercato debba essere consentita solo a seguito di una corrispondente offerta di servizi di interconnessione *wholesale* (PARERE IN MERITO ALLA MODIFICA DELL'OFFERTA DI INTERCONNESSIONE DI RIFERIMENTO DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA).

Un più ampio sviluppo della concorrenza nei mercati dei servizi finali potrà tuttavia aversi solo a seguito dell'effettiva attuazione delle misure regolamentari di *unbundling* della parte distributiva della rete di Telecom Italia, che consentirà ai concorrenti di quest'ultima di poter offrire direttamente i propri servizi all'utenza finale, avendo il controllo della parte distributiva della rete. Già nel marzo 2000, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità ha espresso le proprie valutazioni in merito alla rispondenza delle misure previste in materia dall'Autorità settoriale con i principi concorrenziali. In tal senso, dopo aver ritenuto condivisibili gli obblighi particolarmente stringenti posti in capo all'operatore storico a fronte dell'assoluta dominanza di quest'ultimo nell'offerta di infrastrutture di telecomunicazioni, in particolare a livello locale, l'Autorità ha posto in evidenza il rischio di comportamenti opportunistici di Telecom Italia nelle pratiche modalità di offerta dei servizi previsti, sottolineando la particolare importanza, nella definizione delle condizioni tecniche ed economiche dei servizi, del rispetto dei generali principi di trasparenza, orientamento al costo e non discriminazione, al fine di evitare possibili compressioni dei margini dei nuovi entranti a discapito di una concorrenza effettiva. Inoltre, al fine di garantire adeguati incentivi per investimenti in nuove infrastrutture concorrenti con quella di Telecom Italia, l'Autorità ha indicato la necessità che gli obblighi di *unbundling* di rete per quest'ultima siano temporanei, o che comunque la regolamentazione delle condizioni tecniche ed economiche dei servizi possa permanere nel tempo a fronte di contestuali impegni a determinati livelli di copertura del territorio nazionale, con proprie infrastrutture, da parte dei nuovi entranti (PARERE SULLE LINEE GUIDA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI ACCESSO).

Sotto il profilo tecnologico, nel 2000 si è assistito all'applicazione alla parte distributiva della rete pubblica commutata di nuove tecnologie di accesso e di trasmissione dati, quali quelle della famiglia x-DSL, in grado di garantire lo sviluppo di servizi a larga banda, interattivi e multimediali. Con un procedimento istruttorio avviato nei confronti di Telecom Italia a seguito di una denuncia di Infostrada, l'Autorità sta accertando la sussistenza di comportamenti abusivi da parte del gestore ex monopolista, consistenti nello sfruttamento della propria disponibilità esclusiva della parte distributiva della rete pubblica commutata, attraverso la commercializzazione dei servizi di accesso a Internet e di trasmissione dati con tecnologia ADSL, x-DSL e SDH all'utenza finale, senza consentire ai concorrenti la possibilità di formulare offerte concorrenziali sui relativi mercati (INFOSTRADA-TELECOM ITALIA-TECNOLOGIE ADSL).

Per ciò che concerne il mercato della telefonia mobile, il suo futuro sviluppo dipenderà, in Italia come negli altri paesi europei, dal progressivo affermarsi dei sistemi di comunicazione mobile di terza generazione su standard UMTS. Con le successive delibere n. 410/99, n. 367/00/CIR, n. 467/00/CIR, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha disposto in materia di regolamentazione della procedura per il rilascio delle licenze individuali per tali sistemi di comunicazione mobili, individuando altresì gli oneri e gli obblighi

degli esistenti gestori di telefonia mobile nei confronti dei nuovi entranti al fine di garantire condizioni di effettiva concorrenza.

L'Autorità ha espresso i suoi orientamenti in materia nell'ambito di due successive segnalazioni; in particolare, nel maggio 2000 l'Autorità, in relazione alle più opportune procedure di gara e in conformità con quanto già evidenziato in precedenti segnalazioni, ha sostenuto che la scelta finale dei soggetti assegnatari dovesse avvenire in funzione del confronto competitivo sul prezzo delle frequenze, anche utilizzando un meccanismo di miglioramento delle offerte da ripetersi nel tempo. Tale metodo infatti determina una selezione oggettiva e trasparente, tale da garantire sia la migliore valorizzazione della risorsa frequenziale che l'eliminazione della discrezionalità inevitabilmente presente in un diverso meccanismo di scelta, basato su di una valutazione congiunta di elementi di carattere qualitativo e quantitativo (PARERE IN MERITO ALLE PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE UMTS).

In relazione alle misure regolamentari atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza l'Autorità ha poi sottolineato, fra l'altro, l'importanza, per un pieno esplicarsi degli effetti del confronto concorrenziale, dell'introduzione della figura degli operatori virtuali di rete mobile e della portabilità del numero (PARERE SULLE LICENZE INDIVIDUALI PER I SISTEMI DI COMUNICAZIONE MOBILE DI TERZA GENERAZIONE).

A seguito dell'esplicarsi della gara per l'assegnazione delle licenze UMTS, che ha visto nell'ottobre 2000 l'assegnazione di cinque licenze a seguito dell'uscita di gara, dopo solo 11 tornate, dell'operatore Blu, l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio, ancora in corso, per presunta violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90, ritenendo che l'andamento e l'esito della gara potessero trarre origine da un'intesa restrittiva della concorrenza (GARA UMTS).

L'anno trascorso è stato caratterizzato anche da importanti operazioni di concentrazione: l'acquisizione da parte di Enel della società Infostrada, autorizzata con condizioni dall'Autorità a seguito di un rinvio da parte della Commissione europea per i suoi effetti nel settore dell'energia elettrica, ha portato alla fusione di due operatori concorrenti di Telecom Italia, segnatamente Infostrada e Wind⁴¹; nel periodo in esame, peraltro, la stessa Telecom ha inteso qualificare la sua presenza sui mercati innovativi mediante due successive operazioni di concentrazione, quali l'acquisizione di Seat Pagine Gialle e quella di Cecchi Gori Communications, titolare delle due emittenti televisive TMC e TMC2. In entrambi i casi l'Autorità antitrust ha avviato un procedimento istruttorio, conclusosi con un'autorizzazione condizionata (TELECOM ITALIA-SEAT PAGINE GIALLE; SEAT PAGINE GIALLE-CECCHI GORI COMMUNICATIONS⁴²).

41 ENEL-FRANCE TELECOM/NEW WIND, descritto nella parte dedicata all'energia elettrica.

42 Il caso è descritto nella parte dedicata alla radiodiffusione.

Con riferimento all'acquisizione di Seat da parte di Telecom Italia, l'Autorità, ritenendo che l'operazione avrebbe portato al rafforzamento della posizione dominante di Telecom Italia su diversi mercati rilevanti, fra i quali, oltre l'accesso a Internet, quello della raccolta pubblicitaria sull'annuaristica cartacea e *on-line*, ha valutato come congruo a rimuovere gli effetti restrittivi, fra gli impegni assunti da Telecom, oltre alla cessione di MC-Link e Excite, la cessione gratuita ai concorrenti del *database* degli abbonati al servizio telefonico (TELECOM ITALIA-SEAT PAGINE GIALLE).

TISCALI/ALBACOM-TELECOM ITALIA

Nel luglio 2000 l'Autorità ha concluso un'istruttoria condotta nei confronti di Telecom Italia Spa per abuso di posizione dominante nel mercato dei servizi di raccolta delle chiamate destinate alle reti di telecomunicazione fissa e in quello dell'offerta di reti di telecomunicazione ai fornitori di servizi di accesso a Internet (*Internet Service Provider, ISP*). L'istruttoria era stata avviata a seguito di alcune denunce delle società Tiscali Spa e Albacom Spa, le quali lamentavano che Telecom Italia aveva loro imposto condizioni economiche penalizzanti nella definizione dei rispettivi contratti di interconnessione inversa. L'interconnessione inversa attiene ai compensi percepiti dagli altri operatori di rete fissa (*Other Licensed Operators, OLO*) per la terminazione delle chiamate originate da parte degli utenti di Telecom Italia. In pratica, Telecom Italia versa agli OLO una quota dei ricavi da traffico telefonico per le chiamate originate da abbonati della rete pubblica commutata e destinate a numerazioni attestata sulle reti fisse gestite dagli altri operatori. Nel corso dell'istruttoria, sono stati inoltre denunciati ulteriori comportamenti di Telecom volti a ostacolare la concorrenza degli operatori di telecomunicazione nel settore della raccolta del traffico telefonico destinato all'accesso ad Internet.

L'Autorità ha valutato la prima tipologia di condotte in relazione al mercato dei servizi di terminazione delle chiamate sulle reti fisse di telecomunicazioni, dove Telecom Italia è stata considerata in posizione dominante dal lato della domanda, non potendo gli OLO vendere i propri servizi di terminazione se non appunto a Telecom Italia che disponeva di quasi tutti gli abbonati al servizio telefonico nazionale. In relazione all'altra tipologia di condotte, l'Autorità ha accertato una posizione dominante di Telecom Italia nel mercato della fornitura di reti di telecomunicazioni commutate (cosiddette reti di raccolta) agli *Internet Service Provider*, in ragione dell'elevata quota di mercato detenuta da Telecom Italia in termini di traffico destinato all'accesso ad Internet e della generale frammentazione dell'offerta da parte degli OLO, nonché della disponibilità da parte di Telecom Italia della più grande infrastruttura di rete nazionale.

Quanto alle condotte oggetto di valutazione sul primo mercato, dall'istruttoria è emerso che a partire dal marzo 1999, Telecom Italia aveva richiesto agli OLO una completa rinegoziazione dei contratti di interconnessione sottoscritti nella seconda metà del 1998, imponendo un'articola-

zione delle condizioni economiche basata sulla ripartizione in distretti telefonici della rete pubblica commutata, così da ridurre del 25-30% il livello medio della remunerazione spettante agli OLO per i servizi di terminazione resi sulle proprie reti. Mentre Telecom Italia giustificava la propria richiesta con l'esigenza di aggiornare l'Offerta d'interconnessione del 24 luglio 1998 alle modifiche auspiccate nella delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 25 novembre 1998, l'Autorità ha accertato che tale iniziativa era priva di giustificazioni oggettive, giacché le modifiche richieste dall'Autorità di settore concernevano aspetti non incidenti sulla struttura dell'interconnessione tra la rete pubblica commutata e le reti degli OLO.

L'Autorità ha dunque concluso che i comportamenti di Telecom Italia, consistenti nella richiesta di rinegoziazione dei contratti di interconnessione inversa con gli OLO, finalizzata all'imposizione agli stessi OLO di una struttura di interconnessione che dipendeva dall'architettura esistente della rete pubblica commutata, e nello sfruttamento del proprio potere di mercato per ottenere sovrarisparmi monopsonistici a danno degli OLO, costituivano un abuso di posizione dominante.

Quanto alle condotte commesse sul mercato dell'accesso a Internet, l'Autorità ha ritenuto che l'iniziativa di Telecom Italia di comprimere i compensi per i servizi di terminazione sulle reti degli OLO, aumentando contestualmente i ricavi telefonici corrisposti agli ISP abbonati alla rete telefonica commutata, fosse finalizzata a monopolizzare la terminazione del traffico destinato all'accesso a Internet, impedendo lo sviluppo di reti di raccolta del traffico Internet alternative a quelle di Telecom. Su tali presupposti, l'Autorità ha pertanto concluso che tali condotte costituissero un'ulteriore violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90.

Nel corso del procedimento, Telecom Italia ha presentato una serie di impegni tesi a rimuovere i comportamenti abusivi sopra descritti. Più specificamente, in relazione ai servizi di terminazione delle chiamate sulle reti fisse di telecomunicazioni, finalizzati all'offerta di servizi da parte degli OLO, Telecom Italia ha proposto una nuova offerta standard per la terminazione sulle reti degli OLO. Inoltre, Telecom Italia ha proposto di contribuire allo sviluppo delle infrastrutture di rete degli OLO attraverso un cosiddetto "incentivo di copertura" da contrattare con ciascun OLO, a fronte di una progressiva riduzione del numero dei distretti privi di un punto d'interconnessione. Infine, Telecom Italia si è dichiarata disponibile a realizzare un modello di interconnessione idoneo a consentire lo sviluppo dei servizi di accesso a Internet da parte di tutti gli operatori di rete fissa. L'Autorità ha valutato tali impegni idonei, anche in considerazione della retroattività dei loro effetti al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, a porre termine allo sfruttamento abusivo della posizione dominante da parte di Telecom Italia.

GARA UMTS

Nell'ottobre 2000 l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti delle società Tim Spa, Omnitel Pronto Italia Spa, Wind Telecomunicazioni Spa, Andala Opco Spa, Ipse 2000 Spa e Blu Spa per presunta violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90, nel mercato dell'acquisizione delle licenze per i servizi mobili di terza generazione (cosiddette UMTS). In particolare, il procedimento istruttorio è stato avviato a seguito della conclusione della gara, svoltasi nell'ottobre 2000, avente per oggetto l'assegnazione delle licenze individuali per l'installazione e l'esercizio di sistemi di comunicazione UMTS. Tale gara è stata condotta in base alla normativa in materia di rilascio delle licenze UMTS, la quale ha previsto un numero massimo di licenze assegnabili, pari a cinque, e la possibilità, qualora il numero degli offerenti fosse stato inferiore o uguale a cinque, di ridurre il numero prima che avesse inizio la fase dei miglioramenti competitivi, così da assicurare una concorrenza effettiva tra i partecipanti alla gara.

Alla gara oggetto di istruttoria erano state ammesse a partecipare sei società (Tim, Omnitel Pronto Italia, Wind Telecomunicazioni, Andala Opco, Ipse 2000 e Blu) che si sono confrontate nel corso di undici miglioramenti competitivi. Tuttavia, la gara è stata conclusa anticipatamente a seguito della comunicazione di rinuncia presentata dalla società Blu e dell'impossibilità di proseguire riducendo il numero di licenze assegnabili, essendo già stata avviata la fase dei miglioramenti competitivi.

L'Autorità ha ritenuto che l'andamento e l'esito della gara potessero trarre origine da un'intesa restrittiva della concorrenza e ha pertanto disposto l'avvio di un procedimento istruttorio in relazione a una possibile violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90. Al 31 marzo 2001 l'istruttoria è in corso.

INFOSTRADA-TELECOM ITALIA-TECNOLOGIE ADSL

Nel corso del 2000, l'Autorità ha proseguito l'attività istruttoria in relazione al procedimento avviato nel 1999, a seguito di una denuncia da parte di Infostrada Spa nei confronti di Telecom Italia Spa, per presunta violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90. In assenza di un completo quadro regolamentare in materia di accesso a livello disaggregato alla rete telefonica pubblica, l'offerta da parte di Telecom Italia di servizi di telecomunicazione basati sull'applicazione alla parte distributiva della rete commutata di tecnologie di tipo ADSL (quali i servizi denominati commercialmente Netway, Big@ccess, RING) potrebbe costituire un abuso di posizione dominante.

In particolare, è stato evidenziato come la politica posta in essere da Telecom Italia, soggetto in posizione dominante sul mercato dell'accesso e monopolista di fatto nell'offerta di collegamenti con circuiti diretti urbani

nonché gestore della infrastruttura di rete pubblica commutata, fosse suscettibile di:

- i) ridurre la capacità competitiva degli altri operatori, determinando una significativa alterazione della concorrenza sui mercati dei servizi di trasmissione dati e di accesso a Internet. Ciò in ragione del fatto che Telecom risultava utilizzare in via esclusiva una tipologia di accesso, quale l'ADSL, per la propria clientela, caratterizzata da condizioni di costo molto più vantaggiose di quelle che la stessa società rende disponibili ai propri concorrenti;
- ii) frenare in maniera significativa, limitandone lo sviluppo concorrenziale, l'evoluzione dei mercati dei servizi di comunicazione che potranno essere disponibili in futuro grazie alla possibilità per l'utenza di fruire di servizi finali sulla base di offerte concorrenziali di accessi a larga banda quale quello con tecnologia ADSL. Ciò in quanto la condotta di Telecom è considerata strumentale al rafforzamento della posizione dominante detenuta da tale società nel mercato dell'accesso.

Nel gennaio 2000 erano state ammesse a partecipare al procedimento l'Associazione Italiana Internet Providers (AIIP) e le società FastWeb Spa, Albacom Spa e Wind Telecomunicazioni Spa, che avevano presentato una motivata richiesta di partecipazione all'istruttoria. Tali società, concorrenti di Telecom sui diversi mercati interessati, avevano evidenziato i presunti comportamenti abusivi posti in essere dall'operatore in posizione dominante in relazione alla fornitura di servizi ADSL *retail* e *wholesale* (rispettivamente al dettaglio e all'ingrosso) nonché quelli relativi all'offerta dei servizi RING, commercializzati a partire dal 2000 anche con accessi di tipo HDSL e SHD (fibra ottica)⁴³.

Nel corso del procedimento sono altresì pervenute all'Autorità denunce di altri soggetti concorrenti di Telecom e sono stati raccolti ulteriori elementi relativi alla politica adottata dalla stessa società nei mercati interessati; elementi informativi, che hanno posto in luce, ad esempio, l'applicazione da parte di Telecom di una politica di rifiuto di fornitura di circuiti diretti analogici (cosiddetti circuiti diretti in banda base) a livello locale. Sulla base di tali informazioni, nonché degli elementi prodotti sia da Infostrada sia dalle altre società partecipanti al procedimento, con provvedimento dell'8 giugno 2000, l'Autorità ha deliberato l'ampliamento dell'oggetto dell'istruttoria ai comportamenti assunti da Telecom Italia in relazione a: i) la fornitura di circuiti diretti in banda base; ii) l'offerta alla propria utenza affari di servizi a larga banda di trasmissione dati e di accesso a Internet basati sull'applicazione di tecnologie x-DSL, in assenza di una corrispondente offerta di tipo *wholesale*; iii) la definizione delle condizioni di offerta di servizi *wholesale* con accesso

⁴³ Con l'acronimo SDH (*Synchronous Digital Hierarchy*) si indica una modalità di accesso su portante in fibra ottica con ampiezza di banda a partire da 2 a 155 Mb/s bilanciata.

ADSL ai propri concorrenti. Al 31 marzo 2001 il procedimento è in corso.

NOKIA ITALIA-MARCONI COMMUNICATIONS

Nel febbraio 2001 l'Autorità ha avviato un'istruttoria volta a valutare i possibili effetti restrittivi della concorrenza dell'intesa, comunicata ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90 dalle società Nokia Italia Spa, Marconi Mobile Spa e Ote Spa, consistente nella costituzione del Consorzio Securcomm, il cui oggetto è quello di coordinare e di ripartire tra le consorziate le attività di ricerca, sperimentazione, promozione, progettazione e acquisizione di progetti, lavori e forniture di apparati e servizi di radiocomunicazione mobile privata, dei prodotti e dei servizi collegati. In particolare, il coordinamento delle attività degli operatori riguarda la fornitura dei summenzionati prodotti e servizi alle "Forze di Polizia" italiane. Compito del consorzio dovrebbe anche essere il coordinamento delle attività delle consorziate, la gestione dei rapporti con il committente, inclusa la riscossione dei corrispettivi e la loro ripartizione tra le consorziate. Le parti hanno inoltre concordato che parteciperanno esclusivamente attraverso il Consorzio a gare o trattative private per la fornitura dei suddetti prodotti e servizi destinati alle "Forze di Polizia", nonché a soggetti terzi che intendano utilizzare detti prodotti per la prestazione dei servizi di radiocomunicazione mobile a favore delle "Forze di Polizia" in Italia.

Nell'ambito dei servizi di radiocomunicazione mobile privata operano un numero limitato di operatori con quote marginali, a fronte della posizione storicamente di assoluta preminenza detenuta da Marconi. Inoltre, Nokia si configura come un importante concorrente nuovo entrante in ambito nazionale, dotato di capacità tecniche e finanziarie tali da competere efficacemente sul mercato rilevante. In tale contesto, l'accordo comunicato, realizzando un'intesa tra operatori concorrenti, potrebbe avere ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza nel mercato nazionale dei sistemi di radiocomunicazione mobile privata. Il procedimento istruttorio, al 31 marzo 2001 in corso, è anche volto a valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti per il rilascio di un'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90, espressamente richiesta, in subordine, dalle parti.

TELECOM ITALIA-SEAT PAGINE GIALLE

Nel luglio 2000 l'Autorità ha concluso un'istruttoria in merito all'acquisizione, da parte della società Telecom Italia Spa, del controllo esclusivo della società Seat Pagine Gialle Spa attraverso una partecipazione pari a circa il 64% del capitale sociale di quest'ultima.

L'Autorità ha ritenuto che l'operazione avrebbe prodotto i principali effetti nei seguenti mercati: i) offerta di servizi di accesso a Internet; ii) distribuzione di prodotti e servizi di telecomunicazioni; iii) raccolta pubblicitaria sull'annuaristica telefonica e categorica; iv) raccolta di pubblicità *on-line*; v)

fornitura di servizi per il commercio elettronico. Sotto il profilo geografico, tali mercati sono stati definiti di dimensione nazionale in considerazione della validità limitata al territorio nazionale delle necessarie autorizzazioni amministrative, della necessità di disporre di un'infrastruttura di rete localizzata sul territorio nazionale per la fornitura di tali servizi e dell'omogeneità in tale ambito delle condizioni di offerta al pubblico.

Con riferimento al mercato dei servizi di accesso a Internet, l'Autorità ha preliminarmente accertato la sussistenza di una posizione dominante di Telecom Italia nel mercato in questione, in considerazione delle significative quote di mercato da essa detenute (pari ad oltre il 50% del mercato) a fronte di una sostanziale frammentazione dell'offerta dei concorrenti, della capillare diffusione delle proprie reti sul territorio nazionale e della sussistenza di ulteriori elementi, quali la natura integrata dell'impresa, l'esistenza di una posizione dominante nei mercati a monte delle connessioni *dial-up* e dell'offerta dei circuiti diretti, la presenza contestuale su tutti i segmenti della filiera dei servizi Internet, la titolarità di un marchio diffuso e la disponibilità di ingenti risorse tecnologiche e finanziarie. In tale contesto, l'Autorità ha ritenuto che l'acquisizione della società Seat avrebbe rafforzato, in termini di fatturato, di portafoglio clienti e di capacità distributiva, la posizione dominante già detenuta in tale ambito da Telecom Italia, e che anche un limitato incremento del potere di mercato di questa, realizzato con l'acquisizione di un concorrente (MC-Link), potesse avere effetti restrittivi della concorrenza.

Relativamente alla distribuzione di prodotti e servizi di telecomunicazioni, l'operazione, nella configurazione originariamente prospettata, avrebbe comportato l'acquisizione da parte di Telecom Italia delle reti agenziali di Seat e della capillare e specializzata struttura distributiva del Gruppo Buffetti controllata dalla stessa Seat. L'Autorità ha ritenuto che il conseguente rafforzamento della rete distributiva di Telecom Italia avrebbe determinato, nel mercato in esame, la costituzione di una posizione dominante in capo a Telecom Italia e una parallela limitazione delle opportunità di accesso da parte dei suoi concorrenti attuali e potenziali. I rischi di restrizione alla concorrenza paventati attenevano soprattutto alla possibilità che Telecom imponesse, a seguito dell'operazione, vincoli di esclusiva alla catena di distribuzione Buffetti, con la conseguenza di potenziare ulteriormente la sua rete distributiva, contestualmente innalzando barriere all'entrata a danno dei concorrenti attuali e potenziali.

Con riferimento al mercato della raccolta pubblicitaria sull'annuaristica telefonica e categorica, l'operazione avrebbe determinato l'integrazione in via permanente e definitiva, all'interno della medesima impresa, dei diritti di Telecom Italia relativi al database sugli abbonati al servizio telefonico e delle attività di Seat, impresa dominante nei mercati che si basano sullo sfruttamento commerciale del medesimo *database*. L'Autorità ha pertanto ritenuto che la concentrazione, comportando la possibilità per Telecom Italia di offrire in via esclusiva spazi pubblicitari sulle Pagine Bianche e sulle Pagine Gialle, fosse

idonea a determinare un rafforzamento della posizione dominante di Telecom Italia e a creare una strutturale distorsione concorrenziale a danno del principale concorrente, la società Pagine Italia, e dei potenziali nuovi entranti.

Per quanto concerne gli effetti della prospettata concentrazione nel mercato relativo all'attività di vendita di spazi pubblicitari *on-line*, l'Autorità ha ritenuto che l'operazione fosse suscettibile di determinare il rafforzamento della posizione dominante di Telecom Italia in ragione di una molteplicità di circostanze, tra cui: i) una quota di mercato aggregata elevata (45-55%); ii) la possibilità di operare nell'attività di vendita di spazi pubblicitari attraverso i tre più importanti e visitati Portali in Italia (Virgilio, Tin.it ed Excite); iii) il controllo della principale *directory on-line* esistente (PGOL); iv) l'influenza dell'integrazione verticale fra Telecom Italia e Seat nel determinare le condizioni di accesso dei concorrenti al *database* contenente i dati sugli abbonati al servizio telefonico.

Infine, relativamente alla fornitura di servizi per il commercio elettronico, la concentrazione è stata ritenuta idonea a conferire all'impresa acquirente un consistente vantaggio concorrenziale, imputabile in particolare all'accesso privilegiato di Seat alla banca dati sugli abbonati e ai consolidati rapporti contrattuali con gli inserzionisti pubblicitari sulle Pagine Gialle.

Nel corso del procedimento, Telecom Italia e Seat hanno presentato all'Autorità una serie di impegni volti a rimuovere i problemi emersi in relazione ai possibili effetti anticoncorrenziali dell'operazione. Gli impegni proposti riguardavano in particolare: i) la cessione da parte di Seat della partecipazione azionaria detenuta in MC-Link, pari al 66% del capitale azionario; ii) la cessione da parte di Telecom Italia del controllo di Excite Italia BV e dell'eventuale residua partecipazione di minoranza, cessione poi realizzata nel marzo 2001; iii) l'impegno delle parti a consentire la commercializzazione di prodotti di telecomunicazione di operatori concorrenti; iv) l'impegno di Telecom Italia alla cessione gratuita *on-line* dell'intero *database* (utenze affari e residenziali, con esclusione di quelle "riservate") a determinate categorie di soggetti, tra cui gli altri operatori in possesso di licenza (OLO) e i fornitori di accesso a Internet (ISP), senza alcun vincolo di utilizzo; v) l'impegno delle parti a mettere a gara la raccolta pubblicitaria per l'elenco ufficiale abbonati a Telecom Italia a partire dal 1° gennaio 2008; vi) infine la nomina, a opera delle parti, di un fiduciario, ovvero di un'istituzione finanziaria indipendente, per lo svolgimento delle attività di verifica in ordine al rispetto degli impegni sopra descritti.

Tali impegni sono stati ritenuti idonei a rimuovere i potenziali effetti anticoncorrenziali derivanti dall'operazione e a limitare il rafforzamento della posizione dominante da parte di Telecom Italia. Inoltre, al fine di ridurre gli effetti derivanti dall'integrazione delle attività svolte dalle due società con particolare riferimento al mercato della distribuzione di prodotti e servizi di telecomunicazione, l'Autorità, in conformità con il parere espresso in proposito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha ritenuto opportuno inte-

grare gli impegni proposti dalle parti con l'imposizione dell'ulteriore misura di mantenere separate le strutture di distribuzione di prodotti e servizi di Telecom Italia e Seat, nonché i relativi marchi, per un periodo di tempo pari a tre anni. L'Autorità ha pertanto autorizzato la concentrazione subordinatamente al pieno rispetto di tutte le condizioni sopra descritte e prescrivendo a Telecom Italia di presentare in proposito due relazioni di ottemperanza, rispettivamente, entro il termine di nove mesi e di diciotto mesi dalla data della delibera.

PARERE SULLE LINEE GUIDA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI ACCESSO

Su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità ha reso un parere, pubblicato nell'aprile 2000, in merito allo schema di provvedimento "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione di servizi innovativi". In tale parere l'Autorità ha osservato che in Italia il sistema delle telecomunicazioni è sostanzialmente caratterizzato da un monopolio delle reti di accesso al cliente finale, giacché, diversamente da quanto accade in altri paesi comunitari, l'unica infrastruttura che raggiunge capillarmente l'utenza è la rete telefonica commutata di Telecom Italia. Tale rete appare peraltro caratterizzata da un rapporto fra numero di centrali locali e numero di abbonati serviti di valore estremamente elevato, specie se confrontato con la situazione delle infrastrutture di telecomunicazione degli altri principali paesi europei.

In tale contesto, l'Autorità ha ritenuto, in via generale, che la misura regolamentare più appropriata per eliminare il perdurare di situazioni monopolistiche in alcuni segmenti di mercato, che possano avere come effetto quello di vanificare un rapido sviluppo dei nascenti processi concorrenziali, sia costituita dall'offerta di servizi di *unbundling* di rete particolarmente articolati, con modalità di fornitura tali da garantire ai nuovi entranti la più ampia possibilità di scelta nella determinazione delle proprie politiche di investimento.

Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità ha in primo luogo ritenuto condivisibile, accanto all'imposizione dell'obbligo di fornitura dell'accesso disaggregato alla rete in rame e di co-locazione, la scelta compiuta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di individuare in capo all'operatore notificato come avente notevole forza di mercato anche obblighi di fornitura del servizio cosiddetto di prolungamento dell'accesso per un periodo di tre anni, di servizio di canale numerico nei casi di indisponibilità dell'accesso fisico, nonché di fornitura del servizio di accesso disaggregato alle connessioni realizzate in fibra ottica.

L'Autorità ha inoltre sottolineato la necessità che gli obblighi previsti debbano essere accompagnati da un'attività di attento controllo regolamentare. In relazione alla determinazione delle condizioni economiche di offerta dei

servizi, l'Autorità ha ritenuto di grande importanza il rispetto dei generali principi di trasparenza, orientamento al costo e, in particolare, di non discriminazione, al fine di evitare fenomeni di compressione dei margini dei nuovi entranti da parte dell'operatore dominante.

In relazione alla durata nel tempo degli obblighi previsti, l'Autorità ha rimarcato l'esigenza di effettuare un contemperamento tra il raggiungimento immediato di condizioni concorrenziali nell'offerta dei servizi attraverso misure di *unbundling* di rete e la necessità di assicurare gli adeguati incentivi per investimenti in nuove infrastrutture tali da garantire piena competitività dei mercati nel medio-lungo periodo. Essa ha pertanto suggerito che l'Autorità di regolamentazione individui una data precisa entro cui riconsiderare il mantenimento o la modifica dell'obbligo di offerta a condizioni tecniche ed economiche regolamentate dei servizi previsti di *unbundling*.

Infine, nell'ambito di una più generale valutazione del futuro assetto concorrenziale per l'offerta di servizi a larga banda, l'Autorità ha ritenuto che, laddove l'operatore tradizionale sia già presente con offerte commerciali al pubblico, quali ad esempio quelle relative alla fornitura di servizi in tecnologia x-DSL da parte di Telecom, la sola previsione di un obbligo in capo a tale società di fornitura agli operatori concorrenti di servizi quali quelli di canale virtuale permanente, con condizioni economiche determinate sulla base del prezzo praticato alla propria clientela e depurato dai costi non pertinenti (cosiddetta offerta di servizi all'ingrosso) sia una misura insufficiente a garantire uno sviluppo equilibrato e concorrenziale dei mercati.

L'Autorità ha ritenuto viceversa necessario che la suddetta misura debba essere contestualmente accompagnata dall'obbligo di fornitura di un servizio di accesso disaggregato che consenta ai nuovi entranti di installare proprie apparecchiature per l'accesso in tecnologia x-DSL a livello periferico di rete. Tale previsione copre l'ipotesi in cui la connessione locale in rame può essere condivisa fra l'operatore dominante, che continua a offrire servizi di fonia, e il nuovo entrante, che può scegliere di limitare la propria offerta ai servizi a larga banda, e consente da un lato, di garantire che le modalità di offerta di servizi a larga banda non siano condizionate, sotto il profilo qualitativo e di diffusione geografica, dalle scelte tecnologiche dell'operatore dominante; dall'altro, di stimolare lo sviluppo di offerte alternative a quella di Telecom Italia per servizi integrati *wholesale* rivolti a soggetti fornitori di servizi agli utenti finali che presentano livelli di integrazione inferiore a quello degli operatori licenziatari.

In conclusione l'Autorità, in conformità peraltro con i più recenti orientamenti comunitari in materia, ha sottolineato la necessità di prevedere esplicitamente e separatamente, nell'ambito dei servizi da ricomprendere nell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia, la presenza di un servizio di utilizzo condiviso del doppino di rame.

PARERE IN MERITO ALLE PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE UMTS

Nel maggio 2000, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità ha reso un parere in merito agli aspetti concorrenziali concernenti le procedure di gara per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazione mobile di terza generazione (cosiddetto UMTS). L'Autorità, nel condividere la posizione del Governo e del regolatore in ordine all'introduzione dei sistemi mobili di terza generazione, quale importante stimolo per il miglioramento delle condizioni di concorrenza del mercato delle comunicazioni mobili, ha voluto esprimere alcune considerazioni in merito alla procedura di selezione dei licenziatari.

In primo luogo, l'Autorità ha ritenuto opportuno sottolineare che la gara costituisce un'occasione per procedere verso un'effettiva valorizzazione economica di risorse scarse quali le frequenze radio. L'Autorità ha, pertanto, ribadito che il criterio di valutazione del miglior prezzo appare il più corretto strumento di selezione in termini di non discrezionalità della scelta e di massimizzazione dell'efficienza. In particolare, l'Autorità ha richiamato la disciplina comunitaria e nazionale in materia di procedure di gara, in base alla quale il prezzo della risorsa frequenziale assegnata deve determinarsi al termine di un processo competitivo che si fondi su criteri obiettivi, non discriminatori, proporzionati e trasparenti⁴⁴. In tal senso, l'Autorità ha sottolineato che la normativa vigente stabilisce un quadro di riferimento per quanto concerne i criteri di qualificazione o selezione dei concorrenti, lasciando invece alla discrezionalità dei legislatori nazionali la scelta dei criteri di aggiudicazione, sulla base della più generale disciplina in materia di appalti e concessioni. Nell'ambito di tale disciplina sono sanciti due distinti criteri, quello basato unicamente sul prezzo e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, laddove il secondo, oltre al prezzo stesso, comprende anche elementi di qualità, merito tecnico, caratteristiche funzionali, assistenza *et similia*.

L'Autorità ha evidenziato che non sussiste alcuna preclusione affinché la selezione al fine di assegnare le licenze individuali UMTS sia fondata in maniera decisiva sul prezzo, una volta che lo Stato si sia garantito che tutti i candidati ammessi siano dotati dei requisiti qualitativi, tecnici ed economico-finanziari richiesti. In tal senso appare significativo che nel contesto comunitario e internazionale sia stata ampiamente condivisa la scelta di adottare, ai fini dell'assegnazione delle frequenze necessarie allo sviluppo dei sistemi mobili di seconda (GSM o DCS) e di terza generazione (UMTS), procedure competitive e di selezione fondate sul prezzo.

In questo contesto, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato diversamente dalla posizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha sostenuto che la scelta finale dei soggetti assegnatari debba avvenire,

⁴⁴ Cfr. articolo 10, n. 3, della direttiva CE n. 13 del 10 aprile 1997, in GUCE L 117/15 del 7 maggio 1997, e articolo 2, n. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 1997.

piuttosto che in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, in funzione del confronto competitivo sul prezzo, in quanto parametro oggettivo e decisivo di selezione, nel rispetto pieno di tutte le norme al riguardo pertinenti. Infatti, una volta soddisfatta l'esigenza di garantire che tutte le offerte dei partecipanti all'aggiudicazione siano in grado di sviluppare il mercato dei servizi di telecomunicazione interessati, assicurando adeguati livelli di servizio e di innovazione all'utenza, la scelta dei licenziatari dovrebbe basarsi unicamente sul criterio del prezzo, che determina una selezione oggettiva e trasparente, tale da garantire la migliore valorizzazione della risorsa frequenziale ed evitare, al contempo, le difficoltà di confronto derivanti dalla considerazione congiunta di elementi di carattere qualitativo e quantitativo.

PARERE SULLE LICENZE INDIVIDUALI PER I SISTEMI DI COMUNICAZIONE MOBILE DI TERZA GENERAZIONE

Nel giugno 2000, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità ha reso un parere in merito alle procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi UMTS e alle misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili. In particolare, in relazione all'introduzione di misure atte a favorire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato dei servizi mobili in Italia, l'Autorità ha espresso alcune valutazioni in merito a una serie di specifici aspetti, riguardanti la possibilità di consentire l'ingresso sul mercato di operatori virtuali di rete mobile, la definizione delle condizioni economiche dei servizi di *roaming* sulle reti degli operatori esistenti, l'opportunità di assegnare gli ulteriori blocchi di frequenze già attualmente disponibili ai nuovi entranti e, infine, la necessità dell'introduzione della portabilità del numero.

L'Autorità ha, in primo luogo, rilevato l'opportunità di favorire, in un mercato come quello italiano, già ampiamente sviluppato tanto sotto il profilo infrastrutturale per i servizi mobili di seconda generazione quanto sotto quello della diffusione dei servizi voce, l'ingresso di operatori virtuali di rete mobile (cosiddetto *Mobile Virtual Network Operator*, MVNO), che, pur non disponendo di una propria infrastruttura, offrano servizi al pubblico ottimizzando l'utilizzo delle reti esistenti e contribuendo al miglioramento delle condizioni di offerta e allo sviluppo di nuovi servizi. In tal senso, l'Autorità ha osservato che nel provvedimento potessero essere utilmente inserite disposizioni proconcorrenziali atte a garantire il diritto di accesso di tali operatori alle reti GSM esistenti, nonché, fatto salvo un periodo idoneo al recupero degli investimenti iniziali, alle future infrastrutture per i sistemi UMTS.

In secondo luogo, l'Autorità ha osservato che l'aver posticipato l'assegnazione delle due ulteriori porzioni di bande dello spettro, di ampiezza ciascuna 2x5 MHz, alla seconda metà del 2003 potesse costituire un elemento di incertezza che rischiava di disincentivare la realizzazione di reti atte a offrire servizi innovativi da parte dei nuovi operatori entranti. Pertanto, al fine di garantire a questi ultimi operatori l'effettiva possibilità di introdurre servizi

innovativi, l'Autorità ha espresso l'esigenza di riservare loro, già direttamente in occasione della prima assegnazione, la possibilità di partecipare all'assegnazione di un blocco di frequenze che addizionasse all'iniziale spettro previsto, di 2x10 MHz, anche gli ulteriori blocchi di 2x5 MHz, fino a una banda complessiva di 15 MHz.

In relazione all'introduzione del diritto al *roaming* sulle reti GSM da parte dei soggetti nuovi entranti, l'Autorità ha osservato che tale misura appariva idonea a consentire ai nuovi operatori una immediata presenza nel mercato dei servizi mobili, non appena essi avrebbero raggiunto un livello minimo di copertura tramite le proprie reti. L'Autorità ha, tuttavia, sottolineato che la validità del *roaming* come misura pro-competitiva dipendeva in primo luogo dal prezzo del servizio stesso, evidenziando che per i due principali gestori mobili Tim e Opi, notificati come aventi notevole forza di mercato, vige un principio di orientamento al costo per i servizi offerti. A tale riguardo, l'Autorità ha ritenuto opportuna l'adozione, nella stessa definizione del criterio di orientamento al costo, del riferimento a elementi di costo relativi a servizi equivalenti al *roaming*, quali ad esempio, le chiamate cosiddette *on net*, cioè in partenza e a destinazione di numeri della medesima rete mobile. Nel caso di queste chiamate, infatti, il servizio svolto dal gestore mobile si configura pressoché identico a quello svolto nella prestazione del *roaming*.

Per quanto concerne la durata del diritto di *roaming*, l'Autorità ha osservato che i termini di 30 mesi su tutto il territorio nazionale e di 60 mesi nelle aree non direttamente coperte apparivano troppo estesi, in considerazione della circostanza che la tecnologia UMTS consente una copertura del territorio equivalente a quella ottenibile con il sistema GSM-900 (con particolare riferimento alla numerosità delle celle necessarie a coprire le aree extraurbane) e tenuto conto dell'opportunità che per gli aggiudicatari nuovi entranti sia mantenuto un forte incentivo a realizzare rapidamente reti proprie al fine di poter offrire servizi innovativi. In questo contesto, l'Autorità ha sottolineato che una disposizione che limiti il diritto di *roaming* a condizioni economiche regolamentate al periodo strettamente necessario alla realizzazione di una rete nazionale appare dal punto di vista concorrenziale come lo strumento più idoneo ad incentivare l'effettivo sviluppo di reti basate sul nuovo sistema UMTS e a consentire, di conseguenza, l'innovazione nell'offerta di servizi mobili.

In merito all'introduzione della portabilità del numero sulle reti mobili, l'Autorità ha, infine, ribadito quanto già espresso in occasioni dei precedenti pareri in materia di servizi mobili, in ordine alla necessità di procedere quanto prima all'avvio di tale servizio al fine di stimolare il livello di concorrenza del mercato, in considerazione dell'ampiezza della clientela radiomobile, nonché della rilevanza del vincolo che l'assenza di portabilità del numero determina per categorie crescenti di utenti.

PARERE IN MERITO ALLA MODIFICA DELL'OFFERTA DI INTERCONNESSIONE DI RIFERIMENTO DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA

Nel settembre 2000, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità ha reso un parere in relazione allo schema di provvedimento riguardante la valutazione e la richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 2000.

L'Autorità ha espresso apprezzamento per degli emendamenti proposti nel provvedimento, considerati idonei a rimuovere alcuni dei principali aspetti di discriminazione, non trasparenza ed eccessiva onerosità delle condizioni di interconnessione presentate da Telecom Italia. Si tratta, in particolare, delle disposizioni del provvedimento volte all'inserimento nell'Offerta delle condizioni economiche e tecniche relative al servizio di transito verso numerazioni non geografiche di operatori terzi; alla fornitura dei collegamenti trasmissivi di interconnessione e interfacce di rete a 155 Mbit/s, nonché dei collegamenti trasmissivi in estensione a velocità di 34 e 155 Mbit/s; ai servizi di interconnessione per linee affittate; all'accesso di abbonati Telecom Italia a tutti i numeri non geografici assegnati all'operatore interconnesso. Analogamente, l'Autorità ha ritenuto condivisibili le disposizioni volte a modificare le condizioni economiche per la fornitura dei servizi di preselezione dell'operatore (cosiddetta *carrier preselection*) e di portabilità del numero (cosiddetta *number portability*), nel perseguimento del principio di orientamento al costo e al fine di incentivare l'operatore dominante alla massima efficienza.

Nella segnalazione, l'Autorità ha ritenuto opportuno svolgere alcune specifiche considerazioni volte a promuovere uno sviluppo ancor più efficace di condizioni di interconnessione effettivamente concorrenziali e favorire un corretto funzionamento del mercato. Innanzitutto, l'Autorità ha ribadito la necessità di pervenire, entro un termine stringente, all'individuazione dei criteri per la definizione del costo d'interconnessione sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ritenendo peraltro non procrastinabile la fissazione delle scadenze per introdurre una nuova metodologia per la determinazione delle condizioni economiche di interconnessione basata sui costi prospettici incrementali di lungo periodo. L'Autorità ha inoltre sottolineato come il ricorso al criterio della "migliore prassi corrente", con riferimento ai valori rilevati in ambito europeo (cosiddetto *benchmark* europeo), debba costituire una metodologia di carattere transitorio alla quale fare opportunamente riferimento in attesa della verifica del sistema di contabilità dei costi adottato da Telecom Italia, auspicando peraltro l'introduzione di un criterio di determinazione di prezzi di interconnessione basato sulla distanza chilometrica, in quanto più oggettivo rispetto all'architettura di rete di Telecom Italia e quindi idoneo a garantire un maggior orientamento al costo delle tariffe di interconnessione, un più razionale impiego dell'infrastruttura del gestore dominante da parte degli operatori interconnessi e suscettibile di incentivare la nascita di nuove infrastrutture.

Nel perseguimento dell'obiettivo di apertura del mercato locale e in ossequio al principio delle pari opportunità, l'Autorità ha indicato, in generale, la necessità che l'offerta *retail* al pubblico di nuove proposte commerciali, da parte dell'organismo notificato come avente notevole forza di mercato, sia possibile solo a seguito di una corrispondente offerta di servizi di interconnessione *wholesale*. In particolare, l'Autorità ha espresso l'avviso che nell'ambito del provvedimento in oggetto sia previsto l'obbligo di introduzione da parte di Telecom Italia anche di condizioni di interconnessione su base forfettaria (*flat rate*), ovvero indipendenti dalla quantità di traffico interconnesso.

Con riferimento ai servizi forniti tramite numerazioni non geografiche, l'Autorità ha ritenuto condivisibile la disposizione dello schema di provvedimento volta all'esplicitazione nell'Offerta dei corrispettivi richiesti da Telecom Italia per l'accesso di propri abbonati a numerazioni non geografiche di altro operatore, in relazione alle attività di trasporto delle chiamate, fatturazione e copertura del rischio insolvenza laddove sussistenti.

L'Autorità ha, inoltre, ribadito che le condizioni economiche previste da Telecom Italia per il traffico internazionale uscente devono essere applicate in maniera uniforme a tutti gli operatori in relazione ai costi sostenuti dalla stessa società, in conformità al principio in base al quale l'impresa notificata come avente notevole forza di mercato non può applicare condizioni economiche di interconnessione differenziate in relazione ai volumi di traffico.

L'Autorità ha quindi espresso apprezzamento per la disposizione dello schema di provvedimento che ha ribadito l'obbligo di inserimento del servizio di instradamento del traffico internazionale uscente nell'Offerta, ritenendo l'eventuale soppressione dell'obbligo in questione incompatibile con l'attuale livello di concorrenzialità del mercato, caratterizzato dalla persistenza di una posizione dominante di Telecom Italia sia in termini di quota di mercato, sia in termini di presenza di barriere all'entrata da parte degli altri operatori. Analoga soddisfazione è stata espressa con riguardo alla disposizione che impone a Telecom Italia la disaggregazione dell'offerta del servizio di accesso alle stazioni di approdo dei cavi sottomarini rispetto alla fornitura dei cosiddetti circuiti di *backhauling*, ovvero i circuiti dedicati necessari per collegare le suddette stazioni alla rete dell'operatore interconnesso richiedente, da fornirsi alle condizioni commerciali previste per le linee affittate e senza limiti di capacità.

Con riferimento alla riconosciuta possibilità per Telecom Italia di proporre in via sperimentale offerte "a prenotazione", consistenti nella pubblicazione sul sito *web* di un'offerta per il trasporto verso estero caratterizzata da direttrici di traffico, prezzo, volume di traffico minimo e massimo, periodo di validità, livelli di qualità e termini per aderire all'offerta, da aggiudicarsi in base al modello britannico "*first come, first served*", l'Autorità ha ritenuto opportuno formulare le seguenti osservazioni. In primo luogo, tenuto conto del limitato periodo temporale di validità dell'autorizzazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'ambito di applicazione circoscritto

alle direttrici di traffico per le quali risulta sussistere un certo grado di concorrenzialità (Unione europea e Nord America), l'Autorità ha sottolineato che l'autorizzazione provvisoria non appare suscettibile di alterare la concorrenza nell'offerta del servizio di trasporto internazionale. In secondo luogo, l'Autorità ha evidenziato che l'offerta "a prenotazione" di Telecom Italia è caratterizzata comunque da una natura sperimentale, è subordinata a modalità di comunicazione preventiva all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ed è sottoposta all'attività di monitoraggio di quest'ultima che ne verificherà la rispondenza ai principi di orientamento al costo, non discriminazione e trasparenza, al fine di garantire lo sviluppo di corretti meccanismi concorrenziali nel mercato del traffico internazionale.

Nell'ambito della segnalazione, l'Autorità ha altresì condiviso la disposizione relativa alla modifica delle condizioni economiche proposte da Telecom Italia per l'apertura di numerazioni non geografiche, basata sull'individuazione dei costi relativi alle specifiche attività necessarie per la configurazione della rete. Tale intervento, oltre a perseguire l'obiettivo che ciascun operatore sopporti i costi per l'adeguamento della propria rete e dei sistemi di fatturazione, risulta in linea con i principi generali in tema di interconnessione e interoperabilità dei servizi.

In merito alla prestazione di *number portability*, avendo l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni già previsto l'adozione di una soluzione tecnica che consenta la minimizzazione del costo di instradamento, quale il cosiddetto "*onward routing*", l'Autorità non ha ritenuto opportuno riconoscere l'applicabilità delle più onerose condizioni economiche proposte da Telecom Italia, seppure per un limitato periodo temporale, in quanto in contrasto con l'obiettivo di massima efficienza e minimizzazione dei costi e in pregiudizio dello sviluppo di condizioni concorrenziali nei mercati dei servizi di telecomunicazioni. Infine, l'Autorità ha sottolineato la necessità che nel provvedimento sia fissato il termine entro il quale realizzare la soluzione tecnica basata sull'utilizzo di un *database* centralizzato per l'immediata interrogazione e corretto instradamento delle chiamate verso numeri portati, che consentirebbe di evitare l'attuale aggravio dei costi derivante dall'utilizzo inefficiente di risorse di rete.

SERVIZI POSTALI

Evoluzione della normativa

La disciplina normativa relativa ai servizi postali è stata significativamente innovata di recente con l'emanazione del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "Attuazione della direttiva 97/67/CE del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali e per il miglioramento della qualità del servizio". Il decreto disciplina gli ambiti della liberalizzazione delle attività nel settore postale, defi-

nendo l'ambito del servizio universale, l'estensione della riserva, le modalità di svolgimento dei servizi da parte degli operatori postali privati, l'obbligo della separazione contabile tra servizi riservati e non riservati per il fornitore del servizio universale.

Nella fase di predisposizione di tale decreto l'Autorità ha segnalato, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, che il concreto recepimento dei criteri generali della direttiva, si risolvesse nel contesto italiano in un ampliamento dell'ambito della riserva ad alcuni servizi postali precedentemente offerti in regime di concorrenza, con un risultato complessivo difforme rispetto a quello voluto dalla direttiva e chiaramente restrittivo degli spazi concorrenziali già limitati esistenti a livello nazionale⁴⁵. Su questi temi è intervenuta anche la Commissione CE, la quale con decisione del 21 dicembre 2000, ha ritenuto che le "norme italiane che disciplinano il settore postale e in particolare l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999, violano l'articolo 86, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 82 del Trattato, nella misura in cui eliminano la concorrenza con riferimento alla fase di recapito a data e ora certa dei servizi di posta elettronica ibrida"⁴⁶.

Secondo la nuova normativa, il servizio universale comprende le prestazioni di raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione degli invii postali fino a due chilogrammi, dei pacchi postali fino a 20 chilogrammi e i servizi relativi agli invii raccomandati e assicurati. Tali prestazioni, di qualità determinata, devono essere fornite permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale a prezzi accessibili a tutti gli utenti.

La fornitura del servizio universale è affidata alla società Poste Italiane per un periodo di quindici anni. Per assicurare il finanziamento del servizio universale vengono riservati a Poste Italiane i servizi di raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera di peso inferiore a 350 grammi o di prezzo inferiore a 6.000 lire. Rientrano, inoltre, nell'ambito della riserva gli invii di pubblicità diretta per corrispondenza destinati a un numero inferiore a 10.000 persone per campagna pubblicitaria. L'articolo 13 del decreto legislativo n. 261/99 dispone che le tariffe dei servizi riservati siano fissate dall'Autorità di regolamentazione (il Ministero delle Comunicazioni) nella misura massima, così come i prezzi dei servizi non riservati compresi nel servizio universale.

Per quanto concerne i servizi di trasporto di pacchi e colli fino a un peso di 20 chilogrammi, originariamente assoggettati a monopolio, si rileva che questi erano già usciti dall'ambito della riserva a seguito dell'approvazione

45 PARERE SUL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA SUI SERVIZI POSTALI, in Bollettino n. 16/1999.

46 Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2000, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 86 del Trattato CE, riguardante la prestazione in Italia di alcuni nuovi servizi postali che garantiscono il recapito a data od ora certe, in GUCE L 63/59 del 3 marzo 2001.

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", collegata alla legge finanziaria per il 1997. In conformità con la vigente normativa, dovrebbero pertanto essere assicurati una serie di servizi rientranti nella definizione di servizio universale: in regime di monopolio legale tramite Poste Italiane per la parte riservata e in un contesto concorrenziale per la parte esclusa dalla riserva.

Le imprese che vogliono operare nei mercati postali appartenenti all'ambito del servizio universale non riservato, devono ottenere una licenza individuale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 261/99, per ognuna delle attività che intendono svolgere. I decreti attuativi sono stati emanati solo recentemente e, pertanto, poche imprese sono attualmente in condizione di operare in tali settori.

Le imprese licenziatricie, a differenza di Poste Italiane, devono contribuire al Fondo di compensazione degli oneri del servizio universale, le cui modalità di funzionamento sono state disciplinate dal Regolamento del Ministero delle Comunicazione dell'8 marzo 2001. Considerato che ancora non è noto quale sarà l'entità del contributo effettivamente richiesto ai titolari di licenza individuale, né l'ammontare degli oneri del servizio universale da finanziare, non è possibile allo stato valutare le conseguenze concorrenziali dell'operare del fondo. In ragione della novità normativa e dell'incertezza ancora esistente circa l'onere associato al Fondo di compensazione, di fatto il servizio universale non riservato appare svolto ancora quasi esclusivamente da Poste Italiane.

POSTE ITALIANE-SDA EXPRESS COURIER-BARTOLINI/CONSORZIO LOGISTICA PACCHI

Nel marzo 2001 l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90, in relazione alla costituzione di una società consortile, denominata Consorzio Logistica Pacchi Scpa (CLP), da parte di Poste Italiane Spa, SDA Express Courier, impresa già controllata da Poste Italiane, e Bartolini Spa. L'intesa era stata comunicata ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90. La società consortile CLP, il cui capitale sociale risulta detenuto per il 51% da Poste Italiane, il 25% da SDA Express Courier e il restante 24% da Bartolini, ha per oggetto l'esecuzione di attività strumentali di riparazione, trazione, consegna, deposito e custodia sul territorio nazionale dei pacchi di Poste Italiane. In particolare nel contratto tra Poste Italiane e CLP è previsto che Poste, in qualità di fornitore del servizio universale, si avvalga di CLP per lo svolgimento delle attività strumentali di smistamento, instradamento e consegna di pacchi postali. Per lo svolgimento di tali attività strumentali è inoltre previsto che CLP possa far ricorso ai servizi e alla rete delle sue consorziate, SDA Express Courier e Bartolini.

L'Autorità intende valutare se l'accordo, in quanto intercorrente tra il primo operatore del mercato, il quale occupa una posizione di assoluto rilievo in virtù del lungo periodo trascorso in situazione di monopolio legale, e uno dei principali concorrenti su scala nazionale, possa costituire un'intesa restrittiva

della concorrenza. Bartolini rappresenta, infatti, uno dei principali operatori attualmente in grado di porsi in effettiva concorrenza, su scala nazionale, con Poste Italiane sul mercato dei servizi postali pacchi nell'ambito del servizio universale. Tale società ha la struttura per svolgere le attività di instradamento e distribuzione di pacchi su larga scala, come dimostra il fatto che presta tali servizi a favore di Poste Italiane. Inoltre, Bartolini ha un congruo numero di punti di accesso e un *know how* tali da poter svolgere immediatamente e con costi estremamente ridotti anche le attività di raccolta e smistamento.

La struttura distributiva e lo specifico *know how* già acquisiti da Bartolini consentirebbero, dunque, a tale società, in assenza dell'accordo comunicato, di operare direttamente in concorrenza con Poste Italiane nel mercato di riferimento, come peraltro già avviene in diversi mercati contigui (trasporto espresso, corriere tradizionale per pacchi diversi da quelli postali, ecc.). Sulla base di tali considerazioni l'Autorità ha ritenuto opportuno avviare un procedimento istruttorio per valutare gli eventuali effetti distorsivi della concorrenza derivanti dall'intesa. Al 31 marzo 2001 l'istruttoria è in corso.

INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA

Servizi assicurativi e fondi pensione

Assetto dei mercati, evoluzione della normativa e interventi dell'Autorità

Nel corso dell'ultimo anno il settore assicurativo, e in particolare quello dell'assicurazione della responsabilità civile auto, è stato interessato da significativi interventi sia di tipo normativo che da parte dell'Autorità, in ragione dell'esito insoddisfacente del processo di liberalizzazione tariffaria. Tale processo era stato avviato per effetto della Direttiva 92/49/CEE⁴⁷, recepita in Italia con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la quale ha per l'appunto liberalizzato le tariffe nel ramo della responsabilità civile auto, nonché le condizioni generali di contratto.

Per quanto riguarda gli effetti della liberalizzazione nel nostro paese era prevedibile che essa generasse gli stessi effetti positivi prodottisi in paesi, quali Francia e Inghilterra, che avevano già proceduto alla deregolamentazione del mercato. In particolare, era lecito attendersi un contenimento dei costi e dei prezzi da parte delle imprese, nonché l'ingresso sul mercato di nuove imprese, soprattutto estere, e una redistribuzione delle quote di mercato.

⁴⁷ Direttiva 92/49/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, in GUCE L 228/1 dell'11 agosto 1992.

Per converso, così come emerge dalle analisi condotte dall'Autorità, sia nel corso dell'indagine conoscitiva sul ramo RC auto, attualmente in fase di ultimazione, che nel quadro dell'istruttoria sull'intesa coinvolgente numerose imprese attive nel settore, l'esito del processo di liberalizzazione risulta sostanzialmente deludente. In meno di sei anni le tariffe applicate per ciascun profilo tariffario sono in media più che raddoppiate, in un contesto nel quale le imprese si sono mostrate incapaci di contenere i propri costi produttivi. Contestualmente, le quote di mercato delle imprese sono rimaste sostanzialmente stabili, con le uniche variazioni derivanti dai processi di acquisizione e fusione. Da tali dati già emerge con evidenza come a seguito del processo di liberalizzazione non si siano affermate corrette dinamiche concorrenziali nel settore dell'assicurazione RC auto.

Né, poi, in tale mercato la presenza di un numero relativamente elevato di imprese e la proliferazione di profili tariffari possono essere considerati come indicatori di concorrenza, a fronte dell'impossibilità per i consumatori di beneficiare della varietà dell'offerta. Difatti, laddove i consumatori incontrano oggettive difficoltà a confrontare in termini di qualità e di prezzo i prodotti offerti dalle diverse imprese, viene meno la necessaria azione di arbitraggio che consente il perseguimento di equilibri concorrenziali.

Peraltro, è emerso dagli interventi effettuati nel settore dall'Autorità, che le caratteristiche del mercato sono state in larga parte determinate da un deliberato comportamento strategico delle imprese di assicurazione. In un contesto caratterizzato dalla difficoltà per i consumatori di comprendere le clausole contenute nei contratti assicurativi, la proliferazione di profili tariffari, il mancato utilizzo da parte delle imprese dello strumento pubblicitario per promuovere i propri prodotti, nonché la diffusione di forme di distribuzione in esclusiva, che non consente confronti tra i diversi prodotti offerti, rappresentano segnali della precisa volontà delle imprese di evitare il confronto concorrenziale. A ciò si aggiunga che le imprese procedono sistematicamente a estesi scambi di informazione relativi ai prezzi e alle condizioni contrattuali concretamente praticate; ciò oltre a provare le difficoltà esistenti nel confrontare i prodotti delle diverse imprese, dimostra altresì la volontà delle stesse di monitorare il rispetto dell'equilibrio collusivo esistente sul mercato.

L'anomala evoluzione del settore assicurativo, in particolare delle assicurazioni nel comparto dell'auto, è stata anche oggetto di numerosi interventi da parte di Parlamento e Governo. Nel corso degli ultimi due anni il Parlamento ha avviato ben due indagini conoscitive, di cui una condotta dalla Commissione Industria del Senato e l'altra intrapresa su iniziativa della Commissione Finanze della Camera dei Deputati. In data 28 marzo 2000, il Governo ha varato, inoltre, un discusso decreto legge, recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche, convertito con modifiche con la legge 26 maggio 2000, n. 137, nel quale sono contenute alcune importanti misure per il settore dell'assicurazione RC auto. La misura più controversa è quella relativa al blocco per un anno delle tariffe applicate dalle sin-

gole imprese; con riferimento a tale misura, il Governo italiano è stato deferito dalla Commissione europea innanzi alla Corte di Giustizia CE per violazione della Terza Direttiva danni, la quale prevede un divieto generale per gli Stati membri di intervenire sui prezzi e sulle condizioni di contratto offerti dalle imprese, a eccezione dei casi di misure generali di contenimento dell'inflazione.

Recentemente, infine, è stata approvata la legge 5 marzo 2001, n. 57, collegata alla legge finanziaria 2000, recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati", la quale contiene alcune norme relative alla trasparenza nel settore dell'assicurazione RC auto. In particolare, la legge prevede in sostanza l'obbligo per le imprese di assicurazione di comunicare, con cadenza semestrale, all'Isvap e al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, le tariffe di riferimento adottate per alcuni profili tariffari e per ciascuna provincia italiana. L'iniziativa del Governo, pur condivisibile quanto a obiettivi perseguiti, rischia di avere limitati effetti in considerazione dell'elevato numero di profili tariffari esistenti.

In siffatto contesto, va inquadrato il recente intervento dell'Autorità nel settore dell'assicurazione auto, teso a sanzionare una pratica concordata realizzata da tutte le principali imprese assicurative operanti in Italia, avente a oggetto il rifiuto coordinato di vendere disgiuntamente le polizze di incendio e furto da quella obbligatoria di responsabilità civile, nonché un esteso scambio di informazioni effettuato attraverso una società di consulenza esterna e riguardante dati commerciali sensibili (RC AUTO). Al 31 marzo 2001 è inoltre in corso un'istruttoria in merito a un accordo di distribuzione di polizze assicurative del ramo vita attraverso il canale bancario (ASSICURAZIONI GENERALI-CARDINE BANCA).

RC AUTO

Nel luglio 2000 l'Autorità ha concluso una complessa istruttoria nel settore assicurativo, avviata a seguito dei risultati di un'indagine condotta dal Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato della Guardia di Finanza, in relazione alle concrete modalità di assunzione delle polizze nel settore dell'assicurazione auto. L'indagine della Guardia di Finanza, realizzata su un campione di 90 agenzie rappresentative dei primi 15 gruppi assicurativi nei rami rilevanti, aveva fatto emergere una omogeneità di comportamento delle imprese soprattutto nel rifiutare l'assunzione del rischio incendio e furto separatamente da quello relativo alla responsabilità civile. Il procedimento è stato successivamente esteso, sulla base di altre evidenze documentali, con riferimento all'attività di scambio di informazioni realizzata da numerose imprese di assicurazione tramite la società di consulenza R.C. Log Srl. Emergeva così che, all'indomani della liberalizzazione tariffaria nel ramo RC auto le imprese assicuratrici avevano escogitato sofisticati artifici per realizzare l'obiettivo di un capillare scambio di dettagliate informazioni in grado di alterare significativamente il gioco concorrenziale, anche in relazione alla determinazione dei prezzi.

La valutazione di tali condotte è stata effettuata prendendo a riferimento due mercati rilevanti: quello dell'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica e quello dell'assicurazione contro i rischi auto diversi dalla responsabilità civile, con particolare riferimento a furto e incendio. Dal punto di vista geografico entrambi i mercati sono stati definiti come nazionali, giacché i comportamenti valutati erano direttamente posti in essere dalle imprese fornitrici di polizze di assicurazione e influenzavano l'intero mercato nazionale.

Quanto alle condotte oggetto di valutazione, nel corso dell'istruttoria è emerso un parallelismo assoluto di comportamenti tra le imprese di assicurazione interessate da una peculiare quanto ingegnosa fattispecie di *tie-in*: essa consisteva nella riscontrata pratica di generalizzati rifiuti a contrarre polizze per la copertura dei rischi incendio e furto di autovetture anche nuove, qualora il richiedente non avesse già stipulato, o contestualmente stipulasse, presso la stessa compagnia la polizza per la responsabilità civile. Dall'evidenza raccolta nel procedimento è stato infatti possibile accertare l'assenza di motivazioni plausibili di prudenza assicurativa che potesse giustificare il parallelismo di comportamento tra le compagnie di assicurazione, diverse dalla concertazione. Al riguardo, l'Autorità ha considerato le seguenti circostanze: i) i due tipi di rischi assicurati, sebbene riferiti allo stesso bene, sono fondamentalmente diversi e statisticamente indipendenti; ii) le caratteristiche dell'assicurato rilevanti per la valutazione del rischio di responsabilità civile (per esempio l'età, la professione, il sesso, l'anzianità di guida, ecc.) non esercitano alcuna influenza con riferimento alla valutazione del rischio incendio o furto; sicché, l'esposizione al rischio che l'auto sia trafugata o subisca un incendio prescinde dalla cautela dell'assicurato nella guida dell'autoveicolo o dalla probabilità che provochi incidenti; iii) le due assicurazioni sono sottoposte a normative profondamente diverse (solo la responsabilità civile è obbligatoria) e i prezzi sono determinati con criteri distinti; iv) i due prodotti possono essere venduti separatamente, come mostra, tra l'altro, la pratica di alcune case automobilistiche che offrono la polizza incendio e furto agli acquirenti di un'autovettura. Né può escludersi che l'interesse del consumatore alla stipula della polizza incendio e furto possa nascere in un momento successivo rispetto a quello della sottoscrizione della polizza sulla responsabilità civile. Su tali presupposti, l'Autorità ha ritenuto che il grado di complementarità della domanda dei due prodotti fosse molto limitato e comunque tale da non giustificare l'imposizione alla clientela di un obbligo di acquisto congiunto delle polizze incendio e furto.

L'Autorità ha, inoltre, escluso che l'abbinamento dei due tipi di polizza fosse finalizzato a evitare comportamenti fraudolenti, secondo le compagnie assai diffusi successivamente alla stipula di un'assicurazione contro il furto e l'incendio. Al riguardo, l'Autorità ha osservato che le imprese avrebbero potuto facilmente cautelarsi da frodi tramite l'adozione di strumenti meno restrittivi della concorrenza, quali, ad esempio, accertamenti fattuali di non particolare onerosità (libretto di circolazione, certificato di proprietà, verifica dell'esi-

stenza dell'autovettura, ecc.). Sulla base di tali evidenze, l'Autorità ha concluso che l'unica finalità dell'abbinamento fosse quella di isolare dalla concorrenza il mercato delle polizze per la copertura di rischi auto diversi dalla responsabilità civile, per tenere in tal modo elevati i prezzi di tali polizze in un settore particolarmente profittevole, rendendolo così tributario del ramo RC auto, in virtù di tale artificioso abbinamento. In un mercato effettivamente concorrenziale, le imprese non avrebbero avuto convenienza a rifiutare la prestazione di un prodotto particolarmente profittevole, senza la certezza, per ciascuna di esse, circa l'uniforme comportamento da parte dei suoi concorrenti; altrimenti, nessuna compagnia avrebbe adottato la strategia "suicida" di rifiutare la stipula di una polizza particolarmente profittevole, restando, al contempo, obbligata per legge a stipulare, sia pure con altri assicurandi, una polizza per la quale invece si profila, siccome si sostiene, la certezza statistica della perdita. Risulta così evidente che il rifiuto di contrarre la sola polizza incendio e furto è un comportamento che risulta conveniente soltanto nel quadro di certezze scaturenti dalla vincolatività per tutte le imprese dell'intesa collusiva.

Quanto alle condotte relative allo scambio di informazioni, gli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria hanno dimostrato che i comportamenti delle imprese di assicurazione, realizzati attraverso i servizi della società RC Log, costituivano una complessa intesa orizzontale finalizzata allo scambio di informazioni sensibili di natura commerciale. L'intesa si era realizzata attraverso un unico circuito informativo fondato sul principio della reciprocità. Per il funzionamento del meccanismo le imprese avevano intrattenuto contatti diretti e indiretti, volti a definire le linee della collaborazione e, in alcuni casi, a selezionare anche le imprese ammesse allo scambio.

Nella sua valutazione, l'Autorità ha in primo luogo constatato l'inapplicabilità alle condotte considerate del Regolamento comunitario n. 3932/92⁴⁸ relativo all'esenzione dal divieto di intese restrittive, ai sensi dell'articolo 81.3 del Trattato, di quegli accordi tra imprese di assicurazione concorrenti aventi quale scopo la raccolta in comune di statistiche necessarie per la corretta stima del rischio da assicurare. Tale Regolamento prevede infatti l'esenzione nell'ipotesi in cui la collaborazione riguardi la sola raccolta di un numero sufficiente di informazioni statistiche, in forma anonima e aggregata, finalizzata esclusivamente alla elaborazione del premio puro, senza comprendere voci ulteriori ed estranee al rischio da assicurare (vale a dire carichi di sicurezza, redditi derivanti da riserve, spese amministrative e commerciali, ecc.). Sicché non rientrano nel suo campo di applicazione gli scambi di informazioni afferenti le variabili che influenzano il livello dei premi da applicarsi ai contraenti.

⁴⁸ Regolamento (CEE) n. 3932/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni, in GUCE L 398/7 del 31 dicembre 1992.

Le informazioni scambiate dalle imprese di assicurazione mediante RC Log riguardavano, tra l'altro, proprio i dati (premi commerciali) che il citato Regolamento ha esplicitamente voluto sottrarre all'esonero. Ciò posto, l'Autorità ha ritenuto che il meccanismo posto in essere dalle parti costituisse un sistema istituzionalizzato di scambio di dati sensibili (tariffe, sconti, modalità di assunzione, condizioni contrattuali, incassi, sinistri, previsioni sull'evoluzione del mercato e costi di gestione) volto a facilitare le previsioni circa il comportamento dei concorrenti, con la conseguenza di creare un'artificiosa trasparenza nel mercato.

Le parti hanno eccepito in proposito che tale scambio di informazioni sarebbe lecito, in ragione della natura pubblica dei dati raccolti dalle imprese attraverso la società RC Log. Al contrario, l'Autorità ha osservato che la trasparenza del mercato assicurativo dal lato dell'offerta raggiunta attraverso la raccolta e lo scambio anche di dati pubblici è suscettibile di generare effetti distorsivi della concorrenza. Peraltro, proprio la circostanza, evidenziata dalle parti, secondo cui le imprese avrebbero potuto autonomamente procurarsi tali informazioni, ma solo attraverso una procedura più complicata, onerosa e che avrebbe richiesto molto più tempo, è stata considerata una conferma del fatto che in un mercato non oligopolistico, quale quello dell'assicurazione auto, la creazione di un unico circuito informativo risulta essenziale per il raggiungimento di un equilibrio collusivo e, perciò, contraria ai principi e alle norme posti a tutela della concorrenza.

In tal modo, mentre al consumatore risultava concretamente impraticabile un tempestivo confronto tra i premi praticati da tutte le compagnie, era invece dato a ciascuna di esse di ricevere sistematicamente e in tempo reale, tramite le elaborazioni della società di consulenza, un completo set di informazioni circa tutte le variabili strategiche relative all'evoluzione dei premi praticati dalla concorrenza; sicché ciascuna era informata sulle tariffe, gli sconti, le modalità di assunzione, le condizioni contrattuali, gli incassi e i sinistri delle concorrenti. L'informazione si estendeva anche alle previsioni di ciascuna impresa in ordine all'evoluzione futura delle variabili chiave per la costruzione delle tariffe: ciò in proiezione anche prospettica, sì da costituire efficace strumento per verificare la reazione delle imprese concorrenti alle proprie iniziative incrementative delle tariffe, conseguendo, così, la certezza per programmare, dopo il necessario periodo di riallineamento, un'ulteriore iniziativa incrementativa. Si è pertanto verificata l'accentuata presenza anche con cadenza trimestrale degli incrementi delle tariffe, senza che ciò abbia inciso significativamente sulle rispettive posizioni di mercato. Tali incrementi infrannuali, peraltro, contrastano la prassi assicurativa prevalente in tutti gli altri rami, per i quali le rilevazioni statistiche sono calcolate su base annuale. Dell'illiceità di tale esteso coordinamento, che riduceva significativamente l'incertezza sul loro reciproco comportamento, le imprese erano ben consapevoli, atteso che il loro nominativo era criptato da RC Log, ma decifrabile soltanto dalle compagnie, taluna delle quali ha anche tentato di occultare la propria partecipazione agli Osservatori gestiti da RC Log.

Sulla base di queste argomentazioni, l'Autorità ha ritenuto che lo scambio di informazioni tra imprese di assicurazione, realizzato attraverso la società di consulenza RC Log, configurasse una fattispecie lesiva della concorrenza, consistente nella eliminazione dell'incertezza circa il comportamento dei concorrenti nei mercati dell'assicurazione auto e nella conseguente omogenizzazione delle condotte commerciali delle imprese, che permettesse loro di determinare premi commerciali più elevati rispetto a quelli che si sarebbero registrati in un mercato concorrenziale.

L'intesa realizzata tramite RC Log è stata ritenuta una infrazione particolarmente grave avendo coinvolto, seppure con intensità diversa, un numero molto elevato di imprese e tale dunque da attenuare sensibilmente il grado di concorrenza nei mercati interessati, come rilevabile dalla stabilità delle quote di mercato e dai crescenti tassi di incremento dei prezzi, soprattutto nel periodo più recente, ben superiori alla media europea. Su tali presupposti, l'Autorità ha irrogato una rilevante sanzione alle imprese parti dell'intesa, modulandone l'entità tra l'1% e il 3,8% del fatturato delle imprese nei mercati interessati, a seconda delle diverse responsabilità, pari complessivamente a quasi 700 miliardi di lire.

ASSICURAZIONI GENERALI-CARDINE BANCA

Nel febbraio 2001 l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti delle imprese Assicurazioni Generali Spa, Adriavita Spa e Cardine Banca Spa in relazione a un accordo di bancassicurazione comunicato all'Autorità ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90. L'accordo ha a oggetto la distribuzione delle polizze vita di Adriavita, società controllata da Generali e in cui Cardine Banca detiene una partecipazione di minoranza, mediante la rete di sportelli della stessa Cardine Banca. L'Autorità ha avviato l'istruttoria al fine di verificare se l'intesa in esame sia suscettibile di contribuire in modo significativo all'effetto di chiusura del mercato in numerose province, localizzate prevalentemente nel Nord-est d'Italia, dove il settore dell'assicurazione vita, in particolare sotto il profilo distributivo, presenta da tempo significative problematiche concorrenziali. A tal riguardo, infatti, già nel 1997 l'Autorità aveva ritenuto che un altro accordo di bancassicurazione stipulato tra Generali e Unicredito fosse suscettibile di generare un effetto di chiusura del mercato della distribuzione delle polizze assicurative ramo vita⁴⁹. Al 31 marzo 2001 l'istruttoria è in corso.

Servizi finanziari

CARTE DI CREDITO

Nella sua adunanza del 7 febbraio 2001 l'Autorità ha deliberato l'avvio di un'istruttoria in merito a una presunta intesa tra le società Servizi

⁴⁹ Cfr. Decisione ASSICURAZIONI GENERALI-UNICREDITO, in Bollettino n. 22/1997.

Interbancari Spa, American Express Service Europe Ltd e The Diners Club Europe Spa nell'attività di convenzionamento ed emissione delle carte di credito. Nella medesima data anche la Banca d'Italia ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Servizi Interbancari Spa, Deutsche Bank Spa, Banca Nazionale del Lavoro Spa, Findomestic Banca Spa e Cariplo (Gruppo Intesa) al fine di verificare eventuali comportamenti lesivi della concorrenza consistenti nella fissazione di condizioni uniformi per l'emissione e il convenzionamento delle carte di pagamento bancarie.

L'Autorità ha avviato il proprio procedimento in seguito alle denunce di alcune associazioni di consumatori, delle federazioni dei gestori delle stazioni di rifornimento del carburante e di un privato che segnalavano l'imposizione di commissioni omogenee da parte delle tre società che gestiscono le carte di credito. In particolare, le segnalazioni si riferiscono alla commissione di 1.500 lire, a carico dei titolari delle carte di credito, per le operazioni di pagamento effettuate presso gli impianti di distribuzione del carburante e alla commissione, pari allo 0,50%, a carico dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante, per le singole operazioni di pagamento effettuate con carta di credito.

Il procedimento istruttorio è pertanto volto a verificare l'eventualità che tale parallelismo di comportamenti sussista e che possa essere ricondotto a un accordo o a una pratica concordata in violazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90. Al 31 marzo 2001 l'istruttoria è in corso.

SERVIZI PROFESSIONALI E IMPRENDITORIALI

Nel corso dell'anno, l'Autorità ha condotto un procedimento istruttorio in relazione a una violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza tra medici nei rapporti con gli enti di assistenza sanitaria integrativa (ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI) e ha avviato due istruttorie per valutare possibili intese restrittive della concorrenza nella vendita di prodotti parafarmaceutici attraverso il canale delle farmacie e nell'ambito delle prestazioni professionali di architetti e ingegneri (SELEA-ORDINE DEI FARMACISTI; FEDERAZIONI REGIONALI ORDINI ARCHITETTI E INGEGNERI DEL VENETO). Sono stati inoltre effettuati due interventi di segnalazione in relazione a disposizioni normative tali da restringere la concorrenza nel settore delle attività professionali (PARERE SULLA DISCIPLINA DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA; SEGNALAZIONE SULLE TARIFFE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA).

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI

Nel settembre 2000 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90 nei confronti della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, di trentasette Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e delle sezioni provinciali di Trento dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani e dell'Associazione

Italiana Odontoiatri. Il procedimento era stato avviato al fine di verificare la compatibilità con le norme di concorrenza di due delibere adottate dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, rispettivamente nel 1985 e nel 1997, successivamente recepite dagli Ordini Provinciali coinvolti. Tali delibere disciplinavano le condizioni alle quali i medici avrebbero dovuto stipulare convenzioni con gli enti mutualistici. Il procedimento è stato avviato, inoltre, anche nei confronti di due decisioni delle assemblee delle sezioni di Trento dell'Associazione Italiana Odontoiatri (decisione del 3 maggio 1999) e dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani (decisione del 19 aprile 1999) volte a fissare la misura dello sconto che i professionisti iscritti avrebbero potuto applicare agli assistiti di una mutua locale.

Più specificamente, le delibere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri fissavano i requisiti che gli enti di assistenza sanitaria integrativa avrebbero dovuto soddisfare affinché i singoli professionisti potessero aderire ai programmi da essi offerti. Secondo i criteri della delibera del 1985, i medici avrebbero dovuto prestare i propri servizi solo agli iscritti a quegli enti di assistenza sanitaria integrativa che accettassero di: i) privilegiare i rapporti economici diretti tra medici e pazienti; ii) aderire al principio degli elenchi aperti, secondo il quale gli enti si impegnavano a convenzionare tutti i professionisti che ne facessero richiesta; iii) rispettare la misura dei compensi predeterminata dall'Ordine; iv) nonché rimettere all'Ordine la scelta dei professionisti da convenzionare. Successivamente, nella delibera del 1997 venivano confermati i primi due criteri; gli altri due requisiti risultavano, invece, parzialmente attenuati, prevedendo che gli enti avrebbero potuto effettuare verifiche qualitative delle prestazioni esclusivamente con la partecipazione dell'Ordine e che essi erano tenuti a rispettare la libertà di scelta del medico da parte degli assistiti. Successivamente, la Federazione Nazionale ha adottato un'ulteriore delibera modificativa delle precedenti, nella quale, pur rimuovendo formalmente il sistema degli elenchi aperti, veniva ribadito l'obbligo per le mutue di consultare l'Ordine sui requisiti qualitativi dei medici da convenzionare, nonché di stipulare convenzioni con tutti i medici segnalati dagli assistiti.

L'Autorità ha ritenuto che tali delibere mirassero a restringere la concorrenza tra medici nei rapporti con gli enti di assistenza sanitaria integrativa. Il risultato perseguito, infatti, era quello di neutralizzare la pressione concorrenziale sui professionisti esercitata dall'intervento degli enti di assistenza sanitaria sui mercati dell'acquisto delle prestazioni mediche e odontoiatriche. In proposito, l'Autorità ha ritenuto che attraverso tali delibere si impedisse agli enti mutualistici di effettuare una selezione qualitativa e quantitativa dei medici che aderivano alle convenzioni. Fino al 1997, inoltre, gli Ordini predeterminavano gli onorari che i professionisti erano tenuti ad applicare per le prestazioni rese in regime di convenzione con gli enti di mutualità integrativa. In sostanza, l'oggetto ed effetto delle delibere in questione era quello di restringere ingiustificatamente le possibilità di scelta degli enti mutualistici, eliminando ogni possibile concorrenza tra

medici nella differenziazione qualitativa delle prestazioni fornite e, per lo meno fino al 1997, nei prezzi applicati. Quanto alla delibera adottata nel corso dell'istruttoria, l'Autorità ha ritenuto che questa non modificasse sostanzialmente quelle precedenti, impedendo in particolare alle mutue di controllare quantità e qualità dei medici da convenzionare. L'obbligo, infatti, di convenzionare tutti i medici richiesti dai pazienti avrebbe comunque impedito alle mutue di esercitare il potere contrattuale derivante dalla circostanza di operare quali acquirenti collettivi.

L'Autorità ha poi accertato che le delibere della Federazione Nazionale del 1985 e 1997 avevano ristretto in maniera consistente la concorrenza in ciascuno dei mercati locali dei servizi medici e dei servizi odontoiatrici italiani, in quanto idonee a incidere sui comportamenti della totalità dei professionisti sanitari ivi operanti. Quanto alle condotte degli Ordini provinciali, queste hanno reso esecutivo a livello locale il contenuto delle delibere adottate a livello nazionale dalla Federazione Nazionale. Anche tali intese sono state ritenute consistenti, in virtù della loro influenza sul comportamento di tutti gli iscritti agli albi locali.

In relazione, infine, alle condotte delle sezioni provinciali di Trento dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani e dell'Associazione Italiana Odontoiatri, l'Autorità ha accertato che queste avevano stabilito il livello massimo degli sconti applicabile dai professionisti associati agli iscritti a un ente mutualistico, conseguendo il risultato di neutralizzare i meccanismi concorrenziali nella scelta dei professionisti da inserire nelle liste degli enti mutualistici.

Tra le restrizioni della concorrenza accertate, l'Autorità ha ritenuto che solo l'intesa ascrivibile alla Federazione Nazionale risultasse di particolare gravità, in ragione della sua natura e dei suoi effetti. Infatti, le delibere della Federazione Nazionale hanno prodotto un impatto di massima ampiezza su tutto il territorio nazionale, esercitando una indubbia influenza sulle decisioni dei singoli Ordini provinciali. Per quanto concerne la durata dell'infrazione realizzata, essa si è protratta per un periodo di tempo particolarmente lungo. L'Autorità ha pertanto comminato alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri una sanzione di 123 milioni di lire, pari all'1,5% delle entrate contributive percepite dalla Federazione.

SELEA-ORDINE DEI FARMACISTI

Nel luglio del 2000 l'Autorità ha avviato un'istruttoria per presunte infrazioni del divieto di intese restrittive della concorrenza nell'ambito della vendita di prodotti parafarmaceutici attraverso il canale delle farmacie da parte della Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti, di alcuni Ordini provinciali dei farmacisti, nonché della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani-Federfarma, e di alcune Associazioni provinciali dei titolari di farmacia.

Il procedimento concerne, in primo luogo, il “Codice deontologico del farmacista” e il “Regolamento della pubblicità della farmacia”, approvati dalla Federazione Nazionale dell’Ordine dei Farmacisti nel 1996 e, in particolare, alcune disposizioni, volte a limitare l’autonomia dei farmacisti nell’effettuare attività promozionali relativamente sia all’attività della farmacia sia alla vendita dei prodotti per i quali non sussistono vincoli legislativi alla pubblicità. Il Codice deontologico sembra, inoltre, suscettibile di restringere la concorrenza sui prezzi praticati dalle farmacie per prodotti non soggetti a regolamentazione.

Il procedimento riguarda, altresì, la promozione da parte di Federfarma e di alcune Associazioni provinciali dei titolari di farmacia di politiche coordinate dei prezzi presso i propri iscritti. In particolare, sarebbero configurabili come intese restrittive della concorrenza le indicazioni fornite da Federfarma finalizzate a uniformare il livello di rivendita dei prezzi dei prodotti parafarmaceutici, nonché la predisposizione da parte di alcune Associazioni di listini prezzo a livello provinciale.

Costituiscono, infine, oggetto del procedimento istruttorio le circolari con le quali alcuni Ordini e Associazioni provinciali dei titolari di farmacia hanno vietato agli iscritti l’applicazione di sconti sui prodotti parafarmaceutici. Al 31 marzo 2001 l’istruttoria è in corso.

FEDERAZIONI REGIONALI ORDINI ARCHITETTI E INGEGNERI DEL VENETO

Nel gennaio 2001 l’Autorità ha avviato un’istruttoria nei confronti delle Federazioni Regionali degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti del Veneto, nonché nei confronti di alcuni Ordini Provinciali degli Ingegneri e Architetti del Veneto e del Consiglio Nazionale degli Architetti, al fine di verificare se alcuni atti e delibere di tali soggetti configurino intese restrittive della concorrenza. In particolare, la normativa vigente prevede l’inderogabilità della tariffa minima per le prestazioni professionali di ingegneri e architetti, salvo che per gli onorari per servizi di progettazione in tutto o in parte a carico della Pubblica Amministrazione, per i quali è possibile praticare una riduzione tariffaria del 20%. La giunta regionale del Veneto ha stabilito, con una delibera del 1991, una dettagliata graduazione della riduzione massima consentita del 20% in funzione delle caratteristiche dell’incarico. Il procedimento istruttorio concerne, in primo luogo, una delibera adottata nel 1995 dalle Federazioni Regionali degli Ordini Ingegneri e Architetti del Veneto, volta ad attribuire cogenza alla delibera della giunta regionale in relazione alla generalità delle prestazioni rese da architetti e ingegneri. Costituiscono, inoltre, oggetto dell’istruttoria gli atti con i quali alcuni Ordini Provinciali degli Ingegneri e degli Architetti del Veneto hanno diffidato i propri iscritti dal praticare riduzioni tariffarie inferiori ai limiti individuati, nonché gli atti con i quali il Consiglio Nazionale degli Architetti ha fatto proprie tali diffide, rendendole note a livello nazionale.

L'istruttoria è volta a verificare se le delibere in oggetto siano idonee a restringere la concorrenza di prezzo tra gli architetti e gli ingegneri iscritti agli albi, vincolandoli ad adottare comportamenti di prezzo meno favorevoli all'acquirente rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente. Al 31 marzo 2001 l'istruttoria è in corso.

PARERE SULLA DISCIPLINA DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA

Nel giugno 2000 l'Autorità ha inviato al Presidente del Consiglio e al Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, un parere, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, in merito ai possibili effetti distorsivi della concorrenza derivanti dalla disciplina dei "Centri Autorizzati di Assistenza Agricola-CAA" (CAA), contenuta nello schema di decreto legislativo avente a oggetto "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)". In particolare, l'Autorità ha inteso richiamare l'attenzione sulla norma che prevedeva l'istituzione dei CAA da parte delle organizzazioni professionali di categoria, ai quali venivano demandate funzioni di assistenza agli associati unitamente a rilevanti compiti di controllo della regolarità formale delle domande di ammissione ai finanziamenti comunitari, nazionali e regionali per l'agricoltura.

L'Autorità, pur ritenendo condivisibile la delega di alcune delle funzioni proprie della Pubblica Amministrazione a soggetti privati particolarmente qualificati e identificati sulla base di requisiti tecnico-professionali, ha sottolineato l'esigenza di apportare alcuni correttivi in relazione ai criteri di individuazione dei soggetti legittimati a costituire un CAA e alle funzioni loro attribuite. Al riguardo, la circostanza che unicamente le organizzazioni professionali di categoria presenti nel Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro e istituite da almeno dieci anni sarebbero state autorizzate a costituire un CAA avrebbe potuto determinare una restrizione della concorrenza nel mercato dei servizi di assistenza alle imprese agricole. Parimenti restrittiva risultava l'attribuzione ai CAA delle funzioni di assistenza nella compilazione delle domande di ammissione ai finanziamenti, in quanto le imprese agricole, per economie di tempo e di costi, si sarebbero rivolte a un unico soggetto per ottenere sia i servizi di assistenza che di controllo delle domande.

L'Autorità ha dunque auspicato, per l'individuazione dei soggetti ammessi a costituire un CAA, il ricorso a criteri oggettivi e non meramente soggettivi, idonei a garantire una selezione basata su criteri di efficienza. Accogliendo le osservazioni formulate dall'Autorità, il Consiglio dei Ministri ha modificato il testo definitivo della normativa nel senso prospettato.

SEGNALAZIONE SULLE TARIFFE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA

Nel luglio 2000 l'Autorità ha sollecitato, con una segnalazione trasmessa ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90 al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'Interno, la revisione della circolare del Ministero dell'Interno del 6 novembre 1999 relativa all'approvazione da parte dei Prefetti delle tariffe per le prestazioni dei servizi di vigilanza privata. La circolare delinea, in particolare, un sistema di controllo dei prezzi praticati dagli istituti di vigilanza privata caratterizzato dall'individuazione, da parte dei Prefetti, di livelli tariffari per i diversi servizi di vigilanza che presuntivamente consentono la copertura dei costi sostenuti per ottemperare ai diversi obblighi di legge, nonché di fasce di oscillazione all'interno delle quali ogni operatore può determinare i propri prezzi. Una volta definiti tali parametri, i Prefetti verificano che le tariffe praticate da tutti gli operatori della corrispondente provincia rientrino nella forcella di oscillazione prevista. Gli istituti di vigilanza sono, pertanto, tenuti ad allineare i propri prezzi, onde evitare l'avvio di istruttorie che possono concludersi con il diniego o il mancato rinnovo della licenza.

L'intervento di segnalazione fa seguito a un precedente parere, espresso dall'Autorità nell'agosto 1999 ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, in merito a una versione preliminare della circolare, ove si evidenziava come la previsione di una "tariffa di legalità" eliminava la concorrenza tra le imprese di vigilanza privata delle varie Province nella fissazione dei propri prezzi, facendo venire meno qualsiasi incentivo concorrenziale. Il parere si concludeva sottolineando l'esigenza di precisare il carattere temporaneo del sistema basato sulle tariffe di legalità in attesa di adottare misure di riorganizzazione dei controlli sugli istituti di vigilanza. Il testo definitivo della circolare è rimasto sostanzialmente immutato, a eccezione di alcuni aspetti, quali un ampliamento per alcuni servizi della forcella di oscillazione della tariffa di legalità consentita.

L'Autorità, con la segnalazione del luglio 2000, ha ritenuto necessario porre nuovamente in evidenza le distorsioni della concorrenza derivanti dall'applicazione della circolare del Ministero dell'Interno, anche alla luce delle numerose richieste di intervento ricevute volte a denunciare innalzamenti dei prezzi. In particolare, pur riconoscendo le esigenze di sicurezza e di ordine pubblico che giustificano l'esercizio di un'attività di controllo preventivo sugli istituti di vigilanza, l'Autorità ha osservato che il rispetto delle tariffe di legalità e delle relative bande di oscillazione non appare idoneo a garantire l'assolvimento automatico degli obblighi di legge. Al fine di evitare il cristallizzarsi di ingiustificate restrizioni della concorrenza tra istituti di vigilanza privata, l'Autorità ha dunque ribadito la necessità di prevedere una limitazione temporale del sistema delle tariffe di legalità, circoscrivendolo al periodo strettamente necessario alla predisposizione e attivazione di più efficaci strumenti di controllo sul rispetto da parte degli istituti di vigilanza degli obblighi di legge.

ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE

Radiodiffusione

Nel periodo di riferimento l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 82 del Trattato CE nel mercato della televisione a pagamento (STREAM-TELEPIÙ). L'Autorità ha inoltre autorizzato una concentrazione condizionatamente all'adozione di alcune misure correttive (SEAT PAGINE GIALLE-CECCHI GORI COMMUNICATIONS).

STREAM-TELEPIÙ

Nel giugno 2000 l'Autorità ha concluso un'istruttoria avviata nel marzo 1999 a seguito di una denuncia presentata dalla società Stream Spa in merito a presunti abusi di posizione dominante posti in essere nei suoi confronti dalla società Telepiù Spa. Stream e Telepiù operano entrambe in Italia quali emittenti televisive a pagamento.

L'Autorità ha avviato il procedimento in applicazione dell'articolo 82 (ex 86) del Trattato CE, in ragione della rilevanza del mercato italiano della televisione a pagamento nel quadro del mercato comune, nonché dell'idoneità dei comportamenti contestati a Telepiù a incidere sugli scambi intracomunitari, nel senso di rendere più difficile e oneroso l'ingresso di altri operatori, anche di altri Stati membri, nello stesso mercato.

Nel corso dell'istruttoria l'Autorità ha anzitutto accertato l'esistenza di una posizione dominante di Telepiù nel mercato italiano della televisione a pagamento, in ragione, tra l'altro, della significativa quota di mercato detenuta dall'impresa (la totalità del mercato fino a tutto il 1997, il 93% a fine 1998 e l'82% a fine settembre 1999 in termini di abbonati), della asimmetria in suo favore delle condizioni di accesso ai diritti televisivi cinematografici e sportivi, e della sostanziale indipendenza rispetto ai comportamenti degli operatori concorrenti, dei clienti e dei fornitori. In proposito, conformemente alla prassi comunitaria in materia, l'Autorità ha ritenuto che il settore della televisione a pagamento costituisse un mercato distinto dalla televisione in chiaro, in considerazione delle peculiari caratteristiche della domanda e dell'offerta (relazioni tra emittenti televisive e telespettatori abbonati), diverse da quelle riscontrabili nella televisione di libero accesso, dove la relazione si instaura tra emittenti e imprese che acquistano spazi pubblicitari.

Quanto alle condotte oggetto di valutazione, l'Autorità ha ritenuto che Telepiù avesse violato l'articolo 82 del Trattato CE, in primo luogo stipulando dei contratti di lunga durata (per periodi di tempo superiori a tre anni) per lo sfruttamento in esclusiva dei diritti di trasmissione in forma criptata di una parte rilevante degli incontri dei campionati di calcio di serie A e B, tra cui quelli relativi alle partite interne delle squadre con maggior seguito di pubblico. In proposito, l'Autorità ha ritenuto che l'acquisizione in esclusiva di diritti sportivi di primaria rilevanza per un lungo periodo di

tempo, nel momento in cui si stavano creando le condizioni per l'avvio di una concorrenza effettiva nella televisione a pagamento (ingresso di un nuovo operatore, approssimarsi della scadenza della precedente esclusiva di Telepiù sul campionato di calcio), comportava, anche in ragione del complesso dei diritti esclusivi già detenuti dall'emittente e delle loro caratteristiche di qualità e di durata, il rafforzamento della posizione dominante di Telepiù e l'innalzamento delle già elevate barriere all'ingresso nel mercato rilevante.

L'Autorità ha ritenuto ugualmente in violazione dell'articolo 82 del Trattato CE la previsione, contenuta in alcuni di quei contratti di durata pari o superiore a tre anni, di un diritto di prelazione in favore di Telepiù o delle sue controllate per l'acquisizione in esclusiva dei diritti per il periodo successivo alla scadenza iniziale, in quanto idonea a consentire all'impresa in posizione dominante di impedire ulteriormente a operatori concorrenti l'accesso ai contenuti di maggior rilievo.

Infine, l'Autorità ha ritenuto abusiva l'inclusione, da parte di Telepiù e delle società da essa controllate, di alcune clausole nel contratto stipulato con Stream per la distribuzione tecnico-commerciale via cavo di programmi e pacchetti calcio contraddistinti dal marchio Telepiù. In particolare, tali clausole impegnavano Stream a: i) svolgere le attività di promozione e commercializzazione di tali prodotti "in coerenza alle politiche commerciali" del gruppo Telepiù; ii) applicare per gli abbonamenti via cavo un corrispettivo "sostanzialmente conforme a quello richiesto dal Gruppo Telepiù per i programmi e i pacchetti-calcio via satellite"; iii) trasmettere solo via cavo, per il periodo successivo al 31 luglio 1999 e fino al 31 dicembre 2002, anche le partite dei campionati di calcio di serie A e B di cui avesse acquistato i diritti in futuro.

Tali clausole sono state considerate ingiustificatamente gravose e pertanto in contrasto con il divieto di cui all'articolo 82, del Trattato CE, nella misura in cui, limitando la concorrenza tra Telepiù e Stream nel mercato della televisione a pagamento, contribuivano a consolidare la posizione dominante di Telepiù, disincentivando l'ingresso di nuove imprese concorrenti, sia nazionali che comunitarie, sul mercato. L'Autorità ha quindi imposto a Telepiù di presentare, entro 180 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, una relazione in merito alle concrete misure volte a rimuovere le infrazioni accertate.

SEAT PAGINE GIALLE-CECCHI GORI COMMUNICATIONS

L'Autorità, nel gennaio 2001, ha autorizzato l'operazione di concentrazione tra Seat Pagine Gialle e la società Cecchi Gori Communications (CGC). La concentrazione, consistente nell'acquisizione da parte di Seat del 75% del capitale sociale di CGC, si inserisce nel processo di convergenza in atto tra il settore delle telecomunicazioni e dell'emittenza televisiva. A seguito della

concentrazione, infatti, il Gruppo Telecom, cui Seat appartiene, avrebbe integrato la propria offerta di prodotti e servizi di telecomunicazioni con l'esercizio di due emittenti televisive in chiaro, TMC e TMC2, che trasmettono su tutto il territorio nazionale.

L'operazione in esame è stata pertanto valutata tenendo conto dell'insieme delle attività svolte dal Gruppo Telecom e dalla società oggetto di acquisizione. In particolare, i mercati rispetto ai quali sono stati principalmente analizzati gli effetti dell'operazione notificata sono stati i seguenti: i) il mercato dell'emittenza televisiva in chiaro e il correlato mercato della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo; ii) il mercato della televisione a pagamento; iii) il mercato dell'accesso alla rete locale di telecomunicazioni; iv) il mercato dei servizi di accesso a Internet; v) il mercato della raccolta pubblicitaria sull'annuaristica telefonica e categorica; vi) il mercato della raccolta pubblicitaria *online*; vii) i nuovi mercati derivanti dalla convergenza tra il settore delle telecomunicazioni e quello dell'emittenza televisiva.

L'analisi delle condizioni concorrenziali dei mercati rilevanti ha evidenziato che il Gruppo Telecom rappresenta l'operatore dominante nel mercato dell'accesso alla rete locale di telecomunicazioni, nonché il primo operatore italiano nella fornitura di tutti i servizi connessi a Internet sia in termini di fatturato che in relazione al numero dei clienti. La posizione di monopolista legale detenuta in passato da Telecom ha permesso alla stessa di trasferire a Seat la concessione esclusiva della raccolta pubblicitaria sull'elenco ufficiale degli abbonati al servizio telefonico (Pagine Bianche) e di raggiungere una posizione dominante anche nel mercato della raccolta pubblicitaria sugli altri supporti cartacei e sul corrispondente supporto telematico (Pagine Gialle e Pagine Gialle On-line), anche attraverso i più visitati portali italiani (Virgilio e Tin.it). Telecom opera altresì nel mercato della televisione a pagamento attraverso la controllata Stream.

Tenuto conto della posizione detenuta da Telecom sui mercati rilevanti, gli effetti dell'operazione, derivanti dall'acquisizione di CGC, e in particolare delle emittenti televisive TMC e TMC2, sono stati valutati considerando la circostanza che l'integrazione verticale avrebbe consentito al Gruppo Telecom di sfruttare appieno, e in misura superiore ai suoi concorrenti, una serie di sinergie suscettibili di determinare effetti restrittivi della concorrenza nei mercati interessati dall'operazione. Più specificatamente, nel corso del procedimento è emerso che Telecom rappresenta l'unico operatore che dispone di una rete di accesso locale in grado di raggiungere gli utenti finali, nonché di infrastrutture civili, costituite da cavidotti non pienamente utilizzati, estese su tutto il territorio nazionale. Attraverso tali dotazioni Telecom è l'unica impresa in grado di fornire all'utente finale servizi che necessitano di una banda trasmissiva sufficientemente ampia da assicurare la fruizione di contenuti multimediali e interattivi, sia attraverso la rete Internet che attraverso il mezzo televisivo. I concorrenti di Telecom, al fine di fornire tali servizi multimediali e interattivi ai propri utenti, avrebbero infatti dovuto costruire una propria rete, oppure

interconnettersi alla rete telefonica a livello locale (cosiddetto accesso all'ultimo miglio).

Pertanto, il controllo dell'accesso alla rete locale di telecomunicazioni, nonché la disponibilità delle infrastrutture civili avrebbero consentito a Telecom di godere nei confronti di tutti gli operatori concorrenti di un vantaggio non replicabile riguardo alla possibilità di entrare tempestivamente in tutti i mercati derivanti dalla convergenza e di fornire i contenuti multimediali che richiedono la disponibilità di una ampia banda trasmissiva. Tale circostanza avrebbe consentito al Gruppo Telecom di costituire una posizione dominante nei mercati in via di sviluppo e di sfruttare le nuove fonti di raccolta pubblicitaria create dai servizi innovativi, di incrementare la raccolta pubblicitaria sui propri mezzi e quindi di rafforzare la posizione detenuta nei mercati della raccolta pubblicitaria.

Con riferimento alla possibilità di sfruttamento dei contenuti nel mercato dei servizi di accesso a Internet, nel corso del procedimento è emerso che la disponibilità di contenuti audiovisivi rappresenta un'importante risorsa al fine di rendere maggiormente attrattivi i siti Internet e di favorire l'incremento del numero di visitatori dei siti stessi (e il tempo trascorso in essi). In tal senso, la fornitura dei contenuti, di cui il Gruppo Telecom sarebbe venuto a disporre a seguito dell'acquisizione di CGC, avrebbe consentito al Gruppo acquirente di integrare la propria offerta di servizi Internet e di realizzare alcune sinergie, anche grazie alla sovrapposizione della medesima tipologia di utenza della rete Internet e delle emittenti TMC e TMC2. La diffusione di tali contenuti, eventualmente in esclusiva, attraverso i portali del Gruppo Telecom, avrebbe reso più interessante l'investimento pubblicitario per gli inserzionisti che acquistano spazi su tali portali, rafforzando la posizione dominante del Gruppo nel mercato della raccolta pubblicitaria *on-line*, anche a fronte della disponibilità di un'ampia gamma di mezzi pubblicitari (annuari telefonici e categorici, i più importanti portali sulla rete Internet, un'emittente televisiva a pagamento e due emittenti televisive in chiaro).

Per quanto concerne gli effetti dell'operazione sui mercati derivanti dalla convergenza del settore delle telecomunicazioni e di quello dell'emittenza televisiva, il Gruppo Telecom, grazie alla sua posizione di preminenza nella gestione delle infrastrutture e al possesso dei mezzi di comunicazione che potranno integrarsi nel prossimo futuro, nonché alla posizione di Seat in qualità di gestore di alcuni dei portali più visitati e come fornitore di servizi pubblicitari *on-line*, avrebbe potuto entrare prima dei propri concorrenti su tali nuovi mercati e conquistare rapidamente una quota significativa su di essi. Ai fini della fornitura dei servizi di televisione interattiva (sia attraverso la televisione a pagamento che attraverso il digitale terrestre), il gruppo Telecom sarebbe stato in grado di integrare alla fornitura di servizi televisivi le funzioni svolte da Seat e da Tin.it nel settore Internet in qualità di gestori di portali.

In conclusione, l'operazione di concentrazione comunicata risultava in grado di determinare il rafforzamento di una posizione dominante in capo al Gruppo Telecom nei mercati della raccolta pubblicitaria *on-line*, della raccolta pubblicitaria sull'annuaristica cartacea, della fornitura dei servizi di accesso a Internet, nonché la costituzione di una posizione dominante nei nuovi mercati derivanti dalla convergenza tali da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nei mercati interessati.

Nel corso del procedimento le parti hanno manifestato l'intenzione di assumere alcuni impegni volti a rimuovere gli effetti distorsivi della concorrenza derivanti dall'operazione di concentrazione. Tuttavia, essi sono stati considerati nel complesso inadeguati e non idonei a limitare il rafforzamento o a impedire la costituzione della posizione dominante del Gruppo Telecom nei suddetti mercati rilevanti. Pertanto, al fine di impedire che la concentrazione comunicata determinasse il rafforzamento, in capo al Gruppo Telecom, di una posizione dominante, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, nei mercati dei servizi di accesso a Internet, della raccolta pubblicitaria sugli annuari telefonici e categorici e della raccolta pubblicitaria *on-line*, l'Autorità ha deliberato di autorizzare la concentrazione prescrivendo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, le seguenti misure:

- i) consentire, con decorrenza dal 1° aprile 2001 (termine successivamente differito al 1° giugno 2001), agli operatori di telecomunicazioni che ne faranno richiesta, a condizioni non discriminatorie e a un prezzo orientato ai costi, l'accesso, ai fini della posa di cavi in fibra ottica per la fornitura di servizi interattivi e multimediali, a tutte le infrastrutture civili (in corso d'opera o già realizzate alla data di approvazione dell'operazione di concentrazione), di cui Telecom abbia titolo ad avvalersi. Al fine di rendere operativo il predetto obbligo, a decorrere dal 1° maggio 2001, Telecom dovrà rendere nota, a tutti gli operatori di telecomunicazioni, la mappatura analitica, al più disaggregato livello di dettaglio, delle suddette infrastrutture civili utilizzabili per la posa di cavi in fibra ottica;
- ii) includere nelle condizioni generali di contratto relative alla raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo il divieto, per gli inserzionisti che acquistano spazi pubblicitari sullo stesso mezzo, di inserire un rinvio alla consultazione nelle Pagine Gialle negli spot televisivi diffusi sulle emittenti TMC e TMC2;
- iii) non inserire, per un periodo di tre anni dall'autorizzazione dell'operazione di concentrazione, clausole di esclusiva nei contratti che saranno conclusi dal Gruppo Telecom con il Gruppo Cecchi Gori per l'acquisto di contenuti da diffondere su Internet e garantire l'effettiva disponibilità degli stessi contenuti agli operatori concorrenti che ne facessero richiesta;
- iv) procedere a una eventuale sperimentazione o commercializzazione di servizi televisivi interattivi solo a condizione che la stessa capacità di banda trasmissiva utilizzata sia effettivamente messa a disposizione dei concorrenti da parte di Telecom.

Nonostante l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera 51/01/CONS avesse ritenuto che l'operazione non poteva essere realizzata per effetto del divieto di cui all'articolo 4, comma 8, della legge n. 249/97 (che vieta alla concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni di acquisire concessioni radiotelevisive), l'Autorità ha ritenuto di dover provvedere, atteso l'obbligo di legge di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 45 giorni dall'inizio dell'istruttoria. Una mancata pronuncia entro tale termine avrebbe potuto determinare, infatti, in caso di rimozione degli effetti preclusivi del divieto, la decadenza del potere di intervento della stessa Autorità della concorrenza. Ciò avrebbe comportato che l'operazione avrebbe potuto essere realizzata secondo il progetto originariamente comunicato dal Gruppo Telecom, cioè senza l'adozione delle misure individuate dall'Autorità per rimuovere le restrizioni derivanti dalla concentrazione in esame, con conseguente pregiudizio per l'interesse pubblico alla tutela della concorrenza.

Editoria

DISCIPLINA DEL PREZZO FISSO DEI LIBRI

Nel periodo di riferimento l'Autorità è intervenuta in due occasioni in materia di disciplina del prezzo fisso dei libri: una prima volta nel novembre 2000 con un parere al Ministro per i Beni e le Attività Culturali in relazione al disegno di legge recante "Nuove disposizioni per la promozione del libro, della lettura e delle attività editoriali di elevato livello culturale"; successivamente, nel febbraio 2001, l'Autorità ha indirizzato al Parlamento un parere relativo a un altro disegno di legge approvato dalla VII Commissione della Camera dei Deputati, recante "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali" e contenente un emendamento che riproduceva sostanzialmente le disposizioni in materia di disciplina del prezzo fisso dei libri, oggetto del precedente parere, accentuandone, peraltro, il carattere restrittivo della concorrenza.

Lo schema di disegno di legge oggetto del primo parere prevedeva che il prezzo dei libri fosse determinato in misura fissa dall'editore o dall'importatore, e che fosse vietata la vendita al consumatore finale dei libri con uno sconto superiore al 10%. Rispetto a tale regime erano poi previste alcune esenzioni, tra cui quelle relative ai libri per bibliofili e quelli d'arte, i libri usati, antichi e di edizioni esaurite, i libri fuori catalogo, i libri venduti su prenotazione precedente la pubblicazione, i libri pubblicati da almeno 20 mesi dopo che fossero trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto da parte delle librerie, le edizioni speciali destinate esclusivamente a essere cedute nell'ambito di rapporti associativi, i libri venduti per via telematica. Inoltre, in deroga al tetto massimo del 10% di sconto, il disegno di legge prevedeva la possibilità che i rivenditori accordassero uno sconto fino al 20% in occasione di

manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale e regionale o per la vendita in favore di biblioteche, archivi e musei pubblici, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e università, i quali siano consumatori finali.

Nelle intenzioni del legislatore, l'imposizione del prezzo fisso dei libri era finalizzato a promuovere l'espansione del settore e la domanda di libri, nonché a conseguire obiettivi di difesa del libro, e in generale delle librerie.

Nel proprio parere, per contro, l'Autorità ha evidenziato come tale regime non consenta di conseguire alcuno di tali obiettivi. In particolare, quanto all'espansione del settore, i dati elaborati dall'Associazione Italiana Editori attestano che con l'attuale sistema di prezzi, i punti vendita in Italia sono aumentati in un decennio di oltre il 30%, a riprova di una buona tenuta del canale distributivo tradizionale, nonostante la grande distribuzione organizzata abbia fatto registrare tassi di crescita elevati (più 160,9% tra il 1990 e il 1998). Peraltro, il numero di titoli pubblicati ha registrato un incremento di oltre il 40%, a testimonianza di un *trend* crescente dell'editoria nazionale.

L'Autorità ha altresì sottolineato che l'introduzione di un sistema di imposizione del prezzo fisso dei libri non vale neppure a conseguire l'obiettivo di un'incentivazione dell'editoria a elevato contenuto culturale, dal momento che la pluralità dell'offerta può essere garantita dalla possibilità per gli editori di realizzare, autonomamente e individualmente, forme di compensazione reciproca fra titoli ad alta rotazione (di norma quelli più commerciali) e titoli a bassa rotazione (in genere, a più elevato valore culturale).

Inoltre, l'introduzione di un sistema di prezzi fissi, impedendo il ricorso a politiche promozionali (salvo in limitati e marginali casi), può tradursi in un generalizzato aumento dei prezzi finali dei prodotti editoriali e costituire un freno all'incremento della diffusione di libri presso il pubblico di lettori occasionali e più sensibili al prezzo, che rappresentano quasi la metà del mercato italiano della lettura. Al riguardo, nel parere è stato evidenziato che nel corso degli anni Novanta la domanda di libri ha manifestato in Italia una notevole sensibilità al prezzo, come dimostra la circostanza che la fascia economica e super economica della produzione libraria è cresciuta del 64,4%, tra il 1990 e il 1997, mentre quella con un prezzo di copertina superiore alle 20.000 lire solo del 12,2%. Peraltro, nel periodo di tempo considerato il numero di lettori è aumentato progressivamente, raggiungendo il 41,6% nel 1997, con tassi di incremento annui sempre positivi. Le strategie adottate dagli editori hanno dunque favorito il processo di avvicinamento al libro e alla lettura di quei consumatori più sensibili al prezzo, i quali, in genere, sono anche coloro che hanno con i libri un rapporto occasionale e sporadico. Infine, l'Autorità ha sottolineato come l'elevata elasticità della domanda di libri al prezzo di vendita sia altresì provata dal notevole tasso di crescita delle vendite realizzate nel canale della grande distribuzione, che notoriamente adotta politiche di promozione di prezzo più incisive rispetto a quelle del canale tradizionale.

Nel secondo testo successivamente approvato dalla Camera, le più significative differenze introdotte rispetto al precedente disegno di legge consistevano essenzialmente nell'aver, da un lato, previsto l'esenzione dalla disciplina del prezzo fisso per i libri venduti per corrispondenza e, dall'altro, nell'aver introdotto un più stringente limite allo sconto sui libri di testo scolastici, fissato nella misura massima del 5%. Su quest'ultimo profilo, nel parere del febbraio 2001, l'Autorità ha rappresentato la più viva preoccupazione per le negative ripercussioni, di natura concorrenziale e sociale, derivanti dall'introduzione di un più stringente limite allo sconto sui libri di testo scolastici. La disposizione in questione, infatti, limitando così rigidamente le possibilità di praticare sconti sui libri scolastici, determinerebbe la sostanziale eliminazione della concorrenza sul prezzo in un settore in cui le possibilità di differenziazione dell'offerta in termini di assortimento e assistenza alla clientela sono assai marginali, ove si consideri che l'acquisto dei libri scolastici non è frutto di autonome scelte da parte del consumatore. Inoltre, il settore dei libri scolastici, secondo quanto riportato dall'Associazione Italiana Editori, ha un peso consistente sul valore complessivo del mercato e ha un costo di copertina mediamente elevato. Ne discende che il conseguente aumento dei prezzi che si determina a seguito della citata disposizione, a fronte di nessun sostanziale incremento qualitativo nell'offerta, finirebbe col ripercuotersi maggiormente proprio sulle famiglie con redditi meno elevati. L'Autorità ha pertanto osservato che le misure in esame avrebbero soltanto l'effetto di determinare un trasferimento netto di risorse dalle famiglie al settore editoriale. L'Autorità ha, infine, evidenziato come l'introduzione di una disciplina relativa alla determinazione del prezzo fisso del libro si pone in contrasto con il combinato disposto degli articoli 3, lettera g), 10 e 81 del Trattato CE, con particolare riferimento all'obbligo per lo Stato membro di astenersi dall'attuare misure che rischiano di compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato e privino di effetto utile le norme sulla concorrenza.

Diritti sportivi

DIRITTI CALCISTICI CAMPIONATO DI SERIE A

Nel settembre 2000 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 29 marzo 1999, n. 78, che ha introdotto un divieto generale in capo alle emittenti televisive di acquisire più del 60% dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata di eventi sportivi del campionato di calcio di serie A. La normativa ha inoltre previsto che l'Autorità, previo parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, possa eventualmente consentire una deroga a tale divieto o stabilire limiti più stringenti, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarità degli altri diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della necessità di assicurare un sufficiente grado di concorrenza nel mercato stesso, evitando di pregiudicare gli eventi di minor valore commerciale. Il procedimento è stato avviato al fine di verificare la compatibilità con le soglie

sopra indicate dei contratti stipulati dalle società Telepiù e Stream con le squadre partecipanti al Campionato di calcio di serie A 2000-2001 per l'acquisizione in esclusiva dei relativi diritti di trasmissione in forma criptata.

Al momento di avvio dell'istruttoria, Telepiù aveva acquisito la titolarità dei diritti esclusivi di trasmissione relativi al 55,5% degli incontri del campionato 2000-2001, a fronte di una quota di Stream pari al 33,3%. Telepiù risultava tuttavia titolare anche dei diritti di trasmissione senza esclusiva relativi agli incontri interni di Brescia e Vicenza. I contratti sulla base dei quali tali società sportive avevano ceduto i propri diritti a Telepiù prevedevano inoltre un articolato meccanismo con diritto di opzione che comportava una remunerazione ulteriore rispetto a quella spettante per la cessione di diritti senza esclusiva. L'Autorità ha pertanto inteso verificare che tale meccanismo, predeterminando il prezzo minimo al quale Stream avrebbe potuto acquistare i medesimi diritti, non fosse in realtà diretto a produrre effetti sostanzialmente simili a quelli derivanti da una formale esclusiva a favore di Telepiù, circostanza che avrebbe comportato il superamento, da parte di Telepiù, della quota massima del 60% stabilita dalla legge n. 78/99. Nel corso del procedimento è tuttavia emerso che l'inserimento di tale meccanismo nei contratti era stato specificamente richiesto dalle stesse società calcistiche, preoccupate dei ridotti introiti che avrebbero percepito qualora non fossero riuscite a vendere gli analoghi diritti anche a Stream, e inoltre che Brescia e Vicenza si erano attivate al fine di cedere tali diritti a Stream, la quale non aveva tuttavia dimostrato interesse alla trattativa. L'Autorità ha quindi ritenuto che, nel caso di specie, il meccanismo in questione non fosse tale da precludere a Stream la possibilità di concorrere all'acquisizione dei diritti in questione e che pertanto i diritti non esclusivi acquisiti da Telepiù non potevano essere considerati equivalenti, e quindi cumulabili ai fini dell'applicazione della legge n. 78/99, a quelli acquisiti in esclusiva dalla medesima società.

Nel procedimento istruttorio l'Autorità ha anche valutato, in termini generali, la rilevanza del frazionamento dei diritti di trasmissione in esclusiva delle partite interne di una singola squadra sul funzionamento del mercato. Al riguardo, l'Autorità ha ritenuto che il frazionamento dei diritti di trasmissione in esclusiva delle partite interne di una singola squadra può essere idoneo a determinare effetti equivalenti a un'esclusiva espressamente prevista, qualora il frazionamento dovesse rendere economicamente non conveniente l'acquisto del pacchetto residuo da parte del concorrente, perché di scarso interesse commerciale. L'Autorità ha tuttavia osservato come alla data di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento, Telepiù non avesse operato alcun frazionamento nell'acquisizione dei diritti televisivi delle squadre interessate.

Nell'ambito del procedimento, l'Autorità ha inoltre esaminato se, al di là del formale rispetto della soglia stabilita dalla legge n. 78/99, l'eventuale definizione di un diverso limite fosse da ritenere necessaria o giustificata in rapporto all'obiettivo, effettivamente perseguito dal legislatore, di evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo. Infatti, lo stesso legislatore ha attribuito all'Autorità, oltre a funzioni di controllo del rispetto della norma da parte

degli operatori, anche un potere di regolamentazione da esercitare sulla base delle condizioni previste dalla norma stessa. La *ratio* sottesa a tale attribuzione di competenza risiede, dunque, nella volontà di rendere dinamica e aderente alle condizioni di mercato l'applicazione dei rimedi approntati dal legislatore, al fine di evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo.

Nel caso di specie, l'Autorità, pur riconoscendo una posizione dominante in capo a Telepiù (già risultante dal provvedimento conclusivo del procedimento relativo al caso STREAM-TELEPIÙ), ha ritenuto che l'introduzione di un limite inferiore a quello previsto dalla legge n. 78/99 avrebbe determinato, nelle attuali condizioni di mercato, effetti pregiudizievoli per la contrattazione dei diritti relativi a eventi considerati di minor valore commerciale, tenuto conto in particolare:

- i) del rafforzamento della posizione di mercato di Stream, conseguente all'acquisizione dei diritti relativi ad altri importanti eventi sportivi come il torneo di Wimbledon e soprattutto gli incontri calcistici della Champions League e testimoniata dalla sensibile crescita del numero di abbonati ottenuta dalla società nel corso dell'ultimo anno;
- ii) delle condizioni di maggiore contendibilità dei diritti televisivi concernenti il campionato di calcio di serie A che si verranno a determinare per effetto della necessaria riduzione della durata dei contratti di Telepiù a seguito della decisione adottata dall'Autorità a conclusione del procedimento STREAM-TELEPIÙ⁵⁰;
- iii) degli effetti pregiudizievoli di un eventuale intervento dell'Autorità volto a una ridefinizione verso il basso del limite fissato dal legislatore, a seguito del quale, data la quota già detenuta da Telepiù, le squadre minori sarebbero state esposte ai rischi di una negoziazione obbligata con Stream e di minori introiti rispetto a quelli iscritti in bilancio e già impegnati.

In conclusione, l'Autorità, in conformità al parere favorevole espresso in proposito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha rilevato che il meccanismo del frazionamento dei diritti in esclusiva potesse essere idoneo a determinare effetti equivalenti a un'esclusiva espressamente prevista sull'intero pacchetto di incontri interni, che nessun emittente aveva superato il limite di legge del 60% e che, infine, non sussistessero le condizioni per modificare il citato limite verso il basso.

Cinema

Nel periodo di riferimento l'Autorità ha sanzionato un'inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva di un'operazione di concentrazione (MEDUSA FILM-SALE CINEMATOGRAFICHE) e ha avviato un procedimento istrut-

⁵⁰ Decisione STREAM-TELEPIÙ, in Bollettino n. 23/2000.

torio sempre per omessa comunicazione preventiva di un'operazione di concentrazione (TOSCO CINEMATOGRAFICA-G.R. CINE). E' tuttora in corso l'istruttoria avviata nell'ottobre 1999 su possibili intese restrittive della concorrenza da parte di distributori ed esercenti di sale cinematografiche (ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA).

MEDUSA FILM-SALE CINEMATOGRAFICHE

Nel luglio 2000 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio per inottemperanza all'obbligo di notificazione preventiva delle concentrazioni in relazione alle operazioni, comunicate tardivamente all'Autorità, di assunzione da parte di Cinema 5 Gestione Spa, controllata dalla società Medusa Spa, della programmazione di alcune sale cinematografiche nella città di Varese e di una sala nel comune di Luino avvenute, rispettivamente, nell'agosto 1996 e nell'ottobre 1998.

In analogia con quanto affermato in altre occasioni, l'Autorità ha sottolineato che le attività di programmazione e gestione di una sala cinematografica costituiscono elementi essenziali dell'esercizio cinematografico, integrando specifiche ipotesi di controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 287/90. Pertanto, l'acquisizione da parte di Cinema 5 Gestione dell'attività di programmazione delle predette sale cinematografiche ha comportato la realizzazione di operazioni di concentrazione ed era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate era superiore alle soglie previste dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90.

Con riguardo alla richiesta delle parti di non irrogazione della sanzione, l'Autorità ha osservato che la mancata comunicazione preventiva delle operazioni non poteva essere ricondotta a un errore di diritto scusabile in base a una diligente lettura della norma e alla costante interpretazione fornita dall'Autorità. Pertanto, l'Autorità ha ritenuto di dover procedere all'irrogazione di una sanzione pecuniaria per l'assunzione della programmazione delle sale cinematografiche nella città di Varese e nel comune di Luino per un ammontare complessivo pari a 15,6 milioni di lire, corrispondente allo 0,010% del fatturato realizzato dalla società Cinema 5 Gestione.

TOSCO CINEMATOGRAFICA-G.R. CINE

Nel marzo 2001 l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti della società Tosco Cinematografica Srl per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista per i casi di inottemperanza all'obbligo di notificazione preventiva delle operazioni di concentrazione in relazione all'assunzione delle attività di programmazione e gestione della sala cinematografica Puccini nella città di Firenze, avvenuta nel gennaio 2001 e tardivamente comunicata all'Autorità. Al 31 marzo 2001 l'istruttoria è in corso.

Turismo

KATAWEB-AMADEUS MARKETING ITALIA/KATAMA

Nel settembre 2000 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti delle società Kataweb Spa e Amadeus Marketing Italia Spa per mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva di un'operazione di concentrazione. L'operazione, comunicata tardivamente all'Autorità, consisteva nella costituzione di un'impresa comune, destinata a operare nella vendita di servizi turistici tramite Internet.

Nel corso dell'istruttoria le parti hanno sostenuto la natura cooperativa dell'impresa comune, in considerazione della sua dipendenza dal *know-how* delle società madri e del potere decisionale di queste ultime relativamente agli investimenti e alla gestione dell'impresa comune. L'Autorità ha tuttavia ritenuto che il potere delle imprese madri di determinare il bilancio preventivo e il piano di investimenti dell'impresa comune, in quanto limitata al periodo di avviamento dell'attività, non pregiudicava la natura di impresa comune a pieno titolo. Inoltre, il trasferimento da parte delle società fondatrici all'impresa comune dei propri diritti di proprietà intellettuale non è stato considerato incompatibile con il riconoscimento di un'effettiva autonomia funzionale in capo all'impresa comune, ma è stato anzi valutato come un ulteriore indice della volontà delle parti di conferire un carattere stabile e duraturo all'attività della stessa.


L'Autorità ha pertanto concluso che la costituzione dell'impresa comune si configurava come un'operazione di concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge n. 287/90 e che la sua mancata notificazione costituiva quindi una violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva. Peraltro, in considerazione del fatto che le parti avevano provveduto a comunicare spontaneamente, seppur tardivamente, l'operazione, l'Autorità ha ritenuto opportuno comminare alle società Kataweb e Amadeus una sanzione amministrativa limitata allo 0,015% del loro fatturato e pari, rispettivamente, a lire 5,5 e 22 milioni di lire.

2. I processi di concentrazione tra imprese

FUSIONI E ACQUISIZIONI NEGLI ANNI PIÙ RECENTI

Il 2000 fa registrare un'ulteriore crescita a livello mondiale nel valore e nel numero delle operazioni di fusione e acquisizione completate nel corso dell'anno, con incrementi percentuali pari, rispettivamente, al 51% e al 6% rispetto ai livelli già elevati raggiunti nel 1999 (FIGURA 2.1)¹. La maggior parte delle transazioni, soprattutto quelle di maggior rilievo, vengono tuttavia realizzate nel primo semestre, cui fa seguito una sensibile diminuzione nella seconda parte dell'anno, sia negli Stati Uniti che nell'Unione europea. Segnali di un'inversione di tendenza si possono cogliere dall'andamento del valore delle operazioni annunciate², in calo in entrambi i semestri del 2000 (-16% su

Figura 2.1 - Valore delle operazioni di fusione e acquisizione fra imprese (1991-2000)



Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Financial Securities Data.

¹ Le statistiche commentate nella prima parte del capitolo sono estratte dalla banca dati M&A della società Thomson Financial Securities Data. Le operazioni si riferiscono a tutte le transazioni, completate nel periodo di analisi, che comportano una modifica della proprietà. Il valore delle operazioni non è disponibile per tutte le transazioni; si assume, tuttavia, un buon grado di copertura delle operazioni principali.

² La data dell'operazione è quella dell'annuncio pubblico, da parte dell'impresa acquirente o acquisita, dell'avvio della fase negoziale o del ricevimento di una proposta formale di fusione o acquisizione.


base annua), in particolar modo nell'Unione europea (-27%). Poiché intercorre un intervallo temporale spesso di molti mesi fra l'annuncio dell'operazione e il suo perfezionamento (soprattutto per le transazioni di maggior rilievo), è da attendersi, per il 2001, un sostanziale rallentamento dei processi di consolidamento delle imprese.

Sembra quindi avviarsi a conclusione, o almeno a un sensibile ridimensionamento, l'ondata di fusioni e acquisizioni iniziata intorno alla metà degli anni Novanta, che ha fatto registrare valori storicamente molto elevati a partire dal 1998 con la realizzazione di numerose operazioni di grandi dimensioni. Rispetto ad altri cicli analoghi osservati nel secondo dopoguerra³, quest'ultimo ha una caratterizzazione geografica particolarmente accentuata, con un ruolo molto significativo svolto dalle imprese comunitarie e, in generale, un'incidenza molto rilevante di transazioni internazionali. Anche il 2000, infatti, conferma l'elevata incidenza delle operazioni *cross border*⁴ sul totale, dovuta principalmente all'acquisizione di imprese statunitensi da parte di operatori comunitari (FIGURA 2.2). Si è spesso ricordato come la creazione del mercato unico europeo, accompagnata da una crescente efficienza nel funzionamento dei mercati azionari, abbia stimolato le imprese comunitarie a perseguire strategie di consolidamento alla ricerca di una dimensione più adeguata per competere su mercati geograficamente sempre più estesi. La maggiore dimensione è stata cercata generalmente fuori dell'Unione europea, come si rileva dalla TAVOLA 2.1, dove, con riferimento alle imprese comunitarie e al periodo 1998-2000, si osserva per la maggior parte dei settori un valore medio delle transazioni più elevato nel caso di acquisizioni di imprese non appartenenti all'Unione europea. Una significativa eccezione è costituita dai servizi non finanziari, dove alcune importanti operazioni intra-comunitarie nel settore delle telecomunicazioni si sono prevalentemente svolte all'interno dei confini comunitari. In generale, le acquisizioni effettuate da imprese comunitarie fuori dell'Unione europea hanno riguardato operazioni il cui valore è risultato doppio rispetto alle operazioni nazionali, a conferma del ruolo di assoluto rilievo svolto dalle politiche di crescita esterna nei processi di internazionalizzazione delle imprese europee.

³ Il primo nel periodo 1960-1973, caratterizzato da operazioni di natura conglomerale e quindi dal perseguimento di strategie di diversificazione; il secondo si può collocare negli anni 1978-1989, caratterizzato invece da una rifocalizzazione sulle attività principali, conseguita attraverso acquisizioni spesso di natura ostile.

⁴ Per i paesi membri dell'Unione europea, le operazioni *cross border* sono definite rispetto all'area comunitaria nel suo complesso.

Figura 2.2 - Incidenza percentuale del valore delle operazioni *cross border* sul valore complessivo delle operazioni di fusione e acquisizione 1996-2000



Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Financial Securities Data.

(*) Il dato mondiale delle operazioni *cross border* è una media ponderata dei dati nazionali; l'incidenza per l'Unione europea è invece calcolata con riferimento all'area comunitaria nel suo complesso.

Tavola 2.1 - Valore medio (*) delle operazioni di fusione e acquisizione che hanno interessato imprese comunitarie (1998-2000) - milioni di dollari


Nazionalità dell'impresa acquirente	Unione europea		Extra-UE	Totale	
Nazionalità dell'impresa acquisita	Unione europea (stessa nazionalità dell'acquirente)	Unione europea (nazionalità diversa dall'acquirente)	Extra-UE	Unione europea	
Servizi finanziari	314,2	364,7	489,0	443,6	353,9
Industria manifatturiera	166,9	278,8	287,2	204,6	219,5
Risorse naturali	792,9	819,0	1201,5	229,1	873,0
Servizi non finanziari	140,1	691,9	485,7	221,9	305,5
Commercio	105,2	226,2	370,9	77,8	152,7
Totale	193,1	441,7	419,6	235,0	280,0

Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Financial Securities Data.

(*) Operazioni per le quali il valore della transazione è disponibile (v. nota 1). Poiché tale dato spesso non è noto per le operazioni di minor rilievo, i valori medi riportati nella tabella costituiscono una sovrastima del valore medio effettivo.

Il rallentamento registrato a fine 2000 (e che presumibilmente si manifesterà con maggiore evidenza nel corso del 2001) è da imputare in misura significativa al ridimensionamento dei forti tassi di crescita delle acquisizioni di imprese operanti nel settore dell'alta tecnologia (FIGURA 2.3). Pur realizzando un incremento complessivo nel corso del 2000, tali acquisizioni hanno subito una sensibile flessione nel secondo semestre dell'anno, particolarmente accentuata negli Stati Uniti.

Figura 2.3 - Acquisizioni di imprese ad alta tecnologia 1996-2000: (a) valore delle transazioni (miliardi di dollari); (b) incidenza percentuale sul valore complessivo delle transazioni




Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Financial Securities Data.


Il 2000 rimane nel complesso un anno di forte crescita del valore delle operazioni di concentrazione, con un'evoluzione che ha interessato gran parte dei settori in misura abbastanza uniforme. Una crescita sensibile nel settore dei servizi non finanziari ha caratterizzato le fusioni e acquisizioni nell'Unione europea, mentre negli Stati Uniti i tassi di crescita più elevati si riscontrano nell'industria manifatturiera (FIGURA 2.4). Si segnala anche la ripresa delle operazioni nel settore dei servizi finanziari, che aveva fatto rilevare un sensibile rallentamento nel 1999.

Figura 2.4 - Valore delle operazioni di concentrazione per settore e nazionalità dell'impresa acquisita (1996-2000) - milioni di dollari


(A) MONDO



(B) UNIONE EUROPEA



(C) STATI UNITI



Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Financial Securities Data.

Il settore delle telecomunicazioni è ancora una volta quello maggiormente interessato da operazioni di acquisizione, sia a livello mondiale che in ciascuna delle aree geografiche considerate (TAVOLA 2.2). Ciò è vero anche per l'Italia, ove si consideri che la preminenza del settore editoriale è dovuta all'acquisizione, da parte di Telecom Italia, di Seat Pagine Gialle, operazione valutata dall'Autorità soprattutto in relazione agli effetti esercitati sui mercati connessi al settore delle telecomunicazioni.

Tavola 2.2 - Distribuzione percentuale e graduatoria settoriale delle operazioni di fusione e acquisizione realizzate nel 2000


Mondo	Mondo		Stati Uniti		Unione europea		Italia	
	%	Rango	%	Rango	%	Rango	%	Rango
Telecomunicazioni	19,5	1	14,1	1	24,0	1	1,4	14
Banche	7,6	2	4,2	9	7,6	3	7,6	4
Servizi per le imprese	6,8	3	9,0	3	5,0	7	9,8	3
Servizi radiotelevisivi	5,9	4	10,7	2	2,1	12	-	-
Servizi elettrici, gas e acqua	5,8	5	7,0	5	5,7	5	1,8	10
Prodotti farmaceutici	5,7	6	6,7	6	6,2	4	0,2	25
Estrazione di petrolio e gas	5,1	7	2,7	12	8,4	2	1,7	11
Industria del software (<i>prepackaged</i>)	4,2	8	7,9	4	1,3	16	0,2	23
Servizi di investimento mobiliare	4,1	9	4,2	8	3,1	10	4,0	8
Assicurazioni	3,3	10	1,1	19	5,2	6	15,3	2
<i>Altri settori rilevanti per l'Italia (classificati in una delle prime 10 posizioni della graduatoria per settori):</i>								
Stampa ed editoria	1,7	16	1,7	17	2,0	13	26,5	1
Macchine per ufficio	1,4	20	2,3	15	0,9	21	7,5	5
Prodotti chimici	1,2	22	0,6	23	1,6	14	6,1	6
Servizi immobiliari	2,0	13	0,5	24	2,6	11	5,6	7
Istituti di credito (eccetto banche)	1,5	19	2,5	14	0,5	29	3,3	9
<i>Aggregati settoriali:</i>								
Servizi non finanziari	44,0	1	45,1	1	45,7	1	41,6	1
Industria manifatturiera	28,9	2	37,3	2	22,0	2	18,6	3
Servizi finanziari	18,7	3	12,8	3	19,0	3	35,7	2
Risorse naturali	5,6	4	2,9	4	8,8	4	2,0	4
Commercio	2,7	5	1,8	5	4,3	5	1,5	5
Altro	0,1	6	0,1	6	0,2	6	0,6	6
Totale	100,00		100,00		100,00		100,00	

Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Financial Securities Data.

Con riferimento all'Italia, nel corso del 2000 si realizzano importanti operazioni nel settore bancario-assicurativo, nonché dei servizi per le imprese. In quest'ultimo caso, si tratta in grande prevalenza di operazioni che hanno come *target* imprese di servizi informatici, interessate già lo scorso anno da un volume rilevante di acquisizioni, soprattutto negli Stati Uniti; con il 2000 aumenta l'interesse per queste società anche in Europa, consolidando la posizione del settore nella graduatoria sia a livello mondiale che nelle diverse aree geografiche.

Trova infine conferma, con ancor maggiore evidenza rispetto al 1999, la limitata partecipazione delle imprese italiane ai processi di internazionalizzazione. L'incidenza delle operazioni *cross border* (dove i confini sono, in questo caso, quelli nazionali) sul valore totale delle transazioni è, nel 2000, la più bassa in ambito comunitario (FIGURA 2.5). La posizione dell'Italia, rispetto ai principali Paesi membri dell'Unione europea, è molto arretrata soprattutto nei processi di internazionalizzazione attiva. Poco più del 19% del valore complessivo delle acquisizioni effettuate da imprese di nazionalità italiana viene realizzato all'estero, a fronte di percentuali prossime o superiori al 60% per Regno Unito, Francia e Germania. La distanza è minore, ma pur sempre significativa, per l'incidenza delle transazioni internazionali sulle acquisizioni effettuate nel Paese di nazionalità dell'impresa acquisita, segnalando un afflusso di investimenti nel nostro Paese (per acquisizioni di imprese) relativamente meno consistente rispetto agli altri Paesi comunitari.

Figura 2.5 - Incidenza percentuale del valore delle operazioni *cross border* sul valore complessivo delle operazioni di fusione e acquisizione nei paesi dell'Unione europea (2000)



Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Financial Securities Data.

LE CONCENTRAZIONI ESAMINATE DALL'AUTORITÀ NEL 2000

Nel 2000 sono stati valutati dall'Autorità 492 casi di concentrazione⁵ tra imprese indipendenti, il numero più elevato dall'entrata in vigore delle legge (TAVOLA 2.3). Negli ultimi tre anni il flusso del numero delle operazioni è aumentato dell'85% (del 25% solo nell'ultimo anno), coerentemente con le tendenze rilevate per le operazioni di dimensione comunitaria, valutate dalla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione europea ai sensi del Regolamento CE n. 4064/89⁶.

⁵ In questa seconda parte del capitolo si prendono in considerazione le operazioni di concentrazione soggette all'attività di controllo dell'Autorità, che rappresentano un insieme più limitato rispetto a quanto illustrato nella prima parte del capitolo.

⁶ La Commissione europea nel 2000 ha adottato 345 decisioni, il 28% in più rispetto all'anno precedente. Si tratta, ancora una volta, del numero più elevato di decisioni dall'entrata in vigore del Regolamento comunitario, avvenuta nel 1990 (cfr. le statistiche riportate nel sito Internet della Direzione Generale della Concorrenza, all'indirizzo <http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/stats.html>).

Come negli anni precedenti le operazioni sono costituite, in grandissima prevalenza, da acquisizioni di controllo di imprese o parti di imprese, anche se nel 2000 si osserva un aumento sensibile dell'incidenza sul totale di costituzioni di imprese comuni. Di queste, circa la metà (12 su 23) hanno interessato i mercati delle tecnologie dell'informazione, spesso con iniziative volte a sviluppare via Internet i mercati di presenza delle imprese partecipanti.

Tavola 2.3 - Concentrazioni tra imprese indipendenti (numero di casi)

Modalità di concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a, b e c	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Fusione	-	3	3	5	2	1	7	7	6	9
Acquisizione del controllo	101	196	227	237	237	304	254	305	380	460
Impresa comune	3	2	-	5	2	3	4	4	9	23
Totale	104	201	230	247	241	308	265	316	395	492

Fonte: Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Si conferma la natura prevalentemente orizzontale delle operazioni esaminate dall'Autorità (TAVOLA 2.4), con un incremento di quelle che realizzano un'estensione della gamma di prodotti o ampliano il mercato geografico di riferimento. Continua a ridursi l'incidenza delle operazioni di natura verticale, mentre mostrano una tendenza opposta quelle di natura conglomerale.

Tavola 2.4 - Natura delle concentrazioni delle imprese interessate 1995-2000
(distribuzione percentuale del numero di casi)

Natura della concentrazione	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Orizzontale	89,0	86,4	87,5	89,6	88,9	86,2
Orizzontale pura	64,2	69,5	67,9	65,2	75,4	71,1
Estensione del mercato e/o del prodotto	24,8	16,9	19,6	24,4	13,5	15,0
Conglomerale	3,4	5,2	8,3	6,6	8,4	11,8
Verticale	7,6	8,4	4,2	3,8	2,8	2,0
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Sotto il profilo della dimensione delle imprese coinvolte, non si riscontrano sensibili scostamenti rispetto agli anni precedenti nella composizione delle operazioni esaminate (TAVOLA 2.5). Rimane preponderante la quota (sul totale delle operazioni) delle acquisizioni di imprese minori da parte di gruppi di medie e grandi dimensioni, in leggera crescita rispetto all'anno precedente.

Tavola 2.5 - Operazioni di concentrazione per soglie di fatturato nazionale delle imprese interessate 1995-2000 (distribuzione percentuale del numero di casi)

Soglie di fatturato nazionale delle imprese interessate	1995	1996	1997	1998	1999	2000
A (*)	68,9	71,1	65,3	63,0	74,7	75,2
B (*)	17,0	14,6	19,2	16,1	8,1	9,6
C (*)	14,1	14,3	15,5	20,9	17,2	15,2
Numero di casi	241	308	265	316	395	492

Fonte: Autorità garante della concorrenza e del mercato.

(*) Le soglie di fatturato sono quelle relative a ciascun anno del periodo considerato. Per il 2000:

A= fatturato delle imprese interessate > 710 miliardi, fatturato dell'impresa acquisita < 71 miliardi

B= fatturato delle imprese interessate > 710 miliardi, fatturato dell'impresa acquisita > 71 miliardi

C= fatturato delle imprese interessate < 710 miliardi, fatturato dell'impresa acquisita > 71 miliardi

La prima riga include anche le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° marzo 1994, n. 153, che ha introdotto ulteriori obblighi di comunicazione per le concentrazioni nel settore cinematografico.

Nella TAVOLA 2.6 è riportata la distribuzione settoriale dei casi esaminati nel 2000 in applicazione della legge n. 287/90, comprensivi cioè delle decisioni assunte dalla Banca d'Italia e su cui l'Autorità ha espresso il proprio parere. La Tavola riporta anche i corrispondenti andamenti comunitari⁷, nonché i casi di competenza dell'Autorità ma notificati in almeno un altro Paese membro dell'Unione europea. Come nel 1999, circa il 13% delle concentrazioni notificate all'Autorità rientrano in quest'ultima categoria; si tratta di operazioni che non ricadono nelle previsioni del regolamento comunitario sulle concentrazioni, ma soggette agli obblighi di notifica previsti dalle diverse normative antitrust dei Paesi membri.

La distribuzione settoriale delle operazioni riflette la configurazione dei mercati interessati prevalente in ciascun ambito territoriale. In particolare, la forte incidenza delle operazioni nel settore della grande distribuzione commerciale a livello nazionale (13,1% del numero complessivo delle operazioni comunicate all'Autorità e 1,5% a livello comunitario) è spiegata dalla natura prevalentemente nazionale dei relativi mercati, segnalando la modesta internazionalizzazione che ancora li caratterizza. Le concentrazioni notificate in più Paesi membri dell'Unione europea si collocano in un ambito intermedio fra le operazioni di dimensione comunitaria e le operazioni strettamente nazionali, riguardando imprese che operano su più mercati nazionali ma che non raggiungono dimensioni sufficienti per qualificare le operazioni di concentrazione come comunitarie. L'80% delle operazioni di questo tipo riguardano l'industria manifatturiera e un altro 12% circa il settore delle tecnologie dell'informazione e radiotelevisivo (informatica, telecomunicazioni, diritti televisivi). Quest'ultimo settore ha un forte peso sulle operazioni di dimensione comunitaria, rappresentando oltre 1/5 di tutte le operazioni notificate alla Commissione europea nel

⁷ Nell'analizzare la distribuzione settoriale delle concentrazioni notificate all'Autorità non si può non tenere conto della natura complementare degli organismi nazionali per il controllo delle concentrazioni rispetto all'azione di vigilanza esercitata a livello comunitario, attraverso la Direzione Generale della Concorrenza, competente al di sopra di determinate soglie di fatturato delle imprese interessate.

2000; molto meno accentuata è l'incidenza a livello nazionale (circa l'8% dei casi). Questi dati testimoniano il forte grado di apertura internazionale di questo settore, sempre più caratterizzato dalla tendenza alla concentrazione dell'offerta in un numero limitato di operatori e da un'estensione sovranazionale dei mercati rilevanti.

Tavola 2.6 - Numero di operazioni di concentrazione per settore di attività economica prevalente dell'impresa acquisita (2000)

	numero dei casi		valori percentuali			
	Autorità totale di cui(*)	Commissione europea	Autorità totale di cui(*)	Commissione europea		
Agricoltura, caccia e silvicoltura	2	-	1	0,4	-	0,3
Estrazione di minerali	-	-	2	-	-	0,6
Attività manifatturiere	242	55	166	45,8	79,7	49,3
Alimentari, bevande e tabacco	35	1	17	6,6	1,4	5,0
Tessile, abbigliamento e calzature	5	-	4	0,9	-	1,2
Legno e carta	4	1	9	0,8	1,4	2,7
Editoria e stampa	12	-	5	2,3	-	1,5
Coke, raffinerie di petrolio, combustibili nucleari	29	1	9	5,5	1,4	2,7
Industria farmaceutica	20	7	8	3,8	10,1	2,4
Prodotti chimici, materie plastiche, gomma	34	19	25	6,4	27,5	7,4
Lavorazione di minerali non metalliferi	10	-	5	1,9	-	1,5
Metallo e prodotti in metallo	11	4	9	2,1	5,8	2,7
Macchine e apparecchi meccanici	36	6	14	6,8	8,7	4,2
Macchine e apparecchiature elettriche e ottiche	25	11	23	4,7	15,9	6,8
Mezzi di trasporto	15	5	36	2,8	7,2	10,7
Altre attività manifatturiere	6	-	2	1,1	-	0,6
Energia elettrica, gas e acqua	24	1	18	4,5	1,4	5,3
Costruzioni	3	-	8	0,6	-	2,4
Commercio(**)	69	-	5	13,1	-	1,5
Alberghi e ristoranti	13	-	1	2,5	-	0,3
Trasporti e comunicazioni	39	4	48	7,4	5,8	14,2
Trasporti e magazzinaggio	16	-	12	3,0	-	3,6
Telecomunicazioni	16	4	35	3,0	5,8	10,4
Servizi postali	7	-	1	1,3	-	0,3
Intermediazione monetaria e finanziaria	68(***)	1	32	12,9	1,4	9,5
Servizi vari	44	4	34	8,3	5,8	10,1
Altri servizi pubblici, istruzione e sanità	24	4	22	4,5	5,8	6,5
Totale	528	69	337	100,0	100,0	100,0

Fonte: Autorità garante della concorrenza e del mercato; Commissione europea - Direzione Generale della Concorrenza.

(*) Operazioni notificate anche in altri Paesi membri dell'Unione europea.

(**) Comprende solo la grande distribuzione organizzata.

(***) Comprende le decisioni adottate dalla Banca d'Italia.

3. Sviluppi giurisprudenziali

PRINCIPALI SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI CONCORRENZA

Nel periodo preso a riferimento si segnalano alcune sentenze del Tar del Lazio, Sez. I, e del Consiglio di Stato, Sez. VI, rese in sede di controllo giurisdizionale dei provvedimenti adottati dall'Autorità in applicazione della legge n. 287/90, da cui emergono importanti principi interpretativi ai fini dell'applicazione delle norme in materia di concorrenza.

Profili sostanziali

Ambito e limiti del sindacato giurisdizionale

Con la sentenza n. 1671, del 20 marzo 2001, *Fornitura pezzi di ricambio caldaie a gas*, il Consiglio di Stato ha ribadito il suo orientamento sull'ambito e i limiti del sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Autorità, rilevando che essi sono sindacabili solo per vizi di legittimità e non nel merito e precisando che, *“allorché ... viene dedotto ... il vizio di eccesso di potere, il giudice, nell'ambito del suo sindacato, circoscritto alla sola legittimità dell'atto, e non esteso al merito delle scelte amministrative, può solo verificare se il provvedimento impugnato appaia logico, congruo, ragionevole, correttamente motivato e istruito, ma non può anche sostituire proprie valutazioni di merito a quelle effettuate dall'Autorità, e a questa riservate”*. Nella sentenza n. 652, del 12 febbraio 2001, *Vendomusica*, il Consiglio di Stato ha altresì giudicato inammissibile una consulenza tecnica avente lo scopo di ricostruire le normali condizioni di mercato, nel caso di specie, il mercato discografico, *“perché diretta ad affidare in sede giurisdizionale a un perito valutazioni riservate all'Autorità”*, che la stessa aveva già svolto.

Accertamento dell'intesa e dell'abuso di posizione dominante

Con sentenza n. 1371, del 21 febbraio 2001, *Otis-Kone Italia-Schindler*, il Tar del Lazio ha affermato alcuni principi in merito all'accertamento degli elementi probatori delle intese e degli abusi di posizione dominante. Quanto alla prova dell'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza, il giudice, dopo aver chiarito che, anche secondo l'orientamento del giudice comunitario, *“una serie di comportamenti di più imprese può costituire un'infrazione unica e complessa, riconducibile in parte al concetto di accordo e in parte a quello di pratica concordata”*, ha ritenuto che l'Autorità, nel caso in cui non abbia acquisito prove documentali o elementi presuntivi decisivi a conferma del fatto che la concertazione tra le imprese abbia un oggetto anticoncorrenziale rientrante nel divieto di cui all'articolo 2 della legge n. 287/90, non può sottrarsi alla concreta verifica di effetti anticoncorrenziali nel mercato, *“e ciò non al fine di accertare un elemento costitutivo della fattispecie, ma a fini probatori”*.

Con riguardo alla prova dell'esistenza di un abuso di posizione dominante, consistente, nel caso di specie, nel rifiuto di fornire pezzi di ricambio, il Tar del Lazio, sempre nella citata sentenza *Otis-Kone Italia-Schindler*, ha affermato il principio in base al quale *“se difficilmente l'Autorità in materia di abuso di posizione dominante può acquisire sicure prove documentali e deve necessariamente basarsi su elementi indiziari, quando gli elementi acquisiti presentino margini di dubbio e non siano tali, per dovizia e spesso, da opporsi alle plausibili argomentazioni di segno contrario delle imprese interessate, l'Autorità non può sottrarsi dall'attivare tutti i poteri istruttori di cui dispone (audizione delle imprese concorrenti, accertamento delle condizioni di mercato, ecc.) per poter fondare le proprie determinazioni su un complesso probatorio solido e appagante”*.

Ancora in materia di accertamento delle intese, vengono in rilievo, seppure con riferimento a differenti profili, alcune pronunce del Consiglio di Stato: la sentenza n. 652, del 12 febbraio 2001, *Vendomusica*, le sentenze nn. 1189 e 1192, del 2 marzo 2001, *Assicurazione rischi comune di Milano*, la sentenza n. 1671, del 20 marzo 2001, *Fornitura pezzi di ricambio caldaie a gas*.

Nella prima sentenza, il Consiglio di Stato si è soffermato sui principi che devono presiedere all'accertamento di una pratica concordata tra imprese. Dopo aver ribadito che *“ben difficilmente una pratica concordata può essere dimostrata in base a una prova, che da sola sia idonea a supportare tale contestazione”*, il Consiglio di Stato ha affermato che i criteri del coordinamento e della collaborazione tra imprese che permettono di definire la nozione di pratica concordata vanno intesi alla luce degli orientamenti comunitari, in base ai quali *“ogni operatore deve autonomamente determinare la condotta che egli intende seguire sul mercato comune”*. In tale contesto, a giudizio del Consiglio di Stato, in presenza di un sistematico e articolato scambio di informazioni *“l'onere probatorio di una diversa spiegazione dei comportamenti delle imprese grava sulle imprese stesse”*.

Seppure sotto un diverso profilo, anche nella sentenza *Assicurazione rischi comune di Milano* il Consiglio di Stato si è soffermato sull'analisi degli elementi di prova di un'intesa, modificando sostanzialmente un suo precedente orientamento. In primo luogo, recependo l'orientamento comunitario in materia, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, ai fini della prova di un accordo restrittivo della concorrenza, non può negarsi *“forza probatoria agli scritti provenienti da un terzo [...] purché il contenuto degli stessi sia attendibile per quanto si riferisce al comportamento stesso”*. Posta, infatti, la nozione di accordo elaborata in ambito comunitario, diversa da quella formale civilistica, il Consiglio di Stato ha espressamente affermato che *“l'accertamento della violazione della disciplina antitrust prescinde dall'assunzione di un'obbligazione giuridicamente vincolante e si fonda sulla consapevolezza dell'anticoncorrenzialità del comportamento”*. A tal proposito, lo stesso Consiglio di Stato nella sentenza *Fornitura pezzi di ricambio caldaie a gas*, richiamando un consolidato indirizzo giurisprudenziale comunitario, ha riba-

dito, tra l'altro, che nella *"pratica concordata manca un accordo espresso, ma vi è una forma di coordinamento fra le imprese che sostituisce consapevolmente una pratica collaborazione fra le stesse ai rischi della concorrenza"*. La mancanza di un accordo espresso è del resto *"agevolmente comprensibile, ove si consideri che gli operatori del mercato, ove intendano porre in essere una pratica anticoncorrenziale, ed essendo consapevoli della sua illiceità, tenteranno con ogni mezzo di celarla, evitando accordi scritti, e anche accordi verbali espressi, e ricorrendo invece a reciproci segnali volti ad addivenire a una concertazione di fatto"*. Sotto questo profilo, osserva il Collegio che, sebbene la concertazione tra le parti debba essere desunta *"in via indiziaria"* da una serie di elementi oggettivi tra cui, la durata di condotte parallele, l'esistenza di incontri tra le imprese, assume rilievo *"qualsivoglia tipo di contatto, diretto o indiretto, tra le imprese idoneo a influire sul comportamento dei concorrenti sul mercato"*. In presenza di ragionevoli indizi di una pratica concordata, *"grava alle imprese indagate l'onere probatorio di una diversa spiegazione lecita delle condotte"*.

Quanto poi alla riferibilità alle imprese dei comportamenti e degli impegni assunti dai suoi dipendenti, il Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno rimeditare il principio espresso nella sentenza n. 1792, del 30 dicembre 1996, *Rischi di massa*, in base al quale, nelle fattispecie di accordi restrittivi della concorrenza, era stato considerato necessario che *"il comportamento illecito sia tenuto da un soggetto legittimato ad agire per conto della società, abilitato ad assumere impegni a nome della stessa"*. In merito, infatti, nella sentenza *Assicurazione rischi comune di Milano*, il Consiglio di Stato ha espressamente affermato l'irrelevanza del ruolo svolto all'interno dell'impresa dai soggetti che materialmente hanno posto in essere i comportamenti vietati, ritenendo che *"la condotta da parte del solo dipendente, accompagnata dal conseguente comportamento della società, sia sufficiente per rendere gli impegni assunti riferibili alla società"*, laddove, in particolare, anche in sede comunitaria si è data una interpretazione ampia della figura della persona autorizzata ad agire, *"certamente svincolata dalle nozioni civilistiche di mandato e di rappresentanza"*.

Sempre in materia di prova dell'intesa, sotto un profilo ancora ulteriore, il Tar del Lazio si è espresso nella sentenza n. 4504, del 30 maggio 2000, *Tim/Omnitel*. In particolare, il giudice ha affrontato il problema del valore probatorio delle evidenze documentali concernenti i contatti intercorsi tra le parti prima della data a partire dalla quale l'intesa è stata loro imputata. Il problema, nel caso di specie, riguardava l'intervenuta liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni e la circostanza che l'Autorità avesse affermato *"esplicitamente di aver raccolto indizi precisi sull'esistenza di un'intesa tra le ricorrenti [...] per il periodo 1995-97"*, ma aveva ritenuto la fattispecie dell'illecito integrata solo a partire dal 1998, ossia a partire dalla sopraggiunta liberalizzazione del settore. Al riguardo, il Tar del Lazio ha confermato la correttezza dell'iter valutativo seguito dall'Autorità, ritenendo che, seppure non vi fosse stato *"mutamento di condotta da parte delle imprese"*, vi era stato tut-

tavia un *“mutamento del contesto, soprattutto normativo, per cui la prosecuzione della medesima condotta ha assunto rilevanza quale comportamento anticoncorrenziale”*, suffragato dalle evidenze documentali concernenti i contatti intercorsi fra le imprese nel periodo precedente.

Tale orientamento non è stato condiviso dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1699, del 22 marzo 2001, ha parzialmente annullato la sentenza del Tar, con riferimento alla pratica concordata per la fissazione delle tariffe fisso-mobile e all'impianto probatorio sotteso al suo accertamento. Nella sentenza, il Consiglio di Stato ha ricostruito i criteri utilizzabili per la dimostrazione e la valutazione di una pratica concordata in un mercato oligopolistico. Partendo dal presupposto che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, è particolarmente difficile, sul terreno probatorio, acquisire una *“prova piena”* dell'intesa, il Consiglio di Stato ha ribadito che è *“sufficiente (e necessaria) la delineazione di indizi, purché gravi, precisi e concordanti, circa l'intervento di illecite forme di concertazione e di coordinamento”*, escludendo, in questo contesto, che *“la semplice identità delle condizioni di offerta da parte degli imprenditori possa costituire da sola indizio idoneo a suffragare l'esistenza di un accordo o di una pratica concordata, salvo il caso eccezionale nel quale l'anomalia dell'appiattimento non sia spiegabile altrimenti che come frutto di un'intesa illecita sul versante concorrenziale”*.

Il Consiglio di Stato, in particolare, ha focalizzato l'attenzione sui mercati che assumono una connotazione oligopolistica, nei quali il problema della prova della concertazione assume particolare rilievo, in quanto *“l'allineamento delle condizioni commerciali è conseguenza dei normali meccanismi competitivi”*, e ha operato una distinzione tra *“elementi di prova endogeni”* ed *“elementi indiziari esogeni”*.

Quanto ai primi, riprendendo l'orientamento giurisprudenziale comunitario, il Consiglio di Stato ha osservato che elementi a sostegno dell'esistenza di un parallelismo artificialmente indotto da intese anticoncorrenziali possono essere costituiti *“a) dalla certa diversità dei prezzi praticati in una condizione di concorrenza non legata rispetto a quelli praticati nella specie; b) dal carattere autolesionistico che una determinata politica commerciale rivestirebbe se non fosse frutto di un'intesa anticoncorrenziale; c) dal contrasto tra l'omogeneità dei prezzi e la diversità della struttura dei concorrenti e dei relativi fattori di costo”*.

Quanto, invece, all'esistenza di *“elementi indiziari esogeni”*, il Consiglio di Stato ha fatto riferimento a contatti tra le imprese, e in particolare a *“scambi di informazioni circa iniziative, strategie, politiche dei prezzi e altri aspetti dell'attività commerciale, non altrimenti spiegabili in un contesto di sano confronto concorrenziale e, quindi, sintomatici di un'intesa illecita”*; al ricorrere di tali elementi, l'onere probatorio relativo all'assenza di coordinamento e alla liceità complessive delle condotte viene spostato in capo alle imprese.

Sulla base di tali presupposti, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, nel caso di specie, il parallelismo di prezzi fra i due operatori di telefonia riscontrato dall'Autorità potesse essere *“alternativamente spiegabile quale frutto di un'autonoma scelta imprenditoriale di entrambe le parti lecitamente e consapevolmente volta, secondo lo schema del conscious parallelism, alla massimizzazione dei profitti”*, e che, quanto all'esistenza di elementi di prova cosiddetti esogeni, gli indizi raccolti dall'Autorità non potessero essere ritenuti *“probatoriamente significativi”*.

Si osserva infine che il Consiglio di Stato nella sentenza *Fornitura pezzi di ricambio caldaie a gas*, ha chiarito che lo scambio di informazioni può assumere *“una tipica valenza anticoncorrenziale”*, in particolare quando detti scambi riguardino informazioni *“che non siano anonime, ma siano invece specificamente relative alla politica commerciale di imprese individuate, soprattutto con riferimento all'andamento dei prezzi, o che consentano comunque di individuare i singoli operatori economici e le loro politiche di prezzo”*.

Oggetto ed effetto delle intese

Nelle già citate sentenze *Vendomusica*, *Assicurazione rischi comune di Milano*, *Tim/Omnitel* e *Fornitura pezzi di ricambio caldaie a gas*, il Consiglio di Stato si è inoltre pronunciato sulla rilevanza di una pratica concordata avente oggetto restrittivo della concorrenza, anche a prescindere dai suoi effetti concreti sul mercato. Richiamandosi agli orientamenti della giurisprudenza comunitaria, il Consiglio di Stato ha espressamente accolto il principio in base al quale *“ove sia dimostrata l'esistenza di una pratica concordata in funzione anticoncorrenziale, non rileva che la stessa non abbia raggiunto, o non abbia raggiunto in maniera significativa, l'effetto programmato (...)*. Vale a dire che *affinché una pratica concordata avente un oggetto ovvero uno scopo anticoncorrenziale sia giudicata illecita, non è necessario che il comportamento sul mercato, successivo alla concertazione e dalla stessa dipendente, produca l'effetto concreto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza”* (sentenza n. 1671, del 22 marzo 2001, caso *Fornitura pezzi di ricambio caldaie a gas*; cfr. anche Tar del Lazio, sentenza n. 297, del 18 gennaio 2001, caso *Accordi per la fornitura di carburanti*).

Rapporti tra disciplina della concorrenza e contratti tipici

Con la citata sentenza *Assicurazioni rischi comune di Milano*, il Consiglio di Stato si è altresì pronunciato in merito alla rilevanza antitrust di contratti tipici, civilisticamente disciplinati, con precipuo riferimento, nel caso di specie, ai contratti di coassicurazione, in relazione ai quali il Consiglio di Stato ha affermato che *“la tipicità di un contratto non esclude la illiceità antitrust di un'intesa, che assuma la forma di tale contratto, dovendo essere verificato in concreto il suo utilizzo a fini anticoncorrenziali”*. Quanto alle concrete finalità anticoncorrenziali dei contratti, il Consiglio di Stato, avallando la sentenza del giudice di primo grado, ha ritenuto che non possono essere uti-

lizzati quali riscontri del fine anticoncorrenziale dell'accordo i contatti o lo scambio di informazioni, antecedenti la formalizzazione dell'accordo, in quanto, *“a differenza delle altre ipotesi di intese anticoncorrenziali, nelle quali lo scambio di informazioni può essere indice di un concordato parallelismo di comportamenti, in caso di utilizzo dello strumento di un contratto tipico e neutro ai fini antitrust, quale quello di coassicurazione, gli indici rivelatori della illiceità dell'accordo devono essere ricercati all'esterno di questo, e non già nella sua fase di formazione, finendo altrimenti per ritenere l'accordo in sé non consentito”*.

Rapporti tra disciplina della concorrenza e altre discipline

Il tema dei rapporti tra la disciplina della concorrenza, la legge n. 249/97, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la legge n. 78/99, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti per il settore radiotelevisivo, è stato chiarito dal Tar del Lazio con la sentenza n. 7100, del 14 settembre 2000, *Stream-Telepiù*. Il giudice ha in merito rilevato che la disciplina di cui all'articolo 2 della legge n. 78/99, che fissa il divieto di acquisire più del 60% dei diritti di trasmissione in esclusiva, in forma codificata, di eventi sportivi del campionato di calcio di serie A, *“non è destinata a operare in modo isolato, ma è uno strumento che si aggiunge a quelli previsti allo stesso fine e a tutela del pluralismo nel sistema delle comunicazioni radio televisive dagli articoli 2 e 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recanti limiti relativi alla titolarità delle reti e nella raccolta delle risorse finanziarie, anche con riguardo alle emittenti di trasmissione codificate”*. Con specifico riferimento alla disciplina antitrust, inoltre, il Tar del Lazio ha avuto modo di precisare che lo strumento previsto dalla legge n. 78/99 si aggiunge altresì alla normativa generale in materia di tutela della concorrenza, *“cosicché l'osservanza del limite stabilito dall'articolo 2 della legge n. 78 del 1999 non determina a priori anche l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge n. 287 del 1990 e quindi anche l'acquisizione entro la soglia può imbattersi, in relazione ai contenuti e agli effetti degli accordi e degli atti negoziali che la riguardano e per la situazione particolare del mercato, nei divieti previsti dalla legge generale sulla concorrenza”*.

Il Tar del Lazio ha anche contribuito a chiarire i rapporti tra la legge n. 287/90 e la legge n. 249/97, nella sentenza n. 8339, del 18 ottobre 2000, *Rai, Radiotelevisione italiana/Vari impianti radiofonici*. In particolare, il giudice amministrativo ha rigettato la pretesa incompetenza dell'Autorità a vedersi notificare un'operazione di concentrazione tra emittenti radiofoniche chiarendo che *“il comma 1 dell'articolo 20 della legge n. 287 del 1990, che assegnava all'Autorità garante prevista per i settori della radiodiffusione e dell'editoria l'applicazione, nei confronti delle imprese operanti nei settori della radiodiffusione e dell'editoria, degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge n. 287/90, è stato abrogato dall'articolo 1 della legge 31 luglio*

1997 n. 249, con la conseguenza che anche le imprese di tale settore sono soggette alle norme contenute nella legge n. 287/90. Le imprese del settore sono -cioè- soggette sia alle norme contenute nella legge n. 249 del 1997 che a tutela del pluralismo nel sistema delle comunicazioni radio televisive dispongono limiti alla titolarità delle reti e alla raccolta delle risorse finanziarie (articoli 2 e 3) e alla cui osservanza è preposta l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia alla normativa generale in materia di tutela della concorrenza contenute nella legge n. 287 del 1990 applicata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato".

L'Autorità per le garanzie nella comunicazioni, in questo contesto, deve essere obbligatoriamente consultata sui provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza che coinvolgono operatori del settore delle comunicazioni. Quindi, in base alle disposizioni vigenti, il Tar del Lazio, per un verso, ha escluso che la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sia limitata "alle ipotesi in cui siano coinvolti accanto alle imprese del settore delle comunicazioni imprese a esso estranee", per altro verso, ha rilevato che le disposizioni della legge n. 249/97 (articolo 2, commi 3 e 7), "confermano invece la distinzione delle competenze delle due Autorità in relazione rispettivamente alle norme a tutela del pluralismo e alle norme a tutela della concorrenza".

Enti pubblici e applicabilità della legge n. 287/90

Con le sentenze n. 6606, del 5 agosto 2000, *Consorzio del prosciutto di San Daniele*, e n. 6614, del 7 agosto 2000, *Consorzio del prosciutto di Parma*, il Tar del Lazio si è pronunciato in merito all'applicabilità della disciplina anti-trust a un consorzio di imprese, qualificabile quale ente pubblico, le cui deliberazioni (e in particolare l'adozione del piano di programmazione della produzione) siano qualificabili quali atti amministrativi e soggette ad approvazione ministeriale. Il giudice amministrativo, al riguardo, ha ribadito il principio, di derivazione comunitaria, in base al quale deve escludersi che "possa avere rilievo la natura pubblica o privata non solo delle imprese, ma anche dell'organismo in grado di influire sul comportamento delle stesse". In particolare, il Tar del Lazio ha affermato che "circostanza rilevante che non consente di escludere il Consorzio [che raggruppa le imprese di produzione] dall'area affidata al controllo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è la natura di ente associativo delle imprese in grado di influenzare il comportamento delle imprese associate e quindi il mercato".

Abuso di posizione dominante e sistemi di sconti

In materia di abuso di posizione dominante, con la sentenza n. 11485, del 24 ottobre 2000, *Coca Cola*, il Tar del Lazio si è pronunciato in merito alla natura abusiva di un sistema di sconti posto in essere dall'operatore in posizione dominante sul mercato. Al riguardo, il Tar del Lazio ha rigettato i ricorsi delle parti, ritenendo che l'Autorità avesse correttamente qualificato come

abusiva la scontistica posta in essere dall'operatore in posizione dominante (Coca Cola), sia con riferimento a un sistema di sconti praticati anche in assenza di prestazioni specificamente convenute, *“in un quadro non chiaro e uniforme e quindi con finalità di fidelizzazione”*; sia in relazione agli sconti applicati sull'intero quantitativo dei prodotti venduti, in assenza di obiettive giustificazioni economiche e con un obiettivo temporale di lungo periodo; sia, infine, con riguardo al sistema della scontistica cosiddetto *extra*, concessa cioè *“in assenza di criteri obiettivi, trasparenti e conoscibili”*.

Quanto all'intento escludente delle politiche commerciali poste in essere da Coca Cola, il Tar del Lazio ha avuto modo di affermare il principio, di matrice comunitaria, in base al quale *“la prova inequivocabile di un intento escludente costituisce un parametro rilevante nella valutazione dei [comportamenti commerciali delle imprese] come abusi”*.

Monopolio legale, autoproduzione e abuso di posizione dominante

Nella sentenza n. 8339 del 18 ottobre 2000, *Rai-Radiotelevisione Italiana/Vari impianti radiofonici*, in relazione all'applicazione al caso di specie dell'articolo 8 della legge n. 287/90, invocata dalla ricorrente, il Tar del Lazio, dopo aver richiamato la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia sull'articolo 86 (ex articolo 90) del Trattato, ha ritenuto che la concessione per legge o sulla base di una legge di diritti esclusivi a un'impresa *“non esenta quest'ultima per ciò solo dall'osservanza delle disposizioni in materia di concorrenza che non siano oggettivamente incompatibili con il raggiungimento delle finalità della concessione, sicché debbano ritenersi sottratti al rispetto delle norme a tutela della concorrenza solamente quei comportamenti che siano indispensabili per il raggiungimento delle finalità della concessione”*.

Con la sentenza n. 6167, del 20 luglio 2000, il Tar del Lazio, facendo esplicito riferimento a un ormai consolidato orientamento comunitario, ha esplicitato alcuni principi in materia di applicazione degli articoli 8 e 9 della legge n. 287/90. Con riguardo ai servizi di *handling* aeroportuale, il Tar ha ribadito che *“la concessione per legge a un'impresa di diritti esclusivi in ordine alla produzione o alla erogazione di un servizio non esenta quest'ultima per ciò solo dall'osservanza delle disposizioni in materia di concorrenza che non siano oggettivamente incompatibili con il raggiungimento delle finalità della concessione, sicché debbono ritenersi sottratti al rispetto delle norme a tutela della concorrenza solamente quei comportamenti imposti dall'amministrazione, nel qual caso l'abuso di posizione dominante non è addebitabile all'impresa e si risolve nella illegittimità dei provvedimenti amministrativi impositivi, da far valere nelle competenti sedi giurisdizionali”*. In questo contesto, inoltre, il Tar del Lazio ha ritenuto che fosse onere del concessionario-monopolista dimostrare che i comportamenti contestati fossero gli unici che gli potessero consentire di espletare gli specifici compiti che gli erano affidati.

Sempre in materia di gestione aeroportuale, il Tar del Lazio, nella sentenza n. 5348, del 30 giugno 2000, si è pronunciato in merito a un abuso di posizione dominante posto in essere dalla società Aeroporti di Roma, gestore dell'aeroporto e concessionaria dei beni del sedime aeroportuale. Dopo aver ribadito che i servizi in relazione ai quali si era realizzato l'abuso "costituivano un mercato concorrenziale in cui operavano tutte le società autorizzate", nel quale quindi trovavano piena applicazione le disposizioni antitrust, il Tar del Lazio si è soffermato sui comportamenti del concessionario, contestualizzando nel caso di specie il principio in base al quale, nel concedere a terzi l'uso di una infrastruttura essenziale (le attrezzature aeroportuali), il corrispettivo richiesto, per essere "equo" e legittimo, deve basarsi su parametri fondati sull'uso effettivo dell'infrastruttura e deve comunque essere non discriminatorio.

Nozione di operazione di concentrazione parziale

Nella citata sentenza *Rai-Radiotelevisione italiana/Vari impianti radiofonici*, il Tar del Lazio ha chiarito la nozione di concentrazione parziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990 in relazione a una fattispecie di acquisto, da parte di Rai, di impianti radiofonici e delle relative frequenze da una pluralità di emittenti radiofoniche. In particolare, il Tar, tenuto anche conto della Comunicazione della Commissione sulla nozione di concentrazione¹, ha concluso che "ciò che caratterizza, ai fini della concorrenza, la concentrazione parziale da parte di un'impresa è l'acquisizione del controllo dell'insieme dei fattori produttivi di un'altra impresa dello stesso settore che generano un prodotto e un fatturato, con conseguente modificazione delle quote di mercato del prodotto facenti capo alle imprese interessate".

A giudizio del Tar, si tratta di concetti relativi che necessitano di una verifica fattuale sui contenuti dell'accordo, i beni ceduti e gli effetti sul mercato, in quanto "se generalmente vi è alterazione delle quote di mercato e quindi concentrazione in relazione al passaggio da un'impresa a un'altra dello stesso settore di un intero complesso produttivo, si può determinare una concentrazione anche con l'acquisizione da altra impresa dello stesso settore di un semplice macchinario quando questo sia insostituibile e sottintenda l'uscita dal mercato del prodotto da parte della cedente o la riduzione della sua quota di mercato a favore dell'acquirente".

Disparità di trattamento

Nella sentenza n. 1671, del 20 marzo 2001, nel caso *Fornitura pezzi di ricambio caldaie a gas*, il Consiglio di Stato ha rigettato la censura relativa a una presunta disparità di trattamento per non aver l'Autorità ritenuto respon-

¹ Comunicazione della Commissione sulla nozione di concentrazione a norma del Regolamento CE n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione, in GUCE C 66/5 del 2 marzo 1998.

sabili della pratica concordata altre imprese. In particolare, il collegio ha statuito che le imprese ritenute responsabili dell'illecito e per questo sanzionate "non hanno alcun interesse a dolersi della mancata condanna anche di altre imprese, perché dalla condanna di altri esse non conseguirebbero nessuna utilità, né di ordine morale, né di ordine economico e pratico". Inoltre, il Collegio ha chiarito che, essendo l'applicazione della sanzione a condotte anticoncorrenziali gravi un atto dovuto, non è deducibile alcuna disparità di trattamento e "l'eventuale illegittimità posta in essere dall'amministrazione a vantaggio di altri soggetti, non può essere dedotta come vizio di disparità di trattamento in relazione a un provvedimento che incide legittimamente in maniera negativa nella sfera dei ricorrenti".

Quantificazione della sanzione

In ordine alla graduazione della sanzione, il Consiglio di Stato, nella citata sentenza *Fornitura pezzi di ricambio caldaie a gas*, ha chiarito taluni aspetti di rilievo. Tra essi, è stato precisato che le sanzioni per illeciti antitrust si applicano individualmente e per intero a ciascuna impresa responsabile, in relazione alle condizioni soggettive e oggettive di ognuna di esse, statuendo che un maggior numero di imprese coinvolte, lungi da essere elemento utile a ridurre l'importo delle sanzioni, "potrebbe essere indice di maggiore gravità dell'illecito, dunque parametro per l'applicazione di una pena pecuniaria più elevata".

Il Collegio ha inoltre statuito che l'Autorità ha un potere discrezionale nella graduazione della sanzione tra il minimo e il massimo edittale, soggetto al sindacato del giudice amministrativo, che ha anche il potere di modificare la sanzione (ex articolo 23, legge n. 689/1981), per violazione di legge, illogicità, travisamento dei fatti e iniquità. Il Consiglio di Stato ha altresì circoscritto il rilievo della comparazione delle sanzioni comminate in altri procedimenti aventi a oggetto illeciti anticoncorrenziali diversi, in settori merceologici differenti.

Il Consiglio di Stato, nelle già citate sentenze *Vendomusica* e *Fornitura pezzi di ricambio caldaie a gas*, e il Tar del Lazio nella citata sentenza *Coca Cola*, si sono pronunciati anche in merito ai criteri da utilizzare per la quantificazione della sanzione, con particolare riguardo alla valutazione dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione (ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/81). Al riguardo, il Consiglio di Stato ha avallato il rilievo dato dall'Autorità al "ravvedimento operoso" attuato in concreto dalle imprese nel corso del procedimento, in particolare prima della contestazione delle risultanze istruttorie, come elemento di cui tener conto in sede di quantificazione della sanzione.

Simmetricamente, il Tar del Lazio ha affermato il principio in base al quale, al fine della valutazione della gravità dell'infrazione e quindi della graduazione della sanzione, "altro è rimuovere la condotta contestata a seguito della comunicazione della sua illiceità, acquisita mediante l'atto di apertura dell'istruttoria, altro è manifestare la disponibilità a rivedere una pratica commerciale ille-

cita". In questo senso, la mera manifestazione di disponibilità a cessare le condotte ritenute illecite dall'Autorità, senza porre in atto, concretamente, "alcun comportamento di tal segno", si configura, a giudizio del Tar del Lazio, come "una manifestazione di buone intenzioni priva di effetti pratici e giuridici".

Nella sentenza n. 297, del 18 gennaio 2001, *Accordi per la fornitura di carburanti*, il Tar del Lazio, in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico a fini sanzionatori, ha accolto il consolidato orientamento comunitario secondo cui è sufficiente che l'impresa "non potesse ignorare che il comportamento incriminato aveva a oggetto o per effetto la restrizione della concorrenza".

Nella stessa sentenza, il Tar del Lazio ha ritenuto rilevanti ai fini della valutazione della gravità delle infrazioni i criteri adottati dalla Commissione nel documento recante "Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del Regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA"².

Con riguardo al fatturato da prendere a base del calcolo delle sanzioni, il Consiglio di Stato nella citata sentenza resa nel caso *Fornitura pezzi di ricambio caldaie a gas* ha confermato che l'articolo 15 della legge n. 287/90, laddove indica il fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fa riferimento a "l'ultimo anno finanziario, a prescindere dalla intervenuta approvazione o meno del bilancio, in quanto scopo della norma è di commisurare la sanzione alla situazione economica attuale dell'impresa" (cfr. anche la citata sentenza del Consiglio di Stato nel caso *Vendomusica*). Il Collegio ha altresì ritenuto legittimo il calcolo della sanzione sull'intero fatturato relativo alla vendita delle caldaie (e non delle sole caldaie di sostituzione) dal momento che lo scopo dell'intesa era quello di colludere in quel mercato.

Prescrizione della sanzione

Nella citata sentenza *Accordi per la fornitura di carburanti*, il Tar del Lazio ha chiarito che in relazione a illeciti di natura permanente, nel caso di specie, una complessa intesa anticoncorrenziale, protrattasi dal febbraio 1994 sino all'apertura dell'istruttoria, non può essere invocato il termine di quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 28, legge n. 689/81.

Profili procedurali

Applicabilità degli articoli 81 e 82 del Trattato CE

Nella citata sentenza *Accordi per la fornitura di carburanti*, il Tar del Lazio ha dichiarato l'inammissibilità della censura fondata sull'asserita appli-

² Comunicazione della Commissione sugli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del Regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del Trattato CECA, in GUCE C 9/3 del 14 gennaio 1998.

cabilità al caso di specie dell'articolo 81 del Trattato CE in luogo dell'articolo 2, legge n. 287/90, oltre che per la sua genericità, non avendo le ricorrenti indicato quali sarebbero state le “*conseguenze concrete che l'applicazione della normativa CE avrebbe avuto sulla determinazione impugnata*”, anche “*per difetto di interesse proprio in relazione all'invocato potere di disapplicazione degli atti normativi interni*”, osservando il Tar del Lazio che l'invocata “*applicazione diretta dell'articolo 81 CE avrebbe autorizzato l'Autorità a ignorare proprio quelle norme interne su cui le ricorrenti fondano una parte consistente delle loro doglianze, con evidente pregiudizio delle loro ragioni*”.

Decadenza dai poteri dell'Autorità di accertamento delle intese

Nella citata sentenza *Accordi per la fornitura di carburanti*, il Tar del Lazio, riprendendo una sua precedente pronuncia, ha chiarito che l'articolo 13 della legge n. 287/90 configura un procedimento, a istanza di parte, “*destinato a offrire alle imprese, mediante decadenza posta a carico dell'Autorità che non avvia l'istruttoria nel termine prescritto, il dato obiettivo e certo della liceità dell'intesa comunicata sotto il profilo delle regole di libera concorrenza*”. Pertanto, sia all'Autorità sia alle imprese incombono specifici oneri di diligenza. In particolare, con riguardo alle imprese, a esse incombe “*l'onere di rendere esplicito l'intento di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 13 in questione avviando il relativo procedimento, che si traduce nella necessità di una comunicazione spontanea dell'intesa, diretta in modo non equivoco a provocarne la valutazione di conformità alle norme di libera concorrenza*”.

Diritto di accesso ai documenti

Una serie di pronunce del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato hanno contribuito a definire l'oggetto del diritto di accesso, i parametri di valutazione delle istanze e i limiti all'esercizio del diritto.

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 191, del 22 gennaio 2001, *Agnesi*, ha in particolare evidenziato che oggetto del diritto di accesso sono i “*documenti amministrativi*”, ossia gli atti formati dalla pubblica amministrazione, nonché gli atti provenienti da soggetti privati, equiparati ai documenti amministrativi “*solo se e in quanto utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, ovvero sia allorché, indipendentemente dalla caratterizzazione soggettiva, abbiano avuto un'incidenza nelle determinazioni amministrative*”.

Quanto ai parametri di valutazione delle istanze di accesso, come chiarito dal Tar del Lazio nella sentenza n. 7089, del 12-13 luglio 2000, *Medusa S.p.A.*, questi vanno ricercati, secondo quanto previsto dall'articolo 23 della legge n. 241/90 modificato dalla legge n. 265/99, “*non nella normativa generale, ma nelle disposizioni che regolano la materia nell'ambito dei procedimenti di competenza dell'Autorità*”. La principale conseguenza di tale innovazione normativa consiste nella funzionalizzazione dell'accesso all'esercizio del diritto di difesa. Ne deriva che possono essere oggetto di accesso,

come statuito dal Tar del Lazio, nella sentenza n. 2281, del 9 febbraio 2000, *Fondazione Vincenzo Agnesi S.p.A.*, solo i documenti che “*effettivamente siano rilevanti ai fini della decisione dell’Autorità e che per tale ragione sono necessari per assicurare la difesa dell’impresa o - comunque - per sindacare e valutare la decisione dell’Autorità*”.

In applicazione di tale principio, nella misura in cui risultino funzionali all’esercizio del diritto di difesa, possono essere oggetto di accesso anche i documenti raccolti nell’ambito di indagini conoscitive (in linea di principio a questo sottratti, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 5, ult. p., decreto del Presidente della Repubblica n. 217/98). Deve peraltro trattarsi, come specificato dal Tar del Lazio nella sentenza n. 7089, del 12-13 luglio 2000, *Medusa S.p.A.*, di “*specifici documenti appartenenti all’indagine conoscitiva ma indicati nella delibera di apertura dell’istruttoria quale suo presupposto o nei documenti a sua volta richiamati dai primi*”, ovvero documenti che, seppure non confluiti nell’istruttoria, siano tali da chiarire la posizione delle parti nell’istruttoria stessa “*secondo le motivate indicazioni dell’istante*”.

Il Consiglio di Stato, inoltre, nella sentenza n. 652, del 12 febbraio 2001, *Vendomusica*, ha affermato che la riconduzione dell’esercizio del diritto di accesso nell’ambito dell’ordinamento della concorrenza comporta, inoltre, la “*necessità di bilanciare due interessi contrapposti: l’interesse alla tutela delle informazioni riservate, acquisite in funzione dell’interesse pubblico volto alla cessazione dei comportamenti anticoncorrenziali e i diritti di difesa delle parti*”. Tale potere di valutazione, come statuito nella sentenza del Tar del Lazio, n. 12144, del 15 dicembre 2000, *Sotei S.p.A.*, è demandato (in base agli articoli 12, 13, 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 217/98) all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e soggetto alla verifica giudiziale di ragionevolezza e logicità.

In linea con gli orientamenti comunitari, il diritto di accesso nei procedimenti di concorrenza viene, dunque, ricostruito dal Consiglio di Stato, nella citata sentenza *Vendomusica*, “*come esplicitazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio*” (cfr. anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 1671, del 20 marzo 2001, nel caso *Fornitura pezzi di ricambio caldaie a gas*). In quest’ottica, è necessario mettere a disposizione delle parti le informazioni su cui si fonda la contestazione di infrazione consentendo “*l’accesso al fascicolo tramite un elenco di tutti i documenti che lo compongono, nel quale comunque potranno essere indicati anche i documenti inaccessibili, in tutto o in parte, perché contenenti segreti industriali o commerciali, note interne, o informazioni riservate o confidenziali*”. L’individuazione delle parti da segretare deve essere strettamente limitata alle “*parti sensibili del documento*” e costituisce l’esito di “*un giudizio comparativo di bilanciamento di confliggenti interessi, all’esito del quale deve comunque essere assicurata alle imprese (...) l’effettiva conoscenza degli elementi di prova dell’infrazione o degli elementi essenziali per la difesa*”. Il Consiglio di Stato ha, inoltre, chiarito che, conformemente alla giurisprudenza comunitaria, l’eventuale utilizzo di docu-

menti “a carico” non comunicati a “un’impresa indagata”, “lungi dall’averne per effetto l’annullamento di tutta la decisione, avrebbe importanza soltanto qualora il relativo addebito (...) potesse essere provato unicamente con riferimento a tali documenti”.

Sul soggetto che richiede l’accesso, come ribadito dal Tar del Lazio nella citata sentenza *Sotei S.p.A.*, grava l’onere di motivare la necessità di accedere a un determinato documento o all’intero fascicolo ai fini dell’esercizio del diritto di difesa, motivazione da svolgere sulla base di “argomentazioni specifiche”. Questo aspetto è stato ulteriormente chiarito dalla sentenza n. 1671, del 20 marzo 2001, nel caso *Fornitura pezzi di ricambio caldaie a gas*, nella quale il Consiglio di Stato ha statuito che, a fronte dell’obbligo di motivazione delle richieste di accesso previsto dall’articolo 25, legge n. 241/1990, è “legittimo il diniego di accesso opposto dall’Autorità a fronte di istanze non motivate” in maniera specifica.

Sotto un altro specifico profilo, dalla sentenza del Tar del Lazio n. 11485, del 24 ottobre 2000, *Coca Cola*, emerge inoltre che non si potrebbe ritenere violato il diritto di difesa per diniego di accesso ai nominativi di eventuali denunciati, dal momento che la garanzia della riservatezza dell’identità personale dei soggetti che forniscono informazioni all’Autorità è da ritenersi pacifica e prevalente. E, invero, la normativa in materia di concorrenza “tutela il diritto alla riservatezza delle persone che forniscono all’Autorità informazioni nel corso dell’istruttoria (articolo 13, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 217/98)”.

Il giudice amministrativo, nella citata sentenza *Sotei S.p.A.* ha infine chiarito che “il termine di trenta giorni stabilito (...) [dall’articolo 25, comma 4, della legge n. 241/90] attiene alla legittimazione processuale consentendo all’interessato di adire il giudice per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-rifiuto, senza precludere all’amministrazione di provvedere in modo espresso sull’istanza”.

Limiti all’applicabilità della legge n. 689/81

Nella citata sentenza *Accordi per la fornitura di carburanti*, il Consiglio di Stato ha ribadito il principio secondo il quale il procedimento di accertamento delle infrazioni disciplinato dalla legge n. 287/90 “costituisce normativa speciale, e perciò derogatoria rispetto alla normativa generale [di cui alla legge n. 689/81], richiamata in quanto applicabile (articolo 31)”, con la conseguente inapplicabilità del termine di 90 giorni per la contestazione dell’infrazione di cui all’articolo 14 della legge n. 689/81³.

³ Cfr. Relazione annuale sull’attività svolta al 31 marzo 2000, pag. 254.

4. Rapporti internazionali

COMMISSIONE EUROPEA

Premessa

Alcuni importanti sviluppi hanno caratterizzato, nel corso del 2000, l'evoluzione della politica comunitaria di concorrenza. Sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito seguito alla pubblicazione del Libro Bianco sulla modernizzazione delle regole comunitarie di concorrenza, la Commissione ha predisposto e formalmente presentato al Consiglio una proposta di riforma complessiva dell'attuale Regolamento n. 17/62 concernente l'applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato. Nel corso dell'anno sono stati inoltre introdotti nuovi principi e regole per il trattamento delle intese orizzontali, mediante la revisione e l'aggiornamento dei preesistenti Regolamenti di esenzione in materia di accordi di specializzazione e di ricerca e sviluppo, nonché la predisposizione di linee guida per la valutazione degli accordi di cooperazione orizzontale ai sensi dell'articolo 81 del Trattato. La riforma della disciplina comunitaria in materia di intese verticali, introdotta alla fine dello scorso anno dal Regolamento n. 2790/99 della Commissione, è stata infine completata attraverso l'adozione delle relative linee direttrici, volte a definire i principi interpretativi e i criteri di applicazione del nuovo regime di esenzione.

Per quanto riguarda il controllo sulle operazioni di concentrazione di rilevanza comunitaria, la Commissione ha adottato due Comunicazioni concernenti, rispettivamente, la natura degli impegni proposti dalle parti che possono essere considerati adeguati a rimuovere gli eventuali effetti anticoncorrenziali derivanti da una concentrazione e l'introduzione di procedure semplificate per l'esame di alcuni tipi di concentrazioni che non sollevano problemi particolari sotto il profilo concorrenziale.

Nell'ambito dei rapporti internazionali in materia di concorrenza, la Commissione ha continuato a svolgere un ruolo attivo nell'ambito del Gruppo di Lavoro sui rapporti tra politica commerciale e politica della concorrenza istituito presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio.

Le decisioni della Commissione

Nel corso del 2000 la Commissione europea ha adottato dodici decisioni formali in applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato CE. Si tratta, in particolare, di sei casi di applicazione del divieto di intese restrittive della concorrenza di cui all'articolo 81.1, di due esenzioni individuali ai sensi dell'arti-

colo 81.3, di due casi di abuso di posizione dominante in violazione dell'articolo 82 e, infine, di due decisioni di attestazione negativa¹.

Decisioni relative agli articoli 81 e 82 del Trattato CE

Decisione e data	Norme applicate	Estremi di pubblicazione
CECED (24 gennaio 2000)	art. 81.3 (esenzione)	GUCE L 187/47 (26.07.2000)
Eurovision (10 maggio 2000)	art. 81.3 (esenzione)	GUCE L 151/18 (24.06.2000)
FETTCSA (16 maggio 2000)	art. 81.1 (divieto con sanzione)	GUCE L 268/1 (20.10.2000)
Aminoacids (7 giugno 2000)	art. 81.1 (divieto con sanzione)	non pubblicata
Intrepreneur&Spring (29 giugno 2000)	art. 81.1 (attestazione negativa)	GUCE L 195/49 (01.08.2000)
Nathan-Bricolux (5 luglio 2000)	art. 81.1 (divieto con sanzione)	GUCE L 54/1 (23.02.2001)
Opel Nederland (20 settembre 2000)	art. 81.1 (divieto con sanzione)	GUCE L 59/1 (28.02.2001)
Solvay-CFK (13 dicembre 2000)	art. 81.1 (divieto con sanzione)	non pubblicata
Soda Ash-Solvay (13 dicembre 2000)	art. 82 (divieto con sanzione)	non pubblicata
Soda Ash-ICI (13 dicembre 2000)	art. 82 (divieto con sanzione)	non pubblicata
JCB (21 dicembre 2000)	art. 81.1 (divieto con sanzione)	non pubblicata
UNISOURCE (29 dicembre 2000)	art. 81.1 (attestazione negativa)	GUCE L 52/30 (22.02.2001)

Nel maggio 2000 la Commissione ha accertato una violazione dell'articolo 81.1 posta in essere dai membri della "Far East Freight Conference" (FEFC) e dalle principali compagnie di navigazione non conferenziate tramite la conclusione del "Far East Trade Tariff Charges and Surcharges Agreement" (FETTCSA). Tale accordo estendeva in pratica alle imprese di navigazione indipendenti, principali concorrenti di quelle aderenti alla FEFC, l'impegno stabilito tra i membri della stessa FEFC a non praticare sconti rispetto alle tariffe pubblicate. La Commissione ha ritenuto che, a differenza degli analoghi accordi tra le compagnie aderenti alla FEFC, l'intesa non rientrasse nell'ambito di applicazione dell'esenzione per categoria prevista dal Regolamento n. 4056/86 per gli accordi di fissazione dei prezzi tra i membri di conferenze marittime² e che, nel caso di specie, non fossero neppure soddisfatte le condizioni per un'esenzione individuale ai sensi dell'articolo 81.3. L'accordo è stato inoltre ritenuto restrittivo della concorrenza anche in considerazione del fatto che le compagnie di navigazione coinvolte, operanti in vari Stati membri, detenevano complessivamente una quota molto elevata del mercato dei servizi di trasporto marittimo di linea sulle rotte che collegano i paesi del Nord Europa a quelli dell'Estremo Oriente. Nella sua valutazione la Commissione ha peraltro ritenuto che, in assenza di elementi di prova circa le conseguenze dell'infrazione sull'effettivo livello delle tariffe, un impegno a non praticare sconti sui prezzi pubblicati costituisca una fattispecie anticoncorrenziale meno grave

¹ Alla data del 31 marzo 2001, cinque di queste dodici decisioni non sono state ancora pubblicate. Di esse si dà brevemente conto in questa sede sulla base delle informazioni fornite nei relativi comunicati stampa della Commissione.

² Cfr. articolo 3 del Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato ai trasporti marittimi, in GUCE L 378/4 del 31 dicembre 1986.

rispetto a un accordo orizzontale di fissazione dei prezzi. Per tale motivo, l'importo di base dell'ammenda è stato fissato al livello più basso di quello generalmente applicato nei confronti delle infrazioni di maggiore gravità. Inoltre, la Commissione ha ridotto l'importo delle sanzioni in considerazione del fatto che, a seguito del ricevimento della comunicazione degli addebiti nel 1994, le parti avevano posto fine all'accordo FETTCSA e cooperato con la Commissione stessa nel corso del procedimento.

Una seconda decisione di divieto ai sensi dell'articolo 81 è stata adottata dalla Commissione, nel giugno 2000, in relazione a un accordo di cartello tra cinque aziende concorrenti operanti nella produzione e vendita di aminoacidi sintetici. Nel corso del procedimento, la Commissione ha accertato che le società Archer Daniels Midland (USA), Ajinomoto (Giappone), Cheil (Corea), Kyowa Hakko (Giappone), e Sewon (Corea) avevano concluso un accordo volto a fissare, a livello mondiale, i prezzi della lisina, un importante aminoacido sintetico utilizzato a fini nutrizionali nei mangimi animali. Le stesse imprese avevano inoltre fissato quote individuali di vendita e intrapreso un fitto scambio di informazioni finalizzate a verificare il rispetto di tali quote. La Commissione ha ritenuto che il cartello costituisse una grave violazione della normativa comunitaria della concorrenza tale da giustificare l'applicazione di pesanti ammende. Nel fissare l'ammontare delle sanzioni la Commissione ha tuttavia considerato il differente grado di collaborazione offerto da ciascuna impresa nel corso delle indagini. Il procedimento istruttorio, infatti, era stato avviato a seguito delle informazioni e degli elementi decisivi di prova, in merito all'esistenza e alla natura dell'intesa, forniti dalla società Ajinomoto subito dopo l'adozione, da parte della Commissione, della Comunicazione sulla non imposizione o riduzione delle ammende nei casi di accordi di cartello³. Le società Sewon, Cheil e Kyowa avevano a loro volta fornito alla Commissione elementi di prova che confermavano l'esistenza dell'infrazione, mentre la società Archer Daniels Midland non aveva collaborato nel corso dell'indagine. Nei confronti di Archer Daniels Midland e Ajinomoto, le quali avevano svolto un ruolo di leadership all'interno del cartello, la Commissione ha pertanto comminato ammende pari rispettivamente a 47,3 milioni e 28,3 milioni di euro, mentre alle società Cheil, Kyowa e Sewon sono state inflitte ammende pari, rispettivamente, a 12,2 milioni, 13,2 milioni e 8,9 milioni di euro.

Nel luglio 2000, la Commissione ha accertato una violazione dell'articolo 81.1 posta in essere dall'impresa francese Editions Nathan, società operante nel mercato editoriale di libri di testo scolastici e nell'acquisto, vendita e dif-

³ GUCE C 207/4 del 18 luglio 1996. Tramite la riduzione o la non imposizione di ammende, la Comunicazione è volta a incentivare la collaborazione di imprese che intendano porre fine alla loro partecipazione ad accordi di cartello, facilitando così l'individuazione di tali accordi e l'acquisizione di elementi di prova e rafforzando l'azione di contrasto della Commissione nei confronti di tali pratiche anticoncorrenziali.

fusione di materiale per uso didattico e culturale, e dai suoi distributori esclusivi, Bricolux SA nel Belgio, Smartkids in Svezia e Borgione Centro Didattico in Italia. L'infrazione riguardava in particolare l'inserimento, negli accordi di distribuzione, di clausole restrittive volte a impedire le vendite passive dei distributori al di fuori dei territori a essi assegnati in esclusiva e a limitare la libertà dei distributori stessi nella determinazione dei prezzi e delle condizioni commerciali di rivendita. Tali accordi, sostanzialmente diretti a parcellizzare i mercati nazionali, hanno in particolare recato pregiudizio ad asili, scuole e centri di svago che avrebbero altrimenti potuto beneficiare della concorrenza tra distributori localizzati nei diversi paesi. In ragione delle restrizioni contenute negli accordi di distribuzione esclusiva conclusi tra le parti, la Commissione ha ritenuto inapplicabile l'esenzione per categoria prevista dai relativi Regolamenti comunitari⁴, escludendo altresì la possibilità di un'esenzione individuale ai sensi dell'articolo 81.3. La Commissione ha peraltro ritenuto opportuno sanzionare con un'ammenda soltanto il comportamento di Editions Nathan e Bricolux. Infatti, benché Borgione e Smartkids avessero preso parte agli accordi, la società Editions Nathan aveva svolto un ruolo primario e determinante nella conclusione e nella concreta realizzazione di tali intese, mentre Bricolux aveva esercitato un ruolo particolarmente attivo nell'impedire le importazioni parallele di prodotti Nathan in Belgio. La Commissione ha pertanto inflitto a Editions Nathan un'ammenda pari a 60.000 euro, limitando tuttavia a un importo di 1.000 euro la sanzione nei confronti di Bricolux in considerazione delle ridotte dimensioni dell'impresa e della collaborazione da essa prestata alla Commissione nel corso del procedimento.

Un'altra decisione di divieto ai sensi dell'articolo 81.1 è stata adottata dalla Commissione, nel settembre 2000, nei confronti della società Opel Nederland B.V., importatore olandese di autoveicoli della marca Opel, nonché dei concessionari autorizzati appartenenti alla rete di distribuzione Opel in Olanda. Il mercato automobilistico olandese è caratterizzato da livelli di prezzo (al netto delle imposte) significativamente inferiori rispetto agli altri paesi della Comunità, circostanza che ha determinato un forte aumento della domanda di vetture commercializzate nei Paesi Bassi da parte di consumatori residenti in altri Stati membri. Al fine di scoraggiare le esportazioni parallele, Opel Nederland aveva posto in essere strategie destinate a ostacolare la vendita di vetture a clienti, rivenditori autorizzati e consumatori finali, non residenti in Olanda. In particolare, Opel Nederland aveva condotto numerose campagne promozionali in cui erano previsti premi per i concessionari olandesi commisurati esclusivamente alle vendite da essi effettuate nel territorio nazionale. In alcuni casi essa aveva

⁴ Regolamento (CEE) della Commissione n. 1983/83 del 22 giugno 1983 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di distribuzione esclusiva in GUCE L 173/1 del 30 giugno 1983; Regolamento (CE) della Commissione n. 2790/99 del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate in GUCE L 336/21 del 29 dicembre 1999.

inoltre esplicitamente vietato a tali concessionari di rifornire altri rivenditori autorizzati della rete Opel e di vendere a consumatori finali residenti in altri Stati membri. La Commissione ha ritenuto che le misure adottate da Opel Nederland non potessero essere considerate come atti unilaterali e, come tali, non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 81.1 del Trattato. Tali misure, piuttosto, erano parte delle relazioni contrattuali intercorrenti fra l'importatore e i suoi concessionari e dovevano intendersi eseguite per mutuo consenso nell'ambito degli esistenti rapporti contrattuali di concessione. La Commissione ha inoltre ritenuto inapplicabile, nel caso di specie, il regime di esenzione stabilito dal Regolamento comunitario in materia di accordi di distribuzione di autoveicoli⁵. Le raccomandazioni della società importatrice riguardavano, infatti, anche le vendite a rivenditori autorizzati e le vendite passive a consumatori finali, restrizioni esplicitamente non ammesse dal Regolamento. Per tali ragioni la Commissione ha ritenuto che la condotta della società Opel Nederland e dei suoi concessionari costituisse un'infrazione particolarmente grave alle regole comunitarie di concorrenza, in quanto concretamente diretta a impedire ai consumatori di beneficiare dei vantaggi offerti dalla libera circolazione dei prodotti all'interno del mercato comune. Nel fissare l'ammenda è stato peraltro considerato il diverso ruolo avuto dalle parti nella definizione e nell'attuazione delle misure volte a limitare o impedire le esportazioni dall'Olanda. La Commissione ha pertanto comminato una sanzione pari a 43 milioni di euro alla società Opel Nederland, mentre non ha imposto alcuna sanzione pecuniaria ai concessionari della rete olandese Opel, ritenendo che questi non avessero svolto un ruolo attivo ai fini dell'infrazione contestata.

Nel dicembre 2000, la Commissione ha riadottato una sua precedente decisione di divieto ai sensi dell'articolo 81 nei confronti della società belga Solvay, leader mondiale nella produzione di carbonato di sodio, e della società tedesca CFK, operante nello stesso mercato. La decisione originaria era stata precedentemente annullata dalla Corte di Giustizia europea per un vizio di forma. L'accordo oggetto della decisione consisteva nella fissazione del volume di vendite di CFK sul mercato tedesco e nell'impegno al riacquisto, da parte di Solvay, delle eventuali eccedenze, al fine di mantenere il prezzo del carbonato di sodio artificialmente elevato su tale mercato. Mentre CFK non aveva fatto appello contro la prima decisione, provvedendo al pagamento della relativa sanzione di 1 milione di euro, Solvay aveva presentato ricorso impugnando il provvedimento della Commissione in quanto l'autenticazione della decisione, consistente nell'apposizione della firma da parte del Presidente e del Segretario Generale della Commissione, era avvenuta successivamente alla notifica della decisione stessa alle parti. Nella sua nuova decisione, la Commissione ha pertanto confermato l'esistenza della violazione, così come la sanzione di 3 milioni di euro comminata nei confronti di Solvay.

⁵ Regolamento (CE) della Commissione n. 1475/95 del 28 giugno 1995, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela in GUCE L 145/25 del 29 giugno 1995.

Un'ultima decisione di divieto, adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 81.1 nel dicembre 2000, ha riguardato il gruppo britannico JC Bamford (JCB), uno dei principali produttori mondiali di macchinari per la movimentazione a uso dei settori edile, agricolo e industriale, nonché i rivenditori autorizzati appartenenti alla sua rete di distribuzione. Nel corso del procedimento, avviato a seguito di una denuncia presentata da un rivenditore francese non appartenente alla rete distributiva di JCB, la Commissione ha accertato che, a partire dalla fine degli anni Ottanta, il gruppo JCB aveva posto in essere una serie di accordi e pratiche concordate con i propri concessionari esclusivi al fine di segmentare i mercati nazionali e di assicurare ai propri prodotti una protezione territoriale assoluta all'interno del mercato comune. In particolare, le pratiche poste in essere da JCB e dai suoi distributori avevano introdotto restrizioni alle vendite al di fuori dei territori assegnati in esclusiva, nonché all'acquisto di macchinari tra distributori autorizzati in diversi Stati membri, un sistema di incentivi e di penalizzazioni inteso a scoraggiare le vendite all'esterno dei territori esclusivi e, in alcuni casi, meccanismi di fissazione congiunta dei prezzi di rivendita e degli sconti da praticare in diverse aree geografiche. A causa di tali restrizioni, che le risultanze istruttorie hanno dimostrato essere state attuate quanto meno nel Regno Unito, in Francia, in Italia e in Irlanda, gli acquirenti dei prodotti della società JCB non hanno potuto beneficiare delle consistenti differenze di prezzo esistenti tra diversi Stati membri per uno stesso tipo di macchinario. La Commissione ha imposto alle parti di porre fine ai suddetti comportamenti e di modificare i propri accordi in modo da rispettare le regole comunitarie di concorrenza applicabili al settore della distribuzione. Inoltre, in considerazione della gravità delle infrazioni e della loro significativa durata, la Commissione ha inflitto alla sola JCB un'ammenda complessivamente pari a 39,6 milioni di euro, ritenendo invece essenzialmente strumentale il ruolo svolto dai distributori autorizzati della rete JCB.

Nel corso del 2000, la Commissione ha adottato due decisioni di esenzione individuale in relazione ad altrettante fattispecie di collaborazione fra imprese che, pur incidendo in misura sensibile sulla concorrenza e sugli scambi fra Stati membri, sono state ritenute idonee a produrre effetti complessivamente positivi sul mercato e tali da soddisfare le condizioni previste dall'articolo 81.3 del Trattato.

La prima decisione di esenzione individuale è stata adottata nel gennaio 2000 relativamente a un'intesa notificata alla Commissione dal Consiglio Europeo dei Produttori di Apparecchi Domestici (CECED) e volta a ridurre l'impatto ambientale derivante dal consumo di energia elettrica collegato all'utilizzo di lavatrici. All'accordo aveva aderito la quasi totalità dei produttori e importatori di lavatrici a uso domestico operanti nello Spazio economico europeo, i quali si erano impegnati, in particolare, a cessare la produzione e l'importazione di lavatrici caratterizzate da un minore grado di efficienza energetica. Le società aderenti all'accordo si

erano inoltre impegnate a promuovere lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie e delle tecniche di risparmio energetico e ad aumentare le informazioni ai consumatori riguardo alle modalità più razionali ed ecologiche di utilizzo delle lavatrici. La Commissione ha ritenuto che, sebbene l'accordo fosse tale da incidere in misura sensibile sulla concorrenza e sul commercio intracomunitario, le condizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 81 fossero nondimeno soddisfatte, con particolare riferimento ai benefici netti derivanti per i consumatori dalla disponibilità di prodotti più efficienti e tecnologicamente più avanzati, nonché dalla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti connesse alla generazione di energia elettrica. La Commissione ha rilevato inoltre che l'accordo non avrebbe determinato l'eliminazione della concorrenza tra le parti relativamente ai prezzi e alle caratteristiche generali dei prodotti, né avrebbe in ogni caso precluso le importazioni da parte di terzi. L'esenzione accordata dalla Commissione, la prima relativa a un'intesa mirante a migliorare le caratteristiche ambientali dei prodotti, ha validità fino al 31 dicembre 2001.

La seconda esenzione individuale è stata concessa, nel maggio 2000, a una serie di accordi conclusi tra i membri dell'Unione europea di Radiotelevisione (UER), un'associazione tra enti radiotelevisivi europei che svolge, in particolare, attività di coordinamento e promozione degli scambi di programmi radiofonici e televisivi fra gli associati nell'ambito dell'Eurovisione. Gli accordi esentati avevano a oggetto, tra l'altro, l'acquisizione collettiva e la ripartizione dei diritti relativi alla trasmissione televisiva di avvenimenti sportivi e il regime per l'accesso di terzi ai diritti sui programmi sportivi dell'Eurovisione. La Commissione ha ritenuto che, sebbene le disposizioni contenute in tali accordi fossero suscettibili di restringere la concorrenza fra i membri dell'associazione, esse avrebbero tuttavia determinato miglioramenti rilevanti nella produzione e distribuzione dei servizi televisivi. Attraverso l'acquisizione collettiva e la ripartizione dei diritti, infatti, gli aderenti all'Eurovisione sarebbero stati in grado di assicurare una più vasta diffusione di un maggior numero di eventi sportivi e di migliore qualità. Questo avrebbe determinato, in particolare per le emittenti minori o situate nei paesi più piccoli, un incremento nell'offerta di programmi sportivi di elevata qualità di cui avrebbero beneficiato principalmente i telespettatori. La Commissione ha ritenuto, inoltre, che la cooperazione tra le emittenti all'interno di UER avrebbe potuto contribuire allo sviluppo di un mercato unico europeo nel settore radiotelevisivo. L'esenzione è stata quindi concessa fino al 31 dicembre 2005 e subordinata al rispetto di oneri e condizioni volti principalmente ad assicurare a terzi, a condizioni ragionevoli e non discriminatorie, l'accesso ai contratti relativi ai diritti televisivi acquisiti dall'UER.

Nel periodo di riferimento, la Commissione ha adottato due decisioni di attestazione negativa ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento n. 17/62, constatando in entrambi i casi il carattere non restrittivo della concorrenza delle intese a essa notificate.

La prima di tali decisioni, adottata nel giugno 2000, ha riguardato i contratti-tipo di locazione utilizzati per l'affitto di esercizi "on-licensed"⁶ dalle società britanniche Inntrepreneur Pub Company Limited (IPCL) e Spring Inns Limited (Spring). Le due società, entrambe proprietarie di catene di pub nel Regno Unito, sono controllate dalla società "The Grand Pub Company Ltd" (GPC). La Commissione ha ritenuto che il mercato interessato fosse quello della distribuzione della birra nei locali destinati alla vendita e al consumo di bevande sul posto e che tale mercato dovesse limitarsi al Regno Unito in ragione delle specifiche caratteristiche della domanda e del contesto regolamentare. I contratti-tipo di locazione in questione includono, in aggiunta al contratto di locazione vero e proprio, vincoli relativi alle modalità di commercializzazione di birra nei locali. In particolare, e salvo alcune specifiche eccezioni, il locatario è tenuto generalmente ad acquistare e vendere nel proprio locale solo le marche di birra indicate da IPCL e Spring. La Commissione, nella valutazione degli accordi, ha evidenziato il fatto che le parti sono proprietarie di catene di pub e, non essendo integrate a monte nella produzione di birra, non hanno necessariamente interesse a distribuire esclusivamente specifiche marche. Le marche indicate ai locatari dalle parti vengono infatti selezionate tra quelle prodotte da una varietà di operatori nazionali e regionali, per cui i contratti di locazione oggetto della notifica non comportano rischi significativi di restrizione delle opportunità di accesso al mercato britannico *on-licensed* da parte di produttori nazionali ed esteri. In virtù di tali considerazioni la Commissione ha ritenuto che i contratti di esclusiva e gli obblighi contenuti negli accordi notificati non rientrassero nell'ambito di applicazione dell'articolo 81.1 del Trattato.

La seconda decisione di attestazione negativa, adottata nel dicembre 2000, è quella con la quale la Commissione ha esonerato Unisource, impresa comune di telecomunicazioni controllata congiuntamente dall'olandese Koninklijke KPN NV, dalla svizzera Swisscom AG e dalla svedese Telia Ab, dall'obbligo di comunicarle regolarmente alcune informazioni, così come stabilito in una precedente decisione d'esenzione adottata nel novembre 1997 nei confronti della medesima impresa. Le imprese madri, pur mantenendo gli accordi fino alla loro scadenza, hanno infatti notificato alla Commissione la loro decisione di abbandonare l'alleanza nella forma inizialmente prevista e di rinunciare all'originaria strategia di espansione internazionale in considerazione dell'evoluzione del mercato delle telecomunicazioni avvenuta negli ultimi anni e delle perdite accumulate nello stesso periodo. In particolare, Unisource ha concluso la cessione della maggior parte delle proprie attività, conservando solamente quelle relative alla prestazione di servizi di telecomu-

⁶ Gli esercizi muniti di licenza completa di vendita al minuto e al consumo (*on-licensed*) sono quelli autorizzati a vendere bevande alcoliche per il consumo sia sul luogo di vendita che all'esterno di questo, a differenza degli esercizi muniti unicamente di licenza al minuto (*off-licensed*), come i supermercati, che sono autorizzati a vendere esclusivamente per il consumo esterno ai propri locali.

nicazione a valore aggiunto a imprese multinazionali. Sono inoltre venuti meno i patti di non concorrenza contenuti negli accordi originari e diventate obsolete le clausole di distribuzione esclusiva tra talune società controllate di Unisource e i suoi azionisti, in quanto tali società sono state cedute o hanno cessato la loro attività. Pertanto, in considerazione della natura dei cambiamenti intervenuti nelle operazioni di Unisource, il rischio di un coordinamento della strategia concorrenziale delle imprese madri è stato ritenuto molto remoto. La Commissione ha quindi revocato la precedente decisione di esenzione, sostituendola con una decisione di attestazione negativa, cioè di non applicabilità dell'articolo 81.1.

Nel corso del 2000 la Commissione si è pronunciata in merito a due casi di violazione dell'articolo 82. Lo sfruttamento abusivo di posizione dominante è stato contestato alle società produttrici di carbonato di sodio Solvay e ICI, entrambe già precedentemente destinatarie di analoghe decisioni della Commissione annullate per vizi di forma dalla Corte di Giustizia nell'aprile 2000. La società belga Solvay è il leader mondiale nel mercato del carbonato di sodio, mentre ICI detiene una posizione dominante nell'analogo mercato del Regno Unito. Le due società avevano posto in essere, nel corso degli anni Ottanta, una serie di pratiche miranti a escludere i potenziali concorrenti nelle rispettive zone di influenza. A tal fine, infatti, Solvay e ICI avevano utilizzato un sistema di fornitura in base al quale esse offrivano, ciascuna nel proprio mercato e ai propri clienti, sconti segreti di entità consistente sulle quantità acquistate in eccesso rispetto a una quota base prestabilita. Inoltre, la concessione di tali sconti e di altre agevolazioni finanziarie veniva subordinata al rispetto, da parte dei clienti, di impegni di approvvigionamento esclusivo. In considerazione della gravità degli effetti restrittivi della concorrenza derivanti dalle pratiche poste in essere dalle due società, la Commissione, nel dicembre 2000, ha pertanto confermato le decisioni precedentemente adottate nei confronti di Solvay e ICI, così come l'entità delle relative sanzioni pari, rispettivamente, a 20 milioni e a 10 milioni di euro.

Con riferimento all'attività di controllo preventivo delle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria, nel corso del 2000 la Commissione ha adottato 345 decisioni in applicazione del Regolamento n. 4064/89⁷. Sei sono i casi in cui la Commissione, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento, ha disposto il rinvio dell'operazione di concentrazione alle Autorità competenti degli Stati membri interessati; in quattro di questi casi il rinvio è stato soltanto parziale.

La maggior parte delle concentrazioni notificate non presentava aspetti problematici dal punto di vista concorrenziale ed è stata autorizzata senza

⁷ Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, in GUCE L 395/1 del 30 dicembre 1989, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio, del 30 giugno 1997, in GUCE L 180/1 del 9 luglio 1997.

avviare una formale procedura istruttoria. In 28 casi, tuttavia, l'autorizzazione è stata concessa soltanto a seguito di modifiche apportate dalle imprese al progetto di concentrazione originariamente comunicato alla Commissione o subordinatamente al rispetto di impegni specificamente assunti dalle parti al fine di rendere l'operazione compatibile con il mercato comune.

Nello stesso periodo la Commissione ha portato a termine 17 istruttorie relative ad altrettante operazioni di concentrazione. Di queste, 15 si sono concluse con una decisione di autorizzazione, adottata dalla Commissione a seguito di modifiche apportate dalle imprese all'operazione inizialmente notificata (3 casi), ovvero condizionata al rispetto degli impegni assunti dalle parti nel corso del procedimento al fine di eliminare i profili anticoncorrenziali della concentrazione (12 casi). Due operazioni di concentrazione sono state infine vietate, in quanto ritenute incompatibili con il mercato comune.

La prima operazione vietata riguardava l'acquisizione di una partecipazione di controllo di AB Scania da parte di AB Volvo. La Commissione ha ritenuto che in considerazione delle elevate quote di mercato complessivamente detenute dalle parti, la concentrazione, attraverso l'eliminazione del principale concorrente di Volvo, avrebbe sensibilmente modificato, a svantaggio dei clienti, la struttura dei diversi mercati direttamente interessati dall'operazione: quello degli autocarri pesanti in Svezia, Norvegia, Finlandia e Irlanda; degli autobus da turismo in Finlandia e Regno Unito; degli autobus interurbani in Svezia, Danimarca, Norvegia e Finlandia; degli autobus urbani in Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia e Irlanda. L'indagine ha inoltre rilevato la presenza in tali mercati di consistenti barriere all'entrata legate agli elevati costi degli investimenti in tecnologia, alla necessità di creare un'estesa rete di servizio post-vendita e al significativo grado di fedeltà dei consumatori alle due marche. Ad avviso della Commissione, pertanto, la concentrazione avrebbe permesso a Volvo di acquisire una posizione dominante tale da restringere in misura significativa e durevole la concorrenza nei diversi mercati rilevanti. La Commissione ha inoltre ritenuto che gli impegni proposti da Volvo nel corso del procedimento, peraltro di natura prevalentemente non strutturale e comunque limitati solo ad alcuni dei mercati geografici rilevanti, fossero insufficienti a risolvere i problemi concorrenziali individuati e ha quindi proibito la concentrazione.

La seconda operazione dichiarata incompatibile con il mercato comune è il progetto di fusione tra MCI Worldcom, primo fornitore mondiale di connessioni a Internet, e Sprint Corp., uno dei suoi principali concorrenti. L'operazione, notificata sia alla Commissione che alle autorità antitrust statunitensi, è stata oggetto di un esame parallelo da parte di entrambe le autorità che, pur conducendo indagini indipendenti, in conformità all'accordo di cooperazione concluso nel 1991 tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sull'applicazione delle rispettive norme di concorrenza, hanno tuttavia attivamente collaborato tra loro e sono state in grado, grazie al consenso delle parti, di discutere e confrontare le informazioni raccolte nel corso

dei rispettivi procedimenti, nonché i profili anticoncorrenziali dell'operazione e l'efficacia dei possibili rimedi. Sulla base degli elementi emersi nel corso dell'indagine, la Commissione ha ritenuto che, nei quindici Stati membri dell'Unione europea, la nuova impresa risultante dalla fusione avrebbe acquisito una posizione dominante nel mercato dei servizi di connessione globale a Internet e sarebbe stata in grado di influenzare i prezzi praticati dai concorrenti e di fissare i propri indipendentemente dai clienti finali. La Commissione ha inoltre giudicato insufficienti, ai fini di una concreta e immediata soluzione dei problemi concorrenziali derivanti dall'operazione, gli impegni proposti dalle parti relativamente alla cessione delle attività di Sprint nel mercato dei servizi di connessione universale a Internet. La decisione di divieto è stata adottata nonostante il formale ritiro della notificazione effettuato dalle parti il giorno immediatamente precedente alla decisione della Commissione. Quest'ultima ha infatti ritenuto che, essendo stata ormai completata l'istruttoria, il procedimento dovesse comunque concludersi con una decisione formale, anche perché l'accordo tra le parti non era stato formalmente annullato e doveva quindi considerarsi ancora giuridicamente vincolante. Va infine segnalato che il ritiro della notificazione è intervenuto il giorno successivo alla parallela decisione del Dipartimento di Giustizia statunitense di opporsi all'operazione; decisione adottata a seguito di un'indagine che, pur rilevando la sussistenza di effetti anticoncorrenziali anche in relazione ad altri mercati dei servizi di telecomunicazione, è peraltro giunta a conclusioni analoghe a quelle della Commissione circa l'impatto restrittivo della concentrazione sul mercato dei servizi di connessione universale a Internet e l'inadeguatezza dei rimedi al riguardo proposti dalle parti.

Proposta di Regolamento del Consiglio concernente l'applicazione degli articoli 81 e 82

Nel settembre 2000 la Commissione ha pubblicato una proposta di Regolamento concernente la riforma complessiva della disciplina comunitaria in materia di applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato, dando così formalmente avvio alla discussione e all'esame del progetto da parte degli Stati membri, tuttora in corso all'interno del gruppo di lavoro "Concorrenza" del Consiglio.

La proposta della Commissione persegue l'obiettivo di una generale riforma del sistema di applicazione delle regole comunitarie di concorrenza in materia di intese e abusi di posizione dominante, quale attualmente previsto dal Regolamento n. 17/62 del Consiglio. La riforma è volta principalmente a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi connessi all'attuale regime di notificazione e di preventiva autorizzazione degli accordi, delle decisioni e delle pratiche soggetti al divieto dell'articolo 81.1 del Trattato, e a promuovere un rafforzamento complessivo della politica e degli strumenti di applicazione delle regole comunitarie di tutela della concorrenza, anche attraverso un più efficiente utilizzo delle risorse disponibili.

A tal fine il documento elaborato dalla Commissione prevede in particolare:

- i) il passaggio dall'attuale sistema di notificazione e autorizzazione preventiva degli accordi, delle decisioni e delle pratiche restrittivi della concorrenza ai sensi dell'articolo 81.1, a un regime di "eccezione legale" in base al quale tali accordi, decisioni e pratiche saranno leciti e validi *ab initio*, e senza la necessità di una preventiva decisione in tal senso, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 81.3;
- ii) che, oltre alla Commissione, anche le autorità di concorrenza e gli organi giudiziari degli Stati membri siano competenti ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 81.3 ai fini dell'inapplicabilità del divieto ex articolo 81.1.

Si tratta di proposte che, qualora accolte, avrebbero effetti innovativi di larga portata e di assoluta rilevanza sull'intero sistema dei rapporti e dei meccanismi istituzionali di tutela della concorrenza in ambito comunitario. La diretta applicabilità dell'articolo 81.3 a opera sia della Commissione, sia delle autorità amministrative e dei giudici nazionali, consentirebbe infatti di ridurre in misura significativa gli oneri amministrativi connessi all'attuale regime autorizzatorio, liberando risorse importanti ai fini di una più efficace azione di individuazione e di sanzionamento delle fattispecie anticoncorrenziali di maggiore gravità, quali gli accordi di cartello, le pratiche di restrizione dell'accesso ai mercati e gli abusi di posizione dominante. Inoltre, l'eliminazione della competenza esclusiva della Commissione nell'applicazione dell'articolo 81.3 favorirebbe una più diffusa applicazione delle norme comunitarie a livello nazionale, creando così i presupposti per una più intensa ed efficace cooperazione sia in senso verticale (tra Commissione e autorità nazionali) sia in senso orizzontale (tra le autorità dei singoli Stati membri).

Oltre alla diretta applicabilità dell'articolo 81.3, la proposta della Commissione prevede il principio dell'applicazione esclusiva del diritto comunitario ai comportamenti d'impresa che siano tali da pregiudicare il commercio tra Stati membri. L'articolo 3 del progetto di Regolamento stabilisce infatti che a tali comportamenti si applicano unicamente le norme del diritto comunitario della concorrenza, a esclusione delle legislazioni nazionali in materia. Questa disposizione, diretta essenzialmente a garantire il trattamento omogeneo e coerente di accordi e pratiche che hanno effetti sugli scambi intracomunitari, modificherebbe quindi sostanzialmente l'attuale sistema di rapporti tra normativa comunitaria e normative nazionali, che ha finora consentito l'applicazione parallela di tali normative entro i limiti fissati dal principio giurisprudenziale del primato del diritto della concorrenza comunitario in caso di conflitto.

Il progetto di Regolamento prevede altresì un rafforzamento complessivo dei poteri di indagine e di sanzionamento della Commissione, tra cui in particolare la possibilità di accedere, previa autorizzazione del giudice nazionale, ai domicili privati del personale delle imprese, di apporre sigilli ai loca-

li e ai documenti aziendali e di esigere dalle imprese aderenti ad associazioni il pagamento di ammende comminate alle stesse associazioni. A questi si aggiungono i poteri attribuiti alla Commissione relativamente all'imposizione di rimedi strutturali, all'adozione di misure provvisorie e all'accettazione di impegni con efficacia vincolante, per le parti, anche nei confronti di terzi.

La proposta stabilisce infine una più stretta collaborazione tra Commissione e autorità nazionali nell'applicazione delle regole comunitarie di concorrenza, basata su meccanismi di informazione reciproca, di consultazione e di coordinamento, al fine di evitare la duplicazione di procedimenti e decisioni formali su medesime fattispecie e di assicurare un'applicazione efficace e coerente della disciplina comunitaria in materia di intese e abusi di posizione dominante. In questa medesima prospettiva il progetto della Commissione prevede inoltre un rafforzamento dei meccanismi di cooperazione orizzontale tra autorità nazionali di concorrenza. Ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie di concorrenza viene infatti consentito lo scambio di informazioni confidenziali, sia tra la Commissione e le autorità nazionali, sia tra queste ultime, così come la possibilità per le autorità di concorrenza degli Stati membri di effettuare indagini sul proprio territorio in nome e per conto di altre autorità nazionali.

Riforma del trattamento delle intese orizzontali nel diritto comunitario della concorrenza

Nel novembre 2000, la Commissione ha adottato nuove regole per il trattamento delle intese orizzontali nel diritto comunitario della concorrenza, mediante la revisione e l'aggiornamento dei preesistenti Regolamenti di esenzione in materia di accordi di specializzazione⁸ e di ricerca e sviluppo⁹, nonché la predisposizione di una Comunicazione sull'applicabilità dell'articolo 81 del Trattato agli accordi di cooperazione orizzontale¹⁰.

Analogamente a quanto già avvenuto in sede di revisione della disciplina comunitaria in materia di intese verticali, le nuove regole privilegiano un approccio più flessibile e meno formalistico nella valutazione delle intese orizzontali e orientato, tramite l'utilizzo congiunto di Regolamenti di esenzione e Comunicazioni interpretative, a favorire una sostanziale semplifica-

8 Regolamento (CE) n. 2658/2000 della Commissione del 29 novembre 2000 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi di specializzazione, in GUCE L 304/3 del 5 dicembre 2000, che sostituisce il precedente Regolamento (CEE) n. 417/85 della Commissione del 19 dicembre 1984, in GUCE L 53/1 del 22 febbraio 1985.

9 Regolamento CE n. 2659/2000 della Commissione del 29 novembre 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo, in GUCE L 304/7 del 5 dicembre 2000, che sostituisce il precedente Regolamento (CEE) n. 418/85 della Commissione del 19 dicembre 1984, in GUCE L 53/5 del 22 febbraio 1985.

10 Comunicazione della Commissione su *Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 81 del Trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale*. in GUCE C 3/2 del 6 gennaio 2001.

zione delle procedure amministrative e a fornire alle imprese strumenti adeguati per valutare la compatibilità dei singoli accordi con le disposizioni dell'articolo 81. Tale approccio si basa principalmente sull'analisi del potere di mercato eventualmente detenuto dalle imprese partecipanti a un determinato accordo di cooperazione, nonché sulla considerazione del contesto economico nel quale l'accordo stesso si inserisce.

Rispetto ai precedenti, i due nuovi Regolamenti di esenzione per categoria, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2010, consentono alle imprese margini di libertà e di flessibilità significativamente più ampi relativamente alla scelta delle loro modalità di cooperazione e alla definizione dei relativi rapporti contrattuali. Nel nuovo regime, infatti, il sistema preesistente, basato sull'espressa e dettagliata indicazione delle clausole (cosiddette clausole bianche) coperte dall'esenzione, è stato sostituito da un'esenzione generale applicabile, subordinatamente al rispetto di determinate condizioni, a tutte le previsioni contrattuali attraverso le quali le parti decidono di regolare i propri rapporti di cooperazione in materia di ricerca e sviluppo o di specializzazione.

In linea generale, le condizioni alle quali è subordinato il beneficio dell'esenzione riguardano, da un lato, la quota di mercato complessivamente detenuta dalle imprese concorrenti che partecipano all'accordo e, dall'altro, l'assenza nell'accordo stesso di alcune restrizioni concorrenziali considerate particolarmente gravi. In particolare, per gli accordi di specializzazione e di ricerca e sviluppo cui partecipano imprese tra loro (effettivamente o potenzialmente) concorrenti l'esenzione per categoria è applicabile se la quota di mercato detenuta congiuntamente da tali imprese non supera, rispettivamente, il 20% e il 25%¹¹. Al di sopra di queste soglie, peraltro, gli accordi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 81.1, possono comunque essere oggetto di una valutazione individuale ai sensi dell'articolo 81.3.

Inoltre, indipendentemente dalla quota di mercato complessivamente detenuta dalle parti, entrambi i Regolamenti prevedono l'esclusione dal beneficio dell'esenzione per gli accordi che contengono restrizioni particolarmente gravi della concorrenza (cosiddette *hard core*), quali ad esempio la fissazione dei prezzi di vendita, la limitazione della produzione o delle vendite e la ripartizione dei mercati o della clientela. Va a tale proposito menzionato che, in presenza di simili clausole restrittive, la non applicabilità dell'esenzione si estende alla totalità dell'accordo¹².

Infine, a differenza di quanto previsto nel Regolamento comunitario sulle intese verticali, il potere di revocare l'esenzione resta attribuito alla competenza esclusiva della Commissione, che può esercitarlo qualora un accordo di spe-

¹¹ Nel precedente Regolamento di esenzione in materia di accordi di ricerca e sviluppo la soglia prevista era invece pari al 20%.

¹² Sul principio di non separabilità, si veda in particolare il punto 37 delle linee direttrici in materia di accordi di cooperazione orizzontale.

cializzazione o di ricerca e sviluppo, pur formalmente ricompreso nell'ambito di applicazione del corrispondente Regolamento di esenzione per categoria, produca tuttavia effetti incompatibili con le condizioni di cui all'articolo 81.3.

Le linee direttrici rappresentano l'altro elemento fondamentale della recente riforma delle regole comunitarie di concorrenza in materia di trattamento delle intese orizzontali. La Comunicazione della Commissione illustra infatti i principi generali e i criteri interpretativi per la valutazione, ai sensi dell'articolo 81, degli accordi di cooperazione tra imprese concorrenti¹³. Benché complementari e integrative rispetto ai due citati Regolamenti, le linee guida hanno un ambito di applicazione più ampio che include, oltre agli accordi di specializzazione e di ricerca e sviluppo non coperti dai relativi Regolamenti di esenzione per categoria, anche gli accordi di produzione, di acquisto, di commercializzazione, di standardizzazione e quelli relativi alla tutela dell'ambiente.

Per ciascuna di queste tipologie di accordi le linee direttrici forniscono indicazioni ed esempi specifici riguardo agli elementi da considerare ai fini di una corretta analisi e valutazione delle diverse forme e modalità di cooperazione, sia sotto il profilo dell'applicabilità dell'articolo 81.1, sia in merito alla rispondenza dell'accordo alle condizioni previste dall'articolo 81.3 per un'eventuale esenzione individuale.

L'analisi delle diverse tipologie di accordi fa tuttavia riferimento a un insieme di principi fondamentali sostanzialmente comune. Per quanto riguarda in particolare l'applicabilità dell'articolo 81.1, le linee direttrici ribadiscono la presunzione circa il carattere generalmente restrittivo degli accordi di cooperazione volti a fissare i prezzi, a limitare la produzione e a ripartire i mercati, la clientela o le fonti di approvvigionamento¹⁴. Ciò in ragione degli effetti esclusivamente o prevalentemente negativi che tali accordi normalmente producono sui prezzi, sulle quantità prodotte, sull'innovazione o sulla varietà e la qualità dei beni e servizi offerti, indipendentemente dal potere di mercato detenuto dalle imprese a essi partecipanti.

Al tempo stesso, il documento della Commissione individua come generalmente non restrittive alcune forme di cooperazione che, per loro stessa natura, non implicano un coordinamento del comportamento concorrenziale delle imprese nel mercato. Si tratta, ad esempio, degli accordi tra non concorrenti, degli accordi tra imprese concorrenti che non potrebbero svolgere indipendentemente il progetto o l'attività oggetto della cooperazione, o degli

¹³ Va peraltro osservato che i criteri contenuti nelle linee direttrici non riguardano l'altro requisito necessario per l'applicabilità dell'articolo 81, cioè la capacità di un determinato accordo di pregiudicare gli scambi intracomunitari, la cui effettiva sussistenza deve pertanto essere valutata caso per caso.

¹⁴ Fatta eccezione per i casi in cui tali restrizioni siano direttamente connesse e necessarie all'attuazione di un accordo di per sé non restrittivo (ovvero suscettibile di esenzione), come per esempio le clausole relative all'allocazione della produzione nell'ambito di un'impresa comune di produzione.

accordi che riguardano un'attività che non incide sui principali parametri della concorrenza¹⁵.

Per le altre tipologie di accordi la valutazione in ordine all'applicabilità dell'articolo 81.1 dipende da un esame più approfondito della specifica natura dell'accordo e della posizione di mercato delle imprese, che deve tener conto anche di fattori ulteriori relativi alla struttura e alle caratteristiche dei mercati interessati dalla cooperazione, quali il grado di concentrazione, la stabilità delle quote di mercato nel tempo, le barriere all'entrata, il potere contrattuale degli acquirenti e/o fornitori, le caratteristiche dei prodotti e della domanda. In altre parole, l'idoneità delle modalità di cooperazione prescelte dalle imprese a produrre effetti restrittivi della concorrenza dovrà sempre essere verificata, di volta in volta, sulla base di un'analisi complessiva del contesto economico e di mercato nel quale un determinato accordo è destinato a operare.

Per quanto concerne infine la valutazione degli accordi di cooperazione ai fini di un'eventuale esenzione individuale, le linee direttrici richiamano le condizioni generali stabilite in proposito dall'articolo 81.3, relative alla capacità dell'accordo di generare apprezzabili benefici economici per i consumatori - attraverso il miglioramento della produzione e/o distribuzione dei prodotti, ovvero una più rapida introduzione e diffusione delle innovazioni - senza contestualmente dar luogo alla creazione o al rafforzamento di posizioni dominanti nel mercato o introdurre restrizioni concorrenziali non strettamente necessarie al conseguimento di tali benefici. Per le diverse tipologie di accordo le linee guida forniscono inoltre, anche mediante esempi illustrativi, indicazioni specifiche in merito agli elementi da considerare per verificare se, in che termini e in quali circostanze, una particolare forma di collaborazione tra imprese concorrenti sia in concreto tale da soddisfare ciascuna delle condizioni di cui all'articolo 81.3 e possa quindi essere oggetto di un'esenzione individuale.

Linee direttrici in materia di restrizioni verticali

Nel maggio 2000 la Commissione ha adottato una Comunicazione contenente le linee direttrici in materia di restrizioni verticali¹⁶, completando così il processo di riforma della disciplina comunitaria delle intese verticali, già in larga parte realizzato con l'adozione del relativo Regolamento di esenzione n. 2790/99, entrato effettivamente in vigore nel giugno 2000¹⁷.

¹⁵ Come nel caso degli accordi "puri" di ricerca e sviluppo che non prevedono lo sfruttamento in comune dei risultati tramite la concessione di licenze, la produzione o la commercializzazione.

¹⁶ Comunicazione della Commissione su *Linee direttrici sulle restrizioni verticali*, in GUCE C 291/1 del 13 ottobre 2000.

¹⁷ Regolamento (CE) della Commissione n. 2790/99 del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, in GUCE L 336/21 del 29 dicembre 1999.

Le linee guida rappresentano lo strumento interpretativo del citato Regolamento di esenzione per categoria, di cui chiariscono la portata e l'ambito di applicazione. Al tempo stesso, la Comunicazione della Commissione individua e definisce i principi e il quadro analitico generale per l'esame degli accordi verticali non coperti dal Regolamento, al fine di facilitare l'autonoma valutazione da parte delle imprese circa la compatibilità di questi accordi con le regole comunitarie di concorrenza, nonché di garantire l'applicazione omogenea e coerente di tali regole da parte delle autorità antitrust e dei giudici nazionali.

Il documento individua innanzitutto alcune tipologie di intese verticali che normalmente non rientrano nel divieto di cui all'articolo 81.1, in quanto generalmente non suscettibili di restringere in misura apprezzabile la concorrenza o di pregiudicare significativamente gli scambi intracomunitari. Si tratta, in particolare, degli accordi di agenzia commerciale¹⁸, dei cosiddetti accordi di importanza minore e di quelli fra piccole e medie imprese.

Riguardo agli accordi di agenzia, la Commissione specifica che questi sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 81.1 laddove il rappresentante non assuma alcun tipo di rischio finanziario o commerciale, o sostenga solo rischi non significativi, in relazione alle attività svolte per conto del rappresentato. Ciò, tuttavia, a condizione che l'accordo non sia tale da agevolare comportamenti collusivi tra imprese concorrenti e non preveda restrizioni (come le clausole di non concorrenza) che producano effetti di esclusione nel mercato rilevante dei beni o servizi oggetto del rapporto contrattuale di agenzia.

Relativamente agli accordi verticali di importanza minore, cioè quelli tra imprese con una quota complessiva di mercato non superiore al 10%¹⁹, e agli accordi tra piccole e medie imprese, le linee guida confermano, in linea generale, la non applicabilità dell'articolo 81.1 in assenza di restrizioni gravi (quali le clausole di fissazione dei prezzi di rivendita o di protezione territoriale) e di effetti cumulativi di limitazione della concorrenza nel mercato rilevante. Viene inoltre precisato che, per mancanza di un interesse comunitario sufficiente, la Commissione si asterrà in genere dall'avviare un procedimento nei confronti di accordi verticali tra piccole e medie imprese eccezionalmente rientranti nell'ambito di applicazione del divieto di cui all'articolo 81.1, a meno che le imprese coinvolte detengano, congiuntamente o individualmente, una posizione dominante in una parte sostanziale del mercato comune.

La Comunicazione fornisce altresì indicazioni in merito alla natura degli accordi verticali oggetto del Regolamento n. 2790/99, alle condizioni di applicabilità o di esclusione dal beneficio dell'esenzione e ai presupposti e

¹⁸ Questa parte delle linee direttrici sostituisce la precedente Comunicazione della Commissione relativa ai contratti di rappresentanza esclusiva stipulati con rappresentanti di commercio, in GUCE 139 del 24 dicembre 1962.

¹⁹ Cfr. Comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore che non sono contemplati dall'articolo 81, paragrafo 1, del Trattato, in GUCE C 372/13 del 9 dicembre 1997.

alle procedure per la revoca del beneficio in casi individuali o per l'eventuale disapplicazione del Regolamento in presenza di effetti cumulativi di restrizione della concorrenza in determinati mercati.

In particolare, per quanto riguarda la generale presunzione di legalità prevista dal Regolamento per gli accordi verticali in cui la quota di mercato del fornitore (o dell'acquirente nel caso di accordi di fornitura esclusiva²⁰ non sia superiore al 30%, le linee direttrici precisano che tale quota si riferisce al mercato nel quale i beni o servizi oggetto del contratto vengono venduti (o acquistati, nel caso di accordi di fornitura esclusiva) e non anche ai mercati a monte e a valle. Secondo la Commissione, infatti, in assenza di un significativo potere di mercato gli effetti sui mercati a monte e a valle saranno generalmente limitati e inoltre, in caso contrario, resterebbe comunque la possibilità di revoca del beneficio dell'esenzione da parte della stessa Commissione o di un'autorità nazionale. Ai fini della valutazione individuale di intese non coperte dall'esenzione per categoria saranno invece presi in considerazione tutti i mercati rilevanti eventualmente interessati dalle restrizioni contenute nell'accordo.

Come noto, anche al di sotto della soglia del 30%, l'esenzione per categoria non è applicabile in presenza di restrizioni particolarmente gravi, specificamente previste dal Regolamento, quali la fissazione dei prezzi di rivendita e alcune forme di limitazione delle vendite da parte dell'acquirente²¹. In questi casi, le linee direttrici chiariscono che la non applicabilità dell'esenzione per categoria si estende alla totalità dell'accordo e che la stessa concessione di un'esenzione individuale è da ritenersi improbabile. Analogamente, il Regolamento esclude dall'esenzione per categoria, anche al di sotto della predetta soglia del 30%, determinati obblighi dell'acquirente nei confronti del fornitore, quali gli obblighi di non concorrenza di durata indeterminata o superiore a cinque anni, o quelli che si protraggono dopo la scadenza dell'accordo, nonché gli obblighi che impongano ai membri di un sistema di distribuzione selettiva di non vendere marche di particolari fornitori concorrenti²². La Comunicazione della Commissione precisa tuttavia che in questi casi il Regolamento resta applicabile alla parte restante dell'accordo verticale se questa può essere separata dagli obblighi che non beneficiano dell'esenzione.

Per gli accordi verticali non coperti dal Regolamento n. 2790/99, le linee direttrici confermano l'inesistenza di qualunque presunzione di illegalità e la possibilità che tali accordi non ricadano nell'ambito di applicazione dell'articolo 81.1, ovvero possano beneficiare di un'esenzione individuale ai sensi dell'articolo 81.3. Va peraltro ricordato che nel nuovo regime²³ gli accordi verti-

20 Per fornitura esclusiva si intende qualsiasi obbligo, diretto o indiretto, che impone al fornitore di vendere determinati beni o servizi a un unico acquirente all'interno della Comunità, ai fini di un'utilizzazione specifica o della rivendita.

21 Cfr. articolo 4 del Regolamento n. 2790/99.

22 Cfr. articolo 5 del Regolamento n. 2790/99.

23 Cfr. Regolamento (CE) n. 1216 del Consiglio del 10 giugno 1999, in GUCE L 148/5 del 15 giugno 1999 che modifica il Regolamento n. 17/62/CEE, primo Regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato.

cali che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 81.3 possono essere esentati *ex tunc*, cioè dal momento della loro entrata in vigore e non più, come in precedenza, soltanto dalla data della loro notificazione alla Commissione. In questo contesto, le linee guida forniscono pertanto, in rapporto a entrambi i profili dell'articolo 81, una serie di criteri e strumenti interpretativi volti a facilitare l'autonoma valutazione degli accordi verticali da parte delle imprese e a ridurre, per quanto possibile, il ricorso precauzionale alle notifiche preventive alla Commissione.

In tal senso, la Comunicazione precisa innanzitutto che, in linea generale, gli accordi verticali possono determinare preoccupazioni dal punto di vista della concorrenza solo in presenza di uno scarso grado di concorrenza tra prodotti di marche diverse (cosiddetti *interbrand*), cioè qualora esista un certo grado di potere di mercato a livello del fornitore, dell'acquirente, o di entrambi. Dopo un'analisi dei principali effetti negativi e positivi potenzialmente derivanti dalle diverse forme di restrizioni verticali²⁴, le linee direttrici illustrano i parametri generali per la valutazione degli accordi verticali che, per quanto riguarda in particolare l'applicabilità dell'articolo 81.1, deve tener conto, tra gli altri, di fattori quali la posizione di mercato del fornitore, dei concorrenti e dell'acquirente, gli ostacoli all'ingresso di nuovi operatori, il grado di maturità del mercato, il livello della catena commerciale, la natura e le caratteristiche del prodotto, la durata dell'accordo e la diffusione di accordi simili nel mercato interessato. Indicazioni e criteri di analisi più specifici vengono infine forniti con riferimento a un ampio spettro di restrizioni verticali, comprendente gli accordi di non concorrenza, di distribuzione esclusiva e selettiva, di attribuzione esclusiva di clienti, nonché gli accordi di fornitura esclusiva, di franchising, di vendita abbinata e di fissazione verticale dei prezzi.

Comunicazione della Commissione in materia di impegni

Nel dicembre 2000 la Commissione ha adottato una Comunicazione²⁵ relativa alle misure correttive che le imprese, nell'ambito delle procedure di controllo preventivo delle concentrazioni di dimensione comunitaria, possono volontariamente proporre alla Commissione al fine di rimuovere gli eventuali effetti anticoncorrenziali altrimenti derivanti dalla realizzazione dell'operazione nella forma originariamente notificata.

Sulla base dell'esperienza maturata dalla Commissione nel corso di oltre dieci anni di applicazione del Regolamento comunitario sul controllo delle

²⁴ Il documento della Commissione individua in proposito, sulla base dei rispettivi elementi fondamentali, quattro categorie generali di restrizioni verticali, riguardanti in particolare il monomarchismo, gli accordi di distribuzione limitata, l'imposizione dei prezzi di rivendita e la compartimentazione dei mercati.

²⁵ Comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione, in GUCE C 68/3 del 2 marzo 2001.

concentrazioni, la Comunicazione definisce i principi generali per la valutazione delle misure correttive, le principali tipologie di impegni finora accettati dalla Commissione nei singoli casi da essa esaminati, nonché le modalità da osservare nella presentazione e nell'attuazione degli impegni.

Il documento specifica innanzitutto che gli impegni presentati dalle parti devono fornire una soluzione soddisfacente e durevole ai problemi concorrenziali sollevati da una determinata operazione di concentrazione e devono poter essere attuati efficacemente entro un breve arco di tempo. A riguardo, la Commissione ritiene che i rimedi di tipo strutturale, come la dismissione di particolari attività, ovvero la cessione di quote in imprese comuni o di partecipazioni di minoranza in imprese concorrenti, siano generalmente quelli più efficaci per ripristinare una concorrenza effettiva. Tali rimedi, infatti, operando direttamente sulla struttura del mercato, impediscono la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante senza richiedere successivamente misure di sorveglianza e di controllo, a medio o a lungo termine, sull'evoluzione del mercato e sui comportamenti delle imprese.

Peraltro, la Commissione non esclude che, in talune circostanze, quali la presenza di accordi di esclusiva, di infrastrutture di rete, ovvero di brevetti, *know-how* o altri diritti di proprietà immateriale, altri tipi di misure correttive possano risultare sufficienti a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva nel mercato. Tali rimedi possono consistere nella risoluzione di accordi di fornitura o di distribuzione esclusiva preesistenti, nell'adozione di misure volte a garantire l'accesso di operatori concorrenti alle infrastrutture o alla tecnologia eventualmente indispensabili per consentire l'ingresso nel mercato, ovvero in un insieme di rimedi strutturali e di specifici obblighi di comportamento laddove la combinazione di misure correttive di diversa natura risulti necessaria in funzione delle specifiche caratteristiche dei mercati di volta in volta interessati.

L'onere relativo alla presentazione di impegni grava sulle parti. La Commissione può garantire l'esecuzione degli impegni, subordinando l'autorizzazione al rispetto di apposite condizioni e obblighi. In tal senso, ad esempio, l'attuazione di misure dirette a operare una modifica strutturale del mercato rappresenta una condizione dell'autorizzazione, la cui mancata realizzazione comporta l'automatica inefficacia della dichiarazione di compatibilità dell'operazione. Le fasi di adempimento necessarie ad assicurare l'effettiva attuazione delle misure strutturali, come per esempio la nomina di un fiduciario con mandato irrevocabile per la cessione di determinate attività, costituiscono invece degli obblighi la cui inosservanza può giustificare la revoca dell'autorizzazione da parte della Commissione e l'imposizione di ammende e penalità di mora.

Questi criteri generali sono applicabili sia nella prima fase di esame della notificazione, sia in quella successiva all'avvio di una formale procedura istruttoria. Nella prima fase, la proposta di impegni deve essere presentata

entro il termine perentorio di tre settimane dalla data di ricezione della notificazione. La proposta deve inoltre specificare dettagliatamente gli impegni che le parti intendono assumere, così da consentire una loro valutazione completa e indicare in che modo tali impegni siano idonei a risolvere i problemi concorrenziali individuati dalla Commissione. La Commissione procede quindi alla valutazione degli impegni, consultando le autorità degli Stati membri e, laddove opportuno, anche i terzi eventualmente interessati, come in particolare i concorrenti, gli acquirenti e i fornitori. Se le misure correttive vengono ritenute insufficienti la Commissione ne informa le parti le quali possono a loro volta presentare ulteriori limitate modifiche agli impegni inizialmente offerti, al solo fine di apportare chiarimenti, precisazioni o altri miglioramenti tali da garantire la fattibilità e l'efficacia degli impegni stessi.

Regole analoghe sono previste per la valutazione di impegni proposti nel corso della seconda fase di esame di un'operazione di concentrazione. In questo caso, tuttavia, le proposte di impegni devono essere presentate entro il termine di tre mesi dalla data di avvio della procedura e specificare in modo dettagliato gli aspetti sostanziali dei rimedi offerti e le relative modalità di esecuzione. Le proposte devono inoltre prendere in considerazione tutti i problemi concorrenziali sollevati dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti, spiegando in che modo gli impegni offerti risolvano tali problemi. Se, successivamente alla consultazione delle autorità degli Stati membri e, laddove opportuno, dei terzi interessati, le misure correttive proposte risultano insufficienti o inadeguate, la Commissione ne informa le parti. Eventuali successive modifiche degli impegni potranno essere accolte dalla Commissione solo nei casi in cui quest'ultima sia in grado di determinare chiaramente, senza dover ricorrere a ulteriori indagini, l'idoneità dei rimedi a rimuovere i profili anticoncorrenziali della concentrazione e vi sia tempo sufficiente per un'adeguata consultazione degli Stati membri.

Laddove il problema concorrenziale non può essere risolto attraverso l'assunzione di impegni, la Commissione ribadisce che l'unica misura possibile è il divieto dell'operazione di concentrazione. Ciò vale anche nei casi in cui l'ampiezza e la complessità delle misure correttive proposte non consentano alla Commissione di determinare con certezza la permanenza o il ripristino di condizioni di concorrenza effettiva nel mercato.

La Comunicazione precisa infine che le modalità per l'attuazione degli impegni devono essere stabilite caso per caso e, tuttavia, fornisce alcune indicazioni generali in relazione agli impegni che comportano la dismissione di una o più attività. In proposito, la Comunicazione chiarisce che le parti devono fornire una descrizione precisa ed esauriente dell'oggetto della cessione. La scelta dell'acquirente deve essere approvata dalla Commissione e deve trattarsi di un valido concorrente attuale o potenziale, indipendente e non collegato alle parti, in possesso delle risorse finanziarie, dell'esperienza e delle motivazioni necessarie per sviluppare l'azienda ceduta come forza attiva in concorrenza con le parti. Nelle more della dismissione, le parti sono tenute a garantire il mantenimento dell'indipen-

denza, dell'efficienza economica, della commerciabilità e della competitività dell'azienda da dismettere. Quanto alla vigilanza sull'attuazione degli impegni, essa è generalmente affidata a un fiduciario, la cui nomina è approvata dalla Commissione, e il cui ruolo generalmente consiste nel proporre le misure per l'adempimento degli impegni e la stesura di relazioni periodiche sull'attuazione degli impegni stessi.

Comunicazione della Commissione sull'adozione di una procedura semplificata per alcuni tipi di concentrazione

Nel luglio 2000 la Commissione ha adottato una Comunicazione²⁶ che introduce la possibilità del ricorso a una procedura semplificata per l'esame di alcuni tipi di concentrazione, ritenuti generalmente non problematici da un punto di vista concorrenziale.

La procedura è volta a rendere più efficace e mirato il controllo delle concentrazioni e riguarda alcune tipologie di operazioni che, in base all'esperienza della Commissione, sollevano problemi concorrenziali solo in casi del tutto eccezionali. In tali categorie rientrano in particolare:

- i) l'acquisizione, da parte di due o più imprese, del controllo congiunto di un'impresa comune che non opera (oppure opera solo marginalmente) all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE)²⁷;
- ii) le concentrazioni tra imprese che non operano nello stesso mercato del prodotto e geografico o in mercati posti a monte o a valle;
- iii) le concentrazioni tra imprese che operano negli stessi mercati geografici e del prodotto (orizzontali), o in mercati posti a monte o a valle (verticali), purché le quote di mercato congiunte non superino, rispettivamente, il 15% e il 25%.

Nel valutare se una concentrazione rientra in una delle categorie elencate nella Comunicazione, la Commissione deve essere in grado di verificare in maniera sufficientemente chiara tutte le circostanze del caso. Le imprese parti dell'operazione sono pertanto tenute a fornire dati e informazioni in merito alle possibili definizioni alternative dei mercati del prodotto e geografico rispetto ai quali la concentrazione produce i suoi effetti. La Commissione mantiene, peraltro, piena discrezionalità riguardo alla definizione del mercato rilevante. Nei casi in cui tale valutazione sia difficile oppure appaia problematico il calcolo della quota di mercato detenuta dalle parti della concentrazione, la Commissione non farà uso della procedura semplificata.

²⁶ Comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, in GUCE C 217/32 del 29 luglio 2000.

²⁷ Tale fattispecie ricorre quando il fatturato dell'impresa comune o delle attività a essa conferite nel territorio SEE è inferiore ai 100 milioni di euro, ovvero il valore complessivo degli elementi dell'attivo trasferiti all'impresa comune nel territorio SEE è inferiore ai 100 milioni di euro.

La Commissione precisa che, in casi eccezionali, concentrazioni che rientrano nelle categorie definite dalla Comunicazione e che normalmente non dovrebbero sollevare seri dubbi riguardo alla loro compatibilità con il mercato comune, possono richiedere analisi maggiormente accurate e decisioni più articolate.

Nella Comunicazione sono contenuti alcuni esempi di concentrazioni per le quali è possibile che la Commissione decida di non fare uso della procedura semplificata. Si tratta in particolare delle concentrazioni che, pur riguardando imprese che non operano sullo stesso mercato rilevante, determinino un aumento del potere di mercato delle parti della concentrazione in conseguenza della combinazione di risorse finanziarie, tecnologiche o di altro tipo; delle concentrazioni conglomerali in cui una o più delle parti della concentrazione detiene, in uno dei mercati in cui risulta operante, una quota di mercato pari o superiore al 25%; dei casi in cui, come nelle operazioni che interessino mercati nuovi o poco sviluppati, sia difficile determinare con precisione la quota di mercato detenuta dalle imprese partecipanti alla concentrazione; ovvero delle concentrazioni in mercati con elevate barriere all'entrata o con altre problematiche concorrenziali.

La Commissione farà comunque ricorso alla procedura normale laddove uno Stato membro sollevi dubbi motivati riguardo al progetto di concentrazione entro tre settimane dalla data del ricevimento della copia della notifica, oppure richieda, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento n. 4064/89, il rinvio di un'operazione notificata alla Commissione. Analogamente, la procedura normale sarà utilizzata nei casi in cui terzi esprimano obiezioni sufficientemente motivate entro i termini previsti per la presentazione di osservazioni.

Sotto il profilo procedurale, la Comunicazione invita le parti, qualora intendano avvalersi della procedura semplificata, a prendere contatto con la Commissione prima della notifica, per determinare quali informazioni debbano essere fornite. A seguito di quest'ultima alcuni dettagli dell'operazione sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*, con l'indicazione che essa è suscettibile di essere valutata in forma abbreviata, al fine di consentire a terzi interessati di presentare osservazioni, in particolare laddove ritengano opportuna l'apertura di un'indagine.

Nei casi in cui la Commissione decida di utilizzare la procedura semplificata, adotta una decisione in forma abbreviata. Su questo punto la Commissione ha accolto la proposta avanzata dall'Autorità, modificando quanto previsto nel progetto di Comunicazione, in cui si prevedeva il ricorso in maniera sistematica alla procedura del silenzio assenso.

La decisione assunta in forma abbreviata viene pubblicata, ai sensi dell'articolo 6(1) del Regolamento n. 4064/89, sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* entro un mese dalla notifica, seguendo un formato standard contenente le informazioni in merito alla concentrazione già pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* al momento della notifica (nome delle parti, natura della con-

centrazione, settori economici interessati) e una dichiarazione di compatibilità con il mercato comune della concentrazione in quanto rientrante in una o più delle categorie elencate nella Comunicazione sulla procedura semplificata.

L'approvazione della concentrazione attraverso la procedura semplificata si applica anche alle restrizioni accessorie indicate dalle parti nella notifica che sono direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e a essa necessarie, ai sensi dell'articolo 6 (1)(b) del Regolamento sulle concentrazioni. La relazione diretta con la concentrazione e la necessità delle restrizioni accessorie è valutata, anche nel caso della procedura semplificata, con riferimento ai criteri oggettivi della connessione diretta e della necessità, così come previsto nella Comunicazione della Commissione relativa alle restrizioni accessorie alle operazioni di concentrazione.²⁸

Rapporto valutativo della Commissione sull'applicazione del Regolamento comunitario di esenzione per gli accordi di distribuzione di autoveicoli

Nel novembre 2000 la Commissione ha approvato un rapporto valutativo²⁹ concernente l'esperienza maturata nell'applicazione del Regolamento comunitario di esenzione n. 1475/95 relativo agli accordi di distribuzione di autoveicoli³⁰. Il rapporto è volto a fornire una valutazione complessiva degli effetti derivanti dall'applicazione del Regolamento, con particolare riguardo all'impatto degli accordi esentati sui differenziali di prezzo degli autoveicoli tra i diversi Stati membri e sulla qualità del servizio offerto ai consumatori finali.

Con la pubblicazione del documento la Commissione ha inteso avviare il processo attraverso il quale dovranno essere definite le scelte comunitarie concernenti il regime giuridico applicabile agli accordi di distribuzione autoveicoli successivamente alla scadenza del vigente Regolamento di esenzione, fissata al 30 settembre 2002. Il rapporto è pertanto principalmente finalizzato all'illustrazione e all'analisi delle informazioni e degli elementi di fatto disponibili, rinviando a un momento successivo la formulazione di specifiche proposte di riforma da parte della Commissione.

Il rapporto si articola in tre principali capitoli, rispettivamente concernenti la vigente disciplina comunitaria degli accordi di distribuzione autoveicoli, l'attuale struttura del settore e l'analisi delle restrizioni consentite dal vigente Regolamento di esenzione in rapporto alle dinamiche concorrenziali dei mercati interessati.

²⁸ GUCE C 203/5 del 14 agosto 1990.

²⁹ Rapporto valutativo sull'applicazione del Regolamento (CE) della Commissione n. 1475/95 (COM(2000)743 del 15 novembre 2000).

³⁰ Regolamento (CE) n. 1475/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela, in GUCE L 145/25 del 29 giugno 1995.

Il documento analizza in particolare se i presupposti sulla base dei quali era stato adottato il Regolamento di esenzione per il settore della distribuzione autoveicoli sussistano ancora e se gli obiettivi perseguiti siano stati effettivamente raggiunti. Sotto quest'ultimo profilo la Commissione conclude osservando che alcuni di questi obiettivi non sono stati pienamente conseguiti e che, in particolare, i consumatori non sembrano aver ottenuto una congrua parte dei benefici derivanti dall'istituzione, nel 1993, di un mercato unico europeo.

La riflessione sulla revisione del Regolamento n. 1475/95 si colloca all'interno del disegno generale di riforma della disciplina comunitaria in materia di trattamento delle intese verticali già in larga parte realizzato attraverso l'adozione, da parte della Commissione, del Regolamento di esenzione n. 2790/99 sugli accordi verticali e della relativa Comunicazione interpretativa³¹. La possibilità di estendere al settore della distribuzione di autoveicoli il nuovo regime comunitario in materia di accordi verticali rappresenterà quindi, verosimilmente, uno dei temi centrali del processo di riforma del Regolamento n. 1475/95.

ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO (OCSE)

Nel corso del 2000 il Comitato "Diritto e politica della concorrenza" dell'OCSE ha proseguito la propria attività di analisi e di approfondimento su temi in vario modo connessi alla politica della concorrenza, al fine di promuovere, attraverso la cooperazione e lo scambio di esperienze tra i paesi membri dell'organizzazione, una sempre maggiore convergenza dei criteri di interpretazione e di applicazione delle normative nazionali di tutela della concorrenza³².

In particolare, nell'ambito della tavola rotonda su "Operazioni di concentrazione nei mercati finanziari", il Comitato ha discusso le peculiarità del settore bancario, con particolare riguardo alle differenziazioni esistenti tra gli Stati membri in merito alla definizione del mercato rilevante. Sotto il profilo geografico, infatti, mentre in molti altri paesi, tra cui l'Italia, il mercato geografico dei depositi viene considerato di dimensioni provinciali, negli Stati Uniti, in considerazione dello sviluppo di Internet, esso assume dimensioni più ampie e solo il mercato dei crediti personali e alle piccole imprese risulta ancora avere natura locale. Dal punto di vista del prodotto, invece, particolare attenzione è stata dedicata alla questione se e in che misura i prodotti assicurativi, soprattutto quelli assicurativi del ramo vita, siano sostituibili con quelli bancari. La discussione si è poi incentrata sulle barriere all'entrata e sulla valutazione delle operazioni di concentrazione tra banche, nonché sull'alternativa tra rimedi strutturali e comportamentali.

31 Comunicazione della Commissione su *Linee direttrici sulle restrizioni verticali*, in GUCE C 291/1 del 13 ottobre 2000.

32 I documenti pubblici relativi all'attività del Comitato OCSE "Diritto e politica della concorrenza" sono accessibili sul sito <http://www.oecd.org/daf/clp/publications.htm>.

Nella tavola rotonda sulle “Imprese comuni” è emerso che nelle diverse legislazioni nazionali sulla concorrenza tali imprese non rappresentano una categoria univocamente definita e vengono a volte considerate sia come concentrazioni che come intese. Nella maggior parte delle giurisdizioni europee, l'inquadramento come concentrazione o intesa implica l'applicazione di procedure e standard di valutazione differenziati. Un'ulteriore implicazione è rappresentata dalla circostanza che, mentre per le intese restrittive è generalmente previsto un regime di esenzione, in alcune giurisdizioni non vi è un sistema di autorizzazione delle operazioni di concentrazione che presentino aspetti anticoncorrenziali, ma conducano a miglioramenti di efficienza. Nella maggior parte delle giurisdizioni europee la trattazione delle imprese comuni è quindi particolarmente complessa, soprattutto per quanto riguarda l'inquadramento giuridico della fattispecie. Per le imprese comuni rientranti nell'ambito di applicazione del diritto comunitario, le recenti modifiche apportate al Regolamento CE sulle concentrazioni hanno in parte attenuato il problema, almeno dal punto di vista procedurale. Nei paesi extra europei invece, la qualificazione giuridica dell'impresa comune come operazione di concentrazione o come intesa è meno importante rispetto all'analisi economica dei suoi effetti potenziali. In ogni caso, in alcune giurisdizioni, può sussistere la necessità di delineare con maggiore precisione quali fattispecie siano oggetto di una valutazione *per sé*, e quali invece debbano essere esaminate sulla base di un'analisi caso per caso (*rule of reason*).

Nella tavola rotonda su “Commercio elettronico e concorrenza” sono state discusse alcune delle questioni collegate all'*e-commerce*, dal controllo delle infrastrutture, alle prospettive di sviluppo, alle principali questioni antitrust finora affrontate nelle varie giurisdizioni. Particolare rilievo ha assunto la discussione relativa alla definizione del mercato del prodotto nel caso del commercio elettronico e la sostituibilità tra vendita interattiva e distribuzione tradizionale. È stato, inoltre, sottolineato che la fornitura di prodotti e servizi via Internet nei rapporti tra imprese (cosiddetto *business-to-business*, o B2B) è suscettibile di produrre significativi effetti di rete, cosa che non si verifica nel caso di vendite *on-line* al consumatore finale. Ciò differenzia le problematiche concorrenziali che si pongono per i due tipi di servizio; in particolare, il settore del B2B presenta significative possibilità di collusione, con problematiche analoghe a quelle sollevate dalle tradizionali centrali di acquisto.

Il Comitato ha discusso, inoltre, il rapporto sulla politica della concorrenza in Italia predisposto dal Segretariato nell'ambito del progetto OCSE sulla riforma della regolamentazione. Il Segretariato ha osservato che in dieci anni di attività l'Autorità italiana è riuscita ad acquisire un ruolo importante nel contesto istituzionale italiano e una reputazione di serietà e rigore. Anche le proposte di miglioramento contenute nel rapporto sono sostanzialmente marginali e riflettono le preoccupazioni e i rilievi espressi in numerose occasioni dalla stessa Autorità. In particolare, nelle sue conclusioni il Segretariato ha suggerito di: i) rimuovere i vincoli regolamentari che ingiustificatamente frenano il processo concorrenziale; ii)

promuovere la concorrenza nei servizi pubblici locali; iii) includere la politica della concorrenza nel processo volto ad assicurare la qualità della legislazione; iv) migliorare le possibilità di identificare cartelli segreti, rendendo possibile l'adozione di programmi di clemenza; v) dare all'autorità il potere di adottare misure cautelari; vi) introdurre un regime sanzionatorio anche per la pubblicità ingannevole; vii) allungare i tempi per il controllo preventivo delle operazioni di concentrazione, adeguandoli a quelli prevalenti a livello comunitario.

Nel giugno 2000 il Consiglio dei Ministri OCSE ha approvato un rapporto predisposto dal Comitato³³ che traccia un bilancio sulle esperienze maturate dagli Stati membri in merito all'applicazione della Raccomandazione del Consiglio del 25 marzo 1998 relativa al rafforzamento dell'azione di contrasto nei confronti degli accordi e delle pratiche di cartello volti a fissare i prezzi, a limitare la produzione, a ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento³⁴. Il rapporto, la cui stesura era prevista nella stessa Raccomandazione, sottolinea il ruolo positivo che questa ha esercitato nel favorire in alcuni Stati membri il rafforzamento delle normative antitrust, attraverso l'incremento delle sanzioni previste o l'eliminazione di esenzioni precedentemente vigenti. Minori progressi sono stati invece compiuti nella realizzazione di una più efficace cooperazione internazionale, soprattutto a causa dei vincoli esistenti allo scambio di informazioni. Nel rapporto è contenuto anche un programma di lavoro triennale per il Segretariato OCSE incentrato sulla raccolta e la diffusione di informazioni in merito agli effetti negativi dei cartelli e su un più approfondito esame dei vincoli normativi alla cooperazione internazionale nella lotta contro i cartelli.

Il Gruppo di Lavoro "Concorrenza e regolamentazione" del Comitato per il diritto e la politica della concorrenza ha proseguito nell'analisi, anche tramite l'organizzazione di tavole rotonde, di una pluralità di settori economici di rilievo, al fine di verificare l'efficacia della regolamentazione in vigore e di formulare proposte di riforma delle normative esistenti volte a promuovere il funzionamento della concorrenza e del mercato.

Nella tavola rotonda su "Concorrenza e regolazione nel settore del gas naturale" la discussione si è incentrata, in primo luogo, sull'introduzione della concorrenza nel settore del gas naturale. In proposito sono state illustrate le esperienze dei diversi paesi membri, sottolineando le differenze delle varie politiche nazionali di regolamentazione, in particolare per quanto riguarda le attività liberalizzate e l'adozione o meno di forme di separazione verticale. Sono state quindi discusse le diverse opzioni normative relative all'introduzione di autorità di regolamentazione settoriale. E' emerso, in proposito, che la maggior parte dei paesi ha già istituito, o è in procinto di farlo, una specifica autorità indipendente di regolamentazione, alla quale sono generalmente

³³ *New Initiatives, Old Problems: A Report on Implementing the Hard Core Cartel Recommendation and Improving Co-operation* (OECD 2000).

³⁴ *OECD Recommendation Concerning Effective Action Against Hard Core Cartels* (C(98)35/Final).

attribuite anche le competenze relative al settore dell'energia elettrica. Vi sono, tuttavia, interessanti eccezioni. In Nuova Zelanda non esiste alcuna forma di regolamentazione settoriale, mentre in altri paesi, tra cui Australia, Messico e Olanda, l'autorità di concorrenza ha assunto molte delle competenze tradizionalmente attribuite a organismi di regolazione settoriale. Si è, infine, discusso degli interventi antitrust nel settore del gas naturale. In tutti i paesi la legge sulla concorrenza viene applicata pienamente, anche se generalmente le attività specificamente autorizzate dall'autorità di regolazione sono esenti dall'applicazione della normativa antitrust. Ampio spazio ha assunto la questione se il gas debba essere considerato come parte di un più ampio mercato genericamente denominato "mercato dell'energia". Si tratta di una questione certamente rilevante, in quanto se il prezzo del gas è adeguatamente regolato in base al prezzo di altri carburanti, minore risulta l'esigenza di una regolamentazione specifica, come pure la necessità di controlli da parte delle autorità di concorrenza nel settore del gas. A questa domanda sono state fornite risposte diverse, in relazione alle differenti condizioni che caratterizzano i vari mercati in ciascun paese. Oggetto di discussione, infine, sono stati alcuni aspetti problematici relativi a casi di concentrazione tra imprese di gas naturale e imprese operanti nel settore dell'energia elettrica. Tali casi presentano aspetti di integrazione orizzontale e verticale. Vi è integrazione orizzontale in quanto sia l'energia elettrica che il gas appartengono al mercato più ampio delle fonti di energia. D'altra parte, vi è integrazione verticale perché l'impiego di gas naturale per la generazione di energia elettrica è un fenomeno in rapido sviluppo in tutti i paesi OCSE. Dalla discussione è emersa l'esistenza di posizioni differenti assunte in proposito dalla Commissione europea e dall'Autorità australiana per la concorrenza.

Nella tavola rotonda su "Concorrenza e regolamentazione nella produzione e distribuzione di farmaci" particolare attenzione è stata dedicata ai diritti di proprietà intellettuale e al processo di approvazione dei farmaci. Dalla discussione è emerso che, sebbene tutti gli Stati membri dell'OCSE siano firmatari dell'accordo TRIPS (Trade-Related Intellectual Property Rights Agreement), che ha introdotto un periodo minimo di protezione per i brevetti pari a 20 anni dalla notifica, il periodo effettivo di sfruttamento commerciale dei brevetti farmaceutici risulta diverso da paese a paese a causa delle differenti modalità con le quali viene calcolato il tempo richiesto per l'approvazione di nuovi farmaci. La tavola rotonda ha, inoltre, affrontato i diversi aspetti connessi agli effetti sulla domanda di farmaci derivanti dalla presenza di assicurazioni sanitarie, alle forme di regolamentazione del prezzo dei farmaci, nonché alle modalità di organizzazione delle farmacie. Complessivamente è emersa l'esigenza di assicurare i giusti incentivi per controllare la domanda di prodotti farmaceutici e di una maggiore apertura alla concorrenza dei mercati della distribuzione e della vendita al dettaglio. In tal senso è stata suggerita l'opportunità di favorire una contribuzione economica almeno parziale dei pazienti, al fine di rafforzare gli incentivi all'acquisto di medicine meno costose. In proposito si è anche osservato che una possibile

soluzione al riguardo potrebbe essere la regolamentazione del prezzo all'ingrosso dei farmaci, piuttosto che del prezzo finale, lasciando così ai meccanismi concorrenziali il compito di disciplinare il comportamento delle farmacie nella fissazione dei prezzi al consumatore finale. Si è poi sottolineata l'importanza dell'applicazione del diritto della concorrenza e sono stati presentati alcuni casi, compresi quelli affrontati dalla Commissione europea in materia di operazioni di concentrazione, di commercializzazione congiunta e di accordi di co-promozione. Dalla discussione è emersa l'esistenza di varie modalità attraverso le quali l'efficace applicazione del diritto della concorrenza può contribuire ad accrescere la concorrenza nel settore farmaceutico a beneficio dei consumatori.

In una tavola rotonda su "Concorrenza e regolazione nel trasporto su strada" sono state esaminate, in particolare, le problematiche concorrenziali esistenti nei tre distinti settori del trasporto merci su strada, dell'autotrasporto di passeggeri e dei taxi, ciascuno caratterizzato da uno specifico contesto economico e regolamentare. La maggior parte dei paesi OCSE ha liberalizzato i servizi di trasporto merci su strada in ambito nazionale, attraverso una rimozione dei controlli sugli ingressi nel mercato e sulle tariffe applicate, rafforzando al contempo quelli relativi alla sicurezza e all'impatto ambientale dei mezzi di trasporto. I miglioramenti ottenuti in termini di riduzione dei costi e di miglioramento della qualità dei servizi offerti in questo settore hanno, tra l'altro, contribuito a generare un forte impulso alle politiche di riforma complessiva della regolamentazione. Ciononostante, la liberalizzazione non è ancora estesa a tutti i paesi OCSE. Inoltre, anche tra quei paesi che hanno già liberalizzato tale settore, e soprattutto al di fuori delle aree di libero scambio come l'Unione europea, il sistema internazionale dei trasporti su strada continua a essere regolato da accordi bilaterali fortemente restrittivi.

Per quanto concerne il settore dell'autotrasporto di passeggeri, alcuni paesi OCSE hanno completamente liberalizzato il servizio a lunga distanza, ma la struttura del mercato, nonostante alcune notevoli differenze dimensionali, continua a essere caratterizzata dalla presenza di un unico operatore nazionale. Sembra quindi che in tale ambito sussistano sostanziali economie di scala e di gamma che favoriscono la permanenza di assetti sostanzialmente monopolistici, pur in presenza di un certo livello di concorrenza relativamente ad alcune specifiche tratte.

Riguardo al settore dei taxi, la discussione ha evidenziato come di per sé si tratti di un mercato non molto competitivo, alla luce degli elevati costi di scelta per il consumatore e dei rischi di sfruttamento a carico di quest'ultimo. È emerso, tuttavia, che la regolamentazione del settore ha spesso ingiustificatamente ristretto la concorrenza, limitando il numero delle licenze di taxi disponibili e determinando significative posizioni di rendita. L'analisi delle politiche di liberalizzazione intraprese da alcuni paesi nel settore ha inoltre evidenziato risultati non sempre positivi in termini di efficienza del servizio e di livello dei prezzi. In tal senso, durante la discussione è stata ribadita l'im-

portanza di favorire una minore parcellizzazione della proprietà delle licenze, consentendo l'accorpamento e l'assegnazione di una pluralità di licenze a operatori organizzati in forma societaria al fine di assicurare, tramite un più efficace coordinamento del servizio, il miglioramento qualitativo e quantitativo delle prestazioni.

Nell'ambito del Gruppo di Lavoro su "Concorrenza e cooperazione internazionale" ampio spazio è stato dedicato alle modalità di applicazione della citata Raccomandazione OCSE sulla repressione dei cartelli "hard-core". La lotta contro i cartelli internazionali rappresenta infatti una delle priorità nell'attività svolta dall'OCSE volta ad assicurare che la crescente globalizzazione economica conduca a benefici per i consumatori e per l'intera società. La riflessione si è incentrata sul tentativo di quantificare l'impatto negativo dei cartelli in ambito internazionale, e tutte le delegazioni intervenute hanno sottolineato la difficoltà di ottenere stime precise in tal senso. Il secondo tema di approfondimento ha riguardato la determinazione della sanzione ottimale per gli accordi e le pratiche di cartello e i metodi attualmente seguiti nelle varie giurisdizioni per determinare le relative sanzioni. In questo contesto il Gruppo di Lavoro ha anche esaminato i temi connessi all'introduzione, alle modalità di funzionamento e all'efficacia dei programmi di clemenza. Si tratta di strumenti volti ad assicurare la riduzione o la non imposizione delle sanzioni previste dalla normativa di concorrenza alle imprese che collaborano nelle indagini antitrust, ad esempio fornendo alle autorità di concorrenza informazioni ed elementi di prova in ordine all'esistenza e alla natura di accordi e pratiche di cartello, nonché all'identità delle imprese partecipanti. Negli Stati Uniti, tali programmi garantiscono, sia alle imprese che alle persone fisiche, l'immunità dalle conseguenze di natura penale derivanti dalla violazione delle norme che vietano gli accordi di fissazione dei prezzi, di limitazione della produzione o di ripartizione dei mercati, pur non eliminando la responsabilità civile in materia di risarcimento del danno. Nel corso degli ultimi anni, la collaborazione incentivata da questi programmi ha consentito l'individuazione e il sanzionamento di numerosi accordi di cartello posti in essere, in diversi mercati, dai principali operatori a livello mondiale. Anche l'Unione europea, seppure più recentemente, ha adottato un proprio programma di clemenza che sembra aver dato buoni risultati e che la Commissione intende ulteriormente rafforzare. Tra gli altri paesi, solo il Regno Unito, a seguito della riforma della propria normativa della concorrenza, ha introdotto un programma di clemenza analogo a quello degli Stati Uniti.

Il Gruppo di Lavoro congiunto "Commercio e Concorrenza" ha proseguito nell'analisi delle tematiche relative ai rapporti tra politica commerciale e politica antitrust attraverso l'esame di vari documenti predisposti dal Segretariato, uno dei quali relativo ai principi e alle regole dell'OMC e delle normative di tutela della concorrenza riguardo alle imprese con diritti speciali ed esclusivi.

ORGANIZZAZIONE MONDIALE PER IL COMMERCIO (OMC)

Nel corso del 2000 sono proseguite le riunioni del Gruppo di Lavoro "Commercio e Concorrenza" istituito presso l'OMC con l'obiettivo di approfondire le questioni relative all'interazione tra le politiche commerciali e le politiche della concorrenza. Le riunioni del Gruppo, svoltesi nei mesi di giugno e ottobre, hanno continuato la riflessione, già avviata nell'anno precedente, in relazione ai seguenti temi:

- i) il ruolo nella politica di concorrenza dei principi, vigenti nell'ambito dell'OMC, del trattamento nazionale, della trasparenza e della nazione più favorita;
- ii) le modalità di promozione della cooperazione tra gli Stati membri dell'OMC in materia di concorrenza, con specifico riferimento alle attività di assistenza tecnica;
- iii) il contributo della politica della concorrenza per il raggiungimento degli obiettivi dell'OMC, tra cui in particolare quello della promozione del commercio internazionale.

Nel corso delle riunioni, ampio spazio è stato dedicato all'analisi delle possibili iniziative multilaterali, in particolare nell'ambito dell'OMC, che la comunità internazionale potrebbe adottare al fine di assicurare lo sviluppo di mercati concorrenziali e di scambi commerciali non distorti da pratiche anti-concorrenziali con effetti transfrontalieri. Tali iniziative rappresenterebbero un complemento delle forme di cooperazione bilaterale e regionale già esistenti.

In particolare, la Commissione e gli Stati membri dell'Unione europea hanno presentato una proposta, relativa all'adozione di un accordo multilaterale di regole della concorrenza da sottoscrivere in ambito OMC. La proposta si articola in tre principali linee di intervento: i) l'adozione di principi antitrust di base (*core principles*) da incorporare nelle legislazioni nazionali e applicare da parte di tutti gli Stati membri; ii) l'adozione di regole di cooperazione internazionale in materia antitrust; iii) la definizione di un incisivo programma di assistenza tecnica volto a facilitare l'applicazione delle regole e dei principi a fondamento dell'accordo multilaterale.

Sotto il primo profilo, la proposta comporterebbe, da parte dei paesi membri dell'OMC, un graduale impegno a:

- i) adottare normative antitrust e costituire un'autorità della concorrenza dotata di adeguati poteri di intervento;
- ii) assicurare un quadro legislativo basato sul principio della non-discriminazione nell'applicazione delle norme antitrust in funzione della nazionalità dell'impresa;
- iii) introdurre regole che assicurino la trasparenza del quadro normativo, con particolare riferimento a eventuali esclusioni settoriali;

- iv) adottare principi di “giusto processo” riguardo alle indagini relative a violazioni antitrust, comprese, in particolare, le regole a protezione delle informazioni riservate;
- v) assicurare un severo trattamento dei cartelli “hard-core”, volti alla fissazione dei prezzi e/o delle quantità prodotte e alla ripartizione dei mercati, eventualmente rafforzando la cooperazione internazionale riguardo a queste pratiche.

La proposta della Commissione e degli Stati membri prevede, inoltre, modalità di cooperazione volontaria volte ad assicurare una più efficace lotta contro le pratiche anticoncorrenziali con effetti transfrontalieri. All'OMC sarebbe, infine, richiesto di avviare un programma di assistenza tecnica a favore dei paesi in via di sviluppo, in stretta collaborazione con le altre organizzazioni internazionali che svolgono analoga attività.

Nel corso delle riunioni del Gruppo di lavoro alcuni paesi, tra cui il Canada, la Svizzera, la Corea del Sud e il Giappone hanno confermato il loro sostegno all'avvio di negoziati volti alla conclusione di un accordo multilaterale. Il Canada e la Svizzera hanno sottolineato come le clausole di tale accordo relative alla cooperazione internazionale debbano avere una chiara natura volontaria, escludendo qualsiasi forma di obbligatorietà. Il Giappone ha rilevato l'importanza di un quadro multilaterale che permetta di evitare frizioni tra Stati membri dell'OMC derivanti dall'applicazione extraterritoriale delle normative nazionali antitrust.

Alcuni paesi in via di sviluppo, in particolare Malesia, Pakistan, Filippine, Kenia, India e Indonesia, pur rilevando i potenziali benefici per la comunità internazionale derivanti da un accordo multilaterale di regole della concorrenza, hanno sottolineato la necessità, prima di dare avvio a negoziati, di proseguire nell'approfondimento dei suoi possibili contenuti e delle conseguenze che tale accordo comporterebbe per i paesi meno avanzati. In particolare, è stato rilevato come tali paesi stiano già affrontando notevoli difficoltà per assicurare la piena applicazione degli accordi dell'Uruguay Round esistenti in ambito OMC e che l'adozione di un nuovo accordo multilaterale potrebbe aggravare ulteriormente tali difficoltà.

Alcuni paesi in via di sviluppo hanno rilevato, inoltre, come al fine di favorire una più diffusa concorrenza internazionale appaiano prioritarie, rispetto a un accordo sulla tutela della concorrenza, riforme in senso pro-concorrenziale in alcune aree, principalmente in materia di antidumping, di agricoltura e di servizi, nelle quali le regole e le pratiche commerciali esistenti sono ritenute fortemente restrittive della concorrenza e lesive degli interessi dei paesi in via di sviluppo. La Malesia, l'India e le Filippine, invece, hanno rilevato come alcuni paesi, quali il Giappone e la Corea del Sud, che hanno conseguito elevati tassi di crescita e un notevole grado di industrializzazione, abbiano raggiunto tali risultati attraverso politiche industriali fondate sulla promozione di

cartelli tra imprese e la protezione di monopoli nazionali. Un accordo multilaterale, secondo questi paesi, potrebbe impedire ai paesi in via di sviluppo di adottare analoghe politiche per favorire il conseguimento di obiettivi di crescita e di rapida industrializzazione dei propri sistemi economici.

Molte delle delegazioni intervenute hanno peraltro sottolineato l'importante ruolo esercitato dalle autorità di concorrenza nazionali nella promozione di riforme della regolamentazione volte alla rimozione delle barriere governative alla concorrenza non giustificate da ragioni di interesse pubblico. Atteso che le riforme della regolamentazione in senso proconcorrenziale favoriscono l'accesso ai mercati, l'azione delle autorità di tutela della concorrenza contribuisce pertanto in maniera significativa all'obiettivo dell'OMC di sviluppo del commercio internazionale.

Nel novembre 2000 si è infine tenuta un'ulteriore riunione dedicata esclusivamente all'approvazione della relazione predisposta dal Segretariato OMC sull'attività svolta dal Gruppo di Lavoro nel corso del 2000 e in seguito trasmessa al Consiglio Generale dei Ministri OMC.

CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO (UNCTAD)

Nel settembre 2000 si è svolta a Ginevra, sotto l'egida dell'UNCTAD, la Quarta Conferenza delle Nazioni Unite per la revisione dell'"Insieme dei principi e regole eque convenute a livello multilaterale per il controllo delle pratiche commerciali restrittive" (*United Nations Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of Restrictive Business Practices*). Il documento, adottato con la risoluzione 35/6 approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 5 dicembre 1980, costituisce un codice di condotta volontario relativo alla lotta contro le pratiche anticoncorrenziali e si rivolge sia agli Stati membri sia alle imprese.

Obiettivo del "Set" è quello di assicurare che i benefici derivanti dalla liberalizzazione del commercio e degli investimenti, con particolare riferimento a quelli a favore dei paesi in via di sviluppo (PVS), non risultino distorti da pratiche anticoncorrenziali poste in essere dalle imprese³⁵. Il "Set" raccomanda inoltre lo sviluppo della cooperazione internazionale attraverso il ricorso a consultazioni bilaterali e multilaterali, lo scambio di informazioni non confidenziali, nonché la cooperazione e il coordinamento nell'attività di applicazione delle normative nazionali.

³⁵ Tale obiettivo deve essere promosso dall'azione di tutela della concorrenza svolta dagli Stati membri che deve essere indirizzata verso la promozione dell'efficienza, dello sviluppo economico e del benessere dei consumatori. Il Set esorta, a riguardo, tutti gli Stati membri ad adottare e applicare con efficacia normative sulla concorrenza. Il Set richiede ai paesi industrializzati di garantire un trattamento "preferenziale e differenziato" nell'applicazione dei principi di tutela della concorrenza nei casi in cui si verificano effetti sui paesi in via di sviluppo, tenendo conto in particolare dell'esigenza prioritaria di tali paesi di promuovere lo sviluppo delle proprie industrie nazionali.

L'importanza a livello internazionale del "Set" è dovuta al fatto che esso costituisce attualmente l'unico strumento multilaterale, anche se non vincolante, in materia di cooperazione internazionale per la tutela della concorrenza, sottoscritto sia dai paesi industrializzati sia dai paesi in via di sviluppo. L'UNCTAD, infatti, riunisce un numero di paesi molto elevato e più ampio rispetto all'OMC, includendo in particolare la Russia, la Cina e un maggior numero di paesi in via di sviluppo.

Il "Set" prevede che l'Assemblea Generale convochi, qualora lo reputi necessario, Conferenze con l'obiettivo di rivedere tutti gli aspetti del Set, al fine di mantenere aggiornati i principi in esso contenuti e migliorarne l'efficacia pratica. Nel corso delle precedenti tre Conferenze svoltesi in ambito UNCTAD, gli Stati membri hanno confermato la validità del Set e non hanno ritenuto necessario raccomandare alla Assemblea Generale l'introduzione di modifiche al testo originario.

Nell'intervento di apertura dei lavori della Quarta Conferenza, il Segretario Generale dell'UNCTAD ha sottolineato l'importanza crescente per l'opinione pubblica mondiale delle tematiche di tutela della concorrenza, conseguenza tra l'altro della recente proliferazione di concentrazioni di notevoli dimensioni ("mega-mergers") realizzate tra imprese multinazionali che determinano significative conseguenze di natura economica e sociale in un grande numero di paesi e in particolare in quelli in via di sviluppo.

E' stata inoltre registrata una crescente preoccupazione per l'accentuarsi dei fenomeni di globalizzazione che appaiono produrre gravi effetti di marginalizzazione per i paesi in via di sviluppo e in particolare per quelli meno avanzati. L'UNCTAD ha pertanto esortato la comunità internazionale a identificare meccanismi di intervento volti a promuovere una crescita economica rapida ma anche più equa e che assicurino un'adeguata redistribuzione dei benefici derivanti dai processi di globalizzazione. La cooperazione internazionale in materia di tutela della concorrenza costituisce un elemento importante per favorire il raggiungimento di questi obiettivi.

Nell'ambito della sessione formale della Conferenza, vi sono stati inoltre gli interventi di numerosi paesi in via di sviluppo che hanno fornito resoconti in merito ai più recenti sviluppi intervenuti nei rispettivi paesi con riguardo all'adozione o all'applicazione delle normative sulla concorrenza. La delegazione della Cina, in particolare, ha fornito dettagli in merito alla recente versione della bozza di normativa antitrust che sta per essere inviata al Parlamento, elaborata con il supporto dell'OCSE, dell'UNCTAD e della Banca Mondiale.

Tra gli altri paesi intervenuti che hanno recentemente adottato o sono in procinto di adottare normative sulla concorrenza figurano l'Iran, il Mozambico, la Thailandia e la Malesia. Questi ultimi paesi, insieme ad altri, hanno sottolineato l'esigenza che l'adozione di normative nazionali sulla con-

correnza da parte dei paesi in via di sviluppo sia perseguita in parallelo con l'intensificarsi della cooperazione internazionale nei confronti delle pratiche anticoncorrenziali con effetti transfrontalieri.

Nel corso della Conferenza sono state inoltre organizzate due tavole rotonde, la prima delle quali dedicata in particolare a una discussione informale sulle esperienze maturate dai paesi in via di sviluppo e dalle economie in transizione in merito all'adozione e all'applicazione delle normative di concorrenza e sulle difficoltà incontrate nell'iniziale periodo di applicazione.

Tra i numerosi interventi vi è stato quello del Segretario Generale dell'Autorità della concorrenza dello Zambia, istituita solo tre anni fa, che ha illustrato le difficoltà incontrate nell'attività di promozione della concorrenza, in parte per effetto del vasto programma di privatizzazione attuato nel paese prima dell'adozione della normativa nazionale di tutela della concorrenza. Ciò ha comportato l'impossibilità di intervenire, attraverso il controllo preventivo delle concentrazioni, per prevenire la costituzione di posizioni dominanti e di monopolio in molti settori. Un secondo significativo ostacolo che provoca difficoltà nell'applicazione della normativa antitrust deriva dai rilevanti problemi che l'Autorità della concorrenza affronta nel reclutare e mantenere una struttura adeguata che disponga di funzionari sufficientemente qualificati, a causa della concorrenza proveniente dal settore privato, dove le remunerazioni risultano significativamente superiori.

La seconda tavola rotonda ha avuto a oggetto il ruolo svolto dalla politica della concorrenza nella riforma della regolamentazione. Tra le altre, la delegazione del Sud Africa ha illustrato le recenti riforme in senso pro-concorrenziale introdotte nella regolamentazione dei servizi di pubblica utilità. È stato evidenziato come in Sud Africa la ripartizione delle competenze tra autorità della concorrenza e autorità di regolamentazione settoriali in merito all'applicazione della normativa sulla concorrenza rappresenti attualmente un aspetto problematico. Tale ripartizione non è stata, infatti, chiarita con precisione dal legislatore, dando origine ad alcuni seri problemi di coordinamento degli interventi.

Nel corso della Conferenza è stata presentata dal Segretariato dell'UNCTAD una nuova versione del "modello di legge" di tutela della concorrenza e del relativo commentario. L'importanza del documento deriva dal fatto che questo viene spesso utilizzato quale modello di riferimento dai paesi in via di sviluppo che si accingono ad adottare normative nazionali sulla concorrenza. La principale modifica apportata al testo rispetto alle precedenti versioni consiste nell'inserimento di disposizioni relative al controllo delle concentrazioni, in linea con l'evoluzione registratasi in tal senso in un crescente numero di paesi industrializzati e in via di sviluppo.

La risoluzione finale adottata dalla Conferenza ha riaffermato la validità e l'importanza del "Set" per la comunità internazionale, soprattutto in rela-

zione alle clausole relative alla cooperazione internazionale in materia di pratiche anticoncorrenziali con effetti transfrontalieri e, in particolare, di cartelli internazionali.

Quanto al futuro programma di lavoro dell'UNCTAD, ne è stata concordata la necessaria attinenza a temi di particolare rilevanza per i paesi in via di sviluppo. Tra quelli selezionati, figurano l'analisi dei benefici attesi per lo sviluppo economico derivanti dall'applicazione delle normative sulla concorrenza, il ruolo della politica della concorrenza nei processi di privatizzazione e di riforma della regolamentazione, i collegamenti tra politica della concorrenza e investimenti esteri e le possibili implicazioni per i paesi in via di sviluppo della conclusione di un accordo multilaterale in materia di tutela della concorrenza.

E' stato inoltre richiesto all'UNCTAD di avviare un approfondimento sul tema dei rapporti tra autorità di tutela della concorrenza e autorità di regolamentazione settoriali, aggiungendo al documento relativo al "modello di legge" di tutela della concorrenza uno specifico capitolo in proposito, e di predisporre un modello di accordo di cooperazione a beneficio dei paesi impegnati in negoziati per l'avvio e lo sviluppo di rapporti di cooperazione.

ATTIVITÀ AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 74/92

1. Interventi dell'Autorità in materia di pubblicità ingannevole

DATI DI SINTESI

Nel corso del 2000 l'Autorità ha condotto 333 istruttorie in applicazione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, riscontrando in 266 casi l'ingannevolezza del messaggio segnalato e imponendo, in 25 occasioni, la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa da parte dell'operatore pubblicitario.

Tavola 1 - Esito dei procedimenti istruttori

	2000		1999		Variazione 2000/1999
	Numero provvedimenti	Quota sul totale	Numero provvedimenti	Quota totale	
Totale	333		358		-7%
di cui ingannevoli	266	80%	275	77%	-3%

Il decremento nel numero di decisioni rispetto al 1999 non è dipeso da una contestuale diminuzione del numero delle segnalazioni ricevute dall'Autorità, il cui numero anzi è sensibilmente cresciuto (895 richieste di intervento, contro le 842 dell'anno precedente). Tuttavia, l'Autorità ha proseguito nello sforzo volto a verificare nella fase preistruttoria la sussistenza del *fumus* di ingannevolezza dei messaggi oggetto delle richieste di intervento, avviando di conseguenza un numero decisamente più ridotto di procedimenti istruttori (333). Anche per questa ragione le pronunce di ingannevolezza hanno una elevata incidenza (80%) sul totale delle decisioni.

L'incremento delle richieste di intervento è interamente attribuibile a un ridestato interesse dei consumatori, i quali tradizionalmente costituiscono la categoria di segnalanti più attiva. Nel corso del 2000, infatti, essi hanno prodotto circa la metà delle segnalazioni, con un aumento di quasi il 30% del numero di richieste di intervento. Va tuttavia rilevato che il dinamismo dei consumatori non si è tradotto in un aumento significativo del numero dei procedimenti istruttori o delle violazioni riscontrate.

Tavola 2 - Soggetti segnalanti e valutazione finale

	Segnalazioni		Procedimenti istruttori		Violazioni		Rapporto tra violazioni e segnalazioni	
	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999
Singolo consumatore	421	351	126	123	91	90	22%	26%
Associazioni di consumatori	181	170	69	69	60	60	33%	35%
Pubbliche amministrazioni	124	155	78	90	65	78	52%	50%
Concorrenti	126	121	54	64	44	44	35%	36%
Associazioni di concorrenti	43	45	18	19	16	12	37%	27%
Totale	895	842	345(*)	365(*)	276(*)	284(*)	31%	34%

(*) Il totale è superiore al numero complessivo dei relativi procedimenti, perché in taluni casi la richiesta di intervento è stata inviata da più di un segnalante.

Per quanto attiene alle tipologie di violazione, va sottolineata la nuova fattispecie della pubblicità comparativa, a seguito dell'adozione del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, di recepimento della direttiva 97/55/CE, che ha attribuito all'Autorità la competenza a valutare la liceità dei messaggi pubblicitari comparativi. Nel corso del 2000 gli interventi in questo ambito sono stati soltanto due, il che segnala come tale modalità comunicazionale sia stata utilizzata con un certa prudenza da parte delle imprese. Va tuttavia evidenziata una tendenza a un incremento nel numero di campagne pubblicitarie di carattere comparativo nei primi mesi del 2001, in particolare nel settore delle telecomunicazioni, che ha condotto a un aumento delle relative segnalazioni.

Degna di menzione è inoltre l'assenza, per il 2000, di provvedimenti inibitori a tutela di bambini e adolescenti. Pur riscontrando che le fattispecie segnalate non violavano le prescrizioni della norma di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 74/92, l'Autorità ha avuto modo di affermare che tale norma non mira a precludere l'utilizzo di per sé dei bambini nella pubblicità, bensì impone di verificare in concreto che tale impiego non rivesta i connotati di una strumentalizzazione dell'infanzia ai fini promozionali, per suscitare nei destinatari il convincimento che la cura nei confronti dei più giovani possa essere meglio o più compiutamente soddisfatta mediante l'acquisto di un determinato prodotto commerciale. L'Autorità ha inoltre sottolineato che eventuali elementi di contrarietà del messaggio a un generale principio di correttezza, sotto il profilo ad esempio del "buon gusto", esulano dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 74/92, salvo che tali elementi non siano idonei a indurre in errore i destinatari o a determinare la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del predetto decreto.

Tavola 3 - Ipotesi di violazione e valutazione finale

	Procedimenti		Violazioni ^(*)		Rapporto tra violazioni e procedimenti ^(*)	
	2000	1999	2000	1999	2000	1999
Caratteristiche del bene	257	262	207	204	81%	78%
Prezzo del bene	151	145	127	118	84%	81%
Qualifiche dell'operatore pubblicitario	57	71	51	56	89%	79%
Riconoscibilità della natura pubblicitaria	32	54	23	45	72%	83%
Precisazione di contenuto e modalità della garanzia pubblicizzata	17	16	16	14	94%	87%
Tutela della salute e sicurezza	9	12	7	7	78%	58%
Tutela di bambini e adolescenti	1	9	1	4	100%	44%
Comparativa illecita	2	-	2	-	100%	-
Totale	526^(**)	569^(**)	434^(**)	448^(**)		

(*) Si tratta di una stima per eccesso, in quanto ciascun procedimento può riguardare più ipotesi di violazione, non tutte confermate al termine dell'istruttoria.

(**) Il totale è superiore al numero complessivo dei relativi procedimenti, perché in taluni casi la richiesta di intervento ha riguardato più di un profilo di ingannevolezza.

Tendenze degli investimenti pubblicitari e conseguenze sugli interventi dell'Autorità

E' proseguita, anche per l'anno 2000, la sensibile crescita degli investimenti pubblicitari in Italia. Il valore degli investimenti sui mezzi classici ha superato i 16.000 miliardi di lire, con un incremento a valore nominale di quasi il 13% rispetto all'anno precedente¹. La comunicazione pubblicitaria appare sempre più costituire uno strumento competitivo irrinunciabile per le grandi imprese, consapevoli del fatto che il valore della marca rappresenta un punto di forza capace di attrarre e mantenere consumi. Mentre i settori più tradizionalmente attivi nella comunicazione hanno mantenuto pressoché inalterata la propria pressione pubblicitaria, alcuni settori che più recentemente si sono affacciati nel mercato della comunicazione hanno originato una consistente domanda incrementale di spazi. In particolare, il settore "informatica e telecomunicazioni", grazie a un ennesimo incremento nell'ordine del 70% rispetto all'anno precedente, ha superato "alimentari di base e dolciari" e "mercato dei veicoli", raggiungendo la vetta della classifica dei settori per valore di investimento. Anche il settore "finanza e assicurazioni" ha guadagnato quattro posizioni, attestandosi al sesto posto, a ridosso di "istruzione/editoria" e "moda persona".

Ancora una volta l'incremento della domanda ha trovato un ostacolo nella generalizzata saturazione dell'offerta sui mezzi classici, provocando, soprattutto per i nuovi entranti, una sensibile lievitazione dei prezzi. I mezzi di diffusione più dinamici sono risultati radio, quotidiani, cinema e pubblicità esterna, i quali hanno saputo accogliere più efficacemente la domanda incrementale, grazie a un miglioramento della qualità degli spazi offerti.

¹ Fonte: UPA.

Fatto salvo un inevitabile assestamento, preannunciato da un rallentamento nell'ultimo trimestre del 2000, la tendenza positiva degli investimenti in pubblicità non pare destinata a esaurirsi nel breve termine, poiché i fattori che la sostengono sono di natura strutturale. Dal lato dell'offerta, i nuovi media non sembrano destinati a svolgere un ruolo di sostituzione rispetto alle strategie pubblicitarie classiche, bensì di ridefinizione e integrazione. Infatti, l'affermazione di Internet ha causato una forte domanda di comunicazione sui mezzi classici, finalizzata a portare a conoscenza del pubblico nuovi siti e portali. I mezzi tradizionali dovranno perciò adoperarsi per fornire alle imprese opportunità sempre più appetibili di investimento, agendo sulla qualità degli spazi e sulla segmentazione del *target* di riferimento.

Per quanto riguarda l'attività dell'Autorità, va sottolineato che, pur confermandosi una netta prevalenza di messaggi veicolati sulla stampa e mediante stampati, è quasi raddoppiato il numero dei casi riguardanti pubblicità diffusa via Internet. Detti procedimenti si sono conclusi, con una sola eccezione, con l'accertamento di una violazione del decreto legislativo n. 74/92. Meritevole di nota è anche l'incremento dei provvedimenti riguardanti pubblicità diffuse sulla televisione nazionale, soprattutto perché il dato indica un'inversione di tendenza rispetto a quanto registrato negli ultimi anni. Sensibile, per contro, il calo delle pronunce relative a messaggi contenuti sulle confezioni dei prodotti o diffusi attraverso il servizio postale.

Tavola 4 - Procedimenti dell'Autorità per veicolo di diffusione del messaggio

	Numero procedimenti		Quota		Violazioni	
	2000	1999	2000	1999	2000	1999
Stampa quotidiana e periodica	168	182	45%	46%	139	146
Stampati	98	92	26%	23%	75	71
Internet	25	13	7%	3%	24	10
Televisione nazionale	22	18	6%	5%	16	10
Televisione locale	14	15	4%	4%	8	12
Pubblicità esterna	21	21	6%	5%	19	13
Confezione del prodotto	10	16	3%	4%	6	7
Servizio postale	6	30	2%	8%	6	30
Telefono	3	6	1%	2%	3	5
Radio	3	5	1%	1%	3	3
Cinema	-	1	-	-	-	-
Totale	370(*)	399(*)			299(*)	307(*)

(*) Il totale è superiore al numero complessivo dei relativi procedimenti, perché in taluni casi sono stati segnalati più messaggi, diffusi su differenti veicoli.

Internet e il consumatore

I dati relativi agli investimenti pubblicitari mostrano come i nuovi media detengano ancora un ruolo decisamente secondario rispetto ai mezzi di comunicazione tradizionali. Ciò non deve tuttavia condurre all'erronea conclusione che l'affermazione di tali nuovi strumenti sia stata scevra di conseguenze sul mondo della comunicazione. Gli osservatori concordano anzi nell'affer-

mare che i *new media*, e Internet in particolare, abbiano provocato uno sconvolgimento nei rapporti tra imprese e consumatori.

Le imprese, in un primo momento, si sono per lo più limitate a riprodurre su Internet i medesimi contenuti comunicazionali diffusi sugli altri mezzi. Successivamente, esse hanno acquisito consapevolezza del fatto che Internet si muove secondo logiche differenti, permettendo e imponendo l'interattività tra chi fornisce e chi richiede le informazioni. Inoltre, programmi informatici permettono ai gestori del sito di disporre di informazioni relative al profilo dell'utente nel momento in cui quest'ultimo si connette; tali opportunità vengono sfruttate dalle imprese più innovative per modificare in tempo reale la conformazione del sito, adattandolo a seconda delle specifiche caratteristiche dell'utente connesso.

Dal punto di vista del consumatore, la rivoluzione consiste nel passaggio delle leve di comando dal diffusore del messaggio al ricevente. Sino a ora, la pubblicità raggiungeva un destinatario passivo, che non aveva richiesto tali sollecitazioni e non aveva modo di esprimere una reazione immediata. Con Internet, ma anche con altri nuovi media di imminente diffusione, l'utente assume un ruolo attivo: è lui a decidere quali percorsi seguire, a scegliere di approfondire un tema o di abbandonare il sito; dispone inoltre della facoltà di intervenire, di inviare segnali e far presente la propria opinione; pretende che gli venga fornito un servizio ulteriore rispetto a quello standard, con connotati ritagliati sulle sue peculiari esigenze.

I movimenti convergenti delle imprese e dei consumatori provocano una crescente segmentazione del *target*, lontana dalla tendenziale indifferenziazione che caratterizza alcuni mezzi tradizionali, come quello televisivo. Portato alle estreme conseguenze, l'approccio comunicazionale di Internet potrà condurre, in un futuro non lontano, a un messaggio differente per ciascun destinatario.

Le nuove opportunità di comunicazione e le continue innovazioni tecnologiche non possono evidentemente essere trascurate dall'Autorità: essa dovrà sempre più confrontarsi con messaggi articolati, non più indirizzati al "consumatore medio" ma a particolari segmenti, ridotti e ben identificati, della popolazione.

LA PUBBLICITÀ COMPARATIVA

Orientamenti dell'Autorità

Con l'entrata in vigore, in data 11 aprile 2000, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, di recepimento della direttiva 97/55/CE, la pubblicità comparativa ha fatto ingresso nell'ordinamento italiano, che sino a quel momento aveva manifestato un tradizionale disfavore nei confronti della comparazione pubblicitaria, sottoposta a limiti severi e generalmente ricondotta nell'ambito degli atti di concorrenza sleale sanzionati dall'articolo 2598

del codice civile. Conformemente all'impostazione seguita dal legislatore comunitario, il nuovo decreto legislativo si pone quale modifica al decreto legislativo n. 74/92, attribuendo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la competenza a giudicare la liceità della pubblicità comparativa, definita, all'articolo 2, comma 1, lettera *b-bis*, come qualsiasi pubblicità che "identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente".

Con riguardo alla questione preliminare della qualificazione di un messaggio come pubblicità comparativa, che assume una rilevanza fondamentale perché volta a delimitare l'ambito di applicabilità della disciplina, l'Autorità ha ritenuto che rientri nella citata definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b-bis*, del decreto legislativo n. 74/92 solo la forma della comparazione pubblicitaria diretta e non anche quella del mero confronto indiretto o generico fra concorrenti e prodotti. Così, alcuni messaggi segnalati non sono stati ritenuti qualificabili come fattispecie di pubblicità comparativa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b-bis*, poiché essi non contenevano alcuna indicazione, neppure implicita, di una impresa concorrente o dei beni e servizi comparati, risolvendosi in una forma di confronto generico tra concorrenti o tra prodotti (PI/2972 MULTIOSSIGEN-OZONO TERAPIA).

La comparazione diretta, peraltro, può essere attuata in forma sia esplicita (PI/3086 MORSETTERIE CONCHIGLIA) che implicita, secondo la definizione normativa. Mentre la comparazione diretta esplicita, che contiene la citazione dei nomi commerciali dei concorrenti o dei marchi, di denominazioni commerciali o di altri segni distintivi dei rispettivi prodotti comparati, non pone particolari difficoltà, la qualificazione come pubblicità comparativa di messaggi che non contengono l'identificazione esplicita del concorrente richiede un'attenta valutazione degli elementi di fatto. In particolare, sono stati considerati quali elementi idonei a identificare implicitamente il concorrente, l'utilizzo dell'immagine del prodotto del concorrente riconoscibile dai destinatari del messaggio (PI/3006 KAERCHER-PULICAR); di soggetti e elementi da lungo tempo impiegati da un concorrente nella propria strategia di comunicazione pubblicitaria, al punto da rappresentarne l'immagine aziendale (PI/3050 INTERROUTE TELECOMUNICAZIONI ITALIA)²; di riferimenti quali "quell'altra", "oops!..è sempre stato abbonato a D+" operati da un *testimonial* che precedentemente aveva pubblicizzato i prodotti di un concorrente, direttamente identificabile per la presenza, ben nota ai consumatori, di due soli operatori sul mercato nazionale (PI/3055 TELE+ ABBONAMENTI A D+).

Dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 67/2000 al 31 marzo 2001, l'Autorità è stata chiamata a dare applicazione al nuovo istituto con

² Nel caso di specie l'operatore pubblicitario, nuovo entrante nel mercato della telefonia fissa, aveva ritratto, in messaggi diffusi a mezzo stampa, un cane con il mantello bianco e nero, di razza border collie, da sempre legato all'immagine aziendale di Infostrada.

riguardo a cinque casi, inerenti il settore manifatturiero, la telefonia fissa, la *pay tv*, il materiale elettrico ed elettronico. Il numero ridotto di segnalazioni pervenute potrebbe essere interpretato come un segnale di iniziale prudenza degli operatori verso questa nuova forma di pubblicità, anche se, come già notato, si sta assistendo a un sempre maggiore utilizzo della pubblicità comparativa, soprattutto nel settore delle telecomunicazioni.

Vero è che la nuova normativa non ha introdotto una liceità incondizionata della comparazione pubblicitaria, ma ha subordinato la sua ammissibilità a una serie di condizioni, indicate nell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 74/92, riconducibili in termini generali a due essenziali principi: che la pubblicità comparativa non sia ingannevole e che non risulti sleale.

Il requisito della non ingannevolezza della pubblicità comparativa deve essere valutato alla luce della disciplina in materia di pubblicità ingannevole, dovendosi ritenere decettiva quella pubblicità che, in qualsiasi modo, compresa la sua presentazione, induce in errore i destinatari e sia per ciò tale da pregiudicarne il comportamento economico. Nella valutazione operata ai sensi dell'articolo 3-*bis*, lettera *a*) assumeranno dunque rilievo i criteri e gli orientamenti interpretativi già elaborati dall'Autorità nell'applicazione della disciplina a tutela dalla pubblicità ingannevole, non essendo ammessi confronti basati su dati falsi, tendenziosi, illusori e decettivi, nonché omissivi. Nell'applicazione concreta, l'Autorità ha ritenuto che l'ingannevolezza della comparazione pubblicitaria debba essere valutata non soltanto con riferimento alle caratteristiche del prodotto o del servizio pubblicizzato, tali da non giustificare il raffronto, ma anche a quelle del prodotto o servizio comparato e più in generale alle modalità espositive del confronto.

Nel caso PI/3050 INTERROUTE TELECOMUNICAZIONI ITALIA, dove il confronto veniva operato con il concorrente Infostrada, una volta accertato che il servizio pubblicizzato (l'invio del dettaglio delle telefonate via e-mail) era regolarmente offerto anche da Infostrada, due dei messaggi esaminati sono stati ritenuti pubblicità comparativa illecita, in quanto ingannevole ai sensi dell'articolo 3-*bis*, lettera *a*) del decreto legislativo n. 74/92, in ragione del fatto che le espressioni utilizzate potevano indurre i consumatori a ritenere che si trattasse di servizi differenti offerti da Interoute e non da Infostrada. Benché nel decreto di recepimento manchi un riferimento esplicito, l'Autorità ha ritenuto di non discostarsi dall'orientamento comunitario, espresso nel considerando n. 11 della direttiva 97/55/CE, secondo il quale le condizioni di liceità della pubblicità comparativa devono essere cumulative e soddisfatte nella loro interezza, di talché la violazione anche di uno solo dei requisiti elencati all'articolo 3-*bis* è sufficiente per un giudizio di illiceità della comparazione. L'Autorità, pertanto, riscontrata una fattispecie di pubblicità comparativa illecita in quanto in violazione dell'articolo 3-*bis*, lettera *a*) del citato decreto, ha ritenuto tale giudizio assorbente rispetto alle valutazioni circa l'eventuale conformità del messaggio agli altri requisiti stabiliti dalla norma citata (PI/3050 INTERROUTE TELECOMUNICAZIONI ITALIA).

Allo stesso modo, è stata ritenuta assorbente la riscontrata violazione della lettera *c*) dell'articolo 3-*bis*, rispetto alla valutazione circa l'eventuale conformità alle altre condizioni di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 74/92 (PI/3055 TELE+ ABBONAMENTI A D+). L'indagine dell'Autorità si è rivelata particolarmente attenta con riguardo alla verifica della condizione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 3-*bis*, che impone che il confronto sia oggettivo e abbia a riferimento elementi essenziali, pertinenti e verificabili dei beni o dei servizi. La ratio del requisito del confronto oggettivo va individuata nel fatto che il legislatore ha ritenuto la comparazione generica inidonea a valere come strumento di giudizio per il consumatore e ciò in conformità a quanto già previsto dal legislatore comunitario, secondo il quale la richiesta che il confronto sia operato in modo obiettivo sulle caratteristiche dei beni e dei servizi risponde all'esigenza di non determinare una distorsione della concorrenza, svantaggiare i concorrenti e avere un'incidenza negativa sulla scelta dei consumatori.

In quest'ottica, è stata considerata comparazione illecita l'attribuzione di caratteristiche di obsolescenza al prodotto del concorrente, operata in maniera generica e apodittica per instaurare un confronto in forza del quale i prodotti pubblicizzati risultassero come innovativi, senza alcun riferimento a caratteristiche che sostanziassero la pretesa superiorità dei prodotti dell'operatore pubblicitario (PI/3006 KAERCHER-PULICAR)³. Ugualmente è stata considerata comparazione illecita l'affermazione di inferiorità qualitativa del prodotto del concorrente, senza effettuare alcun confronto sulle caratteristiche specifiche dei prodotti, né sulle loro differenze di prezzo, limitandosi ad affermazioni generiche e non circostanziate (PI/3086 MORSETTERIE CONCHIGLIA)⁴.

L'Autorità ha avuto modo di pronunciarsi anche circa il requisito di liceità indicato alla lettera *e*) dell'articolo 3-*bis*, comma 1, che pone il divieto di discredito o denigrazione nei confronti del concorrente. La norma in questione rappresenta un elemento di novità nel quadro delineato sino a oggi dall'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in applicazione dell'articolo 2598, n. 2, del codice civile, il quale tendeva a ricondurre in maniera sistematica la comparazione pubblicitaria alla concorrenza sleale per denigrazione, sul presupposto che la comunicazione pubblicitaria, per sua natura, non potesse considerarsi improntata a criteri di obiettività e imparzialità, e ciò a prescindere dalla veridicità o falsità delle notizie e dei dati riportati nel messaggio. Il disposto di cui all'articolo 3-*bis*, lettera *e*) non può, pertanto, interpretarsi nel senso che qualunque discredito oggettivamente derivante dal confronto renda questo di per sé illecito, perché ciò eliminerebbe in radice ogni

³ Il messaggio oggetto di valutazione presentava l'immagine del prodotto del concorrente barrato da una croce rossa e sormontato dalla scritta "rottamazione".

⁴ Nel caso citato, il confronto effettuato dall'operatore pubblicitario non era fondato su alcuna specifica caratteristica tecnica dei prodotti, né sulle loro differenze di prezzo, ma si limitava ad affermazioni generiche e non circostanziate in ordine al presunto minor livello qualitativo della componentistica prodotta dall'impresa concorrente, esplicitamente identificata.

possibilità di comparazione. E', invece, da ritenere che il discredito che la norma intende impedire sia quello immotivato o sproporzionato rispetto alle esigenze di corretta conduzione del confronto pubblicitario.

L'Autorità ha sanzionato come illeciti alcuni messaggi, le cui modalità comunicazionali, consistenti in riferimenti negativi immotivati e sproporzionati rispetto all'obiettivo commerciale perseguito dalla comunicazione, erano tali da causare discredito al prodotto del concorrente. In particolare, nel caso PI/3006 KAERCHER-PULICAR, il discredito non derivava tanto dall'attribuzione di caratteristiche di obsolescenza al prodotto concorrente (ciò, infatti, non sarebbe stato impedito dalla normativa, purché l'affermazione fosse stata adeguatamente supportata), quanto dalle particolari modalità comunicazionali con cui le caratteristiche di obsolescenza venivano attribuite al prodotto concorrente. Nel caso PI/3086 MORSETTERIE CONCHIGLIA, il giudizio di illiceità ai sensi dell'articolo 3-bis, lettera e) è stato determinato dalla formulazione del messaggio, che esprimeva in modo del tutto immotivato una valutazione di inferiorità dei prodotti dell'impresa concorrente.

A diversa conclusione l'Autorità è pervenuta nel caso PI/3050 INTERROUTE TELECOMUNICAZIONI ITALIA. Le fattispecie segnalate come denigratorie riguardavano l'immagine di un cane, razza border collie, accucciato, con una zampa fasciata e un cerotto sul dorso. L'Autorità ha ritenuto che la rappresentazione del cane simbolo di Infostrada, tenuto conto del contesto in cui era inserito e delle specifiche modalità di raffigurazione, non contenesse elementi idonei a screditare l'immagine del concorrente⁵. In questo caso l'Autorità ha avuto modo di valutare anche la condizione di liceità stabilita dalla lettera g) dell'articolo 3-bis, comma 1, e cioè il divieto di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o a altro segno distintivo di un concorrente. Con riguardo a tale condizione, il giudizio di liceità a cui l'Autorità è pervenuta si è fondato sulla considerazione che, nel caso di specie, il richiamo al concorrente rispondeva all'esigenza del nuovo entrante di posizionare sul mercato la propria immagine aziendale, evidenziando le caratteristiche distintive dei servizi offerti, e non a trarre indebito vantaggio dalla notorietà del concorrente.

I PRINCIPALI SETTORI DI INTERVENTO

TELECOMUNICAZIONI

Prospettazione dei prezzi nel mercato della telefonia

Il mercato della telefonia continua a registrare un consistente incremento di messaggi pubblicitari prevalentemente incentrati sulla convenienza economica dei nuovi profili tariffari e dei nuovi servizi proposti dagli operatori.

L'Autorità è intervenuta in varie occasioni con riferimento a messaggi ritenuti fuorvianti per i consumatori in merito al prezzo effettivo dei servizi pub-

⁵ Cfr. anche PI/3055 TELE+ ABBONAMENTI A D+.

blicizzati (PI/3030 OMNITEL CASA CARD; PI/3070 TELECONOMY 24 DI TELECOM ITALIA; PI/3088 ESTATE TIM; PI/3186 INFOSTRADA SPAZIO ZERO), affermando che nella presentazione di un elemento così cruciale nella scelta di acquisto dei consumatori, quale il prezzo, tutte le informazioni fornite nel contesto del messaggio devono risultare di immediata percezione. L'esigenza di maggiore chiarezza è motivata dal fatto che nel settore della telefonia proliferano sempre più le offerte riguardanti profili tariffari molto articolati, in cui il prezzo finale del servizio è composto da una serie di voci che il destinatario deve computare per poter valutare l'effettiva convenienza della tariffa proposta. In quest'ottica, è stato ritenuto che il prospettare il prezzo al minuto di un servizio di telefonia mobile, sottacendo o evidenziando con minor risalto grafico l'esistenza di uno scatto alla risposta, è idoneo a indurre in errore i consumatori circa l'effettiva convenienza dell'offerta. Operare in tal modo, infatti, amplifica in maniera ingiustificata e fuorviante la componente variabile del costo del servizio, rispetto alla componente fissa che il consumatore deve comunque sostenere, la cui incidenza, specie per telefonate brevi, non è affatto trascurabile. In tal senso, il rinvio operato per mezzo di un asterisco a informazioni supplementari (non fornite dunque contestualmente all'indicazione del costo al minuto), che precisano l'esistenza del cosiddetto scatto alla risposta, è da ritenersi inidoneo a evitare l'effetto di confusione ingenerato dal messaggio relativamente al prezzo effettivo del servizio.

La completezza della comunicazione pubblicitaria deve coniugarsi con l'immediata percepibilità del prezzo effettivamente richiesto al consumatore per il servizio pubblicizzato. Tale esigenza trova conferma anche nell'ordinamento del legislatore comunitario, che ha individuato nella precisa, trasparente e univoca indicazione del prezzo di vendita uno strumento per migliorare l'informazione dei consumatori, in quanto consente di valutare e confrontare il prezzo dei prodotti quindi permette loro di procedere a scelte consapevoli in base a raffronti semplici.

Sulla base di tale considerazione l'Autorità ha ritenuto che gli operatori del settore debbano assicurare non solo la completezza, ma anche la chiarezza delle informazioni relative al prezzo del servizio pubblicizzato, al fine di migliorare l'informazione fornita al consumatore e agevolare il raffronto dei prezzi, indicando nel messaggio il prezzo comprensivo di ogni ulteriore onere economico gravante sul consumatore. Se, infatti, appare comprensibile che siano scorporati dal prezzo oneri impossibili da determinare *ex ante* nel loro ammontare o meramente eventuali, non si giustifica, invece, la scelta degli operatori pubblicitari di indicare il prezzo del servizio al netto dell'IVA, la cui incidenza può essere determinata con esattezza in via preventiva e per la generalità dei consumatori. La scelta di scorporare l'IVA, dettata da motivi non di ordine tecnico ma esclusivamente collegati alla strategia di *marketing* dell'impresa, introduce un elemento di confusione rispetto al prezzo del servizio, e deve dunque ritenersi di per sé idonea a turbare la libertà di scelta dei potenziali acquirenti.

L'Autorità ha osservato, infine, che l'adozione di una modalità di tariffazione, a scatti o a tempo effettivo di conversazione, nonché la durata del singolo scatto telefonico non sono indifferenti per il consumatore. Conseguentemente, si è ritenuto che, in presenza di un servizio con tariffazione a scatti, nel caso in cui la durata dello scatto risulti superiore al minuto, la stessa prospettazione di un costo indicativo al minuto possa risultare idonea a indurre in errore i consumatori.

Servizi di accesso veloce a Internet

Nel campo della fornitura di servizi di accesso alla rete Internet è stata ritenuta ingannevole tutta una serie di messaggi di diversi operatori del settore, i quali lasciavano intendere che grazie alla tecnologia ADSL sarebbe stato possibile navigare complessivamente a una velocità dieci volte superiore rispetto a quella di un collegamento tradizionale (PI/2862 ADSL-TIN; PI/2862C ADSL-GALACTICA; PI/2881 UNISOURCE; PI/2882 PRO.NET; PI/2883 INFOSTRADA-ADSL).

L'Autorità ha ritenuto che i messaggi in questione presentavano come incondizionatamente raggiungibili prestazioni che in realtà possono essere ottenute solo con il concorso di molti fattori, in gran parte indipendenti dalla sottoscrizione dell'abbonamento ADSL da parte dell'utente. Internet, infatti, è un insieme eterogeneo di reti e la presenza di un collo di bottiglia in qualsiasi parte dell'insieme pregiudica la velocità massima di navigazione, che, in realtà, risulta significativamente condizionata dalle caratteristiche dei siti visitati, dall'orario e, più in generale, dalle caratteristiche tecniche dei tratti di rete percorsi.

La portata decettiva di tali messaggi è stata ritenuta tanto più rilevante in considerazione del fatto che essi accompagnavano il lancio di servizi innovativi, tecnicamente molto sofisticati. Tale caratteristica determina un'elevata asimmetria informativa tra l'operatore che fornisce il servizio e il potenziale utente, non solo al momento della sottoscrizione del contratto, ma anche nel periodo di vigenza dello stesso, stante le difficoltà per quest'ultimo sia di valutare appieno l'adeguatezza delle prestazioni del servizio (infatti la velocità della connessione e della navigazione sono difficilmente rilevabili in maniera disgiunta e con esattezza da parte di un'utenza non specialistica), sia di attribuire a una causa specifica le eventuali disfunzioni riscontrate.

PRODOTTI PETROLIFERI

PUBBLICITÀ DEGLI "SCONTI-GESTORE" SUI PREZZI DEI CARBURANTI

Muovendo dalle segnalazioni presentate da alcune associazioni di categoria, l'Autorità ha valutato e ritenuto ingannevoli diversi messaggi esposti presso stazioni di rifornimento di carburante, relativi agli "sconti" praticati dai distributori rispetto ai prezzi consigliati dalla rispettive compagnie petrolifere (PI/2876 VARIE STAZIONI ESSO; PI/2920 STAZIONE ERG-LOCALITÀ CATENA; PI/2921 STAZIONE ESSO-COMUNE DI PAESE). Il profilo contestato era

l' idoneità dei messaggi a indurre i destinatari a ritenere che gli sconti pubblicitari (ad esempio "-40", "-50", ecc.) dovessero essere sottratti ai prezzi esposti presso i punti vendita, laddove invece tali prezzi erano già la risultante dell' applicazione degli sconti.

L' Autorità ha ritenuto che tali fattispecie dovessero essere valutate non soltanto alla luce dei contenuti dei messaggi segnalati (in alcuni casi, infatti, la circostanza dell' inclusione degli sconti nei prezzi esposti era indicata nei messaggi), ma anche e soprattutto alla luce delle peculiari modalità di diffusione dei messaggi stessi e delle correlate modalità di percezione da parte dei consumatori. Infatti, l' Autorità ha rilevato che il consumatore non può che prestare un' attenzione attenuata e parziale ai contenuti di messaggi affissionali i quali, per loro natura, sono destinati a essere visti e percepiti da persone in movimento e, in particolare, in transito lungo la carreggiata stradale. A conclusione del proprio esame l' Autorità ha dunque ritenuto che i messaggi segnalati fossero idonei a indurre in errore i destinatari circa i prezzi dei carburanti effettivamente praticati alla clientela presso i distributori.

Campagne promozionali delle compagnie petrolifere

L' Autorità ha esaminato alcuni messaggi diffusi da diverse compagnie petrolifere che prospettavano la possibilità di conseguire premi e regali di varia natura, tramite la progressiva raccolta di punti acquisiti nei successivi rifornimenti di carburante. L' Autorità ha ritenuto ingannevoli quelle fattispecie nelle quali erano indicate in modo poco trasparente, o addirittura omesse, le informazioni relative al valore dei regali, nonché alla facoltà, riconosciuta al consumatore dalla legge n. 496/99, di richiedere in alternativa alla compagnia petrolifera la conversione del valore del regalo in carburante (PI/3132B CAMPAGNE PROMOZIONALI BENZINA-ERG; PI/3132C CAMPAGNE PROMOZIONALI BENZINA-ESSO; PI/3132D CAMPAGNE PROMOZIONALI BENZINA-TOTALFINA).

TRASPORTI

Il settore dei trasporti è caratterizzato, per lo più, da mercati a struttura oligopolistica, nei quali è presente un operatore in posizione di *leadership*. In tali mercati, la leva del prezzo costituisce un fondamentale strumento competitivo. Tuttavia, analogamente a quanto accade in altri ambiti, ad esempio nelle telecomunicazioni, spesso la prospettazione pubblicitaria del prezzo è poco chiara o comunque non immediata, sia per la pluralità dei profili tariffari, sia perché gli operatori tendono a indicare il prezzo complessivo non attraverso un unico importo, ma mediante una pluralità di componenti che devono poi essere sommate.

Trasporto aereo

Nell' ambito dei servizi di trasporto aereo di passeggeri, l' Autorità ha ritenuto ingannevoli i messaggi diffusi da alcuni vettori che pubblicizzavano

le proprie tariffe al netto della maggiorazione di prezzo introdotta per far fronte all'aumento dei costi del carburante (la cosiddetta *fuel surcharge*) e dei diritti di imbarco.

L'Autorità ha osservato che, nel settore in questione, l'idoneità ingannatoria delle fattispecie segnalate risulta amplificata dalla già scarsa trasparenza, determinata dall'ampiezza e dalla variabilità delle griglie tariffarie adottate dai vettori, che rendono assai problematica, anche per il consumatore ragionevolmente attento e normalmente informato, una valutazione di convenienza relativa delle diverse offerte. Per converso, il pieno dispiegarsi della concorrenza, con particolare riguardo al prezzo, richiede che il consumatore possa agevolmente comparare le diverse proposte commerciali dei differenti operatori, al fine di scegliere quella che meglio si adatti alle proprie esigenze. Tale obiettivo richiede da parte degli operatori del settore un particolare onere di chiarezza e completezza della comunicazione pubblicitaria, per consentire all'utente di cogliere con immediatezza i dati e le caratteristiche fondamentali dell'offerta.

La menzionata esigenza di chiarezza si manifesta con particolare evidenza rispetto all'elemento sul quale si incardina la valutazione dell'offerta, vale a dire il prezzo del servizio. In tale settore, infatti, la convenienza economica della tariffa proposta rappresenta il principale, se non esclusivo, *claim* promozionale. La rilevanza cruciale delle condizioni tariffarie praticate trova, peraltro, conferma nell'analisi della struttura del mercato di riferimento, caratterizzato, per una rilevante componente della domanda che si orienta al traffico cosiddetto *leisure*, da una spiccata infedeltà del consumatore al marchio.

Pertanto, similmente a decisioni di analogo contenuto assunte a livello europeo (così, ad esempio, in Germania, Norvegia, Danimarca e Irlanda), l'Autorità ha ritenuto che i messaggi segnalati fossero idonei a indurre i consumatori in errore in relazione al prezzo del biglietto aereo, potendo pregiudicarne il comportamento economico. Per un verso, infatti, non può in alcun modo giustificarsi la decisione di scorporare dal prezzo del biglietto la cosiddetta *fuel charge*, che ne costituisce a pieno titolo una parte integrante. Per quanto attiene alle tasse di imbarco, non può valere a escludere l'ingannevolezza del messaggio la circostanza che esse vengano riscosse dal vettore al momento dell'emissione del biglietto nella misura stabilita dalla legge, ma sono in realtà destinate al gestore della sede aeroportuale. Infatti, il meccanismo di collezione di tali oneri aggiuntivi non legittima la scelta operata dai vettori di escluderli dal computo della tariffa, atteso che essi vengono integralmente trasferiti sul consumatore finale che, pertanto, ne tiene ragionevolmente conto al momento di orientare le proprie scelte economiche.

La necessità di garantire che i potenziali destinatari del messaggio pubblicitario siano posti in grado di valutare consapevolmente la convenienza dell'offerta di ciascun vettore impone che, nel settore in questione, la prospettazione delle condizioni tariffarie debba essere chiaramente e immediatamente

particolari caratteristiche di innovatività, qualità e sicurezza. Di conseguenza, tali elementi sono suscettibili di orientare, in modo autonomo rispetto alle stesse caratteristiche oggettive del bene e a prescindere dalla sussistenza dei requisiti per la brevettabilità o la certificazione, le scelte degli operatori di mercato, pregiudicandone il comportamento economico (PI/2988 NUOVA CINTEL; PI/2843 INDUSTRIE SCAFFALATURE ARREDAMENTI; PI/3115C DISCHI DIAMANTATI UNIVERSAL; PI/3086 MORSETTIERE CONCHIGLIA; PI/3134 VITERIA EUGANEA).

L'Autorità, nel caso PI/2793B CERAMICHE MIRAGE, ha avuto occasione di pronunciarsi in merito all'utilizzo in forma pubblicitaria di pronunce giudiziali afferenti diritti di proprietà industriale, precisando che, ai sensi del decreto legislativo n. 74/92, non è ravvisabile alcuna aprioristica preclusione a che un'impresa diffonda le risultanze di un provvedimento giudiziale a essa favorevole, né alcun obbligo positivo di riportarne estensivamente e analiticamente i contenuti. Tuttavia, l'operatore pubblicitario non può esimersi, nel realizzare tale peculiare forma di pubblicità, dall'adottare forme e contenuti espressivi tali da non ingenerare nei destinatari convincimenti fuorvianti in relazione alle effettive risultanze del procedimento giudiziale cui il messaggio si riferisce.

Peraltro, è stato precisato che affermazioni promozionali relative a "primati" o a *leadership* produttivi devono essere valutate nel contesto del messaggio in cui sono contenute. Infatti, tali indicazioni, che di per sé potrebbero assumere tratti di "assolutezza" ed essere pertanto fuorvianti per i destinatari se non dotate di fondamento, se circoscritte da ulteriori precisazioni che valgano a ridimensionarne la portata, assumono un carattere autoelogiativo volto a evidenziare, genericamente, una posizione di prestigio.

PRODOTTI CON EFFETTI DIMAGRANTI E/O ANTICELLULITE E SERVIZI ESTETICI

Prodotti e trattamenti dimagranti e/o anticellulite

I prodotti cosmetici e i trattamenti estetici costituiscono, tradizionalmente, un settore contraddistinto da rilevanti investimenti pubblicitari. Nel corso dell'anno l'Autorità ha censurato numerosi messaggi, in gran parte diffusi a mezzo stampa, volti a promuovere una varietà di prodotti ai quali venivano attribuite proprietà dimagranti: creme (PI/2781 RETE MIA VANNA MARCHI), indumenti e calzature (PI/2872 CINTURA MASSAGGIANTE E TUTINA DIMAGRANTE; PI/3011 VULKAN ANTICELL; PI/2813 DIMAPANT; PI/2913 ZOCCOLI DR. MERTZ; PI/2914 SOLETTE DIMAGRANTI) e infine cerotti magnetici (PI/3117 BIOCHIP SLIM CHIP). In tale contesto molti dei messaggi esaminati e ritenuti ingannevoli riguardavano integratori alimentari alla cui assunzione veniva collegata la possibilità di conseguire cospicui cali ponderali senza necessità di seguire uno specifico e controllato regime alimentare, né svolgere esercizio fisico: (PI/2228 CELLULASE URTO; PI/3042 VIAFAT FORTE; PI/3043 ADIPOSFORTE; PI/3094 IBS CURA DI BROMELINE; PI/3116 GOTAS). Nella valutazione di tali fattispecie è stato ritenuto che l'eventuale esistenza di letteratura scientifica relativa ai singoli componenti di un prodotto non possa costituire

dimostrazione dell'efficacia del prodotto nei termini pubblicizzati, laddove nel corso dell'istruttoria sia emerso che il prodotto stesso non era stato sottoposto a idonee sperimentazioni.

Nell'ipotesi in cui i prodotti pubblicizzati, in ragione di alcuni loro componenti, possono presentare controindicazioni o produrre effetti collaterali ove assunti da particolari soggetti o in associazione con particolari farmaci o per periodi prolungati, l'Autorità ha ritenuto che i messaggi a essi relativi fossero in violazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 74/92, in quanto omettevano di indicare i possibili rischi connessi all'assunzione del prodotto (PI/2796 CHITOSANO; PI/2802 ESAMEN; PI/3043 ADIPOSFORTE; PI/3116 GOTAS).

Con riguardo a messaggi che nel promuovere un determinato integratore lasciavano intendere che il prodotto fosse in grado di incidere sui depositi adiposi localizzati in determinate zone del corpo (PI/2802 ESAMEN; PI/3043 ADIPOSFORTE), l'Autorità ha ritenuto, secondo quanto già affermato in numerosi precedenti sulla scorta di pareri resi dall'Istituto Superiore di Sanità, che il dimagrimento di specifiche parti del corpo può verificarsi solamente nell'ambito e quale conseguenza di una generale diminuzione di peso e non come fenomeno autonomo e disgiunto da un calo ponderale complessivo.

In alcuni casi (PI/2813 DIMAPANT; PI/2228 CELLULASE URTO; PI/3011 VULKAN ANTICELL; PI/2872 CINTURA MASSAGGIANTE E TUTINA DIMAGRANTE), all'efficacia dimagrante del prodotto veniva associata un'azione anticellulite. L'Autorità, nel rilevare l'ingannevolezza di tali messaggi, ha ribadito che la cellulite è un fenomeno complesso che non può essere trattato e risolto con prodotti cosmetici o integratori alimentari, bensì necessita di specifiche terapie farmacologiche.

Con riguardo a alcuni messaggi che pubblicizzavano rilevanti cali di peso in tempi brevi e senza la necessità di sottoporsi ad alcuna dieta, l'Autorità ha assunto un atteggiamento estremamente rigoroso, considerando necessario sospendere d'ufficio la diffusione del messaggio segnalato in via provvisoria, nelle more del giudizio di merito, ritenendo che la richiesta di intervento sembrasse con un ragionevole grado di probabilità destinata a sfociare in una pronuncia di ingannevolezza (PI/3094 IBS DI BROMELINE; PI/3116 GOTAS). In particolare, l'Autorità ha valutato, già a una prima delibazione, che le prospettazioni pubblicitarie in merito al dimagrimento ottenibile attraverso l'uso del prodotto, senza la necessità di seguire un regime alimentare controllato, sembrassero prive di fondamento scientifico e che, in ogni caso, una repentina e cospicua perdita di peso non avrebbe potuto essere ottenuta senza rischi per la salute se non sotto controllo medico. Pertanto, il messaggio non rendeva edotti i consumatori dei rischi potenziali ed era suscettibile di porne in pericolo la salute.

Servizi estetici

Numerosi interventi dell'Autorità hanno avuto a oggetto messaggi pubblicitari relativi a servizi di dimagrimento.

In molti dei casi esaminati, i messaggi erano stati diffusi da soggetti che operavano sulla base di un contratto di *franchising*. Nel settore in esame, infatti, molte imprese operano direttamente con propri centri e nello stesso tempo concedono a terzi operatori, attraverso contratti di *franchising*, l'uso del proprio marchio e forniscono loro i relativi macchinari, insieme al proprio *know-how*. Nel caso di messaggi relativi a centri gestiti in *franchising*, sono stati considerati come operatori pubblicitari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 74/92, sia il *franchisee*, che aveva materialmente diffuso il materiale pubblicitario, che il *franchisor*, in qualità di autore dei messaggi, in considerazione del penetrante potere di direttiva e di controllo cui il *franchisee* è generalmente sottoposto, in forza del contratto di *franchising*, anche con riguardo alla pubblicità (PI/2951 IN LINEA-CENTRI DIMAGRIMENTO; PI/3037 INFRAFIT).

Secondo orientamenti analoghi a quelli illustrati per i prodotti dimagranti, l'Autorità ha considerato non ingannevoli quei messaggi che non millantavano la possibilità di conseguire i risultati promessi anche in assenza di un regime alimentare e di un'attività fisica adeguati, ma che, al contrario, si limitavano a evidenziare in modo generico le caratteristiche del metodo di dimagrimento utilizzato, basato su una moderata attività fisica e su un regime dietetico controllato. Sono state invece considerate ingannevoli le affermazioni tendenti ad accreditare l'efficacia del dimagrimento per la soluzione dei problemi di cellulite (PI/2900 ESTEMEDIC).

Quasi tutti i messaggi esaminati pubblicizzavano una "garanzia di risultato" il cui contenuto sarebbe stato visionabile presso i centri estetici. Il mero rinvio alle condizioni generali di garanzia, messe a disposizione dei clienti presso i locali del centro di dimagrimento, è stato ritenuto non rispondente alle prescrizioni dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 74/92, in quanto volto a svuotare di significato una norma che vuole consentire al consumatore la conoscenza integrale dei termini della garanzia pubblicizzata già in sede di prime informazioni. Peraltro, la norma in questione, nell'ammettere la possibilità di un rinvio, sottolinea che esso deve rimandare a un testo facilmente conoscibile dal consumatore e tale non è stato considerato dall'Autorità il "riquadro esposto sulle pareti del centro o un modello di contratto, la cui richiesta presuppone il ricorrere almeno della fase delle trattative" (PI/2900B ESTEMEDIC).

Con riguardo ad affermazioni riguardanti l'offerta di trattamenti gratuiti, laddove i messaggi indicavano genericamente un numero di sedute in omaggio e rinviavano a una scritta di ridottissime dimensioni e decontestualizzata che precisava "all'iscrizione", l'Autorità ha ritenuto che il messaggio fosse idoneo a ingenerare nei consumatori la falsa convinzione di poter frui-

re di sedute del trattamento dimagrante senza dover pagare alcuna somma, e senza che questa sorta di "prova" fosse condizionata alla preventiva sottoscrizione del contratto. Diversamente, messaggi nei quali la gratuità di alcune sedute era chiaramente collegata alla condizione di cliente sono stati considerati non ingannevoli, perché la condizione di cliente presuppone, con tutta evidenza, l'esistenza di un rapporto contrattuale e quindi la sottoscrizione di un contratto (PI/3025 PAOLA POGGI DI IMPERIA E SAVONA).

In merito all'eccezione non conformità all'articolo 5 del decreto legislativo n. 74/92 di alcuni dei messaggi esaminati, l'Autorità non ha riscontrato la violazione di detto articolo nei casi in cui la definizione del trattamento personalizzato veniva fatta precedere da una visita medica, volta specificatamente ad accertare l'eventuale presenza di patologie incompatibili con gli esercizi ginnico-motori praticati, e i macchinari utilizzati nei trattamenti dimagranti risultavano del tutto innocui per la salute (PI/2824 LORELEI).

TURISMO

Nell'anno trascorso l'Autorità ha ricevuto numerose richieste di intervento relative al settore turistico, che, nella maggior parte dei casi, hanno avuto a oggetto messaggi pubblicati su cataloghi predisposti da tour operator.

Nella comunicazione pubblicitaria propria del settore turistico è in atto una tendenza sempre maggiore a utilizzare la rete Internet per la commercializzazione dei servizi. L'Autorità ha avuto modo di pronunciarsi con riguardo a due messaggi diffusi attraverso siti web (PI/2893 HOTEL MORGANA PANAMA GARDEN e PI/3102 GIROVACANZE COMBINA CITTÀ ALITALIA). In particolare, nel caso PI/3102 GIROVACANZE COMBINA CITTÀ ALITALIA, l'Autorità ha affermato che la pubblicità sul sito Internet deve contenere in sé tutti i necessari elementi informativi, ritenendo insufficiente il rinvio a ulteriori precisazioni contenute su altri supporti, nel caso specifico nel catalogo a stampa pubblicato dall'operatore.

Le richieste di intervento afferenti al settore turistico provengono in genere da consumatori che hanno riscontrato, nel corso delle loro vacanze, la mancata corrispondenza tra quanto pubblicizzato e quanto effettivamente offerto dagli operatori (PI/2945 HOTEL LA FENICE; PI/2893 HOTEL MORGANA PANAMA GARDEN; PI/2931 MIRANDA VIAGGI E TURISMO; PI/2986 PENTATUR ATINTER; PI/3118 ALPITOUR PORTO OTTIOLU). In merito a dette richieste deve, tuttavia, evidenziarsi che spesso il segnalante lamenta profili inerenti lo specifico rapporto contrattuale tra il segnalante stesso e l'operatore pubblicitario, aspetti la cui valutazione non rientra nelle competenze demandate all'Autorità in materia di pubblicità ingannevole, volte a tutelare il più generale interesse pubblico alla non decettività del messaggio promozionale.

In merito alla non rispondenza al vero di quanto prospettato nel messaggio, nel procedimento PI/3059 ALPITOUR RODI i segnalanti lamentavano di non aver riscontrato nel servizio ricevuto quei tratti di "italianità" che invece

si sarebbero aspettati di trovare essendo l'albergo pubblicizzato dall'operatore come appartenente alla categoria "Italian Style". Una volta accertato che l'albergo era effettivamente in grado di offrire i servizi prospettati (piatti della cucina italiana, personale parlante italiano, ecc.) quali propri del servizio "Italian Style", l'Autorità ha concluso che il giudizio negativo dato dai segnalanti riflettesse la loro personale insoddisfazione (sulla qualità dei pasti, sul numero degli addetti in grado di parlare italiano, ecc.) e non potesse essere generalizzato. Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità ha dunque ritenuto non ingannevole il messaggio segnalato.

Di contro, nel caso PI/2955 MARE SUD '99-ICI TOUR OPERATOR uno dei profili segnalati riguardava la non corrispondenza tra l'immagine fotografica pubblicata sul catalogo (un panorama con il mare sullo sfondo, che è risultato essere relativo alla località Torre dell'Orso, in provincia di Lecce) e la località in cui effettivamente era situato l'albergo pubblicizzato (Isola Varano, in provincia di Foggia). Nel corso dell'istruttoria è tuttavia emerso che i segnalanti erano stati edotti di tale mancata corrispondenza anche prima di fruire del servizio, ma l'Autorità non ha ritenuto dirimente tale circostanza ai fini del giudizio di ingannevolezza del messaggio, in considerazione del fatto che l'oggetto tutelato dalla normativa in materia di pubblicità ingannevole è l'interesse pubblico generale alla non decettività dei messaggi promozionali.

PROFESSIONI REGOLAMENTATE

Nel corso dell'anno l'Autorità ha adottato un provvedimento in relazione ad alcuni messaggi pubblicitari in cui veniva pubblicizzata l'offerta di servizi arbitrari gestiti da un'associazione privata. In particolare, i suddetti messaggi asserivano che, tramite l'istituzione di "tribunali di quartiere" e "nuovi strumenti giudiziari", l'Associazione proponente sarebbe stata in grado di offrire la soluzione di "controversie (...) in 'tutti' i settori (...) per norma di legge entro 2-3 mesi", con sentenze "vincolanti, esecutive e imponibili con la forza" e che, in caso di ritardo nella pronuncia, il cittadino sarebbe stato risarcito per i danni subiti.

Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Autorità ha ritenuto che i messaggi esaminati fossero ingannevoli in quanto, contrariamente al vero, lasciavano intendere che: i) l'associazione proponente e l'iniziativa da questa promossa avessero carattere pubblicistico, mentre la stessa associazione risultava avere natura privatistica, così come l'attività svolta; ii) tramite l'arbitrato potesse risolversi incondizionatamente qualsiasi tipo di controversia tra privati entro 2-3 mesi, potendosi in caso contrario ottenere uno speciale risarcimento per i danni subiti, mentre, in realtà, ai sensi della normativa vigente, l'uso dello strumento arbitrale è sottoposto a limitazioni e condizioni; iii) la pronuncia resa all'esito di un arbitrato fosse immediatamente esecutiva e imponibile con la forza, laddove l'efficacia esecutiva del lodo arbitrale è subordinata dalla legge alla sua omologazione da parte del Tribunale. L'Autorità ha pertanto inibito l'ulteriore diffu-

sione dei messaggi in questione, ordinando altresì la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa su un quotidiano a diffusione nazionale e su Internet (PI/2971 FORUM ARBITRALE).

PRODOTTI ASSICURATIVI

Nel mercato assicurativo si continua a registrare un incremento nel numero di comunicazioni pubblicitarie a favore di quei prodotti in cui la classica copertura assicurativa è abbinata a una componente di tipo finanziario: è il caso delle polizze vita *unit* e *index linked* caratterizzate da un rendimento collegato a un'attività finanziaria costituita da quote di fondi comuni di investimento o da un indice di borsa. Nel corso dell'anno l'Autorità ha esaminato alcune pubblicità tabellari relative a polizze di tipo *unit linked*, a seguito di richieste di intervento nelle quali si evidenziava che quanto prospettato nei messaggi, in assenza di ulteriori indicazioni, avrebbe potuto indurre in errore i consumatori riguardo all'effettivo rendimento delle polizze assicurative pubblicizzate (PI/2847 GENERALI-VALORE QUOTA; PI/2874 POLIZZA BAYERISCHE; DP3650 FONDI ASSICURATIVI VIS E MINERVIR). L'Autorità ha rilevato che tali messaggi risultano prevalentemente rivolti a un consumatore medio (cosiddetto piccolo risparmiatore), le cui particolari caratteristiche devono essere tenute presenti nella valutazione dell'eventuale portata ingannatoria degli stessi, con particolare riguardo alla percezione che tale destinatario potrebbe avere delle affermazioni in essi contenute e alla loro eventuale idoneità a condizionarne le scelte economiche prima del successivo contatto con la società emittente e della consegna del prospetto informativo analitico.

In tale contesto, l'Autorità ha ritenuto che tali messaggi assumono una portata ingannatoria nel caso in cui omettano qualsiasi ulteriore indicazione dalla quale possa essere desunta, anche in termini sintetici, la reale significatività dei rendimenti percentuali prospettati, oltre che la confrontabilità dei prodotti pubblicizzati con altre tipologie di polizze assicurative sulla vita presenti sul mercato. L'Autorità ha in particolare rilevato che l'assenza di elementi rilevanti per la quantificazione del rendimento potenzialmente riconosciuto agli assicurandi e per la complessiva valutazione del prodotto stesso, potrebbe indurre il consumatore a rivolgersi alla compagnia interessata senza essere in possesso di informazioni essenziali in ordine all'esatta portata delle indicazioni pubblicizzate nel messaggio. L'Autorità ha inoltre ribadito il principio in base al quale le carenze informative del messaggio non possono ritenersi compensate dalle indicazioni contenute nella nota informativa prevista dalla norme vigenti, considerato che quest'ultima è consegnata al cliente solo prima della sottoscrizione del contratto, ovvero quando l'alterazione delle scelte economiche del consumatore potrebbe essersi già realizzata.

PRODOTTI FINANZIARI***Prestiti obbligazionari indicizzati***

Nel corso dell'anno 2000 l'Autorità ha esaminato alcuni messaggi pubblicitari aventi a oggetto rendimenti di titoli obbligazionari, in genere indicizzati a un paniere di azioni (PI/2977 BANCA MEDIOCREDITO; PI/2917 UNICREDIT BANCA MOBILIARE).

Le pubblicità in questione non risultano preventivamente autorizzate dalla Consob, secondo quanto previsto dall'articolo 101 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'articolo 17 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971/99 e, pertanto, esse rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 74/92. L'Autorità, ribadendo il principio che questi messaggi debbono essere valutati con particolare rigore in quanto rivolti ai cosiddetti piccoli risparmiatori, ne ha rilevato l'ingannevolezza nell'ipotesi in cui presentino gravi ed essenziali carenze informative in ordine alle reali caratteristiche e condizioni di applicazione delle obbligazioni pubblicizzate.

Trading on line

Nel corso del 2000 l'Autorità ha avuto occasione di esaminare per la prima volta messaggi pubblicitari aventi a oggetto il fenomeno emergente del cosiddetto *trading on line*. Per *trading on line* si intende la negoziazione elettronica, tramite Internet, di titoli quotati in Borsa. Il cliente-investitore, in particolare, stipulando un contratto con un intermediario autorizzato dalla Consob (in genere, SIM o banche) impartisce direttamente dal proprio PC, attraverso Internet e tramite il *software* gestito dall'intermediario stesso, ordini di acquisto e/o di vendita sul mercato borsistico. La Consob, con la Comunicazione n. DI/30396 del 21 aprile 2000, ha reso noto agli operatori del settore le regole di comportamento inerenti il servizio di *trading on line*. Una volta pervenuto all'intermediario e da questo esaminato per verificarne l'adeguatezza e la completezza, l'ordine, se è stato impartito a mercato aperto, è trasmesso dall'intermediario alla Borsa; se, invece, è stato impartito a mercato chiuso, l'ordine confluisce in una sorta di "lista d'attesa" fino alla successiva riapertura della Borsa. Attraverso il proprio PC l'investitore viene comunque informato dall'intermediario dello stato dell'ordine (l'ordine è da accodare; è stato accodato; è stato immesso sul mercato; è stato eseguito). Una volta trasmesso alla Borsa, l'esecuzione effettiva dell'ordine avviene secondo tempi non prevedibili e/o controllabili dall'intermediario, così come avviene per tutti gli ordini di compravendita di strumenti finanziari immessi sul mercato, sia *on-line* che *off-line*.

Nelle segnalazioni sottoposte all'attenzione dell'Autorità, i richiedenti evidenziavano che le affermazioni contenute nei messaggi pubblicitari, quali "eseguito di Borsa in tempo reale", "veloce", "alla massima velocità", potessero lasciar intendere, contrariamente al vero, che il *trading on line* effettuato attraverso i siti degli intermediari in questione si realizzasse, in tutte le sue

fasi, con la funzionalità e con la tempestività adeguate alla negoziazione dei prodotti finanziari (PI/2964 FINECO ON LINE; PI/2954C WIND TOL; PI/2954D BANCA DEL SALENTO TOL; PI/2954E BANCA SELLA TOL). Tenuto conto del fatto che le fattispecie contestate sono suscettibili di raggiungere anche investitori non professionali, l'Autorità ha ritenuto di doverle esaminare con particolare attenzione, valutando la percezione che tali soggetti potrebbero avere delle affermazioni contenute in tali messaggi e la loro eventuale idoneità a condizionarne le scelte economiche prima del successivo contatto con la società di intermediazione finanziaria. Sulla base dell'analisi dei dati inerenti i tempi e le modalità di effettiva realizzazione delle negoziazioni elettroniche effettuate dai clienti nei periodi di diffusione dei messaggi contestati, l'Autorità è giunta alla conclusione che fossero ingannevoli esclusivamente quei messaggi in cui il tempo effettivamente impiegato, in media, per effettuare il servizio pubblicizzato, riferito all'intero processo di negoziazione elettronica, ovvero dall'ordine del cliente all'esecuzione dello stesso, non risultava ragionevolmente compatibile con quanto prospettato nelle fattispecie pubblicitarie.

INQUINAMENTO ACUSTICO

Nel corso dell'anno, a seguito di una denuncia da parte di un'Associazione di settore (AssoAcustici), l'Autorità ha svolto un procedimento istruttorio in materia di inquinamento acustico (PI/2848 VARIE TV-INQUINAMENTO ACUSTICO). Nella denuncia venivano segnalate ipotesi di violazione da parte delle emittenti televisive nazionali Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Rete 4, Italia 1 e Tmc 1 del divieto di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro in materia di inquinamento acustico). In particolare, il segnalante evidenziava di aver misurato il livello di pressione sonora in scala (A) dei vari eventi registrati e di aver messo in risalto, come ipotesi di violazione dell'articolo 12 della legge n. 447/95, gli aumenti del livello equivalente pari o superiori a 2 dB(A) dei brani di sigle o pubblicità confrontati con il livello equivalente medio dei programmi trasmessi dalle varie emittenti televisive.

Nel corso del procedimento sono state inviate richieste di informazioni ad alcune Amministrazioni (Ministero delle Comunicazioni, Ministero dell'Ambiente, ANPA) al fine di ottenere contributi utili per l'approfondimento della fattispecie oggetto del procedimento. Vista la complessità degli aspetti tecnici coinvolti dal procedimento, l'Autorità ha affidato l'incarico di effettuare un'apposita perizia sulle fattispecie segnalate all'Istituto di Acustica "O.M. Corbino" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) di Roma.

Nel luglio 2000, dopo aver acquisito tale perizia, le controdeduzioni dei soggetti interessati e il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità ha deliberato che le emittenti televisive TMC 1, Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4 e Italia 1 avevano diffuso gli spot e le sigle segnalati

dall'AssoAcustici con livelli di potenza sonora superiori a quelli dei normali programmi, in violazione dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 447/95. L'Autorità ha sottolineato, in primo luogo, che la *ratio* dell'articolo 12 della legge n. 447/95 sembra essere quella di tutelare l'utente da una forma di "scorrettezza" nella trasmissione di spot e sigle consistente nel tentativo di richiamare artificiosamente l'attenzione degli utenti attraverso improvvisi sbalzi dei livelli audio rispetto alla normale programmazione. L'Autorità ha, poi, rilevato che il citato articolo 12, nella sua generica formulazione, utilizza un criterio di carattere quantitativo nel porre il divieto di trasmissione di sigle e pubblicità con potenza superiore a quella ordinaria dei programmi. La norma tuttavia non contiene alcuna precisazione in merito alla metodologia e ai parametri tecnici in base ai quali effettuare le misurazioni delle variazioni nella trasmissione di messaggi pubblicitari e sigle. Ciò premesso, l'Autorità ha osservato che, se da un lato il perito ha evidenziato la non completa idoneità tecnica delle misurazioni effettuate dai segnalanti, dall'altro ha posto in luce che il criterio utilizzato costituisce un possibile parametro di misurazione e che, verificando i risultati raggiunti con tale metodologia di misurazione, egli è giunto ai medesimi risultati. L'Autorità, pertanto, pur auspicando interventi normativi che indichino per il futuro criteri e parametri tecnici univoci nell'applicazione delle norme in materia di inquinamento acustico da messaggi pubblicitari e sigle, ha ritenuto che i messaggi pubblicitari e sigle segnalati fossero stati diffusi con livelli di potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi televisivi.

APPENDICE

L'assetto organizzativo

Al 31 marzo 2001 l'organico dell'Autorità è di 137 dipendenti di ruolo, di cui 89 appartenenti alla carriera direttiva, 39 alla carriera operativa e 9 alla carriera esecutiva. A questi si aggiungono 28 dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui 10 con mansioni direttive, 7 con contratto di specializzazione, 10 con mansioni operative, 1 con mansioni esecutive, e 4 comandati da pubbliche amministrazioni (2 con funzioni direttive e 2 con funzioni esecutive).

Tavola A.1 - Personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Segreterie del Presidente e dei Componenti

	Di ruolo		Contratto		Comando o distacco		Totale	
	31-03-00	31-03-01	31-03-00	31-03-01	31-03-00	31-03-01	31-03-00	31-03-01
Dirigenti e funzionari	6	9	1	1	1	0	8	10
Personale operativo	5	3	1	3	0	0	6	6
Totale	11	12	2	4	1	0	14	16

Uffici dell'Autorità

	Di ruolo		Contratto		Comando o distacco		Totale	
	31-03-00	31-03-01	31-03-00	31-03-01	31-03-00	31-03-01	31-03-00	31-03-01
Dirigenti	15	14	1	1	1	1	17	16
Funzionari	56	66	11	8	1	1	68	75
Contratti di specializzazione	-	-	21	7	-	-	21	7
Personale operativo	34	36	6	7	-	-	40	43
Personale esecutivo	9	9	1	1	2	2	12	12
Totale	114	125	40	24	4	4	158	153

La composizione del personale, per formazione ed esperienza professionale, è evidenziata nella tavola seguente:

Tavola A.2 - Personale delle qualifiche dirigenziale e funzionariale (esclusi i contratti di specializzazione) per tipo di formazione ed esperienza lavorativa precedente

Formazione

Esperienze precedenti	Giuridica	Economica	Altro	Totale
Pubblica Amministrazione	13	4	4	21
Imprese	6	10	5	21
Università o centri di ricerca	9	30	4	43
Libera professione	3	-	1	4
Altro	9	2	1	12
Totale	40	46	15	101

intelligibile dal consumatore. A tale scopo, la relativa indicazione dovrà essere comprensiva di ogni onere economico gravante sul consumatore il cui ammontare sia determinabile *ex ante*, o dovrà presentare, contestualmente e con pari evidenza grafica e/o sonora, tutte le componenti che concorrono al computo del prezzo, al fine di migliorare l'informazione fornita al consumatore e agevolare il raffronto dei prezzi (PI/3091 ALITALIA TARIFFE NAZIONALI; PI/3127 AIR ONE VOLI ROMA-MILANO).

Trasporto marittimo

La necessità di una chiara prospettazione del prezzo del servizio è emersa anche nel settore del traghettamento marittimo. In particolare, una società armatoriale ha denunciato per presunta pubblicità ingannevole il *leader* di mercato, sostenendo che quest'ultimo indicava quali tasse portuali importi maggiorati rispetto a quelli reali. Nel corso del procedimento istruttorio, l'Autorità ha riscontrato una differenza, in alcuni casi anche ragguardevole, tra il valore dei diritti portuali addebitati ai clienti dal *leader* e quello riscosso da altri operatori. Le differenze erano dovute al fatto che l'impresa, unica nel settore, riteneva di imputare l'IVA ai diritti portuali e di inglobarvi altresì alcuni costi che i concorrenti ritenevano non rientrassero in tale voce. In particolare, l'Autorità ha ritenuto che le indicazioni relative all'importo di tali diritti fossero caratterizzate da scarsa immediatezza e ambiguità. Infatti, diversamente dagli opuscoli degli altri operatori, il messaggio pubblicitario indicava i diritti portuali attraverso una tavola, in cui erano presentate le varie tariffe vigenti in ciascun porto. In tal modo, per poter conoscere l'importo da versare, il destinatario del messaggio doveva sommare le voci che lo riguardavano, senza peraltro essere avvertito del fatto che erano da computare sia le tasse del porto di partenza che quelle del porto di destinazione. In questo modo, il lettore non era posto nelle condizioni di percepire con chiarezza e immediatezza l'importo complessivo da versare a titolo di tariffa portuale e quindi di percepire che, scegliendo di rivolgersi a quell'impresa, avrebbe dovuto versare, a parità di tariffa netta, dei diritti portuali più elevati.

L'Autorità ha concluso l'istruttoria auspicando che la prospettazione delle condizioni tariffarie per i servizi di traghettamento sia chiaramente e immediatamente intelligibile dal consumatore, riportando importi comprensivi di ogni onere economico gravante sul consumatore il cui ammontare sia determinabile *ex ante*, o presentando, contestualmente e con adeguata evidenza grafica, le componenti che concorrono al computo del prezzo, al fine di agevolare il raffronto tra i prezzi (PI/3075 TARIFFE TIRRENA).

Trasporto ferroviario

Nel trasporto ferroviario, l'Autorità ha ritenuto ingannevoli alcuni messaggi pubblicitari diffusi da Ferrovie dello Stato Spa che prospettavano il miglioramento della qualità dei servizi di trasporto passeggeri. Le inserzioni,

che facevano seguito alla costituzione della società Trenitalia Spa, perseguivano lo scopo di influenzare positivamente l'atteggiamento dei consumatori nei confronti dell'impresa e dei servizi da essa offerti.

Il primo messaggio affermava che *"la percentuale dei treni in orario"* era stata portata *"fino al 96%"*. Un rimando, a caratteri più ridotti, specificava che quello indicato era un *"tasso di puntualità entro i 15' "* e che, quindi, per treni "puntuali" si dovevano intendere quelli che avevano accusato ritardi inferiori ai 15 minuti. Il dato percentuale si riferiva alla media annua di treni "puntuali" calcolata nel 1999 su tutte le tipologie di treni viaggiatori. In realtà, dalle risultanze istruttorie è emerso che la scelta di utilizzare un unico parametro di 15 minuti di tolleranza per qualificare come puntuale un treno, fosse esso regionale o di media e lunga percorrenza, produceva l'effetto di associare indebitamente due elementi che nella realtà non erano tra loro coniugabili: il concetto di puntualità e la percentuale del 96%. Infatti, per i treni a media e lunga percorrenza, dove l'incidenza di un ritardo di 15 minuti poteva essere considerato marginale, il dato era più basso di quello pubblicizzato e pari a 86%. Per i treni regionali, la percentuale era effettivamente pari al 96%, ma in tali casi i convogli non potevano essere considerati *"in orario"*, in quanto un ritardo di 15 minuti, se parametrato rispetto al tempo medio di percorrenza di poco superiore all'ora e un quarto, comportava in media un incremento del tempo complessivo di viaggio del 20%.

Nel secondo messaggio pubblicitario segnalato si dichiarava: *"abbiamo ringiovanito di 9 anni la nostra flotta"*. In realtà, l'età media del parco materiale rotabile era rimasta sostanzialmente invariata tra il 1998, il 1999 e il primo semestre 2000, con scostamenti che non raggiungevano i due anni. Il pubblicizzato ringiovanimento riguardava il solo materiale rotabile Eurostar Italia, senza che tale aspetto fosse in qualche modo segnalata al destinatario del messaggio (PI/3097 PUBBLICITÀ FERROVIE DELLO STATO).

BREVETTI E CERTIFICAZIONI

Negli anni novanta, e in modo ancor più significativo negli ultimi tempi, i comportamenti di acquisto del consumatore medio sembrano essere diventati attenti, più che in passato, ai requisiti di qualità, sicurezza e innovatività dei prodotti. Le imprese, di conseguenza, si sono dimostrate molto attive nel catturare la domanda aggiuntiva di qualità espressa dal consumatore, cercando di differenziare la propria offerta tramite l'enfaticizzazione nel *claim* pubblicitario delle certificazioni o dei brevetti posseduti.

In tale contesto l'Autorità ha ritenuto ingannevoli quei messaggi che pubblicizzavano coperture brevettuali o certificazioni risultate, in realtà, non in possesso dell'operatore pubblicitario oppure oggetto di richiesta agli enti competenti ma non ancora ottenute. Al riguardo, l'Autorità ha ritenuto che, in ambito pubblicitario, la presentazione di un prodotto come brevettato, ovvero come certificato, ha l'effetto di attribuire ai prodotti, e di riflesso all'impresa,

Nel corso del 2000 è entrata a regime la nuova struttura degli uffici, deliberata dall'Autorità nel mese di marzo con effetto a partire dal 3 aprile. Le linee della riforma organizzativa sono già state illustrate nella relazione dello scorso anno.

Concorsi e selezioni

Nel periodo di riferimento sono stati banditi tre concorsi per un totale di 22 posizioni da funzionario, una selezione per 8 contratti di specializzazione (ancora in corso alla data del 31 marzo 2001), una selezione per 1 contratto con mansioni di impiegato bibliotecario e una selezione per 2 contratti da funzionario, economista, con specifiche esperienze in materia di funzionamento dei mercati e degli operatori bancari, finanziari e assicurativi.

Praticantato

Anche per il 2000 l'Autorità ha confermato il programma di praticantato, che prevede la possibilità di effettuare *stage* della durata massima di sei mesi presso i propri Uffici, allo scopo di far acquisire a giovani laureati esperienze nei settori della concorrenza e della pubblicità ingannevole e comparativa. Gli avvisi relativi ai requisiti per la partecipazione alle selezioni (voto di laurea non inferiore a 110/110 ed età non superiore a 28 anni al momento della presentazione della domanda) sono stati periodicamente pubblicati sul Bollettino dell'Autorità. Mediamente, per ogni semestre, si è avuta la presenza contemporanea di circa 25 tirocinanti.

Attività di formazione

Nel corso dell'anno è stata particolarmente curata l'organizzazione di seminari interni, aventi ad oggetto contenuti specifici sui temi della concorrenza e della pubblicità. Tali interventi formativi hanno costituito un momento importante di aggiornamento e approfondimento, da parte del personale dell'Autorità, sulle tematiche istituzionali. Infine, si è provveduto, come per gli anni passati, a curare l'apprendimento e il perfezionamento delle lingue straniere, tramite l'organizzazione di corsi interni.

Codice etico

Nell'anno 2000 e fino al 31 marzo 2001 non sono stati rilevati o segnalati casi di inosservanza del codice etico, che è lo strumento di cui l'Autorità si è dotata fin dal 1995 per definire i principi guida del corretto comportamento dei propri dipendenti. I quesiti che nel periodo di riferimento sono stati sottoposti all'attenzione dell'organo di garanzia hanno riguardato fattispecie non diverse da quelle rilevate negli anni precedenti e hanno avuto per oggetto in prevalenza ipotesi di incompatibilità, conflitto di interesse, ovvero di partecipazione a convegni, seminari o manifestazio-

ni simili. Altra ipotesi ricorrente dell'anno decorso è stata l'interpretazione della nozione del regalo d'uso o di modico valore.

I rapporti di collaborazione con la Guardia di Finanza

Sin dalla sua istituzione l'Autorità ha avviato stretti rapporti di proficua collaborazione con la Guardia di Finanza. Per corrispondere alle crescenti esigenze dell'Autorità, nel luglio 1995 è stato costituito un reparto specializzato, denominato Centro Tutela Concorrenza e Mercato, con il preciso compito di dar corso a tutte le istanze di assistenza formulate dall'Autorità, nonché di procedere a rilevazioni ed elaborazioni di dati e informazioni nei vari settori dell'economia nazionale, quale importante ausilio dell'Autorità nell'adozione delle opportune strategie di intervento per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

La recente ristrutturazione del Corpo della Guardia di Finanza, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1999, n. 34, ha previsto l'istituzione del Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato, che è subentrato al preesistente Centro. Il nuovo Reparto, inquadrato nell'ambito del Comando Unità Speciali, è caratterizzato da una maggiore snellezza nel flusso delle comunicazioni interne e da una maggiore rapidità di intervento operativo ed è, quindi, in grado di corrispondere ancor più fattivamente alle molteplici istanze di assistenza formulate dall'Autorità per l'espletamento delle proprie finalità istituzionali.

Da un punto di vista normativo, l'apporto collaborativo della Guardia di Finanza all'attività dell'Autorità trova le sue fonti nell'articolo 54, commi 2 e 4 della legge 26 febbraio 1996, n. 52, successivamente modificato dall'articolo 29 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Tale norma, oltre ad individuare la Guardia di Finanza quale interlocutore privilegiato dell'Autorità, definisce con chiarezza i limiti di intervento e i poteri esercitabili dal Corpo durante le attività ispettive. Con il recente decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernente l'adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, ha trovato conferma il ruolo di polizia economica e finanziaria del Paese assegnato alla Guardia di Finanza. In particolare, l'articolo 3 sancisce la collaborazione della Guardia di Finanza, previa intesa con il Comando Generale, con le Autorità indipendenti, prevedendo in tali casi l'utilizzo da parte dei militari delle facoltà e dei poteri previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le concrete modalità di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza sono state disciplinate dal "Protocollo di intesa" sottoscritto nel dicembre 1997, nel quale si definiscono le procedure e le forme di collaborazione per il conseguimento, attraverso l'adozione di efficaci strumenti operativi, delle finalità istituzionali dell'Autorità.

Le modifiche attuate sul piano normativo, in aggiunta ad una maggiore interazione operativa sviluppatasi tra l'Autorità e il Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato, hanno consentito nell'anno 2000 un incremento degli

interventi particolarmente sensibile, in termini qualitativi e quantitativi, in materia di concorrenza. Tale crescita è stata accompagnata da un aumento di circa il 65% delle segnalazioni effettuate dalla Guardia di Finanza. Accanto al consueto ruolo di assistenza in sede ispettiva, prezioso è stato anche il contributo fornito dalla Guardia di Finanza nella rilevazione ed elaborazione di informazioni riguardanti attività di impresa soprattutto in ambito locale. Particolarmente rilevante è stata anche la presenza della Guardia di Finanza durante le ispezioni alle quali l'Autorità è stata chiamata a collaborare con la Commissione europea. Anche in tali occasioni, infatti, la professionalità del personale della Guardia di Finanza, a supporto dell'Autorità antitrust comunitaria e nazionale, ha conferito efficacia alle attività di verifica.

Nel settore della pubblicità ingannevole e comparativa, la Guardia di Finanza si è infine confermata quale importante soggetto attivo nella segnalazione all'Autorità di messaggi pubblicitari i cui contenuti sono stati oggetto di valutazione in ordine alla loro ingannevolezza.

Servizi informativi

Particolare attenzione è stata dedicata alla revisione del sistema complessivo di gestione documentale, sviluppato progressivamente nel corso degli anni a supporto delle attività primarie dell'Istituzione. In questo ambito, è stato avviato un progetto finalizzato all'integrazione dei principali processi (dal protocollo, all'accesso ai documenti, alla loro tenuta e conservazione), in conformità con le disposizioni sul sistema di gestione informatica dei documenti contenute nello schema del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, pubblicato nel febbraio 2001.

I servizi esterni di documentazione e informazione sull'attività istituzionale hanno continuato a svilupparsi attraverso il sito Internet dell'Autorità (<http://www.agcm.it>), con un incremento sensibile degli accessi (*hits*) alle pagine web e un ricorso sempre più frequente alle richieste di informazioni inoltrate ed evase tramite posta elettronica (TAVOLA A.3). Inoltre, in occasione del convegno internazionale per il decennale della legge italiana sulla tutela della concorrenza, organizzato dall'Autorità il 9 e 10 ottobre 2000 a Roma, è stato predisposto un servizio di *webcasting* degli interventi dei relatori, con la trasmissione in diretta via Internet, sia in lingua inglese che in italiano. Le registrazioni audio e video del convegno sono disponibili nella sezione "eventi" del sito.

Tavola A.3 - Servizi di informazione dell'Autorità via rete Internet

Evoluzione temporale degli accessi al sito web

	Numero di accessi	Numero di messaggi
I trimestre 2000	2.434.792	258
II trimestre 2000	2.871.548	380
III trimestre 2000	2.753.669	384
IV trimestre 2000	2.865.196	425
I trimestre 2001	3.417.348	459

PARTE PRIMA
LA TUTELA DELLA CONCORRENZA

SEZIONE I.a**ISTRUTTORIE, ATTIVITÀ CONSULTIVA E RICORSI***(al 31 marzo 2001)*

In questa sezione è riportato l'elenco delle decisioni adottate alla data del 31 marzo 2001 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di concorrenza (legge 10 ottobre 1990, n. 287), pubblicate sul Bollettino di cui all'articolo 26 della stessa legge.

L'indice delle decisioni è articolato in sottosezioni corrispondenti a ciascuna delle fattispecie riportate nel sommario:

- intese e abuso di posizione dominante (procedimenti istruttori)(*)*
- operazioni di concentrazione (procedimenti istruttori)*
- indagini conoscitive*
- attività di segnalazione e consultiva*
- Banca d'Italia (procedimenti istruttori e pareri dell'Autorità)*

All'interno di ciascuna sottosezione sono indicati, per anno di conclusione del procedimento, gli estremi di pubblicazione, riferiti a ciascun caso esaminato.

Per i casi relativi a intese, abuso di posizione dominante e operazioni di concentrazione sono elencate le sole decisioni relative ai procedimenti istruttori, con informazioni sull'esito del procedimento, sull'eventuale sanzione irrogata e gli estremi di pubblicazione dei provvedimenti. Le stesse informazioni sono riportate per i casi di competenza della Banca d'Italia sui quali l'Autorità ha espresso un parere, organizzati in un'apposita sottosezione.

Un'ultima sottosezione è dedicata allo stato dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall'Autorità, con indicazioni relative all'atto oggetto di impugnazione e informazioni sulle varie fasi del ricorso.

(*) I simboli riportati a margine del riferimento del caso indicano:

- I** procedimenti avviati per accertare violazioni all'art. 2 della legge n. 287/90 (intese)
- A** procedimenti avviati per accertare violazioni all'art. 3 della legge n. 287/90 (abuso di posizione dominante)
- 4** procedimenti avviati per richieste di autorizzazione in deroga al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza (art. 4 della legge n. 287/90)
- 14** procedimenti avviati per accertare violazioni all'art. 14 comma 5 della legge n. 287/90 (informazioni non veritiere)
- 15** procedimenti avviati per accertare violazioni all'art. 15 comma 2 della legge n. 287/90 (inottemperanza alla diffida-infrazioni gravi agli artt. 2 e 3)
- 81** procedimenti avviati per accertare violazioni all'art. 81 del Trattato CE (intese)
- 82** procedimenti avviati per accertare violazioni all'art. 82 del Trattato CE (abuso di posizione dominante)
- SR** procedimenti avviati ai sensi dell'art. 2 della legge 78/1999 relativamente all'acquisizione dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata degli eventi sportivi del campionato di calcio di serie A

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
(procedimenti istruttori)

Procedimento		Provvedimento		data	numero	bollettino
caso	esito	sanzione (mil. L.)	tipo			
1991						
I/4	ASSIREVI - Rif. I5	Violazione art. 2 lett. a, Deroga non concessa	Chiusura istruttoria	26-ago-91	140	7/91
I	RGP/ANSEMI - Rif. I4	Ritiro della comunicazione	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	19-giu-91 24-lug-91	94BIS 121	5/91 5/91
I	SINDACATO LAZIALE COMMERCianti DI PRODOTTI PETROLIFERI - Rif. I1	Non violazione per modifica degli accordi	Chiusura istruttoria	15-mag-91	78	3/91
1992						
A	3C COMMUNICATIONS - Rif. A5	Violazione art. 3 lett. a,b	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	11-dic-91 04-mar-92	255 412	13/91 5/92
A	ANCIC/CERVED - Rif. A4	Violazione art. 3 lett. a,b,c	Avvio istruttoria Nomina di perito Chiusura istruttoria	24-ott-91 24-ott-91 10-apr-92	186 185 452	10/91 10/91 7/92
A	APCA/COMPAG - Rif. A24	Violazione art. 3	Avvio istruttoria Proroga dei termini Proroga dei termini Chiusura istruttoria	29-gen-92 07-mag-92 17-giu-92 06-lug-92	351 492 561 588	1-2/92 9/92 12/92 13/92
A	A.I.C.I. - Rif. A30	Violazione art. 3 lett. b	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	17-lug-92 18-nov-92	606 788	14/92 22/92
I	CARDILE BROS - Rif. I60	Non violazione per modifica degli accordi	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	27-mag-92 08-ott-92	538 720	10/92 19/92
I	CEMENTIR/MERONE - Rif. I25	Violazione art. 2	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	12-feb-92 17-giu-92	375 563	3/92 12/92
I	CEMENTIR/SACCI - Rif. I29	Violazione art. 2	5.560 Avvio istruttoria Ampliamento istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	11-dic-91 10-apr-92 10-apr-92 15-mag-92	256 454 454 508	13/91 7/92 7/92 9/92
I	CE.D.L.C. - Rif. I39	Violazione art. 2	660,55 Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	06-lug-92 18-nov-92	589 789	13/92 22/92
I	CONSORZIO CALCESTRUZZI SALEMI - Rif. I21	Violazione art. 2 lett. a,b,c	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	20-nov-91 01-apr-92	212 441	12/91 7/92
I	CONSORZIO EDILE MARSICANO (CO.E.M.) - Rif. I22	Violazione art. 2 lett. a,b,c	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	27-nov-91 04-mar-92	225 411	12/91 5/92
I	CONSORZIO PICENO CALCESTRUZZI (COPIC) - Rif. I23	Violazione art. 2 lett. a,b,c	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	27-nov-91 01-apr-92	226 442	12/91 7/92
I	CONSORZIO PRODOTTORI CALCESTRUZZI PERUGIA - Rif. I16	Violazione art. 2 lett. a,b,c	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	02-ott-91 12-feb-92	164 377	9/91 3/92
I	CONSORZIO SCIACCA TERME - Rif. I17	Violazione art. 2	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	02-ott-91 12-feb-92	165 378	9/91 3/92
I	CONS. ABRUZZO CONGLOMERATI CEMENTIZI (CONS.AB) - Rif. I15	Violazione art. 2 lett. a,b,c	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	02-ott-91 12-feb-92	163 376	9/91 3/92
I	ENGLISH LANGUAGE BOOK - Rif. I41	Violazione art. 2 lett. a	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	18-dic-91 27-apr-92	273 471	14/91 8/92
A	MARINZULICH/TIRRENIA - Rif. A13	Violazione art. 3	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	04-dic-91 10-apr-92	240 453	13/91 7/92
I	MARSANO/TIRRENIA - Rif. I40	Violazione art. 2	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	18-mar-92 10-apr-92	429 457	6/92 7/92
I	NCS/CASCO NOBEL - Rif. I46	Ritiro della comunicazione	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	24-set-92 10-dic-92	698 827	18/92 23/92
I/4	PRO. CAL. - Rif. I32	Violazione art. 2, Deroga non concessa	5.290 Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	22-gen-92 11-mar-92 27-mag-92	333 422 520	1-2/92 5/92 10/92

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Intese e Abuso di posizione dominante
(procedimenti istruttori)

Procedimento		Procedimento				
caso	esito	sanzione (mil. L.)	tipo	data	numero	bollettino
1993						
I	ALLEBANZA ASSICURAZIONI/AMBROVENETO - Rif. I67	Non violazione	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	09-giu-93 24-nov-93	1219 1596	12/93 36/93
I	ANIA - Rif. I43	Violazione art. 2 lett. a	Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	15-ott-92 24-mar-93 02-lug-93	730 1030 1266	19/92 6/93 15-16/93
4	ANIA - Rif. I43B	Deroga non concessa per ritiro della richiesta	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	02-lug-93 15-set-93	1266 1445	15-16/93 40-41/93 ⁽¹⁾
I/A/ 4	CENTRO ITALIANO GPL - Rif. I63	Violazione art. 2 lett. a,b, Deroga non concessa	Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	07-ott-92 23-feb-93 28-apr-93	714 979 1087	19/92 4/93 8/93
I	CONSORZIO CANTIERI VARESE - Rif. I18	Non violazione per modifica degli accordi	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	08-ott-92 21-apr-93	722 1076	19/92 8/93
I/A/ 4	CONSORZIO CAPRI - Rif. I78	Violazione artt. 2 e 3, Deroga non concessa	Avvio istruttoria Nomina di perito Chiusura istruttoria	23-giu-93 04-nov-93 22-dic-93	1240 1568 1663	14/93 33/93 40-41/93
I/4	COURTAULDS TEXTILES- FIDIVI/VECTOR - Rif. I69	Ritiro della comunicazione	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	23-ago-93 24-nov-93	1422 1597	22-23/93 36/93
I/A	DUCATU/SIP - Rif. A27	Violazione art. 3 lett. b	Avvio istruttoria Proroga dei termini Proroga dei termini Chiusura istruttoria	17-lug-92 11-nov-92 13-gen-93 24-mar-93	605 779 901B 1028	14/92 21/92 1/93 6/93
I	FEDERAZIONE ITALIANA SPEDIZIONIERI - Rif. I64	Violazione art. 2 lett. a	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	11-nov-92 31-mar-93	780 1047	21/92 6/93
14	FEDERAZIONE ITALIANA SPEDIZIONIERI - Rif. I64B	Violazione art. 14 co. 5	60 Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	31-mar-93 23-lug-93	1046 1314	6/93 18-19/93
I/A	FREMURA/FERROVIE DELLO STATO - Rif. A35	Violazione art. 3 lett. b,c	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	08-gen-93 23-lug-93	882 1312	1/93 18-19/93
I	GIGLIO FINANZIARIA/C.E.R.L.P. - Rif. I83	Non violazione per modifica degli accordi	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	23-giu-93 01-dic-93	1342 1613	18-19/93 37/93
A	GRUPPO SICUREZZA/AEROPORTI DI ROMA - Rif. A44	Violazione art. 3 lett. a,b,c	114,52 Avvio istruttoria Proroga dei termini Proroga dei termini Chiusura istruttoria	18-feb-93 06-ago-93 04-ott-93 17-nov-93	971 1344 1489 1587	4/93 20-21/93 29/93 35/93
A	IBAR/AEROPORTI DI ROMA - Rif. A11	Violazione art. 3 lett. a,b,c,d	1.792,909 Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	17-lug-92 25-nov-92 17-mar-93	603 798 1017	14/92 22/92 6/93
I/4	INA/BANCA DI ROMA - Rif. I61	Violazione art. 2, Deroga concessa con condizioni per 60 mesi	Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	04-mar-93 12-lug-93 13-ott-93	992 1290 1501	5/93 17/93 30/93
I	MONTE DEI PASCHI DI SIENA/SAI - Rif. I73	Non violazione per modifica degli accordi	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	09-giu-93 17-nov-93	1220 1588	12/93 35/93
I/4	NORD CALCE - Rif. I47	Violazione art. 2, Deroga non concessa	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	17-mar-93 23-lug-93	1018 1310	6/93 18-19/93
I/4	RISTRUTTURAZIONE RETE DISTRIBUTORI CARBURANTI - Rif. I53	Violazione art. 2, Deroga non concessa	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	18-feb-93 23-giu-93	968 1238	4/93 14/93
A	SISTEMA TELEFONIA CELLULARE GSM - Rif. A55	Violazione art. 3	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	23-giu-93 28-ott-93	1239 1532	14/93 32/93

⁽¹⁾ Errata corrige nel Bollettino n.40-41/93.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Intese e Abuso di posizione dominante
(procedimenti istruttori)

Procedimento		Provvedimento					
caso	esito	sanzione (mil. L.)	tipo	data	numero	bollettino	
1994							
I/A/ 4	ASSICURAZIONI RISCHI AGRICOLI - Rif. I77	Violazione art. 2, Deroga concessa per 12 mesi		Avvio istruttoria Proroga dei termini Proroga dei termini Chiusura istruttoria	15-dic-93 01-giu-94 15-lug-94 26-ott-94	1660 2003 2131 2401	39/93 22/94 28-29/94 43/94
I	ASSICURAZIONI RISCHI DI MASSA - Rif. I74	Violazione art. 2	20.379	Avvio istruttoria Ampliamento istruttoria Proroga dei termini Ampliamento istruttoria Proroga dei termini Proroga dei termini Chiusura istruttoria	23-giu-93 06-ago-93 06-ago-93 10-gen-94 11-feb-94 20-apr-94 08-giu-94	1251 1363 1363 1700 1778 1907 2024	14/93 20-21/93 20-21/93 1-2/94 6-7/94 16/94 23/94
A	ASSOUTENTI/ALITALIA - Rif. A58	Violazione art. 3		Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	20-ott-93 12-apr-94 25-lug-94	1513 1906 2169	31/93 15/94 30-31/94
I/A	A.I.S./A.T.I./ITALKALI - Rif. I65	Violazione art. 3 lett. a,b		Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	16-giu-93 01-dic-93 11-feb-94	1223 1612 1777	13/93 37/93 6-7/94
I/A/ 4	CONSORZIO TREVÌ - Rif. I80	Non violazione		Avvio istruttoria Nomina di perito Proroga dei termini Chiusura istruttoria	23-giu-93 04-nov-93 24-nov-93 21-feb-94	1241 1570 1598 1796	14/93 33/93 36/93 8/94
I	ECOLOGIA-EMIT-PASSAVANT- BARTOLOMEIS - Rif. I97	Non violazione		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	01-dic-93 08-giu-94	1625 2025	37/93 23/94
I	FERCOMIT-MER. ARMAMENTO FERROVIARIO - Rif. I95	Non violazione		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	19-gen-94 26-mag-94	1751 1986	3/94 21/94
15	IBAR/AEROPORTI DI ROMA - Rif. A11B	Non violazione		Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	22-dic-93 23-mar-94 26-mag-94	1698 1865 1987	40-41/93 12/94 21/94
I	LATTE ASSOCIAZIONE ESERCENTI - Rif. I92	Violazione art. 2		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	24-set-93 09-mar-94	1468 1831	27-28/93 10/94 ⁽²⁾
I/A	POZZUOLI FERRIES/GRUPPO LAURO - Rif. A49	Violazione art. 3		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	12-apr-94 19-ott-94	1902 2379	15/94 42/94
I/4	SAN PAOLO/LA FONDIARIA/MILANO ASSICURAZIONI - Rif. I13B	Non violazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	09-giu-93 10-nov-93 11-feb-94	1217 1571 1776	12/93 34/93 6-7/94
I/4	SAPIO-IGI-SIAD/CHEMGAS - Rif. I66	Violazione art. 2, Deroga concessa per 120 mesi		Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	09-giu-93 09-dic-93 21-feb-94	1218 1627 1794	12/93 38/93 8/94
A	SOCIETA' PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI (IBAR/SEA) - Rif. A56	Violazione art. 3 lett. a,b	1.098,6	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	15-set-93 16-mar-94	1453 1845	26/93 11/94
I/4	SON-IGI-SIAD/IGAT - Rif. I88	Violazione art. 2, Deroga concessa per 120 mesi		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	04-ott-93 21-feb-94	1485 1797	29/93 8/94
I	TARIFFE AMMINISTRATORI CONDOMINI - Rif. I101	Violazione art. 2 lett. a		Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	09-mar-94 04-lug-94 14-dic-94	1844 2101 2550	10/94 27/94 50/94
I	TARIFFE AMMINISTRATORI CONDOMINI - Rif. I101B	Violazione art. 2 lett. a		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	04-lug-94 14-dic-94	2130 2550	27/94 50/94
I/A/ 4	TAV - Rif. I79	Non violazione		Avvio istruttoria Nomina di perito Proroga dei termini Chiusura istruttoria	23-giu-93 04-nov-93 22-dic-93 21-feb-94	1245 1569 1664 1795	14/93 33/93 40-41/93 8/94
A	VIACARD - Rif. A68	Violazione art. 3 lett. a		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	26-gen-94 25-lug-94	1762 2170	4/94 30-31/94

(2) Errata corrige nel Bollettino n.15/94.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Intese e Abuso di posizione dominante
(procedimenti istruttori)

Procedimento caso	esito	sanzione (mil. L.)	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
1995						
A ASSISTAL/SIP - Rif. A64	Violazione art. 3		Avvio istruttoria Proroga dei termini Ampliamento istruttoria Proroga dei termini Proroga dei termini Chiusura istruttoria	23-giu-94 13-set-94 10-gen-95 10-gen-95 11-apr-95 30-mag-95	2098 2294 2661 2661 2943 3077	25-26/94 37/94 1-2/95 1-2/95 15-16/95 22/95
A DE MONTIS CATERING ROMA/AEROPORTI DI ROMA - Rif. A61	Violazione art. 3 lett. b		Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	15-lug-94 22-dic-94 02-mar-95	2162 2620 2854	28-29/94 51-52/94 9/95
4 ESENZIONE CIAG - Rif. I77B	Non applicabilità della legge		Chiusura istruttoria	16-mar-95	2884	11/95
A IGNAZIO MESSINA & C./LLOYD TRIESTINO - Rif. A72	Non violazione		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	09-nov-94 11-mag-95	2463 3023	45/94 19/95
A ITALCHIMICA-G.V.M./ENICHEM AGRICOLTURA - Rif. A83	Non violazione		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	19-gen-95 20-lug-95	2758 3162	3/95 29/95
I/4 ITALCONTAINER/T.C.F. TRASPORTI COMBINATI FERROSTRADALI - Rif. I129	Ritiro della comunicazione		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	19-ott-95 30-nov-95	3343 3428	42/95 48/95
A NUOVA ITALIANA COKE/ PROVVEDITORATO PORTO DI VENEZIA - Rif. A85	Violazione art. 3		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	09-mar-95 04-ago-95	2879 3211	10/95 31-32/95
I/A PARMALAT/GRANAROLO FELSINEA - Rif. I114	Violazione art. 2		Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	26-ott-94 26-apr-95 08-giu-95	2415 2973 3086	43/94 17/95 23/95
I/4 RAM-RIFORNIMENTI AEROPORTI MILANESI - Rif. I117	Non violazione		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	02-feb-95 20-lug-95	2792 3163	5/95 29/95
A SIGN/STET-SIP - Rif. A65	Violazione art. 3 lett. b		Avvio istruttoria Proroga dei termini Proroga dei termini Proroga dei termini Chiusura istruttoria	23-giu-94 13-set-94 01-dic-94 14-mar-95 27-apr-95	2099 2295 2500 2880 2970	25-26/94 37/94 48/94 11/95 17/95
A SNAI/UNIRE - Rif. A59	Violazione art. 3 lett. b		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	05-ott-94 13-apr-95	2354 2950	40/94 15-16/95
15 SOCIETA' PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI (IBAR/SEA) - Rif. A56B	Non violazione		Avvio istruttoria Proroga dei termini Proroga dei termini Chiusura istruttoria	26-gen-95 04-mag-95 28-lug-95 05-set-95	2781 3007 3196 3250	4/95 18/95 30/95 35-36/95
A S.I.L.B./S.I.A.E. - Rif. A48	Violazione art. 3 lett. a,c		Avvio istruttoria Proroga dei termini Ampliamento istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	13-set-94 19-gen-95 09-mar-95 28-giu-95 28-lug-95	2304 2708 2866 3131 3195	37/94 3/95 10/95 26/95 30/95
A TEKAL/ITALCEMENTI - Rif. A76	Violazione art. 3 lett. b	3.750	Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	15-lug-94 16-nov-94 09-feb-95	2163 2465 2793	28-29/94 46/94 6/95
A TELSISTEM/SIP - Rif. A71	Violazione art. 3 lett. b		Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	23-giu-94 13-set-94 10-gen-95	2100 2296 2662	25-26/94 37/94 1-2/95
I TITANUS DISTRIBUZIONE/CINEMA 5 - Rif. I109	Violazione art. 2		Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	25-lug-94 22-dic-94 14-mar-95	2200 2622 2881	30-31/94 51-52/94 11/95
I TUBI DALMINE ILVA/GENERAL SIDER ITALIANA/ARVEDI TUBI ACCIAIO - Rif. I135	Violazione art. 2 lett. a,b	522	Avvio istruttoria Ampliamento istruttoria Chiusura istruttoria	22-giu-95 28-lug-95 14-dic-95	3123 3197 3452	25/95 30/95 50/95

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


Segue: Intese e Abuso di posizione dominante
(procedimenti istruttori)

Procedimento		Provvedimento				
caso	esito	sanzione (mil. L.)	tipo	data	numero	bollettino
1996						
A	ADUSBEF/AUTOSTRADE - Rif. A84	Violazione art. 3	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	18-gen-96 04-lug-96	3527 4045	3/96 27/96
I	AGENZIE DI PUBBLICITA' - Rif. I182B	Violazione art. 2	Avvio istruttoria Ampliamento istruttoria Chiusura istruttoria	27-giu-96 19-lug-96 19-dic-96	4041 4093 4514	26/96 29-30/96 51/96
I	AGIP PETROLI/VARIE SOCIETA' - Rif. I181	Non violazione	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	13-mar-96 10-ott-96	3720 4317	11/96 ⁽³⁾ 41/96
I	AGIPPETROLI/KUWAIT PETROLEUM ITALIA - Rif. I191	Non violazione per modifica degli accordi	Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	08-mag-96 24-ott-96 19-dic-96	3889 4346 4513	19/96 43/96 51/96
A	ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI/ALITALIA - Rif. A102	Violazione art. 3	415 Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	29-feb-96 29-lug-96 07-nov-96	3666 4122 4398	9/96 31/96 45/96
I/4	ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI-PANINI - Rif. I195	Violazione art. 2, Deroga non concessa	Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	28-mar-96 09-ago-96 31-ott-96	3766 4148 4381	13/96 32-33/96 44/96
I/4	ASSOCIAZIONE LIBRAI ITALIANI/EDITORI - Rif. I157	Violazione art. 2, Deroga non concessa	Avvio istruttoria Ampliamento istruttoria Altro Proroga dei termini Chiusura istruttoria	23-nov-95 31-gen-96 21-mar-96 24-apr-96 19-giu-96	3421 3581 3743 3842 4001	47/95 5/96 12/96 17/96 25/96
A	ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPIANTISTI MANUTENTORI/ITALGAS - Rif. A115	Violazione art. 3 lett. b,c	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	21-dic-95 19-giu-96	3496 4000	51-52/95 25/96
I	AUTOSCUOLE - Rif. I150	Violazione art. 2 lett. a,b	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	04-ott-95 21-mar-96	3314 3721	40/95 12/96
I	CARONTE SHIPPING/TOURIST FERRY BOAT - Rif. I120B	Non applicabilità della legge	Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	14-set-95 10-gen-96 08-mag-96	3276 3498 3879	37/95 1-2/96 19/96
A	CIBA-GEIGY/PIONEER HI-BRED ITALIA - Rif. A124	Non violazione	Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	14-dic-95 22-mag-96 29-lug-96	3466 3916 4147	50/95 21/96 31/96
A	COMPAGNIA PORTUALE BRINDISI - Rif. A146	Violazione art. 3	37 Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	25-gen-96 11-lug-96	3573 4062	4/96 28/96
I/4	CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA - Rif. I138	Violazione art. 2, Deroga concessa per 48 mesi	Avvio istruttoria Proroga dei termini Proroga dei termini Proroga dei termini Chiusura istruttoria	22-giu-95 03-nov-95 31-gen-96 06-mar-96 19-giu-96	3128 3357 3574 3670 3999	25/95 44/95 5/96 10/96 25/96
I	CONSORZIO ITALIANO ASSICURAZIONI AERONAUTICHE - Rif. I127	Violazione art. 2 lett. a,c	Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	27-apr-95 28-set-95 21-feb-96	3002 3288 3632	17/95 39/95 8/96
I/4	CONSORZIO PARMIGIANO REGGLIANO - Rif. I168	Violazione art. 2 lett. b	Avvio istruttoria Proroga dei termini Proroga dei termini Chiusura istruttoria	09-nov-95 18-apr-96 04-lug-96 24-ott-96	3396 3829 4044 4352	45/95 16/96 26/96 43/96
I/4	CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA DI GELATI - Rif. I212	Violazione art. 2, Deroga non concessa	Avvio istruttoria Proroga dei termini Proroga dei termini Chiusura istruttoria	08-mag-96 11-lug-96 17-set-96 23-dic-96	3890 4067 4242 4547	19/96 28/96 38/96 52/96 ⁽⁴⁾
I/A/4	COSTITUZIONE RETE DEALER GSM - Rif. I167	Violazione art. 2, Violazione art. 3 lett. b,d, Deroga non concessa	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	03-nov-95 02-mag-96	3380 3864	44/95 18/96
I	EFIM/FINMECCANICA - Rif. I137	Non violazione	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	21-ago-95 31-gen-96	3249 3575	33-34/95 5/96

⁽³⁾ Errata corrige nel Bollettino n.12/96.⁽⁴⁾ Errata corrige nel Bollettino n.4/97.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Intese e Abuso di posizione dominante
(procedimenti istruttori)

Procedimento	caso	esito	sanzione (mil. L.)	Provvedimento		data	numero	bollettino
				tipo				
I/4	FERROVIE DELLO STATO/CARONTE SHIPPING/TOURIST FERRY BOAT - Rif. I120	Ritiro della comunicazione		Avvio istruttoria	Chiusura istruttoria	14-set-95 10-gen-96	3276 3498	37/95 1-2/96
A	FINA ITALIANA/COMPAGNIA ITALPETROLI - Rif. A107	Violazione art. 3 lett. b,c		Avvio istruttoria	Proroga dei termini Chiusura istruttoria	03-nov-95 11-apr-96 06-giu-96	3381 3788 3953	44/95 15/96 23/96
I/A	FS/FERCOMIT - Rif. I95B	Non violazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	Chiusura istruttoria	19-gen-94 26-ago-96	1751 4187	3/94 34-35/96
I	GAS-INT/IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - Rif. I163	Violazione art. 2 lett. b		Avvio istruttoria	Chiusura istruttoria	08-feb-96 04-lug-96	3614 4046	6/96 27/96
A/I	GESTORI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOSTRADALI/AUTOSTRADAL-AUTOGRILL - Rif. A95	Violazione art. 3, Violazione art. 2 lett. b		Avvio istruttoria	Proroga dei termini Proroga dei termini Chiusura istruttoria	18-gen-96 27-giu-96 17-set-96 28-nov-96	3528 4021 4241 4457	3/96 26/96 38/96 48/96
I	ISTITUTI VIGLIANZA SARDEGNA - Rif. I148	Violazione art. 2 lett. a,b,c	476,47	Avvio istruttoria	Proroga dei termini Chiusura istruttoria	13-giu-96 21-nov-96 12-dic-96	3996 4435 4496	24/96 47/96 50/96
I	ITC & P/CRAGNOTTI - Rif. I134	Non violazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	Proroga dei termini Chiusura istruttoria	28-lug-95 18-gen-96 06-mar-96	3210 3548 3672	30/95 3/96 10/96
A/I	MOTOROLA/TELECOM - Rif. A90	Non violazione		Avvio istruttoria	Nomina di perito Proroga dei termini Chiusura istruttoria	14-set-95 31-gen-96 31-gen-96 06-giu-96	3274 3576 3597 3954	37/95 5/96 5/96 23/96
I	NOLEGGIO AUTOBUS SCOLASTICI - Rif. I196	Violazione art. 2	296	Avvio istruttoria	Ampliamento istruttoria Ampliamento istruttoria Chiusura istruttoria	14-mar-96 24-apr-96 19-lug-96 10-ott-96	3693 3841 4082 4304	11/96 17/96 29-30/96 41/96
I/4	RAFFINERIA DI ROMA/FINA ITALIANA/ERG PETROLI/MONTESHELL - Rif. I124	Violazione art. 2 lett. a,b, Deroga non concessa		Avvio istruttoria	Ampliamento istruttoria Proroga dei termini Proroga dei termini Chiusura istruttoria	06-apr-95 22-giu-95 26-ott-95 16-nov-95 13-mar-96	2941 3113 3344 3397 3692	14/95 25/95 43/95 46/95 11/96
I	S.I.P.A.C. (SOCIETA ITALIANA PER LE PROMOZIONI ED APPLICAZIONI DEL CALCESTRUZZO) - Rif. I123	Violazione art. 2	1,362	Avvio istruttoria	Ampliamento istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	30-mar-95 20-lug-95 23-nov-95 06-mar-96	2929 3165 3409 3671	13/95 29/95 47/95 10/96
								
A	ALBACOM-SERVIZIO EXECUTIVE - Rif. A156	Non violazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	Proroga dei termini Chiusura istruttoria	31-ott-96 13-feb-97 29-mag-97	4389 4671 5034	44/96 7/97 22/97
A	ALBACOM/TELECOM ITALIA-CIRCUITI DEDICATI - Rif. A178	Violazione art. 3	950	Avvio istruttoria	Proroga dei termini Proroga dei termini Chiusura istruttoria	19-dic-96 30-apr-97 25-set-97 30-ott-97	4545 4968 5350 5428	51/96 18/97 39/97 44/97
I	ASSICURAZIONE RISCHI COMUNE MILANO - Rif. I193	Violazione art. 2	440	Avvio istruttoria	Proroga dei termini Proroga dei termini Proroga dei termini Chiusura istruttoria	22-mag-96 28-nov-96 30-apr-97 12-giu-97 25-set-97	3936 4455 4953 5083 5333	21/96 48/96 18/97 24/97 39/97
I/4	ASSICURAZIONI GENERALI/UNICREDITO - Rif. I219	Violazione art. 2, Deroga non concessa		Avvio istruttoria	Proroga dei termini Chiusura istruttoria	31-ott-96 13-feb-97 28-mag-97	4390 4672 5048	44/96 7/97 22/97
15	ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI-PANINI - Rif. I195B	Violazione art. 15 co. 2	163,414	Avvio istruttoria	Chiusura istruttoria	12-giu-97 11-set-97	5101 5313	24/97 37/97
I	ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI - Rif. I232	Violazione art. 2 lett. a		Avvio istruttoria	Proroga dei termini Chiusura istruttoria	03-set-96 05-dic-96 27-mar-97	4228 4475B 4833	36-37/96 49/96 13/97
I/A	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI DI DIFESA - Rif. I225	Violazione art. 3		Avvio istruttoria	Proroga dei termini Chiusura istruttoria	26-ago-96 23-gen-97 30-apr-97	4210 4606 4964	34-35/96 4/97 18/97

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Intese e Abuso di posizione dominante
(procedimenti istruttori)

Procedimento caso	esito	sanzione (mil. L.)	Provvedimento		data	numero	bollettino
			tipo				
15	ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPIANTISTI MANUTENTORI/ITALGAS - Rif. A115B	Violazione art. 15 co. 2	2.140	Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	30-apr-97 31-lug-97 03-ott-97	4965 5235 5358	18/97 31/97 40/97
I	ASSOCIAZIONE VENDOMUSICA/CASE DISCOGRAFICHE MULTINAZIONALI- FEDERAZIONE INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA - Rif. I207	Violazione art. 2	7.693,378	Avvio istruttoria Proroga dei termini Proroga dei termini Chiusura istruttoria	24-ott-96 06-mar-97 29-mag-97 09-ott-97	4367 4755 5037 5385	43/96 10/97 22/97 41/97
DI	COMPAGNIA PORTUALE BRINDISI - Rif. A146B	Violazione art. 15 co. 2	74	Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	23-gen-97 24-apr-97 19-giu-97	4604 4947 5131	4/97 17/97 25/97
A	CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE CAMPOBASSO-BOIANO/SOCIETÀ GASDOTTI DEL MEZZOGIORNO - Rif. A110	Violazione art. 3 lett. b	247	Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	07-nov-96 13-mar-97 03-lug-97	4409 4783 5181	45/96 11/97 27/97
A/I	DENUNCE INFOCAMERE-CERVED - Rif. A129	Violazione art. 3		Avvio istruttoria Proroga dei termini Proroga dei termini Proroga dei termini Chiusura istruttoria	11-lug-96 23-gen-97 05-giu-97 03-ott-97 06-nov-97	4081 4605 5053 5352 5446	28/96 4/97 23/97 40/97 45/97
I	GENERALE SUPERMERCATI- STANDA/SUPERCENTRALE/IL GIGANTE - Rif. I184	Non violazione		Avvio istruttoria Ampliamento istruttoria Proroga dei termini Proroga dei termini Proroga dei termini Chiusura istruttoria	19-lug-96 24-ott-96 24-ott-96 23-gen-97 20-feb-97 17-apr-97	4119 4374 4374 4618 4707 4915	29-30/96 43/96 43/96 4/97 8/97 16/97
I	LA VENEZIA ASSICURAZIONI/CASSE DEL TIRRENO - Rif. I273	Ritiro della comunicazione		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	19-giu-97 06-nov-97	5130 5447	25/97 45/97
I	MERCATO DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO DI OLBIA - Rif. I210	Violazione art. 2 lett. a,c	1.491,326	Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	03-set-96 30-gen-97 20-mar-97	4213 4633 4797	36-37/96 5/97 12/97
I	OPERATORI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI DA MINA - Rif. I239	Violazione art. 2	1.636,07	Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	14-nov-96 17-apr-97 26-giu-97	4427 4910 5161	46/96 16/97 26/97
I	PRODUTTORI DI VETRO CAVO - Rif. I201	Violazione art. 2	38.050	Avvio istruttoria Ampliamento istruttoria Proroga dei termini Proroga dei termini Proroga dei termini Chiusura istruttoria	11-apr-96 27-set-96 27-set-96 30-gen-97 06-mar-97 12-giu-97	3818 4258 4258 4632 4744 5084	15/96 39-40/96 39-40/96 5/97 10/97 24/97
I	RICOSTITUZIONE CIAG - Rif. I218	Violazione art. 2		Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	26-ago-96 09-gen-97 27-mar-97	4208 4564 4832	34-35/96 1-2/97 13/97
1998							
I	ASSICURAZIONI GENERALI/CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA - Rif. I287	Ritiro della comunicazione		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	03-ott-97 12-feb-98	5367 5686	40/97 8/98
I	ASSITALIA-UNIPOL/AZIENDA USL CITTA' DI BOLOGNA - Rif. I305	Violazione art. 2	400	Avvio istruttoria Ampliamento istruttoria Proroga dei termini Proroga dei termini Chiusura istruttoria	06-nov-97 30-apr-98 30-apr-98 30-lug-98 26-nov-98	5468 5939 5939 6271 6603	45/97 18/98 18/98 31/98 48/98
I	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMATOGRAFICI LOMBARDA - Rif. I329	Violazione art. 2 lett. a	2.183,612	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	11-giu-98 10-dic-98	6087 6663	24/98 50/98 ⁽⁵⁾

⁽⁵⁾ Errata corrige nel Bollettino n.5/99.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


Segue: Intese e Abuso di posizione dominante
(*procedimenti istruttori*)

Procedimento			Provvedimento				
	caso	esito	sanzione (mil. L.)	tipo	data	numero	bollettino
I/4	ASSOSALUTE-CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE - Rif. I338	Violazione art. 2, Deroga non concessa		Chiusura istruttoria	31-lug-98	6273	31/98
I	CONSIGLI NAZIONALI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI E DEI DOTTORI COMMERCIALISTI - Rif. I220	Violazione art. 2 lett. a		Avvio istruttoria	23-ott-97	5401	43/97
				Proroga dei termini	12-mar-98	5770	11/98
				Proroga dei termini	11-giu-98	6084	24/98
				Proroga dei termini	31-lug-98	6272	31/98
				Chiusura istruttoria	26-nov-98	6601	48/98
I	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI-COPMA - Rif. I215	Violazione art. 2 lett. b,c	24,6	Avvio istruttoria	23-ott-97	5403	43/97
				Chiusura istruttoria	16-apr-98	5898	16/98
I	CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GORGONZOLA - Rif. I343	Violazione art. 2		Avvio istruttoria	20-mag-98	6002	21/98
				Chiusura istruttoria	12-nov-98	6549	46/98
A	CONSORZIO RISPOSTA/ENTE POSTE ITALIANE - Rif. A218	Violazione art. 3 lett. b,c		Avvio istruttoria	04-dic-97	5528	49/97
				Proroga dei termini	20-mag-98	6000	21/98
				Proroga dei termini	24-set-98	6409	39/98
				Chiusura istruttoria	17-dic-98	6698	51/98
I/4	FERROVIE DELLO STATO-CARONTE SHIPPING-TOURIST FERRY BOAT - Rif. I351	Ritiro della comunicazione		Avvio istruttoria	01-ott-98	6428	40/98
				Chiusura istruttoria	10-dic-98	6670	50/98
I	FISI/DMK - Rif. I271B	Non applicabilità della legge		Proroga dei termini	25-set-97	5335	39/97
				Proroga dei termini	10-dic-97	5539	50/97 ⁽⁶⁾
				Chiusura istruttoria	02-apr-98	5851	14/98
A	GORIZIANE/FIAT FERROVIARIA - Rif. A209	Violazione art. 3 lett. b	15	Avvio istruttoria	16-apr-98	5897	16/98
				Proroga dei termini	24-set-98	6408	39/98
				Chiusura istruttoria	17-dic-98	6697	51/98
I	IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE ASCENSORI - Rif. I317	Violazione art. 2		Avvio istruttoria	05-mar-98	5749	10/98
				Chiusura istruttoria	29-ott-98	6500	44/98
A	INTERNATIONAL TOBACCO AGENCY/AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO - Rif. A130	Non applicabilità della legge		Avvio istruttoria	21-nov-96	4450	47/96
				Sospensione procedim.	09-mag-97	4990	19/97
				Proroga dei termini	21-lug-98	6225	29-30/98
				Chiusura istruttoria	20-ott-98	6473	43/98
I	MERCATO DELLO ZOLFO GREZZO - Rif. I298	Violazione art. 2		Avvio istruttoria	16-ott-97	5397	42/97
				Ampliamento istruttoria	02-apr-98	5852	14/98
				Proroga dei termini	02-apr-98	5852	14/98
				Proroga dei termini	21-lug-98	6228	29-30/98
				Chiusura istruttoria	29-ott-98	6499	44/98
15	OPERATORI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI DA MINA - Rif. I239B	Violazione art. 15 co. 2	2.722,5	Avvio istruttoria	12-mar-98	5771	11/98
				Proroga dei termini	11-giu-98	6085	24/98
				Proroga dei termini	01-ott-98	6427	40/98
				Chiusura istruttoria	26-nov-98	6602	48/98
I	PRIVATIZZAZIONE SEAT - Rif. I300	Violazione art. 2		Avvio istruttoria	29-ott-97	5427	44/97
				Proroga dei termini	23-apr-98	5911	17/98
				Chiusura istruttoria	14-mag-98	5979	20/98
I/4	RAI-CECCHI GORI COMMUNICATIONS - Rif. I299	Violazione art. 2 lett. c, Deroga non concessa	53,22	Proroga dei termini	25-set-97	5336	39/97
				Ampliamento istruttoria	12-feb-98	5687	7/98
				Proroga dei termini	12-feb-98	5687	7/98
				Proroga dei termini	04-giu-98	6058	23/98
				Proroga dei termini	04-set-98	6379	35-36/98
				Chiusura istruttoria	03-dic-98	6633	49/98
I	RAI-MEDIASET-R.T.I.-MEDIATRADE - Rif. I283B	Violazione art. 2	2.408,767	Proroga dei termini	25-set-97	5334	39/97
				Proroga dei termini	12-feb-98	5685	7/98
				Proroga dei termini	04-giu-98	6057	23/98
				Proroga dei termini	08-ott-98	6439	41/98
				Chiusura istruttoria	10-dic-98	6662	49/98

⁽⁶⁾ Errata corrige nel Bollettino n.51/97.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Intese e Abuso di posizione dominante
(procedimenti istruttori)

Procedimento		Provvedimento				
caso	esito	sanzione (mil. L.)	tipo	data	numero	bollettino
						
I/4	ALITALIA/MERIDIANA - Rif. I276B	Violazione art. 2, Deroga non concessa		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	15-set-98 13-gen-99	6397 6793 37-38/98 2/99
I/4	ALITALIA/MINERVA AIRLINES - Rif. I348	Violazione art. 2, Deroga concessa per 24 mesi		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	15-set-98 13-gen-99	6398 6794 37-38/98 2/99
I	BYK GULDEN ITALIA-ISTITUTO GENTILI - Rif. I332	Violazione art. 2 lett. a	705,57	Avvio istruttoria Ampliamento istruttoria Proroga dei termini Altro Proroga dei termini Chiusura istruttoria	26-feb-98 04-set-98 04-set-98 29-ott-98 22-dic-98 25-feb-99	5728 6381 6381 6502 6729 6927 9/98 35-36/98 35-36/98 44/98 52/98 8/99
I/4	CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA - Rif. I138B	Violazione art. 2, Deroga non concessa		Chiusura istruttoria	21-gen-99	6814 3/99
I	CONSORZIO QUALITA' VENETA ASFALTI - Rif. I364	Violazione art. 2 lett. a,b,c	4.000,8	Avvio istruttoria Ampliamento istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	26-nov-98 08-gen-99 09-apr-99 01-lug-99	6604 6766 7044 7339 48/98 1/99 13-14/99 26/99
I	FARMINDUSTRIA/CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE - Rif. I342	Violazione art. 2		Avvio istruttoria Proroga dei termini Proroga dei termini Proroga dei termini Chiusura istruttoria	23-apr-98 15-ott-98 26-mar-99 27-lug-99 07-dic-99	5912 6458 7002 7421 7807 17/98 42/98 12/99 29-30/99 49/99
I/A	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CALDAIE A GAS - Rif. A248	Violazione art. 2 lett. b	13.334	Avvio istruttoria Proroga dei termini Ampliamento istruttoria Altro Chiusura istruttoria Rettifica sanzioni	25-giu-98 01-ott-98 01-ott-98 29-ott-98 22-apr-99 10-ago-99	6130 6426 6426 6498 7115 7445 26/98 ⁽⁷⁾ 40/98 ⁽⁸⁾ 40/98 ⁽⁹⁾ 44/98 16/99 31-32/99
I	ISTITUTO GENTILI-MERCK SHARP & DOHME -NEOPHARMED-SIGMA TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE-MEDIOLANUM FARMACEUTICI - Rif. I333	Violazione art. 2 lett. a	115,35	Avvio istruttoria Ampliamento istruttoria Proroga dei termini Altro Proroga dei termini Chiusura istruttoria	26-feb-98 11-ago-98 11-ago-98 29-ott-98 22-dic-98 25-feb-99	5731 6312 6312 6503 6730 6928 9/98 32-33/98 32-33/98 44/98 52/98 8/99
A	PEPSICO FOODS AND BEVERAGES INTERNATIONAL-IBG SUD/COCA COLA ITALIA - Rif. A224	Violazione art. 3	31.417,296	Avvio istruttoria Ampliamento istruttoria Proroga dei termini Proroga dei termini Proroga dei termini Proroga dei termini Chiusura istruttoria	11-giu-98 10-dic-98 10-dic-98 18-mar-99 27-lug-99 27-ott-99 07-dic-99	6074 6661 6661 6980 7420 7650 7804 24/98 50/98 50/98 11/99 29-30/99 43/99 49/99
I	PREZZO DEL PANE A TRENTO - Rif. I174B	Violazione art. 2 lett. a	9,113	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	15-apr-99 24-nov-99	7069 7747 15/99 47/99
I	SERVIER ITALIA-ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO STRODER - Rif. I331	Violazione art. 2	3.000,889	Avvio istruttoria Ampliamento istruttoria Proroga dei termini Altro Proroga dei termini Chiusura istruttoria	26-feb-98 04-set-98 04-set-98 29-ott-98 04-feb-99 01-lug-99	5725 6380 6380 6501 6841 7337 9/98 35-36/98 35-36/98 44/98 5/99 26/99
A	SNAM-TARIFFE DI VETTORIAMENTO - Rif. A221	Violazione art. 3 lett. a,b	3.584	Avvio istruttoria Proroga dei termini Ampliamento istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	06-nov-97 23-apr-98 04-giu-98 04-giu-98 25-feb-99	5467 5910 6056 6056 6926 45/97 17/98 23/98 23/98 8/99

(7) Errata corrige nel Bollettino n.26/98.

(8) Errata corrige nel Bollettino n.41/98.

(9) Errata corrige nel Bollettino n.41/98.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Intese e Abuso di posizione dominante
(procedimenti istruttori)

Procedimento	caso	esito	sanzione (mil. L.)	Provvedimento			
				tipo	data	numero	bollettino
SR	TELEPIÙ - Rif. SR1	Deroga non concessa		Avvio istruttoria	24-giu-99	7310	23/99
				Chiusura istruttoria	27-lug-99	7419	29-30/99
I	TIM-OMNITEL TARIFFE FISSO MOBILE - Rif. I372	Violazione art. 2 lett. a,b	147.300	Avvio istruttoria	07-gen-99	6759	1/99
				Proroga dei termini	26-mag-99	7228	21/99
				Chiusura istruttoria	28-set-99	7553	39/99
82	UNAPACE/ENEL - Rif. A263	Violazione art. 82_CE		Avvio istruttoria	12-nov-98	6539	46/98
				Chiusura istruttoria	09-apr-99	7043	13-14/99
I/4	VENDITA DIRITTI TELEVISIVI - Rif. I362	Violazione art. 2, Deroga concessa per 36 mesi		Avvio istruttoria	10-feb-99	6869	6/99
				Chiusura istruttoria	01-lug-99	7340	26/99
2000							
I	ACCORDI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - Rif. I165	Violazione art. 2	482.595,7	Avvio istruttoria	07-ott-99	7571	40/99
				Proroga dei termini	13-apr-00	8201	15/00
				Chiusura istruttoria	08-giu-00	8353	22/00
				Rettifica sanzioni	06-lug-00	8459	27/00
82	AEROPORTI DI ROMA-TARIFFE DEL GROUNDHANDLING - Rif. A247	Violazione art. 82_CE		Avvio istruttoria	04-nov-99	7668	44/99
				Proroga dei termini	13-apr-00	8204	15/00
				Chiusura istruttoria	20-set-00	8692	38/00
I	AGIPPETROLI-ANONIMA PETROLI ITALIANA-ESSO ITALIANA/PETROVEN - Rif. I387	Non violazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria	30-giu-99	7336	26/99
				Chiusura istruttoria	17-feb-00	8042	7/00 ⁽¹⁰⁾
I	ASSIREVI/SOCIETA' DI REVISIONE - Rif. I266	Violazione art. 2	4.548,55	Avvio istruttoria	12-nov-98	6542	46/98
				Ampliamento istruttoria	11-feb-99	6880	6/99
				Proroga dei termini	22-apr-99	7119	16/99
				Proroga dei termini	25-ago-99	7472	33-34/99
				Proroga dei termini	10-nov-99	7698	45/99
				Chiusura istruttoria	28-gen-00	7979	4/00
A	ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDERS/TELECOM - Rif. A255	Violazione art. 3	1.248	Avvio istruttoria	10-lug-98	6192	28/98
				Proroga dei termini	08-gen-99	6765	1/99
				Proroga dei termini	02-giu-99	7248	22/99
				Proroga dei termini	07-ott-99	7569	40/99
				Chiusura istruttoria	28-gen-00	7978	4/00
I	BRACCO-BYK GULDEN ITALIA-FARMADES-NYCOMED AMERSHAM SORIN-SCHERING - Rif. I337	Violazione art. 2 lett. a,b,c	8.466,367	Avvio istruttoria	25-gen-00	7962	4/00
				Chiusura istruttoria	23-nov-00	8916	47/00
A	CESARE FREMURA-ASSOLOGISTICA/FERROVIE DELLO STATO - Rif. A227	Violazione art. 3	6.288,525	Avvio istruttoria	28-gen-99	6823	4/99
				Ampliamento istruttoria	26-mar-99	6997	12/99
				Proroga dei termini	24-giu-99	7306	25/99
				Proroga dei termini	04-nov-99	7670	44/99
				Chiusura istruttoria	24-feb-00	8065	8/00
15	CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA - Rif. I138C	Non violazione		Avvio istruttoria	22-dic-99	7860	51-52/99
				Chiusura istruttoria	23-mar-00	8178	12/00
81/82	CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI - Rif. I318	Violazione art. 81_CE		Avvio istruttoria	05-nov-98	6522	45/98
				Ampliamento istruttoria	03-dic-98	6634	49/98
				Proroga dei termini	03-dic-98	6634	49/98
				Ampliamento istruttoria	26-mar-99	7001	12/99
				Proroga dei termini	26-mar-99	7001	12/99
				Proroga dei termini	24-nov-99	7748	47/99
				Proroga dei termini	09-mar-00	8112	10/00
				Chiusura istruttoria	13-lug-00	8491	28/00
SR	DIRITTI CALCISTICI CAMPIONATO DI SERIE A - Rif. SR2	Non violazione		Avvio istruttoria	13-lug-00	8475	26/00
				Chiusura istruttoria	13-set-00	8684	37/00
I	INAZ PAGHE/ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO - Rif. I308	Violazione art. 2	28,809	Avvio istruttoria	11-feb-99	6881	6/99
				Ampliamento istruttoria	15-apr-99	7078	15/99
				Proroga dei termini	16-set-99	7524	37/99
				Proroga dei termini	10-nov-99	7699	45/99
				Chiusura istruttoria	03-feb-00	7983	5/00

⁽¹⁰⁾ Errata corrige nel Bollettino n.8/00.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Intese e Abuso di posizione dominante
(procedimenti istruttori)

Procedimento	caso	esito	sanzione (mil. L.)	Provvedimento			
				tipo	data	numero	bollettino
I	LATTE ARTIFICIALE PER NEONATI - Rif. I328	Violazione art. 2 lett. b	5.908,596	Avvio istruttoria	29-apr-99	7137	17/99
				Proroga dei termini	16-dic-99	7828	50/99
				Chiusura istruttoria	02-mar-00	8087	9/00
I	ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI - Rif. I222	Violazione art. 2	122,638	Avvio istruttoria	07-dic-99	7806	49/99
				Ampliamento istruttoria	13-apr-00	8206	15/00
				Chiusura istruttoria	27-set-00	8720	39/00
A/I	OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER - Rif. A256	Violazione artt. 2 e 3	17.714,028	Avvio istruttoria	11-feb-99	6875	6/99
				Proroga dei termini	16-set-99	7523	37/99
				Ampliamento istruttoria	21-ott-99	7629	42/99
				Proroga dei termini	21-ott-99	7629	42/99
				Ampliamento istruttoria	10-nov-99	7697	45/99
				Chiusura istruttoria	11-mag-00	8272	19/00
				Rettifica sanzioni	19-gen-01	9132	3/01 ⁽¹⁾
I	RC AUTO - Rif. I377	Violazione art. 2	699.844,509	Avvio istruttoria	08-set-99	7507	35-36/99
				Ampliamento istruttoria	10-nov-99	7703	45/99
				Proroga dei termini	10-nov-99	7703	45/99
				Ampliamento istruttoria	03-feb-00	7984	5/00
				Ampliamento istruttoria	09-mar-00	8113	10/00
				Chiusura istruttoria	28-lug-00	8546	30/00
82/ 81	STREAM/TELEPIÙ - Rif. A274	Violazione art. 82_CE		Avvio istruttoria	26-mar-99	6999	12/99
				Proroga dei termini	07-ott-99	7570	40/99
				Proroga dei termini	07-dic-99	7805	49/99
				Proroga dei termini	10-feb-00	8009	6/00
				Chiusura istruttoria	14-giu-00	8386	23/00
I	SVILUPPO DISCOUNT/GESTIONE DISCOUNT - Rif. I397	Non violazione		Avvio istruttoria	17-nov-99	7725	46/99
				Altro	24-feb-00	8066	8/00
				Chiusura istruttoria	28-giu-00	8423	26/00
A	TISCALI-ALBACOM/TELECOM ITALIA - Rif. A280	Violazione art. 3		Avvio istruttoria	08-set-99	7505	35-36/99
				Proroga dei termini	03-feb-00	7982	5/00
				Chiusura istruttoria	13-lug-00	8481	28/00
primo trimestre 2001							
I	AGIP PETROLI/ESSO ITALIANA - Rif. I406	Ritiro della comunicazione		Avvio istruttoria	20-apr-00	8229	16/00
				Proroga dei termini	09-nov-00	8873	45/00
				Chiusura istruttoria	01-mar-01	9270	9/01
I/4	COOP ITALIA-CONAD/ITALIA DISTRIBUZIONE - Rif. I414	Violazione art. 2, Deroga concessa per 45 mesi		Avvio istruttoria	14-giu-00	8382	24/00
				Chiusura istruttoria	29-mar-01	9352	13/01
in corso al 31. mar. 2001							
I	ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA - Rif. I363			Avvio istruttoria	13-ott-99	7597	41/99
				Ampliamento istruttoria	16-dic-99	7833	50/99
				Proroga dei termini	16-dic-99	7833	50/99
				Proroga dei termini	21-dic-00	9017	51-52/00
I	API-TOTALFINA-ERG PETROLI/GESTIONE RIFORMIMENTI COMUNE - Rif. I420			Avvio istruttoria	19-ott-00	8791	42/00
I	ASSICURAZIONI GENERALI/CARDINE BANCA - Rif. I448			Avvio istruttoria	01-feb-01	9173	5/01
A	ASSOVIAGGI/ALITALIA - Rif. A291			Avvio istruttoria	22-giu-00	8411	25/00
I	CARTE DI CREDITO - Rif. I452			Avvio istruttoria	07-feb-01	9191	5/01
I	COMPAGNIE AEREE-FUEL CHARGE - Rif. I446			Avvio istruttoria	14-dic-00	8985	49/00
A	DIANO/TOURIST FERRY BOAT- CARONTE SHIPPING-NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA - Rif. A267			Avvio istruttoria	07-dic-00	8962	49/00

(1) Errata corrige nel Bollettino n.4/01.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Intese e Abuso di posizione dominante
(procedimenti istruttori)

Procedimento		Provvedimento		data	numero	bollettino
caso	esito	sanzione (mil. L.)	tipo			
I	FEDERAZIONI REGIONALI ORDINI ARCHITETTI E INGEGNERI DEL VENETO - Rif. I340		Avvio istruttoria	09-gen-01	9076	1-2/01
I	GARA UMTS - Rif. I445		Avvio istruttoria	26-ott-00	8790	42/00
I	HEINEKEN CANALE HORECA - Rif. I436		Avvio istruttoria	30-nov-00	8939	48/00
A	INFOSTRADA/TELECOM ITALIA-TECNOLOGIA ADSL - Rif. A285		Avvio istruttoria	17-nov-99	7723	46/99
			Proroga dei termini	23-mar-00	8154	12/00
			Ampliamento istruttoria	08-giu-00	8354	23/00
			Proroga dei termini	13-lug-00	8482	28/00
	Proroga dei termini			24-gen-01	9144	4/01
I/4	NOKIA ITALIA/MARCONI MOBILE-OTE - Rif. I437		Avvio istruttoria	15-feb-01	9218	7/01
I	POSTE ITALIANE-S.D.A. EXPRESS COURIER-BARTOLINI/CONSORZIO LOGISTICA PACCHI - Rif. I450		Avvio istruttoria	08-mar-01	9286	10/01
I	SELEA/ORDINE DEI FARMACISTI - Rif. I417		Avvio istruttoria	12-lug-00	8478	28/00
A	VERALDI/ALITALIA - Rif. A306		Avvio istruttoria	06-lug-00	8458	26/00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
(procedimenti istruttori)

Procedimento caso	esito	sanzione (mil. L.)	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
1991						
<i>Concentrazioni</i>						
ECOSERVIZI/NOVA SPURGHI - Rif. C180	Autorizzazione		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	24-ott-91 04-dic-91	187 239	10/91 13/91
<i>Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni</i>						
CIRIO/TORRE IN PIETRA - Rif. C104	Violazione art. 19 co. 2		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	26-ago-91 06-nov-91	141 205	7/91 11/91
ENI/ENIMONT - Rif. C90	Violazione art. 19 co. 2	500	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	22-mag-91 10-lug-91	79 112	3/91 5/91
1992						
<i>Concentrazioni</i>						
CEMENSUD/CALCEMENTI IONICI - Rif. C337	Autorizzazione con condizioni		Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	04-mar-92 27-apr-92 27-mag-92	414 472 521	5/92 8/92 10/92
CEREOL/CONTINENTALE - Rif. C292	Autorizzazione		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	12-feb-92 24-mar-92	380 436	3/92 6/92
ITALTEL/GENERAL 4 ELETTRONICA SUD - Rif. C574	Concentrazione vietata		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	21-ott-92 10-dic-92	745 825	20/92 23/92
ITALTEL/MISTEL - Rif. C573	Concentrazione vietata		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	21-ott-92 10-dic-92	744 825	20/92 23/92
PANNA ELENA/C.P.C. - Rif. C215	Autorizzazione		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	11-dic-91 22-gen-92	257 347	13/91 1-2/92
<i>Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni</i>						
C.R.E.A./PANELLI - Rif. C257	Violazione art. 19 co. 2		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	04-dic-91 11-mar-92	250 420	13/91 5/92
FINCOMID/SILFIN - Rif. C191	Violazione art. 19 co. 2		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	08-ott-91 29-gen-92	177 354	9/91 1-2/92
MARZOTTO/GUABELLO - Rif. C361	Violazione art. 19 co. 2		Chiusura istruttoria	19-feb-92	390	4/92
SACCI/ATB - Rif. C551	Violazione art. 19 co. 2		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	27-lug-92 25-nov-92	630 799	14/92 22/92
SINTESI/BASTOGI - Rif. C192	Violazione art. 19 co. 2		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	06-nov-91 05-feb-92	206 367	11/91 3/92
SITUR/VALTUR - Rif. C261	Violazione art. 19 co. 2		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	19-feb-92 27-apr-92	383 473	4/92 8/92
UNICALCESTRUZZI/ GALVANOTECNICA - Rif. C579	Non applicabilità della legge		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	24-ago-92 25-nov-92	682 800	16/92 22/92
1993						
<i>Concentrazioni</i>						
ALITALIA/MALEV - Rif. C804	Autorizzazione con condizioni		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	18-feb-93 14-apr-93	973 1064	4/93 7/93
EMILCARTA/AGRIFOOD MACHINERY - Rif. C812	Concentrazione vietata		Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	19-mag-93 12-lug-93 06-ago-93	1150 1292 1343	10/93 17/93 20-21/93
FERROVIE DELLO STATO/SOGIN - Rif. C1159	Autorizzazione con condizioni		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	04-nov-93 20-dic-93	1567 1667	33/93 40-41/93
HENKEL CHIMICA/BOSTON - Rif. C1030	Ritiro della comunicazione		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	23-lug-93 24-set-93	1336 1462	18-19/93 27-28/93
PARMALAT/GIGLIO FINANZIARIA - Rif. C930	Autorizzazione		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	02-giu-93 23-lug-93	1193 1316	11/93 18-19/93
SANDOZ PHARMA/GAZZONI 1907 - Rif. C1109	Autorizzazione		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	04-ott-93 01-dic-93	1486 1614	29/93 37/93
SIO/PERGINE - Rif. C1115	Concentrazione vietata		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	04-ott-93 01-dic-93	1487 1615	29/93 37/93
SIO/SOGEO FINANZIARIA - Rif. C655	Autorizzazione		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	03-feb-93 31-mar-93	948 1044	3/93 6/93
UNICHIPS FINANZIARIA/ALIDOLCE - Rif. C714	Autorizzazione con condizioni		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	22-dic-92 23-feb-93	872 981	24/92 4/93

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Operazioni di Concentrazione
(procedimenti istruttori)

Procedimento caso	esito	sanzione (mil. L.)	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni						
CRAGNOTTI & PARTNERS/FEDITAL - Rif. C700	Violazione art. 19 co. 2	40	Avvio istruttoria	16-dic-92	852	24/92
			Chiusura istruttoria	31-mar-93	1049	6/93
PERRIER/SAN BERNARDO - Rif. C635	Violazione art. 19 co. 2	20	Avvio istruttoria	07-ott-92	716	19/92
			Chiusura istruttoria	27-gen-93	935	2/93
1994						
Concentrazioni						
AKZO CHEMICAL/ENICHEM SYNTHESIS - Rif. C1415	Autorizzazione		Avvio istruttoria	20-lug-94	2168	28-29/94
			Chiusura istruttoria	02-set-94	2273	35-36/94
DAVIDE CAMPARI MILANO/SOCIETA' ITALIANE KONINKLIJKE BOLSWESSANEN - Rif. C1705	Autorizzazione		Avvio istruttoria	03-nov-94	2434	44/94
			Chiusura istruttoria	14-dic-94	2596	50/94
SAN PELLEGRINO- GARMA/COMPAGNIE FINANCIERE DU HAUT RHIN - Rif. C1207	Autorizzazione		Avvio istruttoria	10-gen-94	1713	1-2/94
			Chiusura istruttoria	21-feb-94	1799	8/94
Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni						
ALITALIA/AVIANOVA - Rif. C1599B	Violazione art. 19 co. 2		Avvio istruttoria	10-ago-94	2238	32-33/94
			Chiusura istruttoria	09-nov-94	2444	45/94
CONSAP/NUOVA TIRRENA - Rif. C1313B	Violazione art. 19 co. 2	10	Avvio istruttoria	11-feb-94	1792	6-7/94
			Chiusura istruttoria	12-apr-94	1892	15/94
EUROFLY/AVIOFIN/AIR EUROPE - Rif. C1365	Violazione art. 19 co. 2	60	Avvio istruttoria	23-mar-94	1871	12/94
			Chiusura istruttoria	23-giu-94	2073	25-26/94
FINFLINGHT/AIR EUROPE - Rif. C1314	Violazione art. 19 co. 2		Avvio istruttoria	02-feb-94	1775	5/94
			Proroga dei termini	04-mag-94	1935	18/94
			Chiusura istruttoria	23-giu-94	2072	25-26/94
ITALGAS SUD/MERIDIONALI ACQUE - Rif. C1332	Violazione art. 19 co. 2	10	Avvio istruttoria	11-feb-94	1793	6-7/94
			Chiusura istruttoria	18-mag-94	1969	20/94
PRAEVIDENTIA/TIRRENA - Rif. C1135B	Violazione art. 19 co. 2	10	Avvio istruttoria	10-nov-93	1585	34/93
			Chiusura istruttoria	11-feb-94	1779	6-7/94
SIO/PERGINE - Rif. C1115B	Violazione art. 19 co. 2	50	Avvio istruttoria	04-ott-93	1488	29/93
			Chiusura istruttoria	10-gen-94	1701	1-2/94
1995						
Concentrazioni						
CECCHI GORI/CINEMA ROMA E FIRENZE - Rif. C1737B	Autorizzazione		Avvio istruttoria	26-gen-95	2782	4/95
			Proroga dei termini	16-feb-95	2806	7/95
			Chiusura istruttoria	30-mar-95	2911	13/95
Inottemperanza alla diffida: divieto di concentrazione						
FERROVIE DELLO STATO/SOGIN - Rif. C1159B	Non violazione		Avvio istruttoria	14-dic-94	2619	50/94
			Chiusura istruttoria	30-mar-95	2908	13/95
Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni						
CECCHI GORI/CINEMA ROMA E FIRENZE - Rif. C1737	Violazione art. 19 co. 2	50	Avvio istruttoria	26-ott-94	2422	43/94
			Chiusura istruttoria	26-gen-95	2768	4/95
DE PEDYS/DELTA - Rif. C2051	Violazione art. 19 co. 2		Avvio istruttoria	27-apr-95	3004	17/95
			Chiusura istruttoria	20-lug-95	3173	29/95
GEPAFIN/NOVOTEL ITALIA - Rif. C1939	Violazione art. 19 co. 2		Avvio istruttoria	19-gen-95	2761	3/95
			Chiusura istruttoria	04-mag-95	3006	18/95
ILVA/SIGMA TECNOLOGIE DI RIVESTIMENTO - Rif. C2119	Violazione art. 19 co. 2	50	Avvio istruttoria	28-giu-95	3144	26/95
			Chiusura istruttoria	04-ott-95	3299	40/95
SOPLARIL/SILCES - Rif. C1855	Violazione art. 19 co. 2		Avvio istruttoria	19-gen-95	2760	3/95
			Chiusura istruttoria	04-mag-95	3008	18/95

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Operazioni di Concentrazione
(procedimenti istruttori)

Procedimento caso	esito	sanzione (mil. L.)	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
1996						
<i>Concentrazioni</i>						
FIATIMPRESIT-MANNESMANN- TECHINT/ ITALIMPIANTI - Rif. C2227	Autorizzazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	14-dic-95 26-gen-96 15-feb-96	3468 3562 3622	50/95 4/96 7/96
HEINEKEN ITALIA/BIRRA MORETTI - Rif. C2347	Autorizzazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	22-mag-96 04-lug-96	3915 4049	20/96 27/96
SNAI SER VIZI-SAN SIRO/TRENNO - Rif. C2309	Autorizzazione con condizioni		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	23-apr-96 30-mag-96	3840 3942	16/96 22/96
<i>Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni</i>						
AGIPPETROLI/VARIE SOCIETA' - Rif. C2181	Violazione art. 19 co. 2	155	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	26-ott-95 21-feb-96	3356 3634	43/95 8/96
API-ANOMINA PETROLI ITALIANA/DITTA INDIVIDUALE - Rif. C2518	Violazione art. 19 co. 2	9,6	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	09-ago-96 19-dic-96	4179 4519	32-33/96 51/96 ⁽¹⁾
API-ANONIMA PETROLI ITALIANA/IMPRESE VARIE - Rif. C2454	Non applicabilità della legge		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria Non avvio istruttoria	06-giu-96 17-ott-96 17-ott-96	3973 4328 4328	23/96 42/96 42/96
ERG PETROLI/IMPRESE VARIE - Rif. C2450	Violazione art. 19 co. 2	93,9	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	06-giu-96 17-ott-96	3969 4324	23/96 42/96
ESSO ITALIANA/DITTA INDIVIDUALE - Rif. C2457	Violazione art. 19 co. 2	2,75	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	06-giu-96 17-ott-96	3976 4331	23/96 42/96
FINA ITALIANA/IMPRESE VARIE - Rif. C2453	Violazione art. 19 co. 2	14,748	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	06-giu-96 17-ott-96	3972 4327	23/96 42/96
GRUPPO TAMOIL/IMPRESE VARIE - Rif. C2512	Violazione art. 19 co. 2	34	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	09-ago-96 19-dic-96	4178 4516	32-33/96 51/96
IP-ITALIANA PETROLI/IMPRESE VARIE - Rif. C2455	Violazione art. 19 co. 2	22,14	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	06-giu-96 17-ott-96	3974 4329	23/96 42/96
ITALIANA PETROLI/DITTA INDIVIDUALE - Rif. C2520	Non applicabilità della legge		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	09-ago-96 19-dic-96	4181 4520	32-33/96 51/96
KUWAIT PETROLEUM ITALIA/IMPRESE VARIE - Rif. C2452	Violazione art. 19 co. 2	22,008	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	06-giu-96 17-ott-96	3971 4326	23/96 42/96
SHELL ITALIA/DITTA INDIVIDUALE - Rif. C2519	Violazione art. 19 co. 2	16,5	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	09-ago-96 19-dic-96	4180 4521	32-33/96 51/96
SHELL ITALIA/IMPRESE VARIE - Rif. C2456	Violazione art. 19 co. 2	3,302	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	06-giu-96 17-ott-96	3975 4330	23/96 42/96
TAMOIL ITALIA/IMPRESE VARIE - Rif. C2451	Violazione art. 19 co. 2	21,315	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	06-giu-96 17-ott-96	3970 4325	23/96 42/96
1997						
<i>Concentrazioni</i>						
AGIP/TMF-ENERGON - Rif. C2910	Autorizzazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria Altro	06-nov-97 22-dic-97 28-mag-98	5471 5603 6030	45/97 52/97 25/98
BAXTER/CLARK - Rif. C2850	Autorizzazione		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	21-nov-97 22-dic-97	5491 5602	47/97 52/97
CIRIO/CENTRALE DEL LATTE DI ROMA - Rif. C2863	Autorizzazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	10-set-97 23-ott-97	5289 5408	34-35/97 43/97
HENKEL/LOCTITE - Rif. C2641	Autorizzazione con condizioni		Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	27-feb-97 10-apr-97 09-mag-97	4709 4883 4993	8/97 15/97 19/97

⁽¹⁾ Errata corrige nel Bollettino n. 1-2/97.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Operazioni di Concentrazione
(procedimenti istruttori)

Procedimento caso	esito	sanzione (mil. L.)	Provvedimento		data	numero	bollettino
			tipo				
ITALCALCESTRUZZI/CALCESTRUZZI - Rif. C2741	Autorizzazione con condizioni		Avvio istruttoria		24-apr-97	4918	16/97
			Chiusura istruttoria		05-giu-97	5060	23/97
			Altro		09-ott-97	5368	41/97
			Altro		19-ago-98	6347	34/98
			Altro		20-ott-98	6474	43/98
			Altro		08-gen-99	6767	1/99
			Altro		03-giu-99	7249	22/99
			Altro		27-lug-99	7423	29-30/99
SOLVAY/SODI - Rif. C2626B	Autorizzazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria		06-mar-97	4742	9/97
			Chiusura istruttoria		10-apr-97	4862	15/97
TELECOM ITALIA/INTESA - Rif. C2833	Concentrazione vietata		Avvio istruttoria		30-set-97	5342	39/97
			Chiusura istruttoria		13-nov-97	5489	46/97
1998							
Concentrazioni							
EULER/SIAC-SOCIETÀ ITALIANA ASSICURAZIONI CREDITI - Rif. C2927	Autorizzazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria		22-dic-97	5604	52/97
			Proroga dei termini		08-gen-98	5615	1-2/98
			Chiusura istruttoria		12-mar-98	5772	11/98
SCHEMAVENTUNO- PROMODES/GRUPPO GS - Rif. C3037	Autorizzazione con condizioni		Avvio istruttoria		07-apr-98	5875	15/98
			Proroga dei termini		20-mag-98	6006	21/98
			Chiusura istruttoria		18-giu-98	6113	25/98
Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni							
FELTAM/IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C3125	Violazione art. 19 co. 2	6,3	Avvio istruttoria		25-giu-98	6136	26/98
			Chiusura istruttoria		05-nov-98	6528	45/98
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA/EMITTENTI PRIVATE - Rif. C3076	Violazione art. 19 co. 2	210	Avvio istruttoria		20-mag-98	6007	21/98
			Proroga dei termini		15-ott-98	6459	42/98
			Proroga dei termini		03-dic-98	6636	49/98
			Chiusura istruttoria		17-dic-98	6700	51/98
1999							
Concentrazioni							
BANCA INTESA/BANCA COMMERCIALE ITALIANA - Rif. C3597	Autorizzazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria		13-ott-99	7598	40/99
			Proroga dei termini		24-nov-99	7751	47/99
			Chiusura istruttoria		02-dic-99	7771	48/99
COMPAGNIA ITALIANA ALLUMINIO- COMITAL/COFRESCO ITALIA - Rif. C3298	Autorizzazione		Avvio istruttoria		20-gen-99	6813	3/99
			Chiusura istruttoria		04-mar-99	6950	9/99
COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE ASCENSORI MONTACARICHI- OTIS/VARIE SOCIETA' - Rif. C3156C	Autorizzazione		Avvio istruttoria		28-gen-99	6826	4/99
			Chiusura istruttoria		11-mar-99	6961	10/99
PARMALAT/CIRIO - Rif. C3460	Ritiro della comunicazione		Avvio istruttoria		15-apr-99	7067	13-14/99
			Proroga dei termini		20-mag-99	7211	20/99
			Chiusura istruttoria		17-giu-99	7290	24/99
PARMALAT/EUROLAT - Rif. C3460B	Autorizzazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria		01-lug-99	7338	25/99
			Chiusura istruttoria		27-lug-99	7424	29-30/99
			Rigetto istanza		20-lug-00	8510	29/00
			Chiusura istruttoria		26-mag-99	7230	21/99
THE COCA-COLA/CADBURY SCHWEPPESS - Rif. C3395	Ritiro della comunicazione		Avvio istruttoria		14-apr-99	7066	13-14/99
			Chiusura istruttoria		26-mag-99	7230	21/99
Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni							
ALCON LABORATORIES/INNOVATION TECHNOLOGIES - Rif. C3317	Violazione art. 19 co. 2		Avvio istruttoria		17-dic-98	6705	51/98
			Chiusura istruttoria		09-apr-99	7046	13-14/99
COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE ASCENSORI MONTACARICHI- OTIS/VARIE SOCIETA' - Rif. C3156B	Violazione art. 19 co. 2	120	Avvio istruttoria		11-ago-98	6315	32-33/98
			Chiusura istruttoria		28-gen-99	6827	4/99
GRUPPO CECCHI GORI/CINEMA DI FIRENZE - Rif. C3601	Violazione art. 19 co. 2	152,922	Avvio istruttoria		16-lug-99	7405	28/99
			Chiusura istruttoria		2-dic-99	7772	48/99
INFOSTRADA/ITALIA ON LINE - Rif. C3364	Violazione art. 19 co. 2	12	Avvio istruttoria		14-gen-99	6800	2/99
			Chiusura istruttoria		17-giu-99	7291	24/99
NUTRICIA BELGIE/MILUPA - Rif. C3606	Violazione art. 19 co. 2	103	Avvio istruttoria		27-lug-99	7428	29-30/99
			Chiusura istruttoria		04-nov-99	7672	44/99

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Operazioni di Concentrazione
(procedimenti istruttori)

Procedimento caso	esito	sanzione (mil. L.)	Provvedimento		data	numero	bollettino
			tipo				
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA/VARI IMPIANTI RADIOFONICI - Rif. C3180	Violazione art. 19 co. 2	200	Avvio istruttoria		11-feb-99	6882	6/99
			Ampliamento istruttoria		26-mag-99	7229	21/99
			Proroga dei termini		26-mag-99	7229	21/99
			Chiusura istruttoria		24-nov-99	7749	47/99

2000

<i>Concentrazioni</i>							
CE.DI.PUGLIA/CE.DIS.-STANDA COMMERCIALE - Rif. C3960	Autorizzazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria		22-giu-00	8409	24/00
			Chiusura istruttoria		20-lug-00	8512	29/00
EDIZIONE HOLDING/AUTOSTRAD- CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRAD - Rif. C3818	Autorizzazione con condizioni		Avvio istruttoria		20-gen-00	7931	1-2/00
			Chiusura istruttoria		02-mar-00	8090	9/00
NOVARTIS SEEDS/AGRA SOCIETA' DEL SEME - Rif. C3600	Autorizzazione per modifica degli accordi		Avvio istruttoria		09-nov-99	7696	43/99
			Proroga dei termini		16-dic-99	7835	50/99
			Chiusura istruttoria		20-gen-00	7930	3/00
PARMALAT/CARNINI - Rif. C4236	Ritiro della comunicazione		Avvio istruttoria		02-nov-00	8854	43/00
			Chiusura istruttoria		14-dic-00	8995	3/01
TELECOM ITALIA/SEAT PAGINE GIALLE - Rif. C3932	Autorizzazione con condizioni		Avvio istruttoria		17-mag-00	8293	17-18/00
			Chiusura istruttoria		27-lug-00	8545	30/00

Inottemperanza alla diffida: divieto di concentrazione

PARMALAT/EUROLAT - Rif. C3460C	Non violazione		Avvio istruttoria		16-dic-99	7834	50/99
			Chiusura istruttoria		02-mar-00	8088	9/00

Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni

GRUPPO CECCHI GORI/CINEMA MARCONI - Rif. C3742	Violazione art. 19 co. 2	50,735	Avvio istruttoria		02-dic-99	7785	48/99
			Chiusura istruttoria		09-mar-00	8114	10/00
KATAWEB-AMADEUS MARKETING ITALIA/KATAMA - Rif. C3955	Violazione art. 19 co. 2	27,6	Avvio istruttoria		14-giu-00	8385	23/00
			Chiusura istruttoria		21-set-00	8694	38/00
LIQUIGAS-CPL CONCORDIA/FONTENERGIA - Rif. C3736	Violazione art. 19 co. 2	63,77	Avvio istruttoria		20-gen-00	7939	3/00
			Chiusura istruttoria		20-apr-00	8230	16/00
MEDUSA FILM/SALE CINEMATOGRAFICHE - Rif. C3655C	Violazione art. 19 co. 2	19,5	Avvio istruttoria		04-nov-99	7675	44/99
			Chiusura istruttoria		02-feb-00	7981	5/00
MEDUSA/SALE CINEMATOGRAFICHE - Rif. C3897	Violazione art. 19 co. 2	15,6	Avvio istruttoria		11-mag-00	8274	19/00
			Chiusura istruttoria		06-lug-00	8461	27/00

primo trimestre 2001

<i>Concentrazioni</i>							
ENEL-FRANCE TELECOM/NEW WIND - Rif. C4438	Autorizzazione con condizioni		Avvio istruttoria		25-gen-01	9145	3/01
			Chiusura istruttoria		28-feb-01	9268	8/01
SEAT PAGINE GIALLE/CECCHI GORI COMMUNICATIONS - Rif. C4158	Autorizzazione con condizioni		Avvio istruttoria		09-nov-00	8877	43/00
			Chiusura istruttoria		23-gen-01	9142	3/01
			Altro		28-feb-01	9269	9/01 ⁽²⁾
			Altro		22-mar-01	9324	12/01
SOCIETA' SVILUPPO COMMERCIALE/IPERPIU' - Rif. C4419	Concentrazione vietata		Avvio istruttoria		07-feb-01	9192	4/01
			Chiusura istruttoria		19-mar-01	9323	12/01

Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni

CAMUZZI GAZOMETRI/ARGENGAS- SICARDI-NATURAL GAS - Rif. C4322B	Violazione art. 19 co. 2	60	Avvio istruttoria		21-dic-00	9029	51-52/00
			Chiusura istruttoria		29-mar-01	9355	13/01

⁽²⁾ Errata corrige nel Bollettino n. 11/01.

Segue: Operazioni di Concentrazione
(procedimenti istruttori)

Procedimento caso	esito	sanzione (mil. L.)	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
in corso al 31-mar-2001						
<i>Concentrazioni</i>						
GRANAROLO/CENTRALE DEL LATTE DI VICENZA - Rif. C4502			Avvio istruttoria	28-mar-01	9351	12/01
<i>Inottemperanza alla diffida: divieto di concentrazione</i>						
EDIZIONE HOLDING/AUTOSTRAD CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRAD - Rif. C3818B			Avvio istruttoria	29-mar-01	9354	13/01
<i>Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni</i>						
BENETTON GROUP/VARI - Rif. C4442			Avvio istruttoria	08-feb-01	9208	6/01
KAWASAKI MOTORS EUROPE/KAWASAKI MOTORS ITALY - Rif. C4466			Avvio istruttoria	01-mar-01	9273	9/01
SAIA BUS-AEM/KM - Rif. C4459			Avvio istruttoria	22-feb-01	9251	8/01
SAIA BUS-AUTOSERVIZI DEL BARBA- APTIV/SAIA TRASPORTI - Rif. C4458			Avvio istruttoria	22-feb-01	9250	8/01
TOSCO CINEMATOGRAFICA/G.R. CINE - Rif. C4481			Avvio istruttoria	15-mar-01	9310	11/01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INDAGINI CONOSCITIVE

Procedimento caso	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
1993				
SETTORE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO - Rif. IC1	Avvio indagine	17-lug-91	116	5/91
	Chiusura indagine	01-dic-93	1611	37/93
	Relazione	dic-93	2	
SETTORE DELLA RADIOTELEFONIA MOBILE CELLULARE - Rif. IC3	Avvio indagine	04-nov-92	765	21/92
	Chiusura indagine	23-giu-93	1265	14/93
	Relazione	lug-93	1	
1994				
SETTORE DEL CINEMA - Rif. IC5	Avvio indagine	25-nov-92	809	22/92
	Chiusura indagine	05-ott-94	2335	40/94
	Relazione	nov-94	4	
SETTORE DEL LATTE - Rif. IC2	Avvio indagine	17-giu-92	565	12/92
	Chiusura indagine	10-gen-94	1699	1-2/94
	Relazione	gen-94	3	
1995				
SETTORE DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI PER RISCALDAMENTO - Rif. IC8	Avvio indagine	28-apr-93	1104	8/93
	Chiusura indagine	02-mar-95	2853	9/95
	Relazione	mag-95	5	
SETTORE DEL MATERIALE ROTABILE - Rif. IC6	Avvio indagine	20-gen-93	914	2/93
	Chiusura indagine	18-mag-95	3043	20/95
	Relazione	giu-95	6	
TRASMISSIONE DATI - Rif. IC11	Avvio indagine	10-nov-93	1586	34/93
	Chiusura indagine	13-lug-95	3145	26/95
	Relazione	ott-95	7	
1996				
PREZZI DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - Rif. IC18	Avvio indagine	12-apr-96	3828	15/96
	Chiusura indagine	24-ott-96	4374B	44/96
	Relazione	nov-96	10	
SETTORE DELL'ALTA VELOCITA' - Rif. IC7	Avvio indagine	31-mar-93	1062	6/93
	Chiusura indagine	10-gen-96	3526	1-2/96
	Relazione	gen-96	8	
SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA - Rif. IC9	Avvio indagine	24-set-93	1472	27-28/93
	Chiusura indagine	08-feb-96	3615	6/96
	Relazione	feb-96	9	
1997				
DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - Rif. IC13	Avvio indagine	19-gen-94	1716	3/94
	Chiusura indagine	30-ott-97	5445	44/97
	Relazione			
SETTORE DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI - Rif. IC15	Avvio indagine	01-dic-94	2523	48/94
	Chiusura indagine	09-ott-97	5400	42/97
	Relazione	ott-97	12	
SETTORE DEI SERVIZI DI FINANZA AZIENDALE - Rif. IC17	Avvio indagine	06-lug-95	3160	27-28/95
	Chiusura indagine	25-set-97	5351	39/97
	Relazione	ott-97	11	
SETTORE DEI SERVIZI PORTUALI - Rif. IC4	Avvio indagine	04-nov-92	766	21/92
	Chiusura indagine	16-ott-97	5415	43/97
	Relazione	ott-97	13	
SETTORE DEL GAS METANO - Rif. IC12	Avvio indagine	10-gen-94	1714	1-2/94
	Chiusura indagine	06-nov-97	5472	45/97
	Relazione	nov-97	14	
SETTORE FARMACEUTICO - Rif. IC14	Avvio indagine	02-set-94	2293	35-36/94
	Chiusura indagine	06-nov-97	5486	9/98
	Relazione	mar-98	15	

Segue: Indagini conoscitive

Procedimento	Provvedimento			
caso	tipo	data	numero	bollettino
1999				
SETTORE BIETICOLO-SACCARIFERO - Rif. IC16	Avvio indagine	18-mag-95	3058	20/95
	Chiusura indagine	27-lug-99	7432	29-30/99
	Relazione	ago-99	16	
in corso al 31-mar-2001				
DISTRIBUZIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - Rif. IC20	Avvio indagine	09-apr-99	7056	13-14/99
RISTRUTTURAZIONE RETE CARBURANTI - Rif. IC21	Avvio indagine	2-nov-00	8865	44/00
SETTORE DELL'ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI - Rif. IC19	Avvio indagine	29-lug-96	4129	31/96
TARIFE AEREE NAZIONALI - Rif. IC10	Avvio indagine	20-ott-93	1527	31/93

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ATTIVITÀ DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
1991				
Riforma del settore delle telecomunicazioni - AS002	Disegno di legge del 18 luglio 1991 (A.C. 5866 / X legislatura), Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni (trasformato in Legge 29 gennaio 1992, n. 58)	22	21-nov-91	12/91
Servizi portuali - AS001	Codice della Navigazione, artt. 101, 110, 111, 112, 1171, 1172, 1173 Regolamento della Navigazione Marittima, artt. 125, 138, 139, 196 Regolamento della Navigazione Interna, artt. 36, 37, 38 Disegno di legge governativo (A.C. 3313-ter / X legislatura), recante "Disposizioni in materia di sistemi portuali, di classificazione dei porti, nonché di ordinamenti portuali e di lavoro portuale" (stralcio degli articoli da 1 a 4 e da 6 a 35 del disegno di legge (A.C. 3313 / X legislatura) deliberato dall'Assemblea nella seduta del 5 maggio 1989)	21	27-mar-91	2/91
Servizio di radiotelefonìa mobile cellulare - AS003	Instaurazione di un regime di concorrenza nel mercato della radiotelefonìa mobile	22	21-nov-91	12/91
1992				
Assicurazione R.C. auto - AS007	Art. 4 del disegno di legge (A.S. 1 / X legislatura), recante modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private	22	14-dic-92	23/92
Programma di riordino delle partecipazioni statali - AS006	Documento programmatico del Governo in materia di riordino delle Partecipazioni Statali, predisposto dal Ministero del Tesoro in attuazione dell'art. 16 della legge 8 agosto 1992, n. 359	22	10-dic-92	Allegato D alla Relazione Annuale 1992
Sistema di automazione del gioco del lotto - AS004	Decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298: Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie e disegno di legge di conversione (A.S. 278 / X legislatura) (rinviato in Commissione il 16 luglio 1992)	21 e 22	09-giu-92	24/92
1993				
Agenzie di pratiche automobilistiche - AS1017	Legge 8 agosto 1991, n. 264, recante "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto"	21	07-ott-93	29/93
Albo degli amministratori di stabili in condominio - AS016	A.S. 1256 / XI legislatura: Istituzione dell'albo degli amministratori di stabili in condominio	22	05-ott-93	29/93
Albo nazionale dei costruttori - AS012	Legge 10 febbraio 1962, n. 57, recante istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori	22	04-mar-93	5/93
Autotrasporto in conto terzi - AS013	Decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi (convertito nella legge 27 maggio 1993, n. 162)	22	20-mag-93	10/93
Direttiva 90/388/CEE - AS010	Schema di Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione (il recepimento di tale direttiva è stato successivamente inserito nella Legge comunitaria per il 1993)	22	18-feb-93	4/93

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Attività di segnalazione e consultiva

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Direttiva CEE/assicurazione vita - AS019	A.S. 1381 / XI legislatura: Legge comunitaria 1993 capo II, artt. 16 sgg: recepimento terze direttive danni e vita (approvato dalla Commissione speciale per le politiche comunitarie il 16 dicembre: legge 22 febbraio 1994, n. 146, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1993)	21 e 22	01-dic-93	37/93
Distribuzione di carburanti per autotrazione - AS014	Legge 18 dicembre 1970, n. 1034: Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1989, recante: "Nuove direttive alle Regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione"	21 e 22	07-lug-93	14/93
Finanziamenti gruppo Finnare - AS009	Legge 17 dicembre 1990, n. 383: Conversione in legge del D.L. 18 ottobre 1990, n. 296, recante interpretazioni e modifiche delle leggi 14 giugno 1989, n. 234 e 5 dicembre 1986, n. 856, in materia di benefici alle imprese armatoriali	21	26-gen-93	2/93
Gestione aeroportuale - AS018	A.S. 1508 / XI legislatura: Interventi correttivi di finanza pubblica (art. 29, Gestione aeroportuale)	22	04-nov-93	33/93
Riordino della legislazione in materia portuale - AS015	A.C. 2524 / XI legislatura: Riordino della legislazione in materia portuale (approvato in via definitiva dal Senato il 13 gennaio 1994: legge 28 gennaio 1994, n. 84)	22	16-set-93	26/93
Servizio GSM - AS011	Schema di decreto ministeriale relativo al GSM, poi Decreto Ministeriale (Ministero delle Poste e Telecomunicazioni) 4 maggio 1993, recante "Modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle radio-frequenze".	22	25-feb-93	4/93
1994				
Agenzie di regolamentazione - AS022	A.C. 2579 / XI legislatura, Delega per l'istituzione di agenzie per i servizi pubblici A.C. 2258 / XI legislatura, "Norme per la regolazione delle tariffe ed il controllo della qualità dei servizi di interesse pubblico a tutela degli interessi e dei diritti degli utenti" Legge 24 dicembre 1993, n. 537, Interventi correttivi di finanza pubblica (art. 1, comma 1, lettera b)	22	17-feb-94	8/94
Convenzione ENEL - AS021	Schema di convenzione predisposto dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato	22	16-feb-94	8/94
Decreto direttiva 90/388/CEE - AS032	Concorrenza nei servizi di telecomunicazione	22	11-nov-94	45/94
Disciplina dell'apertura di sale cinematografiche - AS034	Decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante "Interventi urgenti a favore del cinema", convertito con modificazioni dalla legge 1 marzo 1994, n. 153	21	12-dic-94	47/94
Distribuzione editoriale - AS031	Legge 5 agosto 1981, n. 416 (art. 14) Legge 25 febbraio 1987, n.67	21	28-ott-94	43/94
Gestore unico telefonia - AS027	Costituzione della società Telecom Italia	22	10-ago-94	32-33/94
Normativa brevetti per modelli e disegni ornamentali per le parti staccate della carrozzeria delle automobili - AS029	Codice civile, art. 2593 R.D. 25 agosto 1940, n. 1411 (art. 5)	21	23-ago-94	32-33/94
Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali - AS033	A.S. 743-bis / XII legislatura: "Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali" Legge 22 dicembre 1960, n. 1612, recante "Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali"	22	12-dic-94	48/94
Parere decreto attuativo legge n. 84/94 - AS028	Progetto di decreto attuativo ex art. 16, comma 4, della legge n. 84/1994	22	12-ago-94	32-33/94

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Attività di segnalazione e consultiva

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Prezzi dei carburanti per autotrazione - AS023	Delibera CIPE 13 aprile 1994 concernente "Determinazioni in ordine ai prezzi dei prodotti petroliferi" Decreto ministeriale (Industria, Commercio e Artigianato) 7 maggio 1994 recante "Modalità di attuazione della delibera CIPE 13 aprile 1994"	21	20-mag-94	19/94
Privatizzazione ENEL - AS025	Privatizzazione dell'ENEL	22	30-giu-94	25-26/94
Servizio radiomobile analogico (TACS) - AS033	Previsione di delibera CIPE in materia di liberalizzazione delle tariffe del servizio radiomobile analogico	22	06-dic-94	48/94
Servizio radiomobile di dispaccio in tecnica multiaccesso - AS020	Bozze di decreti ministeriali relativi "al servizio radiomobile di dispaccio in tecnica multiaccesso ad uso privato" e "al servizio radiomobile pubblico di dispaccio in tecnica multiaccesso con la prestazione per gruppo chiuso di utenti"	22	25-gen-94	3/94
Servizio radiomobile marittimo - AS036	DPR 29 marzo 1973, n. 156 (Codice postale), artt. 352, 373, 374 DPR 10 ottobre 1982, n. 899 DPR 19 ottobre 1982, n. 900	21 e 22	12-dic-94	48/94
Tariffe servizio pilotaggio porti - AS024	Codice della Navigazione, artt. 86 sgg. Circolare del Ministero della Marina Mercantile prot. 5204511 del 18 dicembre 1992 Decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito in legge 5 maggio 1989, n. 160, recante "Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime" (art. 9, comma 7) Circolare del Ministero della Marina Mercantile prot. 5205761 del 14 dicembre 1989, attuativa dell'art. 9, comma 7, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77	21	01-giu-94	21/94
1995				
Agenzie di viaggio e turismo - AS049	Disegno di legge (A.C. 2438 / XII legislatura) recante conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 132, recante "Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria" (art. 3)	21	30-giu-95	25/95
Agevolazioni tariffe tlc per la stampa - AS058	Legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria" (art. 28) e successive modificazioni e integrazioni	21	15-nov-95	44/95
Autorizzazioni all'approdo per i servizi di linea con le isole - AS055	Codice della Navigazione, Titolo III, Capo I, articolo 62	22	11-ott-95	39/95
Concorrenza nel settore delle telecomunicazioni - AS062	Testo unificato in materia di assetto delle Telecomunicazioni (A.C. 2354, A.C. 2953, A.C. 3024, A.C. 3016, A.C. 3180-ter, A.C. 3185 / XII legislatura)	22	07-dic-95	48/95
Condizioni concorrenziali telefonia GSM - AS042	Attuazione delle concessioni GSM	22	17-mar-95	9/95
Conflitto di interessi - AS038	Testo unificato predisposto dal relatore per i disegni di legge nn. 1082, 278, 758 e 1330 recante "Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo" (Commissione Affari costituzionali del Senato)	22	27-feb-95	8/95
Consulenti tributari - AS048	Disegno di legge (A.C. 2438 / XII legislatura) recante conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 132, recante "Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria" (art. 3)	22	26-giu-95	24/95
Convenzione Enel - AS063	Bozza di decreto di concessione delle attività elettriche all'Enel Spa e del relativo schema di convenzione, predisposti dal Ministero dell'Industria in data 30 novembre 1995	22	22-dic-95	1-2/96
Decreto direttiva 90/388/CEE - AS041	Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 90/388/CEE	22	16-mar-95	9/95

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Attività di segnalazione e consultiva

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Denominazioni di origine protette - AS052	Proposta di legge (A.C. 2717 / XII legislatura), recante "Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie" (artt. 7 e 8)	22	01-ago-95	29/95
Distribuzione di gas naturale ad uso civile - AS044	Testo unico n. 2578 del 1925. Legge 8 giugno del 1990, n. 142, recante "Ordinamento delle autonomie locali" (art. 22, comma 3). Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 1986, n. 902, recante "Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali".	21	03-mag-95	17/95
Formazione professionale - AS050	Legge regionale dell'Emilia Romagna 24 luglio 1979, n. 19 Legge regionale del Piemonte 25 febbraio 1980, n. 8 Legge regionale della Lombardia 7 giugno 1980, n. 95 Legge regionale della Liguria 7 agosto 1979, n. 27 Legge regionale della Toscana 31 agosto 1994, n. 70 Legge regionale della Sardegna 1 giugno 1979, n. 47 Legge regionale del Lazio 25 febbraio 1992, n. 23 Legge regionale dell'Abruzzo 5 dicembre 1979 Legge regionale della Basilicata 1 marzo 1980, n. 63 Legge regionale del Molise 30 marzo 1995, n. 10 Legge regionale della Calabria 19 aprile 1985, n. 18 Legge regionale del Veneto 30 gennaio 1990, n. 10 Legge regionale dell'Umbria 21 ottobre 1981, n. 69 Legge regionale della Puglia 17 ottobre 1978, n. 54 Legge regionale del Friuli Venezia Giulia 16 novembre 1982, n. 76 Legge regionale della Sicilia 6 marzo 1976, n. 24 Legge regionale della Campania 30 luglio 1977, n. 40 Legge regionale delle Marche 26 marzo 1990, n. 16 Legge regionale della Valle d'Aosta 5 maggio 1983, n. 28 Legge provinciale di Trento 3 settembre 1987, n. 21.	21	13-lug-95	27-28/95
Introduzione e sviluppo su larga scala dei farmaci generici - AS057	Legge 19 ottobre 1991, n.349, recante "Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicinali o i relativi componenti, oggetto di brevetto" Normativa relativa ai prodotti farmaceutici	22	25-ott-95	41/95
Normativa settore aeroportuale - AS047	Disegno di legge (A.C. 2439 / XII legislatura) recante conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 133, recante "Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali"	22	22-giu-95	24/95
Parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie - AS037	Disegno di legge (A.C. 2065 / XII legislatura), recante "Norme per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie"	22	27-feb-95	8/95
Prezzi del gasolio per macchine agricole - AS060	Decreto del Ministero delle Finanze del 6 agosto 1963, recante "Norme per la concessione dell'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, sul petrolio, sugli olii da gas e sui residui della lavorazione destinati all'azionamento delle macchine agricole" (art. 20) e successive modifiche.	21	29-nov-95	46/95
Recepimento terze direttive CEE sulle assicurazioni vita e danni - AS040	Schemi dei decreti legislativi di recepimento delle terze direttive CEE sulle assicurazioni vita e danni	22	15-mar-95	9/95
Responsabilità dei consulenti tributari per il versamento delle imposte - AS059	Legge 11 ottobre 1995 n. 423, recante "Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte"	21	15-nov-95	44/95
Revisione dei bilanci delle società cooperative - AS043	Legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante "Nuove norme in materia di società cooperative" (art. 15, comma 2)	21	07-apr-95	12/95
Riassetto strutturale del settore dell'energia elettrica (nota informativa) - AS054	Normativa italiana e comunitaria di settore	22	01-ago-95	30/95
Servizi amministrativi forniti dall'INPS in regime di convenzione - AS056	Schema di Regolamento per la fornitura da parte dell'INPS di servizi amministrativi in regime di convenzione per la gestione di Fondi di previdenza integrativa, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 11 aprile 1995	22	02-ott-95	41/95

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Attività di segnalazione e consultiva

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Servizio di trasporto di persone mediante taxi - AS053	Legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" Legge regionale n. 58 del 26 ottobre 1993, recante "Disposizioni per l'approvazione dei regolamenti Comunali relativi all'esercizio del trasporto pubblico non di linea" Regolamento delle vetture pubbliche del Comune di Roma approvato con delibera della Giunta Municipale n. 2.860 del 30 aprile 1966, successivamente modificato e aggiornato al 9 marzo 1990	21	01-ago-95	29/95
Subfornitura industriale - AS046	Testo unificato in materia di subfornitura risultante dai disegni di legge (A.S. 932 e A.S. 1143 / XII legislatura (art. 10))	22	20-giu-95	23/95
Tariffe minime di noleggio autobus - AS045	Legge regionale del Lazio 4 dicembre 1989, n. 73	21	05-mag-95	18/95
Tariffe servizio bunkeraggio porti - AS039	Rilancio del servizio di bunkeraggio nel porto di Augusta	22	14-mar-95	9/95
Tariffe servizio bunkeraggio porti - AS051	Questioni sollevate dalla Federazione Italiana dei Piloti dei Porti	22	26-lug-95	29/95
Trattamento automatico dell'informazione regione Piemonte - AS061	Legge della Regione Piemonte n. 48/1975 Legge della Regione Piemonte n. 13/1978	22	06-dic-95	48/95
1996				
Adozione dei libri di testo - AS073	Circolare ministeriale n. 9 del 9 gennaio 1996, avente per oggetto "Adozione dei libri di testo per le scuole ed istituti di istruzione secondaria, per i licei artistici e gli istituti d'arte per l'anno scolastico 1996/97"	22	11-lug-96	27/96
Affidamento dei concorsi pronostici - AS070	Modalità per l'affidamento dei concorsi pronostici con particolare riferimento a quelle seguite dal Ministero delle Finanze per l'assegnazione alla società SISAL SPORT ITALIA Spa del concorso pronostici Enalotto Decreto-legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante "Disciplina delle attività di giuoco" art.2 Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi"	22	01-lug-96	25/96
Attività di sviluppo e stampa di rullini fotografici - AS074	Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", art. 115	21	08-ago-96	31/96
Attività di trasformazione del plasma - AS065	Legge 4 maggio 1990, n. 107, art. 10 Legge 28 gennaio 1994, n. 63 Decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178	21	26-gen-96	3/96
Comunicazioni via satellite - AS066	Normativa sulle comunicazioni via satellite	21 e 22	31-gen-96	3/96
Disciplina della clearance aeroportuale - AS078	Regolamento del Consiglio CEE 18 gennaio 1993, n. 95	22	21-nov-96	45/96
Esclusiva delle compagnie portuali - AS068	Decreto-legge 12 aprile 1996, n. 202, recante "Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo" Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino della legislazione in materia portuale", artt. 17 e 21	21	13-giu-96	23/96
Materiali autoadesivi per le specialità medicinali - AS079	Decreto del Ministro della Sanità, 29 febbraio 1988, recante "Disciplina per l'impiego, nelle confezioni delle specialità medicinali, di bollini autoadesivi a lettura automatica" (art. 4)	22	25-nov-96	46/96
Piano di riordino del gruppo Finmare - AS064	Piano di riordino del Gruppo Finmare	22	17-gen-96	1-2/96
Recepimento direttive comunitarie in materia di rifiuti - AS080	Schema di decreto legislativo per il recepimento delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, relativa ai rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi e 94/62/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio	22	04-dic-96	47/96

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Attività di segnalazione e consultiva

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Regime fiscale degli apparecchi di accensione - AS071	Decreto-legge 20 aprile 1971 n. 163 convertito in Legge 18 giugno 1971 n. 376 (art. 3 comma 7 e art.8), recante "Disposizioni concernenti il regime fiscale degli apparecchi di accensione", convertito in Legge 18 giugno 1971 n. 376	21	03-lug-96	25/96
Regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico - AS095	Schema di Regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico (versione provvisoria)	22	18-dic-96	26/97
Revisione delle tariffe telefoniche - AS067	Tariffe telefoniche	22	31-gen-96	3/96
Riforma del settore delle comunicazioni - AS075	Riforma del settore delle comunicazioni Disegno di legge (A.S. 1138 / XIII legislatura), recante "Disciplina del sistema delle comunicazioni" Disegno di legge (A.S. 1021 / XIII legislatura), recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" Direttiva 96/19/CEE	22	03-set-96	34-35/96
Servizi di comunicazione mobile e personale a tecnologia DECT - AS076	Legge 28 agosto 1996, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva" Direttiva 96/2/CEE Direttiva 96/19/CEE	22	25-ott-96	41/96
Servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti ospedalieri - AS077	Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante "Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi" Legge 10 febbraio 1989, n. 45, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali" Legge 8 giugno 1990, n. 142, recante "Ordinamento delle autonomie locali"	22	15-nov-96	45/96
Servizi offerti dai maestri di sci - AS069	Legge 8 marzo 1991 n. 81 recante "Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina"	21 e 22	27-giu-96	24/96
Smaltimento rifiuti nella Regione Lazio - AS072	Legge regionale 8 marzo 1995 n. 38	21	03-lug-96	25/96
1997				
A.I.P.A.- convenzioni per la fornitura di prodotti informatici di uso comune - AS094	Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2 comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421" (art. 12, comma 2-bis)	22	04-giu-97	24/97
Accesso al mercato dell'esercizio cinematografico - AS082	Legge 1° marzo 1994, n.153 recante "Disposizioni urgenti in favore del cinema" (art. 9)	21	07-gen-97	52/96
Accordo per la creazione di una piattaforma digitale unica - AS096	Disegno di legge "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" (A.S. 1021-A.C. 3755 / XIII legislatura)	22	10-lug-97	26/97
Affidamento dei servizi assicurativi da parte degli enti pubblici - AS107	Comportamenti degli Enti Pubblici nell'affidamento dei servizi di assicurazione	22	02-dic-97	47/97
Attività di guida, interprete ed accompagnatore turistico - AS081	Legge 17 maggio 1983, n. 17, recante "Legge quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica"	21 e 22	07-gen-97	52/96
Attività libero-professionale degli psicoterapeuti-psicologi e degli psicoterapeuti-medici - AS103	Decreto del Ministro della Sanità, 28 febbraio 1997, recante "Attività libero-professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale" Decreto del Ministro della Sanità, 31 luglio 1997, recante "Attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N."	21	05-nov-97	43/97
Casse edili - AS106	Comportamenti delle Casse Edili	22	17-nov-97	45/97
Consorzio obbligatorio degli oli usati - AS101	Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati (ottobre 1993)	22	22-ott-97	41/97

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Attività di segnalazione e consultiva

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto - AS104	Legge 8 agosto 1991, n. 264, recante "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto"	21 e 22	06-nov-97	43/97
Disposizioni in materia di ordinamento e autonomia degli enti locali - AS085	Disegno di legge (A.S. 1388 / XIII legislatura), recante "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142", art. 5	22	24-feb-97	7/97
Disposizioni in materia di ordinamento e autonomia degli enti locali - AS105	Disegno di legge del Governo (A.S. 1388 / XIII legislatura), recante "Disposizioni in materia di autonomia e di ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142"	22	12-nov-97	44/97
Disposizioni in materia di tariffe telefoniche ridotte per elevati volumi di traffico - AS119	Bozza di decreto ministeriale recante "Disposizioni in materia di tariffe telefoniche per elevati volumi di traffico"	22	17-nov-97	1-2/98
Disposizioni per il rilascio di licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni - AS109	Schema di decreto ministeriale recante "Disposizioni per il rilascio di licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni"	22	17-nov-97	48/97
Disposizioni relative al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro - AS112	Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, recante "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"	21	19-dic-97	50/97
Distribuzione commerciale nella regione Sardegna - AS088	Legge Regionale 31 ottobre 1991, n. 35 e Piano Regionale di Politica Commerciale (deliberazione Giunta Regionale Sardegna del 25 maggio 1993, n. 19/59)	21	23-apr-97	15/97
Durata del latte pastorizzato - AS114	Legge 3 maggio 1989, n. 169, recante "Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino"	21	29-dic-97	51/97
Esclusiva delle compagnie portuali - AS084	Legge 23 dicembre 1996 n. 647 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico e armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei"	21	06-feb-97	4/97
Gare pubbliche per le forniture di prodotti sanitari - AS097	Articolo 13 decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive (CEE) n. 62/77, (CEE) n. 767/80 e (CEE) n. 295/88" Direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture	22	30-lug-97	29/97
Istituzione di nuovi ordini professionali - AS118	Istituzione dell'Albo professionale degli artisti dello spettacolo (A.C. 376 / XIII legislatura) Istituzione dell'Albo professionale dei doppiatori cinematografici (A.C. 445 / XIII legislatura) Istituzione dell'Albo professionale degli impiegati tecnici di gioco norme in materia di stato giuridico ed economico dei lavoratori delle case da gioco (A.C. 225 / XIII legislatura) Ordinamento della professione di consulente della motorizzazione (A.C. 4030 / XIII legislatura) Ordinamento della professione di perito esperto consulente in specialità (A.S. 525 / XIII legislatura) Disciplina della professione di investigatore privato (A.C. 1909 e A.S. 2497 / XIII legislatura) Istituzione dell'Ordine professionale dei traduttori e interpreti (A.C. 700 e n. A.C. 2320 / XIII legislatura) Istituzione dell'Albo professionale dei tributaristi (A.C. 305, A.C. 1319 e A.C. 3762 / XIII legislatura) Ordinamento della professione di guida turistica (A.S. 1041 / XIII legislatura) Istituzione dell'Albo professionale degli amministratori immobiliari (A.C. 380 / XIII legislatura) Disciplina della professione di sociologo (A.C. 92 e A.C. 1103 / XIII legislatura) Istituzione dell'Ordine degli informatici (A.C. 2798, A.C. 2825 e A.S. 1641 / XIII legislatura) Disciplina delle attività di informazione scientifica sui farmaci e istituzione dell'Albo professionale degli informatori scientifici del farmaco (A.C. 928, A.C. 1957 e A.C. 2678 / XIII legislatura)	22	29-dic-97	51/97


XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Attività di segnalazione e consultiva

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
	Ordinamento della professione di chimico e tecnologo farmaceutico e istituzione del relativo Albo professionale (A.C. 1711, A.C. 1741, A.C. 2035 e A.C. 3900 / XIII legislatura) Disciplina della professione di odontotecnico (A.C. 1155 / XIII legislatura) Istituzione dell'Albo professionale dei biotecnologi alimentari (A.S. 325 / XIII legislatura) Istituzione dell'Albo professionale dei dottori naturalisti (A.C. 185 / XIII legislatura) Ordinamento della professione di pedagogista e istituzione dell'Albo professionale (A.C. 3452 / XIII legislatura) Disciplina dell'attività di pranoterapia e istituzione dell'Albo professionale (A.C. 680 / XIII legislatura) Riconoscimento e disciplina della chiropratica come professione sanitaria primaria (A.C. 375 / XIII legislatura) Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche (A.C. 78 e A.C. 4216 / XIII legislatura)			
Legge quadro in materia di lavori pubblici - AS099	A.S. 2288 / XIII legislatura: Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici)	22	03-set-97	34-35/97
Leggi regionali riguardanti le agenzie di viaggio e turismo - AS108	Legge della Regione Lombardia 16 settembre 1996, n. 27 Legge della Regione Marche 24 giugno 1997, n. 41 Legge della Regione Liguria 24 luglio 1997, n. 28	21	12-nov-97	48/97
Limitazione del numero degli operatori nel settore autoscuole - AS093	Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della strada" (art. 123).	21	12-giu-97	22/97
Misure per lo sviluppo dei fondi pensionistici complementari - AS110	Disegno di legge collegato alla Legge finanziaria per il 1998 recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (A.C. 4354), art. 48, comma 30	22	11-dic-97	48/97
Normativa comunitaria sulle quote latte e sul prelievo supplementare del latte bovino - AS115	Legge 26 novembre 1992, n.468, recante "Misure urgenti nel settore lattiero-caseario" Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, recante "Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario" Decreto del Ministro 27 dicembre 1994, n. 762, recante "Regolamento recante ulteriori disposizioni per l'applicazione delle quote latte".	21	29-dic-97	51/97
Norme in materia di revisori contabili - AS089	Disegno di legge, recante "Nuove norme in materia di revisori contabili" (A.C. 3255 / XIII legislatura, art. 2, comma 1, lettera b).	22	28-apr-97	16/97
Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica - AS100	Disegno di legge recante "Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica" (A.C. 3911 / XIII legislatura), che modifica il sistema di pianificazione punti-vendita previsto dall'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67	22	18-set-97	36/97
Obbligo di assunzione di dipendenti di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa - AS116	Legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti"	21	29-dic-97	51/97
Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari - AS117	Legge della Regione Sardegna 15 luglio 1988, n. 25, recante "Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari"	21	29-dic-97	51/97
Prezzi dei carburanti per autotrazione - AS086	Aumento del prezzo dei carburanti	22	17-mar-97	11/97
Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti - AS113	Schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti	22	22-dic-97	51/97
Recepimento di direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni - AS090	Schema di regolamento concernente l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni	21	28-apr-97	16/97

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Attività di segnalazione e consultiva

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Riforma del settore elettrico - AS087	"Linee guida per il recepimento della direttiva dell'Unione europea sul mercato interno dell'elettricità e per la riforma del settore elettrico italiano"	22	07-apr-97	13/97
Riforma dell'aviazione civile - AS092	Schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente la riforma dell'aviazione civile (art. 2, comma 2)	22	31-mag-97	21/97
Riutilizzo delle biomasse per la produzione di energia - AS102	Decreto del Ministro dell'Ambiente, n. 12 del 16 gennaio 1995, recante "Norme tecniche per il riutilizzo in un ciclo di combustione per la produzione di energia dei residui derivanti dai cicli di produzione o di consumo"	21	03-nov-97	43/97
Servizi di comunicazione mobile e personale a tecnologia DECT - AS083	Integrazione della segnalazione (A.S. 76 / XIII legislatura) con specificazioni e indicazioni aggiuntive sulle modalità di avvio e liberalizzazione dei servizi a tecnologia DECT	22	24-gen-97	3/97
Servizi marittimi di trasporto di linea Napoli-Capri - AS098	Ordinanza della Capitaneria di porto di Napoli n. 9/97 del 19 febbraio 1997	22	01-set-97	34-35/97
Settore della vigilanza privata - AS091	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (artt. 133-141) e Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (artt. 257-260)	21	23-mag-97	20/97
Vendita di titoli di viaggio presso gli uffici postali - AS111	Disegno di legge collegato alla Legge finanziaria per il 1998 recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (A.C. 4354 / XIII legislatura), art. 46 comma 1	22 e 21	12-dic-97	48/97
				
Appalti pubblici di servizi di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani - AS130	Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 recante "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture" Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 recante "Attuazione della direttiva 92/50 CEE in materia di appalti pubblici di servizi" Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"	21	26-mar-98	11/98
Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - AS120	Operatività dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	22	6-feb-98	4/98
Azienda municipale di servizi comune di Vicenza - AS133	Affidamento diretto delle attività di manutenzione, restauro, conservazione del patrimonio comunale all'Azienda Municipale Conservazione Patrimonio e Servizi del Comune di Vicenza	22	17-apr-98	14/98
Concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali - AS134	Schema di misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali Schema di bando per la selezione dei soggetti idonei a partecipare alla gara	22	26-mar-98	15/98
Corsi di formazione antincendio - AS141	Legge 28 novembre 1996, n. 609 recante "Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto"	21	17-giu-98	23/98
Determinazione del prezzo dei farmaci - AS131	Legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (art. 36, comma 12)	21	2-apr-98	12/98
Disciplina della professione di odontoiatra - AS151	Proposta di legge recante "Disciplina della professione di odontoiatra" (AC 72-B/XIII legislatura)	22	27-ott-98	42/98
Disciplina della subfornitura nelle attività produttive - AS121	Proposta di legge recante "Disciplina della subfornitura industriale" (AC 3509/XIII legislatura) - (art. 9)	22	11-feb-98	5/98
Disciplina delle vendite sottocosto - AS142	Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante "Riforma della disciplina del commercio" (art. 15, commi 7,8 e 9)	22	18-giu-98	23/9

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Attività di segnalazione e consultiva

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Disciplinare della gara per il rilascio di una licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico DCS 1800 - AS139	Disciplinare di gara per il rilascio di una licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico DCS 1800 sul territorio italiano	22	16-apr-98	21/98
Disposizioni in materia di interconnessione - AS138	Disposizioni in materia di interconnessione e dei relativi accordi	22	6-mar-98	21/98
Disposizioni in materia di professioni sanitarie - AS153	Disegno di legge recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie" (AC 4216/XIII legislatura) Legge 5 febbraio 1992, n. 175, recante "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie"	21 e 22	5-nov-98	43/98
Distorsioni della concorrenza nel settore agroalimentare - AS132	Legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (art. 55, comma 14) Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di contenimento e armonizzazione dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole"	22	3-apr-98	12/98
Effetti distorsivi della legge regione marche recante disciplina delle risorse idriche - AS157	Legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante "Disciplina delle risorse idriche" Legge Regione Marche del 22 giugno 1998, n. 18	21	4-dic-98	47/98
Forniture dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - AS126	Legge 13 luglio 1966, n. 559 recante "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato" D.P.R. 24 luglio 1967, n. 806 recante "Regolamento di attuazione della Legge 13 luglio 1966, n. 559 concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato" Legge 20 aprile 1978, n. 154 recante "Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato"	21	27-feb-98	8/98
Inquinamento acustico negli aeroporti - AS148	D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496 recante "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili"	22	5-ago-98	29-30/98
Liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti - AS123	Disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza alle Comunità europee - Legge comunitaria 1995-1997" (A.S. 1780-B/XIII legislatura) - (art. 24)	22	23-feb-98	7/98
Misure di revisione e sostituzione di concessioni amministrative - AS152	Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" Disegno di legge recante "Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998" (AS 3506/XIII legislatura)	22	28-ott-98	42/98
Misure temporanee di ripartizione del traffico aereo tra gli aeroporti di Linate e Malpensa - AS150	Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 9 ottobre 1998, che modifica ed integra i decreti ministeriali del 5 luglio 1996 e del 23 ottobre 1997	21	20-ott-98	41/98
Nuove condizioni economiche per l'offerta di circuiti diretti e di pacchetti tariffari per il traffico voce - AS155	Proposte di Telecom di nuove condizioni economiche per l'offerta di circuiti diretti e di pacchetti tariffari per il traffico voce	22	4-set-98	44/98
Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica - AS149	Disegno di legge recante "Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica" (A.C. 3911/XIII legislatura)	22	6-ago-98	29-30/98
Offerta di interconnessione di riferimento della società Telecom Italia - AS122	Offerta di interconnessione di riferimento alla rete telefonica commutata, presentata da Telecom Italia Spa (1° luglio 1997)	22	13-feb-98	5/98
Organismi con notevole forza di mercato nei mercati della radiotelefonía mobile - AS137	Notifica alla Commissione della Unione Europea degli "Organismi con notevole forza di mercato" per il servizio radiomobile GSM	22	6-feb-98	21/98
Organismi di certificazione dei prodotti agroalimentari a denominazione protetta - AS127	Disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 1995-1997" (AS 1780-C/XIII legislatura) - (art. 54)	22	6-mar-98	8/98
Piano di riordino del Gruppo Finmare - AS146	Piano di riordino del Gruppo Finmare	21 e 22	9-lug-98	26/98

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Attività di segnalazione e consultiva

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Prestazioni sanitarie ospedaliere- AS145	Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" Disegno di legge recante "Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio Sanitario nazionale" (A.C. 4230/XIII legislatura)	21	26-giu-98	25/98
Prezzo fisso dei libri - AS143	Proposta di legge, recante "Norme per la vendita a prezzo fisso dei libri" (A.C. 118/XIII legislatura)	22	18-giu-98	23/98
Proroghe delle concessioni autostradali - AS135	Decreto Ministeriale 14 agosto 1997, n. 314	22	22-mag-98	19/98
Regolamentazione degli esercizi farmaceutici - AS144	Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" Legge 2 aprile 1968, n. 475 recante "Norme concernenti il servizio farmaceutico" D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 recante "Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475 recante norme concernenti il servizio farmaceutico" Legge n. 8 novembre 1991, n.362 recante "Norme di riordino del settore farmaceutico"	21	18-giu-98	23/98
Regolamentazione dei servizi funebri - AS147	Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 recante "Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie" D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante "Approvazione del regolamento statale di polizia mortuaria"	22	14-lug-98	27/98
Riforma dell'assistenza fiscale - AS159	Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale" Legge 30 dicembre 1991, n. 413 recante "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento: disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti - delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari - istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale"	22	10-dic-98	49/98
Riforma della disciplina del commercio - AS124	Schema di decreto legislativo recante "Riforma della disciplina in materia di commercio, in attuazione della delega conferita dall'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"	22	25-feb-98	7/98
Riforma delle fondazioni bancarie - AS158	Disegno di legge recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria" (A.C. 3194-B/XIII legislatura)	22	10-dic-98	48/98
Schema di decreto legislativo recante la prima attuazione della direttiva 96/92/CE - AS154	Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato libero dell'energia	22	5-nov-98	44/98
Schema di provvedimento riguardante la valutazione e la richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia - AS156	Schema di provvedimento riguardante la valutazione e la richiesta di modifica dell'Offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia	22	20-nov-98	46/98
Schema di regolamento di attuazione della direttiva n.91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie - AS140	Schema di regolamento di attuazione della Direttiva n.91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	22	5-giu-98	21/98
Schema nazionale di finanziamento del servizio universale - AS136	Schema nazionale di finanziamento del Servizio Universale	22	25-feb-98	20/98
Servizio di posta elettronica ibrida epistolare- AS174	Schema di regolamento inerente la disciplina del servizio di posta elettronica ibrida	22	27-feb-98	18/99

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Attività di segnalazione e consultiva

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Smaltimento di rifiuti urbani e tossico nocivi nella provincia di Modena- AS129	Piano infraregionale adottato dalla Provincia di Modena in attuazione della legge della Regione Emilia Romagna 12 luglio 1994, n. 27, art. 8	22	26-mar-98	11/98
Testo unico in materia di dimissioni e gestione delle partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni - AS162	Disegno di legge recante "Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di dimissione e gestione delle partecipazioni pubbliche" (A.C. 5601 /XIII legislatura)	22	26-nov-98	4/99
Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari - AS128	Disegno di legge recante "Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A." (A.S. 3053/XIII legislatura)	22	9-mar-98	9/98
Trasporto pubblico locale - AS125	Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante "Conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico regionale e locale, in attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59"	22	27-feb-98	8/98
1999				
Appalti pubblici di forniture di materiale radiografico - AS178	Bandi di appalti pubblici di forniture predisposti da ASL e AO	21	7-lug-99	25/99
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - AS164	Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" (artt. 126 e 256) Legge 20 febbraio 1958, n.93, recante "Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive" (art. 6) Disegno di legge recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni in materia previdenziale"(A.S. 3593/XIII legislatura) - (art. 19) Disegno di legge recante "Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione della assicurazione contro gli infortuni domestici" (A.S. 3362/XIII legislatura) - (art. 7)	21 e 22	9-feb-99	4/99
Bandi di gara in materia di appalti pubblici - AS187	Legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici" Legge 2 giugno 1995, n. 216, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante "Norme urgenti in materia di lavori pubblici" Legge 18 novembre 1998, n. 415, recante "Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici." Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"	21	17-dic-99	48/99
Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi- AS161	Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952 n. 1141, recante "Costituzione del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli" Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n.43, recante "Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello stato e di altri enti pubblici"	21 e 22	2-feb-99	3/99
Contribuzione al fondo per il finanziamento del servizio universale di telefonia - AS190	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Delibera n. 2/CIR/99, "Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1998"	22	24-giu-99	1-2/00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: *Attività di segnalazione e consultiva*

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Disciplina dei centri di assistenza fiscale - AS185	Legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché, per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale" Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" Decreto legislativo 28 dicembre 1998 n. 490, recante "Disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale"	21	10-nov-99	43/99
Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione - AS166	Decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, recante "Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione"	21	22-mar-99	10/99
Disposizioni in materia di assicurazione e di intervento statale per le calamità naturali - AS168	Disegno di legge (AC 5809/XIII legislatura) recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni in materia di occupazione" (art. 38)	22	12-apr-99	13-14/99
Distribuzione dei carburanti - AS181	Decreto ministeriale 7 maggio 1994 Modalità di attuazione della deliberazione del CIPE 13 aprile 1994, concernente: "Determinazioni in ordine ai prezzi dei prodotti petroliferi" Decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"	21	14-ott-99	39/99
Liberalizzazione del mercato interno del gas naturale - AS183	Legge 17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"	22	8-nov-99	43/99
Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali - AS176	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Deliberazione 9 giugno 1999, "Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e ai criteri e modalità per l'assegnazione delle frequenze"	22	9-giu-99	23/99
Misure regionali attuative del decreto legislativo n. 114/98 in materia di distribuzione commerciale - AS165	Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" Progetto di legge regionale (Lombardia)	22	17-mar-99	9/99
Misure regionali attuative del decreto legislativo n. 114/98 in materia di distribuzione commerciale - AS170	Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" Leggi regionali	22	19-apr-99	13-14/99
Modalità di pagamento delle spese edilizie ai fini della detrazione IRPEF - AS167	Decreto ministeriale 18 febbraio 1998 n. 41 Circolare ministeriale 24 febbraio 1998 n. 57/E Legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (art. 1, comma 3)	21	22-mar-99	10/99

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Attività di segnalazione e consultiva

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Norme limitative e distorsive della concorrenza - AS173	Decreto Legislativo n. 502 del 1992, sui requisiti per l'accesso al primo livello dirigenziale del ruolo sanitario e i DPR n. 483/97 e n. 484/97 Legge 24 maggio 1967 n. 396, recante "Ordinamento della professione di biologo" Legge 3 febbraio 1989 n. 39 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore" Decreto Ministeriale 452/90 recante "Norme di attuazione della legge 39/89"	21	10-mag-99	17/99
Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati - AS184	Legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25, recante "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati"	21	8-nov-99	43/99
Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale - AS175	Schema di decreto legislativo recante "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419"	22	20-mag-99	18/99
Norme sulle denominazione di origine protette - AS179	Disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999" (A.S. 4057/XIII legislatura), art. 12, comma 16, lettera c) Disegno di legge recante "Norme sulle denominazione di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie" (A.S. 3529/XIII legislatura), art. 8, comma 1, lettera c)	22	8-lug-99	25/99
Organismi con notevole forza di mercato nel settore delle telecomunicazioni- AS188	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Deliberazione 7 settembre 1999, "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato"	22	11-ago-99	49/99
Prestazione del servizio di fonia fissa e mobile per l'amministrazione dello stato - AS180	Circolare 5 agosto 1999, n. 9046897, "Affidamento del servizio di telefonia fissa e mobile dal 1° gennaio 2000" (bozza)	22	28-lug-99	33-34/99
Prezzi delle comunicazioni fissa-mobile - AS189	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Deliberazione 6 dicembre 1999, "Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fissa-mobile originate dalla rete di Telecom Italia"	22	2-dic-99	49/99
Recepimento della direttiva comunitaria sui servizi postali - AS172	Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio"	22	7-mag-99	16/99
Regolamentazione dei servizi aerei di linea con gli stati non appartenenti all'Unione Europea - AS177	Atto aggiuntivo (31 marzo 1999) alla Convenzione Stato-Alitalia sui servizi aerei di linea con gli Stati non appartenenti all'Unione Europea	22	2-lug-99	24/99
Riforma dell'AIMA - AS169	Schema di decreto legislativo di riforma dell'AIMA, recante istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)	22	15-apr-99	13-14/99
Riforma delle fondazioni bancarie - AS171	Schema di decreto legislativo recante "Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria"	22	29-apr-99	15/99
Riordino dei servizi pubblici locali - AS182	Disegno di legge recante "Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie" (A.S. 4014/XIII legislatura)	22	22-ott-99	41/99
Riordino delle professioni intellettuali - AS163	Disegno di legge recante "Delega al Governo per il riordino delle professioni intellettuali" (A.C. 5092/XIII legislatura),	22	5-feb-99	4/99
Smaltimento di rifiuti speciali della provincia di Ferrara - AS160	Legge Regione Emilia Romagna 12 luglio 1994, n. 27, recante "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti" (art. 8)	22	5-gen-99	52/98
Smaltimento rifiuti provincia di Parma - AS186	Piano infraregionale smaltimento rifiuti della Provincia di Parma Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi" (art. 5, comma 3, lettera a e b)	21	19-nov-99	44/99

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Attività di segnalazione e consultiva

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
2000				
Attestato di conformità per i cementi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica - AS196	Decreto ministeriale 12 luglio 1999, n. 314, recante "Regolamento recante norme per il rilascio dell'attestato di conformità per i cementi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica per i quali è di prioritaria importanza il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato A (resistenza meccanica e stabilità) al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246"	21	10-mar-00	8/2000
Attuazione di direttive in materia di telecomunicazioni - AS213	Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di Telecomunicazioni"	22	9-feb-00	12/2001
Centri autorizzati di assistenza agricola - AS200	Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs n.165 del 27 maggio 1999, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)"	22	8-giu-00	21/2000
Disciplina del prezzo fisso dei libri - AS210	Schema di disegno di legge recante "Nuove disposizioni per la promozione del libro, della lettura e delle attività editoriali di elevato valore culturale" (art. 8)	22	28-nov-00	4/2001
Distribuzione cinematografica - AS193	Disegno di legge recante "Disposizioni volte a favorire la circolazione delle opere cinematografiche" (AC 6467/XIII legislatura)	21	23-feb-00	6/2000
Licenze individuali per i sistemi di comunicazione mobili di terza generazione - AS201	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Deliberazione 21 giugno 2000, "Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazione mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza"	22	13-giu-00	24/2000
Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso - AS198	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Delibera n. 2/00/CIR, "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi"	22	3-mar-00	13-14/2000
Misure relative al settore farmaceutico - AS206	Disegno di legge, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001"(A.S. 4885)/XIII legislatura) - (art. 75, comma 25)	22	7-dic-00	47/2000
Modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento della società Telecom Italia - AS209	Schema di provvedimento riguardante la valutazione e la richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia dell'anno 2000	22	21-set-00	4/2001
Norme comuni per il mercato interno del gas - AS197	Schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas	22	28-mar-00	11/2000
Norme per la tutela e la valorizzazione del bergamotto - AS202	Legge della Regione Calabria 14 febbraio 2000, n. 1, recante "Norme per la tutela e la valorizzazione del bergamotto"	22	5-lug-00	25/2000
Nuovi compiti degli spedizionieri doganali - AS191	Norme sull'attività degli spedizionieri doganali (AC 6224/XIII legislatura)	22	17-feb-00	5/2000
Offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia - AS195	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Deliberazione 15 febbraio 2000, "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999"	22	9-feb-00	7/2000
Procedure per il rilascio delle licenze UMTS - AS199	Procedure di gara per il rilascio delle licenze individuali UMTS	22	8-mag-00	16/2000
Regolamentazione orari e turni delle farmacie - AS194	Normative regionali in materia di orari e turni delle farmacie	21	25-feb-00	7/2000
Schema di regolamento per la disciplina delle vendite sottocosto - AS207	Schema di regolamento concernente la disciplina delle vendite sottocosto	22	28-dic-00	51-52/2000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Attività di segnalazione e consultiva

Segnalazioni e pareri	Oggetto	art.	data invio	bollettino
Servizi di consulenza del lavoro e di elaborazione informatica dei dati per la gestione e l'amministrazione del personale - AS192	Legge 11 gennaio 1979 n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro", modificata dalla legge del 17 maggio 1999 n. 144 Decreto ministeriale 15 luglio 1992, n. 430, recante "Regolamento recante approvazione delle deliberazioni in data 16 maggio 1991 e 10 giugno 1992 del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro concernente la tariffa professionale della categoria"	21	22-feb-00	6/2000
Sicurezza idraulica dei territori del bacino del Po - AS205	Legge 17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" (art. 40)	21	19-lug-00	27/2000
Tariffe per la prestazione dei servizi di vigilanza privata - AS204	Circolare del Ministero dell'Interno n. 559/c. 4770.10089.d (7) del 6 novembre 1999 (Approvazione delle tariffe per la prestazione dei servizi di vigilanza privata)	21	10-lug-00	26/2000
Attività di segnalazione e consultiva				
Attività di regolamentazione della Autorità portuale di Palermo - AS212	Autorità portuale di Palermo, Ordinanza n. 3 del 9 febbraio 1998	21	26-mar-01	11/2001
Disciplina del prezzo fisso dei libri - AS211	Disegno di legge, recante "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali" (AC 6946/XIII legislatura) - (art. 8 quater 2)	22	9-feb-01	4/2001
Sussidi incrociati nel trasporto pubblico locale - AS208	Sovvenzioni ai servizi di TPL e ad altre attività di trasporto in regime di concorrenza.	22	5-feb-01	3/2001

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BANCA D'ITALIA*(Procedimenti istruttori e pareri resi dall'Autorità)*

Procedimento caso	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
1993				
B. DI SARDEGNA/B. POP. DI SASSARI - Rif. C805	Avvio istruttoria	19-gen-93		2/93
	Parere alla Banca d'Italia	31-mar-93	1051	6/93
	Chiusura istruttoria	05-apr-93		7/93
BANCA CARIGE/CASSA DI RISP. DI SAVONA - Rif. I85	Avvio istruttoria	07-apr-93		7/93
	Parere alla Banca d'Italia	23-ago-93	1397	22-23/93
	Chiusura istruttoria	02-set-93		24-25/93
BANCO DI NAPOLI/ISVEIMER - Rif. C657B	Avvio istruttoria	07-apr-93		7/93
	Parere alla Banca d'Italia	15-giu-93	1222	13/93
	Chiusura istruttoria	18-giu-93		13/93
CASSE DI RISPARMIO E CARIPLO HOLDING - Rif. I90	Avvio istruttoria	20-apr-93		8/93
	Parere alla Banca d'Italia	03-set-93	1435	24-25/93
	Chiusura istruttoria	30-set-93		29/93
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Rif. A38B	Avvio istruttoria	14-apr-93		7/93
	Parere alla Banca d'Italia	15-set-93	1447	26/93
	Chiusura istruttoria	11-ott-93		30/93
1994				
ACCORDI ABI - BANCOMAT - Rif. I105C	Parere alla Banca d'Italia	06-ott-94	2342	40/94
	Chiusura istruttoria	10-ott-94		40/94
ACCORDI INTERBANCARI - ABI - Rif. I105	Avvio istruttoria	23-nov-93		36/93
	Proroga dei termini	19-mag-94		20/94
	Proroga dei termini	28-giu-94		25-26/94
	Parere alla Banca d'Italia	15-lug-94	2138	28-29/94
	Chiusura istruttoria	08-ago-94		32-33/94
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Rif. I105B	Proroga dei termini	15-set-94		35-36/94
	Parere alla Banca d'Italia	06-ott-94	2341	48/94
	Proroga dei termini	03-nov-94		48/94
	Chiusura istruttoria	03-dic-94		48/94
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO - Rif. A79	Avvio istruttoria	05-apr-94		13-14/94
	Parere alla Banca d'Italia	10-ago-94	2226	32-33/94
	Chiusura istruttoria	09-set-94		37/94
C.R. PADOVA E ROVIGO/CARIVE - Rif. C1465	Avvio istruttoria	11-mar-94		9/94
	Parere alla Banca d'Italia	15-giu-94	2062	24/94
	Chiusura istruttoria	06-lug-94		27/94
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA - Rif. A78	Avvio istruttoria	05-apr-94		13-14/94
	Parere alla Banca d'Italia	10-ago-94	2225	32-33/94
	Chiusura istruttoria	09-set-94		37/94
CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA - Rif. A77	Avvio istruttoria	28-mar-94		13-14/94
	Parere alla Banca d'Italia	10-ago-94	2224	32-33/94
	Chiusura istruttoria	09-set-94		37/94
1995				
BANCA DI ROMA/BONIFICHE SIELE FINANZIARIA - Rif. C2042	Avvio istruttoria	15-mar-95		11/95
	Parere alla Banca d'Italia	27-apr-95	2995	18/95
	Chiusura istruttoria	04-mag-95		18/95
CREDITO FONDIARIO DELLE VENEZIE/MEDIOCREDITO DELLE VENEZIE-FEDERALCASSE BANCA - Rif. C1767	Avvio istruttoria	29-ago-94		34/94
	Parere alla Banca d'Italia	07-dic-94	2537	4/95
	Chiusura istruttoria	19-gen-95		4/95
CREDITO ROMAGNOLO/CARIMONTE BANCA - Rif. C2184	Avvio istruttoria	11-ago-95		31-32/95
	Parere alla Banca d'Italia	26-ott-95	3355	43/95
	Chiusura istruttoria	08-nov-95		44/95

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Banca d'Italia
(Procedimenti istruttori e pareri resi dall'Autorità)

Procedimento caso	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
1996				
BANCA DELLE MARCHE/CASSA DI RISPARMIO JESI - Rif. C2226	Avvio istruttoria	25-set-95		40/95
	Parere alla Banca d'Italia	07-dic-95	3449	3/96
	Chiusura istruttoria	18-gen-96		3/96
BANCHE POPOLARI VENETE - Rif. I188	Avvio istruttoria	22-ago-95		33-34/95
	Parere alla Banca d'Italia	18-gen-96	3538	6/96
	Chiusura istruttoria	30-gen-96		6/96
CARIPLO/CARINORD - Rif. I236	Avvio istruttoria	05-ott-95		40/95
	Parere alla Banca d'Italia	27-set-96	4288	41/96
	Chiusura istruttoria	14-ott-96		41/96
1997				
BANCA DELLE MARCHE / MEDIOCREDITO FONDARIO CENTROITALIA-CASSA DI RISPARMIO DI LORETO - Rif. C2704	Avvio istruttoria	03-dic-96		49/96
	Parere alla Banca d'Italia	27-feb-97	4712	12/97
	Chiusura istruttoria	18-mar-97		12/97
CARIPLO/CARINORD - Rif. C2678	Avvio istruttoria	24-ott-96		41/96
	Parere alla Banca d'Italia	16-gen-97	4597	7/97
	Chiusura istruttoria	07-feb-97		7/97
CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA/BANCA CARIGE - Rif. I260	Avvio istruttoria	06-mag-96		20/96
	Proroga dei termini	06-ago-96		31/96
	Proroga dei termini	18-nov-96		45/96
	Parere alla Banca d'Italia	30-gen-97	4626	8/97
	Chiusura istruttoria	20-feb-97		8/97
1998				
GRUPPO BANCO DI SARDEGNA/CASSE COMUNALI DI CREDITO AGRARIO - Rif. A223	Avvio istruttoria	25-mar-97		12/97
	Proroga dei termini	15-lug-97		29/97
	Ampliamento istruttoria	24-ott-97		43/97
	Parere alla Banca d'Italia	18-dic-97	5578	6/98
	Chiusura istruttoria	17-gen-98		6/98
BANCO DI SICILIA/SICILCASSA/MEDIOCREDITO CENTRALE - Rif. C2988	Avvio istruttoria	16-ott-97		44/97
	Proroga dei termini	28-nov-97		47/97
	Parere alla Banca d'Italia	29-gen-98	5657	13/98
	Proroga dei termini	06-feb-98		8/98
	Parere alla Banca d'Italia	26-mar-98	5823	15/98
	Chiusura istruttoria	03-apr-98		15/98
CREDITO ITALIANO/UNICREDITO - Rif. C3219B	Avvio istruttoria	18-ago-98		32-33/98
	Parere alla Banca d'Italia	20-ott-98	6484	1/99
	Chiusura istruttoria	02-nov-98		1/99
	Altro	28-ago-00		37/00
PAGOBANCOMAT - Rif. I360	Avvio istruttoria	04-ago-97		32-33/97
	Proroga dei termini	30-gen-98		5/98
	Parere alla Banca d'Italia	24-set-98	6410	42/98
	Chiusura istruttoria	08-ott-98		42/98
1999				
A.B.I. COMMISSIONI SU OPERAZIONI DI CAMBIO - Rif. I379	Avvio istruttoria	26-gen-99		3/99
	Proroga dei termini	27-apr-99		16/99
	Proroga dei termini	28-giu-99		27/99
	Proroga dei termini	25-ago-99		33-34/99
	Parere alla Banca d'Italia	27-ott-99	7663	46/99
	Chiusura istruttoria	25-nov-99		46/99
BANCA INTESA/BANCA COMMERCIALE ITALIANA - Rif. C3597B	Parere alla Banca d'Italia	13-ott-99	7615	41/99
	Avvio istruttoria	22-ott-99		41/99
	Parere alla Banca d'Italia	24-nov-99	7762	48/99
	Chiusura istruttoria	02-dic-99		48/99
	Altro	01-mar-01		11/01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Banca d'Italia
(Procedimenti istruttori e pareri resi dall'Autorità)

Procedimento caso	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
FEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE - Rif. I376	Avvio istruttoria	13-lug-98		27/98
	Parere alla Banca d'Italia	25-feb-99	6936	12/99
	Chiusura istruttoria	08-mar-99		12/99
MONTE DEI PASCHI DI SIENA/CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO - Rif. C3487	Avvio istruttoria	22-feb-99		7/99
	Parere alla Banca d'Italia	06-mag-99	7176	22/99
	Chiusura istruttoria	17-mag-99		22/99
UNICREDITO ITALIANO/CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO - Rif. C3686	Avvio istruttoria	26-ago-99		33-34/99
	Parere alla Banca d'Italia	04-nov-99	7684	50/99
	Chiusura istruttoria	17-nov-99		50/99
	Altro	28-ago-00		37/00
UNICREDITO ITALIANO/CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE-BANCA - Rif. C3604	Avvio istruttoria	10-mag-99		21/99
	Parere alla Banca d'Italia	27-lug-99	7434	33-34/99
	Chiusura istruttoria	27-ago-99		33-34/99
	Altro	28-ago-00		37/00
2000				
BANCA CARIGE-CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA/CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA - Rif. C3881	Avvio istruttoria	24-nov-99		49/99
	Proroga dei termini	28-gen-00	8105	4/00
	Parere alla Banca d'Italia	02-mar-00		9/00
	Chiusura istruttoria	08-mar-00		9/00
BANCA DI ROMA/MEDIOCREDITO CENTRALE - Rif. C3867B	Avvio istruttoria	08-mar-00		9/00
	Parere alla Banca d'Italia	24-mag-00	8320	25/00
	Chiusura istruttoria	09-giu-00		25/00
BANCA POPOLARE DI BERGAMO CREDITO VARESINO/BANCA DELLA BERGAMASCA CREDITO COOPERATIVO - Rif. I431	Avvio istruttoria	04-gen-00		3/00
	Parere alla Banca d'Italia	28-lug-00	8560	33-34/00
	Chiusura istruttoria	16-ago-00		33-34/00
GRUPPO DEGLI AMICI DELLA BANCA - Rif. I402	Avvio istruttoria	19-apr-99		13-14/99
	Proroga dei termini	20-set-99	7929	38/99
	Parere alla Banca d'Italia	14-gen-00		1-2/00
	Chiusura istruttoria	18-gen-00		1-2/00
primo trimestre 2001				
SAN PAOLO-IMI/BANCO DI NAPOLI - Rif. C4190B	Avvio istruttoria	04-nov-00		44/00
	Parere alla Banca d'Italia	09-gen-01	9100	3/01
	Chiusura istruttoria	19-gen-01		3/01
14 giorni dal 31-mar-2001				
ABI/CO.GE.BAN.	Avvio istruttoria	02-giu-00		22/00
	Proroga dei termini	30-nov-00		49/00
	Ampliamento istruttoria	14-mar-01		11/01
CARTE DI PAGAMENTO BANCARIE	Avvio istruttoria	07-feb-01		5/01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ
(Tutela della concorrenza)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
Intesa e Abuso di posizione dominante				
3C COMMUNICATIONS- Rif. A5	Chiusura del 04/03/92	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	10-giu-92 17-lug-97
Ricorrente: SIP S.P.A.				
ACCORDI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI- Rif. I165	Chiusura del 08/06/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	18-gen-01
Ricorrente: AGIPPETROLI SPA			Appello Parte	
ACCORDI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI- Rif. I165	Chiusura del 08/06/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	18-gen-01
Ricorrente: API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				
ACCORDI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI- Rif. I165	Chiusura del 08/06/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	18-gen-01
Ricorrente: ERG PETROLI SPA			Appello Parte	
ACCORDI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI- Rif. I165	Chiusura del 08/06/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	18-gen-01
Ricorrente: ESSO ITALIANA SRL			Appello Parte	
ACCORDI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI- Rif. I165	Chiusura del 08/06/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	18-gen-01
Ricorrente: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			Appello Parte	
ACCORDI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI- Rif. I165	Chiusura del 08/06/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	18-gen-01
Ricorrente: SHELL ITALIA SPA			Appello Parte	
ACCORDI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI- Rif. I165	Chiusura del 08/06/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	18-gen-01
Ricorrente: TAMOIL PETROLI SPA			Appello Parte	
ACCORDI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI- Rif. I165	Chiusura del 08/06/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	18-gen-01
Ricorrente: TOTALFINA ITALIA SPA			Appello Parte	
ACCORDI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI- Rif. I165	Chiusura del 08/06/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	18-gen-01
Ricorrente: UNIONE PETROLIFERA			Appello Parte	
ACCORDO CONCESSIONARIE PUBBLICITA'- Rif. I182	Non avvio del 19/06/96	Merito	Inammissibile	23-dic-97
Ricorrente: COMITATO PER LA TUTELA DEL RUOLO DELLE IMPRESE DI COMUNICAZIONE				
ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA- Rif. I363	Lettera del 05/04/2000			
Ricorrente: CECCHI GORI DISTRIBUZIONE SRL				
ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA- Rif. I363	Lettera del 08/05/2000	Merito	Respinto	14-set-00
Ricorrente: MEDUSA FILM SPA, CINEMA GESTIONE SPA				
ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA- Rif. I363	Lettera del 05/04/2000			
Ricorrente: SAFIN CINEMATOGRAFICA SPA				
ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA- Rif. I363	Lettera del 22/11/99	Merito	Rinvio a data da destinarsi	
Ricorrente: UNIDIM				
ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA- Rif. I363	Lettera del 07/12/99	Merito	Rinvio a data da destinarsi	
Ricorrente: UNIDIM				
ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA- Rif. I363	Lettera del 07/01/2000			
Ricorrente: UNIDIM				
ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA- Rif. I363	Modifiche a provvedimento del 16/12/99			
Ricorrente: UNIDIM				
ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA- Rif. I363	Lettera del 19/01/2000	Merito	Rinvio a data da destinarsi	
Ricorrente: UNIDIM				
ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA- Rif. I363	Lettera del 11/05/2000	Sospensiva	Respinta	05-lug-00
Ricorrente: UNIDIM				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Tutela della concorrenza)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA- Rif. I363	Proroga termini del 21/12/2000			
Ricorrente: UNIDIM				
ADUSBEF/AUTOSTRADA- Rif. A84	Chiusura del 04/07/96	Sospensiva	Rinvio al merito	
Ricorrente: AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA				
ADUSBEF/AUTOSTRADA- Rif. A84	Chiusura del 04/07/96	Sospensiva	Rinvio al merito	
Ricorrente: A.C.I. 116 SERVIZIO PER IL SOCCORSO STRADALE S.P.A.				
AEROPORTI DI ROMA-TARIFE DEL GROUNDHANDLING- Rif. A247	Chiusura del 20/09/2000	Sospensiva	Rinvio al merito	
Ricorrente: AEROPORTI DI ROMA HANDLING SPA				
AEROPORTI DI ROMA-TARIFE DEL GROUNDHANDLING- Rif. A247	Chiusura del 20/09/2000	Sospensiva	Rinvio al merito	
Ricorrente: AEROPORTI DI ROMA SPA				
AEROPORTI DI ROMA/GRUPPO SICUREZZA- Rif. I155	Non avvio del 10/01/96	Sospensiva	Rinvio al merito	
Ricorrente: GRUPPO SICUREZZA S.R.L.				
ALBACOM/TELECOM ITALIA-CIRCUITI DEDICATI- Rif. A178	Chiusura del 30/10/97			
Ricorrente: TELECOM ITALIA				
ALITALIA/MERIDIANA- Rif. I276B	Chiusura del 13/01/99	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	07-set-99
Ricorrente: ALITALIA S.P.A.		Appello Autorità		
ALITALIA/MERIDIANA- Rif. I276B	Chiusura del 13/01/99	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	07-set-99
Ricorrente: MERIDIANA S.P.A.		Appello Autorità		
ANIA- Rif. I43	Avvio del 15/10/92	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	20-gen-93 02-nov-93
Ricorrente: ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI (A.N.I.A.)		Appello Parte	Improcedibile	15-ott-99
ANIA- Rif. I43	Rifiuto istanza di revoca del 16/12/92	Merito Appello Parte	Respinto Improcedibile	02-nov-93 15-ott-99
Ricorrente: ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI (A.N.I.A.)				
ANIA- Rif. I43	Chiusura del 02/07/93	Merito	Respinto	12-apr-96
Ricorrente: ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI (A.N.I.A.)				
APCA/COMPAG- Rif. A24	Chiusura del 06/07/92	Sospensiva Merito	Respinta Perento	16-dic-92 25-nov-97
Ricorrente: COOPERATIVA PRODUTTORI BIETICOLI (CO.PRO.B.)S. COOP. R. L. E SFIR S.P.A.				
ASSICURAZIONE RISCHI COMUNE MILANO- Rif. I193	Chiusura del 25/09/97	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Inammissibile	06-lug-99
Ricorrente: ANIA		Appello Parte		
ASSICURAZIONE RISCHI COMUNE MILANO- Rif. I193	Chiusura del 25/09/97	Sospensiva Merito	Respinta Accolto	17-dic-97 06-lug-99
Ricorrente: ASSICURAZIONI GENERALI SPA (GENERALI)		Appello Autorità	Respinto	02-mar-01
ASSICURAZIONE RISCHI COMUNE MILANO- Rif. I193	Chiusura del 25/09/97	Sospensiva Merito	Respinta Accolto	17-dic-97 06-lug-99
Ricorrente: ASSITALIA		Appello Autorità	Accolto parzialmente	02-mar-01
ASSICURAZIONE RISCHI COMUNE MILANO- Rif. I193	Chiusura del 25/09/97	Sospensiva Merito	Respinta Accolto	17-dic-97 06-lug-99
Ricorrente: COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SPA		Appello Autorità	Respinto	02-mar-01
ASSICURAZIONE RISCHI COMUNE MILANO- Rif. I193	Chiusura del 25/09/97	Sospensiva Merito	Respinta Accolto	17-dic-97 06-lug-99
Ricorrente: LA FONDIARIA ASS.		Appello Autorità	Respinto	02-mar-01
ASSICURAZIONE RISCHI COMUNE MILANO- Rif. I193	Chiusura del 25/09/97	Sospensiva Merito	Respinta Accolto	17-dic-97 06-lug-99
Ricorrente: RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ SPA (RAS)		Appello Autorità	Respinto	02-mar-01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Tutela della concorrenza)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
ASSICURAZIONE RISCHI COMUNE MILANO- Rif. I193	Chiusura del 25/09/97	Sospensiva Merito	Respinta Accolto	17-dic-97 06-lug-99
Ricorrente: ZURIGO COMPAGNIA ASSICURAZIONI		Appello Autorità	Accolto parzialmente	02-mar-01
ASSICURAZIONI GENERALI/UNICREDITO- Rif. I219	Chiusura del 28/05/97	Sospensiva Merito	Accolta Accolto	30-lug-97 01-lug-99
Ricorrente: ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. E ALTRI		Appello Autorità		
ASSICURAZIONI GENERALI/UNICREDITO- Rif. I219	Avvio del 31/10/96	Sospensiva Merito	Respinta Inammissibile	18-dic-96 01-lug-99
Ricorrente: UNICREDITO S.P.A. E ASSICURAZIONE GENERALI S.P.A.				
ASSICURAZIONI RISCHI AGRICOLI- Rif. I77	Chiusura del 26/10/94	Sospensiva Merito	Accolta Improcedibile	08-feb-95 06-nov-00
Ricorrente: CONSORZIO ITALIANO ASSICURATORI GRANDINE (C.I.A.G.)				
ASSICURAZIONI RISCHI AGRICOLI- Rif. I77	Chiusura del 26/10/94			
Ricorrente: CONSORZIO ITALIANO RISCHI AGRICOLI SPECIALI (C.I.R.A.S.)				
ASSICURAZIONI RISCHI DI MASSA- Rif. I74	Chiusura del 08/06/94	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto parzialmente	01-ago-95 30-dic-96
Ricorrente: ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. E ALTRI		Appello Autorità	Respinto	
ASSICURAZIONI RISCHI DI MASSA- Rif. I74	Chiusura del 08/06/94	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto parzialmente	01-ago-95 30-dic-96
Ricorrente: LLOYD ADRIATICO S.P.A.		Appello Autorità	Respinto	
ASSICURAZIONI RISCHI DI MASSA- Rif. I74	Chiusura del 08/06/94	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto parzialmente	01-ago-95 30-dic-96
Ricorrente: ZURIGO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI		Appello Autorità	Respinto	
ASSISTAL/SIP- Rif. A64	Chiusura del 30/05/95	Merito	Inammissibile	29-set-98
Ricorrente: ASSISTAL				
ASSITALIA-UNIPOL/AZIENDA USL CITTA' DI BOLOGNA- Rif. I305	Chiusura del 26/11/98			
Ricorrente: ASSITALIA - LE ASSICURAZIONI D'ITALIA S.P.A.				
ASSITALIA-UNIPOL/AZIENDA USL CITTA' DI BOLOGNA- Rif. I305	Chiusura del 26/11/98	Sospensiva	Respinta	03-mar-99
Ricorrente: COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A.				
ASSOCALOR/AEM- Rif. A184	Chiusura del 13/02/97			
Ricorrente: ASSOCALOR				
ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI/ALITALIA- Rif. A102	Chiusura del 07/11/96			
Ricorrente: LINEE AEREE ITALIANE S.P.A. ALITALIA				
ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI-PANINI- Rif. I195	Chiusura del 31/10/96	Sospensiva Appello Altro	Accolta Accolto	15-gen-97 18-mar-97
Ricorrente: ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI		Merito	Accolto	08-gen-98
		Appello Autorità	Respinto	17-feb-99
ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI-PANINI- Rif. I195	Chiusura del 31/10/96	Sospensiva Appello Altro	Accolta Accolto	15-gen-97 18-mar-97
Ricorrente: PANINI S.P.A.		Merito	Accolto	08-gen-98
		Appello Autorità	Respinto	17-feb-99
ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI-PANINI- Rif. I195B	Chiusura del 11/09/97	Sospensiva	Accolta	14-gen-98
Ricorrente: PANINI SPA				
ASSOCIAZIONE LIBRAI ITALIANI/EDITORI- Rif. I157	Chiusura del 19/06/96			
Ricorrente: MACH 2 LIBRI S.P.A. E ALTRI				
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI DI DIFESA- Rif. I225	Chiusura del 30/04/97			
Ricorrente: CONSORZIO DIFESA PRODUTTORI AGRICOLI PROVINCIA DI PERUGIA PER LA DIFESA COLTURE INTENSIVE ED ALTRI				
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMATOGRAFICI LOMBARDA- Rif. I329	Chiusura del 10/12/98	Sospensiva	Respinta	21-apr-99
Ricorrente: ANEC LOMBARDA - SO.TE.I. SPA - S.E.V. SPA				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Tutela della concorrenza)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMATOGRAFICI LOMBARDA- Rif. I329	Chiusura del 10/12/98	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	07-apr-99 27-lug-99
Ricorrente: CINEMA ORCHIDEA S.R.L.				
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMATOGRAFICI LOMBARDA- Rif. I329	Chiusura del 10/12/99	Sospensiva	Accolta parzialmente	21-apr-99
Ricorrente: LUPAT SNC ED ALTRI				
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMATOGRAFICI LOMBARDA- Rif. I329	Diniego accesso del 25/08/2000	Merito	Respinto	15-dic-00
Ricorrente: SO.TE.I. SOCIETÀ TEATRI ITALIANI S.P.A.				
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPIANTISTI MANUTENTOR//ITALGAS- Rif. A115B	Chiusura del 03/10/97	Sospensiva	Respinta	14-gen-98
Ricorrente: ITALGAS				
ASSOCIAZIONE VENDOMUSICA/CASE DISCOGRAFICHE MULTINAZIONALI-FEDERAZIONE INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA-	Chiusura del 09/10/97	Sospensiva Merito Appello Parte	Respinta Respinto Respinto	28-gen-98 15-apr-99 12-feb-01
Ricorrente: BMG RICORDI				
ASSOCIAZIONE VENDOMUSICA/CASE DISCOGRAFICHE MULTINAZIONALI-FEDERAZIONE INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA-	Lettera del 27/07/98			
Ricorrente: BMG RICORDI				
ASSOCIAZIONE VENDOMUSICA/CASE DISCOGRAFICHE MULTINAZIONALI-FEDERAZIONE INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA-	Chiusura del 09/10/97	Sospensiva Merito Appello Parte	Respinta Respinto Respinto	28-gen-98 15-apr-99 12-feb-01
Ricorrente: EMI MUSIC ITALY				
ASSOCIAZIONE VENDOMUSICA/CASE DISCOGRAFICHE MULTINAZIONALI-FEDERAZIONE INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA-	Chiusura del 09/10/97	Sospensiva Merito Appello Parte	Respinta Respinto Respinto	28-gen-98 15-apr-99 12-feb-01
Ricorrente: POLYGRAM ITALIA				
ASSOCIAZIONE VENDOMUSICA/CASE DISCOGRAFICHE MULTINAZIONALI-FEDERAZIONE INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA-	Chiusura del 09/10/97	Sospensiva Merito Appello Parte	Respinta Respinto Respinto	28-gen-98 15-apr-99 12-feb-01
Ricorrente: SONY MUSIC				
ASSOCIAZIONE VENDOMUSICA/CASE DISCOGRAFICHE MULTINAZIONALI-FEDERAZIONE INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA-	Chiusura del 09/10/97	Sospensiva Merito Appello Parte	Respinta Respinto Respinto	28-gen-98 15-apr-99 12-feb-01
Ricorrente: WARNER MUSIC ITALIA				
ASSOUTENTI/ALITALIA- Rif. A58	Chiusura del 25/07/94			
Ricorrente: ALITALIA				
A.I.C.I.- Rif. A30	Chiusura del 18/11/92	Sospensiva	Rinvio al merito	
Ricorrente: COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (C.O.N.I.)				
A.I.C.I.- Rif. A30	Chiusura del 18/11/92	Sospensiva	Rinvio al merito	
Ricorrente: FEDERAZIONE ITALIANA VELA				
A.I.S./A.T.I./ITALKALI- Rif. I65	Chiusura del 11/02/94			
Ricorrente: ITALKALI - SOCIETÀ ITALIANA SALI ALCALINI - S.P.A.				
BRACCO-BYK GULDEN ITALIA-FARMADES-NYCOMED AMERSHAM SORIN-SCHERING- Rif. I337	Chiusura del 23/11/2000	Sospensiva	Rinvio al merito	
Ricorrente: BRACCO S.P.A.				
BRACCO-BYK GULDEN ITALIA-FARMADES-NYCOMED AMERSHAM SORIN-SCHERING- Rif. I337	Chiusura del 23/11/2000	Sospensiva	Rinvio al merito	
Ricorrente: BYK GULDEN ITALIA SPA				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Tutela della concorrenza)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
BRACCO-BYK GULDEN ITALIA-FARMADES-NYCOMED AMERSHAM SORIN-SCHERING- Rif. I337	Chiusura del 23/11/2000	Sospensiva	Rinvio al merito	
Ricorrente: FARMADES SPA				
BRACCO-BYK GULDEN ITALIA-FARMADES-NYCOMED AMERSHAM SORIN-SCHERING- Rif. I337	Chiusura del 23/11/2000	Sospensiva	Rinvio al merito	
Ricorrente: NYCOMED AMERSHAM SORIN SRL				
BRACCO-BYK GULDEN ITALIA-FARMADES-NYCOMED AMERSHAM SORIN-SCHERING- Rif. I337	Chiusura del 23/11/2000	Sospensiva	Rinvio al merito	
Ricorrente: SCHERING SPA				
BYK GULDEN ITALIA-ISTITUTO GENTILI- Rif. I332	Chiusura del 25/02/99	Sospensiva	Respinta	09-giu-99
Ricorrente: BYK GULDEN ITALIA SPA				
CEMENTIR/MERONE- Rif. I25	Chiusura del 17/06/92			
Ricorrente: CEMENTERIA DI MERONE				
CEMENTIR/SACCI- Rif. I29	Chiusura del 15/05/92	Merito Appello Autorità	Accolto Respinto	01-ago-95 30-dic-96
Ricorrente: CEMENTIR				
CEMENTIR/SACCI- Rif. I29	Chiusura del 15/05/92	Sospensiva Merito Appello Autorità	Accolta Accolto Respinto	08-lug-92 01-ago-95 30-dic-96
Ricorrente: CEMSA				
CEMENTIR/SACCI- Rif. I29	Chiusura del 15/05/92	Sospensiva Merito Appello Autorità	Accolta Accolto Respinto	08-lug-92 01-ago-95 30-dic-96
Ricorrente: SOCIETA' PER AZIONI CENTRALE CEMENTERIE ITALIANE (S.A.C.C.I.)				
CENTRO ITALIANO GPL- Rif. I63	Chiusura del 28/04/93	Sospensiva	Accolta	14-lug-93
Ricorrente: AGIPCOVENGAS SPA E LIQUIPIBIGAS SPA				
CENTRO ITALIANO GPL- Rif. I63	Chiusura del 28/04/93	Sospensiva Merito	Accolta Accolto	14-lug-93 17-gen-00
Ricorrente: BUTAN GAS				
CENTRO ITALIANO GPL- Rif. I63	Chiusura del 28/04/93	Sospensiva	Accolta	14-lug-93
Ricorrente: FIAMMA SARDA S.P.A.				
CENTRO ITALIANO GPL- Rif. I63	Chiusura del 28/04/93	Sospensiva	Accolta	29-lug-93
Ricorrente: FINA ITALIANA S.P.A.				
CENTRO ITALIANO GPL- Rif. I63	Chiusura del 28/04/93	Sospensiva	Accolta	14-lug-93
Ricorrente: MONTESHELL GAS S.P.A.				
CENTRO ITALIANO GPL- Rif. I63	Chiusura del 28/04/93	Sospensiva	Accolta	29-lug-93
Ricorrente: NOVOGAS S.P.A.				
CENTRO ITALIANO GPL- Rif. I63	Chiusura del 28/04/93	Sospensiva	Accolta	14-lug-93
Ricorrente: SOCOGAS				
CENTRO ITALIANO GPL- Rif. I63	Chiusura del 28/04/93	Sospensiva	Accolta	14-lug-93
Ricorrente: ULTRAGAS ITALIANA S.P.A.				
CESARE FREMURA-ASSOLOGISTICA/FERROVIE DELLO STATO- Rif. A227	Chiusura del 24/02/2000			
Ricorrente: FERROVIE DELLO STATO S.P.A.				
CESARE FREMURA-ASSOLOGISTICA/FERROVIE DELLO STATO- Rif. A227	Chiusura del 24/02/2000	Sospensiva	Rinvio al merito	
Ricorrente: SPA CEMAT				
CE.DI.C- Rif. I39	Chiusura del 18/11/92	Sospensiva	Rinvio al merito	
Ricorrente: CENTRO DISTRIBUZIONE CALCESTRUZZI (CE.DI. C.)				
COMPAGNIA PORTUALE BRINDISI- Rif. A146	Chiusura del 11/07/96	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	09-ott-96 18-mar-97
Ricorrente: COMPAGNIA NICOLA E SALVATORE BRIAMO				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Tutela della concorrenza)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
COMPAGNIA PORTUALE BRINDISI- Rif. A146B	Chiusura del 19/06/97			
Ricorrente: COMPAGNIA PORTUALE BRINDISI				
CONSIGLI NAZIONALI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI E DEI DOTTORI COMMERCIALISTI- Rif. I220	Lettera del 18/12/97	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	28-gen-00
Ricorrente: CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI				
CONSIGLI NAZIONALI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI E DEI DOTTORI COMMERCIALISTI- Rif. I220	Chiusura del 26/11/98	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	28-gen-00
Ricorrente: CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI				
CONSIGLI NAZIONALI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI E DEI DOTTORI COMMERCIALISTI- Rif. I220	Lettera del 18/12/97	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	28-gen-00
Ricorrente: CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI				
CONSIGLI NAZIONALI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI E DEI DOTTORI COMMERCIALISTI- Rif. I220	Chiusura del 26/11/98	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto parzialmente	28-gen-00
Ricorrente: CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI				
CONSIGLI NAZIONALI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI E DEI DOTTORI COMMERCIALISTI- Rif. I220	Avvio del 23/10/97	Merito	Respinto	28-gen-00
Ricorrente: CONSIGLIO NAZIONALE RAGIONIERI				
CONSORZIO CAPRI- Rif. I78	Chiusura del 22/12/93	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Rinuncia agli atti	14-feb-97
Ricorrente: CONSORZIO AMMODERNAMENTO PARCO ROTABILI ITALIANI (C.A.P.R.I.) E ALTRI				
CONSORZIO CAPRI- Rif. I78	Chiusura del 22/12/93	Sospensiva	Rinuncia agli atti	
Ricorrente: FERROVIE DELLO STATO - SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI (F. S. S.P.A.)				
CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA- Rif. I138	Avvio del 22/06/95	Merito	Respinto	05-ago-00
Ricorrente: CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE				
CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA- Rif. I138	Avvio del 22/06/95	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	06-dic-95 07-ago-00
Ricorrente: CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA				
CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA- Rif. I138B		Sospensiva Merito Appello Altro	Respinta Accolto	05-mag-99 05-ago-00
Ricorrente: STAPROL				
CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA- Rif. I138B	Chiusura del 21/01/99	Sospensiva	Respinta	05-mag-99
Ricorrente: STAPROL SRL				
CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA- Rif. I138C	Avvio del 22/12/99			
Ricorrente: CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA				
CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA- Rif. I138C	Avvio del 22/12/99			
Ricorrente: CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE				
CONSORZIO EDILE MARSICANO (CO.E.M.)- Rif. I22	Chiusura del 04/03/92	Sospensiva	Respinta	10-giu-92
Ricorrente: CONSORZIO EDILE MARSICANO S.R.L.				
CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI- Rif. I318	Chiusura del 13/07/2000	Sospensiva	Rinvio al merito	
Ricorrente: CIF CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Tutela della concorrenza)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI- Rif. I318 Ricorrente: CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI	Diniego accesso del 06/10/99	Merito Appello Parte	Respinto Cancell. dal ruolo	17-gen-00
CONSORZIO ITALIANO ASSICURAZIONI AERONAUTICHE- Rif. I127 Ricorrente: CONSORZIO ITALIANO ASSICURAZIONI AERONAUTICHE	Chiusura del 21/02/96	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Respinto	05-giu-96 18-ott-96
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI-COPMA- Rif. I215 Ricorrente: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SCRL	Chiusura del 16/04/98			
CONSORZIO PARMIGIANO REGGIANO- Rif. I168 Ricorrente: CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGIANO	Chiusura del 24/10/96	Sospensiva	Respinta	05-feb-97
CONSORZIO PARMIGIANO REGGIANO- Rif. I168 Ricorrente: CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO	Chiusura del 24/10/96			
CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE CAMPOBASSO-BOIANO/SOCIETÀ GASDOTTI DEL MEZZOGIORNO- Ricorrente: S.G.M. SOCIETÀ GASDOTTI DEL MEZZOGIORNO SPA	Chiusura del 03/07/97			
CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GORGONZOLA- Rif. I343 Ricorrente: CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GORGONZOLA	Chiusura del 12/11/98	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Respinto	03-mar-99 27-ago-99
CONSORZIO QUALITA' VENETA ASFALTI- Rif. I364 Ricorrente: ASFALTI PIOVESE SRL, GHIAIA BRENTA SRL, CARTA ISNARDO SPA	Chiusura del 01/07/99			
CONSORZIO QUALITA' VENETA ASFALTI- Rif. I364 Ricorrente: F.LLI GIRARDINI SPA	Chiusura del 01/07/99	Sospensiva	Respinta	17-nov-99
CONSORZIO QUALITA' VENETA ASFALTI- Rif. I364 Ricorrente: ROMEA ASFALTI S.N.C. DI MICHELETTO ANGELO	Chiusura del 01/07/99	Sospensiva	Respinta	17-nov-99
CONSORZIO QUALITA' VENETA ASFALTI- Rif. I364 Ricorrente: SALIMA S.R.L.	Diniego rateazione del 19/01/2001	Sospensiva	Respinta	
CONSORZIO QUALITA' VENETA ASFALTI- Rif. I364 Ricorrente: SPA BIASUZZI	Chiusura del 01/07/99	Sospensiva	Respinta	17-nov-99
CONSORZIO QUALITA' VENETA ASFALTI- Rif. I364 Ricorrente: SUBERBETON S.P.A.	Diniego rateazione del 19/01/2001	Sospensiva	Respinta	
CONSORZIO QUALITA' VENETA ASFALTI- Rif. I364 Ricorrente: SUPERBETON SPA, ITALGHIAIA SPITALASFALTI SPA, RUZZA SRL E SALIMA SRL	Chiusura del 01/07/99	Sospensiva	Respinta	01-dic-99
CONSORZIO QUALITA' VENETA ASFALTI- Rif. I364 Ricorrente: TECNOASFALTI SRL, VACCARI ANTONIO GIULIO SPA, CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOSI PADOVA SRL	Chiusura del 01/07/99	Sospensiva	Respinta	17-nov-99
CONSORZIO RISPOSTA/ENTE POSTE ITALIANE- Rif. A218 Ricorrente: POSTE ITALIANE SPA	Chiusura del 17/12/98	Sospensiva	Rinvio al merito	
CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA DI GELATI- Rif. I212 Ricorrente: GELATI SANSON S.R.L.	Chiusura del 23/12/96	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Respinto	09-apr-97 29-ago-97
CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA DI GELATI- Rif. I212 Ricorrente: NESTLE' ITALIANA S.P.A.	Chiusura del 23/12/96	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Respinto	09-apr-97 29-ago-97

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Tutela della concorrenza)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA DI GELATI- Rif. I212 Ricorrente: SAMMONTANA S.R.L.	Chiusura del 23/12/96	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Respinto	09-apr-97 29-ago-97
CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA DI GELATI- Rif. I212 Ricorrente: UNILEVER ITALIA S.P.A.	Chiusura del 23/12/96	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Respinto	09-apr-97 29-ago-97
COSTITUZIONE RETE DEALER GSM- Rif. I167 Ricorrente: TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. (T.I.M.)	Chiusura del 02/05/96	Sospensiva Merito	Respinta Cancell. dal ruolo	03-lug-96 16-apr-97
DUCATI/SIP- Rif. A27 Ricorrente: MARANZANA S.N.C.	Proroga termini del 11/11/92	Sospensiva	Respinta	24-feb-93
DUCATI/SIP- Rif. A27 Ricorrente: SIP S.P.A.	Proroga termini del 13/01/93	Sospensiva	Rinvio al merito	03-mar-93
DUCATI/SIP- Rif. A27 Ricorrente: SIP S.P.A.	Proroga termini del 11/11/92	Sospensiva	Respinta	20-gen-93
EDISERVICE/PUBLIKOMPASS- Rif. A195B Ricorrente: EDISERVICE SRL	Lettera del 27/07/98	Merito	Inammissibile	09-apr-01
EDISERVICE/PUBLIKOMPASS- Rif. A195C Ricorrente: EDISERVICE SERVIZI EDITORIALI SRL	Archiviazione del 17/05/99	Merito	Inammissibile	09-apr-01
ELSAG BAILEY-PT POSTEL- Rif. I131 Ricorrente: CONSORZIO RISPOSTA	Non avvio del 02/05/96	Sospensiva	Respinta	28-ago-96
ENGLISH LANGUAGE BOOK- Rif. I41 Ricorrente: ASSOCIAZIONE LIBRAI ITALIANI	Chiusura del 27/04/92	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	17-giu-92 21-feb-94
E.A.G.(EX C91B-C280)- Rif. A22 Ricorrente: FININVEST SPA + ALTRI	Parere del 11/04/92	Merito	Accolto	20-mar-93
FEDERAZIONE ITALIANA SPEDIZIONIERI- Rif. I64 Ricorrente: FEDERAZIONE ITALIANA SPEDIZIONIERI	Chiusura del 31/03/93	Merito	Respinto	06-giu-98
FEDERAZIONE ITALIANA SPEDIZIONIERI- Rif. I64B Ricorrente: ZUST AMBROSETTI TRASPORTI INTERNAZIONALI S.P.A.	Chiusura del 23/07/93	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	23-ott-96 06-giu-98
FINA ITALIANA/COMPAGNIA ITALPETROLI- Rif. A107 Ricorrente: COMPAGNIA PETROLI S.P.A.	Chiusura del 06/06/96			
FINA ITALIANA/COMPAGNIA ITALPETROLI- Rif. A107 Ricorrente: ITALPETROLI S.P.A.	Avvio del 03/11/95			
FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CALDAIE A GAS- Rif. A248 Ricorrente: FERROLI SPA	Chiusura del 22/04/99	Sospensiva Merito	Accolta parzialmente Accolto parzialmente	26-ago-99 08-mar-00
FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CALDAIE A GAS- Rif. A248 Ricorrente: FERROLI SPA	Modifiche a provvedimento del 10/08/99			
FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CALDAIE A GAS- Rif. A248 Ricorrente: IABER SPA	Chiusura del 22/04/99	Sospensiva Merito Appello Parte	Respinta Respinto Respinto	14-lug-99 08-mar-00 20-mar-01
FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CALDAIE A GAS- Rif. A248 Ricorrente: OCEAN IDROCLIMA SPA	Chiusura del 22/04/99	Sospensiva Merito Appello Parte	Respinta Respinto Respinto	14-lug-99 08-mar-00 20-mar-01
FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CALDAIE A GAS- Rif. A248 Ricorrente: RBL RIELLO BRUCIATORI LEGNAGO SPA	Chiusura del 22/04/99	Sospensiva Merito Appello Parte	Respinta Respinto Respinto	14-lug-99 08-mar-00 20-mar-01
FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CALDAIE A GAS- Rif. A248 Ricorrente: ROBERT BOSCH INDUSTRIALE SPA	Chiusura del 22/04/99	Sospensiva Merito Appello Parte	Respinta Respinto Respinto	14-lug-99 08-mar-00 20-mar-01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Tutela della concorrenza)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CALDAIE A GAS- Rif. A248 Ricorrente: SAUNIER DUVAL ITALIA S.P.A.	Chiusura del 22/04/99	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinvio al merito Respinto Respinto	08-mar-00 20-mar-01
FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CALDAIE A GAS- Rif. A248 Ricorrente: VAILLANT SPA	Chiusura del 22/04/99	Sospensiva Merito Appello Parte	Respinta Respinto Respinto	14-lug-99 08-mar-00 20-mar-01
GENERALE SUPERMERCATI-STANDA/SUPERCENTRALE/IL GIGANTE- Rif. I184 Ricorrente: GENERALE SUPERMERCATI	Avvio del 19/07/96	Sospensiva Appello Parte Merito	Respinta Respinto improcedibilità	27-nov-96 14-gen-97 22-ott-98
GENERALE SUPERMERCATI-STANDA/SUPERCENTRALE/IL GIGANTE- Rif. I184 Ricorrente: IL GIGANTE	Avvio del 19/07/96	Sospensiva Appello Parte Merito	Respinta Respinto improcedibilità	27-nov-96 14-gen-97 22-ott-98
GENERALE SUPERMERCATI-STANDA/SUPERCENTRALE/IL GIGANTE- Rif. I184 Ricorrente: STANDA S.P.A.	Avvio del 19/07/96	Sospensiva Appello Parte Merito	Respinta Respinto improcedibilità	27-nov-96 14-gen-97 22-ott-98
GESTORI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOSTRADALI/AUTOSTRADA-AUTOGRILL- Rif. A95 Ricorrente: COORDINAMENTO UNITARIO ANISA-FIGISC, FAIB-AUTOSRADE, FEGICA	Chiusura del 28/11/96			
GRUPPO SICUREZZA/AEROPORTI DI ROMA- Rif. A44 Ricorrente: AEROPORTI DI ROMA S.P.A.	Avvio del 18/02/93	Merito Appello Parte	Inammissibile	30-giu-00
GRUPPO SICUREZZA/AEROPORTI DI ROMA- Rif. A44 Ricorrente: AEROPORTI DI ROMA S.P.A.	Chiusura del 17/11/93	Sospensiva Appello Parte Merito Appello Parte	Respinta Respinto Respinto	15-dic-93 25-mar-94 30-giu-00
IBAR/AEROPORTI DI ROMA- Rif. A11 Ricorrente: AEROPORTI DI ROMA	Chiusura del 17/03/93	Sospensiva Merito Appello Parte	Accolta parzialmente Respinto	21-apr-93 20-lug-00
IBAR/AEROPORTI DI ROMA- Rif. A11B Ricorrente: AEROPORTI DI ROMA S.P.A.	Avvio del 22/12/93	Sospensiva Merito Appello Parte	Accolta parzialmente Inammissibile	09-feb-94 20-lug-00
IL TUCANO FRANCHISING- Rif. I270 Ricorrente: DITTA ALONZI LOREDANA S.N.C. + ALTRI	Non avvio del 13/11/97			
INAZ PAGHE/ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO- Rif. I308 Ricorrente: ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO	Chiusura del 03/02/2000	Sospensiva	Respinta	03-mag-00
ISTITUTI VIGILANZA SARDEGNA- Rif. I148 Ricorrente: COOPERATIVA VIGILANZA SARDEGNA S.R.L.	Chiusura del 12/12/96	Sospensiva Appello Parte Merito Appello Parte	Respinta Accolto parzialmente Respinto Respinto	09-apr-97 27-giu-97 08-feb-00
ISTITUTI VIGILANZA SARDEGNA- Rif. I148 Ricorrente: ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA DI CANNAS BRUNO	Chiusura del 12/12/96	Sospensiva Merito	Accolta parzialmente Accolto parzialmente Accolto parz	09-apr-97 08-feb-00
ISTITUTI VIGILANZA SARDEGNA- Rif. I148 Ricorrente: SICUREZZA NOTTURNA S.R.L.	Chiusura del 12/12/96	Sospensiva Appello Parte Merito Appello Parte	Respinta Accolto parzialmente Respinto Respinto	09-apr-97 27-giu-97 08-feb-00
LATTE ARTIFICIALE PER NEONATI- Rif. I328 Ricorrente: ABBOTT SPA	Chiusura del 02/03/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito 21/2/01	
LATTE ARTIFICIALE PER NEONATI- Rif. I328 Ricorrente: HEINZ ITALIA SRL	Chiusura del 02/03/2000	Sospensiva	Rinvio al merito	
LATTE ARTIFICIALE PER NEONATI- Rif. I328 Ricorrente: HUMANA ITALIA SPA	Chiusura del 02/03/2000	Sospensiva	Rinvio al merito	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Tutela della concorrenza)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
LATTE ARTIFICIALE PER NEONATI- Rif. I328 Ricorrente: MILUPA SPA, NUTRICIA SPA	Chiusura del 02/03/2000	Sospensiva	Rinvio al merito	
LATTE ARTIFICIALE PER NEONATI- Rif. I328 Ricorrente: NESTLÉ ITALIANA SPA	Chiusura del 02/03/2000	Sospensiva	Rinvio al merito	
MARSANO/TIRRENIA- Rif. I40 Ricorrente: TIRRENIA DI NAVIGAZIONE S.P.A.	Chiusura del 10/04/92			
MERCATO DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO DI OLBIA- Rif. I210 Ricorrente: ITALCALCESTRUZZI S.P.A.	Chiusura del 20/03/97	Sospensiva	Respinta	02-lug-97
MERCATO DELLO ZOLFO GREZZO- Rif. I298 Ricorrente: AGIPPETROLI SPA	Chiusura del 29/10/98			
MERCATO DELLO ZOLFO GREZZO- Rif. I298 Ricorrente: ERG PETROLI SPA	Chiusura del 29/10/98			
MERCATO DELLO ZOLFO GREZZO- Rif. I298 Ricorrente: ESSECO SPA - ZOLFITAL SPA	Chiusura del 29/10/98			
MERCATO DELLO ZOLFO GREZZO- Rif. I298 Ricorrente: ESSO ITALIANA SPA	Chiusura del 29/10/98			
MONTESHELL-FINA-ERG-RAFFINERIA ROMA- Rif. I72 Ricorrente: INTERNATIONAL BROKER S.R.L.	Non avvio del 23/08/93			
NOLEGGIO AUTOBUS SCOLASTICI- Rif. I196 Ricorrente: AUTOLINEE CORSI & PAMPANELLI S.N.C.	Chiusura del 10/10/96	Sospensiva	Rinvio al merito	
NOLEGGIO AUTOBUS SCOLASTICI- Rif. I196 Ricorrente: CONSORZIO CIAT	Chiusura del 10/10/96	Sospensiva Merito Appello Autorità	Rinvio al merito Accolto	09-mar-98
NOLEGGIO AUTOBUS SCOLASTICI- Rif. I196 Ricorrente: CONSORZIO IMPRESE PRIVATE AUTOPULLMAN ROMA	Avvio del 14/03/96			
NOLEGGIO AUTOBUS SCOLASTICI- Rif. I196 Ricorrente: CONSORZIO IMPRESE PRIVATE AUTOPULLMAN ROMA	Chiusura del 10/10/96	Sospensiva Merito Appello Autorità	Rinvio al merito Accolto	09-mar-98
NOLEGGIO AUTOBUS SCOLASTICI- Rif. I196 Ricorrente: CONSORZIO ROSSI AUTOSERVIZI	Chiusura del 10/10/96	Sospensiva Merito Appello Autorità	Rinvio al merito Accolto	09-mar-98
NOLEGGIO AUTOBUS SCOLASTICI- Rif. I196 Ricorrente: E.N.A.T. SEZIONE REGIONALE DEL LAZIO	Chiusura del 10/10/96	Sospensiva Merito Appello Autorità	Rinvio al merito Accolto	09-mar-98
NUOVA ITALIANA COKE/ PROVVEDITORATO PORTO DI VENEZIA- Rif. A85 Ricorrente: PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA	Chiusura del 04/08/95			
OPERATORI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI DA MINA- Rif. I239 Ricorrente: CHEDDITE ITALIA, DINAMITE DIPHARMA, INTERNAZIONALE ESPLOSIVI, MANGIAROTTI POLVERIFICI BENDETTO COCCIUTI, PRAVISANI, SIPE NOBEL, SORLINI	Chiusura del 26/06/97	Sospensiva Appello Parte Merito Appello Parte	Respinta Respinto Respinto	27-ago-97 17-ott-97 10-giu-98
OPERATORI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI DA MINA- Rif. I239 Ricorrente: CHEDDITE ITALIA, DINAMITE DIPHARMA, INTERNAZIONALE ESPLOSIVI, MANGIAROTTI, POLVERIFICI BENDETTO COCCIUTI, PRAVISANI, SIPE NOBEL, SORLINI	Diniego rateazione del 29/10/97	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto parzialmente	10-giu-98
OPERATORI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI DA MINA- Rif. I239 Ricorrente: ITALESPLOSIVI SPA	Chiusura del 26/06/97	Merito Appello Parte	Respinto	10-giu-98
OPERATORI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI DA MINA- Rif. I239 Ricorrente: SEI SOCIETÀ ESPLOSIVI INDUSTRIALI SPA	Chiusura del 26/06/97	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	15-ott-97 10-giu-98

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Tutela della concorrenza)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
OPERATORI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI DA MINA- Rif. I239B	Chiusura del 26/11/98	Sospensiva	Accolta	17-mar-99
Ricorrente: CHEDDITE ITALIA SPA E MANGIAROTTI SPA				
OPERATORI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI DA MINA- Rif. I239B	Chiusura del 26/11/98	Sospensiva	Accolta	03-mar-99
Ricorrente: DINAMITE DIPHARMA SPA ED ALTRI				
OPERATORI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI DA MINA- Rif. I239B	Chiusura del 26/11/98	Sospensiva	Accolta	17-mar-99
Ricorrente: INTERNAZIONALI ESPLOSIVI S.R.L.				
OPERATORI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI DA MINA- Rif. I239B	Chiusura del 26/11/98	Sospensiva	Respinta	03-mar-99
Ricorrente: ITALESPOSIVI S.P.A.				
OPERATORI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI DA MINA- Rif. I239B	Chiusura del 26/11/98	Sospensiva	Accolta	03-mar-99
Ricorrente: POLVERIFICI BENEDETTO COCCIUTI				
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI- Rif. I222	Chiusura del 27/09/2000	Sospensiva	Rinvio al merito	
Ricorrente: ANDI TRENTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI				
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI- Rif. I222	Chiusura del 27/09/2000	Sospensiva	Rinvio al merito	
Ricorrente: FEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI				
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI- Rif. I222	Chiusura del 27/09/2000	Sospensiva	Rinvio al merito	
Ricorrente: ORDINE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI				
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI- Rif. I222	Chiusura del 27/09/2000	Sospensiva	Rinvio al merito	
Ricorrente: ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA				
OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER- Rif. A256	Chiusura del 11/05/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	21-feb-01
Ricorrente: CEAM SRL				
OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER- Rif. A256	Modifiche a provvedimento del 19/01/2001			
Ricorrente: CEAM SRL				
OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER- Rif. A256	Chiusura del 11/05/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	21-feb-01
Ricorrente: CIOCCA SRL				
OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER- Rif. A256	Modifiche a provvedimento del 19/01/2001			
Ricorrente: CIOCCA SRL				
OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER- Rif. A256	Chiusura del 11/05/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	21-feb-01
Ricorrente: DALDOSS ELEVETRONIC SPA				
OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER- Rif. A256	Modifiche a provvedimento del 19/01/2001			
Ricorrente: DALDOSS ELEVETRONICS SPA				
OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER- Rif. A256	Chiusura del 11/05/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	21-feb-01
Ricorrente: ELEVAT ASCENSORI SRL				
OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER- Rif. A256	Chiusura del 11/05/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	21-feb-01
Ricorrente: KONE ITALIA SPA				
OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER- Rif. A256	Modifiche a provvedimento del 19/01/2001			
Ricorrente: KONE ITALIA S.P.A.				
OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER- Rif. A256	Chiusura del 11/05/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	21-feb-01
Ricorrente: LENZI AG SPA				
OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER- Rif. A256	Chiusura del 11/05/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	21-feb-01
Ricorrente: MARIO E PAOLO BOSISIO SRL				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Tutela della concorrenza)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER- Rif. A256 Ricorrente: MASPERO ELEVATORI	Chiusura del 11/05/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	21-feb-01
OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER- Rif. A256 Ricorrente: OTIS SPA	Chiusura del 11/05/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	21-feb-01
OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER- Rif. A256 Ricorrente: OTIS SPA	Modifiche a provvedimento del 19/01/2001			
OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER- Rif. A256 Ricorrente: PARAVIA ASCENSORI SPA	Chiusura del 11/05/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	21-feb-01
OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER- Rif. A256 Ricorrente: SCHINDLER S.P.A.	Chiusura del 11/05/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	21-feb-01
PEPSICO FOODS AND BEVERAGES INTERNATIONAL-IBG SUD/COCA COLA ITALIA- Rif. A224 Ricorrente: COCA COLA ITALIA SRL, COCA COLA BEVANDE ITALIA SPA, COCA COLA EXPORT CORPORATION	Chiusura del 07/12/99	Merito Appello Parte	Respinto	11-dic-00
PEPSICO FOODS AND BEVERAGES INTERNATIONAL-IBG SUD/COCA COLA ITALIA- Rif. A224 Ricorrente: SOCIB SPA, SOSIB INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL	Chiusura del 07/12/99	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	08-mar-00 11-dic-00
PRIVATIZZAZIONE SEAT- Rif. I300 Ricorrente: SEAT SPA	Chiusura del 14/05/98	Sospensiva	Respinta	21-ott-98
PRIVATIZZAZIONE SEAT- Rif. I300 Ricorrente: S.P.A. PAGINE ITALIA	Avvio del 29/10/97	Sospensiva	Respinta	18-feb-98
PRODUTTORI DI VETRO CAVO- Rif. I201 Ricorrente: AVIR SPA AZ.VETRERIE INDUSTRIALI RICCIARDI	Chiusura del 12/06/97	Sospensiva Merito	Accolta parzialmente Accolto parzialmente	22-ott-97 14-gen-00
PRODUTTORI DI VETRO CAVO- Rif. I201 Ricorrente: BORMIOLI ROCCO E FIGLIO SPA	Chiusura del 12/06/97	Sospensiva Merito	Accolta parzialmente Accolto parzialmente	22-ott-97 14-gen-00
PRODUTTORI DI VETRO CAVO- Rif. I201 Ricorrente: VETRERIE ITALIANE VETRI SPA	Chiusura del 12/06/97	Sospensiva Merito	Accolta parzialmente Accolto parzialmente	22-ott-97 14-gen-00
PRODUTTORI DI VETRO CAVO- Rif. I201 Ricorrente: ZIGNAGO VETRO SPA	Chiusura del 12/06/97	Sospensiva Merito Appello	Accolta parzialmente Accolto parzialmente	22-ott-97 14-gen-00
PRO. CAL.- Rif. I32 Ricorrente: PRO.CAL. E ALTRI	Chiusura del 27/05/92	Sospensiva Merito	Respinta Accolto parzialmente	26-ago-92 01-lug-93
PUBLIKOMPASS/SERVIZI EDITORIALI- Rif. A195 Ricorrente: EDISERVICE S.R.L.	Parere del 20/03/97	Merito	Inammissibile	09-apr-01
RAFFINERIA DI ROMA/FINA ITALIANA/ERG PETROLI/MONTESHELL- Rif. I124 Ricorrente: INTERNATIONAL BROKER S.R.L.	Proroga termini del 16/11/95	Sospensiva	Respinta	10-gen-96
RAFFINERIA DI ROMA/FINA ITALIANA/ERG PETROLI/MONTESHELL- Rif. I124 Ricorrente: INTERNATIONAL BROKER S.R.L.	Proroga termini del 26/10/95	Sospensiva	Respinta	10-gen-96
RAFFINERIA DI ROMA/FINA ITALIANA/ERG PETROLI/MONTESHELL- Rif. I124 Ricorrente: RAFFINERIA DI ROMA S.P.A. E ALTRI	Chiusura del 13/03/96	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinvio al merito Respinto	07-mar-97
RAFFINERIA DI ROMA/SEMARPO- Rif. A93 Ricorrente: SEMARPO S.R.L.	Diniego accesso del 12/02/96	Merito	Accolto	16-set-96
RAI-CECCHI GORI COMMUNICATIONS- Rif. I299 Ricorrente: CECCHI GORI COMMUNICATIONS SPA	Chiusura del 03/12/98	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinvio al merito Respinto	06-mar-00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Tutela della concorrenza)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
RAI-CECCHI GORI COMMUNICATIONS- Rif. I299 Ricorrente: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.	Chiusura del 03/12/98	Merito Appello Parte	Respinto	06-mar-00
RAI-CECCHI GORI COMMUNICATIONS- Rif. I299 Ricorrente: R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.	Chiusura del 03/12/98	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinvio al merito Respinto	06-mar-00
RAI-MEDIASET-R.T.I.-MEDIATRADE- Rif. I283B Ricorrente: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.	Chiusura del 10/12/98	Merito Appello Autorità	Accolto	06-mar-00
RAI-MEDIASET-R.T.I.-MEDIATRADE- Rif. I283B Ricorrente: R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.	Chiusura del 10/12/98	Sospensiva Merito Appello Autorità	Rinvio al merito Accolto	06-mar-00
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: ALLIANZ SUBALPINA SPA	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: ASSICURAZIONI GENERALI SPA	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: ASSIMOCO SPA	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: ASSITALIA	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: AUGUSTA ASSICURAZIONI SPA	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: AXA ASSICURAZIONI SPA	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: BAYERISCHE ASSICURAZIONI SPA	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: B.N.C. ASSICURAZIONI SPA, COMMERCIALE UNION INSURANCE SPA, MEIE ASSICURAZIONI SPA	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SPA	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA, MILANO ASSICURAZIONI SPA	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: F.A.T.A. ASSICURAZIONI SPA	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: GAN ITALIA SPA	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SPA	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: IL DUOMO ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: ITALIANA ASSICURAZIONI SPA	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: ITAS	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Tutela della concorrenza)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: LA NATIONALE COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: LA PIEMONTESE ASSICURAZIONI SPA	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: LLOYD ADRIATICO SPA	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: LLOYD ITALICO SPA	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: MAECI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: MEDIOLANUM ASSICURAZIONI SPA	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: NUOVA MAA ASSICURAZIONI SPA	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: NUOVA TIRRENA SPA	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: RC LOG SRL	Chiusura del 31/07/2000	Merito	Respinto	
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: RIUNIONE ADRIATICA DI SECURTÀ RAS SPA	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS LTD	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: ROYAL & SUN ALLIANCE ASSICURAZIONI SUN INSURANCE OFFICE	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: SARA ASSICURAZIONI SPA	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: S.A.I. SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE SPA	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: TORO ASSICURAZIONI SPA	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	
RC AUTO- Rif. I377 Ricorrente: WINTERTHUR ASSICURAZIONI SPA	Chiusura del 31/07/2000	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	
RISTRUTTURAZIONE RETE DISTRIBUTORI CARBURANTI- Rif. I53 Ricorrente: GRANDI RETI S.C.R.L.	Chiusura del 23/06/93	Merito	Perento	09-mar-00
SERVIER ITALIA-ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO STRODER- Rif. I331 Ricorrente: SERVIER ITALIA SPA	Chiusura del 01/07/99	Sospensiva	Accolta parzialmente	27-ott-99

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Tutela della concorrenza)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
SIN.P.A.R.P.P.-S.C.E.S.I./AEM- Rif. A163B	Lettera del 20/11/97	Sospensiva	Respinta	04-mar-98
Ricorrente: SIN.P.A.R.P.P. SMIRCESI				
SISTEMA TELEFONIA CELLULARE GSM- Rif. A55	Avvio del 23/06/93	Sospensiva Appello Parte	Respinta Cancell. dal ruolo	20-ott-93
Ricorrente: SIP S.P.A.				
SISTEMA TELEFONIA CELLULARE GSM- Rif. A55	Chiusura del 28/10/93	Sospensiva	Rinvio al merito	
Ricorrente: SIP S.P.A.				
SNAI/UNIRE- Rif. A59	Chiusura del 13/04/95			
Ricorrente: UNIONE NAZIONALE PER L'INCREMENTO DELLE RAZZE EQUINE (U.N.I.R.E.)				
SNAM-TARIFFE DI VETTORIAMENTO- Rif. A221	Chiusura del 25/02/99	Sospensiva	Accolta	26-mag-99
Ricorrente: SNAM SPA				
SOCIETA' PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI (IBAR/SEA)- Rif. A56	Chiusura del 16/03/94	Sospensiva	Accolta parzialmente	20-apr-94
Ricorrente: S.E.A. (SOCIETA' PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTI)				
STREAM/TELEPIÙ- Rif. A274	Chiusura del 14/06/2000	Sospensiva	Rinuncia alla sospensiva	
Ricorrente: TELEPIÙ SPA				
S.I.L.B./S.I.A.E.- Rif. A48	Chiusura del 28/07/95	Sospensiva Merito	Rinvio a data da destinarsi Inammissibile	16-gen-98
Ricorrente: EDIZIONI MUSICALI LUPETTO				
S.I.L.B./S.I.A.E.- Rif. A48	Chiusura del 28/07/95	Sospensiva	Rinvio al merito	
Ricorrente: SINDACATO ITALIANO LOCALI DA BALLO (S.I.L.B.)				
S.I.L.B./S.I.A.E.- Rif. A48	Avvio del 13/09/94	Merito	Improcedibile	10-giu-99
Ricorrente: SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)				
TARIFFE AMMINISTRATORI CONDOMINI- Rif. I101	Chiusura del 14/12/94	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	27-mar-96
Ricorrente: ASSOC. NAZ. AMMINISTRATORI IMMOBILIARI (A.N.A.I.), ASSOC. ITALIANA AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E IMMOBILI (A.I.A.C.I.), SIG. RIZZOLI RENATO				
TARIFFE AMMINISTRATORI CONDOMINI- Rif. I101	Chiusura del 14/12/94			
Ricorrente: CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI				
TEKAL/ITALCEMENTI- Rif. A76	Chiusura del 09/02/95	Sospensiva Merito Appello Autorità	Accolta Accolto Accolto parzialmente	10-mag-95 23-set-96 14-mar-00
Ricorrente: ITALCEMENTI - FABBRICHE RIUNITE DI CEMENTO S.P.A.				
TELSYSTEM/SIP- Rif. A71	Chiusura del 10/01/95	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	08-mar-95 16-giu-95
Ricorrente: TELECOM S.P.A.				
TIM-OMNITEL TARIFFE FISSO MOBILE- Rif. I372	Chiusura del 28/09/99	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinvio al merito Respinto	31-mag-00 22-mar-01
Ricorrente: OMNITEL PRONTO ITALIA SPA				
TIM-OMNITEL TARIFFE FISSO MOBILE- Rif. I372	Lettera del 07/09/2000			
Ricorrente: OMNITEL PRONTO ITALIA SPA				
TIM-OMNITEL TARIFFE FISSO MOBILE- Rif. I372	Chiusura del 28/09/99	Sospensiva Merito Appello Parte	Rinvio al merito Respinto Accolto parzialmente	31-mag-00 22-mar-01
Ricorrente: TELECOM ITALIA MOBILE SPA				
TITANUS DISTRIBUZIONE/CINEMA 5- Rif. I109	Chiusura del 14/03/95			
Ricorrente: CINEMA5 S.P.A.				
TUBI DALMINE ILVA/GENERAL SIDER ITALIANA/ARVEDI TUBI ACCIAIO- Rif. I135	Chiusura del 14/12/95	Sospensiva	Respinta	28-feb-96
Ricorrente: ARVEDI TUBI ACCIAIO S.R.L.				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Tutela della concorrenza)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
TUBI DALMINE ILVA/GENERAL SIDER ITALIANA/ARVEDI TUBI ACCIAIO- Rif. I135	Chiusura del 14/12/95	Sospensiva	Respinta	28-feb-96
Ricorrente: GENERAL SIDER ITALIANA S.P.A.				
TUBI DALMINE ILVA/GENERAL SIDER ITALIANA/ARVEDI TUBI ACCIAIO- Rif. I135	Chiusura del 14/12/95	Sospensiva	Respinta	28-feb-96
Ricorrente: ILVA S.P.A.				
Operazioni di concentrazione				
CECCHI GORI/CINEMA ROMA E FIRENZE- Rif. C1737	Chiusura del 26/01/95	Sospensiva	Rinuncia agli atti	
Ricorrente: CECCHI GORI GROUP S.R.L. - FIN. MA.VI.				
CECCHI GORI/CINEMA ROMA E FIRENZE- Rif. C1737	Chiusura del 26/01/95	Sospensiva	Rinuncia agli atti	
Ricorrente: MULTI 91 S.R.L.				
CEMENSUD/CALCEMENTI JONICI- Rif. C337	Chiusura del 27/05/92	Sospensiva Merito	Rinuncia agli atti Improcedibile	23-feb-94
Ricorrente: CEMENSUD S.P.A.				
CIRIO/CENTRALE DEL LATTE DI ROMA- Rif. C2863	Chiusura del 23/10/97	Sospensiva	Respinta	11-feb-98
Ricorrente: USICONS				
ENI/ENIMONT- Rif. C90	Chiusura del 10/07/91	Sospensiva	Rinvio al merito	
Ricorrente: ENTE NAZIONALE IDROCARBURI E.N.I.				
FERROVIE DELLO STATO/SOGIN- Rif. C1159	Chiusura del 20/12/93	Merito	Respinto	12-ott-00
Ricorrente: FEDERTRASPORTI - CONSORZIO ATAF				
FERROVIE DELLO STATO/SOGIN- Rif. C1159B	Lettera del 02/11/94			
Ricorrente: FERROVIE DELLO STATO				
GRUPPO CECCHI GORI/CINEMA DI FIRENZE- Rif. C3601	Chiusura del 02/12/99	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Respinto	05-apr-00 07-lug-00
Ricorrente: CECCHI GORI CINEMA FIRENZE SRL, CECCHI GORI DISTRIBUZIONE SRL				
GRUPPO CECCHI GORI/CINEMA MARCONI- Rif. C3742	Chiusura del 09/03/2000	Sospensiva	Accolta	05-lug-00
Ricorrente: SAFIN CINEMATOGRAFICA SPA				
ILVA/SIGMA TECNOLOGIE DI RIVESTIMENTO- Rif. C2119	Chiusura del 04/10/95			
Ricorrente: ILVA S.P.A.				
IRITECNA/ITALSTAT- Rif. C245	Non avvio del 04/12/91			
Ricorrente: CESIR S.R.L.				
ITALGAS SUD/MERIDIONALI ACQUE- Rif. C1332	Chiusura del 18/05/94	Merito	Respinto	
Ricorrente: ITALGAS S.P.A.				
ITALTEL/MISTEL- Rif. C573	Chiusura del 10/12/92	Merito Appello Autorità	Accolto Respinto	05-mag-94 08-apr-00
Ricorrente: STET SOC. FINANZIARIA TELEFONICA E ITALTEL-SIT S.P.A. E ALTRI				
PARMALAT/EUROLAT- Rif. C3460B	Chiusura del 27/07/99	Sospensiva	Respinta	01-dic-99
Ricorrente: GRANAROLO SPA				
PARMALAT/EUROLAT- Rif. C3460B	Avvio e Chiusura del 27/07/99	Sospensiva	Respinta	17-nov-99
Ricorrente: PARMALAT SPA				
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA/EMITTENTI PRIVATE- Rif. C3076	Chiusura del 17/12/98	Merito Appello Parte	Respinto	18-ott-00
Ricorrente: RAI				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Tutela della concorrenza)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA/VARI IMPIANTI RADIOFONICI- Rif. C3180	Chiusura del 24/11/99	Merito Appello Parte	Respinto	18-ott-00
Ricorrente: RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA				
SAN NICOLA-ISFINA-MAYR-MELNHOF KARTON/RENO DEMEDICI- Rif. C2958	Non avvio del 18/12/97	Merito	Inammissibile	15-ott-98
Ricorrente: PAOLO COVRE				
SEAT PAGINE GIALLE/CECCHI GORI COMMUNICATIONS- Rif. C4158	Chiusura del 23/01/2001	Sospensiva	Rinvio al merito	
Ricorrente: CODACONS				
SEAT PAGINE GIALLE/CECCHI GORI COMMUNICATIONS- Rif. C4158	Chiusura del 23/01/2001	Sospensiva	Rinvio al merito	
Ricorrente: RETE A S.R.L.				
SIO/PERGINE- Rif. C1115	Avvio del 04/10/93	Sospensiva Appello Autorità Merito Appello Autorità	Accolta Accolto Accolto	15-dic-93 22-apr-94 24-ott-94
Ricorrente: SIO S.R.L.				
SIO/PERGINE- Rif. C1115	Chiusura del 01/12/93	Sospensiva Merito Appello Autorità	Rinvio al merito Accolto	24-ott-94
Ricorrente: SIO S.R.L.				
SNAI SERVIZI-SAN SIRO/TRENNO- Rif. C2309	Chiusura del 30/05/96	Sospensiva	Respinta	20-nov-96
Ricorrente: AGENZIA IPPICA FLEMING DI DELL'OCA MARIARITA & C. SNC ED ALTRI				
SOMAREF/AGNESI- Rif. C2963	Lettera del 30/11/99	Merito Appello Parte	Respinto Respinto	25-mar-00 22-gen-01
Ricorrente: FONDAZIONE VINCENZO AGNESI				
TELECOM ITALIA/SEAT PAGINE GIALLE- Rif. C3932	Chiusura del 27/07/2000	Sospensiva	Rinviata a data da destinarsi	
Ricorrente: PAGINE ITALIA SPA				
TELECOM ITALIA/SEAT PAGINE GIALLE- Rif. C3932	Chiusura del 27/07/2000			
Ricorrente: PDM POZZONI DIRECT MARKETING SRL				
Industria e Commercio				
SETTORE DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI- Rif. IC15	Avvio del 01/12/94	Sospensiva	Respinta	15-mar-95
Ricorrente: CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI ROMA				
SETTORE DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI- Rif. IC15	Diniogo accesso del 21/12/95	Merito	Respinto	16-set-96
Ricorrente: UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI				
SETTORE DELLA RADIOTELEFONIA MOBILE CELLULARE- Rif. IC3	Avvio del 04/11/92	Sospensiva	Respinta	20-gen-93
Ricorrente: STET S.P.A. FINANZIARIA TELEFONICA				
TARIFFE AEREE NAZIONALI- Rif. IC10	Avvio del 20/10/93			
Ricorrente: LINEE AEREE ITALIANE S.P.A.				

SEZIONE I.b**ELENCO COMPLETO DELLE DECISIONI***(gennaio 2000 - marzo 2001)*

In questa sezione è riportato, per l'attività svolta in materia di concorrenza (legge 10 ottobre 1990, n. 287, Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), l'indice completo delle decisioni e atti resi pubblici dall'Autorità nel periodo oggetto della Relazione (gennaio 2000 - marzo 2001).

L'elenco dei casi, ordinato per fattispecie e alfabeticamente secondo la denominazione del procedimento, consente di rintracciare facilmente gli estremi di pubblicazione di ogni provvedimento o atto relativo ai casi illustrati nel testo della Relazione.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

(gennaio 2000 - marzo 2001)

Procedimento		Provvedimento				
caso	esito	tipo	data	numero	bollettino	
I	ACCORDI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - Rif. I165	Violazione art. 2	Avvio istruttoria	07-ott-99	7571	40/99
			Proroga dei termini	13-apr-00	8201	15/00
			Chiusura istruttoria	08-giu-00	8353	22/00
			Retifica sanzioni	06-lug-00	8459	27/00
82	AEROPORTI DI ROMA-TARIFE DEL GROUNDHANDLING - Rif. A247	Violazione art. 82_CE	Avvio istruttoria	04-nov-99	7668	44/99
			Proroga dei termini	13-apr-00	8204	15/00
			Chiusura istruttoria	20-set-00	8692	38/00
I	AGFA GEVAERT-FERRANIA/FUJI FILM ITALIA/KODAK - Rif. I440	Non violazione	Non avvio istruttoria	21-dic-00	9019	51-52/00
I	AGIP PETROLI/ESSO ITALIANA - Rif. I406	Ritiro della comunicazione	Avvio istruttoria	20-apr-00	8229	16/00
			Proroga dei termini	09-nov-00	8873	45/00
			Chiusura istruttoria	01-mar-01	9270	9/01
I	AGIPGAS-BUTANGAS-LIQUIGAS-SOCO GAS - Rif. I418	Non violazione	Non avvio istruttoria	21-dic-00	9018	51-52/00
I	AGIPPETROLI-ANONIMA PETROLI ITALIANA-ESSO ITALIANA/PETROVEN - Rif. I387	Non violazione per modifica degli accordi	Avvio istruttoria	30-giu-99	7336	26/99
			Chiusura istruttoria	17-feb-00	8042 ⁽¹⁾	7/00
I	ASSICURAZIONI GENERALI/CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA - Rif. I441	Non violazione	Non avvio istruttoria	09-gen-01	9083	1-2/01
I	ASSIREVI/SOCIETA' DI REVISIONE - Rif. I266	Violazione art. 2	Avvio istruttoria	12-nov-98	6542	46/98
			Ampliamento istruttoria	11-feb-99	6880	6/99
			Proroga dei termini	22-apr-99	7119	16/99
			Proroga dei termini	25-ago-99	7472	33-34/99
			Proroga dei termini	10-nov-99	7698	45/99
			Chiusura istruttoria	28-gen-00	7979	4/00
A	ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDERS/TELECOM - Rif. A255	Violazione art. 3	Avvio istruttoria	10-lug-98	6192	28/98
			Proroga dei termini	08-gen-99	6765	1/99
			Proroga dei termini	02-giu-99	7248	22/99
			Proroga dei termini	07-ott-99	7569	40/99
			Chiusura istruttoria	28-gen-00	7978	4/00
I	ASSOFIN - Rif. I425B	Non violazione	Non avvio istruttoria	14-set-00	8681	37/00
I	BANCA PROFILO/INNOVAZIONE VITA - Rif. I442	Non violazione	Non avvio istruttoria	05-ott-00	8745	40/00
I	BRACCO-BYK GULDEN ITALIA-FARMADES-NYCOMED AMERSHAM SORIN-SCHERING - Rif. I337	Violazione art. 2 lett. a,b,c	Avvio istruttoria	25-gen-00	7962	4/00
			Chiusura istruttoria	23-nov-00	8916	47/00
I	CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA/RISPARMIO & PREVIDENZA-R & P WEBINS ASSICURAZIONI - Rif. I455	Non violazione	Non avvio istruttoria	29-mar-01	9353	13/01
I	CEMENTERIE MERONE-TERIS - Rif. I435	Non violazione	Non avvio istruttoria	12-ott-00	8770	41/00
A	CESARE FREMURA-ASSOLOGISTICA/FERROVIE DELLO STATO - Rif. A227	Violazione art. 3	Avvio istruttoria	28-gen-99	6823	4/99
			Ampliamento istruttoria	26-mar-99	6997	12/99
			Proroga dei termini	24-giu-99	7306	25/99
			Proroga dei termini	04-nov-99	7670	44/99
			Chiusura istruttoria	24-feb-00	8065	8/00
15	CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE-CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA - Rif. I138C	Non violazione	Avvio istruttoria	22-dic-99	7860	51-52/99
			Chiusura istruttoria	23-mar-00	8178	12/00
81/ 82	CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI - Rif. I318	Violazione art. 81_CE	Avvio istruttoria	05-nov-98	6522	45/98
			Ampliamento istruttoria	03-dic-98	6634	49/98
			Proroga dei termini	03-dic-98	6634	49/98
			Ampliamento istruttoria	26-mar-99	7001	12/99
			Proroga dei termini	26-mar-99	7001	12/99
			Proroga dei termini	24-nov-99	7748	47/99
			Proroga dei termini	09-mar-00	8112	10/00
			Chiusura istruttoria	13-lug-00	8491	28/00
I/ ID	COOP ITALIA-CONAD/ITALIA DISTRIBUZIONE - Rif. I414	Violazione art. 2, Deroga concessa per 45 mesi	Avvio istruttoria	14-giu-00	8382	24/00
			Chiusura istruttoria	29-mar-01	9352	13/01
I	DH PROJECTS/MAGNETI MARELLI - Rif. I410	Non violazione	Non avvio istruttoria	23-mar-00	8155	12/00

⁽¹⁾ Errata corrige nel Bollettino n.8/00.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Intese e Abuso di posizione dominante
(gennaio 2000 - marzo 2001)

Procedimento caso	esito	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
I ERG PETROLI/SHELL ITALIA - Rif. I428	Non violazione	Non avvio istruttoria	14-giu-00	8383	24/00
I INAZ PAGHE/ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO - Rif. I308	Violazione art. 2	Avvio istruttoria	11-feb-99	6881	6/99
		Ampliamento istruttoria	15-apr-99	7078	15/99
		Proroga dei termini	16-set-99	7524	37/99
		Proroga dei termini	10-nov-99	7699	45/99
		Chiusura istruttoria	03-feb-00	7983	5/00
I LA MAGONA D'ITALIA-METECNO/PROMOPANEL - Rif. I429	Non violazione	Non avvio istruttoria	21-set-00	8693	38/00
I LATTE ARTIFICIALE PER NEONATI - Rif. I328	Violazione art. 2 lett. b	Avvio istruttoria	29-apr-99	7137	17/99
		Proroga dei termini	16-dic-99	7828	50/99
		Chiusura istruttoria	02-mar-00	8087	9/00
I ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI - Rif. I222	Violazione art. 2	Avvio istruttoria	07-dic-99	7806	49/99
		Ampliamento istruttoria	13-apr-00	8206	15/00
		Chiusura istruttoria	27-set-00	8720	39/00
A/I OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER - Rif. A256	Violazione artt. 2 e 3	Avvio istruttoria	11-feb-99	6875	6/99
		Proroga dei termini	16-set-99	7523	37/99
		Ampliamento istruttoria	21-ott-99	7629	42/99
		Proroga dei termini	21-ott-99	7629	42/99
		Ampliamento istruttoria	10-nov-99	7697	45/99
		Chiusura istruttoria	11-mag-00	8272	19/00
		Rettifica sanzioni	19-gen-01	9132	3/01 ⁽²⁾
I POSTE ITALIANE/TELECOM ITALIA - Rif. I409	Non violazione	Non avvio istruttoria	27-set-00	8718	39/00
I RC AUTO - Rif. I377	Violazione art. 2	Avvio istruttoria	08-set-99	7507	35-36/99
		Ampliamento istruttoria	10-nov-99	7703	45/99
		Proroga dei termini	10-nov-99	7703	45/99
		Ampliamento istruttoria	03-feb-00	7984	5/00
		Ampliamento istruttoria	09-mar-00	8113	10/00
		Chiusura istruttoria	28-lug-00	8546	30/00
I SAI-BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI/BIM VITA - Rif. I449	Non violazione	Non avvio istruttoria	01-mar-01	9271	9/01
I SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE/BANCA POPOLARE DI VERONA - Rif. I451	Non violazione	Non avvio istruttoria	15-mar-01	9307	11/01
I SOCIETA' DEL GRES ING. SALA-DALMINE RESINE-WAVIN/GRES DALMINE RESINE - Rif. I422	Non violazione	Non avvio istruttoria	06-lug-00	8460	27/00
82/81 STREAM/TELEPIU' - Rif. A274	Violazione art. 82_CE	Avvio istruttoria	26-mar-99	6999	12/99
		Proroga dei termini	07-ott-99	7570	40/99
		Proroga dei termini	07-dic-99	7805	49/99
		Proroga dei termini	10-feb-00	8009	6/00
		Chiusura istruttoria	14-giu-00	8386	23/00
I SVILUPPO DISCOUNT/GESTIONE DISCOUNT - Rif. I397	Non violazione	Avvio istruttoria	17-nov-99	7725	46/99
		Altro	24-feb-00	8066	8/00
		Chiusura istruttoria	28-giu-00	8423	26/00
A TISCALI-ALBACOM/TELECOM ITALIA - Rif. A280	Violazione art. 3	Avvio istruttoria	08-set-99	7505	35-36/99
		Proroga dei termini	03-feb-00	7982	5/00
		Chiusura istruttoria	13-lug-00	8481	28/00
17 gennaio 2001					
I ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA - Rif. I363		Avvio istruttoria	13-ott-99	7597	41/99
		Ampliamento istruttoria	16-dic-99	7833	50/99
		Proroga dei termini	16-dic-99	7833	50/99
		Proroga dei termini	21-dic-00	9017	51-52/00
I API-TOTALFINA-ERG PETROLI/GESTIONE RIFORNIMENTI COMUNE - Rif. I420		Avvio istruttoria	19-ott-00	8791	42/00
I ASSICURAZIONI GENERALI/CARDINE BANCA - Rif. I448		Avvio istruttoria	01-feb-01	9173	5/01
A ASSOVIAGGI/ALITALIA - Rif. A291		Avvio istruttoria	22-giu-00	8411	25/00

⁽²⁾ Errata corrige nel Bollettino n.4/01.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Intese e Abuso di posizione dominante
(gennaio 2000 - marzo 2001)

Procedimento caso	esito	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
I CARTE DI CREDITO - Rif. I452		Avvio istruttoria	07-feb-01	9191	5/01
I COMPAGNIE AEREE-FUEL CHARGE - Rif. I446		Avvio istruttoria	14-dic-00	8985	49/00
A DIANO/TOURIST FERRY BOAT- CARONTE SHIPPING-NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA - Rif. A267		Avvio istruttoria	07-dic-00	8962	49/00
I FEDERAZIONI REGIONALI ORDINI ARCHITETTI E INGEGNERI DEL VENETO - Rif. I340		Avvio istruttoria	09-gen-01	9076	1-2/01
I GARA UMTS - Rif. I445		Avvio istruttoria	26-ott-00	8790	42/00
I HEINEKEN CANALE HORECA - Rif. I436		Avvio istruttoria	30-nov-00	8939	48/00
A INFOSTRADA/TELECOM ITALIA- TECNOLOGIA ADSL - Rif. A285		Avvio istruttoria	17-nov-99	7723	46/99
		Proroga dei termini	23-mar-00	8154	12/00
		Ampliamento istruttoria	08-giu-00	8354	23/00
		Proroga dei termini	13-lug-00	8482	28/00
		Proroga dei termini	24-gen-01	9144	4/01
I/ ID NOKIA ITALIA/MARCONI MOBILE- OTE - Rif. I437		Avvio istruttoria	15-feb-01	9218	7/01
I POSTE ITALIANE-S.D.A. EXPRESS COURIER-BARTOLINI/CONSORZIO LOGISTICA PACCHI - Rif. I450		Avvio istruttoria	08-mar-01	9286	10/01
I SELEA/ORDINE DEI FARMACISTI - Rif. I417		Avvio istruttoria	12-lug-00	8478	28/00
A VERALDI/ALITALIA - Rif. A306		Avvio istruttoria	06-lug-00	8458	26/00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

(gennaio 2000 - marzo 2001)

Procedimento caso	esito	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
21 INVESTIMENTI-CENTRAL LIGHT HOLDING/SECURVIP HOLDING - Rif. C4028	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-giu-00	8415	25/00
21 INVESTIMENTI-CONCEPT 2-EDIZIONE - Rif. C4271	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-nov-00	8899	46/00
21, INVESTIMENTI-SEAFERRYLAND/COMPAGNIA TIRRENICA DI NAVIGAZIONE - Rif. C4400	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	18-gen-01	9121	3/01
7C-ALITALIA/7C ITALIA - Rif. C4201	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	12-ott-00	8771	41/00
ABB FLEXIBLE/TECNOLOGIA AUTOMAZIONE INNOVAZIONE - Rif. C4227	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-ott-00	8811	43/00
ACEA-IMPREGILO/ACQUEDOTTO DE FERRARI GALLIERA-ACQUEDOTTO NICOLAY - Rif. C3798	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-gen-00	7980	4/00
ADVENT INTERNATIONAL/VINNOLIT MONOMER - Rif. C4143	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ago-00	8628	33-34/00
AEM/SERENISSIMA GAS - Rif. C3825	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-gen-00	7941	3/00
AES OTTANA ENERGIA/ENICHEM - Rif. C4478	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-mar-01	9293	10/01
AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA/OPTICAL TECHNOLOGIES CENTER - Rif. C3885	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-apr-00	8208	15/00
AGIP PETROLI/DITTA INDIVIDUALE - Rif. C3891	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	16-mar-00	8139	11/00
AGIP PETROLI/IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C4024	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-giu-00	8428	26/00
AGIP PETROLI/OLBICAR - Rif. C4000	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-giu-00	8361	23/00
AGIPGAS/GELA GAS - Rif. C3963	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-mag-00	8280	19/00
AGIPGAS/PREALPINA GAS - Rif. C4193	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	05-ott-00	8747	40/00
AGIPPETROLI-FIN/NEWCO - Rif. C3968	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-giu-00	8387	24/00
AGIPPETROLI/DITTA INDIVIDUALE - Rif. C4318	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-dic-00	9026	51-52/00
AGIPPETROLI/PAZZARELLI ROMOLO - Rif. C3892	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	16-mar-00	8140	11/00
AIR LIQUIDE SANITA'/MEDITAL SERVICE - Rif. C3954	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-mag-00	8266	17-18/00
AKZO NOBEL COATINGS/DEXTER - Rif. C4189	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	02-nov-00	8858	44/00
AKZO NOBEL/NARES-RESINAS NATURAIS - Rif. C4361	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-01	9087	1-2/01
ALBACOM/BASICTEL - Rif. C4287	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-dic-00	9022	51-52/00
ALBA/UNI EURO-TRIVENETA - Rif. C3981	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	18-mag-00	8299	20/00
ALCATEL CAVI/SAFI CONEL - Rif. C3889	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	16-mar-00	8137	11/00
ALCOA ITALIA/MCG PLASCAPS - Rif. C3944	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	03-mag-00	8245	17-18/00
ALCON ACQUISITION/SUMMIT AUTONOMOUS - Rif. C4083	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-lug-00	8531	29/00
ALCON UNIVERSAL/HITECON - Rif. C4250	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-nov-00	8878	45/00
ALGOL/DIGITRONICA - Rif. C4130	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ago-00	8622	33-34/00
ALIDRINKS/BIRRA HOUSE-CIANETTI BEVANDE - Rif. C3967	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-mag-00	8281	19/00
ALITALIA/EUROFLY - Rif. C4256	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-nov-00	8881	45/00
ALLEANZA SALUTE ITALIA/ANTICA FARMACEUTICA MODENESE - Rif. C4088	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-lug-00	8535	29/00
ALLEANZA SALUTE ITALIA/LA FARMACEUTICA - Rif. C3919	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-apr-00	8186	13-14/00
ALLIANZ/BERNESE ASSICURAZIONI-BERNESE VITA - Rif. C3938	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-mag-00	8275	19/00
ALLIEDSIGNAL AEROSPACE SERVICE/SERCK HEAT TRANSFER HOLDINGS - Rif. C3956	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-mag-00	8276	19/00
ANDERSEN CONSULTING-EPLANET/PLANET ECOM - Rif. C4157	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-set-00	8722	39/00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Operazioni di Concentrazione
(gennaio 2000 - marzo 2001)

Procedimento caso	esito	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
ANONIMA PETROLI ITALIANA /VENETA GPL - Rif. C4286	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	30-nov-00	8945	48/00
ANONIMA PETROLI ITALIANA/CIPA - Rif. C4476	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-mar-01	9291	10/01
ANONIMA PETROLI ITALIANA/DITTA INDIVIDUALE - Rif. C3841	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-feb-00	8018	6/00
ANONIMA PETROLI ITALIANA/DITTA INDIVIDUALE - Rif. C3856	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-feb-00	8047	7/00
ANONIMA PETROLI ITALIANA/PETROL GAS-ELBA GAS - Rif. C4048	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	06-lug-00	8464	27/00
ANONIMA PETROLI ITALIANA/TRACOM - Rif. C4192	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	05-ott-00	8746	40/00
APRICA/TRA.S.E. - Rif. C3959	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-mag-00	8277	19/00
APRILIA/MOTO GUZZI - Rif. C3975	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-giu-00	8412	25/00
ARENA HOLDING/NOVA SURGELATI - Rif. C4341	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-dic-00	9042	51-52/00
ARNOLDO MONDADORI EDITORE- AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA/ACI MONDADORI - Rif. C4262	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-dic-00	9020	51-52/00
ARNOLDO MONDADORI EDITORE- RODALE/MONDADORI RODALE - Rif. C3983	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-giu-00	8424	26/00
ASPIAG SERVICE/ECONOMY DI PAVANATO E C. - Rif. C4068	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-lug-00	8498	28/00
ASTALDI HOLDING/ISPEMA - Rif. C4045	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	06-lug-00	8462	27/00
ATHENA 2000/X MEDIA - Rif. C4022	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-lug-00	8514	29/00
ATLANTIC RESEARCH AUTOMOTIVE ITALIA/BAG - Rif. C3903	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	16-mar-00	8144	11/00
ATOFINA/APPRYL COMPOSITES - Rif. C4333	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-dic-00	9036	51-52/00
AUSIMONT-FUJI SILYSIA CHEMICAL/SILYSIAMONT - Rif. C4015	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-giu-00	8394	24/00
AUTOGRILL/AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI - Rif. C4135	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ago-00	8623	33-34/00
AUTOGRILL/CALDERONI 1870-BANCHI VECCHI - Rif. C4142	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-ago-00	8593	31-32/00
AUTOGRILL/DOMINI - Rif. C3801	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-gen-00	7908	1-2/00
AUTOGRILL/IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C4067	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-lug-00	8521	29/00
AUTOGRILL/IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C4096	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-lug-00	8552	30/00
AUTOGRILL/LA MANZA - Rif. C3840	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	03-feb-00	7994	5/00
AUTOSTAMP/FIAT AUTO - Rif. C4368	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	18-gen-01	9107	3/01
AVENTIS ANIMAL NUTRITION/FILOZOO - Rif. C4230	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-dic-00	8994	50/00
AXAFF/VARIE SOCIETA' - Rif. C4519	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	29-mar-01	9362	13/01
A.S.M. BRESCIA-AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA/GESTIONE SERVIZI INTEGRATI - Rif. C4117	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ago-00	8616	33-34/00
BANCA CARIGE-CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA/CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA - Rif. C3881B	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	16-mar-00	8135	11/00
BANCA DI ROMA/EUROFINANCE 2000 - Rif. C4110B	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-ago-00	8583	31-32/00
BANCA DI ROMA/MEDIOCREDITO CENTRALE - Rif. C3867	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-mag-00	8273	19/00
BANCA INTESA/LEONI DANIELE - Rif. C4486	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-mar-01	9311	11/01
BANCA LOMBARDA/MERCATI FINANZIARI SIM - Rif. C4416B	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-gen-01	9157	4/01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Operazioni di Concentrazione
(gennaio 2000 - marzo 2001)

Procedimento caso	esito	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA/BANCA DEL SALENTO-CREDITO POPOLARE SALENTINO - Rif. C3997B	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-giu-00	8360	23/00
BANCA PER IL LEASING ITALEASE-ANDERSEN CONSULTING/ITACA SERVICE - Rif. C3855	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-feb-00	8069	8/00
BANCA POPOLARE DI LODI-VENETO BANCA/ATENE - Rif. C3993B	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-giu-00	8357	23/00
BANCA POPOLARE DI LODI/ROYAL & SUN ALLIANCE SIM-ROYAL & SUN ALLIANCE SGR - Rif. C4188B	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	30-nov-00	8942	48/00
BANCA POPOLARE DI VERONA-BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO/ALETTI & C. BANCA DI INVESTIMENTO MOBILIARE - Rif. C3899B	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-mar-00	8157	12/00
BANQUE NATIONALE DE PARIS/PARIBAS - Rif. C3909B	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	16-mar-00	8145	11/00
BASF/AMCOL - Rif. C3795	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-gen-00	7904	1-2/00
BASF/TAKEDA EUROPE - Rif. C4216	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	19-ott-00	8793	42/00
BAYER/CYTEC - Rif. C4280	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-nov-00	8928	47/00
BAYER/NOVARTIS - Rif. C4319	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-dic-00	9005	50/00
BAYER/SYBRON CHIMICA ITALIA - Rif. C4240	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-ott-00	8818	43/00
BAYER/SYNGENTA - Rif. C4446	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-feb-01	9228	7/01
BC EUROPEAN CAPITAL VI-VII/MARK IV INDUSTRIES - Rif. C4120	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ago-00	8617	33-34/00
BDH ITALIA/BRACCO - Rif. C3883	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	16-mar-00	8136	11/00
BEAUTY CARE PROFESSIONAL PRODUCTS LUXEMBOURG/ REVLON PROFESSIONAL - Rif. C3904	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-mar-00	8159	12/00
BEAUTY ESTETICA E COSMESI/DIBI-ACCADEMIA-EUROTIME - Rif. C4432	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-feb-01	9204	6/01
BELL ATLANTIC/VODAFONE AIRTOUCH - Rif. C3912	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	03-mag-00	8243	17-18/00
BIPOP CARIRE/CISAPLINA PREVIDENZA - Rif. C4149	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-set-00	8677	37/00
BP EXPLORATION & OIL/EXXON MOBIL - Rif. C4238	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	02-nov-00	8859	44/00
BRACCO/MERCK - Rif. C3864	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-feb-00	8073	8/00
BRENTAG HOLDING/COMIX ITALIA - Rif. C4514	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-mar-01	9341	12/01
BTR EUROPEAN HOLDING/BORRI ELETTRONICA INDUSTRIALE - Rif. C3811	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-gen-00	7915	1-2/00
BUZZI UNICEM-ALPINE BAUSTOFFHANDELGESELLSCHAFT/ALPIN E - Rif. C3931	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-apr-00	8215	15/00
CALCESTRUZZI/CAVE DI CASOREZZO - Rif. C4330	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-dic-00	9034	51-52/00
CALCESTRUZZI/PADANA CALCESTRUZZI - Rif. C3952	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	03-mag-00	8251	17-18/00
CAMUZZI GAZOMETRI/ARGENGAS-SICARDI-NATURAL GAS - Rif. C4322B	Violazione art. 19 co. 2	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	21-dic-00 29-mar-01	9029 9355	51-52/00 13/01
CAMUZZI GAZOMETRI/ARGENGAS - Rif. C4322	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	29-mar-01	9355	13/01
CAMUZZI GAZOMETRI/ING. SICARDI E FIGLI - Rif. C4323	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	29-mar-01	9355	13/01
CAMUZZI GAZOMETRI/MARIANI ENERGIA DUEMILA - Rif. C4327	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-dic-00	9032	51-52/00
CAMUZZI GAZOMETRI/NATURAL GAS GESTIONI IMPIANTI - Rif. C4324	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	29-mar-01	9355	13/01

♦ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Operazioni di Concentrazione
(gennaio 2000 - marzo 2001)

Procedimento caso	esito	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
CAMUZZI GAZOMETRI/SABINA GAS - Rif. C4433	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-feb-01	9223	7/01
CAMUZZI GAZOMETRI/VARIE SOCIETA' - Rif. C4328	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-dic-00	9033	51-52/00
CARGO CHEMICAL/EUROFER ITALIA - Rif. C4237	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-ott-00	8817	43/00
CARNIVAL/IL PONTE - Rif. C4179	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-set-00	8702	38/00
CARRIER-NECHUSHTAN INVESTMENTS/TADIRAN APPLIANCES - Rif. C4040	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-giu-00	8436	26/00
CASTI/CMTL - Rif. C3916	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	12-apr-00	8205	15/00
CBI FACTOR/FACTOR NORD - Rif. C4031	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-giu-00	8429	26/00
CEAM MAREMMA SERVIZI/DITTA INDIVIDUALE - Rif. C4343	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-dic-00	9044	51-52/00
CEAM/ELEVAT ASCENSORI - Rif. C4229	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-ott-00	8813	43/00
CEAM/V.G.E. ELEVATORI - Rif. C4228	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-ott-00	8812	43/00
CELESTICA/MOTOROLA - Rif. C4437	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-feb-01	9224	7/01
CEREAL SOLE/P.A. STREGLIO & C. - Rif. C4108	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-lug-00	8559	30/00
CEVA SANTÉ ANIMALE/CENTRALVET - Rif. C4415	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-gen-01	9156	4/01
CE.DI.PUGLIA/CE.DIS.-STANDA COMMERCIALE - Rif. C3960	Autorizzazione per modifica degli accordi	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	22-giu-00 20-lug-00	8409 8512	24/00 29/00
CGI CONSULTING/EXE - Rif. C4151	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ago-00	8634	33-34/00
CHASE MANHATTAN/J.P. MORGAN & CO. - Rif. C4303	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-dic-00	8999	50/00
CIRLAB/HI FLIER - Rif. C4297	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-dic-00	8966	49/00
CLARIANT/BTP - Rif. C3900	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-apr-00	8209	15/00
COLOMBO GAS/BRIANZA GAS-ADIM MILEO-SACEM - Rif. C4305	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-dic-00	9000	50/00
COLOMBO GAS/CAMIGAS - Rif. C3978	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	01-giu-00	8337	22/00
COMIFAR DISTRIBUZIONE/ADITALIA - Rif. C4397	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	18-gen-01	9120	3/01
COMIFAR DISTRIBUZIONE/GIOVINE FARMACEUTICI - Rif. C3797	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-gen-00	7906	1-2/00
COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL/IL DUOMO ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - Rif. C4010	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-giu-00	8425	26/00
COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL/LE MANS VITA ITALIA - Rif. C4011	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-giu-00	8426	26/00
CONAD ADRIATICO/SUPERDISTRIBUZIONE - Rif. C4041	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-giu-00	8437	26/00
CONAD DEL TIRRENO/B.S.L. COMMERCIALE - Rif. C4423	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	01-feb-01	9178	5/01
CONAD DEL TIRRENO/CONGIU - Rif. C4424	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	01-feb-01	9179	5/01
CONAD DEL TIRRENO/COOP TOSCANA LAZIO - Rif. C3924	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	12-apr-00	8202	15/00
CONAD DEL TIRRENO/COOPERATIVA DI CONSUMATORI SARDI-SARDA COOP - Rif. C4295	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	30-nov-00	8952	48/00
CONAD DEL TIRRENO/DALMA - Rif. C3816	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-gen-00	7937	3/00
CONAD DEL TIRRENO/DITTA INDIVIDUALE - Rif. C4314	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-dic-00	9003	50/00
CONAD DEL TIRRENO/ESERCENTI ASSOCIATI CECINESI - Rif. C4181	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-set-00	8704	38/00
CONAD DEL TIRRENO/ESSETI - Rif. C4274	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-nov-00	8901	46/00
CONAD DEL TIRRENO/INFINITY - Rif. C4245	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	02-nov-00	8863	44/00
CONAD DEL TIRRENO/ISOLA & MARTINI - Rif. C4042	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-giu-00	8438	26/00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Operazioni di Concentrazione
(gennaio 2000 - marzo 2001)

Procedimento caso	esito	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
CONAD DEL TIRRENO/LA RINASCENTE - Rif. C4464	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-feb-01	9255	8/01
CONAD DEL TIRRENO/LIDO ROMA - Rif. C4429	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-feb-01	9203	6/01
CONAD DEL TIRRENO/OLIVUZZO - Rif. C4518	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	29-mar-01	9361	13/01
CONAD DEL TIRRENO/SEVEN SUPERMARKET-P.L. ALIMENTARI - Rif. C4206	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	12-ott-00	8773	41/00
CONAD DEL TIRRENO/VADA - Rif. C4493	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-mar-01	9314	11/01
CONAD GIARDINI/CONAD AMENDOLA - Rif. C4160	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ago-00	8639	33-34/00
CONAD GIARDINI/SUPERCONAD DUE PONTI - Rif. C4114	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-ago-00	8586	31-32/00
CONAD ROMAGNA MARCHE/SUPERMERCATO ALIMENTARI ROMA - Rif. C4336	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-dic-00	9039	51-52/00
CONSORSDISCOUNT BROKER-ONBANCA/SAVE COMEURO SIM - Rif. C4127	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ago-00	8621	33-34/00
CONSORZIO ETRURIA/INSO-SISTEMI PER LE INFRASTRUTTURE SOCIALI - Rif. C3845	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-feb-00	8020	6/00
COOP ADRIATICA/SUMAR - Rif. C4508	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-mar-01	9336	12/01
COOP ADRIATICA/VARIE IMPRESE - Rif. C4113	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-ago-00	8585	31-32/00
COOP ADRIATICA/VARIE SOCIETA' - Rif. C4477	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-mar-01	9292	10/01
COOP CONSUMATORI NORDEST/SUPERMERCATI ESSEPIU' - Rif. C4177	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	05-set-00	8664	35-36/00
COOP ESTENSE/DELTA - Rif. C4421	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	01-feb-01	9177	5/01
COOP ESTENSE/DITTA INDIVIDUALE - Rif. C3870	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	02-mar-00	8096	9/00
COOP ESTENSE/DITTA INDIVIDUALE - Rif. C4499	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-mar-01	9332	12/01
COOP ESTENSE/DITTE INDIVIDUALI - Rif. C4500	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-mar-01	9333	12/01
COOP ESTENSE/FORNO RAFFAELLO - Rif. C3803	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-gen-00	7910	1-2/00
COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE ASCENSORI MONTACARICHI/ARTIGIANA ASCENSORI BOLOGNA - Rif. C4097	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-lug-00	8553	30/00
COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE ASCENSORI MONTACARICHI/BAGGIO - Rif. C4353	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-01	9084	1-2/01
COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE ASCENSORI MONTACARICHI/CAVATAIO - Rif. C3862	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	02-mar-00	8094	9/00
COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE ASCENSORI MONTACARICHI/DITTA INDIVIDUALE-ELEVATOR CONTROL MATIC - Rif. C4126	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ago-00	8620	33-34/00
COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE ASCENSORI MONTACARICHI/DITTA INDIVIDUALE - Rif. C4111	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-ago-00	8584	31-32/00
COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE ASCENSORI MONTACARICHI/FERRARI SERVIZI - Rif. C3861	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	02-mar-00	8093	9/00
COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE ASCENSORI MONTACARICHI/MARCO BONFEDI ASCENSORI SCALE MOBILI - Rif. C4078	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-lug-00	8528	29/00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Operazioni di Concentrazione
(gennaio 2000 - marzo 2001)

Procedimento caso	esito	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE ASCENSORI MONTACARICHI/VINGIANI OFFICINE ELETTR-MECCANICHE - Rif. C4095	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-lug-00	8551	30/00
CREMONINI/BUFFET DELLA STAZIONE DI DE SILVESTRI MARISA-MISTER FOOD - Rif. C3958	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-mag-00	8267	17-18/00
CREMONINI/CO.GE.A. - Rif. C4272	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-nov-00	8923	47/00
CREMONINI/FIDANZA MASSIMO - Rif. C4191	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-set-00	8729	39/00
CREMONINI/RES RISTORO E SERVIZI - Rif. C4339	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-dic-00	9041	51-52/00
CREMONINI/VARIE SOCIETA' - Rif. C4159	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ago-00	8638	33-34/00
CVC CAPITAL PARTNERS/INDUSTRIA CALZATURE - Rif. C4039	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-giu-00	8435	26/00
C.E.SET./MERLONI ELETTRDOMESTICI - Rif. C4451	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-feb-01	9248	8/01
DAIMLER CHRYSLER-EVOBUS/TOMASSINI STYLE - Rif. C4380	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	18-gen-01	9110	3/01
DAIMLER CHRYSLER-ISHIKAWAJIMA- HARINA HEAVY INDUSTRIES/TURBO GERMANY-TURBO ITALIA - Rif. C4345	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-dic-00	9046	51-52/00
DAVID HUNDERTDREIZEHNTTE VERMOGENSVERWALTUNGS/TLF LEDERTECHNIK - Rif. C4480	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-mar-01	9294	10/01
DB OVERSEAS HOLDINGS-WALL STREET SYSTEM/JVCO - Rif. C4440	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-feb-01	9225	7/01
DE AGOSTINI INVEST/SIGHT - Rif. C4427	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	01-feb-01	9181	5/01
DEGUSSA HUELS/NOVARA TECHNOLOGY - Rif. C4202	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-nov-00	8890	46/00
DELFO/FIAT AUTO - Rif. C4382	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	18-gen-01	9111	3/01
DEMOS/BOTTA - Rif. C3838	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	03-feb-00	7992	5/00
DEUTSCHE POST INTERNATIONAL/CASA DI SPEDIZIONI ASCOLI - Rif. C3945	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	03-mag-00	8246	17-18/00
DEUTSCHE POST INTERNATIONAL/SAV EUROPA-SAV - Rif. C4150	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ago-00	8633	33-34/00
DEUTSCHE TELEKOM/DEBIS SYSTEMHAUS - Rif. C4132	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-set-00	8698	38/00
DID IMMOBILIARE/DITTE INDIVIDUALI - Rif. C3910	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-mar-00	8164	12/00
DIECI/CARTIERE BURGO - Rif. C3987	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	18-mag-00	8300	20/00
DISCO/STANDA - Rif. C4106	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-lug-00	8558	30/00
DI.TEX.AL./MONFERRATO SHOPPING CENTER - Rif. C4155	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ago-00	8636	33-34/00
DONORATICO/SUPERMERCATO CONAD 167 OVEST - Rif. C3878	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	02-mar-00	8101	9/00
DOUGHTY HANSON PROJECT/MAGNETI MARELLI - Rif. C3823	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-gen-00	7972	4/00
DSM/CATALYTICA - Rif. C4255	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-nov-00	8880	45/00
DUPONT DE NEMOURS/BOREALIS - Rif. C4161	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-set-00	8723	39/00
D.LOGISTIC-SOCIETA' GENOVESE - Rif. C4284	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-nov-00	8930	47/00
EASTMAN CHEMICAL/MCWHORTER TECHNOLOGIES - Rif. C4093	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-lug-00	8550	30/00
ECONORD/WASTE MANAGEMENT ITALIA - Rif. C4176	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	05-set-00	8663	35-36/00
EDILNORD 2000/SANTA CATERINA-GILDA - Rif. C4105	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-set-00	8695	38/00
EDISON-PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO/SOCIETA' DI PRODUZIONE - Rif. C4103	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-lug-00	8557	30/00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Operazioni di Concentrazione
(gennaio 2000 - marzo 2001)

Procedimento caso	esito	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
EDISON D.G./LA METANO LOMBARDA - Rif. C4283	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	30-nov-00	8944	48/00
EDISON D.G./SODIMPRESE TRESIGALLO - Rif. C4023	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-giu-00	8427	26/00
EDISON D.G./VENETA GESTIONE SERVIZI PUBBLICI METANO - Rif. C4385	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	18-gen-01	9113	3/01
EDISON GAS/SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO - Rif. C3819	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-gen-00	7970	4/00
EDISON TERMOELETRICA/MOPLEFAN - Rif. C4208	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	12-ott-00	8774	41/00
EDIZIONE HOLDING/AUTOSTRADE- CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE - Rif. C3818	Autorizzazione con condizioni	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	20-gen-00 02-mar-00	7931 8090	1-2/00 9/00
EDIZIONI PROPERTY/BAR GIGLIO - Rif. C3802	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-gen-00	7909	1-2/00
ELECTWEALTH/NEWMOND-BAXI HOLDINGS - Rif. C4292	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	30-nov-00	8949	48/00
ELLEMME/VALLE SPORT - Rif. C4080	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-lug-00	8547	30/00
ELSAG-ALITALIA/ALES - Rif. C4281	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	30-nov-00	8943	48/00
EL.FI. ELETTROFINANZIARIA/VENETA CUCINE - Rif. C4288	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	30-nov-00	8946	48/00
EMERSON ELECTRIC/JORDAN TELECOMMUNICATION PRODUCTS - Rif. C3834	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	03-feb-00	7990	5/00
EMERSON SWEDEN/SAAB MARINE HOLDING - Rif. C4462	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-feb-01	9254	10/01
EM.TV & MERCHANDISING-BAMBINO HOLDINGS/SLEC HOLDINGS - Rif. C3928	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-apr-00	8212	15/00
ENEL-FRANCE TELECOM/NEW WIND - Rif. C4438	Autorizzazione con condizioni	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	25-gen-01 28-feb-01	9145 9268	3/01 8/01
ENEL/COLOMBO GAS - Rif. C3847	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-feb-00	8043	7/00
ENEL/EDIL GEO-SICIM SERVICES - Rif. C4344	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-dic-00	9045	51-52/00
ENEL/METAMIFERA VERBANESE- COMEDIGAS - Rif. C4383	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	18-gen-01	9112	3/01
ENEL/METAN SUD GAS - Rif. C4426	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	29-mar-01	9356	13/01
ENEL/PAFIM-EROGASUD-CESP - Rif. C4326	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-dic-00	9031	51-52/00
ENEL/SO.GE.GAS-AVISIO ENERGIA - Rif. C4393	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	18-gen-01	9117	3/01
ERG PETROLI-MISSION ENERGY ITALIA/ISAB POWER - Rif. C4275	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-nov-00	8924	47/00
ERG PETROLI/AGIP PETROLI - Rif. C4034	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-giu-00	8432	26/00
ERG PETROLI/GAS SYSTEMS - Rif. C3876	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-mar-00	8116	10/00
ERG PETROLI/SHELL ITALIA - Rif. C3808	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-gen-00	7914	1-2/00
ERG PETROLI/SHELL ITALIA - Rif. C4013	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-giu-00	8392	24/00
ESSELUNGA/VARIE DITTE INDIVIDUALI - Rif. C4276	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-nov-00	8925	47/00
ESSO ITALIANA/BARBANERA RODOLFO - Rif. C3988	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-giu-00	8355	23/00
ESSO ITALIANA/DITTA INDIVIDUALE - Rif. C4226	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-ott-00	8810	43/00
ESSO ITALIANA/ECHO MUSIC BAR - Rif. C4125	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ago-00	8619	33-34/00
ESSO ITALIANA/MANNINO GASPARE E SIMONETTI SUSANNA - Rif. C4053	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-lug-00	8493	28/00
ESSO ITALIANA/MONCALIERI CARLO DI FASSIO ADRIANA & C. - Rif. C4054	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-lug-00	8494	28/00
ESSO ITALIANA/ORTU DOTT. BACHISIO A. & C. - Rif. C3996	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-giu-00	8359	23/00
ETRURIA BEVANDE/SE.A.M. FABIANI - Rif. C3836	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	02-mar-00	8091	9/00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Operazioni di Concentrazione
(gennaio 2000 - marzo 2001)

Procedimento caso	esito	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
EUROBIBE/MENCONI ANDREINA - Rif. C3953	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	03-mag-00	8252	17-18/00
EUROCAP PETROLI/SAZZINI ETTORE - Rif. C4311	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	01-feb-01	9174	5/01
EUROLABOUR/SINTERIM-SINTEX-ERGON LINE-TEMPOR - Rif. C4242	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-nov-00	8876	45/00
EUROPORAL INVESTMENT/GSMBOX - Rif. C3763	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-gen-00	7932	3/00
EUROSPIN SICILIA/UNIPRIX - Rif. C4366	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-01	9091	1-2/01
EUROSPIN SICILIA/VARI ESERCIZI COMMERCIALI - Rif. C4212	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	12-ott-00	8776	41/00
EUROSPIN TIRRENICA/PLUS ITALIA - Rif. C3948	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	03-mag-00	8247	17-18/00
FALCK-GEMINA-IMPREGILO-COMPAGNIA ITALPETROLI/AEROPORTI DI ROMA - Rif. C4056	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	06-lug-00	8468	27/00
FALCK/REDAELLI TECNA LAMINATI - Rif. C4269	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-nov-00	8898	46/00
FAST-BUYER/UNINDUSTRIA - Rif. C4072	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-lug-00	8499	28/00
FERRARINI/NESTLE' - Rif. C4118	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-ago-00	8588	31-32/00
FIAT/WORKNET LAVORO TEMPORANEO - Rif. C4306	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-dic-00	9001	50/00
FICO MIRRORS/MAGNETI MARELLI RETROVISORI - Rif. C4051	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	06-lug-00	8467	27/00
FINANZIARIA REGIONALE VALLE D'AOSTA/ENEL - Rif. C4005	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-giu-00	8388	24/00
FINANZIARIA TOSINVEST-FINELDO-SENLADE/COFIRI - Rif. C4399	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	19-gen-01	9138	3/01 ⁽¹⁾
FINASTER/SIRAM HOLDING - Rif. C3821	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-gen-00	7940	3/00
FINCLIMA/RHOSS - Rif. C3869	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	02-mar-00	8095	9/00
FINMEK/ERICSSON TRASMISSIONI - Rif. C3950	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	03-mag-00	8249	17-18/00
FINMEK/IXTANT - Rif. C4452	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-feb-01	9249	8/01
FINRECAPITI/ADRA - Rif. C3806	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-gen-00	7913	1-2/00
FINSIEL-CONSULENZA E APPLICAZIONI INFORMATICHE/CRUED-SERVIZI INFORMATICI - Rif. C4308	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-feb-01	9243	8/01
FIRST CHOICE OVERSEAS HOLDING/I VIAGGI DEL TURCHESE - Rif. C4489	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-mar-01	9327	12/01
FLEXTRONICS GROUP SWEDEN/SIEMENS INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS - Rif. C4282	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-nov-00	8929	47/00
FONDERIE/REYNOLDS EUROPE RECYCLING - Rif. C3908	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-mar-00	8163	12/00
FUTURA/TEKSID FOR - Rif. C4199	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	05-ott-00	8750	40/00
F.HOFFMANN LA ROCHE/GLAXCO SMITHKLINE - Rif. C4182	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-set-00	8705	38/00
GALBIATI IMPIANTI/S.I.R.M.A.M. - Rif. C4116	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ago-00	8615	33-34/00
GARDA BIBITE/SANGEMINI HOLDING - Rif. C4079	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-lug-00	8529	29/00
GE TIP/FCA - Rif. C4299	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-dic-00	8967	49/00
GENERAL ELECTRIC COMPANY/KVAERNER ENERGY - Rif. C3835	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-feb-00	8017	6/00
GENERAL ELECTRIC COMPANY/LUNAR - Rif. C4081	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-lug-00	8530	29/00
GENERAL ELECTRIC COMPANY/TPI AVIATION HOLDINGS - Rif. C4016	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-giu-00	8395	24/00

⁽¹⁾ Errata corrige nel Bollettino n.4/01.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Operazioni di Concentrazione
(gennaio 2000 - marzo 2001)

Procedimento caso	esito	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEM INFORMATION TECHNOLOGIES/CRITIKON - Rif. C4289	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	30-nov-00	8947	48/00
GENERAL ELECTRIC/ELGEMS - Rif. C4277	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-nov-00	8926	47/00
GENERAL ELECTRIC/ROITECH INVESTISSEMENT-SMV ACQUISITION - Rif. C4205	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	12-ott-00	8772	41/00
GENERAL ELECTRIC/ROTOFLOW - Rif. C3991	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-giu-00	8356	23/00
GENERAL ELETTRIC/HARMON INDUSTRIES - Rif. C4178	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-set-00	8676	37/00
GENERALE PARTECIPAZIONI IMPRESE/SERVIZI VENDITE INGROSSO - Rif. C4033	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-giu-00	8431	26/00
GEODIS ASIE/ZÜST AMBROSETTI TRASPORTI INTERNAZIONALI - Rif. C4309	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-dic-00	8970	49/00
GEORGIA PACIFIC/FORT JAMES - Rif. C4300	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-dic-00	8968	49/00
GESCOM/GRUPPO COIN - Rif. C4364	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-mar-01	9325	12/01
GFI INFORMATICA/OIS - Rif. C4060	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-lug-00	8496	28/00
GILDEMEISTER/GILDEMEISTER ITALIANA - Rif. C3868	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-feb-00	8049	7/00
GIOCHI PREZIOSI/HOLDING DEI GIOCHI - Rif. C4098	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	05-set-00	8655	35-36/00
GIORGIO ARMANI/CONFEZIONI MATELICA - Rif. C4057	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-lug-00	8495	28/00
GIOVANNI BRAMBILLA/GUGLIELMINETTI MARIO - Rif. C4211	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	12-ott-00	8775	41/00
GONFALONE IMMOBILIARE/GRANDE DISTRIBUZIONE AVANZATA - Rif. C3412	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-feb-00	8014	6/00
GRAN MILANO/GELATI SANSON - Rif. C4412	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	18-gen-01	9125	3/01
GRANAROLO/ALTO LAZIO - Rif. C3849	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-feb-00	8044	7/00
GRANAROLO/AZIENDA CENTRALE DEL LATTE MILANO - Rif. C4164	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ago-00	8640	33-34/00
GRANAROLO/A.G.I.C.A. - Rif. C3976	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	18-mag-00	8298	20/00
GRANAROLO/VOGLIAZZI SPECIALITÀ GASTRONOMICHE - Rif. C3962	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-mag-00	8279	19/00
GRUPPO BUFFETTI/INCAS - Rif. C3854	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-feb-00	8046	7/00
GRUPPO CECCHI GORI/CINEMA MARCONI - Rif. C3742	Violazione art. 19 co. 2	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	02-dic-99 09-mar-00	7785 8114	48/99 10/00
GRUPPO DEUTSCHE POST/NUOVA AEI - Rif. C4492	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-mar-01	9328	12/01
GS/BORELLO - Rif. C4390	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-01	9096	1-2/01
GS/BORELLO MARKET - Rif. C4389	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-01	9096	1-2/01
GS/C & C-PROTAGONISTI-DITTE INDIVIDUALI - Rif. C3989	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-mag-00	8319	21/00
GS/DITTA INDIVIDUALE - Rif. C4445	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-feb-01	9227	7/01
GS/EDILIZIA BRASILIA - Rif. C4147	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ago-00	8631	33-34/00
GS/IL PARCO DELLA PINETA - Rif. C4146	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ago-00	8630	33-34/00
GS/IMPRESE INDIVIDUALI - Rif. C4148	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ago-00	8632	33-34/00
GS/IPER SALENTO - Rif. C3940	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-apr-00	8234	16/00
GS/MALOSTI MARKET - Rif. C4376	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-01	9096	1-2/01
GS/PREFABBRICATI PULITANO - Rif. C4348	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-dic-00	9048	51-52/00
GS/PROTAGONISTI-DITTE INDIVIDUALI - Rif. C3990	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-mag-00	8319	21/00
GUARDAMIGLIO CARNI/PASINI CARNI - Rif. C4233	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-ott-00	8815	43/00

♦ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Operazioni di Concentrazione
(gennaio 2000 - marzo 2001)

Procedimento caso	esito	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
G. I. HOLDING/GIDELMEISTER ITALIANA - Rif. C3896	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-apr-00	8181	13-14/00
HENKEL/CAFFARO - Rif. C4064	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-lug-00	8520	29/00
HENKEL/DEXTER - Rif. C4174	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	05-set-00	8661	35-36/00
HENKEL/FLORBATH PROFUMI DI PARMA - Rif. C4122	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-ago-00	8591	31-32/00
HENKEL/KELSEY INDUSTRIES - Rif. C3813	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-gen-00	7917	1-2/00
HENKEL/PROCTER & GAMBLE - Rif. C4198	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	05-ott-00	8749	40/00
HENKEL/VAGNONE & BOERI - Rif. C4310	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-dic-00	8971	49/00
HEWLETT-PACKARD BELGIUM/BEKAERT-PICANOL - Rif. C4444	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-feb-01	9246	8/01
HEWLETT-PACKARD/BLUESTONE SOFTWARE - Rif. C4350	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-dic-00	9050	51-52/00 ⁽²⁾
HOLDING DI PARTECIPAZIONI AZIENDALI/IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C4141	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ago-00	8627	33-34/00
HOLM PARENT INDUSTRIE/LPEA - Rif. C4317	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-dic-00	9004	50/00
HONEYWELL INTERNATIONAL/PITWAY - Rif. C3852	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-feb-00	8068	8/00
HOPA/FINGRUPPO - Rif. C3750	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-gen-00	7968	4/00
HOPA/OLIVETTI - Rif. C3966	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-giu-00	8384	24/00
HOPA/PINEIDER - Rif. C4123	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ago-00	8618	33-34/00
HUNTSMAN ICI CHEMICALS/ROHM UND HAAS - Rif. C4180	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-set-00	8703	38/00
HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC/THE DOW CHEMICAL - Rif. C4472	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	01-mar-01	9277	9/01
HYMER/LAIKA CARAVANS - Rif. C4162	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	05-set-00	8657	35-36/00
H.C. STARCK/CSM HOLDING - Rif. C4304	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-gen-01	9147	4/01
H.C. STARCK/TECE TECHNICAL CERAMICS - Rif. C4497	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-mar-01	9331	12/01
I & T LUX/I & T - Rif. C3934	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-apr-00	8217	15/00
IBM ITALIA/SELFIN - Rif. C4249	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-nov-00	8874	45/00
IFIL INVESTISSEMENTS/WELCOME TRAVEL PARTNERS - Rif. C4254	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-nov-00	8891	46/00
IL SOLE 24 ORE-INFORMATION TECHNOLOGY HOLDING /ITMEDIA - Rif. C4074	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-ago-00	8576	31-32/00
IL SOLE 24 ORE-PLANET RADIO/EDITORIALE SPER - Rif. C4140	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-set-00	8700	38/00
IMMOBILIARE MOLINELLI/CORA SERVICE - Rif. C4246	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	02-nov-00	8864	44/00
IMMOBILIARE MOLINELLI/LUSE LINE FRANCO SPORT - Rif. C4247	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	02-nov-00	8864	44/00
IMPREGILO/IMPRESA CASTELLI - Rif. C4062	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	05-set-00	8654	35-36/00
IMPREGILO/VARIE SOCIETA' - Rif. C3807	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-apr-00	8231	16/00
IMPRESA GENERALE DI PUBBLICITA'/PUBLIFOR I° PUBBLICITA' ESTERNA - Rif. C4047	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	06-lug-00	8463	27/00
IN'S MERCATO/PLUS ITALIA - Rif. C3926	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-apr-00	8210	15/00
IN-B/CASA WEB - Rif. C4448	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	29-mar-01	9357	13/01
INALCA INDUSTRIA ALIMENTARE CARNI/FRIMO - Rif. C3907	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-mar-00	8162	12/00
INDIAN OCEAN/ORGANIZZAZIONE VIAGGI COLUMBUS - Rif. C4185	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-set-00	8727	39/00
INEOS VINYL HOLDINGS/EVC INTERNATIONAL - Rif. C4504	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-mar-01	9317	11/01

⁽²⁾ Errata corrige nel Bollettino n.3/01.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Operazioni di Concentrazione
(gennaio 2000 - marzo 2001)

Procedimento caso	esito	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
INTERNET CAPITAL GROUP- ENEL/IMPRESA COMUNE - Rif. C4035	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-giu-00	8433	26/00
INVESTIMENTI IMMOBILIARI LOMBARDI/ERNESTO FRABBONI IMPRESA DI COSTRUZIONE - Rif. C4362	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-01	9088	1-2/01
ISLANDIA/FRESCO IN CASA - Rif. C4506	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-mar-01	9334	12/01
ISTITUTO GEOGRAFICO DE AGOSTINI-RCS EDITORI/TRAVELONLINE.IT - Rif. C4315	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-dic-00	9024	51-52/00
ISTITUTO GEOGRAFICO DE AGOSTINI- RUSCONI EDITORE/DEADIS - Rif. C4357	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-gen-01	9151	4/01
ISTITUTO GEOGRAFICO DE AGOSTINI/LOL EUROPE - Rif. C4184	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-set-00	8726	39/00
ISTITUTO POLICLINICO SAN DONATO/SVILUPPO SANITARIO - Rif. C3921	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-lug-00	8511	29/00
ITALCOGIM/WASTE MANAGEMENT ITALIA - Rif. C3970	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	18-mag-00	8295	20/00
ITALGAS/ENERGIA SICILIA - Rif. C3979	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	01-giu-00	8338	22/00
JUMPY CAST-MAURIZIO COSTANZO COMUNICAZIONE/NEWCO - Rif. C4431	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-mar-01	9309	11/01
JUMPY/DUE DI PICCHE - Rif. C4298	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	03-gen-01	9074	1-2/01
KATAWEB-AMADEUS MARKETING ITALIA/KATAMA - Rif. C3955	Violazione art. 19 co. 2	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	14-giu-00 21-set-00	8385 8694	23/00 38/00
KATAWEB-KATAMA/AMADEUS MARKETING ITALIA - Rif. C3955B	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-set-00	8719	39/00
KATAWEB/QUADRANTE - Rif. C3943	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	01-giu-00	8334	22/00
KATAWEB/SIAS - Rif. C4043	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-ago-00	8572	31-32/00
KATAWEB/WEB BRIDGES - Rif. C4052	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-ago-00	8574	31-32/00
KGESCO CONSULTING/IRMA CONSULTANTS - Rif. C4428	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-feb-01	9202	6/01
KIMBERLY CLARK/LINOSTAR - Rif. C4411	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-mar-01	9326	12/01
KIRCHBETELIGUNGS-SPEED INVESTMENTS/SLEC HOLDING - Rif. C4516	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	29-mar-01	9360	13/01
KRUPP UHDE-NORFIN/UHDENORA - Rif. C4468	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	01-mar-01	9274	9/01
KSB FINANZ/CARMEN PRIMA-KSB ITALIA - Rif. C4104	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-ago-00	8580	31-32/00
KUWAIT PETROLEUM/IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C4392	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	18-gen-01	9116	3/01
K+S-MONTANGESELLSCHAFT WARENHANDEL- K+S PROJECT/BASF - Rif. C3827	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-gen-00	7974	4/00
L'OREAL SAIPO/MATRIX ESSENTIAL ITALIA - Rif. C4025	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-giu-00	8400	24/00
L'OREAL/SHU UEMURA COSMETICS - Rif. C4391	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-01	9099	1-2/01
LA MAGONA D'ITALIA/C.A.R. - Rif. C3994	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-giu-00	8358	23/00
LA RINASCENTE/SIGLA - Rif. C3848	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-feb-00	8021	6/00
LA RINASCENTE/SUPERDISTRIBUZIONE - Rif. C4049	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	06-lug-00	8465	27/00
LAZIO INVEST/GIOTTO - Rif. C4001	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	01-giu-00	8340	22/00
LAZIO INVEST/NUOVO FARO - Rif. C3858	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	02-mar-00	8092	9/00
LAZIO INVEST/SISTEMA IMPRESA- FINMARKET - Rif. C3815	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-gen-00	7936	3/00
LEIP/DITTE INDIVIDUALI - Rif. C3906	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-mar-00	8161	12/00
LEIP/NUOVO MARKET - Rif. C4342	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-dic-00	9043	51-52/00
LEONARDO/CENTRO TURISTICO MODENESE - Rif. C4019	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-giu-00	8398	24/00

♦ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Operazioni di Concentrazione
(gennaio 2000 - marzo 2001)

Procedimento caso	esito	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
LINCOLN ELECTRIC HOLDING/CHARTER - Rif. C4050	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	06-lug-00	8466	27/00
LIQUIGAS-CPL	Violazione art. 19 co. 2	Avvio istruttoria	20-gen-00	7939	3/00
◆ CONCORDIA/FONTENERGIA - Rif. C3736		Chiusura istruttoria	20-apr-00	8230	16/00
LIQUIGAS/NUOVA TRINACRIA PETROLI - Rif. C4225	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-ott-00	8809	43/00
LOMBARDINI DISCOUNT/ALDIS - Rif. C4027	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-giu-00	8414	25/00
LUTECH/3E-PROGESTI - Rif. C4321	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-dic-00	9028	51-52/00
MARCONI COMMUNICATIONS/AMTEC - Rif. C4145	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-set-00	8701	38/00
MARCONI MOBILE/TELIT MOBILE TERMINALS - Rif. C4449	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-feb-01	9247	8/01
MARCONI/MARIPOSA TECHNOLOGY - Rif. C4248	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-dic-00	8964	49/00
MARCONI/METAPATH SOFTWARE INTERNATIONAL - Rif. C3984	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-mag-00	8317	21/00
MARGHERITADUE/MISTER SIMON - Rif. C4520	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	29-mar-01	9363	13/01
MARGHERITADUE/SUPERMERCATI FAMIGLIA - Rif. C4521	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	29-mar-01	9363	13/01
MARGHERITA/COOPERATIVA DI CONSUMO ACLI - Rif. C4243	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	02-nov-00	8861	44/00
MARGHERITA/GS - Rif. C4115	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-ago-00	8587	31-32/00
MARGHERITA/SIMAR - Rif. C4381	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-01	9097	1-2/01
MARGHERITA/SUPERCONAD VIGNOLA - Rif. C3859	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-feb-00	8048	7/00
MARGHERITA/SVILUPPO DISCOUNT - Rif. C3863	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-feb-00	8072	8/00
MARGHERITA/VALDRINK - Rif. C4509	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-mar-01	9337	12/01
MARIMI CENTRO/MA.RI.MI. 18 - Rif. C4488	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-mar-01	9313	11/01
MATRIX-HOLDING.COM/GOALLARS - Rif. C4253	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-dic-00	8997	50/00
MATRIX-ZDNET HOLDINGS/ZDNET ITALIA - Rif. C4278	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-dic-00	9021	51-52/00
MATRIX/LINK - Rif. C4402	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-feb-01	9245	8/01
MCCANN ERICKSON ITALIANA/DIALOGO - Rif. C3809	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-gen-00	7934	3/00
MEDIAMARKET/BADADE-VARIE DITTE INDIVIDUALI - Rif. C4220	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	19-ott-00	8796	42/00
MEDIAMARKET/MARCO - Rif. C4136	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ago-00	8624	33-34/00
MEDIOBANCA-MEDIOLANUM/BANCA DUEMME - Rif. C4267	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-nov-00	8920	47/00
MEDIOCREDITO LOMBARDO/STANDA COMMERCIALE - Rif. C4265	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-nov-00	8896	46/00
MEDIOFACTORING/FIVEFACTOR - Rif. C3830	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	03-feb-00	7987	5/00
MEDIOLANUM-BANCA POPOLARE DI VICENZA/VICENZA LIFE - Rif. C3810	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-feb-00	8016	6/00
MEDIOSIM/AURIGA SISTEMI FINANZA QUANTITATIVA - Rif. C4059B	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-lug-00	8518	29/00
MEDITERRRANEA ICIOM/SO.GE.GAS - Rif. C3877	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-mar-00	8117	10/00
MEDUSA FILM/LANTERNA MAGICA - Rif. C4268	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-nov-00	8921	47/00
MEDUSA FILM/SALE CINEMATOGRAFICHE - Rif. C3655C	Violazione art. 19 co. 2	Avvio istruttoria	04-nov-99	7675	44/99
◆ - Rif. C3655C		Chiusura istruttoria	02-feb-00	7981	5/00
◆ MEDUSA/SALE CINEMATOGRAFICHE - Rif. C3897	Violazione art. 19 co. 2	Avvio istruttoria	11-mag-00	8274	19/00
◆		Chiusura istruttoria	06-lug-00	8461	27/00

- ◆ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)
- ◆ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)
- ◆ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Operazioni di Concentrazione
(gennaio 2000 - marzo 2001)

Procedimento caso	Provvedimento		data	numero	bollettino
	esito	tipo			
MENZOLIT FIBRON/DSM RESINS - Rif. C3768	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-gen-00	7933	3/00
MERCATONE UNO SERVICES/CASAMERCATO DI ROMAGNANO - Rif. C4434	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-feb-01	9205	6/01
MERCATONE UNO SERVICES/EMPORIO CASA - Rif. C4367	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-01	9092	1-2/01
MERCATONE UNO SERVICES/FRANCESCHINI EUROMERCATO - Rif. C4221	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	19-ott-00	8797	42/00
MERCATONE UNO SERVICES/IPERMERCATO MAGA - Rif. C4257	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-nov-00	8882	45/00
MERCATONE UNO SERVICES/MAGAZZINI GARAVAGLIA - Rif. C4435	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-feb-01	9205	6/01
MERCATONE UNO SERVICES/SEMERARO ARREDAMENTI - Rif. C4030	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-giu-00	8417	25/00
MERCK SHARP & DOME/ISTITUTO DI RICERCHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE P. ANGELETTI - Rif. C4101	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-lug-00	8555	30/00
META SUPERNEGOZI/PLUS ITALIA - Rif. C3927	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-apr-00	8211	15/00
MICHELANGELO/VARI ESERCIZI COMMERCIALI - Rif. C4347	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-dic-00	9047	51-52/00
MILTON ROY ITALIA /CASTER - Rif. C4222	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	19-ott-00	8798	42/00
MILTON ROY/YZ INDUSTRIES - Rif. C3837	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	03-feb-00	7991	5/00
MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING/DYNEON - Rif. C3817	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-gen-00	7938	3/00
MONDADORI INFORMATICA/SOGARO - Rif. C4076	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-ago-00	8577	31-32/00
MONDO WIND/MEGAMIND - Rif. C4046	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-ago-00	8573	31-32/00
MONLYCKE HEALTH CARE/JOHNSON & JOHNSON - Rif. C4515	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-mar-01	9342	12/01
MORGAN GRENFELL PRIVATE EQUITY - BAMBINO HOLDINGS/SLEC HOLDINGS - Rif. C3800	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-gen-00	7907	1-2/00
MORGAN STANLEY DEAN WITTER CAPITAL PARTNERS IV/UNISOURCE ITALIA - Rif. C3777	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-gen-00	7969	4/00
M.A.HANNA-GEON/POLYONE - Rif. C4175	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	05-set-00	8662	35-36/00
M.&G. FINANZIARIA INDUSTRIALE/SIPET - Rif. C3911	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-apr-00	8182	13-14/00
NESTLE/POWERBAR DELAWARE - Rif. C3917	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-apr-00	8184	13-14/00
NETWORKING-ITALGAS-TEAM MANAGEMENT/WE CUBE.COM - Rif. C3925	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	18-mag-00	8294	20/00
NEWMEDIA INVESTMENT/ATHENA 2000 - Rif. C4021	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-lug-00	8513	29/00
NORTON/DISCOMATIC - Rif. C3860	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-feb-00	8071	8/00
NOVARTIS FARMA/GNR - Rif. C4507	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-mar-01	9335	12/01
NOVARTIS SEEDS/AGRA SOCIETA' DEL SEME - Rif. C3600	Autorizzazione per modifica degli accordi	Avvio istruttoria Proroga dei termini Chiusura istruttoria	09-nov-99 16-dic-99 20-gen-00	7696 7835 7930	43/99 50/99 3/00
NP SOLUTION HOLDING/NPO SISTEMI - Rif. C4523	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	29-mar-01	9365	13/01
NUKRU/KRUGG-TRADER POST - Rif. C3974	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	18-mag-00	8297	20/00
NULAIT/NEWLAT - Rif. C4430	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-feb-01	9222	7/01
NUOVA O.M.V./FIMTEXTILE - Rif. C4014	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-giu-00	8393	24/00
NUOVO ISTITUTO ITALIANO DI ARTI GRAFICHE/RCS EDITORI - Rif. C3882	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-mar-00	8118	10/00
NUOVO PIGNONE/THERMODYN - Rif. C4029	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-giu-00	8416	25/00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Operazioni di Concentrazione
(gennaio 2000 - marzo 2001)

Procedimento caso	esito	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
NUOVO TARGET/SALMOIRAGHI VIGANÒ - Rif. C3857	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-feb-00	8070	8/00
OLIMPIAS/COLORAMA - Rif. C4092	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-lug-00	8536	29/00
OLIMPIAS/GEMONA MANIFATTURE - Rif. C4505	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-mar-01	9318	11/01
OPENGATE/ATD - Rif. C3973	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-mag-00	8284	19/00
OPENGATE/RAPHAEL INFORMATIKA - Rif. C3972	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-mag-00	8283	19/00
OTIS/CECAM - Rif. C4417	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-gen-01	9158	4/01
OTIS/SIMONINI FLAVIO - Rif. C3933	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-apr-00	8216	15/00
PARMALAT/CARNINI - Rif. C4236	Ritiro della comunicazione	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	02-nov-00 14-dic-00	8854 8995	43/00 3/01
◦ PARMALAT/EUROLAT - Rif. C3460C	Non violazione	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	16-dic-99 02-mar-00	7834 8088	50/99 9/00
PARMALAT/GALA ITALIA - Rif. C4204	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-gen-01	9146	4/01
PARTESA ADDA/DITTA INDIVIDUALE - Rif. C4460	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-feb-01	9252	8/01
PARTESA AMBROSIANA/FRATELLI BIANCHI - Rif. C4461	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-feb-01	9253	8/01
PARTESA AREZZO/DRINK MARKET VALDARNO - Rif. C4259	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-nov-00	8892	46/00
PARTESA CAMPANIA/EUROPA 92 - Rif. C4498	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-mar-01	9316	11/01
PARTESA PIACENZA/MELI COMMERCIALE - Rif. C4529	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	29-mar-01	9366	13/01
PARTESA PIACENZA/TROMELLI - Rif. C4252	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-nov-00	8879	45/00
PARTESA ROMA/CIOLFI DISTRIBUZIONE - Rif. C4441	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-feb-01	9207	6/01
PARTESA ROMA/FIASCO DISTRIBUZIONE - Rif. C4384	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-01	9098	1-2/01
PARTESA ROMA/LA.DI. DISTRIBUZIONE - Rif. C4293	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	30-nov-00	8950	48/00
PARTESA SARDEGNA/DITTA INDIVIDUALE - Rif. C4374	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-01	9095	1-2/01
PARTESA UMBRIA/BUSSI FELICE & FIGLI - Rif. C4404	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	18-gen-01	9122	3/01
PARTESA VENEZIA/DI.E.BI. - Rif. C4334	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-dic-00	9037	51-52/00
PARTESA/BERTARELLI - Rif. C3901	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	16-mar-00	8143	11/00
PARTESA/BEVERAGES SERVICES ITALIA - Rif. C4414	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-gen-01	9155	4/01
PARTESA/CE.V.A.M. - Rif. C3874	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	02-mar-00	8099	9/00
PARTESA/CHIMENTI DISTRIBUZIONE - Rif. C4017	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-giu-00	8396	24/00
PARTESA/C.B. CENTRO BEVANDE - Rif. C4073	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-lug-00	8525	29/00
PARTESA/DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BORETTAZ VIGENTINA - Rif. C4485	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-mar-01	9297	10/01
PARTESA/DI.VE.A. - Rif. C4195	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-nov-00	8875	45/00
PARTESA/FONTANELLI - Rif. C4470	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	01-mar-01	9276	9/01
PARTESA/FUDILEAN - Rif. C3824	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-gen-00	7973	4/00
PARTESA/IMPRESA INDIVIDUALE - Rif. C4138	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ago-00	8625	33-34/00
PARTESA/LA COMMERCIALE VERSILIESE - Rif. C3920	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-apr-00	8187	13-14/00
PARTESA/LA ROCCA - Rif. C4363	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-01	9089	1-2/01
PARTESA/PERRELLA DISTRIBUZIONE - Rif. C3942	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-apr-00	8235	16/00
PARTESA/POLESE - Rif. C4234	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-ott-00	8816	43/00

◦ Inottemperanza alla diffida-divieto di concentrazione (art. 19 co. 1 della legge 287/90)

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Operazioni di Concentrazione
(gennaio 2000 - marzo 2001)

Procedimento caso	esito	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
SEAT PAGINE GIALLE/RONCADIN RESTAURANTS - Rif. C4258	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-dic-00	8998	50/00
SEAT PAGINE GIALLE/TELEGATE HOLDING - Rif. C4112	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-set-00	8696	38/00
SEAT PAGINE GIALLE/TELEPROFESSIONAL - Rif. C4359	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-feb-01	9198	6/01
SEAT PAGINE GIALLE/TICKETONE - Rif. C4169	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-ott-00	8769	41/00
SEI-AMERICAN CONTINENTAL PROPERTIES/IMMOBILIARE FORO BONAPARTE - Rif. C4166	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	05-set-00	8659	35-36/00
SELMABIPIEMME LEASING/TELELEASING - LEASING DI TELECOMUNICAZIONI E GENERALE - Rif. C3930	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-apr-00	8214	15/00
SERVAIR COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIARES AERIENS-ALPHA OVERSEAS HOLDINGS/AIRCHEF 2000 - Rif. C4512	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-mar-01	9340	12/01
SET EUROPEAN TRADE-WORD CHEMICAL TRADE/GIUSEPPE CAMBIAGHI - Rif. C4187	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-set-00	8728	39/00
SFERA EDITORE/CLARITAS ITALIA - Rif. C4340	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-gen-01	9150	4/01
SHANDWICK CORPORATE COMMUNICATION/MASSMEDIA PARTNER-BRIDGE - Rif. C4170	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	05-set-00	8660	35-36/00
SHELL GAS ITALIA/SEDIGAS - Rif. C4413	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	01-feb-01	9175	5/01
SHELL ITALIA/SINOL - Rif. C4070	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-lug-00	8523	29/00
SHELL PETROLEUM/ELENAC - Rif. C3846	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-feb-00	8064	8/00
SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI/SOCIETA' - Rif. C4511	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-mar-01	9339	12/01
SIDAL/DUE P. SUPERMERCATI - Rif. C4018	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-giu-00	8397	24/00
SIEMENS/ACUSON - Rif. C4266	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-nov-00	8897	46/00
SIEMENS/AGROLINZ MELAMIN ITALIA - Rif. C4071	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-lug-00	8524	29/00
SIEMENS/FIAT AVIO SERVICES - Rif. C3995	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	01-giu-00	8339	22/00
SIEMENS/SELOR - Rif. C4425	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	01-feb-01	9180	5/01
SIEMENS/TAU CONTROLLO PROCESSI - Rif. C4100	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-lug-00	8554	30/00
SIEMENS/TRESSE PROGETTI - Rif. C3937	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-apr-00	8233	16/00
SIGESA/CREA - Rif. C3880	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	16-mar-00	8134	11/00
SIRTAM/TAMOIL ITALIA - Rif. C3935	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-apr-00	8218	15/00
SIRTAM/TAMOIL ITALIA - Rif. C4386	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	18-gen-01	9114	3/01
SIRTAM/TAMOIL ITALIA - Rif. C4387	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	18-gen-01	9115	3/01
SITA-FERROVIE NORD MILANO/FERROVIE NORD MILANO AUTOSERVIZI - Rif. C3812	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-gen-00	7916	1-2/00
SNIA-INTERBANCA-INIZIATIVA PIEMONTE/DIASORIN - Rif. C4197	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	05-ott-00	8748	40/00
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI/AUGUSTA VITA - Rif. C4371	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-feb-01	9200	6/01
SOCIETA' SVILUPPO COMMERCIALE/IPERPIU' - Rif. C4419	Concentrazione vietata	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	07-feb-01 19-mar-01	9192 9323	4/01 12/01
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI/IL DUOMO ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI-LE MANS VITA ITALIA - Rif. C4128	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-set-00	8682	37/00
SOCIETA' EUROPEA AUTOCARAVAN/ELNAGH - Rif. C3873	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	02-mar-00	8098	9/00
SOCIETA' GENOVESE FINANZIARIA/APRILE LUXEMBOURG - Rif. C3789B	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	02-mar-00	8089	9/00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Operazioni di Concentrazione
(gennaio 2000 - marzo 2001)

Procedimento caso	esito	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
SOFER/FINCISA - Rif. C3804	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-gen-00	7911	1-2/00
SOFINTER/TERMOSUD - Rif. C4418	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	01-feb-01	9176	5/01
SOGEFI/SOGEFI FILTRATION - Rif. C4215	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	19-ott-00	8792	42/00
SOLVAY/PADANAPLAST - Rif. C3894	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	16-mar-00	8141	11/00
SOLVAY/VINYLOOP FERRARA - Rif. C4109	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-ago-00	8582	31-32/00
SONY MUSIC ENTERTAINMENT /HARPO - Rif. C3918	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-apr-00	8185	13-14/00
SO.FARMA.MORRA/DOTTORI SABATO & C. FARMACEUTICI - Rif. C4163	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	05-set-00	8658	35-36/00
SO.FARMA.MORRA/PRATO PHARMA - Rif. C4338	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-dic-00	9040	51-52/00
SPECIALIST COMPUTER INTERNATIONAL/ALLIUM ITALIA - Rif. C3913	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-mar-00	8165	12/00
SPESA INTELLIGENTE/EUROGLASS - Rif. C4407	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	18-gen-01	9123	3/01
SPESA INTELLIGENTE/GS - Rif. C4084	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-lug-00	8532	29/00
SPESA INTELLIGENTE/NOGARAUTO - Rif. C4219	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	19-ott-00	8795	42/00
SPESA INTELLIGENTE/PLUS ITALIA - Rif. C3949	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	03-mag-00	8248	17-18/00
SPESA INTELLIGENTE/PRIMO PREZZO - Rif. C4522	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	29-mar-01	9364	13/01
SPESA INTELLIGENTE/VARI ESERCIZI COMMERCIALI - Rif. C4124	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-ago-00	8592	31-32/00
STANTON/BIWATER INDUSTRIES CONEY GREEN - Rif. C3961	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-mag-00	8278	19/00
SUPERDUE/BOTTLED AND BEVERAGE CLUB B.B.C. - Rif. C3951	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	03-mag-00	8250	17-18/00
SWISS REINSURANCE/SOCIETA' ITALIANA CAUZIONI - Rif. C4094	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ago-00	8614	33-34/00
S.I.D.A.L./ESERCIZIO COMMERCIALE - Rif. C3831	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	03-feb-00	7988	5/00
TAMOIL PETROLI/AGIPPETROLI - Rif. C4406	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-gen-01	9154	4/01
TAMOIL PETROLI/BRENNTAG - Rif. C3871	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	02-mar-00	8097	9/00
TDI HOLDINGS/SMA SOCIETÀ MANIFESTI E AFFISSIONE - Rif. C3843	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-feb-00	8019	6/00
TECHINT COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE/VOEST ALPINE IMPIANTI - Rif. C4487	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-mar-01	9312	11/01
TECHOSP/ARAS FINANZIARIA - Rif. C4316	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-dic-00	9025	51-52/00
TELECOM ITALIA-ACEA/CARTESIA CARTOGRAFIA DIGITALE - Rif. C3783	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	03-feb-00	7986	5/00
TELECOM ITALIA-BENI STABILI/IM.SER - Rif. C4329	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-gen-01	9148	4/01
TELECOM ITALIA/JET MULTIMEDIA - Rif. C4332	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-gen-01	9149	4/01
TELECOM ITALIA/SEAT PAGINE GIALLE - Rif. C3932	Autorizzazione con condizioni	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria	17-mag-00 27-lug-00	8293 8545	17-18/00 30/00
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON/EHPT SWEDEN - Rif. C4089	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-lug-00	8549	30/00
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON/MICROWAVE POWER DEVICES - Rif. C4285	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-nov-00	8931	47/00
TELEFONICA DATA/ATLANET - Rif. C4165	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-set-00	8724	39/00
TELESPAZIO-AGENZIA SPAZIALE ITALIANA/E-GEOS - Rif. C4410	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	26-feb-01	9267	9/01
TEMBEC/CELLURHONE-PYRENECELL - Rif. C4224	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	19-ott-00	8799	42/00
TESSAG/SMIT TRANSFORMATOREN - Rif. C4273	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-nov-00	8900	46/00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Operazioni di Concentrazione
(gennaio 2000 - marzo 2001)

Procedimento caso	esito	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
TEXTRON BREED AUTOMOTIVE/FIAT AUTO - Rif. C4020	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-giu-00	8399	24/00
TNT MAIL ITALIA/AGENZIA RECAPITO ESPRESSI BOLOGNA - Rif. C4154	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	05-set-00	8656	35-36/00
TNT MAIL ITALIA/AGENZIA RECAPITO ESPRESSI N. 4 - Rif. C3851	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-feb-00	8067	8/00
TNT MAIL ITALIA/AGENZIA RECAPITO ESPRESSI N.1 - Rif. C4436	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-feb-01	9206	6/01
TNT PRODUCTION LOGISTICS/TRW ITALIA - Rif. C4335	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-dic-00	9038	51-52/00
TNT PRODUCTIONS LOGISTICS/TEKSID- TEKSID FOR - Rif. C4087	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-lug-00	8548	30/00
TNT TECNOLOGISTICA/SOCIETA' GENERALE DISTRIBUZIONE - Rif. C4408	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	18-gen-01	9124	3/01
TOSCO CINEMATOGRAFICA/COLONNA ATELIER-FLORA B - Rif. C3820	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	16-mar-00	8133	11/00
TOTAL FINA ELF ITALIA/LIRI PETROLI - Rif. C4474	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-mar-01	9289	10/01
TOTAL FINA ELF ITALIA/PETROLI ARMANDO MAGNI - Rif. C4473	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-mar-01	9288	10/01
TOTALFINA ELF ITALIA/DITTA INDIVIDUALE - Rif. C4356	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-01	9086	1-2/01
TOTALFINA ELF ITALIA/DITTA INDIVIDUALE - Rif. C4405	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-gen-01	9153	4/01
TRANS O FLEX SCHNELL- LIEFERDIENST/CASA DI SPEDIZIONI ASCOLI - Rif. C4331	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-dic-00	9035	51-52/00
TRENTINO DISTRIBUZIONE/PANGRAZZI OSVALDO & C. - Rif. C3865	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-mar-00	8156	12/00
TURINAUTO/FIAT AUTO - Rif. C3971	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	18-mag-00	8296	20/00
TYCO FOAM ITALIA/SABO FOAM - Rif. C4003	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-giu-00	8363	23/00
TYCO GROUP/LUCENT TECHNOLOGY - Rif. C4379	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	18-gen-01	9109	3/01
TYCO INTERNATIONAL/INNERDYNE - Rif. C4307	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	07-dic-00	8969	49/00
TYCO/PHILIPS PROJECTS - Rif. C4002	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-giu-00	8362	23/00
TYSON FOODS/IOWA BEEF PACKERS - Rif. C4443	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-feb-01	9226	7/01
UNICALCESTRUZZI-SIEFIC/SIEFIC CALCESTRUZZO - Rif. C4063	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-lug-00	8497	28/00
UNICALCESTRUZZI/F.C.M. - Rif. C3796	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-gen-00	7905	1-2/00
UNICALCESTRUZZI/GIOIOSA CALCESTRUZZI - Rif. C4156	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ago-00	8637	33-34/00
UNICALCESTRUZZI/MARGOTTI CALCESTRUZZI - Rif. C4375	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	18-gen-01	9108	3/01
UNICALCESTRUZZI/MELFESE CALCESTRUZZI - Rif. C4235	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	02-nov-00	8857	44/00
UNICALCESTRUZZI/SICA - Rif. C4006	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-giu-00	8364	23/00
UNICALCESTRUZZI/SINUESSA BETON - Rif. C4270	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-nov-00	8922	47/00
UNICOMM/FINBEL - Rif. C3929	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-apr-00	8213	15/00
UNICREDITO ITALIANO/CASSE E ASSICURAZIONI VITA - Rif. C4200	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-feb-01	9242	8/01
UNICREDITO ITALIANO/PIONEER GROUP - Rif. C4139	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ago-00	8626	33-34/00
UNIGRAPHICS SOLUTIONS/ENGINEERING ANIMATION - Rif. C4210	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	05-ott-00	8751	40/00
UNIPOL/AURORA ASSICURAZIONI- NAVALE ASSICURAZIONI - Rif. C3965	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	01-giu-00	8336	22/00
UNIPOL/B.N.L. VITA - Rif. C4296	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-dic-00	9023	51-52/00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Operazioni di Concentrazione
(gennaio 2000 - marzo 2001)

Procedimento caso	esito	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
UNIPOL/MEIE ASSICURAZIONI-MEIE VITA - Rif. C3964	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	01-giu-00	8335	22/00
UNITED TECHNOLOGIES/BRAATHENS ENGINE SHOP - Rif. C4032	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-giu-00	8430	26/00
UNITED TECHNOLOGIES/CARFRIG - Rif. C3814	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-gen-00	7935	3/00
UNITED TECHNOLOGIES/CLAVERHAM GROUP - Rif. C4365	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-01	9090	1-2/01
UNITED TECHNOLOGIES/SPECIALTY EQUIPMENT - Rif. C4263	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-nov-00	8894	46/00
UOP M.S./SINCO TECHNOLOGY - Rif. C3923	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-apr-00	8189	13-14/00
USINOR/MATTHEY HOLDING - Rif. C3853	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	17-feb-00	8045	7/00
VA TECHNOLOGIE-SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES/NEWCO - Rif. C4351	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-dic-00	9051	51-52/00
VAILLANT/HEPWORTH - Rif. C4394	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	18-gen-01	9118	3/01
VAL LESINA/VELOTEX - Rif. C4085	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-lug-00	8533	29/00
VAW ALUMINIUM/EUROFOIL - Rif. C3915	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-apr-00	8183	13-14/00
VEMER ELETTRONICA/SI.BE.R. - Rif. C4061	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-lug-00	8519	29/00
VENETO BANCA/ROYAL & SUN ALLIANCE VITA-SUN ALLIANCE VITA - Rif. C4388	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-feb-01	9201	6/01
VIVENDI ENVIRONNEMENT - ELECTRICITE' DE FRANCE SERVICE NATIONAL/DALKIA - Rif. C4395	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	18-gen-01	9119	3/01
VOLARE GROUP NORD EST/TEGEL-AIR EUROPE - Rif. C4107	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-ago-00	8581	31-32/00
VOLVO AUTO ITALIA/SVEVIA FIN - Rif. C4349	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-dic-00	9049	5/01
WEBER ET BROUTIN ITALIA/ALGALITE - Rif. C4183	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-set-00	8706	38/00
WIND/ESTEL - Rif. C4137	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-set-00	8699	38/00
ZONA MARKET/RAG. DONATO E GIOVANNI BOTTA - Rif. C3839	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	03-feb-00	7993	5/00
ZOOGAMMA/MELKER - Rif. C3879	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	02-mar-00	8102	9/00

in corso al 1 mar 2001

◆ BENETTON GROUP/VARI - Rif. C4442		Avvio istruttoria	08-feb-01	9208	6/01
○ EDIZIONE HOLDING/AUTOSTRADA CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADA - Rif. C3818B		Avvio istruttoria	29-mar-01	9354	13/01
◆ GRANAROLO/CENTRALE DEL LATTE DI VICENZA - Rif. C4502		Avvio istruttoria	28-mar-01	9351	12/01
◆ KAWASAKI MOTORS EUROPE/KAWASAKI MOTORS ITALY - Rif. C4466		Avvio istruttoria	01-mar-01	9273	9/01
◆ SAIA BUS-AEM/KM - Rif. C4459		Avvio istruttoria	22-feb-01	9251	8/01
◆ SAIA BUS-AUTOSERVIZI DEL BARBA-APT/SAIA TRASPORTI - Rif. C4458		Avvio istruttoria	22-feb-01	9250	8/01
◆ TOSCO CINEMATOGRAFICA/G.R. CINE - Rif. C4481		Avvio istruttoria	15-mar-01	9310	11/01

- ◆ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)
- Inottemperanza alla diffida-divieto di concentrazione (art. 19 co. 1 della legge 287/90)
- ◆ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)
- ◆ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)
- ◆ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)
- ◆ Inottemperanza all'obbligo di notifica (art. 19 co. 2 della legge 287/90)

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Operazioni di Concentrazione
(gennaio 2000 - marzo 2001)

Procedimento caso	esito	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
PECHINEY/MOLL INDUSTRIES - Rif. C4261	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-nov-00	8893	46/00
PENNY MARKET/PLUS ITALIA - Rif. C3890	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	16-mar-00	8138	11/00
PERFETTI/VAN MELLE - Rif. C4469	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	01-mar-01	9275	9/01
PETROLIFERA ADRIATICA/AGIP PETROLI - Rif. C3683B	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-dic-00	8993	50/00
PHILIPS MEDICAL ACQUISITION/ADAC LABORATORIES - Rif. C4354	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-01	9085	1-2/01
PIAGGIO HOLDING/NACIONAL MOTORS - Rif. C4484	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-mar-01	9296	10/01
PIAN DEI GIULLARI/LASER - Rif. C4214	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	12-ott-00	8777	41/00
PIAN DEI GIULLARI/PRAMAC INDUSTRIALE - Rif. C4009	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-giu-00	8365	23/00
PIEMONTEREGIA/MONTA PETROLI - Rif. C4012	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-giu-00	8391	24/00
PIERALISI BENELUX-INTERBANCA-INTERBANCA GESTIONE INVESTIMENTI-ELICA/BAFIN - Rif. C3936	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-apr-00	8232	16/00
PIRELLI CAVI E SISTEMI/MARISTEL - Rif. C4077	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-lug-00	8527	29/00
PONY EXPRESS/GO EXPRESS - Rif. C3844	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	03-feb-00	7995	5/00
POST OFFICE INVESTMENTS/DIREZIONE GRUPPO EXECUTIVE - Rif. C4294	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	30-nov-00	8951	48/00
POSTE ITALIANE/LACCHI TRASPORTI POSTALI - Rif. C4495	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-mar-01	9329	12/01
POSTE ITALIANE/TLF - Rif. C4496	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-mar-01	9330	12/01
POSTEL-ILTE/PRINTEL - Rif. C4260	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-nov-00	8919	47/00
PPLC ACQUISITION/CHEMFAB - Rif. C4144	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-ago-00	8629	33-34/00
PRINTEL/NETPRINT - Rif. C4494	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-mar-01	9315	11/01
PRINTEL/TELECOM ITALIA - Rif. C4251	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-dic-00	8996	50/00
RADACINYLON LUXEMBOURG/POLISEDA - Rif. C4372	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-01	9094	1-2/01
RADICINYLON/FIBREX SAVINESTI - Rif. C3828	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-gen-00	7943	3/00
RADICINYLON/GLOBE MANUFACTURING - Rif. C4482	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-mar-01	9295	10/01
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA-RCS EDITORI/SPORT SET - Rif. C4302	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-mar-01	9308	11/01
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA/RADIO VALCANALE - Rif. C4396	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-feb-01	9244	8/01
RCS EDITORI/SFERA EDITORE - Rif. C4196	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	02-nov-00	8856	44/00
RCS LIBRERIE/SOCIETA' GESTIONE LIBRI - Rif. C4086	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-lug-00	8534	29/00
RCS LIBRI/CASA EDITRICE LA TRIBUNA - Rif. C3957	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	03-mag-00	8253	17-18/00
RCS LIBRI/MARSILIO EDITORI - Rif. C4055	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-lug-00	8516	29/00
RCS LIBRI/RUSCONI LIBRI - Rif. C3805	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	11-gen-00	7912	1-2/00
REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI/LA PIEMONTESE SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI - Rif. C4131	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	14-set-00	8683	37/00
REMY CLAEYS ALUMINIUM-PREDIERI METALLI/GRUPPO INDINVEST 2000 - Rif. C4279	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-nov-00	8927	47/00
RINALDI/IVECO FIAT - Rif. C4194	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-set-00	8730	39/00
ROC BO/SESTRA - Rif. C3941	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	03-mag-00	8244	17-18/00
ROCHE HOLDING/AVL - Rif. C4004	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	01-giu-00	8341	22/00
ROMAGNA BEVANDE/FAENZA DRINKS - Rif. C3866	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-feb-00	8074	8/00
ROMAGNA BEVANDE/G.M. - Rif. C4232	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-ott-00	8814	43/00
RWE GB/RWE-VEW - Rif. C4069	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	20-lug-00	8522	29/00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Operazioni di Concentrazione
(gennaio 2000 - marzo 2001)

Procedimento caso	esito	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
SAI SOCIETA' ASSICURATRICE INDUSTRIALE/CO.FILMO - Rif. C4401	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-feb-01	9221	7/01
SAI/SASA ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI-SASA VITA - Rif. C4503	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	29-mar-01	9359	13/01
SAN PAOLO-IMI/BANCO DI NAPOLI - Rif. C4190	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-nov-00	8889	46/00
SANPAOLO IMI-ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE/CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE - Rif. C3884	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	13-apr-00	8207	15/00
SAPA/SAPA AUTOPLASTICS - Rif. C3982	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	24-mag-00	8316	21/00
SARA LEE BRANDED APPAREL ITALIA/TESSILE SAN LEONARDO - Rif. C3895	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	16-mar-00	8142	11/00
SARDA GEST/ESERCIZI COMMERCIALI - Rif. C3850	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-feb-00	8022	6/00
SARDAGEST/SAGITTARIUS - Rif. C3822	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	25-gen-00	7971	4/00
SCAMBI COMMERCIALI/GON DARIO-SUPERMERCATO GUATTO EDIGIO - Rif. C4244	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	02-nov-00	8862	44/00
SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES/CROUZET AUTOMATISMES - Rif. C4217	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	19-ott-00	8794	42/00
SCHNEIDER ELECTRIC/GRUPPO SIG POSITEC - Rif. C4290	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	30-nov-00	8948	48/00
SCHNEIDER ELECTRIC/INFRA PIU' - Rif. C4369	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-gen-01	9093	1-2/01
SCOLA/VINICOLA LODETTI - Rif. C3902	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-mar-00	8158	12/00
SEABO-C.M.I./TERZA - Rif. C4038	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	28-giu-00	8434	26/00
SEAT PAGINE GIALLE-DE AGOSTINI/WISEQUITY - Rif. C4223	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	23-nov-00	8918	47/00
SEAT PAGINE GIALLE/ GRUPPO BUFFETTI - Rif. C3893	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	04-apr-00	8180	13-14/00
SEAT PAGINE GIALLE/CECCHI GORI COMMUNICATIONS - Rif. C4158	Autorizzazione con condizioni	Avvio istruttoria Chiusura istruttoria Altro Altro	09-nov-00 23-gen-01 28-feb-01 22-mar-01	8877 9142 9269 9324	43/00 3/01 9/01 ⁽³⁾ 12/01
SEAT PAGINE GIALLE/CONSODATA - Rif. C4186	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	02-nov-00	8855	44/00
SEAT PAGINE GIALLE/DATA HOUSE - Rif. C4457	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	29-mar-01	9358	13/01
SEAT PAGINE GIALLE/DATABANK - Rif. C4133	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-set-00	8717	39/00
SEAT PAGINE GIALLE/DWI - Rif. C4090	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-ago-00	8578	31-32/00
SEAT PAGINE GIALLE/FINANZA E GESTIONE - Rif. C4134	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-set-00	8721	39/00
SEAT PAGINE GIALLE/GRUPPO EDITORIALE FAENZA EDITRICE - Rif. C4378	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-feb-01	9220	7/01
SEAT PAGINE GIALLE/GRUPPO EDITORIALE JCE - Rif. C4377	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	15-feb-01	9219	7/01
SEAT PAGINE GIALLE/IMR - Rif. C4360	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	08-feb-01	9199	6/01
SEAT PAGINE GIALLE/MC LINK - Rif. C3842	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	09-mar-00	8115	10/00
SEAT PAGINE GIALLE/MEDIOLANUM TOURIST SERVICE - Rif. C4167	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-ott-00	8768	41/00
SEAT PAGINE GIALLE/PHARMASOFT - Rif. C3980	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	22-giu-00	8413	25/00
SEAT PAGINE GIALLE/POLIX - Rif. C4168	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	27-set-00	8725	39/00
SEAT PAGINE GIALLE/PUBBLIBABY - Rif. C4129	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	21-set-00	8697	38/00
SEAT PAGINE GIALLE/QUASAR ASSOCIATI - Rif. C4091	Autorizzazione	Non avvio istruttoria	10-ago-00	8579	31-32/00

⁽³⁾ Errata corrige nel Bollettino n.11/01.

INDAGINI CONOSCITIVE*(gennaio 2000 - marzo 2001)*

Procedimento	Provvedimento			
caso	tipo	data	numero	bollettino
in corso al 31-mar-2001				
DISTRIBUZIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - Rif. IC20	Avvio indagine	09-apr-99	7056	13-14/99
RISTRUTTURAZIONE RETE CARBURANTI - Rif. IC21	Avvio indagine	2-nov-00	8865	44/00
SETTORE DELL'ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI - Rif. IC19	Avvio indagine	29-lug-96	4129	31/96
TARIFFE AEREE NAZIONALI - Rif. IC10	Avvio indagine	20-ott-93	1527	31/93

ATTIVITÀ DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA*(gennaio 2000 - marzo 2001)*

Segnalazioni e pareri	Data invio	Bollettino
Attestato di conformità per i cementi destinate alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica - AS196	10-mar-00	8/2000
Attività di regolamentazione della Autorità portuale di Palermo - AS212	26-mar-01	11/2001
Attuazione di direttive in materia di telecomunicazioni - AS213	9-feb-00	12/2001
Centri autorizzati di assistenza agricola - AS200	8-giu-00	21/2000
Disciplina del prezzo fisso dei libri - AS210	28-nov-00	4/2001
Disciplina del prezzo fisso dei libri - AS211	9-feb-01	4/2001
Distribuzione cinematografica - AS193	23-feb-00	6/2000
Licenze individuali per i sistemi di comunicazione mobili di terza generazione - AS201	13-giu-00	24/2000
Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso - AS198	3-mar-00	13-14/2000
Misure relative al settore farmaceutico - AS206	7-dic-00	47/2000
Modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento della società Telecom Italia - AS209	21-set-00	4/2001
Norme comuni per il mercato interno del gas - AS197	28-mar-00	11/2000
Norme per la tutela e la valorizzazione del bergamotto - AS202	5-lug-00	25/2000
Nuovi compiti degli spedizionieri doganali - AS191	17-feb-00	5/2000
Offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia - AS195	9-feb-00	7/2000
Procedure per il rilascio delle licenze UMTS - AS199	8-mag-00	16/2000
Regolamentazione orari e turni delle farmacie - AS194	25-feb-00	7/2000
Schema di regolamento per la disciplina delle vendite sottocosto - AS207	28-dic-00	51-52/2000
Servizi di consulenza del lavoro e di elaborazione informatica dei dati per la gestione e l'amministrazione del personale - AS192	22-feb-00	6/2000
Sicurezza idraulica dei territori del bacino del Po - AS205	19-lug-00	27/2000
Sussidi incrociati nel trasporto pubblico locale - AS208	5-feb-01	3/2001
Tariffe per la prestazione dei servizi di vigilanza privata - AS204	10-lug-00	26/2000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BANCA D'ITALIA*(Decisioni della Banca d'Italia e pareri dell'Autorità)**(gennaio 2000 - marzo 2001)*

Procedimento caso	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino	
ASSOFIN - Rif. I425	Parere alla Banca d'Italia	14-giu-00	8402	33-34/00	
	Non avvio istruttoria	18-ago-00		33-34/00	
BANCA CARIGE-CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA/CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA - Rif. C3881	Avvio istruttoria	24-nov-99	8105	49/99	
	Proroga dei termini	28-gen-00		4/00	
	Parere alla Banca d'Italia	02-mar-00		9/00	
	Chiusura istruttoria	08-mar-00		9/00	
BANCA DI ROMA/EUROFINANCE 2000 - Rif. C4110	Parere alla Banca d'Italia	10-ago-00	8594	37/00	
	Non avvio istruttoria	22-ago-00		37/00	
BANCA DI ROMA/MEDIOCREDITO CENTRALE - Rif. C3867B	Avvio istruttoria	08-mar-00	8320	9/00	
	Parere alla Banca d'Italia	24-mag-00		25/00	
	Chiusura istruttoria	09-giu-00		25/00	
BANCA INTESA/BANCA COMMERCIALE ITALIANA - Rif. C3597B	Parere alla Banca d'Italia	13-ott-99	7615	41/99	
	Avvio istruttoria	22-ott-99		41/99	
	Parere alla Banca d'Italia	24-nov-99		7762	48/99
	Chiusura istruttoria	02-dic-99		48/99	
	Altro	01-mar-01		11/01	
BANCA LOMBARDA/BANCA REGIONALE EUROPEA - Rif. C3833	Parere alla Banca d'Italia	03-feb-00	7996	9/00	
	Non avvio istruttoria	28-feb-00		9/00	
BANCA LOMBARDA/CBI FACTOR - Rif. C3765	Parere alla Banca d'Italia	16-dic-99	7848	3/00 ⁽¹⁾	
	Non avvio istruttoria	29-dic-99		3/00	
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA/BANCA DEL SALENTO- CREDITO POPOLARE SALENTINO - Rif. C3997	Parere alla Banca d'Italia	08-giu-00	8367	25/00	
	Non avvio istruttoria	21-giu-00		25/00	
BANCA PER IL LEASING ITALEASE-ANDERSEN CONSULTING/ITACA SERVICE - Rif. C3855B	Parere alla Banca d'Italia	20-apr-00	8236	25/00	
	Non avvio istruttoria	12-giu-00		25/00	
BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA/BANCA CARIME - Rif. C4355	Parere alla Banca d'Italia	21-dic-00	9055	3/01	
	Non avvio istruttoria	27-dic-00		3/01	
BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA/ZENIN - Rif. C3998	Parere alla Banca d'Italia	08-giu-00	8368	27/00	
	Non avvio istruttoria	27-giu-00		27/00	
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA/BANCA POPOLARE DELL'IRPINIA - Rif. C4036	Parere alla Banca d'Italia	28-giu-00	8439	31-32/00	
	Non avvio istruttoria	20-lug-00		31-32/00	
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA/CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA - Rif. C3744	Parere alla Banca d'Italia	02-dic-99	7789	1-2/00	
	Non avvio istruttoria	15-dic-99		1-2/00	
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO/CREDIT FONCIER DE FRANCE - Rif. C3764	Parere alla Banca d'Italia	16-dic-99	7847	1-2/00	
	Non avvio istruttoria	27-dic-99		1-2/00	
BANCA POPOLARE DI BERGAMO-CREDITO VARESINO/CENTROBANCA - Rif. C4209	Parere alla Banca d'Italia	12-ott-00	8778	49/00	
	Non avvio istruttoria	10-nov-00		49/00	
BANCA POPOLARE DI BERGAMO CREDITO VARESINO/BANCA DELLA BERGAMASCA CREDITO COOPERATIVO - Rif. I431	Avvio istruttoria	04-gen-00	8560	3/00	
	Parere alla Banca d'Italia	28-lug-00		33-34/00	
	Chiusura istruttoria	16-ago-00		33-34/00	
BANCA POPOLARE DI LODI-VENETO BANCA/ATENE - Rif. C3993	Parere alla Banca d'Italia	08-giu-00	8366	27/00	
	Non avvio istruttoria	26-giu-00		27/00	
BANCA POPOLARE DI LODI/CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA - Rif. C3887	Parere alla Banca d'Italia	09-mar-00	8120	15/00	
	Non avvio istruttoria	31-mar-00		15/00	
BANCA POPOLARE DI LODI/CASSE DEL TIRRENO - Rif. C3888	Parere alla Banca d'Italia	09-mar-00	8121	15/00	
	Non avvio istruttoria	27-mar-00		15/00	
BANCA POPOLARE DI LODI/EFIBANCA-ENTE FINANZIARIO INTERBANCARIO - Rif. C3829	Parere alla Banca d'Italia	20-gen-00	7944	4/00	
	Non avvio istruttoria	02-feb-00		4/00	
BANCA POPOLARE DI LODI/ROYAL & SUN ALLIANCE SIM-ROYAL & SUN ALLIANCE SGR - Rif. C4188	Parere alla Banca d'Italia	05-ott-00	8752	44/00	
	Non avvio istruttoria	26-ott-00		44/00	
BANCA POPOLARE DI VERONA-BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO/ALETTI & C. BANCA DI INVESTIMENTO MOBILIARE - Rif. C389	Parere alla Banca d'Italia	23-mar-00	8167	15/00	
	Non avvio istruttoria	04-apr-00		15/00	
BANCA POPOLARE DI VICENZA/BANCA DEL POPOLO - Rif. C4172	Parere alla Banca d'Italia	05-set-00	8666	40/00	
	Non avvio istruttoria	29-set-00		40/00	
BANCA POPOLARE DI VICENZA/GRUPPO INTESA - Rif. C4346	Parere alla Banca d'Italia	21-dic-00	9053	3/01	
	Non avvio istruttoria	04-gen-01		3/01	
BANCA POP. LODI/BANCA POP. CREMA - Rif. C4037B	Parere alla Banca d'Italia	21-set-00	8707	44/00	
	Non avvio istruttoria	25-ott-00		44/00	
BANCA SELLA/BANCA ARDITI GALATI - Rif. C4352	Parere alla Banca d'Italia	21-dic-00	9054	3/01	
	Non avvio istruttoria	04-gen-01		3/01	
BANCA SELLA/UNICREDITO - Rif. C3999	Parere alla Banca d'Italia	01-giu-00	8343	26/00	
	Non avvio istruttoria	21-giu-00		26/00	

(1) Errata corrige nel Bollettino n.4/2000.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Banca d'Italia
(Decisioni della Banca d'Italia e pareri dell'Autorità)
(gennaio 2000 - marzo 2001)

Procedimento caso	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
BANQUE NATIONALE DE PARIS/PARIBAS - Rif. C3909	Parere alla Banca d'Italia	16-mar-00	8146	15/00
	Non avvio istruttoria	13-apr-00		15/00
BARCLAYS/WOOLWICH - Rif. C4218	Parere alla Banca d'Italia	12-ott-00	8780	44/00
	Non avvio istruttoria	19-ott-00		44/00
BIPOP-CARIRE/CISALPINA PREVIDENZA - Rif. C4149B	Parere alla Banca d'Italia	24-ago-00	8642	40/00
	Non avvio istruttoria	19-set-00		40/00
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE/CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA - Rif. C3886	Parere alla Banca d'Italia	09-mar-00	8119	15/00
	Non avvio istruttoria	05-apr-00		15/00
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE/CASSA DI RISPARMIO DI MIRANDOLA - Rif. C4044	Parere alla Banca d'Italia	06-lug-00	8469	31-32/00
	Non avvio istruttoria	31-lug-00		31-32/00
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE/CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO - Rif. C3946	Parere alla Banca d'Italia	11-mag-00	8285	25/00
	Non avvio istruttoria	01-giu-00		25/00
CBI FACTOR/FACTOR NORD - Rif. C4031B	Parere alla Banca d'Italia	24-ago-00	8641	37/00
	Non avvio istruttoria	07-set-00		37/00
CREDEM HOLDING/ARIOSTO - Rif. C4301	Parere alla Banca d'Italia	07-dic-00	8973	3/01
	Non avvio istruttoria	03-gen-01		3/01
CREDITO ARTIGIANO/BANCA DELL'ARTIGIANATO E DELL'INDUSTRIA - Rif. C3749	Parere alla Banca d'Italia	07-dic-99	7820	1-2/00
	Non avvio istruttoria	23-dic-99		1-2/00
CREDITO ITALIANO/UNICREDITO - Rif. C3219B	Parere alla Banca d'Italia	20-ott-98	6484	1/99
	Avvio istruttoria	18-ago-98		32-33/98
	Chiusura istruttoria	02-nov-98		1/99
	Altro	28-ago-00		37/00
CREDITO VALTELLINESE/BANCA REGIONALE S. ANGELO - Rif. C4173	Parere alla Banca d'Italia	05-set-00	8667	40/00
	Non avvio istruttoria	26-set-00		40/00
DEUTSCHE BANK-BANCA POPOLARE DI CIVIDALE/BANCA DI CIVIDALE - Rif. C4171	Parere alla Banca d'Italia	05-set-00	8665	37/00
	Non avvio istruttoria	14-set-00		37/00
GRUPPO DEGLI AMICI DELLA BANCA - Rif. I402	Avvio istruttoria	19-apr-99		13-14/99
	Proroga dei termini	20-set-99	7929	38/99
	Parere alla Banca d'Italia	14-gen-00		1-2/00
	Chiusura istruttoria	18-gen-00		1-2/00
LUNA HOLDING/CREDITO FONDIARIO E INDUSTRIALE - Rif. C3977	Parere alla Banca d'Italia	18-mag-00	8301	25/00
	Non avvio istruttoria	05-giu-00		25/00
MEDIOBANCA-MEDIOLANUM/BANCA DUEMME - Rif. C4267B	Parere alla Banca d'Italia	07-dic-00	8972	3/01
	Non avvio istruttoria	27-dic-00		3/01
MEDIOfACTORING/FIVEFACTOR - Rif. C3830B	Parere alla Banca d'Italia	02-mar-00	8103	15/00
	Non avvio istruttoria	31-mar-00		15/00
MEDIOSIM/AURIGA SISTEMI FINANZA QUANTITATIVA - Rif. C4059	Non avvio istruttoria	03-lug-00		31-32/00
	Parere alla Banca d'Italia	20-lug-00	8537	31-32/00
SANPAOLO IMI/CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE - Rif. C3884B	Parere alla Banca d'Italia	01-giu-00	8342	26/00
	Non avvio istruttoria	26-giu-00		26/00
THE CHASE MANHATTAN/J.P. MORGAN & CO. - Rif. C4303B	Parere alla Banca d'Italia	14-dic-00	9007	3/01
	Non avvio istruttoria	16-gen-01		3/01
UNICREDITO ITALIANO/BANCA DELL'UMBRIA 1462 - Rif. C3947	Parere alla Banca d'Italia	11-mag-00	8286	25/00
	Non avvio istruttoria	09-giu-00		25/00
UNICREDITO ITALIANO/CASSA DI RISPARMIO DI CARPI - Rif. C3898	Parere alla Banca d'Italia	09-mar-00	8122	15/00
	Non avvio istruttoria	06-apr-00		15/00
UNICREDITO ITALIANO/CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO - Rif. C3686	Avvio istruttoria	26-ago-99		33-34/99
	Parere alla Banca d'Italia	04-nov-99	7684	50/99
	Chiusura istruttoria	17-nov-99		50/99
	Altro	28-ago-00		37/00
UNICREDITO ITALIANO/CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE-BANCA - Rif. C3604	Avvio istruttoria	10-mag-99		21/99
	Parere alla Banca d'Italia	27-lug-99	7434	33-34/99
	Chiusura istruttoria	27-ago-99		33-34/99
	Altro	28-ago-00		37/00
UNICREDITO ITALIANO/CASSE E GENERALI VITA - Rif. C4200B	Parere alla Banca d'Italia	21-dic-00	9052	3/01
	Non avvio istruttoria	19-gen-01		3/01
UNICREDITO ITALIANO/FINANZIARIA FONDAZIONI - Rif. C4213	Parere alla Banca d'Italia	12-ott-00	8779	44/00
	Non avvio istruttoria	31-ott-00		44/00
BANCA CARIGE/BANCO DI SICILIA - Rif. C4447	Parere alla Banca d'Italia	15-feb-01	9229	11/01
	Non avvio istruttoria	02-mar-01		11/01
BANCA LOMBARDA/MERCATI FINANZIARI SIM - Rif. C4416	Non avvio istruttoria	27-dic-00		9/01
	Parere alla Banca d'Italia	25-gen-01	9159	9/01
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA/BANCO DI SARDEGNA - Rif. C4439	Parere alla Banca d'Italia	01-feb-01	9183	11/01
	Non avvio istruttoria	02-mar-01		11/01

Segue: Banca d'Italia
(Decisioni della Banca d'Italia e pareri dell'Autorità)
(gennaio 2000 - marzo 2001)

Procedimento caso	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
BANCA POPOLARE DI LODI/BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIRCELLO - Rif. C4455	Parere alla Banca d'Italia Non avvio istruttoria	15-feb-01 08-mar-01	9231	11/01 11/01
BANCA POPOLARE DI LODI/BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI DUGENTA - Rif. C4454	Parere alla Banca d'Italia Non avvio istruttoria	15-feb-01 08-mar-01	9230	11/01 11/01
BANCA POPOLARE DI MILANO/BANCA DI LEGNANO - Rif. C4453	Parere alla Banca d'Italia Non avvio istruttoria	22-feb-01 09-mar-01	9256	11/01 11/01
SAN PAOLO-IMI/BANCO DI NAPOLI - Rif. C4190B	Avvio istruttoria Parere alla Banca d'Italia Chiusura istruttoria	04-nov-00 09-gen-01 19-gen-01	9100	44/00 3/01 3/01
SANPAOLO-IMI/CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' - Rif. C4422	Non avvio istruttoria Parere alla Banca d'Italia	27-dic-00 01-feb-01	9182	9/01 9/01

in corso al 31-mar-2001

ABI/CO.GE.BAN.	Avvio istruttoria Proroga dei termini Ampliamento istruttoria	02-giu-00 30-nov-00 14-mar-01		22/00 49/00 11/01
CARTE DI PAGAMENTO BANCARIE	Avvio istruttoria	07-feb-01		5/01

PARTE SECONDA
LA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA

SEZIONE II.a**VIOLAZIONI RISCOstrate E RICORSI***(al 31 marzo 2001)*

In questa sezione è riportato l'elenco delle decisioni adottate alla data del 31 marzo 2001 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di pubblicità (decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa), pubblicate sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90, limitatamente ai procedimenti conclusi con riscontro dell'ingannevolezza del messaggio o dell'illiceità della comparazione pubblicitaria.

L'indice delle decisioni è articolato per anno di conclusione del procedimento e per ipotesi di violazione esaminata (articoli 3, 3-bis, 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 74/92) del messaggio pubblicitario denunciato^(); all'interno, sono indicati gli estremi dei provvedimenti pubblicati e il mezzo utilizzato per la diffusione del messaggio pubblicitario, riferiti a ciascun caso esaminato. Sono identificati con il simbolo # i casi per i quali è stata disposta la pubblicazione di un estratto della delibera, in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecita continuino a produrre effetti (articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 74/92).*

Una seconda sottosezione è dedicata allo stato dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall'Autorità, con indicazioni relative all'atto oggetto di impugnazione e informazioni sulle varie fasi del ricorso.

^(*) I riferimenti alle disposizioni del decreto legislativo n. 74/92 sono i seguenti:

art. 3, comma 1, lett. a	Caratteristiche del bene
art. 3, comma 1, lett. b	Prezzo del bene
art. 3, comma 1, lett. c	Qualifica dell'operatore pubblicitario
art. 4, comma 1	Riconoscibilità della natura pubblicitaria
art. 4, comma 2	Precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia pubblicizzata
art. 4, comma 3	Pubblicità subliminale
art. 5	Tutela della salute e sicurezza
art. 6	Tutela di bambini e adolescenti
art. 3-bis, comma 1, lett. a	Ingannevolezza
art. 3-bis, comma 1, lett. b	Confronto omogeneo
art. 3-bis, comma 1, lett. c	Confronto oggettivo
art. 3-bis, comma 1, lett. d	Confusione
art. 3-bis, comma 1, lett. e	Denigrazione
art. 3-bis, comma 1, lett. f	Denominazione di origine
art. 3-bis, comma 1, lett. g	Agganciamento (alla notorietà del concorrente)
art. 3-bis, comma 1, lett. h	Imitazione
art. 3-bis, comma 3	Scadenza offerta

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

#	Procedimento		caso	Provvedimento		numero	bollettino
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione		tipo	data		
1992							
# 3.1.a	Stampati	AIRON/N.T.B. - Rif. PI4	Avvio	27-mag-92	535	10/92	
			Chiusura	24-ago-92	664	16/92	
3.1.a	Stampa	DRINK SLIM - Rif. PI16	Avvio	24-ago-92	665	16/92	
			Chiusura	16-dic-92	848	24/92	
# 3.1.a	Stampa	FED. FARMACISTI/KORFF - Rif. PI22	Avvio	27-lug-92	641	14/92	
			Chiusura	04-nov-92	767	21/92	
3.1.a	Stampa,	GALILEO FERRARIS - Rif. PI12	Avvio	06-lug-92	601	13/92	
	Stampati		Chiusura	02-dic-92	812	23/92	
3.1.c	Stampa,	GALILEO FERRARIS - Rif. PI12	Avvio	06-lug-92	601	13/92	
	Stampati		Chiusura	02-dic-92	812	23/92	
# 4.1	Stampa	FED. FARMACISTI/KORFF - Rif. PI22	Avvio	27-lug-92	641	14/92	
			Chiusura	04-nov-92	767	21/92	
4.1	Posta	CAMERA COMMERCIO MILANO - Rif. PI11	Avvio	26-giu-92	587	12/92	
			Chiusura	15-ott-92	731	19/92	
4.1	Posta	C.S.A.C.-CAMERA COMM. MILANO - Rif. PI1	Avvio	27-mag-92	524	10/92	
			Chiusura	24-ago-92	662	16/92	
4.1	Posta	C.S.A.C. - Rif. PI1B	Avvio	26-giu-92	579	12/92	
			Chiusura	08-ott-92	719	19/92	
4.1	Stampa,	UNRAE - Rif. PI2	Avvio	27-mag-92	523	10/92	
	Stampati		Chiusura	24-ago-92	663	16/92	
# 5	Stampati	AIRON/N.T.B. - Rif. PI4	Avvio	27-mag-92	535	10/92	
			Chiusura	24-ago-92	664	16/92	

1993

# 3.1.a	Stampa	A.R.E.S.-CASSANDRA - Rif. PI90	Chiusura	02-lug-93	1272	15-16/93	
# 3.1.a	Stampa,TV	BAYER/SIRC - Rif. PI97	Chiusura	23-ago-93	1384	22-23/93	
3.1.a	Stampa	BEST HOLIDAY - Rif. PI156	Chiusura	09-dic-93	1629	38/93	
3.1.a	Stampa	BIRRA TOURTEL - Rif. PI25	Avvio	24-set-92	709	18/92	
			Chiusura	08-gen-93	883	1/93	
# 3.1.a	Stampa	CENTRO STUDI CASSINO - Rif. PI88	Chiusura	02-giu-93	1171	11/93	
# 3.1.a	Stampati	CENTRO STUDI CASSINO II - Rif. PI123	Chiusura	06-ago-93	1360	20-21/93	
3.1.a	Stampa,	CENTRO STUDI CASSINO III - Rif. PI150	Chiusura	28-ott-93	1535	32/93	
	Stampati						
3.1.a	Stampati	CENTRO STUDI SANTANGELO - Rif. PI63	Chiusura	12-mag-93	1122	9/93	
# 3.1.a	Stampa	DENTIFRICIO COLGATE - Rif. PI136	Chiusura	04-nov-93	1556	33/93	
3.1.a	Posta	ECOLSERVICE - Rif. PI151	Chiusura	13-ott-93	1507	30/93	
3.1.a	Confezione	ELLEPI DOUBLE - Rif. PI49	Chiusura	28-apr-93	1088	8/93	
3.1.a	Stampati	ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE - Rif. PI132H	Chiusura	04-nov-93	1555	33/93	
3.1.a	Stampati	GALILEO FERRARIS/ISTITUTO TIZIANO - Rif. PI36	Avvio	11-nov-92	787	21/92	
			Chiusura	23-feb-93	980	4/93	
3.1.a	Stampa,	HERTZ/YELLOW CARD - Rif. PI154	Chiusura	09-dic-93	1628	38/93	
	Stampati						
3.1.a	Stampa	HOT LINES - Rif. PI64	Proroga dei termini	12-mag-93	1123	9/93	
			Chiusura	02-lug-93	1267	15-16/93	
3.1.a	Stampa	HOT LINES - Rif. PI80	Chiusura	02-lug-93	1271	15-16/93	
# 3.1.a	Posta	INTERMAIL FLORA - Rif. PI44	Chiusura	17-mar-93	1020	6/93	
# 3.1.a	Stampa	ISOSTAD - Rif. PI48	Proroga dei termini	26-mag-93	1151	10/93	
			Chiusura	23-lug-93	1313	18-19/93	
3.1.a	Stampa,	ISTITUTI BUONARROTI - Rif. PI132G	Chiusura	15-dic-93	1643	39/93	
	Stampati						
3.1.a	Stampa	ISTITUTI DANTE ALIGHIERI - Rif. PI57	Proroga dei termini	04-mag-93	1107	9/93	
			Chiusura	08-giu-93	1196	12/93	
3.1.a	Stampa,	ISTITUTI LEONARDO DA VINCI - Rif. PI132B	Chiusura	04-nov-93	1551	33/93	
	Stampati						
3.1.a	Stampati	ISTITUTI RIUNITI TIZIANO - Rif. PI72	Chiusura	26-mag-93	1152	10/93	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento	ipotesi di violazione		caso	Provvedimento		data	numero	bollettino
	mezzo di diffusione	tipo		tipo	data			
3.1.a	Stampa		ISTITUTO GALILEI - Rif. PI132L	Chiusura		15-dic-93	1645	39/93
3.1.a	Stampa		ISTITUTO MICHELANGELO BUONARROTI - Rif. PI132D	Chiusura		04-nov-93	1553	33/93
3.1.a	Affissioni		ISTITUTO VIRGILIO - Rif. PI39	Chiusura		23-feb-93	982	4/93
# 3.1.a	Posta		LA TROTTOLA - Rif. PI70	Chiusura		23-giu-93	1242	14/93
# 3.1.a	TV		MANDINGO - Rif. PI147	Chiusura		24-nov-93	1599	36/93 ⁽¹⁾
3.1.a	Stampa		MENSILE QUALITA' - Rif. PI32	Avvio		11-nov-92	784	21/92
# 3.1.a	Stampa		MI MANDA LUBRANO - Rif. PI58	Chiusura		31-mar-93	1043	6/93
3.1.a	Stampa		MI MANDA LUBRANO - Rif. PI58	Chiusura		28-apr-93	1090	8/93
3.1.a	Stampa		OLEIFICIO VIOLA - Rif. PI42	Chiusura		21-apr-93	1078	8/93
# 3.1.a	TV		PAI EDU' - Rif. PI153C	Chiusura		24-nov-93	1602	36/93 ⁽²⁾
# 3.1.a	Stampa		RASSEGNA STAMPA NAZIONALE - Rif. PI27	Avvio		08-ott-92	726	19/92
				Chiusura		20-gen-93	916	2/93
3.1.a	Stampati		SISTEMI ECOLOGIA PRIVATA - Rif. PI79	Chiusura		23-giu-93	1243	14/93
3.1.a	Stampa		SVELTO PER LAVASTOVIGLIE - Rif. PI37	Avvio		18-nov-92	796	22/92
				Chiusura		31-mar-93	1045	6/93
# 3.1.a	TV		TAURUS - Rif. PI153B	Chiusura		24-nov-93	1601	36/93 ⁽³⁾
3.1.a	Stampa		TELEFONATE "PER SOLI ADULTI" - Rif. PI113	Chiusura		03-set-93	1424	24-25/93
3.1.a	Confezione		TONNO STAR ALL'OLIO DI OLIVA - Rif. PI138	Chiusura		13-ott-93	1503	30/93
# 3.1.a	TV		WANNA MARCHI - Rif. PI134	Chiusura		04-ott-93	1473	29/93
# 3.1.a	Stampa		WATT - Rif. PI103	Chiusura		06-ago-93	1359	20-21/93
# 3.1.b	Stampa		A.R.E.S.-CASSANDRA - Rif. PI90	Chiusura		02-lug-93	1272	15-16/93
3.1.b	Stampa		HOT LINES - Rif. PI64	Proroga dei termini		12-mag-93	1123	9/93
				Chiusura		02-lug-93	1267	15-16/93
3.1.b	Stampa		HOT LINES - Rif. PI80	Chiusura		02-lug-93	1271	15-16/93
# 3.1.b	Posta		LA TROTTOLA - Rif. PI70	Chiusura		23-giu-93	1242	14/93
3.1.b	Stampa		BEST HOLIDAY - Rif. PI156	Chiusura		09-dic-93	1629	38/93
3.1.b	Stampa, Stampati		HERTZ/YELLOW CARD - Rif. PI154	Chiusura		09-dic-93	1628	38/93
# 3.1.b	Posta		INTERMAIL FLORA - Rif. PI44	Chiusura		17-mar-93	1020	6/93
3.1.b	Stampa		TELEFONATE "PER SOLI ADULTI" - Rif. PI113	Chiusura		03-set-93	1424	24-25/93
3.1.c	Stampati		CENTRO STUDI SANTANGELO - Rif. PI63	Chiusura		12-mag-93	1122	9/93
3.1.c	Stampati		GALILEO FERRARIS/ISTITUTO TIZIANO - Rif. PI36	Avvio		11-nov-92	787	21/92
				Chiusura		23-feb-93	980	4/93
3.1.c	Affissioni		ISTITUTO VIRGILIO - Rif. PI39	Chiusura		23-feb-93	982	4/93
3.1.c	Stampati		ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE - Rif. PI132H	Chiusura		04-nov-93	1555	33/93
3.1.c	Stampa		BEST HOLIDAY - Rif. PI156	Chiusura		09-dic-93	1629	38/93
3.1.c	Stampati		ISTITUTI RIUNITI TIZIANO - Rif. PI72	Chiusura		26-mag-93	1152	10/93
3.1.c	Stampa		MENSILE QUALITA' - Rif. PI32	Avvio		11-nov-92	784	21/92
				Chiusura		31-mar-93	1043	6/93
4.1	Stampa		AMICA-VILLA DEI TIGLI - Rif. PI144B	Chiusura		10-nov-93	1574	34/93
4.1	Stampa		ANNA-COMORE - Rif. PI144A	Chiusura		10-nov-93	1573	34/93
4.1	Posta		A.N.D.A.C. - Rif. PI76C	Chiusura		02-lug-93	1172	11/93
4.1	Stampa		GIOIA - Rif. PI121	Chiusura		23-ago-93	1387	22-23/93
4.1	Stampa		MENSILE QUALITA'/AMPLIFON - Rif. PI157A	Chiusura		24-nov-93	1603	36/93
4.1	Stampa		MENSILE QUALITA'/CHICCO - Rif. PI157B	Chiusura		24-nov-93	1604	36/93
4.1	Stampa		MENSILE QUALITA'/PHILIPS - Rif. PI157C	Chiusura		01-dic-93	1616	37/93

(1) Errata corrige nel Bollettino n.37/93.

(2) Errata corrige nel Bollettino n.37/93.

(3) Errata corrige nel Bollettino n. 37/93.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
4.1	Stampa	MENSILE QUALITA'/ULIVETO - Rif. PI157D	Chiusura	01-dic-93	1617	37/93
4.1	Posta	MUTUA ITALIANA LAVORATORI - Rif. PI76B	Proroga dei termini Chiusura	02-lug-93 03-set-93	1270 1423	15-16/93 24-25/93
# 4.1	Posta	REPERTORIO ANAGRAFICO DELLE DITTE - Rif. PI77	Chiusura	12-mag-93	1124	9/93
# 4.1	Posta	REPERTORIO ANAGRAFICO DELLE DITTE - Rif. PI31	Avvio Chiusura	28-ott-92 18-feb-93	764 969	20/92 4/93
4.1	Posta	REPERTORIO NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO COMMERCIO E INDUSTRIA - Rif. PI76A	Proroga dei termini Chiusura	02-giu-93 02-lug-93	1173 1269	11/93 15-16/93
4.1	Stampa	SALVE N.3 - Rif. PI89C	Chiusura	06-ago-93	1347	20-21/93
4.1	Stampa	SALVE N.4 - Rif. PI107A	Chiusura	23-ago-93	1385	22-23/93
4.1	Stampa	SPECIALE YOGURT - Rif. PI19	Avvio Ampliamento Chiusura	27-lug-92 08-ott-92 18-feb-93	634 721 967	14/92 19/92 4/93
4.1	TV	UN COMMISSARIO A ROMA - Rif. PI87	Chiusura	12-lug-93	1291	17/93
# 4.1	Posta	U.C.I.A.A. - Rif. PI78	Chiusura	26-mag-93	1153	10/93
# 4.2	Stampa	A.R.E.S.-CASSANDRA - Rif. PI90	Chiusura	02-lug-93	1272	15-16/93
# 4.2	Stampa	CENTRO STUDI CASSINO - Rif. PI88	Chiusura	02-giu-93	1171	11/93
4.2	Stampa, Stampati	CENTRO STUDI CASSINO III - Rif. PI150	Chiusura	28-ott-93	1535	32/93
4.2	Confezione	ELLEPI DOUBLE - Rif. PI49	Chiusura	28-apr-93	1088	8/93
# 4.2	TV	WANNA MARCHI - Rif. PI134	Chiusura	04-ott-93	1473	29/93
4.2	Stampa	CENTRO ITALIANO STUDI - Rif. PI132E	Chiusura	04-nov-93	1554	33/93
4.2	Stampati	ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE - Rif. PI132H	Chiusura	04-nov-93	1555	33/93
4.2	Stampa	ISTITUTO GALILEI - Rif. PI132L	Chiusura	15-dic-93	1645	39/93
# 5	Stampa,TV	BAYER/SIRC - Rif. PI97	Chiusura	23-ago-93	1384	22-23/93

1994

3.1.a	Stampa	ACCADEMIA EUROPEA - Rif. PI315	Chiusura	12-ott-94	2358	41/94
3.1.a	Stampati	ACCADEMIA ITALIA - Rif. PI271	Chiusura	08-giu-94	2033	23/94
3.1.a	Affissioni	AGENZIA 2B NETTUNO - Rif. PI365	Chiusura	16-nov-94	2470	46/94
3.1.a	Stampa, Stampati	ARNOCANALI - Rif. PI310	Chiusura	19-ott-94	2382	42/94
3.1.a	Stampati	ARTEL - Rif. PI291	Chiusura	10-ago-94	2208	32-33/94
3.1.a	Stampa	ARVAL COSMETICI - Rif. PI186	Chiusura	23-mar-94	1862	12/94
# 3.1.a	Stampa	ASSOCIAZIONE ITALIANA SVILUPPO COMPAGNIE PUBBLICHE - Rif. PI309	Chiusura	03-nov-94	2424	44/94
3.1.a	Stampa	BELTRAME YACHT BROKER - Rif. PI277	Chiusura	15-lug-94	2135	28-29/94
3.1.a	Affissioni, Stampa	BENETTON - Rif. PI160	Chiusura	27-gen-94	1752	4/94
3.1.a	Affissioni	BENZINA ECOLOGICA - Rif. PI395	Chiusura	22-dic-94	2632	3/95
3.1.a	Affissioni	BENZINA VERDE - Rif. PI252	Chiusura	03-nov-94	2423	44/94
3.1.a	Confezione	BICARBONATO DI SODIO - Rif. PI313	Nomina di perito Chiusura	21-set-94 07-dic-94	2310 2525	38/94 49/94
# 3.1.a	Posta	BICOVER - Rif. PI263	Chiusura	01-giu-94	2007	22/94
# 3.1.a	Stampa, Stampati	BOCCHIOTTI - Rif. PI227	Chiusura	27-apr-94	1923	17/94
# 3.1.a	TV	BOGUMIL - Rif. PI302	Chiusura	19-ott-94	2380	42/94
# 3.1.a	TV	BOSSI ORO - Rif. PI266	Chiusura	23-giu-94	2074	25-26/94
3.1.a	Stampati	BROMELINA - Rif. PI179	Chiusura	27-apr-94	1922	17/94
# 3.1.a	Stampa	CANALPLAST - Rif. PI311	Chiusura	19-ott-94	2383	42/94

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento	ipotesi di violazione		caso	Provvedimento			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione		tipo	data	numero	bollettino
3.1.a	Stampa		CARGIN - Rif. PI301	Chiusura	07-dic-94	2524	49/94
3.1.a	Stampati		CAZZANIGA - Rif. PI187	Chiusura	02-feb-94	1767	5/94
3.1.a	Posta		CONCORSI SELEZIONE - Rif. PI237	Chiusura	27-apr-94	1925	17/94
# 3.1.a	Posta		CONCORSO EUROSERVICE - Rif. PI408	Chiusura	14-dic-94	2592	50/94
3.1.a	Stampati		CORSI D'INGLESE-STUDI CASSINO - Rif. PI169	Chiusura	23-mar-94	1860	12/94
3.1.a	Confezione		CORVLATTE/SPRING - Rif. PI267	Chiusura	04-lug-94	2103	27/94
3.1.a	Confezione, Stampa		D.A.F. AL. - Rif. PI283	Chiusura	10-ago-94	2204	32-33/94
# 3.1.a	Posta		DAXON - Rif. PI375	Chiusura	01-dic-94	2509	48/94
3.1.a	Posta		DITTA EUROMAIL - Rif. PI191	Chiusura	11-feb-94	1784	6-7/94
3.1.a	TV		ENER-GO 4 C - Rif. PI189	Chiusura	31-mar-94	1874	13-14/94
3.1.a	Posta		EURONOVA - Rif. PI202	Chiusura	31-mar-94	1881	13-14/94
3.1.a	Stampati		EUROSCUOLA - Rif. PI223	Chiusura	31-mar-94	1879	13-14/94
3.1.a	Posta		EUROSERVICE - Rif. PI244	Chiusura	27-apr-94	1926	17/94
# 3.1.a	Stampa, TV		F.LLI CAVALLI - Rif. PI300	Chiusura	21-set-94	2309	38/94
# 3.1.a	Stampa		FIERACITTA' - Rif. PI232	Chiusura	04-mag-94	1936	18/94
3.1.a	Confezione		GIOLLY GRISS - Rif. PI304	Nomina di perito Chiusura	25-lug-94 05-ott-94	2177 2337	30-31/94 40/94
3.1.a	TV		H11 ELEVEN - Rif. PI190	Chiusura	31-mar-94	1875	13-14/94
3.1.a	TV		HERBA SALUS - Rif. PI264	Chiusura	21-set-94	2305	38/94
# 3.1.a	Stampa		HOT LINES/MONZA GRATIS - Rif. PI247	Chiusura	11-mag-94	1950	19/94
# 3.1.a	Telefono		I.A.C. - Rif. PI272	Chiusura	23-giu-94	2075	25-26/94
# 3.1.a	Posta		INTERMAIL FLORA 2 - Rif. PI402	Chiusura	14-dic-94	2595	50/94
# 3.1.a	Stampati		ISTITUTI BUONARROTI - Rif. PI253	Chiusura	11-mag-94	1949	19/94
# 3.1.a	Stampa		ISTITUTI BUONARROTI - Rif. PI253B	Chiusura	08-giu-94	2026	23/94
3.1.a	Stampati		ISTITUTI G. PASCOLI - Rif. PI299	Chiusura	02-set-94	2275	35-36/94
# 3.1.a	Stampati		ISTITUTI LEONARDO DA VINCI - Rif. PI290	Chiusura	21-set-94	2306	38/94
# 3.1.a	Stampati		ISTITUTI SAN PAOLO - Rif. PI295	Chiusura	21-set-94	2307	38/94
3.1.a	Stampa		ISTITUTO A. VOLTA - Rif. PI203	Chiusura	31-mar-94	1876	13-14/94
3.1.a	Stampati		ISTITUTO ACCADEMIA ITALIA - Rif. PI180	Chiusura	11-feb-94	1782	6-7/94
3.1.a	Stampa		ISTITUTO D'ISTRUZIONE LUDOVICO ARIOSTO - Rif. PI181	Chiusura	04-mag-94	1934	18/94
3.1.a	Stampa		ISTITUTO DI CULTURA ITALO-TEDESCO - Rif. PI289	Chiusura	15-lug-94	2137	28-29/94
3.1.a	Stampati		ISTITUTO MAZZINI - Rif. PI167	Chiusura	10-gen-94	1702	1-2/94
# 3.1.a	Stampa		ISTITUTO TECNICO LUIGI EINAUDI - Rif. PI323	Chiusura	01-dic-94	2501	51-52/94
3.1.a	Stampati		ISTITUTO TIBERIO - Rif. PI305	Chiusura	14-dic-94	2551	50/94
# 3.1.a	TV		JETCOM - Rif. PI314	Proroga dei termini Chiusura	05-ott-94 23-nov-94	2338 2481	40/94 47/94
# 3.1.a	TV		JETCOM - Rif. PI314B	Chiusura	07-dic-94	2526	49/94
3.1.a	Stampati		JUNIOR BUSINESS SCHOOL - Rif. PI404	Chiusura	14-dic-94	2601	50/94
3.1.a	Confezione		LAMBERTUCCI - Rif. PI303	Nomina di perito Chiusura	25-lug-94 05-ott-94	2176 2336	30-31/94 40/94
3.1.a	Posta		LAVAZZA PUNTI DIAMANTE - Rif. PI287	Chiusura	10-ago-94	2205	32-33/94
3.1.a	Stampa		LINEE EROTICHE-CITTA' NOSTRA - Rif. PI367	Chiusura	22-dic-94	2624	51-52/94
# 3.1.a	Posta		MEMOSYSTEM ITALIA - Rif. PI275	Chiusura	15-giu-94	2055	24/94
3.1.a	Stampa		MICHELANGELO BUONARROTI - Rif. PI331	Proroga dei termini Chiusura	05-ott-94 22-dic-94	2339 2623	40/94 51-52/94
3.1.a	Stampati		MIN. ISTRUZIONE/GRANDI SCUOLE ASS. - Rif. PI238	Chiusura	04-mag-94	1937	18/94

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			Provvedimento	data	numero	bollettino
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione caso				
3.1.a	Stampa	MULTIPROPRIETA' CENTRO VACANZE - Rif. PI337	Chiusura	01-dic-94	2502	48/94
3.1.a	Stampa, TV	MULTIPROPRIETA' EUROLHOLIDAYS - Rif. PI336	Chiusura	07-dic-94	2528	49/94
# 3.1.a	Posta	NUOVO CONCORSO EUROSERVICE - Rif. PI381	Chiusura	22-dic-94	2626	51-52/94
# 3.1.a	TV	OLIO '99 - Rif. PI163	Chiusura	21-feb-94	1798	8/94
# 3.1.a	TV	OROSCOPO RETE A - Rif. PI274	Chiusura	10-ago-94	2202	32-33/94
3.1.a	Posta	PANORAMA-PIRELLI - Rif. PI330	Chiusura	21-set-94	2311	38/94
3.1.a	TV	PARTY TIME ITALIA - Rif. PI206	Chiusura	23-mar-94	1864	12/94
3.1.a	Stampa	PERRUZZO EDITORE - Rif. PI182	Chiusura	16-mar-94	1846	11/94
3.1.a	Stampa	POLIZZE VITA SAN PAOLO - Rif. PI204	Chiusura	31-mar-94	1877	13-14/94
3.1.a	Stampa	POMPE FUNEBRI BALDININI - Rif. PI176	Chiusura	02-feb-94	1766	5/94
# 3.1.a	Posta	POSTALMARKET - Rif. PI384	Chiusura	22-dic-94	2627	51-52/94
3.1.a	Stampa	PRONTOTEL - Rif. PI212	Chiusura	11-mag-94	1948	19/94
3.1.a	Stampa, Stampati	RIGENERA - Rif. PI245	Chiusura	26-mag-94	1989	21/94
3.1.a	Stampa	ROVER - Rif. PI249	Chiusura	08-giu-94	2028	23/94
3.1.a	Confezione	RUDOLF NUREYEV - Rif. PI278	Chiusura	08-giu-94	2034	23/94
3.1.a	Stampa	SCUOLA RADIO ELETTRA - Rif. PI312	Chiusura	19-ott-94	2384	42/94
3.1.a	Posta	SELEZIONE DAL READER'S DIGEST - Rif. PI394	Chiusura	22-dic-94	2631	51-52/94
3.1.a	Stampa	SO.IN.TUR - Rif. PI155	Chiusura	02-feb-94	1763	5/94
# 3.1.a	Stampa	SOFTWARE SCHOOL - Rif. PI231	Chiusura	27-apr-94	1924	17/94
# 3.1.a	Stampa	SOFTWARE SCHOOL - Rif. PI269	Chiusura	08-giu-94	2032	23/94
3.1.a	Affissioni	STAZIONI DI SERVIZIO - Rif. PI184	Chiusura	21-feb-94	1800	8/94
# 3.1.a	Stampa	STUDIO TESEO - Rif. PI226	Chiusura	18-mag-94	1966	20/94
# 3.1.a	Posta	TELE-DOMINIO XX - Rif. PI233	Chiusura	20-apr-94	1908	16/94
# 3.1.a	Stampa	THIN LINE - Rif. PI258	Chiusura	25-lug-94	2172	30-31/94
3.1.a	Stampa, TV	TOYOTA - Rif. PI246	Chiusura	01-giu-94	2004	22/94
3.1.a	Stampati	VALFRUTTA' - Rif. PI389	Chiusura	23-nov-94	2489	47/94
3.1.a	Posta	VESTRO II - Rif. PI334	Chiusura	05-ott-94	2340	40/94
# 3.1.a	Posta	VESTRO III - Rif. PI328	Chiusura	12-ott-94	2360	41/94
3.1.a	Posta	VESTRO/FIAT TEMPRA - Rif. PI224	Chiusura	31-mar-94	1880	13-14/94
3.1.b	Affissioni	AGENZIA 2B NETTUNO - Rif. PI365	Chiusura	16-nov-94	2470	46/94
# 3.1.b	Posta	BICOVER - Rif. PI263	Chiusura	01-giu-94	2007	22/94
# 3.1.b	TV	BOSSI ORO - Rif. PI266	Chiusura	23-giu-94	2074	25-26/94
3.1.b	Posta	CONCORSI SELEZIONE - Rif. PI237	Chiusura	27-apr-94	1925	17/94
# 3.1.b	Stampa	CULTURA 2000 EDITRICE - Rif. PI316	Chiusura	19-ott-94	2385	42/94
3.1.b	Posta	EURONOVA - Rif. PI202	Chiusura	31-mar-94	1881	13-14/94
# 3.1.b	Stampa	HOT LINES/MONZA GRATIS - Rif. PI247	Chiusura	11-mag-94	1950	19/94
# 3.1.b	Telefono	I.A.C. - Rif. PI272	Chiusura	23-giu-94	2075	25-26/94
3.1.b	Posta	LAVAZZA PUNTI DIAMANTE - Rif. PI287	Chiusura	10-ago-94	2205	32-33/94
3.1.b	Stampa	LINEE EROTICHE-CITTA' NOSTRA - Rif. PI367	Chiusura	22-dic-94	2624	51-52/94
3.1.b	Stampa, TV	MULTIPROPRIETA' EUROLHOLIDAYS - Rif. PI336	Chiusura	07-dic-94	2528	49/94
3.1.b	Posta	PANORAMA-PIRELLI - Rif. PI330	Chiusura	21-set-94	2311	38/94
3.1.b	TV	PARTY TIME ITALIA - Rif. PI206	Chiusura	23-mar-94	1864	12/94
3.1.b	Stampa	PERRUZZO EDITORE - Rif. PI182	Chiusura	16-mar-94	1846	11/94
3.1.b	Stampa	POMPE FUNEBRI BALDININI - Rif. PI176	Chiusura	02-feb-94	1766	5/94

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
# 3.1.b	Posta	POSTALMARKET - Rif. PI384	Chiusura	22-dic-94	2627	51-52/94
3.1.b	Stampa	PRONTOTEL - Rif. PI212	Chiusura	11-mag-94	1948	19/94
3.1.b	Stampa	ROVER - Rif. PI249	Chiusura	08-giu-94	2028	23/94
3.1.b	Posta	SELEZIONE DAL READER'S DIGEST - Rif. PI394	Chiusura	22-dic-94	2631	51-52/94
3.1.b	Stampa	SO.IN.TUR - Rif. PI155	Chiusura	02-feb-94	1763	5/94
3.1.b	Affissioni	STAZIONI DI SERVIZIO - Rif. PI184	Chiusura	21-feb-94	1800	8/94
# 3.1.b	Stampa	STUDIO TESEO - Rif. PI226	Chiusura	18-mag-94	1966	20/94
3.1.b	Stampati	VALFRUTTA - Rif. PI389	Chiusura	23-nov-94	2489	47/94
# 3.1.b	Posta	VESTRO III - Rif. PI328	Chiusura	12-ott-94	2360	41/94
3.1.b	Posta	VESTRO/FIAT TEMPRA - Rif. PI224	Chiusura	31-mar-94	1880	13-14/94
3.1.c	Affissioni	AGENZIA 2B NETTUNO - Rif. PI365	Chiusura	16-nov-94	2470	46/94
3.1.c	Stampa, Stampati	ARNOCANALI - Rif. PI310	Chiusura	19-ott-94	2382	42/94
3.1.c	Stampa	BELTRAME YACHT BROKER - Rif. PI277	Chiusura	15-lug-94	2135	28-29/94
# 3.1.c	TV	BOSSI ORO - Rif. PI266	Chiusura	23-giu-94	2074	25-26/94
3.1.c	Stampati	CORSI D'INGLESE-STUDI CASSINO - Rif. PI169	Chiusura	23-mar-94	1860	12/94
# 3.1.c	Stampa	CULTURA 2000 EDITRICE - Rif. PI316	Chiusura	19-ott-94	2385	42/94
3.1.c	Stampati	EUROSCUOLA - Rif. PI223	Chiusura	31-mar-94	1879	13-14/94
# 3.1.c	Stampa, TV	F.LLI CAVALLI - Rif. PI300	Chiusura	21-set-94	2309	38/94
# 3.1.c	Stampa	HOT LINES/MONZA GRATIS - Rif. PI247	Chiusura	11-mag-94	1950	19/94
# 3.1.c	Stampati	ISTITUTI BUONARROTI - Rif. PI253	Chiusura	11-mag-94	1949	19/94
# 3.1.c	Stampati	ISTITUTI LEONARDO DA VINCI - Rif. PI290	Chiusura	21-set-94	2306	38/94
# 3.1.c	Stampati	ISTITUTI SAN PAOLO - Rif. PI295	Chiusura	21-set-94	2307	38/94
3.1.c	Stampa	ISTITUTO A. VOLTA - Rif. PI203	Chiusura	31-mar-94	1876	13-14/94
3.1.c	Stampati	ISTITUTO ACCADEMIA ITALIA - Rif. PI180	Chiusura	11-feb-94	1782	6-7/94
3.1.c	Stampa	ISTITUTO DI CULTURA ITALO-TEDESCO - Rif. PI289	Chiusura	15-lug-94	2137	28-29/94
3.1.c	Stampati	ISTITUTO MAZZINI - Rif. PI167	Chiusura	10-gen-94	1702	1-2/94
# 3.1.c	Stampa	ISTITUTO TECNICO LUIGI EINAUDI - Rif. PI323	Chiusura	01-dic-94	2501	51-52/94
3.1.c	Stampati	JUNIOR BUSINESS SCHOOL - Rif. PI404	Chiusura	14-dic-94	2601	50/94
3.1.c	Stampa, TV	MULTIPROPRIETA' EUROHOLIDAYS - Rif. PI336	Chiusura	07-dic-94	2528	49/94
3.1.c	Stampa	PRONTOTEL - Rif. PI212	Chiusura	11-mag-94	1948	19/94
# 3.1.c	Stampa	SOFTWARE SCHOOL - Rif. PI231	Chiusura	27-apr-94	1924	17/94
# 3.1.c	Stampa	SOFTWARE SCHOOL - Rif. PI269	Chiusura	08-giu-94	2032	23/94
# 3.1.c	Stampa	THIN LINE - Rif. PI258	Chiusura	25-lug-94	2172	30-31/94
# 4.1	Posta	AMMINISTRAZIONE P.F. - Rif. PI201	Chiusura	11-feb-94	1785	6-7/94
# 4.1	Posta	BICOVER - Rif. PI263	Chiusura	01-giu-94	2007	22/94
# 4.1	Posta	BOLLETTINO NAZ. PROTESTI CAMBIARI - Rif. PI209	Chiusura	16-mar-94	1847	11/94
# 4.1	Posta	BOLLETTINO PREVIDENZA SOCIALE - Rif. PI262	Chiusura	15-giu-94	2054	24/94
# 4.1	Stampa	CANALPLAST - Rif. PI311	Chiusura	19-ott-94	2383	42/94
4.1	Posta	CO.R.I.T. RIMINI - Rif. PI242	Chiusura	04-mag-94	1939	18/94
4.1	Stampa	DIETOLINE - Rif. PI346	Chiusura	01-dic-94	2504	48/94
4.1	Posta	EUROPA MANAGEMENT - Rif. PI288	Chiusura	04-lug-94	2105	27/94
4.1	Stampa	ISTITUTO A. VOLTA - Rif. PI203	Chiusura	31-mar-94	1876	13-14/94
# 4.1	Posta	M.T.C. - Rif. PI185	Chiusura	11-feb-94	1783	6-7/94
# 4.1	Posta	MEMOSYSTEM ITALIA - Rif. PI275	Chiusura	15-giu-94	2055	24/94

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento	ipotesi di violazione		Provvimento	data	numero	bollettino
	mezzo di diffusione	caso				
4.1	Stampa	PILLOLA ANTIFATICA - Rif. PI250	Chiusura	08-giu-94	2029	23/94
# 4.1	Posta	RASSEGNA FISCO E FINANZA, CONTRIBUTI E TASSE - Rif. PI174	Chiusura	02-feb-94	1765	5/94
4.1	Posta	REPERTORIO ARTIG. COMM. E INDUSTRIA - Rif. PI213	Chiusura	16-mar-94	1848	11/94
# 4.1	Posta	REPERTORIO COMMERCIALE - Rif. PI188	Chiusura	02-mar-94	1818	9/94
# 4.1	Posta	REPERTORIO NAZIONALE - Rif. PI207	Chiusura	09-mar-94	1835	10/94
4.1	Stampa	SANTA ROSA - Rif. PI320	Chiusura	03-nov-94	2426	44/94
4.1	Stampa	STAR-LEVONI-KETTMEIR - Rif. PI355	Chiusura	09-nov-94	2439	45/94
4.2	Stampa, Stampati	ARNOCANALI - Rif. PI310	Chiusura	19-ott-94	2382	42/94
# 4.2	TV	BOSSI ORO - Rif. PI266	Chiusura	23-giu-94	2074	25-26/94
# 4.2	Stampa	CANALPLAST - Rif. PI311	Chiusura	19-ott-94	2383	42/94
4.2	Stampati	ELIANA MONTI - Rif. PI296	Chiusura	10-ago-94	2209	32-33/94
4.2	Posta	EUROSERVICE - Rif. PI244	Chiusura	27-apr-94	1926	17/94
# 4.2	TV	OLIO '99 - Rif. PI163	Chiusura	21-feb-94	1798	8/94
4.2	Stampa, TV	TOYOTA - Rif. PI246	Chiusura	01-giu-94	2004	22/94
6	Affissioni, Stampa	BENETTON - Rif. PI160	Chiusura	27-gen-94	1752	4/94

1995

# 3.1.a	Stampa	ACCADEMIA DEL MASSAGGIO - Rif. PI641	Chiusura	21-dic-95	3476	51-52/95
3.1.a	Posta	ACCREDITO PENSIONE BANCA SAN PAOLO DI BRESCIA - Rif. PI538	Chiusura	28-giu-95	3139	26/95
3.1.a	Stampa	ACQUASI - Rif. PI343	Chiusura	19-gen-95	2710	3/95
3.1.a	Stampa	ACTIVCELL - Rif. PI321	Proroga dei termini	07-dic-94	2527	49/94
			Proroga dei termini	19-gen-95	2709	3/95
			Nomina di perito	19-gen-95	2709	3/95
			Chiusura	26-apr-95	2972	17/95
3.1.a	Posta	AEM AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE - Rif. PI565	Proroga dei termini	14-set-95	3267	37/95
			Chiusura	21-dic-95	3471	51-52/95
3.1.a	Stampa	AGENZIE FUNEBRI - Rif. PI390	Chiusura	23-feb-95	2832	8/95
3.1.a	Stampa	ANTIFURTO BULLOCK - Rif. PI440	Chiusura	27-apr-95	2975	17/95
# 3.1.a	Posta	APPARECCHIO EURONOVA - Rif. PI484	Chiusura	25-mag-95	3066	21/95
3.1.a	TV	ARGILLA RADIANTE - Rif. PI446	Chiusura	13-apr-95	2954	15-16/95
3.1.a	Stampa	ARS LABOR ROMA - Rif. PI582	Chiusura	19-ott-95	3329	42/95
3.1.a	Stampa	ASITA - Rif. PI387	Nomina di perito	07-dic-94	2535	49/94
			Proroga dei termini	07-dic-94	2535	49/94
			Chiusura	25-mag-95	3060	21/95
3.1.a	Affissioni, Stampati	AUCHAN DI CASAMASSIMA - Rif. PI596	Chiusura	21-set-95	3283	38/95
3.1.a	Confezione, Stampa	BATTERY MANAGER - Rif. PI345	Nomina di perito	12-ott-94	2362	41/94
			Proroga dei termini	12-ott-94	2362	41/94
			Chiusura	30-mar-95	2910	13/95
			Altro	21-set-95	3277	38/95
3.1.a	Stampa	BECOS CLUB - Rif. PI525	Chiusura	21-ago-95	3234	33-34/95
3.1.a	Stampati	BIGLIETTI CIRCO - Rif. PI638	Chiusura	14-dic-95	3458	50/95
3.1.a	Stampati	BIGLIETTI CIRCO ORFEI - Rif. PI640	Chiusura	14-dic-95	3459	50/95
# 3.1.a	Radio	BRACCIALE DELLA SALUTE - Rif. PI488	Proroga dei termini	01-giu-95	3078	22/95
			Chiusura	21-ago-95	3232	33-34/95
3.1.a	Stampa	BUONARROTI-SECONDAMANO - Rif. PI369	Chiusura	02-feb-95	2783	5/95
3.1.a	Posta	C.I.D. GIOCO DELLE VIGNETTE - Rif. PI616	Chiusura	26-ott-95	3351	43/95
3.1.a	Stampa	CANALE VERDE ARNOCANALI - Rif. PI597	Chiusura	30-nov-95	3431	48/95

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento		caso		Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione			tipo	data	numero	bollettino
# 3.1.a	Posta	CARTOLINA C.I.L.E. - Rif. PI430		Chiusura	02-mar-95	2856	9/95
# 3.1.a	Stampa	CASA MERCATO - Rif. PI534		Chiusura	04-ott-95	3300	40/95
# 3.1.a	Posta	CATALOGO EUROSERVICE - Rif. PI425		Proroga dei termini	16-feb-95	2809	7/95
				Chiusura	18-mag-95	3044	20/95
3.1.a	Stampa	CENTRI SVENSON - Rif. PI483		Chiusura	18-mag-95	3051	20/95
# 3.1.a	TV	CENTRO ASTROMAGIC - Rif. PI589		Chiusura	04-ott-95	3307	40/95
3.1.a	Stampa, Stampati	CENTRO DIDATTICO UNO CORSI - Rif. PI495		Chiusura	20-lug-95	3167	29/95
3.1.a	Stampa	CENTRO GIOTTO - Rif. PI427		Chiusura	02-mar-95	2855	9/95
# 3.1.a	Affissioni, Stampa	CENTRO GIOTTO II - Rif. PI561		Chiusura	03-nov-95	3359	44/95
# 3.1.a	Stampa	CENTRO NAZIONALE ENTI ASSISTENZA C.N.E.A. - Rif. PI412		Chiusura	13-apr-95	2951	15-16/95
3.1.a	Stampati	CENTRO STUDI EINAUDI DI FRASCATI - Rif. PI496		Chiusura	13-giu-95	3103	24/95
3.1.a	Posta	CLIMA COMFORT - Rif. PI658		Chiusura	21-dic-95	3477	51-52/95
# 3.1.a	Stampa, Stampati	CONCESSIONARIA FORD AUTOSAS - Rif. PI604		Chiusura	03-nov-95	3366	44/95
3.1.a	Stampa	CONCORSO EURONOVA - Rif. PI419		Chiusura	26-gen-95	2770	4/95
# 3.1.a	Posta	CONCORSO STASSEN - Rif. PI438		Chiusura	27-apr-95	2974	17/95
# 3.1.a	Stampa	CONSORZIO LA ROSA-INVESTIGAZIONE SAS DI CECILIATI S. & C. - Rif. PI420		Chiusura	13-apr-95	2952	15-16/95
# 3.1.a	Stampa	D.F.M. DISTRIBUZIONI FOTOTECNICHE - Rif. PI540		Chiusura	28-lug-95	3199	30/95
3.1.a	Stampati	DARIX TOGNI - Rif. PI482		Chiusura	18-mag-95	3050	20/95
# 3.1.a	Posta	DAXON II - Rif. PI516		Chiusura	08-giu-95	3091	23/95
# 3.1.a	Posta	DAXON III - Rif. PI530		Chiusura	28-giu-95	3136	26/95
# 3.1.a	Posta	DAXON IV - Rif. PI533		Chiusura	28-giu-95	3137	26/95
3.1.a	Posta, Telefono	DE AGOSTINI MAILING - Rif. PI618		Chiusura	19-ott-95	3335	42/95
3.1.a	Stampati	DIDATTICA - Rif. PI417		Chiusura	26-gen-95	2771	4/95
# 3.1.a	Affissioni, Stampati	DIPLOMA CASSINO - Rif. PI536		Chiusura	28-giu-95	3138	26/95
3.1.a	Posta	DISTRIBUZIONE BUONI BENZINA - Rif. PI522		Chiusura	05-set-95	3251	35-36/95
# 3.1.a	Posta	DISTRIBUZIONE NEW IDEA - Rif. PI454		Chiusura	13-apr-95	2959	15-16/95
3.1.a	Stampa	DIVINO OTELMA - Rif. PI611		Chiusura	23-nov-95	3412	47/95
# 3.1.a	Posta	DONO SELEZIONE - Rif. PI520		Proroga dei termini	22-giu-95	3116	25/95
				Chiusura	20-lug-95	3169	29/95
3.1.a	Stampa	ECD ANANAS - Rif. PI598		Chiusura	30-nov-95	3432	48/95
3.1.a	Stampati	EDEN VIAGGI - Rif. PI615		Chiusura	12-ott-95	3323	41/95
# 3.1.a	Stampa	ELETTRO COMPANY - Rif. PI462		Chiusura	11-mag-95	3029	19/95
3.1.a	Stampa	ELETTRONICA DESSY - Rif. PI386		Nomina di perito	07-dic-94	2534	49/94
				Proroga dei termini	07-dic-94	2534	49/94
				Chiusura	25-mag-95	3059	21/95
3.1.a	Stampati	ELIANA MONTI II - Rif. PI512		Chiusura	22-giu-95	3115	25/95
# 3.1.a	Stampa	EMME CI - Rif. PI544		Chiusura	21-set-95	3280	38/95
3.1.a	Stampati	EUROPEAN SCHOOL OF ECONOMICS - Rif. PI436		Chiusura	16-mar-95	2883	11/95
3.1.a	Stampa	FIGURELLA - Rif. PI548		Chiusura	28-set-95	3289	39/95
3.1.a	Stampati	FININTERMEDIARIA - Rif. PI626		Chiusura	16-nov-95	3401	46/95
3.1.a	TV	GIACOMINI OPERATORE ESOTERICO - Rif. PI587		Proroga dei termini	03-nov-95	3363	44/95
				Chiusura	14-dic-95	3453	50/95
3.1.a	TV	GIANNA MARCHETTI SENSITIVA - Rif. PI543		Proroga dei termini	04-ago-95	3216	31-32/95
				Proroga dei termini	04-ott-95	3302	40/95
				Chiusura	30-nov-95	3429	48/95
3.1.a	Stampa	GIOCHI ELETTRONICI - Rif. PI527		Chiusura	05-set-95	3252	35-36/95

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
	3.1.a	Stampa	GIOCO FULL - Rif. PI583	Chiusura	03-nov-95	3368	44/95
#	3.1.a	Posta	GIOSTRA DELLA FORTUNA - Rif. PI469	Chiusura	11-mag-95	3031	19/95
	3.1.a	Affissioni, Stampa	GIUSEPPE GIBELLINI - Rif. PI545	Chiusura	20-lug-95	3174	29/95
#	3.1.a	Stampa	GIVI DISTRIBUZIONE - Rif. PI546	Chiusura	04-ago-95	3217	31-32/95
	3.1.a	Stampa	GRUPPO SDP - Rif. PI473	Chiusura	15-giu-95	3101	24/95
#	3.1.a	Stampa	GUIDA BIMBISANI E BELLI - Rif. PI411	Chiusura	23-feb-95	2834	8/95
	3.1.a	TV	HI-TEL MODELLO HT-325 TELEFONINO - Rif. PI556	Chiusura	28-set-95	3291	39/95
	3.1.a	Stampa, Stampati	HOLIDAY AUTOS ITALIA-DOLLARO EXPRES - Rif. PI517	Proroga dei termini Chiusura	20-lug-95 14-set-95	3171 3265	29/95 37/95
#	3.1.a	Stampati	HOTEL JOLE - Rif. PI607	Chiusura	12-ott-95	3322	41/95
	3.1.a	Stampa	HT ITALIA - Rif. PI344	Nomina di perito Proroga dei termini Chiusura	12-ott-94 12-ott-94 30-mar-95	2361 2361 2909	41/94 41/94 13/95
	3.1.a	Stampa	I ROPA CENTER - Rif. PI502	Chiusura	06-lug-95	3150	27-28/95
#	3.1.a	Stampa	I.N.SE.FO - Rif. PI541	Chiusura	04-ott-95	3301	40/95
	3.1.a	TV	IDOS - Rif. PI445	Chiusura	13-apr-95	2953	15-16/95
	3.1.a	TV	IL SEGRETO DI VENERE - Rif. PI447	Chiusura	13-apr-95	2955	15-16/95
#	3.1.a	Stampa, Stampati	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FRACCARO - Rif. PI599	Chiusura	21-dic-95	3473	51-52/95
	3.1.a	TV	INTERNATIONAL - Rif. PI625	Chiusura	07-dic-95	3442	49/95
	3.1.a	Stampati	INTERNATIONAL COMPUTER TECHNOLOGY - Rif. PI623	Chiusura	26-ott-95	3352	43/95
	3.1.a	TV	IOLE FAMOSO SENSITIVA - Rif. PI588	Chiusura	14-dic-95	3454	50/95
	3.1.a	TV	IRANIAN LOOM - Rif. PI553	Chiusura	28-set-95	3290	39/95
#	3.1.a	Stampa, Stampati	ISAP - Rif. PI557	Chiusura	26-ott-95	3348	43/95
	3.1.a	Stampati	ISTITUTI RIUNITI TIBERIO ROMA - Rif. PI508	Chiusura	08-giu-95	3089	23/95
	3.1.a	Affissioni	ISTITUTI SCOLASTICI TRIONFALE - Rif. PI498	Chiusura	01-giu-95	3082	22/95
	3.1.a	Stampa	ISTITUTO ACCADEMIA EUROPEA - Rif. PI391	Chiusura	19-gen-95	2715	3/95
	3.1.a	Stampa	ISTITUTO BIAGIO PASCAL - Rif. PI500	Chiusura	28-giu-95	3133	26/95
	3.1.a	Stampa	ISTITUTO D'ISTRUZIONE CARDINALE FRANCESCO MARMAGGI - Rif. PI499	Chiusura	28-giu-95	3132	26/95
#	3.1.a	Stampa, Stampati	ISTITUTO ETAI DETECTIVE - Rif. PI501	Proroga dei termini Chiusura	06-lug-95 21-ago-95	3149 3233	27-28/95 33-34/95
	3.1.a	Affissioni	ISTITUTO MAXWELL - Rif. PI497	Chiusura	01-giu-95	3081	22/95
	3.1.a	Posta	ISTITUTO NAZIONALE D'ISTRUZIONE TOMMASO CAMPANELLA - Rif. PI494	Chiusura	01-giu-95	3083	22/95
	3.1.a	Stampa	ISTITUTO VERDI - Rif. PI405	Chiusura	26-gen-95	2767	4/95
#	3.1.a	Stampati	JET TOURS ITALIA - Rif. PI457	Chiusura	18-mag-95	3045	20/95
	3.1.a	TV	KINDER BUENO - Rif. PI407	Chiusura	09-mar-95	2867	10/95
#	3.1.a	Stampa	L'INFANZIA - Rif. PI444	Chiusura	13-apr-95	2957	15-16/95
	3.1.a	Posta	LA BOUTIQUE DEL RICAMO - Rif. PI461	Chiusura	30-mar-95	2915	13/95
#	3.1.a	TV	LA CASA BIANCA - Rif. PI372	Proroga dei termini Chiusura	07-dic-94 02-feb-95	2532 2784	49/94 5/95
#	3.1.a	Posta	LA GIOSTRA DEI MILIONI-EURONOVA - Rif. PI428	Chiusura	23-feb-95	2835	8/95
	3.1.a	Stampa	LUPANO-COLOMBINO PRANOTERAPEUTI - Rif. PI397	Chiusura	19-gen-95	2716	3/95
	3.1.a	TV	M. & M. OPERATORI ESOTERICI - Rif. PI592	Proroga dei termini Chiusura	19-ott-95 16-nov-95	3330 3400	42/95 46/95
	3.1.a	Stampa	MACROTEST HT - Rif. PI424	Chiusura	01-giu-95	3080	22/95

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
3.1.a	TV	MAGO ATANUS - Rif. PI591	Proroga dei termini	03-nov-95	3365	44/95
			Chiusura	30-nov-95	3430	48/95
3.1.a	TV	MAGO OSVALDO - Rif. PI593	Chiusura	12-ott-95	3320	41/95
3.1.a	Stampa	MARCO POLO - Rif. PI620	Chiusura	30-nov-95	3433	48/95
3.1.a	Stampati	MARFIN FINANZIAMENTI - Rif. PI627	Chiusura	09-nov-95	3386	45/95
3.1.a	TV	MARIA PANNONE SENSITIVA - Rif. PI590	Chiusura	14-dic-95	3455	50/95
3.1.a	Confezione	MAXI SORPRESE - Rif. PI634	Chiusura	16-nov-95	3402	46/95
3.1.a	Stampa, Stampati	METODO RIGENERA - Rif. PI396	Chiusura	16-mar-95	2882	11/95
3.1.a	Affissioni, Stampati	METREBUS - Rif. PI432	Chiusura	09-mar-95	2870	10/95
# 3.1.a	Stampa	MINITURBO - Rif. PI377	Chiusura	26-gen-95	2764	4/95
# 3.1.a	TV	MOMENTI PREZIOSI - Rif. PI403	Proroga dei termini	10-gen-95	2669	1-2/95
			Chiusura	11-mag-95	3024	19/95
# 3.1.a	TV	MONDO PREZIOSO - Rif. PI403B	Chiusura	11-mag-95	3025	19/95
3.1.a	Stampa	MUSIC DIRECT - Rif. PI455	Chiusura	25-mag-95	3062	21/95
# 3.1.a	Posta	MUSICASSETTE SELEZIONE - Rif. PI471	Ampliamento	11-mag-95	3033	19/95
			Chiusura	15-giu-95	3100	24/95
# 3.1.a	Stampa	NEW STARS MEDIA - Rif. PI510	Chiusura	20-lug-95	3168	29/95
3.1.a	Stampa	NEW WAVE - Rif. PI531	Chiusura	21-set-95	3278	38/95
# 3.1.a	Stampa	OCTA-STARTENE - Rif. PI537	Chiusura	21-set-95	3279	38/95
# 3.1.a	Stampa	OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI477	Chiusura	06-lug-95	3146	27-28/95
3.1.a	Posta	OK MUSICA - Rif. PI392	Proroga dei termini	22-dic-94	2629	51-52/94
			Chiusura	16-feb-95	2805	7/95
3.1.a	Affissioni	ONORANZE FUNEBRI GIBELLINI - Rif. PI545B	Chiusura	21-set-95	3282	38/95
3.1.a	Stampa	OPEL GM - Rif. PI466	Chiusura	11-mag-95	3030	19/95
# 3.1.a	Stampa	OTTICO DOTT. LORENZONI - Rif. PI513	Chiusura	28-giu-95	3134	26/95
3.1.a	TV	PANAPHONE - Rif. PI614	Chiusura	09-nov-95	3385	45/95
# 3.1.a	TV	PANASOANIC - Rif. PI333	Chiusura	10-gen-95	2663	1-2/95
# 3.1.a	TV	PERLE MAJORICA - Rif. PI529	Chiusura	26-ott-95	3345	43/95
3.1.a		POLIZZA TORO ASSICURAZIONI - Rif. PI560	Proroga dei termini	05-set-95	3255	35-36/95
			Chiusura	03-nov-95	3361	44/95
3.1.a	Posta	POSTALMARKET III - Rif. PI474	Chiusura	18-mag-95	3048	20/95
3.1.a	Stampa	PROFESSIONE INFERMIERE - Rif. PI433	Chiusura	30-mar-95	2914	13/95
# 3.1.a	Stampa	PRONTOSAN - Rif. PI463	Chiusura	18-mag-95	3046	20/95
# 3.1.a	Stampati	PUBBLICITA' TELEFONINI TELECOM - Rif. PI506	Chiusura	15-giu-95	3104	24/95
3.1.a	Stampa	QWERTY - Rif. PI492	Chiusura	20-lug-95	3166	29/95
3.1.a	Stampa, Stampati	RABINO TRIESTE AGENZIA IMMOBILIARE - Rif. PI581	Chiusura	14-dic-95	3456	50/95
3.1.a	Stampa	RADIO GLOBO - Rif. PI568	Chiusura	26-ott-95	3350	43/95
3.1.a	Stampa	RADIO ONDA LIBERA - Rif. PI415	Chiusura	16-feb-95	2807	7/95
# 3.1.a	Posta	REGALO EURONOVA - Rif. PI481	Chiusura	25-mag-95	3065	21/95
3.1.a	TV	REGINA DELLE STELLE - Rif. PI594	Chiusura	19-ott-95	3328	42/95
3.1.a	Posta	RIVISTA LINUS - Rif. PI630	Chiusura	30-nov-95	3434	48/95
3.1.a	Posta	RPM - Rif. PI426	Chiusura	30-mar-95	2913	13/95
# 3.1.a	Telefono	S.B.F. ITALIA - Rif. PI603	Chiusura	12-ott-95	3321	41/95
3.1.a	Stampati	SA.RO. SERVIZI FINANZIARI - Rif. PI464	Chiusura	04-mag-95	3011	18/95
3.1.a	Stampa	SALU.TEL. - Rif. PI622	Chiusura	14-dic-95	3457	50/95
3.1.a	TV	SANTONE DI AVELLA - Rif. PI550	Chiusura	26-ott-95	3347	43/95
3.1.a	Stampati	SEAT CORDOBA - Rif. PI636	Chiusura	07-dic-95	3444	50/95
# 3.1.a	Posta	SELEZIONE CAMPAGNA PIU' - Rif. PI493	Chiusura	01-giu-95	3079	22/95

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
# 3.1.a	Posta	SELEZIONE DAL READER'S DIGEST-BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA - Rif. PI448	Chiusura	13-apr-95	2958	15-16/95
3.1.a	Stampa	SERVIZI AGENZIE FUNEBRI - Rif. PI449	Chiusura	27-apr-95	2977	17/95
# 3.1.a	Stampa	SHAMPOO SELSUN BLU - Rif. PI458	Chiusura	11-mag-95	3028	19/95
# 3.1.a	Posta	SIST - Rif. PI580	Chiusura	14-set-95	3269	37/95
3.1.a	TV	SLIM FAST - Rif. PI586	Chiusura	19-ott-95	3332	42/95
# 3.1.a	Affissioni	SO.VE.DO. - Rif. PI610	Chiusura	19-ott-95	3333	42/95
3.1.a	Stampa	STABILIMENTI TERMALI EMILIA ROMAGNA - Rif. PI441	Chiusura	06-apr-95	2934	14/95
3.1.a	Stampa, TV	TELECOM ITALIA MOBILE - Rif. PI631	Chiusura	21-dic-95	3474	51-52/95
3.1.a	Stampa	TIGROS SUPERMERCATI - Rif. PI605	Chiusura	09-nov-95	3384	45/95
3.1.a	Stampa	TRICO HAIR SYSTEM - Rif. PI509	Chiusura	04-ago-95	3213	31-32/95
# 3.1.a	Posta	VACANZA BICOVER - Rif. PI521	Proroga dei termini Chiusura	22-giu-95 14-set-95	3117 3266	25/95 37/95
# 3.1.a	Posta	VENDITA PER CORRISPONDENZA CIA - Rif. PI437	Chiusura	09-mar-95	2872	10/95
# 3.1.a	TV	VENDITE TELEVISIVE TIVUSHOP - Rif. PI547	Chiusura	26-ott-95	3346	43/95
# 3.1.a	Posta	VESTRO IV - Rif. PI453	Chiusura	06-apr-95	2935	14/95
# 3.1.a	Posta	VESTRO V - Rif. PI480	Chiusura	04-mag-95	3012	18/95
# 3.1.a	Posta	VESTRO VI - Rif. PI555	Chiusura	05-set-95	3253	35-36/95
3.1.a	TV	VIDEOREGISTRATORE SONY - Rif. PI562	Chiusura	12-ott-95	3319	41/95
# 3.1.a	Stampa	WALDECO INTERNATIONAL - Rif. PI563	Chiusura	28-set-95	3292	39/95
3.1.b	Stampa	AGENZIE FUNEBRI - Rif. PI390	Chiusura	23-feb-95	2832	8/95
3.1.b	Stampati	BIGLIETTI CIRCO - Rif. PI638	Chiusura	14-dic-95	3458	50/95
3.1.b	Stampati	BIGLIETTI CIRCO ORFELI - Rif. PI640	Chiusura	14-dic-95	3459	50/95
# 3.1.b	Posta	CARTOLINA C.L.L.E. - Rif. PI430	Chiusura	02-mar-95	2856	9/95
# 3.1.b	Stampa	CASA MERCATO - Rif. PI534	Chiusura	04-ott-95	3300	40/95
3.1.b	Stampa, Stampati	CENTRO DIDATTICO UNO CORSI - Rif. PI495	Chiusura	20-lug-95	3167	29/95
3.1.b	Stampa	CENTRO GIOTTO - Rif. PI427	Chiusura	02-mar-95	2855	9/95
# 3.1.b	Affissioni, Stampa	CENTRO GIOTTO II - Rif. PI561	Chiusura	03-nov-95	3359	44/95
# 3.1.b	Stampa, Stampati	CONCESSIONARIA FORD AUTOSAS - Rif. PI604	Chiusura	03-nov-95	3366	44/95
3.1.b	Stampa	CONCORSO EURONOVA - Rif. PI419	Chiusura	26-gen-95	2770	4/95
3.1.b	Stampati	DARIX TOGNI - Rif. PI482	Chiusura	18-mag-95	3050	20/95
3.1.b	Posta, Telefono	DE AGOSTINI MAILING - Rif. PI618	Chiusura	19-ott-95	3335	42/95
3.1.b	Posta	DISTRIBUZIONE BUONI BENZINA - Rif. PI522	Chiusura	05-set-95	3251	35-36/95
# 3.1.b	Posta	DONO SELEZIONE - Rif. PI520	Proroga dei termini Chiusura	22-giu-95 20-lug-95	3116 3169	25/95 29/95
3.1.b	Stampati	ELIANA MONTI II - Rif. PI512	Chiusura	22-giu-95	3115	25/95
# 3.1.b	Stampa	EMME CI - Rif. PI544	Chiusura	21-set-95	3280	38/95
# 3.1.b	Posta	GIOSTRA DELLA FORTUNA - Rif. PI469	Chiusura	11-mag-95	3031	19/95
3.1.b	Stampa, Stampati	HOLIDAY AUTOS ITALIA-DOLLARO EXPRES - Rif. PI517	Proroga dei termini Chiusura	20-lug-95 14-set-95	3171 3265	29/95 37/95
3.1.b	Stampa	I ROPA CENTER - Rif. PI502	Chiusura	06-lug-95	3150	27-28/95
3.1.b	Stampati	INTERNATIONAL COMPUTER TECHNOLOGY - Rif. PI623	Chiusura	26-ott-95	3352	43/95
3.1.b	TV	IRANIAN LOOM - Rif. PI553	Chiusura	28-set-95	3290	39/95
3.1.b	TV	MAGO OSVALDO - Rif. PI593	Chiusura	12-ott-95	3320	41/95

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
3.1.b	Stampati	MARFIN FINANZIAMENTI - Rif. PI627	Chiusura	09-nov-95	3386	45/95
3.1.b	Stampa	MUSIC DIRECT - Rif. PI455	Chiusura	25-mag-95	3062	21/95
# 3.1.b	Posta	MUSICASSETTE SELEZIONE - Rif. PI471	Ampliamento Chiusura	11-mag-95 15-giu-95	3033 3100	19/95 24/95
3.1.b	Posta	OK MUSICA - Rif. PI392	Proroga dei termini Chiusura	22-dic-94 16-feb-95	2629 2805	51-52/94 7/95
3.1.b	Stampa	OPEL GM - Rif. PI466	Chiusura	11-mag-95	3030	19/95
3.1.b		POLIZZA TORO ASSICURAZIONI - Rif. PI560	Proroga dei termini Chiusura	05-set-95 03-nov-95	3255 3361	35-36/95 44/95
3.1.b	Posta	POSTALMARKET III - Rif. PI474	Chiusura	18-mag-95	3048	20/95
# 3.1.b	Stampa	PRONTOSAN - Rif. PI463	Chiusura	18-mag-95	3046	20/95
3.1.b	Stampa, Stampati	RABINO TRIESTE AGENZIA IMMOBILIARE - Rif. PI581	Chiusura	14-dic-95	3456	50/95
3.1.b	Posta	RPM - Rif. PI426	Chiusura	30-mar-95	2913	13/95
# 3.1.b	Telefono	S.B.F. ITALIA - Rif. PI603	Chiusura	12-ott-95	3321	41/95
3.1.b	Stampati	SA.RO. SERVIZI FINANZIARI - Rif. PI464	Chiusura	04-mag-95	3011	18/95
3.1.b	TV	SANTONE DI AVELLA - Rif. PI550	Chiusura	26-ott-95	3347	43/95
3.1.b	Stampa	SERVIZI AGENZIE FUNEBRI - Rif. PI449	Chiusura	27-apr-95	2977	17/95
3.1.b	Stampa, TV	TELECOM ITALIA MOBILE - Rif. PI631	Chiusura	21-dic-95	3474	51-52/95
3.1.b	Stampa	TIGROS SUPERMERCATI - Rif. PI605	Chiusura	09-nov-95	3384	45/95
# 3.1.b	TV	VENDITE TELEVISIVE TIVUSHOP - Rif. PI547	Chiusura	26-ott-95	3346	43/95
# 3.1.b	Posta	VESTRO IV - Rif. PI453	Chiusura	06-apr-95	2935	14/95
# 3.1.b	Posta	VESTRO V - Rif. PI480	Chiusura	04-mag-95	3012	18/95
# 3.1.b	Posta	VESTRO VI - Rif. PI555	Chiusura	05-set-95	3253	35-36/95
# 3.1.c	Stampa	ACCADEMIA DEL MASSAGGIO - Rif. PI641	Chiusura	21-dic-95	3476	51-52/95
3.1.c	Stampa	ANTIFURTO BULLOCK - Rif. PI440	Chiusura	27-apr-95	2975	17/95
# 3.1.c	Posta	APPARECCHIO EURONOVA - Rif. PI484	Chiusura	25-mag-95	3066	21/95
3.1.c	Stampa	ARS LABOR ROMA - Rif. PI582	Chiusura	19-ott-95	3329	42/95
3.1.c	Affissioni, Stampati	AUCHAN DI CASAMASSIMA - Rif. PI596	Chiusura	21-set-95	3283	38/95
# 3.1.c	Radio	BRACCIALE DELLA SALUTE - Rif. PI488	Proroga dei termini Chiusura	01-giu-95 21-ago-95	3078 3232	22/95 33-34/95
# 3.1.c	Posta	CARTOLINA C.I.L.E. - Rif. PI430	Chiusura	02-mar-95	2856	9/95
# 3.1.c	Stampa	CASA MERCATO - Rif. PI534	Chiusura	04-ott-95	3300	40/95
3.1.c	Stampa, Stampati	CENTRO DIDATTICO UNO CORSI - Rif. PI495	Chiusura	20-lug-95	3167	29/95
# 3.1.c	Stampa	CENTRO NAZIONALE ENTI ASSISTENZA C.N.E.A. - Rif. PI412	Chiusura	13-apr-95	2951	15-16/95
# 3.1.c	Stampa	CONSORZIO LA ROSA-INVESTIGAZIONE SAS DI CECILIATI S. & C. - Rif. PI420	Chiusura	13-apr-95	2952	15-16/95
3.1.c	Stampati	DIDATTICA - Rif. PI417	Chiusura	26-gen-95	2771	4/95
3.1.c	Posta	DISTRIBUZIONE BUONI BENZINA - Rif. PI522	Chiusura	05-set-95	3251	35-36/95
3.1.c	Stampati	EUROPEAN SCHOOL OF ECONOMICS - Rif. PI436	Chiusura	16-mar-95	2883	11/95
3.1.c	Stampati	FININTERMEDIARIA - Rif. PI626	Chiusura	16-nov-95	3401	46/95
3.1.c	Affissioni, Stampa	GIUSEPPE GIBELLINI - Rif. PI545	Chiusura	20-lug-95	3174	29/95
3.1.c	Stampa	GRUPPO SDP - Rif. PI473	Chiusura	15-giu-95	3101	24/95
3.1.c	Stampa, Stampati	HOLIDAY AUTOS ITALIA-DOLLARO EXPRES - Rif. PI517	Proroga dei termini Chiusura	20-lug-95 14-set-95	3171 3265	29/95 37/95
3.1.c	Stampati	ISTITUTI RIUNITI TIBERIO ROMA - Rif. PI508	Chiusura	08-giu-95	3089	23/95
3.1.c	Stampa	ISTITUTO ACCADEMIA EUROPEA - Rif. PI391	Chiusura	19-gen-95	2715	3/95

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

#	Procedimento		caso	Provvedimento		
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione		tipo	data	numero
# 3.1.c	Stampa, Stampati	ISTITUTO ETAI DETECTIVE - Rif. PI501	Proroga dei termini Chiusura	06-lug-95 21-ago-95	3149 3233	27-28/95 33-34/95
3.1.c	Posta	ISTITUTO NAZIONALE D'ISTRUZIONE TOMMASO CAMPANELLA - Rif. PI494	Chiusura	01-giu-95	3083	22/95
3.1.c	Stampa	ISTITUTO VERDI - Rif. PI405	Chiusura	26-gen-95	2767	4/95
3.1.c	Stampa	LUPANO-COLOMBINO PRANOTERAPEUTI - Rif. PI397	Chiusura	19-gen-95	2716	3/95
3.1.c	TV	MARIA PANNONE SENSITIVA - Rif. PI590	Chiusura	14-dic-95	3455	50/95
# 3.1.c	TV	MOMENTI PREZIOSI - Rif. PI403	Proroga dei termini Chiusura	10-gen-95 11-mag-95	2669 3024	1-2/95 19/95
# 3.1.c	TV	MONDO PREZIOSO - Rif. PI403B	Chiusura	11-mag-95	3025	19/95
3.1.c	Stampa	NEW WAVE - Rif. PI531	Chiusura	21-set-95	3278	38/95
# 3.1.c	Stampa	OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI477	Chiusura	06-lug-95	3146	27-28/95
3.1.c	Posta	OK MUSICA - Rif. PI392	Proroga dei termini Chiusura	22-dic-94 16-feb-95	2629 2805	51-52/94 7/95
3.1.c	Affissioni	ONORANZE FUNEBRI GIBELLINI - Rif. PI545B	Chiusura	21-set-95	3282	38/95
# 3.1.c	Stampa	OTTICO DOTT. LORENZONI - Rif. PI513	Chiusura	28-giu-95	3134	26/95
3.1.c	Stampa	RADIO GLOBO - Rif. PI568	Chiusura	26-ott-95	3350	43/95
# 3.1.c	Posta	REGALO EURONOVA - Rif. PI481	Chiusura	25-mag-95	3065	21/95
# 3.1.c	Posta	SIST - Rif. PI580	Chiusura	14-set-95	3269	37/95
3.1.c	Stampa	STABILIMENTI TERMALI EMILIA ROMAGNA - Rif. PI441	Chiusura	06-apr-95	2934	14/95
# 3.1.c	TV	VENDITE TELEVISIVE TIVUSHOP - Rif. PI547	Chiusura	26-ott-95	3346	43/95
# 3.1.c	Posta	VESTRO VI - Rif. PI555	Chiusura	05-set-95	3253	35-36/95
4.1	Posta	ABBONAMENTO ARTIGIANATO FLASH - Rif. PI608	Chiusura	04-ott-95	3308	40/95
4.1	Stampa	ACTIVCELL - Rif. PI321	Proroga dei termini Proroga dei termini Nomina di perito Chiusura	07-dic-94 19-gen-95 19-gen-95 26-apr-95	2527 2709 2709 2972	49/94 3/95 3/95 17/95
4.1	Stampa	AMICA-CLUB MED - Rif. PI378	Chiusura	19-gen-95	2712	3/95
4.1	Stampa	ASITA - Rif. PI387	Nomina di perito Proroga dei termini Chiusura	07-dic-94 07-dic-94 25-mag-95	2535 2535 3060	49/94 49/94 21/95
4.1	TV	BARCETTA FIAT - Rif. PI528	Chiusura	04-ott-95	3304	40/95
# 4.1	Posta	BOLLETTINO L'IMPRESA COMMERCIALE - Rif. PI431	Chiusura	09-mar-95	2869	10/95
4.1	Stampa	CANALE VERDE ARNOCANALI - Rif. PI597	Chiusura	30-nov-95	3431	48/95
4.1	Stampa, Stampati	CENTRO VE.GA. - Rif. PI559	Proroga dei termini Chiusura	05-set-95 26-ott-95	3254 3349	35-36/95 43/95
# 4.1	Stampa	CONSORZIO LA ROSA-INVESTIGAZIONE SAS DI CECILIATI S. & C. - Rif. PI420	Chiusura	13-apr-95	2952	15-16/95
4.1	Stampati	DIDATTICA - Rif. PI417	Chiusura	26-gen-95	2771	4/95
# 4.1	Posta	DISTRIBUZIONE NEW IDEA - Rif. PI454	Chiusura	13-apr-95	2959	15-16/95
4.1	Stampa	ELETTRONICA DESSY - Rif. PI386	Nomina di perito Proroga dei termini Chiusura	07-dic-94 07-dic-94 25-mag-95	2534 2534 3059	49/94 49/94 21/95
4.1	TV	FILM COLLEGE-MURATTI - Rif. PI532	Chiusura	04-ott-95	3305	40/95
# 4.1	Stampa	GUIDA BIMBISANI E BELLI - Rif. PI411	Chiusura	23-feb-95	2834	8/95
# 4.1	Stampa	GUIDA PENSIONI EPOCA - Rif. PI410	Chiusura	09-mar-95	2868	10/95
4.1	Stampa	HT ITALIA - Rif. PI344	Nomina di perito Proroga dei termini Chiusura	12-ott-94 12-ott-94 30-mar-95	2361 2361 2909	41/94 41/94 13/95
# 4.1	Stampa	I.N.SE.FO - Rif. PI541	Chiusura	04-ott-95	3301	40/95

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
# 4.1	Stampa, Stampati	ISAP - Rif. PI557	Chiusura	26-ott-95	3348	43/95
4.1	Stampa	ISPE - Rif. PI549	Chiusura	12-ott-95	3318	41/95
4.1	Stampa	ISTITUTO ACCADEMIA EUROPEA - Rif. PI391	Chiusura	19-gen-95	2715	3/95
# 4.1	Stampa, Stampati	ISTITUTO ETAI DETECTIVE - Rif. PI501	Proroga dei termini Chiusura	06-lug-95 21-ago-95	3149 3233	27-28/95 33-34/95
# 4.1	Stampa	L'INFANZIA - Rif. PI444	Chiusura	13-apr-95	2957	15-16/95
# 4.1	Stampa	NEW STARS MEDIA - Rif. PI510	Chiusura	20-lug-95	3168	29/95
# 4.1	Stampa	OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI477	Chiusura	06-lug-95	3146	27-28/95
# 4.1	Stampati	RCS LIBRI&GRANDI OPERE - Rif. PI642	Chiusura	23-nov-95	3414	47/95
4.1	Posta	REPERTORIO NAZIONALE 2 - Rif. PI366	Proroga dei termini Chiusura	01-dic-94 19-gen-95	2508 2711	48/94 3/95
# 4.1	Stampa	SANT'ANGELICA CLINIQUE GRIGIO PERLA - Rif. PI600	Chiusura	09-nov-95	3383	45/95
# 4.1	Posta	SELEZIONE DAL READER'S DIGEST-BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA - Rif. PI448	Chiusura	13-apr-95	2958	15-16/95
# 4.1	Posta	SIST - Rif. PI580	Chiusura	14-set-95	3269	37/95
4.1	Stampa	STABILIMENTI TERMALI EMILIA ROMAGNA - Rif. PI441	Chiusura	06-apr-95	2934	14/95
4.1	Stampa	TRICO HAIR SYSTEM - Rif. PI509	Chiusura	04-ago-95	3213	31-32/95
# 4.2	Posta	APPARECCHIO EURONOVA - Rif. PI484	Chiusura	25-mag-95	3066	21/95
4.2	Stampa	BECOS CLUB - Rif. PI525	Chiusura	21-ago-95	3234	33-34/95
4.2	Stampa, Stampati	CENTRO DIDATTICO UNO CORSI - Rif. PI495	Chiusura	20-lug-95	3167	29/95
# 4.2	Posta	CONCORSO STASSEN - Rif. PI438	Chiusura	27-apr-95	2974	17/95
4.2	Stampa	ECD ANANAS - Rif. PI598	Chiusura	30-nov-95	3432	48/95
4.2	Stampati	ELIANA MONTI II - Rif. PI512	Chiusura	22-giu-95	3115	25/95
4.2	Stampa	FIGURELLA - Rif. PI548	Chiusura	28-set-95	3289	39/95
4.2	Stampa	GIOCHI ELETTRONICI - Rif. PI527	Chiusura	05-set-95	3252	35-36/95
4.2	Stampa, Stampati	HOLIDAY AUTOS ITALIA-DOLLARO EXPRES - Rif. PI517	Proroga dei termini Chiusura	20-lug-95 14-set-95	3171 3265	29/95 37/95
4.2	Stampa	HT ITALIA - Rif. PI344	Nomina di perito Proroga dei termini Chiusura	12-ott-94 12-ott-94 30-mar-95	2361 2361 2909	41/94 41/94 13/95
4.2	Stampati	INTERNATIONAL COMPUTER TECHNOLOGY - Rif. PI623	Chiusura	26-ott-95	3352	43/95
4.2	TV	MAGO ATANUS - Rif. PI591	Proroga dei termini Chiusura	03-nov-95 30-nov-95	3365 3430	44/95 48/95
4.2	Stampa, Stampati	METODO RIGENERA - Rif. PI396	Chiusura	16-mar-95	2882	11/95
4.2	Stampa	NEW WAVE - Rif. PI531	Chiusura	21-set-95	3278	38/95
4.2	TV	PANAPHONE - Rif. PI614	Chiusura	09-nov-95	3385	45/95
4.2	Posta	RPM - Rif. PI426	Chiusura	30-mar-95	2913	13/95
4.2	Stampa	TRICO HAIR SYSTEM - Rif. PI509	Chiusura	04-ago-95	3213	31-32/95
# 4.2	Stampa	WALDECO INTERNATIONAL - Rif. PI563	Chiusura	28-set-95	3292	39/95
5	Posta	AEM AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE - Rif. PI565	Proroga dei termini Chiusura	14-set-95 21-dic-95	3267 3471	37/95 51-52/95
# 5	Stampa	ELETTRO COMPANY - Rif. PI462	Chiusura	11-mag-95	3029	19/95
# 5	Stampa	GUIDA BIMBISANI E BELLI - Rif. PI411	Chiusura	23-feb-95	2834	8/95
5	TV	IDOS - Rif. PI445	Chiusura	13-apr-95	2953	15-16/95
# 5	Stampa, Stampati	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FRACCARO - Rif. PI599	Chiusura	21-dic-95	3473	51-52/95
5	TV	SLIM FAST - Rif. PI586	Chiusura	19-ott-95	3332	42/95
6	Stampati	DIDATTICA - Rif. PI417	Chiusura	26-gen-95	2771	4/95

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
# 6		Stampa	GUIDA BIMBISANI E BELLI - Rif. PI411	Chiusura	23-feb-95	2834	8/95
6		Confezione	MAXI SORPRESE - Rif. PI634	Chiusura	16-nov-95	3402	46/95
# 6		Stampa	OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI477	Chiusura	06-lug-95	3146	27-28/95



# 3.1.a		Stampa	A.N.A.C.I. - CORSO PER AMMINISTRATORI - Rif. PI644	Chiusura	10-gen-96	3502	1-2/96
# 3.1.a		Stampa	A.N.A.M.M.I. CORSO PER AMMINISTRATORI - Rif. PI645	Chiusura	10-gen-96	3503	1-2/96
3.1.a		TV	ACQUA SAN BENEDETTO - Rif. PI801	Chiusura	09-ago-96	4149	32-33/96
3.1.a		Stampati	AGEVOLAZIONI UNIPOL - Rif. PI776	Chiusura	24-apr-96	3845	17/96
3.1.a		Stampati	ALITALIA FATEVI FELICI - Rif. PI909	Chiusura	09-ago-96	4165	32-33/96
3.1.a		Posta, Stampati	ALTROCONSUMO AGENDA ELETTRONICA - Rif. PI1119	Chiusura	19-dic-96	4532	51/96
3.1.a		Stampa	ANGELA ANGELONI MAGIA - Rif. PI737	Chiusura	03-apr-96	3773	14/96
3.1.a		Stampa	ANIELLO PALUMBO MAGIA - Rif. PI876	Chiusura	26-ago-96	4183	34-35/96
# 3.1.a		Stampa	ANTIFATICA ENERBEST - Rif. PI773	Proroga dei termini Chiusura	11-apr-96 19-lug-96	3800 4084	15/96 29-30/96
3.1.a		Stampa	ARCANA CENTER MAGIA - Rif. PI886	Chiusura	26-ago-96	4184	34-35/96
3.1.a		Stampa	ASSOCIAZIONE MEDICA AMPSI - Rif. PI898	Chiusura	07-nov-96	4391	45/96
# 3.1.a		Posta	ASSOCIAZIONE MILA - Rif. PI799	Chiusura	15-mag-96	3900	20/96
# 3.1.a		TV	ASTROLOTTO - Rif. PI727	Chiusura	14-mar-96	3710	11/96
				Altro	24-apr-96	3843	17/96
3.1.a		Stampa	ASTROROT - Rif. PI982	Chiusura	31-ott-96	4379	44/96
3.1.a		Posta	B.C. BICI - Rif. PI910	Chiusura	19-lug-96	4091	29-30/96
# 3.1.a		TV	BAROCCO-VENDITA GIOIELLI - Rif. PI906	Chiusura	24-ott-96	4349	43/96
3.1.a		Stampati	BEGHELLI GAS SYSTEM - Rif. PI751	Chiusura	14-mar-96	3712	11/96
3.1.a		Stampa	BENAGLIA DORIANO MAGIA - Rif. PI880	Chiusura	03-set-96	4222	36-37/96
3.1.a		Stampati	BER RACING ITALY - Rif. PI987	Chiusura	17-set-96	4250	38/96
# 3.1.a		Posta	BICOVER-BICI - Rif. PI821	Chiusura	22-mag-96	3925	21/96
3.1.a		TV	BUONO PUBBLICITA' - Rif. PI911	Chiusura	27-set-96	4275	39-40/96
3.1.a		Stampati	C.A.A.F.-CISL - Rif. PI854	Chiusura	13-giu-96	3985	24/96
3.1.a		Stampa	C.M.A. DI PADOVA - Rif. PI842	Chiusura	04-lug-96	4053	27/96
3.1.a		Stampa	CARAPELLI FIRENZE - Rif. PI657	Chiusura	14-mar-96	3703	11/96
# 3.1.a		Posta	CARTA SI/VALTUR - Rif. PI850	Chiusura	04-lug-96	4054	27/96
3.1.a		Stampati	CARTASI' IPERSTORE VERCELLI - Rif. PI972	Chiusura	03-set-96	4233	36-37/96
3.1.a		Stampa	CATALOGO DI ALTA MAGIA - Rif. PI1020	Chiusura	19-dic-96	4523	51/96
3.1.a		Stampati	CATALOGO ESTIVO EDEN - Rif. PI725	Proroga dei termini Chiusura	29-feb-96 18-apr-96	3658 3833	9/96 16/96
3.1.a		Stampa	CEAM MAGIA - Rif. PI743	Chiusura	03-apr-96	3775	14/96
3.1.a		Stampa	CELLAGE DI ABOCA - Rif. PI602	Proroga dei termini Chiusura	10-gen-96 31-gen-96	3499 3578	1-2/96 5/96
# 3.1.a		Stampa	CENTRO STUDI RADIO ELETTRA - Rif. PI668	Chiusura	21-mar-96	3726	12/96
3.1.a		Stampati	CENTRO STUDI SEGRETERIE NOTARILI - Rif. PI802	Chiusura	16-mag-96	3902	20/96
3.1.a		Stampa	CHRISTIAN DIOR - Rif. PI913	Onere della prova Chiusura	19-lug-96 28-nov-96	4094 4458	29-30/96 48/96
3.1.a		Stampati	CIBA-GEIGY FURIO - Rif. PI902	Chiusura	29-lug-96	4130	31/96
3.1.a		Confezione	CITIZEN CORDLESS - Rif. PI1097	Chiusura	19-dic-96	4530	51/96
3.1.a		Stampa	CIITA' MERCATO NERVIANO - Rif. PI943	Chiusura	10-ott-96	4302	41/96

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento	caso		Provvedimento	data	numero	bollettino
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione		tipo			
# 3.1.a	Stampa	CLARINS ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579) - Rif. PI575	Chiusura	28-mar-96	3747	13/96
# 3.1.a	Stampa	CLINIANS ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579) - Rif. PI579	Chiusura	14-mar-96	3702	11/96
# 3.1.a	Stampa	COLLISTAR ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579) - Rif. PI576	Chiusura	06-mar-96	3676	10/96
3.1.a	TV	COMPRESSORE HOBBY MARKET - Rif. PI837	Chiusura	04-lug-96	4052	27/96
# 3.1.a	Stampa	COMPUTER MC PERSON - Rif. PI791	Chiusura	30-mag-96	3943	22/96
# 3.1.a	Stampa	CONCORSI PER TUTTI - Rif. PI713	Chiusura	21-mar-96	3729	12/96
3.1.a	Stampa	CONSORZIO CEPU - Rif. PI864	Chiusura	17-set-96	4244	38/96
3.1.a	Stampati	CONSORZIO TUTELA OLIO DEL GARDA - Rif. PI804	Proroga dei termini Chiusura	16-mag-96 09-ago-96	3901 4150	20/96 32-33/96
3.1.a	Radio	COOP - Rif. PI669	Proroga dei termini Chiusura	10-gen-96 18-apr-96	3509 3831	1-2/96 16/96
3.1.a	TV	COPERTA DI LANA MERINOS - Rif. PI831	Chiusura	13-giu-96	3982	24/96
3.1.a	Confezione	CORDLESS HT 220 - Rif. PI1035	Chiusura	07-nov-96	4401	45/96
3.1.a	Confezione	CORDLESS HT 321 - Rif. PI1071	Chiusura	07-nov-96	4400	45/96
# 3.1.a	Stampa	CORSO DIPLOMA DA GIORNALISTA - Rif. PI646	Chiusura	15-feb-96	3616	7/96
3.1.a	Stampa	CRISAFULLI MAGIA - Rif. PI740A	Chiusura	22-mag-96	3959	23/96
# 3.1.a	Stampa	DAIET B GOCCE - Rif. PI635	Chiusura	29-feb-96	3648	9/96
# 3.1.a	Stampa	DEL RIO ONORANZE FUNEBRI - Rif. PI924	Chiusura	31-ott-96	4377	44/96
3.1.a	Stampa	DELTA ARTIGIANI DELLA SCRITTURA - Rif. PI684	Chiusura	21-feb-96	3638	8/96
# 3.1.a	Stampa	DESIDERIA COMUNICAZIONI - Rif. PI856	Chiusura	29-lug-96	4124	31/96
3.1.a	Stampa	DIANETICS - Rif. PI691	Chiusura	31-gen-96	3582	5/96
# 3.1.a	TV	DIETA SLIMMING - Rif. PI650	Proroga dei termini Chiusura	21-mar-96 30-mag-96	3724 3941	12/96 22/96
# 3.1.a	Stampa	DIMAGRANTE DIET PATCH - Rif. PI853	Chiusura	29-lug-96	4125	31/96
3.1.a	Stampa	DIMAGRELLE DRINK FAST - Rif. PI601	Proroga dei termini Chiusura	23-nov-95 15-mag-96	3410 3895	47/95 20/96
# 3.1.a	Stampa	DIOR SVELT ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579) - Rif. PI570	Chiusura	14-mar-96	3699	11/96
# 3.1.a	Stampati	DISCOTECA SOTTOSOPRA - Rif. PI755	Chiusura	14-mar-96	3713	11/96
# 3.1.a	Posta, Stampati	DITTA FRATELLI BASSETTI - Rif. PI851	Chiusura	27-giu-96	4030	26/96
3.1.a	Stampati	DITTA SPAZIO LUCE - Rif. PI726	Chiusura	29-feb-96	3660	9/96
# 3.1.a	Posta	DIVISIONE B.S.G. - Rif. PI907	Chiusura	29-lug-96	4128	31/96
3.1.a	Stampa	DONNA LETIZIA MAGIA - Rif. PI887	Chiusura	10-ott-96	4296	41/96
3.1.a	Stampa	DONO VERMENA DI PUGLIA - Rif. PI655	Chiusura	08-feb-96	3599	6/96
3.1.a	Confezione	ECO CHARGER - Rif. PI857	Chiusura	17-set-96	4245	38/96
3.1.a	Stampa	EDITORIALE PUBBLIGEST - Rif. PI764	Chiusura	18-apr-96	3835	16/96
# 3.1.a	Stampati	EINAUDI DI VITERBO - Rif. PI824	Chiusura	04-lug-96	4050	27/96
3.1.a	Stampa	ELETTRA MAGIA - Rif. PI883	Chiusura	27-set-96	4271	39-40/96
3.1.a	Confezione	ELETTROCOMPANY CORDLESS - Rif. PI976	Proroga dei termini Chiusura	09-ago-96 10-ott-96	4168 4301	32-33/96 41/96
3.1.a	Stampa	EMETH MAGIA - Rif. PI879	Chiusura	27-set-96	4268	39-40/96
# 3.1.a	Posta	ENCOMY - Rif. PI789	Chiusura	02-mag-96	3868	18/96
3.1.a	Stampa	ERICSSON GH388 - Rif. PI970	Chiusura	17-ott-96	4332	42/96
# 3.1.a	Posta	ERREDUE CARD - Rif. PI868	Onere della prova Chiusura	19-giu-96 09-ago-96	4020 4160	25/96 32-33/96
3.1.a	Stampa	ESPERIA MAGIA - Rif. PI744	Chiusura	28-mar-96	3752	13/96
3.1.a	Stampati	ESPERO DAEWOO - Rif. PI1030	Chiusura	21-nov-96	4443	47/96
3.1.a	Posta	EUROPA SYSTEM CASA-CAPI TESSILI - Rif. PI780	Chiusura	18-apr-96	3836	16/96

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento	ipotesi di violazione		mezzo di diffusione	caso	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
	3.1.a	Stampa		FAC BONUM MAGIA - Rif. PI884	Chiusura	27-set-96	4272	39-40/96
	3.1.a	TV		FE.DE.MA. JANHOME - Rif. PI900	Chiusura	17-set-96	4248	38/96
	3.1.a	TV		FININVEST PROGRAMMAZIONE FILMS - Rif. PI939	Chiusura	03-set-96	4224	36-37/96
#	3.1.a	Stampa		FLUGENA ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579) - Rif. PI572	Chiusura	14-mar-96	3700	11/96
	3.1.a	Stampa		FRANCA BELLEGONI MAGIA - Rif. PI739	Chiusura	28-mar-96	3750	13/96
	3.1.a	Stampa		FRANCESCO PANETTA MAGIA - Rif. PI735	Chiusura	21-mar-96	3731	12/96
	3.1.a	Stampati		FUTUR CLUB I - Rif. PI688	Proroga dei termini Chiusura	08-mag-96 17-set-96	3881 4256	19/96 ⁽⁴⁾ 38/96 ⁽⁵⁾
#	3.1.a	Stampa		G.A.T. MARCHIO BISES - Rif. PI788	Chiusura	27-giu-96	4023	26/96
#	3.1.a	Stampati		G.G.T. GIOCO FINANZIARIO - Rif. PI682	Chiusura	31-gen-96	3586	5/96
	3.1.a	Stampa		GMP-IL BOOM - Rif. PI785	Proroga dei termini Chiusura	11-apr-96 13-giu-96	3801 3980	15/96 24/96
	3.1.a	Stampa		GRARISH MAGIA - Rif. PI878	Chiusura	27-set-96	4267	39-40/96
	3.1.a	Stampati		GRECIA ALPITOUR - Rif. PI760	Chiusura	28-mar-96	3755	13/96
	3.1.a	Stampati		GREEN CARD - Rif. PI945	Chiusura	26-ago-96	4188	34-35/96
#	3.1.a	Stampa		GUIDA CONCORSI - Rif. PI895	Chiusura	29-lug-96	4124	31/96
	3.1.a	Stampati		I.A.L.-IST.ADDESTRAMENTO LAVORATORI - Rif. PI833	Chiusura	06-giu-96	3963	23/96
#	3.1.a	TV		IDROS PLACCA - Rif. PI715	Chiusura	03-apr-96	3771	14/96
	3.1.a	TV		IL BRACCIALE DELLO STARBENE - Rif. PI746	Chiusura	03-apr-96	3777	14/96
	3.1.a	Stampati		ILLYCAFFE' - Rif. PI663	Chiusura	10-gen-96	3508	1-2/96
#	3.1.a	Posta		IMPACT CENTRO SERVIZI - Rif. PI769	Chiusura	11-apr-96	3798	15/96
#	3.1.a	Stampa		IN. FORM. - Rif. PI677	Proroga dei termini Chiusura	25-gen-96 03-apr-96	3553 3769	4/96 14/96
	3.1.a	Stampa		INTEGRA - Rif. PI961	Chiusura	24-ott-96	4353	43/96
	3.1.a	Stampa		INTEGRATORE FRILIVER ENERGY - Rif. PI629	Proroga dei termini Chiusura	21-feb-96 27-giu-96	3633 4022	8/96 26/96
	3.1.a	Stampa		INTERMEDIA - Rif. PI728	Chiusura	28-mar-96	3754	13/96
	3.1.a	Stampa		IRIS MAGIA - Rif. PI881	Chiusura	27-set-96	4269	39-40/96
#	3.1.a	Stampati		ISED - Rif. PI667	Chiusura	18-gen-96	3530	3/96
#	3.1.a	Stampati		ISTITUTI BUONARROTI - Rif. PI1134	Chiusura	19-dic-96	4531	51/96
#	3.1.a	Stampa		ISTITUTI SCOLASTICI MAGNUM - Rif. PI673	Chiusura	15-feb-96	3621	7/96
	3.1.a	Affissioni		ISTITUTO KENNEDY - Rif. PI989	Chiusura	27-set-96	4278	39-40/96
#	3.1.a	Stampati		ISTITUTO KENNEDY DI TARANTO - Rif. PI1024	Chiusura	31-ott-96	4382	44/96
	3.1.a	Posta, Stampati		ISTITUTO LINGUISTICO SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI DI VARESE - Rif. PI927	Chiusura	09-ago-96	4166	32-33/96
	3.1.a	Posta, Stampati		ISTITUTO REVAL - Rif. PI1062	Chiusura	05-dic-96	4485	49/96
	3.1.a	Stampa		ITALO SPINELLI LO STREGONE - Rif. PI738	Chiusura	03-apr-96	3774	14/96
	3.1.a	Stampa		ITALSAN OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI803	Chiusura	30-mag-96	3944	22/96
	3.1.a	Stampa, Stampati		J.P. TOD'S - Rif. PI940	Proroga dei termini Chiusura	29-lug-96 21-nov-96	4131 4437	31/96 47/96
	3.1.a	Stampa		JEAN PIERRE MAGIA - Rif. PI888	Chiusura	10-ott-96	4297	41/96
#	3.1.a	Stampa		KELEMATA ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579) - Rif. PI573	Chiusura	06-mar-96	3674	10/96
	3.1.a	Stampa		KELEMATA ANTICELLULITE DERMOATTIVO - Rif. PI922	Onere della prova Chiusura	19-lug-96 28-nov-96	4101 4467	29-30/96 48/96

⁽⁴⁾ Errata corrige nel Bollettino n. 27/98.⁽⁵⁾ Errata corrige nel Bollettino n. 27/98.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento	mezzo di	caso	Provvedimento	data	numero	bollettino
ipotesi di	diffusione		tipo			
violazione						
3.1.a	Stampa	KITA GUAN CENTRO NATURA 2000 - Rif. PI915	Onere della prova Chiusura	19-lug-96 28-nov-96	4096 4460	29-30/96 48/96
3.1.a	Stampa	KRJTIA MAGIA - Rif. PI877	Chiusura	26-ago-96	4183	34-35/96
3.1.a	Stampa	LA VALIGIA DELLA SALUTE - Rif. PI896	Onere della prova Chiusura	04-lug-96 27-set-96	4057 4274	27/96 39-40/96
3.1.a	Stampa	LABITALIA - Rif. PI960	Chiusura	21-nov-96	4439	47/96
3.1.a	Stampati	LADY LINEA - Rif. PI855	Onere della prova Proroga dei termini Chiusura	04-lug-96 04-lug-96 17-set-96	4055 4055 4243	27/96 27/96 38/96
3.1.a	Stampa	LANCASTER ANTICELLULITE - Rif. PI919	Chiusura	28-nov-96	4464	48/96
3.1.a	Stampa	LANCOME REFLEXE - Rif. PI918	Chiusura	28-nov-96	4463	48/96
3.1.a	Stampa	LIERAC PHYTOPHYLINE - Rif. PI921	Onere della prova Chiusura	19-lug-96 28-nov-96	4100 4466	29-30/96 48/96
3.1.a	Stampa	LIFT MINCEUR CLARINS - Rif. PI914	Onere della prova Chiusura	19-lug-96 28-nov-96	4095 4459	29-30/96 48/96
# 3.1.a	Stampa	LOGICA PROFESSIONALE - Rif. PI1015	Chiusura	21-nov-96	4442	47/96
3.1.a	Stampa	LOTTODORO MAGIA - Rif. PI885	Chiusura	27-set-96	4273	39-40/96
3.1.a	Radio	LOVABLE - Rif. PI680	Chiusura	29-feb-96	3653	9/96
3.1.a	TV	MAGA DANIELA - Rif. PI998	Chiusura	21-nov-96	4441	47/96
3.1.a	Stampa	MAGO RICCARDO - Rif. PI981	Chiusura	19-dic-96	4518	51/96
3.1.a	Stampa	MARIA MAGIA - Rif. PI890	Chiusura	26-ago-96	4186	34-35/96
# 3.1.a	Stampa	MAS - Rif. PI908	Onere della prova Chiusura	03-set-96 07-nov-96	4223 4392	36-37/96 45/96
3.1.a	Radio	MERITENE CREMA - Rif. PI717	Chiusura	28-mar-96	3753	13/96
# 3.1.a	Stampa	MESSAGGI TOSCANO - Rif. PI829	Chiusura Altro	04-lug-96 10-ott-96	4051 4294	27/96 41/96
# 3.1.a	Stampa	MÉTHODE JEANNE PIAUBERT ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579) - Rif. PI571	Chiusura	06-mar-96	3673	10/96
3.1.a	Stampa	MICROSYSTEM ENGINEERING - Rif. PI852	Rigetto istanza Chiusura	24-apr-96 09-ago-96	3861 4156	17/96 32-33/96
# 3.1.a	Stampa	MILLIONAIRE MARKET - Rif. PI779	Proroga dei termini Chiusura	24-apr-96 19-lug-96	3844 4083	17/96 29-30/96
# 3.1.a	Stampa	MILLIONAIRE NETWORK NEWS - Rif. PI710	Chiusura	11-apr-96	3791	15/96
3.1.a	Stampati	MINICLUB VALTUR - Rif. PI716	Chiusura	29-feb-96	3652	9/96
3.1.a	Stampa, Stampati	MIR - Rif. PI953	Rigetto istanza Chiusura	19-lug-96 19-dic-96	4105 4515	29-30/96 51/96
# 3.1.a	Stampati	NEW EUROPRESS COMPANY - Rif. PI845	Chiusura	22-mag-96	3927	21/96
# 3.1.a	Stampa	NEW FASHION ITALIA - Rif. PI899	Chiusura	17-set-96	4247	38/96
3.1.a	Stampa	NEW SYSTEM GROUP - Rif. PI930	Chiusura	27-set-96	4276	39-40/96
3.1.a	Stampa	NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI - Rif. PI595	Proroga dei termini Chiusura	21-dic-95 25-gen-96	3472 3554	51-52/95 4/96
# 3.1.a	Stampa	NUOVI CONCORSI - Rif. PI944	Chiusura	07-nov-96	4396	45/96
# 3.1.a	Stampa	OFFERTE DI LAVORO SECONDA MANO - Rif. PI796	Chiusura	06-giu-96	3961	23/96
3.1.a	Stampa	OMNITEL PRONTO ITALIA - Rif. PI770	Chiusura	08-mag-96	3882	19/96
# 3.1.a	Stampa	OPTEMUR - Rif. PI698	Chiusura	14-mar-96	3707	11/96
3.1.a	TV	OPUSCOLO MASTER - Rif. PI875	Chiusura	09-ago-96	4161	32-33/96
3.1.a	Stampa	ORDINE COMMERCIALISTI - Rif. PI822	Chiusura	09-ago-96	4152	32-33/96
# 3.1.a	Stampa	ORLANE ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579) - Rif. PI574	Chiusura	06-mar-96	3675	10/96
3.1.a	Stampati	PANTALONCINI TELEPOST - Rif. PI768	Chiusura	03-apr-96	3783	14/96
# 3.1.a	Stampa	PERIODICO CIOE' - Rif. PI786	Chiusura	08-mag-96	3883	19/96
# 3.1.a	Stampa	PILLOLA UBIDECARENONE - Rif. PI639	Proroga dei termini Chiusura	31-gen-96 08-mag-96	3580 3880	5/96 19/96
# 3.1.a	Stampa	PINNA ONORANZE FUNEBRI - Rif. PI926	Chiusura	07-nov-96	4394	45/96

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
# 3.1.a	TV	PIRAMIDE DELLA FELICITA' - Rif. PI708	Chiusura	21-feb-96	3640	8/96
3.1.a	Stampati	PODOLOGIA CURATIVA - Rif. PI712	Chiusura	29-feb-96	3657	9/96
3.1.a	Stampa	PORTE VIGHI - Rif. PI689	Chiusura	11-apr-96	3789	15/96
3.1.a	Confezione	PREMIER TOTOGOL - Rif. PI793	Chiusura	16-mag-96	3898	20/96
3.1.a	Stampa	PRESTIGE CAR - Rif. PI948	Chiusura	28-nov-96	4468	48/96
3.1.a	Stampa	PRISCILLA BURATO MAGIA - Rif. PI742	Proroga dei termini Chiusura	11-apr-96 13-giu-96	3792 3979	15/96 24/96
3.1.a	Stampati	PROGETTO NUTRIZIONE - Rif. PI950	Rigetto istanza Chiusura	19-lug-96 05-dic-96	4102 4476B	29-30/96 49/96
3.1.a	Posta	PUNTO ORO DIFFUSION - Rif. PI962B	Chiusura	03-set-96	4231	36-37/96
3.1.a	Confezione	R2 CORDLESS - Rif. PI977	Chiusura	09-ago-96	4169	32-33/96
3.1.a	Stampati	READY TO GO-TIM - Rif. PI827	Rigetto istanza Chiusura	28-mar-96 30-mag-96	3765 3947	13/96 22/96
3.1.a	Stampa	REGALI ALTROCONSUMO - Rif. PI835	Chiusura	09-ago-96	4153	32-33/96
3.1.a	Stampa	ROAMING TELECOM - Rif. PI846	Chiusura	19-lug-96	4088	29-30/96
3.1.a	Stampa	ROBERTA ORSI MAGIA - Rif. PI889	Chiusura	26-ago-96	4185	34-35/96 ⁽⁶⁾
# 3.1.a	Posta	S.B.M.-BICI - Rif. PI774	Chiusura	24-apr-96	3846	17/96
# 3.1.a	Stampati	S.G.A. PROMOCONTATTO - Rif. PI681	Chiusura	31-gen-96	3585	5/96
3.1.a	Stampati	S.I.T. ISTITUTO SAN PELLEGRINO - Rif. PI1055	Chiusura	05-dic-96	4484	49/96
3.1.a	TV	SALE FUMADOR - Rif. PI891	Chiusura	09-ago-96	4162	32-33/96
# 3.1.a	Stampa	SANT'ANGELICA ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579) - Rif. PI578	Chiusura	14-mar-96	3701	11/96
3.1.a	Stampa	SANT'ANGELICA MEDICELL FORTE - Rif. PI920	Onere della prova Chiusura	19-lug-96 28-nov-96	4099 4465	29-30/96 48/96
# 3.1.a	Stampa	SARDA FUNERARIA - Rif. PI925	Chiusura	07-nov-96	4393	45/96
3.1.a	Stampa	SAVIM MAGIA - Rif. PI745	Chiusura	29-feb-96	3659	9/96
3.1.a	TV	SCALA COI BAFFI - Rif. PI811	Chiusura	27-giu-96	4024	26/96
3.1.a	Stampati	SCUOLA INTERPRETI E TRADUTT. OSTIA - Rif. PI1053	Chiusura	05-dic-96	4482	49/96
3.1.a	Stampati	SCUOLA INTERPRETI E TRADUTT. TORINO - Rif. PI1054	Chiusura	05-dic-96	4483	49/96
3.1.a	Affissioni, Stampa	SCUOLA MANZONI - Rif. PI978	Chiusura	05-dic-96	4479	49/96
3.1.a	Stampa, Stampati	SCUOLA SUP. INTERPRETI E TRADUTTORI - Rif. PI613	Proroga dei termini Chiusura	18-gen-96 21-mar-96	3549 3723	3/96 12/96
3.1.a	Stampati	SCUOLA SUPERIORE INTERPRETI TRADUTTORI VICENZA - Rif. PI903	Chiusura	09-ago-96	4164	32-33/96
3.1.a	Stampati	SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI DI ROMA - Rif. PI935	Chiusura	09-ago-96	4170	32-33/96
3.1.a	Stampa	SERVIZIO STUDI UNIVERSITARI - Rif. PI847	Chiusura	17-set-96	4240	38/96
3.1.a	Stampati	SICA CARBURANTI - Rif. PI840	Chiusura	19-giu-96	4007	25/96
# 3.1.a	Stampati	SISS - Rif. PI795	Chiusura	08-mag-96	3884	19/96
# 3.1.a	Stampa	SKIPPER ZUEGG - Rif. PI558	Chiusura	08-feb-96	3598	6/96
3.1.a	Stampa, TV	SNAM METANO - Rif. PI957	Chiusura	23-dic-96	4548	52/96
3.1.a	Stampa	SOFTWARE C.S.H. - Rif. PI871	Chiusura	24-ott-96	4347	43/96
3.1.a	Stampa	SOGGIORNO SANT'OLCESE - Rif. PI709	Chiusura	11-apr-96	3790	15/96
# 3.1.a	Posta	SOTTOPIEDI DOTT. METZ - Rif. PI763	Chiusura	18-apr-96	3834	16/96
3.1.a	TV	SPOT TELEVISIVO MENTADENT - Rif. PI810	Chiusura	13-giu-96	3981	24/96
# 3.1.a	TV	SPOT VIDEOGIOCHI 144 - Rif. PI792	Chiusura	16-mag-96	3897	20/96
# 3.1.a	Stampa	STUDIO LICINIA FORTUNA - Rif. PI692	Chiusura	31-gen-96	3583	5/96
3.1.a	Stampa	STUDIO SETTE MAGIA - Rif. PI741	Chiusura	28-mar-96	3751	13/96

⁽⁶⁾ Errata corrige nel Bollettino n. 36-37/96.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento	ipotesi di violazione		caso	Provvedimento		data	numero	bollettino
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione		tipo				
3.1.a	Stampati		SUPERMERCATO META' GENOVA - Rif. PI894	Chiusura		19-lug-96	4092	29-30/96
3.1.a	Confezioni		SUPERS E DISOLVO - Rif. PI901	Onere della prova Proroga dei termini Chiusura		29-lug-96 29-lug-96 10-ott-96	4127 4127 4298	31/96 31/96 41/96
3.1.a	Stampa		TASK BUILDER MICROAREA - Rif. PI849	Chiusura		11-lug-96	4065	28/96
3.1.a	Stampa		TELESERVICE - Rif. PI980	Chiusura		19-dic-96	4517	51/96
3.1.a	Stampati		TERME DI BIBIONE - Rif. PI703	Chiusura		10-gen-96	3505	1-2/96
3.1.a	Confezione		TOMBOLA CLEMENTONI - Rif. PI1060	Chiusura		14-nov-96	4419	46/96
3.1.a	Confezione, Stampa, Stampati		TRASMONDI ANTONIO - Rif. PI812	Chiusura		28-nov-96	4456	48/96
# 3.1.a	Stampa		TRATTO PEN - Rif. PI790	Chiusura		22-mag-96	3921	21/96
3.1.a	Stampa, Stampati		UNA VOCE PER SANREMO - Rif. PI1033	Chiusura		19-dic-96	4524	51/96
# 3.1.a	Stampati		UNILAB SCATTA E VAI - Rif. PI815	Chiusura		16-mag-96	3904	20/96
3.1.a	Stampati		UNIVERSAL CONTOUR WRAP - Rif. PI959	Onere della prova Chiusura		26-ago-96 12-dic-96	4189 4497	34-35/96 50/96
3.1.a	Stampa		UNIVERSAL GENEVE - Rif. PI637	Chiusura		25-gen-96	3557	4/96
# 3.1.a	Stampa		VENUS ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579) - Rif. PI577	Chiusura		06-mar-96	3677	10/96
3.1.a	Stampati		VIAGGI CID - Rif. PI672	Proroga dei termini Chiusura		25-gen-96 15-feb-96	3552 3620	4/96 7/96
3.1.a	Stampa		VINCI PER FORZA - Rif. PI647	Chiusura		10-gen-96	3504	1-2/96
# 3.1.a	Stampati		VISAPHONE CARTA SI' - Rif. PI844	Chiusura		19-giu-96	4008	25/96
3.1.a	Stampa		VOLVO VERNICI ECOLOGICHE - Rif. PI648	Chiusura		29-feb-96	3650	9/96
3.1.a	Stampa		W.A.M. MAGIA - Rif. PI882	Chiusura		27-set-96	4270	39-40/96
# 3.1.a	Stampa		WALL STREET INSTITUTE DI GENOVA - Rif. PI809	Chiusura		11-lug-96	4064	28/96
3.1.a	Stampa		WOLLWICH MUTUI - Rif. PI861	Chiusura		09-ago-96	4158	32-33/96
3.1.a	Stampa		WONDER BODY - JEAN KLEBERT - Rif. PI958	Chiusura		14-nov-96	4416	46/96
# 3.1.a	Stampati		WORLD A.I.S.E.S. - Rif. PI664	Chiusura		31-gen-96	3584	5/96
3.1.a	Stampa		WORLDGEM DIAMANTI - Rif. PI932	Chiusura		24-ott-96	4350	43/96
3.1.a	Stampa		XENIA VEGGENTE - Rif. PI942	Chiusura		07-nov-96	4395	45/96
3.1.b	Stampati		50% POSTALMARKET - Rif. PI766	Chiusura		11-apr-96	3796	15/96
3.1.b	Stampati		AGEVOLAZIONI UNIPOL - Rif. PI776	Chiusura		24-apr-96	3845	17/96
3.1.b	Stampati		ALITALIA FATEVI FELICI - Rif. PI909	Chiusura		09-ago-96	4165	32-33/96
3.1.b	Stampati		ALPITOUR 95/96 - Rif. PI729	Chiusura		06-mar-96	3682	10/96
3.1.b	Posta, Stampati		ALTROCONSUMO AGENDA ELETTRONICA - Rif. PI1119	Chiusura		19-dic-96	4532	51/96
3.1.b	Stampa		ANGELA ANGELONI MAGIA - Rif. PI737	Chiusura		03-apr-96	3773	14/96
# 3.1.b	Stampa		ASSITREVI ASSICURAZIONI - Rif. PI963	Chiusura		14-nov-96	4417	46/96
3.1.b	Stampa		AUCHAN-CONTRATTO OMNITEL - Rif. PI820	Chiusura		06-giu-96	3962	23/96
# 3.1.b	TV		BAROCCO-VENDITA GIOIELLI - Rif. PI906	Chiusura		24-ott-96	4349	43/96
3.1.b	Stampati		BIGLIETTI OMAGGIO ROLANDO ORFEI - Rif. PI659	Chiusura		10-gen-96	3506	1-2/96
# 3.1.b	Posta		C & G SERVICE - Rif. PI946	Rigetto istanza Chiusura		19-giu-96 03-set-96	4019 4225	25/96 36-37/96
3.1.b	Stampa		CATALOGO DI ALTA MAGIA - Rif. PI1020	Chiusura		19-dic-96	4523	51/96
# 3.1.b	Stampa, Stampati		CERRUTI MULTISERVICE - Rif. PI859	Chiusura		27-set-96	4266	39-40/96
3.1.b	Stampa		CHRISTIAN DIOR - Rif. PI913	Onere della prova Chiusura		19-lug-96 28-nov-96	4094 4458	29-30/96 48/96
3.1.b	Stampati		CIRCO DARIX MARTIN - Rif. PI747	Chiusura		06-mar-96	3683	10/96

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento	caso		Provvedimento			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	tipo	data	numero	bollettino
3.1.b	Stampati	CONTO BENEFIT S. PAOLO - Rif. PI1042	Rigetto istanza Chiusura	17-set-96 14-nov-96	4254 4420	38/96 46/96
3.1.b	TV	COPERTA DI LANA MERINOS - Rif. PI831	Chiusura	13-giu-96	3982	24/96
# 3.1.b	Posta, Stampati	DIAPASON UFFICIO SELEZIONE - Rif. PI661	Chiusura	10-gen-96	3507	1-2/96
# 3.1.b	Posta, Stampati	DITTA FRATELLI BASSETTI - Rif. PI851	Chiusura	27-giu-96	4030	26/96
3.1.b	Stampati	DITTA SPAZIO LUCE - Rif. PI726	Chiusura	29-feb-96	3660	9/96
3.1.b	Stampati	FINCRAL FINANZIAMENTI - Rif. PI947	Chiusura	03-set-96	4226	36-37/96
3.1.b	Affissioni	FIOROSA - Rif. PI843	Chiusura	13-giu-96	3983	24/96
# 3.1.b	Stampa	FORD FACCHIN - Rif. PI609	Proroga dei termini Chiusura	23-nov-95 29-feb-96	3411 3649	47/95 9/96
3.1.b	Stampa	G.S. DI IMPERIA - Rif. PI862	Chiusura	09-ago-96	4157	32-33/96
3.1.b	Stampa	,GARE DI APPALTO - Rif. PI964	Chiusura	10-ott-96	4303	41/96
# 3.1.b	Stampa	IN. FORM. - Rif. PI677	Proroga dei termini Chiusura	25-gen-96 03-apr-96	3553 3769	4/96 14/96
3.1.b	Stampati	IPER BRICO LOGGIA - Rif. PI965	Onere della prova Chiusura	03-set-96 12-dic-96	4232 4499	36-37/96 50/96
3.1.b	Stampati	IPERCOOP DI IMOLA - Rif. PI750	Chiusura	08-feb-96	3604	6/96
3.1.b	Stampati	IPERMERCATO COOP. ADRIATICA - Rif. PI870	Chiusura	17-set-96	4246	38/96
3.1.b	Stampa	ITALSAN OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI803	Chiusura	30-mag-96	3944	22/96
3.1.b	Stampa, Stampati	J.P. TOD'S - Rif. PI940	Proroga dei termini Chiusura	29-lug-96 21-nov-96	4131 4437	31/96 47/96
3.1.b	Stampa	KELEMATA ANTICELLULITE DERMOATTIVO - Rif. PI922	Onere della prova Chiusura	19-lug-96 28-nov-96	4101 4467	29-30/96 48/96
3.1.b	Stampa	KITA GUAN CENTRO NATURA 2000 - Rif. PI915	Onere della prova Chiusura	19-lug-96 28-nov-96	4096 4460	29-30/96 48/96
3.1.b	Stampa	LANCASTER ANTICELLULITE - Rif. PI919	Chiusura	28-nov-96	4464	48/96
3.1.b	Stampa	LANCOME REFLEXE - Rif. PI918	Chiusura	28-nov-96	4463	48/96
3.1.b	Stampa	LIERAC PHYTOPHYLINE - Rif. PI921	Onere della prova Chiusura	19-lug-96 28-nov-96	4100 4466	29-30/96 48/96
3.1.b	Stampa	LIFT MINCEUR CLARINS - Rif. PI914	Onere della prova Chiusura	19-lug-96 28-nov-96	4095 4459	29-30/96 48/96
# 3.1.b	Stampa	LOGICA PROFESSIONALE - Rif. PI1015	Chiusura	21-nov-96	4442	47/96
3.1.b	Stampa	MAGO RICCARDO - Rif. PI981	Chiusura	19-dic-96	4518	51/96
3.1.b	TV	MANCINETTI - Rif. PI874	Chiusura	26-ago-96	4182	34-35/96
# 3.1.b	Stampati	MOBILIFICIO ARREDAMENTI AURORA - Rif. PI695	Chiusura	08-feb-96	3602	6/96
# 3.1.b	Posta	MULTIDATA SYSTEM - Rif. PI1004	Proroga dei termini Chiusura	24-ott-96 12-dic-96	4358 4501	43/96 50/96
3.1.b	Stampa	NEGOZIO JUMBO FINDOMESTIC - Rif. PI676	Chiusura	29-feb-96	3651	9/96
# 3.1.b	Stampa	PERIODICO CIOE' - Rif. PI786	Chiusura	08-mag-96	3883	19/96
3.1.b	Stampati	POLIZZE C.O.S.F. - Rif. PI1046	Chiusura	21-nov-96	4446	47/96
3.1.b	Stampati	PRESTITI SARO - Rif. PI873	Chiusura	19-lug-96	4089	29-30/96
3.1.b	Stampa	PRISCILLA BURATO MAGIA - Rif. PI742	Proroga dei termini Chiusura	11-apr-96 13-giu-96	3792 3979	15/96 24/96
3.1.b	Stampa, Stampati	QUOTE RATEIZZATE GIOTTO - Rif. PI968	Chiusura	21-nov-96	4438	47/96
3.1.b	Stampati	READY TO GO-TIM - Rif. PI827	Rigetto istanza Chiusura	28-mar-96 30-mag-96	3765 3947	13/96 22/96
3.1.b	Confezione	RICARICA DIXAN LIQUIDO - Rif. PI781	Chiusura	24-apr-96	3848	18/96
3.1.b	Stampa	SANT'ANGELICA MEDICELL FORTE - Rif. PI920	Onere della prova Chiusura	19-lug-96 28-nov-96	4099 4465	29-30/96 48/96
3.1.b	Stampa	SIRIO - Rif. PI621	Chiusura	25-gen-96	3555	4/96
# 3.1.b	TV	SPOT VIDEOGIOCHI 144 - Rif. PI792	Chiusura	16-mag-96	3897	20/96

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento	caso		Provvedimento	data	numero	bollettino
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione		tipo			
3.1.b	Stampati	SUPERMERCATO META' GENOVA - Rif. PI894	Chiusura	19-lug-96	4092	29-30/96
3.1.b	Stampa	TELESERVICE - Rif. PI980	Chiusura	19-dic-96	4517	51/96
# 3.1.b	Stampati	VISAPHONE CARTA SI' - Rif. PI844	Chiusura	19-giu-96	4008	25/96
3.1.b	Stampa	VOBIS STORE COMPUTER - Rif. PI825	Chiusura	27-giu-96	4027	26/96
# 3.1.b	Stampati	WALL STREET INSTITUTE - Rif. PI674	Chiusura	25-gen-96	3559	4/96
# 3.1.b	Stampa	WALL STREET INSTITUTE DI GENOVA - Rif. PI809	Chiusura	11-lug-96	4064	28/96
3.1.b	Stampa	WOLLWICH MUTUI - Rif. PI861	Chiusura	09-ago-96	4158	32-33/96
3.1.b	Stampati	WONDERBRA - Rif. PI823	Chiusura	30-mag-96	3946	22/96
3.1.b	Stampa	XENIA VEGGENTE - Rif. PI942	Chiusura	07-nov-96	4395	45/96
3.1.c	Stampa	ANGELA ANGELONI MAGIA - Rif. PI737	Chiusura	03-apr-96	3773	14/96
3.1.c	Stampa	ASSOCIAZIONE MEDICA AMPSI - Rif. PI898	Chiusura	07-nov-96	4391	45/96
3.1.c	Posta	B.C. BICI - Rif. PI910	Chiusura	19-lug-96	4091	29-30/96
3.1.c	Stampati	BIGLIETTI OMAGGIO ROLANDO ORFEI - Rif. PI659	Chiusura	10-gen-96	3506	1-2/96
3.1.c	TV	BUONO PUBBLICITA' - Rif. PI911	Chiusura	27-set-96	4275	39-40/96
# 3.1.c	Posta	C & G SERVICE - Rif. PI946	Rigetto istanza Chiusura	19-giu-96 03-set-96	4019 4225	25/96 36-37/96
3.1.c	Stampa	CATALOGO DI ALTA MAGIA - Rif. PI1020	Chiusura	19-dic-96	4523	51/96
# 3.1.c	Stampa	CENTRO STUDI RADIO ELETTRA - Rif. PI668	Chiusura	21-mar-96	3726	12/96
3.1.c	Affissioni	CIRCO COLBER - Rif. PI1018	Chiusura	24-ott-96	4360	43/96
3.1.c	Affissioni	CIRCO COLISEUM - Rif. PI838	Chiusura	13-giu-96	3984	24/96
3.1.c	Confezione	CITIZEN CORDLESS - Rif. PI1097	Chiusura	19-dic-96	4530	51/96
3.1.c	Affissioni	CODA PRIN CIRCO EQUESTRE - Rif. PI670	Chiusura	18-gen-96	3531	3/96
3.1.c	Stampa, TV	CONSULENTI GLOBALI MEDIOLANUM - Rif. PI931	Chiusura	14-nov-96	4413	46/96
# 3.1.c	Stampa	CORSO DIPLOMA DA GIORNALISTA - Rif. PI646	Chiusura	15-feb-96	3616	7/96
3.1.c	Stampa	COSMOS INVESTIGATIONS - Rif. PI700	Chiusura	06-mar-96	3678	10/96
3.1.c	Stampati	COUNTRY CLUB L'ULTIMO MOLINO - Rif. PI690	Chiusura	08-feb-96	3601	6/96
# 3.1.c	Stampa	DEL RIO ONORANZE FUNEBRI - Rif. PI924	Chiusura	31-ott-96	4377	44/96
3.1.c	Stampa	DELTA ARTIGIANI DELLA SCRITTURA - Rif. PI684	Chiusura	21-feb-96	3638	8/96
# 3.1.c	Posta	DIVISIONE B.S.G. - Rif. PI907	Chiusura	29-lug-96	4128	31/96
# 3.1.c	Stampati	EINAUDI DI VITERBO - Rif. PI824	Chiusura	04-lug-96	4050	27/96
3.1.c	TV	FE.DE.MA. JANHOME - Rif. PI900	Chiusura	17-set-96	4248	38/96
3.1.c	Stampati, Telefono	FORCHERI INVESTIGAZIONI - Rif. PI761	Chiusura	03-apr-96	3781	14/96
3.1.c	Stampa	FRANCESCO PANETTA MAGIA - Rif. PI735	Chiusura	21-mar-96	3731	12/96
# 3.1.c	Stampa	G.A.T. MARCHIO BISES - Rif. PI788	Chiusura	27-giu-96	4023	26/96
3.1.c	Stampa	GIORGINI INVESTIGAZIONI - Rif. PI756	Chiusura	21-mar-96	3736	12/96
# 3.1.c	TV	IDROS PLACCA - Rif. PI715	Chiusura	03-apr-96	3771	14/96
3.1.c	Stampa	IMMAGINE IMMOBILIARE - Rif. PI937	Rigetto istanza Onere della prova Proroga dei termini Chiusura	27-giu-96 09-ago-96 09-ago-96 14-nov-96	4032 4167 4167 4414	26/96 32-33/96 32-33/96 46/96
3.1.c	Stampati	ISTITUTO GALLUPPI DI NAPOLI - Rif. PI749	Chiusura	11-apr-96	3794	15/96
# 3.1.c	Stampati	ISTITUTO KENNEDY DI TARANTO - Rif. PI1024	Chiusura	31-ott-96	4382	44/96
3.1.c	Posta, Stampati	ISTITUTO LINGUISTICO SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI DI VARESE - Rif. PI927	Chiusura	09-ago-96	4166	32-33/96
3.1.c	Stampati	ISTITUTO NOBEL DI NAPOLI - Rif. PI748	Chiusura	03-apr-96	3778	14/96

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
	3.1.c	Stampa	LABITALIA - Rif. PI960	Chiusura	21-nov-96	4439	47/96
#	3.1.c	Stampa	LOGICA PROFESSIONALE - Rif. PI1015	Chiusura	21-nov-96	4442	47/96
	3.1.c	Stampa	MAGO RICCARDO - Rif. PI981	Chiusura	19-dic-96	4518	51/96
#	3.1.c	Stampa	MAS - Rif. PI908	Onere della prova	03-set-96	4223	36-37/96
				Chiusura	07-nov-96	4392	45/96
#	3.1.c	Stampa	MESSAGGI TOSCANO - Rif. PI829	Chiusura	04-lug-96	4051	27/96
				Altro	10-ott-96	4294	41/96
	3.1.c	Stampa	MICROSYSTEM ENGINEERING - Rif. PI852	Rigetto istanza	24-apr-96	3861	17/96
				Chiusura	09-ago-96	4156	32-33/96
#	3.1.c	Stampa	OFFERTE DI LAVORO SECONDA MANO - Rif. PI796	Chiusura	06-giu-96	3961	23/96
#	3.1.c	Stampa	OPTEMUR - Rif. PI698	Chiusura	14-mar-96	3707	11/96
#	3.1.c	Stampa	PILLOLA UBIDECARENONE - Rif. PI639	Proroga dei termini	31-gen-96	3580	5/96
				Chiusura	08-mag-96	3880	19/96
#	3.1.c	Stampa	PINNA ONORANZE FUNEBRI - Rif. PI926	Chiusura	07-nov-96	4394	45/96
	3.1.c	Stampati	POMPE FUNEBRI MISNOF - Rif. PI830	Chiusura	27-giu-96	4028	26/96
	3.1.c	Stampati	PRESTITI SARO - Rif. PI873	Chiusura	19-lug-96	4089	29-30/96
	3.1.c	Stampati	PROFESSOR SPASIC - Rif. PI665	Proroga dei termini	18-apr-96	3830	16/96
				Chiusura	11-lug-96	4063	28/96
#	3.1.c	Stampa	SARDA FUNERARIA - Rif. PI925	Chiusura	07-nov-96	4393	45/96
	3.1.c	Affissioni, Stampa	SCUOLA MANZONI - Rif. PI978	Chiusura	05-dic-96	4479	49/96
	3.1.c	Stampa, Stampati	SCUOLA SUP. INTERPRETI E TRADUTTORI - Rif. PI613	Proroga dei termini	18-gen-96	3549	3/96
				Chiusura	21-mar-96	3723	12/96
	3.1.c	Stampati	SCUOLA SUPERIORE EUROPEA TRADUTTORI - Rif. PI813	Chiusura	22-mag-96	3926	21/96
	3.1.c	Stampati	SCUOLA SUPERIORE INTERPRETI TRADUTTORI VICENZA - Rif. PI903	Chiusura	09-ago-96	4164	32-33/96
	3.1.c	Stampati	SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI DI ROMA - Rif. PI935	Chiusura	09-ago-96	4170	32-33/96
	3.1.c	Stampa	SIRIO - Rif. PI621	Chiusura	25-gen-96	3555	4/96
	3.1.c	Stampa	SOFTWARE C.S.H. - Rif. PI871	Chiusura	24-ott-96	4347	43/96
#	3.1.c	Posta	SOTTOPIEDI DOTT. METZ - Rif. PI763	Chiusura	18-apr-96	3834	16/96
#	3.1.c	Stampa	STUDIO LICINIA FORTUNA - Rif. PI692	Chiusura	31-gen-96	3583	5/96
	3.1.c	Affissioni, Stampa	TONY PONZI - Rif. PI794	Chiusura	22-mag-96	3922	21/96
	3.1.c	Confezione, Stampa, Stampati	TRASMONDI ANTONIO - Rif. PI812	Chiusura	28-nov-96	4456	48/96
#	3.1.c	Stampati	WALL STREET INSTITUTE - Rif. PI674	Chiusura	25-gen-96	3559	4/96
#	3.1.c	Stampa	WALL STREET INSTITUTE DI GENOVA - Rif. PI809	Chiusura	11-lug-96	4064	28/96
	3.1.c	Stampati	WONDERBRA - Rif. PI823	Chiusura	30-mag-96	3946	22/96
#	3.1.c	Stampati	WORLD A.I.S.E.S. - Rif. PI664	Chiusura	31-gen-96	3584	5/96
	3.1.c	Stampa	XENIA VEGGENTE - Rif. PI942	Chiusura	07-nov-96	4395	45/96
	4.1	TV	ACQUA SAN BENEDETTO - Rif. PI801	Chiusura	09-ago-96	4149	32-33/96
	4.1	TV	ALITALIA-SERENO VARIABILE - Rif. PI834	Chiusura	09-ago-96	4155	32-33/96
	4.1	Stampa	ARMANI - Rif. PI697	Proroga dei termini	15-feb-96	3623	7/96
				Chiusura	28-mar-96	3748	13/96
	4.1	Stampa	ASSOCIAZIONE MEDICA AMPSI - Rif. PI898	Chiusura	07-nov-96	4391	45/96
#	4.1	Posta	ASSOCIAZIONE MILA - Rif. PI799	Chiusura	15-mag-96	3900	20/96
	4.1	Stampa	ATKINSONS - Rif. PI697B	Proroga dei termini	15-feb-96	3623	7/96
				Chiusura	28-mar-96	3768	13/96
#	4.1	Stampa	CORSO DIPLOMA DA GIORNALISTA - Rif. PI646	Chiusura	15-feb-96	3616	7/96
#	4.1	Stampa	CTA CENTRO TECNOLOGIE AZIENDALI - Rif. PI1016	Chiusura	19-dic-96	4522	51/96

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento	caso		Provvedimento			
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	tipo	data	numero	bollettino
4.1	TV	DASH-PARODI - Rif. PI816	Chiusura	04-lug-96	4048	27/96
# 4.1	Stampa	DENTIFRICIO MENTADENT - Rif. PI662	Chiusura	15-feb-96	3618	7/96
# 4.1	Posta	DITTA M&V GROUP - Rif. PI705	Proroga dei termini Chiusura	18-gen-96 14-mar-96	3550 3704	3/96 11/96
4.1	Stampa	EDITORIALE PUBBLIGEST - Rif. PI764	Chiusura	18-apr-96	3835	16/96
# 4.1	Posta	ENCOMY - Rif. PI789	Chiusura	02-mag-96	3868	18/96
# 4.1	Posta	ERREDUE CARD - Rif. PI868	Onere della prova Chiusura	19-giu-96 09-ago-96	4020 4160	25/96 32-33/96
4.1	Posta	EUROPA SYSTEM CASA-CAPI TESSILI - Rif. PI780	Chiusura	18-apr-96	3836	16/96
# 4.1	Stampa	FARD FACILE DEBORAH - Rif. PI848	Chiusura	27-giu-96	4029	26/96
4.1	Stampa	GIOIA DOSSIER ANTICELLULITE - Rif. PI928	Chiusura	31-ott-96	4375	44/96
# 4.1	Posta	IMPACT CENTRO SERVIZI - Rif. PI769	Chiusura	11-apr-96	3798	15/96
4.1	Stampa	IO E MIO FIGLIO - Rif. PI949	Chiusura	07-nov-96	4397	45/96
4.1	Stampati	IPERMERCATO COOP. ADRIATICA - Rif. PI870	Chiusura	17-set-96	4246	38/96
# 4.1	Stampa	LOGICA PROFESSIONALE - Rif. PI1015	Chiusura	21-nov-96	4442	47/96
4.1	TV	MARLBORO-RAI - Rif. PI687	Chiusura	29-feb-96	3654	9/96
# 4.1	Stampa	MILLIONAIRE NETWORK NEWS - Rif. PI710	Chiusura	11-apr-96	3791	15/96
# 4.1	Posta	MULTIDATA SYSTEM - Rif. PI1004	Proroga dei termini Chiusura	24-ott-96 12-dic-96	4358 4501	43/96 50/96
# 4.1	Stampati	NEW EUROPRESS COMPANY - Rif. PI845	Chiusura	22-mag-96	3927	21/96
# 4.1	Stampa	NEW FASHION ITALIA - Rif. PI899	Chiusura	17-set-96	4247	38/96
# 4.1	Posta	NEW SYSTEM WORK - Rif. PI705B	Chiusura	14-mar-96	3705	11/96
# 4.1	Stampa	OFFERTE DI LAVORO SECONDA MANO - Rif. PI796	Chiusura	06-giu-96	3961	23/96
# 4.1	Stampa	PERIODICO CIOE' - Rif. PI786	Chiusura	08-mag-96	3883	19/96
4.1	Stampati	PROFESSOR SPASIC - Rif. PI665	Proroga dei termini Chiusura	18-apr-96 11-lug-96	3830 4063	16/96 28/96
4.1	Posta	PUNTO ORO DIFFUSION - Rif. PI962B	Chiusura	03-set-96	4231	36-37/96
4.1	TV	RAI/ALITALIA - Rif. PI782	Chiusura	19-lug-96	4085	29-30/96
# 4.1	Posta	S.B.M.-BICI - Rif. PI774	Chiusura	24-apr-96	3846	17/96
4.1	Posta	SERVIZI D.P.R. - Rif. PI962	Chiusura	03-set-96	4230	36-37/96
# 4.1	Stampa	SHISEIDO-OGGI - Rif. PI817	Chiusura	19-giu-96	4004	25/96
# 4.1	Stampati	SISS - Rif. PI795	Chiusura	08-mag-96	3884	19/96
# 4.1	Stampa	STAGE DELLA SOCIETA' GESTIONI - Rif. PI666	Chiusura	15-feb-96	3619	7/96
4.1	TV	TERME DI RIOLO - Rif. PI991	Chiusura	24-ott-96	4355	43/96
# 4.1	Stampa	TRATTO PEN - Rif. PI790	Chiusura	22-mag-96	3921	21/96
4.1	Stampati	VIAGGI CID - Rif. PI672	Proroga dei termini Chiusura	25-gen-96 15-feb-96	3552 3620	4/96 7/96
# 4.1	Stampa	WALL STREET INSTITUTE DI GENOVA - Rif. PI809	Chiusura	11-lug-96	4064	28/96
# 4.1	Stampati	WORLD A.I.S.E.S. - Rif. PI664	Chiusura	31-gen-96	3584	5/96
4.2	Stampa	AEFFE COSMESI - Rif. PI929	Rigetto istanza Chiusura	11-lug-96 10-ott-96	4070 4299	28/96 41/96
4.2	Stampati	AGEVOLAZIONI UNIPOL - Rif. PI776	Chiusura	24-apr-96	3845	17/96
# 4.2	Stampati	ASSISTENZA FORD - Rif. PI706	Chiusura	15-feb-96	3625	7/96
4.2	Stampati	C.A.A.F.-CISL - Rif. PI854	Chiusura	13-giu-96	3985	24/96
4.2	Stampa	CATALOGO DI ALTA MAGLIA - Rif. PI1020	Chiusura	19-dic-96	4523	51/96
4.2	Stampa	CEAM MAGLIA - Rif. PI743	Chiusura	03-apr-96	3775	14/96
# 4.2	Stampa	COMPUTER MC PERSON - Rif. PI791	Chiusura	30-mag-96	3943	22/96
4.2	Stampa	CONSORZIO CEPU - Rif. PI864	Chiusura	17-set-96	4244	38/96

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

#	Procedimento		caso	Provvedimento		data	numero	bollettino
	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione		tipo				
# 4.2	TV		DIETA SLIMMING - Rif. PI650	Proroga dei termini	21-mar-96	3724	12/96	
				Chiusura	30-mag-96	3941	22/96	
# 4.2	Stampati		EINAUDI DI VITERBO - Rif. PI824	Chiusura	04-lug-96	4050	27/96	
4.2	TV		FE.DE.MA. JANHOME - Rif. PI900	Chiusura	17-set-96	4248	38/96	
# 4.2	Stampati		G.G.T. GIOCO FINANZIARIO - Rif. PI682	Chiusura	31-gen-96	3586	5/96	
4.2	TV		IL BRACCIALE DELLO STARBENE - Rif. PI746	Chiusura	03-apr-96	3777	14/96	
4.2	TV		MANCINETTI - Rif. PI874	Chiusura	26-ago-96	4182	34-35/96	
4.2	Stampa		MEDIAMARK CORDLESS - Rif. PI975	Chiusura	10-ott-96	4300	41/96	
4.2	Stampa		PRESTIGE CAR - Rif. PI948	Chiusura	28-nov-96	4468	48/96	
# 4.2	TV		PROF. DALMARE - Rif. PI704	Chiusura	14-mar-96	3708	11/96	
4.2	Stampa		WONDER BODY - JEAN KLEBERT - Rif. PI958	Chiusura	14-nov-96	4416	46/96	
# 5	TV		DIETA SLIMMING - Rif. PI650	Proroga dei termini	21-mar-96	3724	12/96	
				Chiusura	30-mag-96	3941	22/96	
5	Posta, Stampati		ISTITUTO REVAL - Rif. PI1062	Chiusura	05-dic-96	4485	49/96	
5	Stampa, TV		SNAM METANO - Rif. PI957	Chiusura	23-dic-96	4548	52/96	
6	TV		MARTINI - Rif. PI758	Chiusura	11-apr-96	3795	15/96	
6	Radio		MERITENE CREMA - Rif. PI717	Altro	03-ott-96	4293B	41/96	
				Chiusura	28-mar-96	3753	13/96	
# 6	Stampa		PERIODICO CIOE' - Rif. PI786	Chiusura	08-mag-96	3883	19/96	
# 6	TV		SPOT VIDEOGIOCHI 144 - Rif. PI792	Chiusura	16-mag-96	3897	20/96	

1997

3.1.a	Confezione		3D STUDIO 4 ANIMAZIONI - Rif. PI1190	Chiusura	06-feb-97	4658	6/97
3.1.a	Stampa		A.M.A. MATRIMONIALE - Rif. PI1336	Chiusura	12-giu-97	5087	24/97
3.1.a	Stampa, Telefono		A.S. ACQUA TEAM - Rif. PI1273	Chiusura	24-lug-97	5213	30/97
3.1.a	Posta		ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE - Rif. PI1341	Chiusura	24-apr-97	4933	17/97
3.1.a	Affissioni, Stampa		ACE IMMOBILIARE - Rif. PI1188	Opere della prova	06-feb-97	4657	6/97
				Chiusura	15-mag-97	5011	5011
3.1.a	Stampa		ACI CHARTA - Rif. PI1031	Chiusura	30-gen-97	4640	5/97
3.1.a	Stampa		AGENZIA "E' AMORE" - Rif. PI1100	Chiusura	20-feb-97	4695	9/97
3.1.a	Stampa		AGENZIA A.N.C.S. - Rif. PI1334	Chiusura	26-ago-97	5267	34-35/97
# 3.1.a	Posta		AGENZIA EUROPA - Rif. PI1367	Chiusura	10-lug-97	5188	28/97
3.1.a	Stampa		AGENZIA MATRIMONIALE E' AMORE - Rif. PI1293	Chiusura	30-apr-97	4956	18/97
3.1.a	Stampa		AGENZIA MATRIMONIALE E' AMORE II - Rif. PI1101	Chiusura	20-feb-97	4696	8/97
3.1.a	Stampa		AGENZIA NORD EST - Rif. PI1103	Chiusura	20-feb-97	4697	8/97
3.1.a	Stampa		AGENZIA NORD EST II - Rif. PI1364	Chiusura	29-mag-97	5042	22/97
3.1.a	Affissioni		AGENZIE CORNELIA - Rif. PI1432	Chiusura	26-giu-97	5151	26/97
3.1.a	Stampa		AGIL - Rif. PI1084C	Onere della prova	19-dic-96	4527	51/96
				Chiusura	13-mar-97	4780	11/97
3.1.a	Stampa		ALADINO ANNUNCI ECONOMICI - Rif. PI1163	Chiusura	20-feb-97	4704	8/97
3.1.a	Stampati		ALITALIA "VI VOLIAMO FELICI" - Rif. PI1270	Chiusura	10-apr-97	4858	15/97
3.1.a	Stampa		ALITALIA VI VOLIAMO FELICI II - Rif. PI1343	Chiusura	26-ago-97	5266	34-35/97
3.1.a	Affissioni		ALLEGATO QUOTIDIANO ROMA - Rif. PI1623	Chiusura	12-nov-97	5483	46/97

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
3.1.a	Stampati	ALPITOUR HOTEL SPORTING CLUB - Rif. PII194	Chiusura	27-mar-97	4844	13/97
3.1.a	Stampa	AMEDEI TAXI - Rif. PII314	Chiusura	12-giu-97	5085	24/97
3.1.a	Radio, TV	AMPLIFON - Rif. PII354	Chiusura	18-giu-97	5109	25/97
3.1.a	Stampati	ANATOMIA DELLA MENTE UMANA - Rif. PII297	Chiusura	22-mag-97	5016	21/97
3.1.a	TV	ANTENNA OMNITEL - Rif. PII359	Chiusura	03-lug-97	5167	27/97
3.1.a	Stampa	ANTICALVIZIE NICOTENIL 2000 - Rif. PII130	Chiusura	10-apr-97	4877	15/97
# 3.1.a	Stampati	ARNOCANALI MORSETTI ELETTRICI '97 - Rif. PII375	Chiusura	26-ago-97	5270	34-35/97 ⁽⁷⁾
3.1.a	Stampa	ASA ASSISTENZA TECNICA - Rif. PII471	Chiusura	18-dic-97	5556	51/97
# 3.1.a	Stampa	ASSIOMA GEST - Rif. PII426	Chiusura	21-nov-97	5498	47/97
3.1.a	Stampa	ATHENA MEDIAZIONI FINANZIARIE - Rif. PII414	Chiusura	24-lug-97	5217	30/97
# 3.1.a	Posta	AUCHAN - Rif. PII348	Chiusura	15-mag-97	5001	20/97
# 3.1.a	Stampa	AUTOLANCIANI - Rif. PII152	Onere della prova Chiusura	23-gen-97 30-apr-97	4616 4969	4/97 18/97
3.1.a	Stampa	BANCA DATI EUROPE JOB CENTER - Rif. PII208	Chiusura	09-mag-97	4994	19/97
# 3.1.a	Stampa, Stampati	BANKAMERICARD VISAPHONE - Rif. PII1049	Chiusura	06-mar-97	4751	10/97
3.1.a	Confezione	BERTOLLI LUCCA - Rif. PII230	Chiusura	30-apr-97	4970	18/97 ⁽⁸⁾
3.1.a	Stampa	BIOSAL - Rif. PII084A	Onere della prova Chiusura	19-dic-96 13-mar-97	4526 4779	51/96 11/97
3.1.a	Stampa	BOLLINI SHELL - Rif. PII418	Chiusura	21-nov-97	5496	47/97
3.1.a	Posta	BORSA DI STUDIO WALL STREET - Rif. PII285	Chiusura	10-apr-97	4863	15/97
3.1.a	Stampa	BOSCHETTI TAXI - Rif. PII316	Chiusura	18-giu-97	5107	25/97
# 3.1.a	Stampa	BRUCIACHILI - Rif. PII075	Onere della prova Chiusura	09-gen-97 30-apr-97	4570 4967	1-2/97 18/97
3.1.a	Stampati	BURO SERVICES - Rif. PII381	Chiusura	05-giu-97	5058	23/97
3.1.a	Stampa	BUSINESS SERVICES - Rif. PII429	Chiusura	30-lug-97	5231	31/97
3.1.a	Stampa	C. E. B. GESTIONI VENDITE - Rif. PII010	Chiusura	09-gen-97	4567	1-2/97
# 3.1.a	Stampa	C.M.A. 2 - Rif. PII552	Chiusura	18-dic-97	5567	51/97
# 3.1.a	Stampa	C.P.E. OFFERTE DI LAVORO - Rif. PII184	Chiusura	20-mar-97	4805	12/97
3.1.a	Stampati	C.S.P. - Rif. PII131	Onere della prova Chiusura	05-dic-96 13-feb-97	4487 4680	49/96 7/97
3.1.a	Affissioni, Confezione, Stampati, TV	CALZE EX-CELL OROBLU - Rif. PII158	Rigetto istanza Chiusura	05-dic-96 05-mar-97	4489 4764	49/96 10/97
3.1.a	TV	CALZE SAN PELLEGRINO - Rif. PII159	Chiusura	05-mar-97	4765	10/97
3.1.a	Stampati	CAMPING PARK ADRIANO - Rif. PII629	Chiusura	27-nov-97	5520	48/97
3.1.a	Posta	CANTINE DEL BORGO REALE - Rif. PII549	Chiusura	09-ott-97	5378	41/97
3.1.a	Stampati	CARREFOUR DI QUARTU S.ELENA - Rif. PII666	Chiusura	18-dic-97	5575	51/97
3.1.a	Stampati	CARTASI ASSICURAZIONE - Rif. PII155	Chiusura	30-gen-97	4644	5/97
# 3.1.a	Telefono	CASA EDITRICE CED - Rif. PII142	Chiusura	10-apr-97	4880	15/97
3.1.a	Confezione, Radio, TV	CASEFICIO DE MARTINO - Rif. PII132	Chiusura	27-feb-97	4730	9/97
3.1.a	Stampati	CASH BACK ITALY - Rif. PII379	Chiusura	22-mag-97	5023	21/97
3.1.a	Stampati	CASSA RURALE DI BOLZANO - Rif. PII262	Chiusura	18-giu-97	5119	25/97
3.1.a	Affissioni	CASTRO TAXI - Rif. PII317	Chiusura	24-apr-97	4936	17/97

(7) Errata corrige nel Bollettino n. 21/98.

(8) Errata corrige nel Bollettino n.20/97.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
3.1.a	Posta	CATALOGO D-MAIL - Rif. PI1556	Chiusura	29-ott-97	5425	44/97
3.1.a	Stampati	CATALOGO FREEWAY - Rif. PI1007	Chiusura	27-feb-97	4718	9/97
3.1.a	Stampati	CATALOGO GENERALE FUTURE LINE - Rif. PI1271	Chiusura	10-lug-97	5185	28/97
3.1.a	Stampati	CATALOGO NGR - Rif. PI1008	Chiusura	27-feb-97	4719	9/97
3.1.a	Stampati	CATALOGO ULTIMATE ITALIA - Rif. PI1009	Chiusura	27-feb-97	4720	9/97
3.1.a	Confezione, Stampa	CD-ROM IPSOA - Rif. PI1494	Chiusura	09-ott-97	5374	41/97
3.1.a	Stampa	CEEVER - Rif. PI1001	Chiusura	09-gen-97	4565	1-2/97
3.1.a	Stampati	CENTRO GIOTTO-GRATI - Rif. PI1227	Chiusura	17-apr-97	4892	16/97
3.1.a	TV	CESPIN-SERVIZIO TELEFONICO - Rif. PI1077	Chiusura	13-mar-97	4773	11/97
3.1.a	Stampa	CHRISTIAN DE PERCEVAL - Rif. PI1298	Chiusura	09-mag-97	4980	19/97
3.1.a	Confezione, Stampati	CLARA ROMANO MAGIA - Rif. PI1253	Chiusura	20-mar-97	4809	12/97
3.1.a	Stampati	CLIMATIZZATORE FER - Rif. PI1319	Chiusura	30-apr-97	4960	18/97
3.1.a	Stampati	COMIT-SERENETA - Rif. PI1083	Chiusura	30-gen-97	4643	5/97
# 3.1.a	Stampa, Stampati	COMUNICATO ASSOPETROLI - Rif. PI1555	Chiusura	12-nov-97	5480	46/97
3.1.a	Stampati	CONDOR AIR EUROPE - Rif. PI1294	Chiusura	03-lug-97	5163	27/97
3.1.a	Confezione	CONFEZIONI MENTADENT P - Rif. PI1415	Chiusura	16-ott-97	5387	42/97
3.1.a	Stampati	CONTINENTE RASA ERBA ELETTRICO - Rif. PI1373	Chiusura	26-ago-97	5269	34-35/97
3.1.a	Stampati	CONTO BENEFIT SAN PAOLO II - Rif. PI1428	Chiusura	10-lug-97	5194	28/97
3.1.a	Affissioni	CORNICE VETRO FLOAT - Rif. PI1244	Chiusura	27-mar-97	4816	13/97
3.1.a	Stampa	CORRADOSI TAXI - Rif. PI1313	Chiusura	18-giu-97	5106	25/97
3.1.a	Stampa	CORSI AIME AEROBICA - Rif. PI1441	Chiusura	26-ago-97	5272	34-35/97
3.1.a	Posta	CORSI CSEN - Rif. PI1410	Chiusura	09-ott-97	5372	41/97
3.1.a	Stampa	CORSI UNAI - Rif. PI1064	Chiusura	23-gen-97	4611	4/97
3.1.a	Stampa	COSTRUIRE CD ROM ITALEDI - Rif. PI1324	Chiusura	05-giu-97	5056	23/97
3.1.a	Confezione	DECOTEL CORDLESS - Rif. PI1186	Chiusura	20-feb-97	4706	8/97
3.1.a	Confezione	DELIZIE DELLA VALTELLINA - Rif. PI1207	Chiusura	13-feb-97	4687	7/97
# 3.1.a	Stampati	DIVISIONE SICUREZZA - Rif. PI1439	Chiusura	30-lug-97	5232	31/97
3.1.a	Stampa	DOTT.SSA SIRIGU - Rif. PI1065	Chiusura	30-apr-97	4966	18/97
3.1.a	Posta	E.D.I. VACANZE - Rif. PI1347	Chiusura	15-mag-97	5000	20/97
3.1.a	Stampa	EAP-TESTER - Rif. PI1400	Chiusura	18-set-97	5322	38/97
3.1.a	Posta	ENDAS TOSCANA - Rif. PI1218	Chiusura	13-mar-97	4790	11/97
3.1.a	Affissioni, Stampati	ENTE POSTE - Rif. PI1328	Chiusura	04-set-97	5291	36/97
3.1.a	Stampa	ERAS DI BRESCIA - Rif. PI1213	Chiusura	10-apr-97	4885	15/97
3.1.a	Affissioni, Posta	ERREGI - Rif. PI1308	Chiusura	30-apr-97	4959	18/97
3.1.a	Posta	ESOTAL TAMALFA - Rif. PI1252A	Chiusura	20-mar-97	4808	12/97
# 3.1.a	Stampa	ESOTEL - Rif. PI1250A	Chiusura	10-apr-97	4891	15/97
3.1.a	Stampa	EURO BIO VIT - Rif. PI1126	Onere della prova Chiusura	19-dic-96 13-mar-97	4534 4784	51/96 11/97
3.1.a	TV	EURO MULTIMEDIA MASTER - Rif. PI1106	Chiusura	13-feb-97	4677	7/97
# 3.1.a	Posta	EUROCONFEZIONI - Rif. PI1236	Onere della prova Chiusura	20-feb-97 30-apr-97	4708 4972	8/97 18/97
# 3.1.a	Posta	EUROPROFESSIONI - Rif. PI1396	Chiusura	18-set-97	5320	38/97
3.1.a	Stampa	EUROSPAR DI MANZANO - Rif. PI1120	Chiusura	27-mar-97	4838	13/97
3.1.a	Posta	EUROSYSTEM - Rif. PI1543	Chiusura	10-dic-97	5546	50/97

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
# 3.1.a	Stampati	FABBRÌ EDITORI - Rif. PII237	Onere della prova Chiusura	27-mar-97 26-giu-97	4811 5133	13/97 26/97
3.1.a	Stampa	FIAT BRAVO - Rif. PII490	Chiusura	27-nov-97	5517	48/97
3.1.a	Confezione	FILETTO DI NASELLO BUITONI - Rif. PII584	Chiusura	12-nov-97	5482	46/97
3.1.a	Stampa	FINANZIAMENTI BENCO - Rif. PII1081	Onere della prova Chiusura	19-dic-96 10-apr-97	4528 4873	51/96 15/97
# 3.1.a	Stampa	FINDORA - Rif. PII118	Chiusura	27-mar-97	4837	13/97
3.1.a	Confezione	FINSON CLIP ART - Rif. PII434	Chiusura	03-lug-97	5171	27/97
3.1.a	Stampa	FOOD & FITNESS - Rif. PI954	Rigetto istanza Chiusura	19-lug-96 30-gen-97	4106 4635	29-30/96 5/97
3.1.a	Confezione, Stampati	FRANTOIO OLIVE CALMASINO - Rif. PII378	Chiusura	03-lug-97	5168	27/97
3.1.a	Stampati	FUELMAX - Rif. PII281	Chiusura	04-set-97	5290	36/97
# 3.1.a	Stampati	FUELSAVER SUPER-TECH - Rif. PII469	Chiusura	12-nov-97	5475	46/97
3.1.a	Stampa, Stampati	G.N.S. - Rif. PI951	Rigetto istanza Chiusura	19-lug-96 06-feb-97	4103 4660	29-30/96 6/97
# 3.1.a	Posta	GADGET - Rif. PII368	Chiusura	12-giu-97	5089	24/97
3.1.a	TV	GESTIONI EUROPA MULTIMEDIA - Rif. PII442	Chiusura	21-nov-97	5501	47/97
3.1.a	Stampa	GIO.VE - Rif. PI996	Rigetto istanza Onere della prova Rigetto istanza Chiusura	26-ago-96 17-set-96 27-set-96 30-gen-97	4190 4251 4280 4636	34-35/96 38/96 39-40/96 5/97
3.1.a	Stampa	GIOCA E VINCI - Rif. PII483	Chiusura	21-nov-97	5502	47/97
3.1.a	Stampa	GIULIANELLI TAXI - Rif. PII315	Chiusura	12-giu-97	5086	24/97
3.1.a	TV	GOBBO SEBASTIANO - Rif. PII192	Chiusura	27-mar-97	4842	13/97
3.1.a	Stampati	GOLF DINNER - Rif. PII557	Chiusura	10-dic-97	5547	50/97
3.1.a	Stampa	GRUPPO PROMEDIA - Rif. PII137	Chiusura	14-mar-97	4785	11/97
3.1.a	Stampati	HOTEL AMFORA - Rif. PII063	Onere della prova Chiusura	21-nov-96 13-mar-97	4448 4777	47/96 11/97
3.1.a	Stampati	HOTEL MAJESTIC ISCHIA - Rif. PII012	Chiusura	23-gen-97	4608	4/97
3.1.a	Stampati	HYDE PARK CORNER - Rif. PII212	Chiusura	30-lug-97	5233	31/97
3.1.a	Stampa	IL CENTRO AFFARE FATTO - Rif. PII394	Chiusura	30-lug-97	5229	31/97
3.1.a	Stampa	IL DIZIONARIO DEI COGNOMI - Rif. PII233	Chiusura	22-mag-97	5013	21/97
3.1.a	Internet	IL TRIGONO EDIZIONI - Rif. PII678	Chiusura	18-dic-97	5576	51/97
# 3.1.a	Stampa	IMAGE COMMUNICATIONS - Rif. PII057	Chiusura	20-feb-97	4698	8/97
3.1.a	Stampa, Stampati	IMMOBILIARE LONGO - Rif. PII153	Rigetto istanza Onere della prova Chiusura	28-nov-96 27-feb-97 28-mag-97	4473 4731 5050	48/96 9/97 22/97
3.1.a	Stampa	INFOSTRADA - Rif. PII112	Chiusura	27-feb-97	4726	9/97
3.1.a	Stampa	INTEGRATORI ASN - Rif. PII521	Chiusura	18-dic-97	5557	51/97
3.1.a	Stampa, Stampati	INTEGRATORI FUTURE LINE - Rif. PII332	Chiusura	03-ott-97	5354	40/97
3.1.a	Stampati	INTERMEDIA FINANZIAMENTI - Rif. PII345	Chiusura	26-giu-97	5139	26/97
3.1.a	Stampa	INTERNET NEWS - Rif. PII215	Chiusura	20-mar-97	4807	12/97
# 3.1.a	Affissioni	ISTITUTI GAGARIN-PITAGORA-MONTINI - Rif. PII168	Chiusura	06-feb-97	4663	6/97
3.1.a	Stampa	ISTITUTO BARACCA DI FLERO - Rif. PII026	Chiusura	30-gen-97	4639	5/97
# 3.1.a	Stampati	ISTITUTO BERNINI DI MILANO - Rif. PII275	Chiusura	26-giu-97	5134	26/97
3.1.a	Stampa	ISTITUTO BOGATTI - Rif. PII102	Chiusura	06-mar-97	4753	10/97
3.1.a	Stampa	ISTITUTO BOGATTI II - Rif. PII570	Chiusura	18-dic-97	5568	51/97
3.1.a	Stampa	ISTITUTO C. MENNELLA - Rif. PII113	Chiusura	20-mar-97	4803	12/97
3.1.a	Stampa	ISTITUTO D'ANNUNZIO DI BRESCIA - Rif. PII025	Chiusura	30-gen-97	4638	5/97
3.1.a	Stampa	ISTITUTO FERMI - Rif. PII231	Chiusura	10-lug-97	5182	28/97

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
3.1.a	Stampa	ISTITUTO FORMAZIONE EUROPA - Rif. PII198	Chiusura	24-apr-97	4945	17/97
3.1.a	Stampa	ISTITUTO I.M.E. - Rif. PII365	Chiusura	17-lug-97	5203	29/97
# 3.1.a	Stampa	ISTITUTO NAZIONALE PRANOTERAPIA - Rif. PII333	Chiusura	18-giu-97	5108	25/97
# 3.1.a	Stampa	ISTITUTO SUPERIORE PER L'INVESTIGAZIONE E LA SICUREZZA - Rif. PII330	Chiusura	24-lug-97	5214	30/97
# 3.1.a	Confezione	LA CARITA - Rif. PII211	Chiusura	27-feb-97	4740	9/97
# 3.1.a	Stampa, Stampati	LA CARITAS SERVIZI FUNEBRI - Rif. PII265	Onere della prova Chiusura	27-mar-97 10-lug-97	4819 5184	13/97 28/97
3.1.a	Stampa	LA PULCE E' AMORE - Rif. PII228	Chiusura	24-apr-97	4919	17/97
3.1.a	Stampati	LABORATORIO DI GIORNALISTA - Rif. PII295	Chiusura	24-apr-97	4934	17/97
# 3.1.a	Posta	LAVORO A DOMICILIO PUBBLIDICA - Rif. PII289	Chiusura	24-apr-97	4930	17/97
3.1.a	Stampa	LAVORO PER TUTTI - Rif. PII248	Chiusura	17-apr-97	4895	16/97
3.1.a	Stampa	LEASING LOCAT - Rif. PII565	Chiusura	27-nov-97	5518	48/97
3.1.a	Stampa	LIDL - Rif. PII088B	Chiusura	20-mar-97	4799	12/97
3.1.a	Confezione	LOGOS TV - Rif. PII166	Chiusura	05-giu-97	5074	23/97
# 3.1.a	Posta	LOTTERIA "EL GORDO" - Rif. PII399	Chiusura	25-set-97	5337	39/97 ⁽⁹⁾
# 3.1.a	Stampa	LOTTO MEGAS - Rif. PII511	Chiusura	18-dic-97	5559	51/97
# 3.1.a	Stampa	LOTTO SU VISTO - Rif. PII073	Onere della prova Chiusura	23-gen-97 05-giu-97	4612 5073	4/97 23/97
3.1.a	Stampa	MAEL 711/C - Rif. PII220	Chiusura	05-giu-97	5081	23/97
3.1.a	Stampati	MAESTRO BASSIN PIU' ALTRI - Rif. PII255	Chiusura	30-apr-97	4973	18/97
3.1.a	TV	MAESTRO DO NAISIMENTO - Rif. PII997	Chiusura	16-gen-97	4586	3/97
3.1.a	TV	MAGA A.F. LYA - Rif. PII412	Chiusura	26-ago-97	5271	34-35/97
3.1.a	Stampa	MAGA DEA DIVINA - Rif. PII249A	Chiusura	10-apr-97	4890	15/97
3.1.a	Stampati	MAGO ANGELO - Rif. PII251	Chiusura	30-apr-97	4958	18/97
3.1.a	TV	MAGO LOGIURATO - Rif. PII226	Chiusura	30-apr-97	4951	18/97
3.1.a	Stampa	MAGO MORENO - Rif. PII495	Chiusura	06-nov-97	5453	45/97
3.1.a	Stampa	MARCESINI AGENZIE INVESTIGATIVE - Rif. PII300	Chiusura	26-giu-97	5136	26/97
3.1.a	Stampa, Stampati	MARVIN FRANCHISING - Rif. PII223	Chiusura	15-mag-97	5012	20/97
3.1.a	TV	MATHEMATIC SYSTEM - Rif. PII202	Chiusura	03-apr-97	4852	14/97
3.1.a	TV	MATRA ASTA TELEFONICA - Rif. PII129	Chiusura	27-feb-97	4729	9/97
3.1.a	Stampa	MC-LINK - Rif. PII258	Chiusura	30-apr-97	4955	18/97
# 3.1.a	Stampa	MEDIOFINA - Rif. PII979	Onere della prova Chiusura	07-nov-96 06-mar-97	4399 4749	45/96 10/97
3.1.a	Confezione	MERCATONE UNO - Rif. PII327	Chiusura	10-apr-97	4859	15/97
# 3.1.a	Stampati	MERCATONE ZETA - Rif. PII385	Chiusura	05-giu-97	5059	23/97
3.1.a	Stampa	METANO AEM - Rif. PII093	Chiusura	20-mar-97	4800	12/97
3.1.a	Stampati	METRO - Rif. PII395	Chiusura	18-set-97	5319	38/97
3.1.a	Posta	MISTRAL - Rif. PII201	Chiusura	06-mar-97	4762	10/97
3.1.a	Stampati	MOBIL SHOP ARREDAMENTI - Rif. PII416	Chiusura	16-ott-97	5388	42/97
3.1.a	Posta	MOBILISSIMO - Rif. PII386	Chiusura	12-giu-97	5092	24/97
3.1.a	Confezione, Stampa	MONITOR NEC - Rif. PII182	Chiusura	10-apr-97	4882	15/97
3.1.a	TV	MOTOROLA BUONO VACANZA - Rif. PII448	Chiusura	11-set-97	5312	37/97

⁽⁹⁾ Errata corrige nel Bollettino n.40/97.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento	ipotesi di violazione		mezzo di diffusione	caso	Provvedimento	tipo	data	numero	bollettino
	3.1.a	Stampa	NA.VAR.MA. - Rif. PII393		Chiusura		09-ott-97	5369	41/97
	3.1.a	TV	NEGRINI ELETTRONICA - Rif. PII260		Chiusura		10-lug-97	5183	28/97
#	3.1.a	Stampa	NEW AGENCY - Rif. PII571		Chiusura		04-dic-97	5527	49/97
#	3.1.a	TV	NEW MEDICAL LASER - Rif. PII238		Sospensione Onere della prova Chiusura		20-feb-97 27-mar-97 17-lug-97	4688 4812 5200	8/97 13/97 29/97
#	3.1.a	Stampa	NEW PROMOTION - Rif. PII329		Chiusura		29-mag-97	5040	22/97
	3.1.a	Stampati	NISSAN 4 X 4 - Rif. PII520		Chiusura		10-dic-97	5544	50/97
#	3.1.a	Posta	O.N.M.I.C. - Rif. PII235		Chiusura		18-giu-97	5102	25/97
	3.1.a	Stampa	OFFERTA AEROFLOT - Rif. PII503		Chiusura		03-ott-97	5360	40/97
	3.1.a	Posta	OFFERTA BAKKER - Rif. PII383		Chiusura		24-lug-97	5215	30/97
	3.1.a	Stampa	OFFERTA DI LAVORO ASSOTEAM - Rif. PII502		Chiusura		09-ott-97	5375	41/97
#	3.1.a	Stampa	OFFERTA LAVORO PROMOINVEST - Rif. PII487		Sospensione Chiusura		17-lug-97 18-dic-97	5207 5558	29/97 51/97
#	3.1.a	Stampati	OFFERTA SUPERMERCATO ZERBIMARK - Rif. PII609		Chiusura		27-nov-97	5519	48/97
	3.1.a	Stampa	OFFERTA TELEPASS - Rif. PII419		Chiusura		18-set-97	5323	38/97
	3.1.a	Stampati	OFFERTA TOP TIM - Rif. PII276		Chiusura		29-mag-97	5038	22/97
	3.1.a	Stampa	OFFERTE DI LAVORO COMIX - Rif. PII147		Onere della prova Chiusura		16-gen-97 17-apr-97	4591 4913	3/97 16/97
#	3.1.a	Stampa	OFFERTE DI LAVORO GALASSIA - Rif. PII140		Chiusura		13-feb-97	4681	7/97
#	3.1.a	Stampa	OFFERTE DI LAVORO GALASSIA - Rif. PII140		Chiusura		13-feb-97	4681	7/97
#	3.1.a	Stampa	OFFERTE DI LAVORO ITALIA ATTIVA - Rif. PII451		Chiusura		27-nov-97	5516	48/97
#	3.1.a	Stampa	OFFERTE LAVORO A.W.T. - Rif. PII096		Chiusura		20-feb-97	4699	8/97
	3.1.a	TV	OK CLUB-SERVIZIO TELEFONICO - Rif. PII078		Rigetto istanza Chiusura		10-ott-96 13-mar-97	4322 4774	41/96 11/97
	3.1.a	Confezione, TV	OLIO CARAPELLI - Rif. PII517		Chiusura		18-dic-97	5562	51/97
	3.1.a	Confezione	OLIO CARLI - Rif. PII518		Chiusura		18-dic-97	5563	51/97
	3.1.a	Confezione	OLIO MONINI - Rif. PII519		Chiusura		18-dic-97	5564	51/97
	3.1.a	Stampati	OLIVETTI ETV 2700 - Rif. PII377		Chiusura		29-mag-97	5046	22/97
	3.1.a	Posta	OMNITEL ASSISTENZA KASKO - Rif. PII363		Chiusura		26-ago-97	5268	34-35/97
	3.1.a	Stampati	OPEL VECTRA 2000 TD - Rif. PII587		Chiusura		21-nov-97	5506	47/97
#	3.1.a	Internet, Stampa	OROLOGI JANVIER - Rif. PII323		Chiusura		26-ago-97	5265	34-35/97
#	3.1.a	TV	OROLOGI SHOPPING CLUB - Rif. PII279		Onere della prova Chiusura		13-mar-97 26-giu-97	4766 5135	11/97 26/97
#	3.1.a	Stampa, TV	OROLOGIO NICE - Rif. PII040		Rigetto istanza Chiusura		10-ott-96 13-feb-97	4310 4674	41/96 7/97
	3.1.a	Posta, Stampa	OSSERVANDO IL MONDO-AFRICAN ROADS - Rif. PII374		Chiusura		03-ott-97	5355	40/97
	3.1.a	TV	PERLE LOMBARD - Rif. PII360		Chiusura		26-giu-97	5137	26/97
	3.1.a	Stampa, Stampati	PHARMALIFE ITALIA - Rif. PII309		Chiusura		30-lug-97	5228	31/97
	3.1.a	Stampa, Stampati	PIONEER KEH-P4400R - Rif. PII338		Chiusura		05-giu-97	5055	23/97
	3.1.a	Stampa	PLURIFON & C. - Rif. PII305		Chiusura		18-giu-97	5105	25/97
#	3.1.a	Stampati	POLITECNICO EUROPEO DI PALERMO - Rif. PII169		Chiusura		17-apr-97	4914	16/97
#	3.1.a	Posta	POLIZIA ITALIANA - Rif. PII133		Chiusura		10-apr-97	4879	15/97
	3.1.a	Stampati	POMPE FUNEBRI COMUNALI PAVESIO - Rif. PII157		Chiusura		24-apr-97	4949	17/97
	3.1.a	Stampa	PORTO ROSA - Rif. PII561		Chiusura		29-ott-97	5426	44/97

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
# 3.1.a	Stampa, Stampati	PRESTITI IL BOOM CONF.ASS. - Rif. PI1141	Onere della prova Chiusura	13-feb-97 15-mag-97	4682 5009	7/97 20/97
3.1.a	Stampa	PROFUMO REALM - Rif. PI1069	Chiusura	13-mar-97	4770	11/97
3.1.a	Posta	PROGET GROUP - Rif. PI1449	Chiusura	24-lug-97	5221	30/97
# 3.1.a	Stampa	PRONTO LAVORO 166 - Rif. PI1608	Chiusura	18-dic-97	5574	51/97
3.1.a	Stampati	PUB HARLEY - Rif. PI1151	Chiusura	20-mar-97	4804	12/97
3.1.a	Stampa	PUBBLICITA' STREAM - Rif. PI1196	Chiusura	03-apr-97	4854	14/97
3.1.a	Stampa	RADIO RTL - Rif. PI1321	Chiusura	04-set-97	5292	36/97
3.1.a	Stampa	REDAZIONALE BUONARROTI E S.PAULO - Rif. PI1477	Chiusura	25-set-97	5339	39/97
3.1.a	Posta	REPERTORIO NAZIONALE III - Rif. PI1331	Chiusura	17-lug-97	5202	29/97
# 3.1.a	Affissioni	REVISIONI O.S.I.M. - Rif. PI1475	Chiusura	12-nov-97	5477	46/97
3.1.a	Stampa	RHEUMASAN - Rif. PI1084D	Onere della prova Chiusura	19-dic-96 13-mar-97	4546 4781	51/96 11/97
# 3.1.a	Confezione	RICETRASMETTENTE INTEK - Rif. PI1679	Chiusura	04-dic-97	5529	49/97
3.1.a	Confezione	RISO VIALONE NANO - Rif. PI1438	Chiusura	23-ott-97	5404	43/97
3.1.a	TV	S.O.S. CONSUMATORE - Rif. PI1066	Rigetto istanza Chiusura	14-nov-96 10-apr-97	4421 4872	46/96 15/97
# 3.1.a	Stampa	SALES MANAGERMENTS - Rif. PI1170	Onere della prova Chiusura	23-gen-97 22-mag-97	4617 5031	4/97 21/97
# 3.1.a	Affissioni	SALOTTI CLAUDIA - Rif. PI1523	Chiusura	10-dic-97	5543	50/97
3.1.a	Stampa	SCARPE TREZETA - Rif. PI1021	Onere della prova Chiusura	27-set-96 30-gen-97	4283 4637	39-40/96 5/97
3.1.a	Stampa	SCIENZE CONOSCITIVE PARAPSIKOLOGIA - Rif. PI1256	Chiusura	22-mag-97	5033	21/97
# 3.1.a	Stampa	SCUOLA IPS - Rif. PI1178	Chiusura	27-feb-97	4733	9/97
# 3.1.a	Posta, Stampati	SCUOLA SUPERIORE PER-INTERPRETI E TRADUTTORI VITTORIA - Rif. PI1544	Chiusura	18-dic-97	5565	51/97
# 3.1.a	Stampati	SCUOLA TECNICA DI POLIZIA - Rif. PI1506	Chiusura	06-nov-97	5454	45/97
3.1.a	Posta	SCUOLA UNIVERSITARIA INTERPRETI E TRADUTTORI - Rif. PI1550	Chiusura	10-dic-97	5545	50/97
# 3.1.a	Stampa	SELEZIONE CRESCERE INSIEME - Rif. PI1480	Chiusura	04-set-97	5297	36/97
3.1.a	Posta	SICUREZZA GAS - Rif. PI1165	Chiusura	27-mar-97	4840	13/97
# 3.1.a	Stampa	SINTHESIS SISTEM - LA NAZIONE - Rif. PI1409	Chiusura	30-lug-97	5230	31/97
# 3.1.a	Telefono	SINTHESIS SISTEM - Rif. PI1160	Onere della prova Chiusura	16-gen-97 24-apr-97	4592 4950	3/97 17/97
# 3.1.a	Stampa	SIRKY ANTICELLULITE - Rif. PI1453	Chiusura	04-dic-97	5522	49/97
3.1.a	Stampa	SMITHERS OASIS - Rif. PI1452	Chiusura	10-dic-97	5540	50/97
# 3.1.a	Stampa	SOC. COOP. AZZURRA - Rif. PI1214	Chiusura	10-apr-97	4884	15/97
3.1.a	Stampa	SOLIDARIETA' E FINANZA SIM - Rif. PI934	Chiusura	06-feb-97	4659	6/97
3.1.a	Stampa	SOLVENTI ECOLOGICI - Rif. PI1456	Chiusura	04-dic-97	5523	49/97
3.1.a	Internet, Stampa	STAMPANTE OKIPAGE - Rif. PI1470	Chiusura	10-dic-97	5542	50/97
3.1.a	TV	STEAM GUN-MULTIVAPOR - Rif. PI1489	Chiusura	29-ott-97	5421	44/97
3.1.a	Stampa	STRUMENTI VENATORI - Rif. PI1296	Chiusura	03-lug-97	5165	27/97
3.1.a	Stampati	SYFORM SPORT LINE - Rif. PI1472	Chiusura	12-nov-97	5476	46/97
3.1.a	TV	TEGOLINI MULINO BIANCO - Rif. PI1263	Chiusura	30-lug-97	5226	31/97
3.1.a	TV	TELE ONDA RTV2 - Rif. PI1391	Chiusura	21-nov-97	5495	47/97
3.1.a	Stampa	TELEFONINO NOKIA - Rif. PI1431	Chiusura	26-ago-97	5274	34-35/97
3.1.a	Stampati	TELEFONO POSTALMARKET - Rif. PI1051	Onere della prova Chiusura	27-set-96 06-mar-97	4292 4752	39-40/96 10/97
# 3.1.a	Stampa, Stampati	TELEPASS FAMILY 2 - Rif. PI1476	Chiusura	23-ott-97	5405	43/97

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
3.1.a	TV	TELEVENDITA GERT-GENEVE - Rif. PI1507	Chiusura	22-dic-97	5600	52/97
# 3.1.a	TV	TELEVENDITA ROYAL - Rif. PI1421	Chiusura	21-nov-97	5497	47/97
3.1.a	Confezione	TINTURA PER CAPELLI VERDE COLOR - Rif. PI1172	Rigetto istanza Onere della prova Chiusura	19-dic-96 13-feb-97 09-mag-97	4535 4685 4992	51/96 7/97 19/97 ⁽¹⁰⁾
3.1.a	Confezione	TRADUCI II PER WINDOWS - Rif. PI1486	Chiusura	16-ott-97	5389	42/97
3.1.a	TV	TURNERA APHRODISIACA C6 PLUS - Rif. PI1388	Chiusura	03-ott-97	5357	40/97
# 3.1.a	Stampa	TUTTOCONCORSI - Rif. PI1516	Chiusura	18-dic-97	5561	51/97
3.1.a	Stampa	TV OMNITEL - Rif. PI1087	Chiusura	20-mar-97	4798	12/97
3.1.a	Stampa	UNIVERSITA' DEL VOLONTARIATO - Rif. PI1252	Chiusura	18-giu-97	5118	25/97
3.1.a	Stampati	VEGLIONE DI CAPODANNO - Rif. PI1239	Chiusura	27-mar-97	4813	13/97
3.1.a	Stampa	VERNICI HOECHST - Rif. PI1430	Chiusura	27-nov-97	5515	48/97
3.1.a	Stampa	VERO MANUALE PER VINCERE AL LOTTO - Rif. PI1362	Chiusura	26-giu-97	5140	26/97
3.1.a	Stampati	VIAGGI E VACANZE - Rif. PI1435	Chiusura	29-ott-97	5416	44/97
# 3.1.a	Posta	VIDEO SYSTEM ITALIA - Rif. PI1390	Chiusura	10-lug-97	5190	28/97
3.1.a	Stampati	VILLAGGIO CAMPING SOLEMARE - Rif. PI1604	Chiusura	18-dic-97	5569	51/97
3.1.a	Stampa	VOLCHEM - Rif. PI952	Rigetto istanza Chiusura	19-lug-96 30-gen-97	4104 4634	29-30/96 5/97
3.1.a	Stampa, Stampati	W.A. CORSO DI PSICOLOGIA - Rif. PI1114	Chiusura	10-apr-97	4874	15/97
# 3.1.a	Stampa	WALL STREET DI PAVIA - Rif. PI1125	Chiusura	20-feb-97	4701	8/97
3.1.b	Stampa	ABBONAMENTO SOLE 24 ORE - Rif. PI1522	Chiusura	18-set-97	5327	38/97
3.1.b	Stampa	AFFAREFATTO-ANNUNCI GRATIS - Rif. PI1050	Chiusura	16-gen-97	4589	3/97
3.1.b	Stampa	AGENZIA A.N.C.S. - Rif. PI1334	Chiusura	26-ago-97	5267	34-35/97
3.1.b	Stampa	ALADINO ANNUNCI ECONOMICI - Rif. PI1163	Chiusura	20-feb-97	4704	8/97
3.1.b	Stampa, Stampati	ALITALIA TUTTI I VOLI - Rif. PI1287	Chiusura	25-ago-97	5263	34-35/97
3.1.b	Affissioni	ALLEGATO QUOTIDIANO ROMA - Rif. PI1623	Chiusura	12-nov-97	5483	46/97
3.1.b	Stampati	ALPITOUR-CUBA - Rif. PI1301	Chiusura	24-apr-97	4932	17/97
3.1.b	Radio, TV	AMPLIFON - Rif. PI1354	Chiusura	18-giu-97	5109	25/97
3.1.b	Stampa	ATHENA MEDIAZIONI FINANZIARIE - Rif. PI1414	Chiusura	24-lug-97	5217	30/97
3.1.b	Stampa	ATW BONUS CARD - Rif. PI1005	Chiusura	23-gen-97	4607	4/97
3.1.b	TV	BANCA DEL SALENTO - Rif. PI1022	Chiusura	09-gen-97	4566	1-2/97
# 3.1.b	Stampa, Stampati	BANKAMERICARD VISAPHONE - Rif. PI1049	Chiusura	06-mar-97	4751	10/97
3.1.b	Stampati	BURO SERVICES - Rif. PI1381	Chiusura	05-giu-97	5058	23/97
# 3.1.b	Stampa	C.M.A. 2 - Rif. PI1552	Chiusura	18-dic-97	5567	51/97
# 3.1.b	Stampa	C.P.E. OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI1184	Chiusura	20-mar-97	4805	12/97
3.1.b	Stampati	CARTASI ASSICURAZIONE - Rif. PI1155	Chiusura	30-gen-97	4644	5/97
# 3.1.b	Stampati	CATALOGO TURISANDA - Rif. PI1303	Chiusura	03-lug-97	5166	27/97
3.1.b	Stampa	CHRISTIAN DE PERCEVAL - Rif. PI1298	Chiusura	09-mag-97	4980	19/97
3.1.b	Stampati	CIRM BUONO SPESA - Rif. PI1161	Chiusura	30-gen-97	4645	5/97
3.1.b	Stampa	CLUB OK MUSICA - Rif. PI1180	Onere della prova Chiusura	06-feb-97 18-giu-97	4656 5117	6/97 25/97
3.1.b	TV	COLTELLI DIAMANTE - Rif. PI1080	Chiusura	13-mar-97	4776	11/97
3.1.b	TV	COLTELLI SHOGUN - Rif. PI1079	Chiusura	13-mar-97	4775	11/97

⁽¹⁰⁾ Errata corrige nel Bollettino n. 21/98.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
3.1.b	Stampati	COMIT-SERENETA - Rif. PII083	Chiusura	30-gen-97	4643	5/97
3.1.b	Stampati	CONDOR AIR EUROPE - Rif. PII294	Chiusura	03-lug-97	5163	27/97
3.1.b	Stampati	CONTO BENEFIT SAN PAOLO II - Rif. PII428	Chiusura	10-lug-97	5194	28/97
3.1.b	Stampa	DITTA MANCONI - Rif. PII307	Chiusura	26-ago-97	5264	34-35/97
3.1.b	Stampa	ERAS DI BRESCIA - Rif. PII213	Chiusura	10-apr-97	4885	15/97
3.1.b	Affissioni, Posta	ERREGI - Rif. PII308	Chiusura	30-apr-97	4959	18/97
# 3.1.b	Stampa	ESOTEL - Rif. PII250A	Chiusura	10-apr-97	4891	15/97
3.1.b	Posta	ETAI-AGENZIE INVESTIGATIVE - Rif. PII284	Onere della prova Chiusura	27-mar-97 18-giu-97	4821 5103	13/97 25/97
# 3.1.b	Posta	EUROPROFESSIONI - Rif. PII396	Chiusura	18-set-97	5320	38/97
3.1.b	Stampa	EUROSPAR DI MANZANO - Rif. PII120	Chiusura	27-mar-97	4838	13/97
3.1.b	Stampa	FIAT BRAVO - Rif. PII490	Chiusura	27-nov-97	5517	48/97
3.1.b	Stampa	FINANZIAMENTI BENCO - Rif. PII081	Onere della prova Chiusura	19-dic-96 10-apr-97	4528 4873	51/96 15/97
# 3.1.b	Stampa	FINDORA - Rif. PII118	Chiusura	27-mar-97	4837	13/97
3.1.b	Stampa	GIO.VE - Rif. PII996	Rigetto istanza Onere della prova Rigetto istanza Chiusura	26-ago-96 17-set-96 27-set-96 30-gen-97	4190 4251 4280 4636	34-35/96 38/96 39-40/96 5/97
3.1.b	Posta	GIRAMONDO - Rif. PII179	Chiusura	13-feb-97	4683	7/97
3.1.b	TV	GRIGLIA CROMA 2000 - Rif. PII203	Chiusura	03-apr-97	4853	14/97
3.1.b	Stampa	GRUPPO ITALIA - Rif. PII154	Rigetto istanza Onere della prova Chiusura	28-nov-96 27-feb-97 28-mag-97	4474 4732 5051	48/96 9/97 22/97
3.1.b	Stampa	GRUPPO PROMEDIA - Rif. PII137	Chiusura	14-mar-97	4785	11/97
3.1.b	Stampa	HOTEL DE LA VILLE - Rif. PII505	Chiusura	25-set-97	5340	39/97
3.1.b	Stampati	HOTEL MAJESTIC ISCHIA - Rif. PII012	Chiusura	23-gen-97	4608	4/97
# 3.1.b	Stampa	IMAGE COMMUNICATIONS - Rif. PII057	Chiusura	20-feb-97	4698	8/97
3.1.b	Affissioni, Radio, TV	IMPERIAL - Rif. PII162	Chiusura	20-feb-97	4705	8/97
3.1.b	Stampati	INTERMEDIA FINANZIAMENTI - Rif. PII345	Chiusura	26-giu-97	5139	26/97
3.1.b	Stampa	ISTITUTO BOGATTI - Rif. PII102	Chiusura	06-mar-97	4753	10/97
3.1.b	Stampa	ISTITUTO MATTEO CIVITALI - Rif. PII536	Chiusura	12-nov-97	5478	46/97
3.1.b	Radio	IVECO-DAILY - Rif. PII257	Chiusura	30-apr-97	4954	18/97
3.1.b	TV	L'ORA DELLE GIOIE - Rif. PII243A	Chiusura	24-apr-97	4926	17/97
# 3.1.b	Stampa, Stampati	LA CARITAS SERVIZI FUNEBRI - Rif. PII265	Onere della prova Chiusura	27-mar-97 10-lug-97	4819 5184	13/97 28/97
3.1.b	TV	LE CAVEAU - Rif. PII243	Chiusura	24-apr-97	4925	17/97
3.1.b	Stampa	LEASING LOCAT - Rif. PII565	Chiusura	27-nov-97	5518	48/97
3.1.b	TV	MACCHINE SAIMAC - Rif. PII039	Chiusura	27-mar-97	4835	13/97
# 3.1.b	Stampati	MERCATONE ZETA - Rif. PII385	Chiusura	05-giu-97	5059	23/97
3.1.b	Stampati	MOBIL SHOP ARREDAMENTI - Rif. PII416	Chiusura	16-ott-97	5388	42/97
3.1.b	Posta	MOBILISSIMO - Rif. PII386	Chiusura	12-giu-97	5092	24/97
3.1.b	TV	MONDIAL CASA 147 - Rif. PII282	Chiusura	15-mag-97	4995	20/97
3.1.b	Stampa	OFFERTA AEROFLOT - Rif. PII503	Chiusura	03-ott-97	5360	40/97
3.1.b	Stampa	OFFERTA DI LAVORO ASSOTEAM - Rif. PII502	Chiusura	09-ott-97	5375	41/97
3.1.b	Stampati	OFFERTA TOP TIM - Rif. PII276	Chiusura	29-mag-97	5038	22/97
# 3.1.b	Stampa	OFFERTE DI LAVORO GALASSIA - Rif. PII140	Chiusura	13-feb-97	4681	7/97
# 3.1.b	Stampa	OFFERTE DI LAVORO ITALIA ATTIVA - Rif. PII451	Chiusura	27-nov-97	5516	48/97

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
# 3.1.b	Stampa	OFFERTE LAVORO A.W.T. - Rif. PI1096	Chiusura	20-feb-97	4699	8/97
3.1.b	TV	OK CLUB-SERVIZIO TELEFONICO - Rif. PI1078	Rigetto istanza Chiusura	10-ott-96 13-mar-97	4322 4774	41/96 11/97
3.1.b	Stampa	ORMA DIVISIONE MOTORI - Rif. PI1468	Chiusura	18-set-97	5325	38/97
# 3.1.b	Internet, Stampa	OROLOGI JANVIER - Rif. PI1323	Chiusura	26-ago-97	5265	34-35/97
# 3.1.b	TV	OROLOGI SHOPPING CLUB - Rif. PI1279	Onere della prova Chiusura	13-mar-97 26-giu-97	4766	11/97 26/97
3.1.b	TV	PERLE LOMBARD - Rif. PI1360	Chiusura	26-giu-97	5137	26/97
# 3.1.b	Stampa	PRONTO LAVORO 166 - Rif. PI1608	Chiusura	18-dic-97	5574	51/97
3.1.b	Stampa	RASOI BRAUN - Rif. PI1401	Chiusura	23-ott-97	5402	43/97
3.1.b	Posta	REPERTORIO NAZIONALE III - Rif. PI1331	Chiusura	17-lug-97	5202	29/97
3.1.b	Stampa	SCONTO MERIDIANA - Rif. PI1455	Chiusura	10-dic-97	5541	50/97
# 3.1.b	Posta	SELEZIONE CONCORSO 51 - Rif. PI1436	Chiusura	29-ott-97	5417	44/97
# 3.1.b	Stampa	SINTHESIS SISTEM - LA NAZIONE - Rif. PI1409	Chiusura	30-lug-97	5230	31/97
# 3.1.b	Stampa	SOC. COOP. AZZURRA - Rif. PI1214	Chiusura	10-apr-97	4884	15/97
# 3.1.b	Stampati	SUMMER TIM - Rif. PI1219	Chiusura	06-mar-97	4761	10/97
3.1.b	Stampa	SUPERVALUTAZIONE PIAGGIO - Rif. PI1427	Chiusura	21-nov-97	5499	47/97
3.1.b	Affissioni	SVENDITA POLLINI - Rif. PI1267	Chiusura	03-apr-97	4850	14/97
# 3.1.b	Stampa	TARIFFE KLM - Rif. PI1171	Chiusura	13-mar-97	4789	11/97
3.1.b	TV	TAROCCHI EROTICI - Rif. PI1145	Chiusura	09-mag-97	4991	19/97
# 3.1.b	Stampa, Stampati	TELEPASS FAMILY 2 - Rif. PI1476	Chiusura	23-ott-97	5405	43/97
# 3.1.b	TV	TELEVENDITA ROYAL - Rif. PI1421	Chiusura	21-nov-97	5497	47/97
3.1.b	Stampati	VIAGGI E VACANZE - Rif. PI1435	Chiusura	29-ott-97	5416	44/97
3.1.b	Stampa	VOICE TO VOICE - Rif. PI1387	Chiusura	10-lug-97	5189	28/97
3.1.c	Stampa, Telefono	A.S. ACQUA TEAM - Rif. PI1273	Chiusura	24-lug-97	5213	30/97
3.1.c	Stampa	AGENZIA A.N.C.S. - Rif. PI1334	Chiusura	26-ago-97	5267	34-35/97
# 3.1.c	Posta	AGENZIA EUROPA - Rif. PI1367	Chiusura	10-lug-97	5188	28/97
3.1.c	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE E' AMORE - Rif. PI1293	Chiusura	30-apr-97	4956	18/97
3.1.c	Affissioni	AGENZIE CORNELIA - Rif. PI1432	Chiusura	26-giu-97	5151	26/97
3.1.c	Stampa	AMEDEI TAXI - Rif. PI1314	Chiusura	12-giu-97	5085	24/97
3.1.c	Stampati	ANATOMIA DELLA MENTE UMANA - Rif. PI1297	Chiusura	22-mag-97	5016	21/97
# 3.1.c	Stampa	ASSIOMA GEST - Rif. PI1426	Chiusura	21-nov-97	5498	47/97
3.1.c	Stampa	ATHENA MEDIAZIONI FINANZIARIE - Rif. PI1414	Chiusura	24-lug-97	5217	30/97
# 3.1.c	Stampa	AUTOLANCIANI - Rif. PI1152	Onere della prova Chiusura	23-gen-97 30-apr-97	4616 4969	4/97 18/97
3.1.c	Posta	BORSA DI STUDIO WALL STREET - Rif. PI1285	Chiusura	10-apr-97	4863	15/97
3.1.c	Stampa	BOSCHETTI TAXI - Rif. PI1316	Chiusura	18-giu-97	5107	25/97
3.1.c	Stampa	BUSINESS SERVICES - Rif. PI1429	Chiusura	30-lug-97	5231	31/97
3.1.c	Stampa	C. E B. GESTIONI VENDITE - Rif. PI1010	Chiusura	09-gen-97	4567	1-2/97
3.1.c	Stampati	C.S.P. - Rif. PI1131	Onere della prova Chiusura	05-dic-96 13-feb-97	4487 4680	49/96 7/97
3.1.c	Confezione, Radio, TV	CASEIFICIO DE MARTINO - Rif. PI1132	Chiusura	27-feb-97	4730	9/97
3.1.c	Affissioni	CASTRO TAXI - Rif. PI1317	Chiusura	24-apr-97	4936	17/97
3.1.c	Affissioni	CENTRO AUTO - Rif. PI1304	Chiusura	24-apr-97	4935	17/97
3.1.c	Stampati	CEPSIPEDI - Rif. PI1408	Chiusura	09-ott-97	5371	41/97
3.1.c	TV	CESPIN-SERVIZIO TELEFONICO - Rif. PI1077	Chiusura	13-mar-97	4773	11/97

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
3.1.c	Affissioni	CIRCO KRONES - Rif. PI1017	Proroga dei termini	28-nov-96	4470	48/96
			Proroga dei termini	06-mar-97	4750	10/97
			Chiusura	17-apr-97	4909	16/97
3.1.c	Stampa	CONSORZIO AMBIENTE E SICUREZZA - Rif. PI1115	Rigetto istanza	17-ott-96	4345	42/96
			Chiusura	27-mar-97	4836	13/97
3.1.c	Stampa	CORRADOSI TAXI - Rif. PI1313	Chiusura	18-giu-97	5106	25/97
3.1.c	Stampa	CORSI AIME AEROBICA - Rif. PI1441	Chiusura	26-ago-97	5272	34-35/97
3.1.c	Posta	CTO - Rif. PI1539	Chiusura	18-dic-97	5566	51/97
3.1.c	Stampa	DOTT.SSA SIRIGU - Rif. PI1065	Chiusura	30-apr-97	4966	18/97
3.1.c	Posta	E.D.I. VACANZE - Rif. PI1347	Chiusura	15-mag-97	5000	20/97
3.1.c	Stampa	ERAS DI BRESCIA - Rif. PI1213	Chiusura	10-apr-97	4885	15/97
3.1.c	Affissioni, Posta	ERREGI - Rif. PI1308	Chiusura	30-apr-97	4959	18/97
3.1.c	TV	EURO MULTIMEDIA MASTER - Rif. PI1106	Chiusura	13-feb-97	4677	7/97
# 3.1.c	Posta	EUROCONFEZIONI - Rif. PI1236	Onere della prova	20-feb-97	4708	8/97
			Chiusura	30-apr-97	4972	18/97
# 3.1.c	Posta	EUROPROFESSIONI - Rif. PI1396	Chiusura	18-set-97	5320	38/97
# 3.1.c	Stampa	FINDORA - Rif. PI1118	Chiusura	27-mar-97	4837	13/97
# 3.1.c	Posta	GADGET - Rif. PI1368	Chiusura	12-giu-97	5089	24/97
3.1.c	Stampa	GIOCA E VINCI - Rif. PI1483	Chiusura	21-nov-97	5502	47/97
3.1.c	Stampati	GITA AMBRA - Rif. PI1425	Chiusura	24-lug-97	5220	30/97
3.1.c	Stampati	GITA GOLD INOX - Rif. PI1423	Chiusura	24-lug-97	5218	30/97
3.1.c	Stampati	GITA STAR INOX - Rif. PI1424	Chiusura	24-lug-97	5219	30/97
3.1.c	Stampa	GIULIANELLI TAXI - Rif. PI1315	Chiusura	12-giu-97	5086	24/97
3.1.c	Stampati	GOLF DINNER - Rif. PI1557	Chiusura	10-dic-97	5547	50/97
3.1.c	Stampati	HYDE PARK CORNER - Rif. PI1212	Chiusura	30-lug-97	5233	31/97
3.1.c	Stampa	INFOSTRADA - Rif. PI1112	Chiusura	27-feb-97	4726	9/97
3.1.c	Stampati	INTERMEDIA FINANZIAMENTI - Rif. PI1345	Chiusura	26-giu-97	5139	26/97
3.1.c	Stampa	INTERNATIONAL BROKER - Rif. PI1344	Chiusura	05-giu-97	5057	23/97
3.1.c	Stampa	ISTITUTO BARACCA DI FLERO - Rif. PI1026	Chiusura	30-gen-97	4639	5/97
# 3.1.c	Stampati	ISTITUTO BERNINI DI MILANO - Rif. PI1275	Chiusura	26-giu-97	5134	26/97
3.1.c	Stampa	ISTITUTO C. MENNELLA - Rif. PI1113	Chiusura	20-mar-97	4803	12/97
3.1.c	Stampa	ISTITUTO D'ANNUNZIO DI BRESCIA - Rif. PI1025	Chiusura	30-gen-97	4638	5/97
3.1.c	Stampa	ISTITUTO FERMI - Rif. PI1231	Chiusura	10-lug-97	5182	28/97
3.1.c	Stampa	ISTITUTO I.M.E. - Rif. PI1365	Chiusura	17-lug-97	5203	29/97
# 3.1.c	Stampa	ISTITUTO NAZIONALE PRANOTERAPIA - Rif. PI1333	Chiusura	18-giu-97	5108	25/97
# 3.1.c	Stampa	ISTITUTO SUPERIORE PER L'INVESTIGAZIONE E LA SICUREZZA - Rif. PI1330	Chiusura	24-lug-97	5214	30/97
# 3.1.c	Confezione	LA CARITA - Rif. PI1211	Chiusura	27-feb-97	4740	9/97
# 3.1.c	Stampa, Stampati	LA CARITAS SERVIZI FUNEBRI - Rif. PI1265	Onere della prova	27-mar-97	4819	13/97
			Chiusura	10-lug-97		28/97
# 3.1.c	Posta	LAVORO A DOMICILIO PUBBLIDECA - Rif. PI1289	Chiusura	24-apr-97	4930	17/97
# 3.1.c	Stampa	LOTTO SU VISTO - Rif. PI1073	Onere della prova	23-gen-97	4612	4/97
			Chiusura	05-giu-97	5073	23/97
3.1.c	TV	MACCHINE SAIMAC - Rif. PI1039	Chiusura	27-mar-97	4835	13/97
3.1.c	Stampa	MAGO MORENO - Rif. PI1495	Chiusura	06-nov-97	5453	45/97
3.1.c	Stampa	MARATTICUS - Rif. PI1209	Chiusura	10-apr-97	4886	15/97
3.1.c	Stampa	MARINERIA - Rif. PI1210	Chiusura	10-apr-97	4887	15/97
3.1.c	TV	MATHEMATIC SYSTEM - Rif. PI1202	Chiusura	03-apr-97	4852	14/97

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
# 3.1.c	Stampa	MEDIOFINA - Rif. PI979		Onere della prova Chiusura	07-nov-96 06-mar-97	4399 4749	45/96 10/97
3.1.c	Posta	MISTRAL - Rif. PI1201		Chiusura	06-mar-97	4762	10/97
3.1.c	Stampa	NA.VAR.MA. - Rif. PI1393		Chiusura	09-ott-97	5369	41/97
# 3.1.c	Stampa	NEW PROMOTION - Rif. PI1329		Chiusura	29-mag-97	5040	22/97
# 3.1.c	Posta	O.N.M.I.C. - Rif. PI1235		Chiusura	18-giu-97	5102	25/97
3.1.c	Stampa	OFFERTA DI LAVORO ASSOTEAM - Rif. PI1502		Chiusura	09-ott-97	5375	41/97
# 3.1.c	Stampa	OFFERTE DI LAVORO ITALIA ATTIVA - Rif. PI1451		Chiusura	27-nov-97	5516	48/97
3.1.c	TV	OK CLUB-SERVIZIO TELEFONICO - Rif. PI1078		Rigetto istanza Chiusura	10-ott-96 13-mar-97	4322	41/96 11/97
# 3.1.c	Internet, Stampa	OROLOGI JANVIER - Rif. PI1323		Chiusura	26-ago-97	5265	34-35/97
3.1.c	Posta, Stampa	OSSERVANDO IL MONDO-AFRICAN ROADS - Rif. PI1374		Chiusura	03-ott-97	5355	40/97
# 3.1.c	Posta	POLIZIA ITALIANA - Rif. PI1133		Chiusura	10-apr-97	4879	15/97
3.1.c	Stampati	POMPE FUNEBRI COMUNALI PAVESIO - Rif. PI1157		Chiusura	24-apr-97	4949	17/97
# 3.1.c	Stampa	PRONTO LAVORO 166 - Rif. PI1608		Chiusura	18-dic-97	5574	51/97
3.1.c	Stampa	RADIO RTL - Rif. PI1321		Chiusura	04-set-97	5292	36/97
3.1.c	Stampa	REDAZIONALE BUONARROTI E S.PAULO - Rif. PI1477		Chiusura	25-set-97	5339	39/97
# 3.1.c	Posta	REGISTRO DITTE TOMA - Rif. PI1136		Chiusura	17-apr-97	4911	16/97
# 3.1.c	Affissioni	REVISIONI O.S.I.M. - Rif. PI1475		Chiusura	12-nov-97	5477	46/97
3.1.c	TV	S.O.S. CONSUMATORE - Rif. PI1066		Rigetto istanza Chiusura	14-nov-96 10-apr-97	4421	46/96 15/97
3.1.c	Stampa	SCIENZE CONOSCITIVE PARAPSIKOLOGIA - Rif. PI1256		Chiusura	22-mag-97	5033	21/97
# 3.1.c	Posta, Stampati	SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI VITTORIA - Rif. PI1544		Chiusura	18-dic-97	5565	51/97
# 3.1.c	Stampati	SCUOLA TECNICA DI POLIZIA - Rif. PI1506		Chiusura	06-nov-97	5454	45/97
3.1.c	Posta	SCUOLA UNIVERSITARIA INTERPRETI E TRADUTTORI - Rif. PI1550		Chiusura	10-dic-97	5545	50/97
# 3.1.c	Stampa	SELEZIONE CRESCERE INSIEME - Rif. PI1480		Chiusura	04-set-97	5297	36/97
3.1.c	Posta	SICUREZZA GAS - Rif. PI1165		Chiusura	27-mar-97	4840	13/97
# 3.1.c	Stampa	SIRKY ANTICELLULITE - Rif. PI1453		Chiusura	04-dic-97	5522	49/97
# 3.1.c	Stampa	SOC. COOP. AZZURRA - Rif. PI1214		Chiusura	10-apr-97	4884	15/97
3.1.c	Stampa	SOLIDARIETA' E FINANZA SIM - Rif. PI934		Chiusura	06-feb-97	4659	6/97
3.1.c	Stampa	STRUMENTI VENATORI - Rif. PI1296		Chiusura	03-lug-97	5165	27/97
3.1.c	Affissioni	SVENDITA POLLINI - Rif. PI1267		Chiusura	03-apr-97	4850	14/97
# 3.1.c	Posta	VIDEO SYSTEM ITALIA - Rif. PI1390		Chiusura	10-lug-97	5190	28/97
3.1.c	Stampa, Stampati	W.A. CORSO DI PSICOLOGIA - Rif. PI1114		Chiusura	10-apr-97	4874	15/97
# 3.1.c	Stampa	WALL STREET DI PAVIA - Rif. PI1125		Chiusura	20-feb-97	4701	8/97
4.1	Stampa	A SCUOLA DI SESSO - Rif. PI1299		Chiusura	18-giu-97	5104	25/97
4.1	Stampa, Telefono	A.S. ACQUA TEAM - Rif. PI1273		Chiusura	24-lug-97	5213	30/97
# 4.1	Posta	AGENZIA EUROPA - Rif. PI1367		Chiusura	10-lug-97	5188	28/97
4.1	Stampa	AMICA GIRAMONDO MAGIE DELO MAROCCO - Rif. PI1558		Chiusura	21-nov-97	5504	47/97
# 4.1	Stampa	ASSIOMA GEST - Rif. PI1426		Chiusura	21-nov-97	5498	47/97
4.1	Stampa	BANCA DATI EUROPE JOB CENTER - Rif. PI1208		Chiusura	09-mag-97	4994	19/97
4.1	Stampa	BUSINESS SERVICES - Rif. PI1429		Chiusura	30-lug-97	5231	31/97
# 4.1	Stampa	C.P.E. OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI1184		Chiusura	20-mar-97	4805	12/97

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento	mezzo di	caso	Provvedimento	data	numero	bollettino
ipotesi di	diffusione		tipo			
violazione						
4.1	Stampa	CHRISTIAN DE PERCEVAL - Rif. PII298	Chiusura	09-mag-97	4980	19/97
# 4.1	Stampa, Stampati	COMUNICATO ASSOPETROLI - Rif. PII555	Chiusura	12-nov-97	5480	46/97
4.1	TV	DISCO DI CELENTANO - Rif. PII059	Chiusura	23-gen-97	4610	4/97
# 4.1	Stampati	DIVISIONE SICUREZZA - Rif. PII439	Chiusura	30-lug-97	5232	31/97
4.1	Stampa	DONNA MODERNA-TRATTAMENTO VISO - Rif. PII174	Chiusura	29-mag-97	5052	22/97
4.1	Posta	E.D.I. VACANZE - Rif. PII347	Chiusura	15-mag-97	5000	20/97
4.1	TV	EFESO-RAI - Rif. PII121	Chiusura	13-feb-97	4679	7/97
# 4.1	Posta	EUROCONFEZIONI - Rif. PII236	Onere della prova Chiusura	20-feb-97	4708 4972	8/97 18/97
4.1	Posta	EUROSYSTEM - Rif. PII543	Chiusura	10-dic-97	5546	50/97
# 4.1	Stampa	FRIGOVERRE-INTIMITÀ - Rif. PII578	Chiusura	18-dic-97	5571	51/97
# 4.1	Posta	GADGET - Rif. PII368	Chiusura	12-giu-97	5089	24/97
4.1	TV	GRATTA E VINCI RAI - Rif. PII322	Chiusura	22-mag-97	5015	21/97
4.1	TV	GRATTA E VINCI TV - Rif. PII353	Chiusura	12-giu-97	5088	24/97
4.1	Stampa	GRAZIA COUPEROSE - Rif. PII446	Chiusura	04-set-97	5293	36/97
# 4.1	Stampa	IMAGE COMMUNICATIONS - Rif. PII057	Chiusura	20-feb-97	4698	8/97
4.1	Stampa	ISTITUTO I.M.E. - Rif. PII365	Chiusura	17-lug-97	5203	29/97
# 4.1	Confezione	LA CARITA - Rif. PII211	Chiusura	27-feb-97	4740	9/97
4.1	Stampa	LA REPUBBLICA SALUTE - Rif. PII193	Chiusura	27-mar-97	4843	13/97
4.1	Stampa	LABORATORI GARNIER - Rif. PII089	Chiusura	06-mar-97	4754	10/97
# 4.1	Stampa	LACASA DEGLI ULIVI - LA SICILIA - Rif. PII579	Chiusura	18-dic-97	5572	51/97
# 4.1	Posta	LAVORO A DOMICILIO PUBBLIDICA - Rif. PII289	Chiusura	24-apr-97	4930	17/97
4.1	Stampa	LETTI AXIL - Rif. PII092	Chiusura	14-mar-97	4771	11/97
4.1	TV	LINDA E IL BRIGADIERE - Rif. PII473	Chiusura	18-set-97	5326	38/97
4.1	TV	LINDA E IL BRIGADIERE II - Rif. PII535	Chiusura	06-nov-97	5456	45/97
4.1	TV	MARLBORO-CARRAMBA - Rif. PII197	Chiusura	27-mar-97	4845	13/97
4.1	Stampa, Stampati	MARVIN FRANCHISING - Rif. PII223	Chiusura	15-mag-97	5012	20/97
4.1	Stampa	MASCARA HELENA RUBISTEIN - Rif. PII128	Chiusura	27-mar-97	4839	13/97
4.1	Stampa	METANO AEM - Rif. PII093	Chiusura	20-mar-97	4800	12/97
# 4.1	Stampa	MILLIONAIRE-LA SICILIA - Rif. PII577	Chiusura	18-dic-97	5570	51/97
4.1	Posta	MISTRAL - Rif. PII201	Chiusura	06-mar-97	4762	10/97
4.1	Stampa	MOSCATELLO BANFI - Rif. PII139	Chiusura	20-feb-97	4703	8/97
# 4.1	Stampa	NEW AGENCY - Rif. PII571	Chiusura	04-dic-97	5527	49/97
4.1	Stampa	NUOVA ERA & MEDITAZIONE - Rif. PII291	Chiusura	22-mag-97	5014	21/97
4.1	Stampa	OFFERTA DI LAVORO ASSOTEAM - Rif. PII502	Chiusura	09-ott-97	5375	41/97
# 4.1	Stampa	OFFERTA LAVORO PROMOINVEST - Rif. PII487	Sospensione Chiusura	17-lug-97 18-dic-97	5207 5558	29/97 51/97
# 4.1	Stampa	OFFERTE DI LAVORO GALASSIA - Rif. PII140	Chiusura	13-feb-97	4681	7/97
# 4.1	Stampa	OFFERTE DI LAVORO ITALIA ATTIVA - Rif. PII451	Chiusura	27-nov-97	5516	48/97
# 4.1	Stampa	OFFERTE LAVORO A.W.T. - Rif. PII096	Chiusura	20-feb-97	4699	8/97
4.1	Stampa	OGGI MIO GATTO - Rif. PII191	Chiusura	20-mar-97	4806	12/97
4.1	Stampa	ONORANZE FUNEBRI LIBICI - Rif. PII048	Chiusura	20-feb-97	4693	8/97
4.1	Stampa	PARRUCCHIERE SERGIO VALENTE - Rif. PII138	Chiusura	20-feb-97	4702	8/97
# 4.1	Stampa	PASSAT QUATTORRUOTE - Rif. PII156	Chiusura	06-mar-97	4757	10/97

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	Provvedimento			
				tipo	data	numero	bollettino
# 4.1		Posta	POLIZIA ITALIANA - Rif. PII133	Chiusura	10-apr-97	4879	15/97
# 4.1		Stampa	PROGRAMMEX - Rif. PII068	Chiusura	13-feb-97	4676	7/97
4.1		Stampa	REDAZIONALE BUONARROTI E S.PAULO - Rif. PII477	Chiusura	25-set-97	5339	39/97
4.1		Stampa	REDAZIONALI BENESSERE REPUBBLICA - Rif. PII1094	Chiusura	20-mar-97	4801	12/97
# 4.1		Posta	REGISTRO DITTE TOMA - Rif. PII136	Chiusura	17-apr-97	4911	16/97
4.1		Posta	REPERTORIO NAZIONALE III - Rif. PII1331	Chiusura	17-lug-97	5202	29/97
# 4.1		Posta	SELEZIONE CONCORSO 51 - Rif. PII436	Chiusura	29-ott-97	5417	44/97
# 4.1		Stampa	SELEZIONE CRESCERE INSIEME - Rif. PII480	Chiusura	04-set-97	5297	36/97
4.1		Stampa	SILHOUETTE DONNA - Rif. PII292	Chiusura	15-mag-97	4997	21/97
# 4.1		Stampa	SINTHESIS SISTEM - LA NAZIONE - Rif. PII409	Chiusura	30-lug-97	5230	31/97
# 4.1		Stampa	SIRKY ANTICELLULITE - Rif. PII453	Chiusura	04-dic-97	5522	49/97
4.1		Stampa	SORRISI & CANZONI TV-GARDALAND - Rif. PII175	Chiusura	06-mar-97	4758	10/97
4.1		TV	TECHNOGYM - Rif. PII204	Chiusura	27-mar-97	4846	13/97
4.1		TV	TELE ONDA RTV2 - Rif. PII391	Chiusura	21-nov-97	5495	47/97
# 4.1		Stampa	TUTTO TURISMO-QUATTORRUOTE - Rif. PII149	Chiusura	06-mar-97	4756	10/97
4.1		Stampati	VIAGGI E VACANZE - Rif. PII435	Chiusura	29-ott-97	5416	44/97
# 4.1		Posta	VIDEO SYSTEM ITALIA - Rif. PII390	Chiusura	10-lug-97	5190	28/97
4.1		Stampa	VIVERSANI & BELLI-BAYER - Rif. PII232A	Chiusura	24-apr-97	4921	17/97
4.1		Stampa	VIVERSANI & BELLI-LABORATORI GARNIER - Rif. PII232B	Chiusura	24-apr-97	4922	17/97
4.1		Stampa	VIVERSANI & BELLI-LANCASTER - Rif. PII232	Chiusura	24-apr-97	4920	17/97
4.1		Stampa	VIVERSANI E BELLI-LYCIA PURA - Rif. PII559	Chiusura	21-nov-97	5505	47/97
4.1		Stampa	VIVIMILANO-CENTRALE DEL LATTE - Rif. PII527	Chiusura	23-ott-97	5406	43/97
4.2		Stampa	A.M.A. MATRIMONIALE - Rif. PII336	Chiusura	12-giu-97	5087	24/97
4.2		Affissioni, Stampa	ACE IMMOBILIARE - Rif. PII188	Onere della prova Chiusura	06-feb-97 15-mag-97	4657 5011	6/97 20/97
4.2		Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE E' AMORE II - Rif. PII101	Chiusura	20-feb-97	4696	8/97
4.2		Stampa	AGENZIA NORD EST - Rif. PII103	Chiusura	20-feb-97	4697	8/97
# 4.2		Telefono	CASA EDITRICE CED - Rif. PII142	Chiusura	10-apr-97	4880	15/97
4.2		Stampa	CENTRO RESIDENZIALE VALBELLA - Rif. PII320	Chiusura	05-giu-97	5054	23/97
4.2		TV	COLTELLI DIAMANTE - Rif. PII080	Chiusura	13-mar-97	4776	11/97
4.2		TV	COLTELLI SHOGUN - Rif. PII079	Chiusura	13-mar-97	4775	11/97
# 4.2		Stampati	COMPUTER UNION - Rif. PII548	Chiusura	16-ott-97	5392	42/97
# 4.2		Stampati	FUELSAVER SUPER-TECH - Rif. PII469	Chiusura	12-nov-97	5475	46/97
4.2		Stampati	GARANZIA PIAGGIO - Rif. PII444	Chiusura	05-ago-97	5247	32-33/97
4.2		Stampa	GIO.VE - Rif. P1996	Rigetto istanza Onere della prova Rigetto istanza Chiusura	26-ago-96 17-set-96 27-set-96 30-gen-97	4190 4251 4280 4636	34-35/96 38/96 39-40/96 5/97
4.2		Stampa	GIOCA E VINCI - Rif. PII483	Chiusura	21-nov-97	5502	47/97
4.2		Affissioni, Radio, TV	IMPERIAL - Rif. PII162	Chiusura	20-feb-97	4705	8/97
# 4.2		Stampa	LOTTO MEGAS - Rif. PII511	Chiusura	18-dic-97	5559	51/97
4.2		TV	MACCHINE SAIMAC - Rif. PII039	Chiusura	27-mar-97	4835	13/97
4.2		TV	MATHEMATIC SYSTEM - Rif. PII202	Chiusura	03-apr-97	4852	14/97

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
# 4.2	TV	NEW MEDICAL LASER - Rif. PII238	Sospensione Onere della prova Chiusura	20-feb-97 27-mar-97 17-lug-97	5200	8/97 13/97 13/97
# 4.2	Stampa	OFFERTE DI LAVORO GALASSIA - Rif. PII140	Chiusura	13-feb-97	4681	7/97
# 4.2	Internet, Stampa	OROLOGI JANVIER - Rif. PII323	Chiusura	26-ago-97	5265	34-35/97
# 4.2	TV	OROLOGI SHOPPING CLUB - Rif. PII279	Onere della prova Chiusura	13-mar-97 26-giu-97	4766 5135	11/97 26/97
# 4.2	Stampa, TV	OROLOGIO NICE - Rif. PII040	Rigetto istanza Chiusura	10-ott-96 13-feb-97	4310	41/96 7/97
4.2	Confezione	VIDEOCASSETTA CONTINENTE - Rif. PII564	Chiusura	06-nov-97	5459	45/97
5	Stampa	FOOD & FITNESS - Rif. PII954	Rigetto istanza Chiusura	19-lug-96 30-gen-97	4106 4635	29-30/96 5/97
5	Stampa	METANO AEM - Rif. PII093	Chiusura	20-mar-97	4800	12/97
# 5	TV	NEW MEDICAL LASER - Rif. PII238	Sospensione Onere della prova Chiusura	20-feb-97 27-mar-97 17-lug-97	5200	8/97 13/97 13/97
5	TV	TEGOLINI MULINO BIANCO - Rif. PII263	Chiusura	30-lug-97	5226	31/97
6	TV	GILERA RUNNER - Rif. PII420	Chiusura	05-ago-97	5246	32- 33/97 ⁽¹¹⁾
6	TV	OK CLUB-SERVIZIO TELEFONICO - Rif. PII078	Rigetto istanza Chiusura	10-ott-96 13-mar-97	4322 4774	41/96 11/97
6	TV	PROF. HORRIBILUS II - Rif. PII325	Chiusura	03-ott-97	5353	40/97
6	TV	SAN CARLO JUNIOR - Rif. PII098	Chiusura	27-feb-97	4722	9/97
6	TV	SPOT BENELLI 491 - Rif. PII533	Sospensione Chiusura	30-lug-97 04-dic-97	5211 5226	29/97 49/97
6	TV	TEGOLINI MULINO BIANCO - Rif. PII263	Chiusura	30-lug-97	5226	31/97

⁽¹¹⁾ Errata corrige pubblicata nel bollettino n.37/97.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento	mezzo di caso		Provvedimento	data	numero	bollettino
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione		tipo			
	1998					
3.1.a	Stampa	ABBIGLIAMENTO DEVIATOR - Rif. PI2051	Chiusura	29-ott-98	6515	44/98
3.1.a	Stampa	ABBONAMENTO LA PREVIDENZA FORENSE - Rif. PI1977	Chiusura	31-lug-98	6309	31/98
3.1.a	Stampa	ABBONAMENTO LA STAMPA - Rif. PI1981	Chiusura	15-ott-98	6471	42/98
3.1.a	Confezione	ACQUA "LA FONTEMURA" - Rif. PI2015	Rigetto istanza Chiusura	15-apr-98 04-set-98	5896 6395	16/98 35-36/98
3.1.a	Stampati	ACTIS SIM - Rif. PI1770	Chiusura	26-mar-98	5838	13/98
# 3.1.a	Stampa	AEM-CORRIERE DELLA SERA - Rif. PI1524	Chiusura	15-gen-98	5625	3/98
3.1.a	Stampa	AGENZIA ALESSIO SUNDAS MODEL - Rif. PI1938	Chiusura	15-set-98	6404	37-38/98
3.1.a	Stampa	AGENZIA FUNEBRE MENCIO - Rif. PI1808	Chiusura	23-apr-98	5934	17/98
3.1.a	Stampa	AGENZIA NOI DUE - Rif. PI1714	Chiusura	07-mag-98	5972	19/98
3.1.a	Stampa	AGENZIA SERVIZI FUNEBRI MITOLA - Rif. PI1940	Chiusura	11-ago-98	6338	32-33/98
3.1.a	Stampati	ALBADORA HOTEL - Rif. PI1842	Chiusura	02-lug-98	6180	27/98
3.1.a	Stampa	ALITALIA NUOVE TARIFFE - Rif. PI2006	Chiusura	08-ott-98	6449	41/98
3.1.a	Stampa	ALLEGATO MILANO FINANZA - Rif. PI2062	Chiusura	29-ott-98	6516	44/98
3.1.a	Stampati	ALLIED TOURS - Rif. PI1652	Chiusura	13-mar-98	5785	11/98
3.1.a	Stampati	ALPITOUR CARTA BLU - Rif. PI1764	Chiusura	07-mag-98	5975	19/98
3.1.a	Stampa	AMERICAN AIRLINES - Rif. PI1736	Chiusura	02-apr-98	5864	14/98
3.1.a	Stampa	ANTIRUGHE CARITA' - Rif. PI1459	Chiusura	18-mar-98	5791	12/98
3.1.a	Stampa	ANTIRUGHE CLARINS - Rif. PI1464	Chiusura	18-mar-98	5796	12/98
3.1.a	Stampa	ANTIRUGHE DIOR - Rif. PI1458	Chiusura	18-mar-98	5790	12/98
3.1.a	Stampa	ANTIRUGHE LANCOME - Rif. PI1460	Chiusura	18-mar-98	5792	12/98
3.1.a	Stampa	ANTIRUGHE LIERAC - Rif. PI1465	Chiusura	18-mar-98	5797	12/98
3.1.a	Stampa	ANTIRUGHE SANT'ANGELICA - Rif. PI1467	Chiusura	18-mar-98	5799	12/98
3.1.a	Stampa	ANTIRUGHE VICHY - Rif. PI1462	Chiusura	18-mar-98	5794	12/98
3.1.a	Stampa, Stampati	APNEA ACADEMY - Rif. PI1496	Chiusura	08-gen-98	5607	1-2/98
# 3.1.a	Telefono	ARCADIA - Rif. PI2172	Chiusura	22-dic-98	6748	52/98
3.1.a	Stampa	ASSOCIAZIONE CULTURALE EASY LONDON - Rif. PI1895	Chiusura	10-lug-98	6214	28/98
3.1.a	Affissioni	AZIENDA S.N.C. - Rif. PI1636	Chiusura	25-feb-98	5718	9/98
3.1.a	Affissioni, Stampa, Stampati, TV	AZIENDA TRASPORTI FUNEBRI DI GENOVA - Rif. PI1772	Chiusura	28-mag-98	6045	22/98
3.1.a	Stampa	A.L.A.C. AMMINISTRATORI DI CONDOMINI - Rif. PI1900	Chiusura	31-lug-98	6300	31/98
3.1.a	Stampati	BANKAMERICARD/TELEFONO CELLULARE - Rif. PI1639	Chiusura	02-apr-98	5860	14/98
3.1.a	Stampa, Stampati, TV	BAYER ONE A DAY - Rif. PI1597	Chiusura	26-mar-98	5825	13/98
3.1.a	Stampati	BIANCHERIA LADYBERG - Rif. PI1887	Chiusura	30-apr-98	5956	18/98
# 3.1.a	Posta	BMC ITALIA - Rif. PI1730	Chiusura	15-apr-98	5889	16/98
3.1.a	TV	BOEHRINGER GEGORVIT - Rif. PI1603	Chiusura	26-mar-98	5830	13/98
3.1.a	Stampa	BRUCIATORI AVANZINI - Rif. PI1850	Chiusura	10-lug-98	6206	28/98
3.1.a	Stampa	BVQI ITALIA - Rif. PI2010	Chiusura	08-ott-98	6450	41/98
3.1.a	Stampa	B.B.C. DAVI - Rif. PI1965	Rigetto istanza Chiusura	16-apr-98 10-lug-98	5909 6223	16/98 28/98
3.1.a	Confezione	CANDELINE CAMEO - Rif. PI1847	Chiusura	11-giu-98	6105	24/98

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
3.1.a	Stampa, TV	CANONE TACS RICARICABILE TIM - Rif. PI2094	Chiusura	10-dic-98	6688	50/98
# 3.1.a	Posta	CAPO NORD - Rif. PI1987	Chiusura	19-ago-98	6372	34/98
3.1.a	Posta	CARTA SI - Rif. PI1769	Chiusura	28-mag-98	6044	22/98
3.1.a	Posta	CARTASI' MAGGIORE - Rif. PI1954	Chiusura	31-lug-98	6307	31/98
# 3.1.a	Posta	CARTOLINA NEW TAURUS VIAGGI - Rif. PI1762	Chiusura	30-apr-98	5949	18/98
# 3.1.a	Posta	CARTOLINA VIAGGIO PREMIO - Rif. PI1890	Chiusura	10-lug-98	6212	28/98
# 3.1.a	Posta	CARTOLINE REDOX - Rif. PI2191	Chiusura	22-dic-98	6752	52/98
3.1.a	Stampati	CASTRORAMA ITALIA - Rif. PI2277	Rigetto istanza Chiusura	20-ott-98 26-nov-98	6495 6631	43/98 48/98
3.1.a	Stampati	CATALOGO CATY VIAGGI - Rif. PI1607	Chiusura	26-mar-98	5831	13/98
3.1.a	Stampati	CATALOGO CONDOR - Rif. PI1863	Chiusura	10-lug-98	6209	28/98
3.1.a	TV	CD ROM OPEL TIGRA - Rif. PI1606	Chiusura	01-apr-98	5845	14/98
3.1.a	Confezione	CENTRO AUTORIZZATO RACCOLTA INDUMENTI - Rif. PI2227	Chiusura	26-nov-98	6630	48/98
3.1.a	Internet, Stampa, Stampati	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE EUROSATELLITE - Rif. PI1776	Chiusura	04-giu-98	6068	23/98
3.1.a	Stampati	CENTRO STILE BUDRIO - Rif. PI1610	Chiusura	01-apr-98	5846	14/98
3.1.a	Stampati	CHIUSINI MARIO CIRINO POMICINO - Rif. PI2144	Chiusura	22-dic-98	6745	52/98
3.1.a	Stampati	CHIUSINI MCP-MARCHIO CEE - Rif. PI1995	Chiusura	19-ago-98	6374	34/98
3.1.a	Posta	CINECITTA' NEWS - Rif. PI1862	Rigetto istanza Chiusura	16-apr-98 10-lug-98	5907 6208	16/98 28/98
3.1.a	Stampati	CITTÀ MERCATO DI CINISELLO BALSAMO - Rif. PI1934	Chiusura	25-giu-98	6152	26/98
3.1.a	Stampa	CNR PLUS EMITTENTE - Rif. PI1881	Chiusura	31-lug-98	6294	31/98
3.1.a	Stampa	COLLAGENVIT - Rif. PI1990	Chiusura	24-set-98	6419	39/98
3.1.a	Stampa	CONCORSI PER TUTTI F.LLI ADRIANI - Rif. PI2116	Chiusura	19-nov-98	6590	47/98
# 3.1.a	Stampa	CONCORSI ROMA - Rif. PI1701	Rigetto istanza Chiusura	12-nov-97 15-gen-98	5484 5633	46/97 3/98
3.1.a	Confezione	CONCORSO LINDT - Rif. PI1956	Chiusura	31-lug-98	6308	31/98
3.1.a	Stampa	CONCORSO MISTER MONEY - Rif. PI1791	Chiusura	07-mag-98	5977	19/98
3.1.a	Confezione	CONCORSO RULLINI FOTOGRAFICI SCOTCH - Rif. PI2222	Chiusura	17-dic-98	6727	51/98
3.1.a	Posta	CONCORSO STASSEN - Rif. PI1859	Chiusura	25-giu-98	6146	26/98
3.1.a	Affissioni	CONSIAG - Rif. PI2190	Rigetto istanza Chiusura	03-dic-98 22-dic-98	6656 6751	49/98 52/98
3.1.a	Stampa Stampati	CONTO ASCOLTO - Rif. PI1891	Rigetto istanza Chiusura	15-apr-98 10-lug-98	5894 6213	16/98 28/98
3.1.a	Stampa Stampati	CONTRACCETTIVO PERSONA - Rif. PI1631	Chiusura	01-apr-98	5849	14/98
3.1.a	Stampati	COOP DI LUINO - Rif. PI2231	Chiusura	22-dic-98	6754	52/98
3.1.a	Confezione	COPRIDIVANI DONDI - Rif. PI1913	Chiusura	21-lug-98	6254	29-30/98
# 3.1.a	Stampa	CORSINI E IMPART - Rif. PI1963	Chiusura	08-ott-98	6448	41/98
# 3.1.a	Posta	CORSO DI FORMAZIONE L.B.F. - Rif. PI1766	Chiusura	15-apr-98	5892	16/98
3.1.a	Stampati	CORSO PODOLIFE - Rif. PI1637	Chiusura	05-mar-98	5758	10/98
3.1.a	Stampati	CORSO SPECIALIZZAZIONE SECURITY - Rif. PI1947	Chiusura	31-lug-98	6306	31/98
3.1.a	Stampati	COSTA JONICA - Rif. PI1581	Chiusura	29-gen-98	5662	5/98
3.1.a	Stampati	C.L.L. COMMERCIO LEGHE LEGGERE - Rif. PI2186	Rigetto istanza Chiusura	31-lug-98 17-dic-98	6311 6724	31/98 51/98
3.1.a	Stampati	C.P.E. OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI2169	Chiusura	17-dic-98	6722	51/98

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
3.1.a	Confezione, TV	DANONE-VITASNELLA - Rif. PI1941	Chiusura	19-ago-98	6365	34/98
3.1.a	Stampa	DECODER NOKIA - Rif. PI2036	Rigetto istanza Chiusura	30-apr-98 20-ott-98	5957 6487	18/98 43/98
3.1.a	Posta	DETECTIVE ITALSTUDI - Rif. PI2001	Chiusura	04-set-98	6393	35-36/98
3.1.a	Stampa	DIFFUSIONE GIOCHI - Rif. PI1927	Chiusura	31-lug-98	6303	31/98
# 3.1.a	Posta, Stampa	DITTA RIESER-MALZER - Rif. PI1686	Chiusura	23-apr-98	5929	17/98
3.1.a	Stampa	EASY GOLD - Rif. PI1921	Chiusura	11-ago-98	6336	32-33/98
3.1.a	Stampati	ELIANA MONTI III - Rif. PI2178	Chiusura	22-dic-98	6749	52/98
3.1.a	Internet, Posta, Stampa	ERACLIT VENIER ISOLAMENTO - Rif. PI1901	Chiusura	11-ago-98	6330	32-33/98
# 3.1.a	Stampa	EUROGAMES OFFERTA LAVORO - Rif. PI1945	Rigetto istanza Chiusura	16-apr-98 08-ott-98	5908 6446	16/98 41/98
3.1.a	Stampati	EUROTRAVEL - Rif. PI1563	Chiusura	05-feb-98	5675	6/98
3.1.a	Stampati	FABBRI EDITORE "LA STORIA D'ITALIA" - Rif. PI1708	Chiusura	25-giu-98	6144	26/98
3.1.a	Stampati	FEBATOUR - Rif. PI1720	Chiusura	02-apr-98	5862	14/98
3.1.a	Stampati	FERROVIE DELLO STATO-EUROSTAR - Rif. PI2197	Chiusura	17-dic-98	6725	51/98
3.1.a	Stampati	FISIM IMMOBILIARE - Rif. PI1867	Chiusura	26-mar-98	5842	13/98
3.1.a	Stampa	FITNESS PROFESSIONAL - Rif. PI1622	Chiusura	18-mar-98	5802	12/98
# 3.1.a	Telefono	FIVE GROUP - Rif. PI2012	Chiusura	28-mag-98	6053	22/98
3.1.a	Stampa	FORMAT OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI1894	Chiusura	02-lug-98	6186	27/98
3.1.a	Posta Stampati	FORMAZIONE TECNICA AREONAUTICA - Rif. PI2111	Chiusura	19-nov-98	6589	47/98
3.1.a	TV, Stampa	FOTO MARVISSIMA - Rif. PI1656	Chiusura	14-mag-98	5992	20/98
# 3.1.a	Stampa	FRANCHISING VENETA SYSTEM - Rif. PI1567	Chiusura	25-feb-98	5714	9/98
3.1.a	Stampati	FRANCO ROSSO HOTEL ESMERALDA - Rif. PI1641	Chiusura	05-mar-98	5759	10/98
3.1.a	Affissioni, Stampati	FRANTOIO PER OLIVE VERONESI - Rif. PI1742	Chiusura	23-apr-98	5932	17/98
3.1.a	Stampati	FUORISTRADA SSANG YONG MOTOR - Rif. PI2008	Chiusura	04-set-98	6394	35-36/98
3.1.a	Stampati	FUTURVIAGGI/LONDRA - Rif. PI1642	Chiusura	13-mar-98	5784	11/98
3.1.a	Affissioni	GARANZIA AUTOSCANI - Rif. PI2155	Chiusura	03-dic-98	6655	49/98
# 3.1.a	Stampa	GE.C.A. OFFERTA DI LAVORO - Rif. PI1684	Chiusura	22-gen-98	5654	4/98
3.1.a	Stampati	GF UNIVERSITÀ EUROPEA - Rif. PI1562	Chiusura	29-gen-98	5661	5/98
3.1.a	Stampa	GIARY GROUP-166 - Rif. PI1611	Chiusura	05-feb-98	5677	6/98
3.1.a	TV	GIG LIBRO DEI GIOCATTOLI - Rif. PI1950	Chiusura	08-ott-98	6447	41/98
# 3.1.a	Stampa	GIOCOMANIA SU VISTO - Rif. PI1961	Chiusura	19-ago-98	6369	34/98
3.1.a	Stampati	GIOIELLI CARNABY STREET - Rif. PI1931	Chiusura	21-lug-98	6259	29-30/98
3.1.a	TV	GIULIANI FON WAN - Rif. PI1601	Chiusura	26-mar-98	5829	13/98
3.1.a	Stampati	GOING TOUR - Rif. PI1700	Chiusura	25-feb-98	5721	9/98
3.1.a	Stampa	GORGHETTO TAXI - Rif. PI1724	Chiusura	05-feb-98	5683	6/98
3.1.a	Stampati	GSM SIEMENS S10 - Rif. PI2088	Chiusura	19-nov-98	6588	47/98
3.1.a	Stampati	GUIDO PROSPERI SERVICE - Rif. PI1983	Chiusura	19-ago-98	6371	34/98
3.1.a	Stampati	HOTEL APOLLONIA BEACH - Rif. PI1628	Chiusura	25-feb-98	5716	9/98
3.1.a	Stampa	HYPERICUM NEO VITA - Rif. PI2061	Chiusura	26-nov-98	6624	48/98
3.1.a	Stampati	I VIAGGI DEL TURCHESE HURGHADA - Rif. PI1673	Chiusura	18-mar-98	5805	12/98
3.1.a	Stampati	IL PELLICANO OFFERTA PAF - Rif. PI1809	Chiusura	30-apr-98	5952	18/98
3.1.a	Stampa	IMMOBILISTIA - Rif. PI1774	Chiusura	04-giu-98	6066	23/98

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
3.1.a	Stampa	INAZ PAGHE - Rif. PI1585	Chiusura	13-mar-98	5783	11/98
3.1.a	Stampati	INFORMATORE FARMACEUTICO OEMF - Rif. PI1756	Chiusura	28-mag-98	6043	22/98
3.1.a	Stampa, Stampati	INLINGUA SCHOOL - Rif. PI1763	Chiusura	21-lug-98	6248	29-30/98
3.1.a	Stampa	INTEGRATORE NEW GEN EXTRA - Rif. PI1619	Chiusura	01-apr-98	5847	14/98
# 3.1.a	Internet, Stampa	INTERMEDIAZIONE BRAVO CASA - Rif. PI1586	Chiusura	12-mar-98	5779	11/98
3.1.a	Affissioni, Stampati	IPER MC/FERRARI - Rif. PI1812	Chiusura	02-lug-98	6165	27/98
# 3.1.a	Posta	ISLA VACANZE - Rif. PI1877	Rigetto istanza Chiusura	02-apr-98 02-lug-98	5869 6184	14/98 27/98
3.1.a	Stampa	ISTITUTO ARIOSTO - Rif. PI1780	Chiusura	30-apr-98	5951	18/98
3.1.a	Stampati	ISTITUTO FIORUCCI - Rif. PI1778	Chiusura	30-apr-98	5950	18/98
3.1.a	Stampa	ITALY PROGRESS - Rif. PI1918	Chiusura	11-ago-98	6335	32-33/98
# 3.1.a	Posta	KONTAT-BIOKONTAT - Rif. PI2018	Chiusura	04-set-98	6396	35-36/98
# 3.1.a	Telefono	LA PUNTO CASA - Rif. PI2112	Chiusura	05-nov-98	6536	45/98
3.1.a	Stampa	LIPOBALANCE - Rif. PI2060	Chiusura	03-dic-98	6649	49/98
# 3.1.a	Posta, Stampa	LOREL ITALIA COLLABORAZIONE DOMICILIARE - Rif. PI1860	Chiusura	10-lug-98	6207	28/98
# 3.1.a	TV	LOTTO FACILE - Rif. PI1537	Chiusura	08-gen-98	5610	1-2/98
3.1.a	Stampati	MAGAZZINO GENERI MS - Rif. PI1725	Chiusura	15-apr-98	5886	16/98
3.1.a	TV	MAGO GIANCARLO GIACOMINI - Rif. PI1794	Chiusura	11-giu-98	6102	24/98
# 3.1.a	Stampa	MARKETING OFFERTA LAVORO - Rif. PI1680	Chiusura	26-mar-98	5835	13/98
3.1.a	Stampa	MAZZOTTI TAXI - Rif. PI1818	Chiusura	12-mar-98	5782	11/98
3.1.a	Stampa	MILLIONAIRE-MARKETING OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI1937	Chiusura	11-ago-98	6337	32-33/98
# 3.1.a	Posta	MIXER BI-BO - Rif. PI2173	Chiusura	26-nov-98	6628	48/98
3.1.a	Stampa	MONDO CLUB CARD - Rif. PI1657	Chiusura	15-apr-98	5881	16/98
# 3.1.a	Stampa	MUTUO BANCA DEL SALENTO - Rif. PI2031	Chiusura Modifiche	20-ott-98 17-dic-98	6486 6718	43/98 51/98
3.1.a	Stampa	NATIONAL GEOGRAPHIC - Rif. PI2022	Chiusura	01-ott-98	6433	40/98
3.1.a	Posta	NCT-STUDI DI SETTORE - Rif. PI2064	Chiusura	21-lug-98	6263	29-30/98
# 3.1.a	Stampa	NICOTENIL II - Rif. PI1735	Chiusura	23-apr-98	5931	17/98
3.1.a	Stampa	NISSAN VANETTE CARGO - Rif. PI2023	Chiusura	10-dic-98	6687	50/98
3.1.a	Stampati	NO STOP CARD - Rif. PI1909	Chiusura	25-giu-98	6151	26/98
3.1.a	Stampa	NOLEGGIO APPARECCHI TELECOM - Rif. PI1625	Chiusura	05-feb-98	5680	6/98
# 3.1.a	Stampa	NORAD - Rif. PI1572	Chiusura	05-mar-98	5755	10/98
# 3.1.a	Stampa	NSG 2 - Rif. PI1553	Chiusura	29-gen-98	5660	5/98
# 3.1.a	Stampa	NUOVA ROVER 211 I - Rif. PI2079	Chiusura	19-nov-98	6586	47/98
3.1.a	Affissioni	OFFERTA ABBONAMENTO TELE+ - Rif. PI1787	Chiusura	14-mag-98	5994	20/98
3.1.a	Stampa	OFFERTA CARTASI - ALPITOUR - Rif. PI2100	Chiusura	22-dic-98	6739	52/98
3.1.a	Stampa	OFFERTA COMPUTER UNO - Rif. PI1704	Chiusura	07-mag-98	5970	19/98
3.1.a	Stampa	OFFERTA DI LAVORO 166 - Rif. PI1671	Chiusura	10-lug-98	6203	28/98
# 3.1.a	Stampa	OFFERTA DI LAVORO 166 - Rif. PI1734	Chiusura	07-mag-98	5974	19/98
# 3.1.a	Stampa	OFFERTA GESTIONI & GESTIONI - Rif. PI1569	Chiusura	15-gen-98	5627	3/98
3.1.a	Stampa	OFFERTA GET - Rif. PI1817	Chiusura	02-lug-98	6166	27/98
3.1.a	Stampati	OFFERTA GIACOMELLI SPORT - Rif. PI1866	Chiusura	25-giu-98	6148	26/98

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
# 3.1.a	Stampa	OFFERTA LAVORO AREA DOMANI - Rif. PI2095	Chiusura	05-nov-98	6534	45/98
# 3.1.a	Stampa	OFFERTA LAVORO AUDIOTEX 0383 - Rif. PI1976	Rigetto istanza Chiusura	07-apr-98 20-ott-98	5877 6485	15/98 43/98
# 3.1.a	Stampa	OFFERTA LAVORO LEXICO - Rif. PI2095A	Chiusura	05-nov-98	6535	45/98
3.1.a	Stampa	OFFERTA MULTIPROPRIETÀ CARTA SÌ - Rif. PI1872	Chiusura	02-lug-98	6183	27/98
3.1.a	Affissioni, Stampati	OFFERTA PAM - Rif. PI1848	Chiusura	04-giu-98	6070	23/98
3.1.a	Stampa	OFFERTA TACS PANDITON - Rif. PI1873	Chiusura	31-lug-98	6292	31/98 ⁽¹²⁾
3.1.a	Stampa	OFFERTA TELEVISORE CASAMERCATO - Rif. PI2127	Chiusura	22-dic-98	6743	52/98
# 3.1.a	Stampa	OFFERTE DI LAVORO DARWIN - Rif. PI2050	Chiusura	29-ott-98	6514	44/98
3.1.a	Stampa	OFFERTE LAVORO GLOBAL DIFFUSION - Rif. PI1876	Chiusura	01-ott-98	6430	40/98
3.1.a	Confezione	OLEARIA DEL GARDA - Rif. PI1589	Chiusura	19-feb-98	5713	8/98
3.1.a	Confezione, Posta	OLEIFICIO CISANO DEL GARDA - Rif. PI1744	Chiusura	23-apr-98	5933	17/98
3.1.a	Confezione, Stampati	OLEIFICIO SOCIALE DI BARDOLINO - Rif. PI1743	Chiusura	15-apr-98	5890	16/98
3.1.a	Stampa	OLIO CUORE II - Rif. PI1493	Chiusura	18-giu-98	6124	25/98
3.1.a	Affissioni, Stampa, TV	OMNITEL CITY II TARIFFA LOCALE - Rif. PI1948	Rigetto istanza Chiusura	02-apr-98 19-ago-98	5871 6367	14/98 34/98
3.1.a	Stampa	ONORANZE FUNEBRI BRIGNONE - Rif. PI1588	Chiusura	05-mar-98	5756	10/98
3.1.a	Affissioni	ONORANZE FUNEBRI FRANCAVILLA - Rif. PI1982	Chiusura	11-ago-98	6345	32-33/98
3.1.a	Stampa	ONORANZE FUNEBRI LA MISERICORDIA - Rif. PI1746	Chiusura	20-mag-98	6024	21/98
3.1.a	Stampa	ONORANZE FUNEBRI PAVESIO & C. - Rif. PI1814	Chiusura	23-apr-98	5935	17/98
# 3.1.a	Stampa	PAB TERMOIMPIANTI - Rif. PI1542	Chiusura	22-gen-98	5650	4/98
3.1.a	Affissioni, Stampati	PACCO NATALIZIO - Rif. PI1761	Chiusura	30-apr-98	5948	18/98
3.1.a	Stampa	PAGINE ITALIA/STEFANO RAIMONDI - Rif. PI2014	Chiusura	02-lug-98	6190	27/98
# 3.1.a	Stampati	PARADISE TOUR D.E.S. - Rif. PI1846	Chiusura	13-mar-98	5786	11/98
3.1.a	Confezione	PASTICCERIA ARTIGIANA SAPORI - Rif. PI1811	Chiusura	28-mag-98	6047	22/98
3.1.a	Stampati	PATRIOT - Rif. PI2207	Chiusura	17-dic-98	6726	51/98
3.1.a	Confezione	PEZZA MAGICA - Rif. PI1717	Chiusura	05-mar-98	5760	10/98
3.1.a	Stampa	PHILIPS WIDSCREEN - Rif. PI1810	Chiusura	28-mag-98	6046	22/98
3.1.a	Stampa	PIANETA LOTTO - Rif. PI1624	Onere della prova Chiusura	15-gen-98 07-mag-98	5629 5966	3/98 19/98
3.1.a	Stampa	PLAYTIME OFFERTA LAVORO - Rif. PI1946	Chiusura	19-ago-98	6366	34/98
3.1.a	Stampati	POLIZZA BANCA CARIGE - Rif. PI1879	Chiusura	31-lug-98	6293	31/98
3.1.a	Posta	POSTALMARKET GIACCONE IN OFFERTA - Rif. PI1910	Chiusura	02-lug-98	6187	27/98
3.1.a	TV	POTENTIA VIGOR E LADY DESIRE - Rif. PI1627	Onere della prova Chiusura	15-gen-98 01-apr-98	5630 5848	3/98 14/98
3.1.a	Stampa	PREMIERE OPERATORI IMMOBILIARI - Rif. PI1750	Chiusura	28-mag-98	6040	22/98
3.1.a	Stampati	PREZZI PANORAMA - Rif. PI2170	Chiusura	22-dic-98	6747	52/98
# 3.1.a	Stampa	PRO-STAVITA - Rif. PI1930	Chiusura	19-ago-98	6364	34/98
# 3.1.a	Posta	PROMO ITALIA - CARTOLINE - Rif. PI1899	Chiusura	10-lug-98	6215	28/98
# 3.1.a	Posta	PROPOSTA IL VENTAGLIO - Rif. PI1729	Chiusura	15-apr-98	5888	16/98

(12) Errata corrige nel Bollettino n. 34/98.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	Provvedimento		data	numero	bollettino
			tipo				
# 3.1.a	Telefono	PROTEO - Rif. PI1958	Chiusura		11-ago-98	6340	32-33/98
3.1.a	Confezione, Internet, Affissioni, Radio, Stampa, Stampati, TV	PUBBLICITA' SERVIZI OMNITEL - Rif. PI1792	Rigetto istanza Chiusura		22-dic-97 11-giu-98	5605 6101	52/97 24/98
3.1.a	Affissioni, Stampa, Stampati, TV	PUBBLICITÀ TIM - Rif. PI1849	Chiusura		02-lug-98	6181	27/98
3.1.a	Stampa	PUBBLICITÀ TIN - Rif. PI1883	Chiusura		29-ott-98	6512	44/98
# 3.1.a	Stampa	R-BREAKER DELLA POCKET POWER - Rif. PI2090	Chiusura		26-nov-98	6627	48/98
3.1.a	Posta	RCI ITALIA S.R.L. - Rif. PI1665	Chiusura		26-mar-98	5834	13/98
3.1.a	Stampa	REITANO GOMME - Rif. PI2123	Rigetto istanza Chiusura		02-lug-98 10-dic-98	6191 6691	27/98 50/98
3.1.a	Confezione	RELAXA PLUS GROHE - Rif. PI1733	Chiusura		15-gen-98	5634	3/98
3.1.a	Stampati	RESIDENCE SOLE ROSSO - Rif. PI1614	Chiusura		12-feb-98	5700	7/98
# 3.1.a	Posta	RICERCHE E COMUNICAZIONI SOCIALI ISFOR - Rif. PI2091	Chiusura Modifiche		20-ott-98 03-dic-98	6491 6650	43/98 49/98
# 3.1.a	Stampa	RICESTRASMITTENTE LAFAYETTE - Rif. PI1702	Chiusura		30-apr-98	5944	18/98
3.1.a	Stampa	RICEVITORE DIGITALE NOKIA - Rif. PI1699	Chiusura		28-mag-98	6039	22/98
3.1.a	Stampa	RIVISTA DELLA SCUOLA - Rif. PI2105	Chiusura		03-dic-98	6651	49/98
3.1.a	Stampa	SANSONE TRASPORTI FUNEBRI - Rif. PI1716	Chiusura		07-apr-98	5876	15/98
3.1.a	Confezione	SCOLORINA GNOCCHI - Rif. PI1747	Onere della prova Chiusura		15-gen-98 02-apr-98	5635 5866	3/98 14/98
3.1.a	Stampa	SCUOLE DI LINGUE DI RAVENNA - Rif. PI1767B	Chiusura		29-ott-98	6511	44/98
# 3.1.a	Stampa	SDB INFORMATICA-GRUPPO HOME INFO - Rif. PI2202	Chiusura		19-nov-98	6593	47/98
3.1.a	Stampa	SERVIZI TELEFONICI SIGEL - Rif. PI1871	Chiusura		21-lug-98	6252	29-30/98
3.1.a	Affissioni, Stampa, Stampati, TV	SERVIZIO OMNITEL CITY - Rif. PI1768	Rigetto istanza Chiusura		22-dic-97 04-giu-98	5605 6065	52/97 23/98
3.1.a	Posta, Stampa	SIAF - Rif. PI1751	Chiusura		28-mag-98	6041	22/98
3.1.a	Stampa	SIDEA ITALIA - Rif. PI1991	Chiusura		24-set-98	6420	39/98
3.1.a	Stampa, Stampati	SISTEMS FIRE - Rif. PI1807	Chiusura		18-giu-98	6128	25/98
3.1.a	TV	SOGECO FINANZIARIA - Rif. PI1647	Chiusura		20-mag-98	6021	21/98
# 3.1.a	Posta	SOGGIORNO GRATUITO MIRAGE - Rif. PI2097	Chiusura		01-ott-98	6436	40/98
# 3.1.a	Stampati	SOGGIORNO TRAVEL SUN - Rif. PI1752	Chiusura		15-apr-98	5891	16/98
3.1.a	TV	SPOT ALPITOUR - Rif. PI1617	Chiusura		22-gen-98	5651	4/98
3.1.a	Stampa	STAR PROGETTI - Rif. PI2057	Rigetto istanza Chiusura		14-mag-98 08-ott-98	5999 6452	20/98 41/98
3.1.a	Stampa	STUDIO LEGALE LINCHI - Rif. PI1781	Chiusura		20-mag-98	6025	21/98
3.1.a	Confezione, Stampati	SUPER-BIKE ACTION MAN - Rif. PI1845	Chiusura		11-giu-98	6104	24/98
# 3.1.a	Posta	S.I.D.I. VACANZE - Rif. PI1740	Chiusura		08-ott-98	6444	41/98
3.1.a	Internet	TALISMANI INTERNET - Rif. PI1797	Chiusura		14-mag-98	5995	20/98
# 3.1.a	Posta	TARGET II - Rif. PI2115	Chiusura		20-ott-98	6492	43/98
3.1.a	Stampa, Stampati	TARIFFA OK TIM - Rif. PI2149	Rigetto istanza Chiusura		21-lug-98 22-dic-98	6268 6746	29-30/98 52/98

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
3.1.a	Stampa	TARIFFE AEREE - Rif. PI1722	Chiusura	23-apr-98	5930	17/98
3.1.a	Stampa, TV	TARIFFE TELECOM - Rif. PI1643	Chiusura	30-apr-98	5942	18/98
3.1.a	Stampa	TECHNICAL SCHOOL II - Rif. PI2113	Chiusura	10-dic-98	6689	50/98
3.1.a	Stampati	TECNUFFICIO TIM SU INTERNET - Rif. PI2003	Chiusura	11-ago-98	6346	32-33/98
3.1.a	Stampati	TELECOM FIDO II - Rif. PI1726	Chiusura	15-apr-98	5887	16/98
3.1.a	Stampa, Stampati	TELECOM FIDO III - Rif. PI1932	Rigetto istanza Chiusura	02-apr-98 24-set-98	5870 6416	14/98 39/98
3.1.a	Stampati	TELEVISORE PHILIPS - Rif. PI2099	Chiusura	17-dic-98	6719	51/98
3.1.a	Stampati	TEOREMA TOUR-BLU CLUB - Rif. PI1583	Chiusura	29-gen-98	5663	5/98
3.1.a	Confezione	TERGICRISTALLI BOSCH - Rif. PI1820	Chiusura	28-mag-98	6048	22/98
3.1.a	Affissioni	TESSERA MILLIONAIRE - Rif. PI1821	Chiusura	28-mag-98	6049	22/98
# 3.1.a	Stampa	THIN LINE - LINEA IDEALE - Rif. PI1944	Sospensione	06-mar-98	5764	10/98
# 3.1.a	Stampa	THIN LINE LINEA IDEALE - Rif. PI1944	Chiusura	11-ago-98	6339	32-33/98
3.1.a	Stampa, TV	TIM COSTA MENO - Rif. PI1986	Rigetto istanza Rigetto istanza Chiusura	07-apr-98 15-apr-98 24-set-98	5878 5895 6418	15/98 16/98 39/98
3.1.a	Affissioni, Stampa	TIMMY BOOM - Rif. PI1936	Chiusura	29-ott-98	6513	44/98
3.1.a	Confezione	TINTURA NATUR ERBE - Rif. PI1632	Chiusura	05-mar-98	5757	10/98
3.1.a	TV	TRASMISSIONI RETEMIA - Rif. PI1709	Chiusura	15-gen-98	5631	3/98
3.1.a	Stampa	TRATTAMENTO BIOKERATIN - Rif. PI1798	Chiusura	18-giu-98	6125	25/98
3.1.a	Affissioni	TV-MAGAZZINI DEL POPOLO - Rif. PI2133	Chiusura	20-ott-98	6493	43/98
3.1.a	Stampa, Stampati	UNIFARM INTEGRA - Rif. PI1599	Chiusura	26-mar-98	5827	13/98
# 3.1.a	Stampa	VARIE INSERZIONI - Rif. PI1824	Chiusura	21-lug-98	6250	29-30/98
3.1.a	Posta	VEGGENTE CHRIS - Rif. PI1630	Chiusura	25-feb-98	5717	9/98
3.1.a	Stampa	VERNICI ECOLOGICHE KITER - Rif. PI1753	Chiusura	28-mag-98	6042	22/98
3.1.a	Stampati	VIAGGIO A.L.I. - Rif. PI1593	Chiusura	01-apr-98	5844	14/98
# 3.1.a	Posta, Stampati	VIAGGIO PREMIO T.E.S. - Rif. PI1935	Chiusura	31-lug-98	6305	31/98
# 3.1.a	Posta	VIDEO SYSTEM ITALIA II - Rif. PI2076	Chiusura	19-nov-98	6584	47/98
3.1.a	TV	VIDEOGAME EURODABI - Rif. PI1635	Chiusura	07-mag-98	5967	19/98
3.1.a	Stampati	VILLETTE PENTAGONO - Rif. PI1655	Chiusura	18-mar-98	5804	12/98
3.1.a	Stampa	VIRGIN - Rif. PI1677	Onere della prova Chiusura	15-gen-98 07-mag-98	5632 5969	3/98 19/98
3.1.a	Stampa	VIVA VOCE ENERGY - Rif. PI1865	Chiusura	25-giu-98	6147	26/98
3.1.a	Stampati	VOLANTINO I.S.I. ITALIA - Rif. PI2032	Chiusura	24-set-98	6423	39/98
3.1.a	Stampa, TV	WASSEN 3 INTEGRATORI - Rif. PI1600	Chiusura	26-mar-98	5828	13/98
# 3.1.a	Posta	WELCOME CLUB VACANZE - Rif. PI1688	Chiusura	26-mar-98	5836	13/98
3.1.a	Stampati, TV	WHITEHALL MULTICENTRUM - Rif. PI1598	Chiusura	26-mar-98	5826	13/98
3.1.b	TV	199 MACK GREGORY'S - Rif. PI1782	Chiusura	21-lug-98	6249	29-30/98
3.1.b	Stampa	AGENZIA NOI DUE - Rif. PI1714	Chiusura	07-mag-98	5972	19/98
3.1.b	Stampa	AGENZIA SERVIZI FUNEBRI MITOLA - Rif. PI1940	Chiusura	11-ago-98	6338	32-33/98
3.1.b	Stampati	ALPITOUR-HOTEL DU PROREL - Rif. PI1576	Chiusura	12-feb-98	5699	7/98
3.1.b	Stampati	ALPITOUR CARTA BLU - Rif. PI1764	Chiusura	07-mag-98	5975	19/98
3.1.b	Stampa	AMERICAN AIRLINES - Rif. PI1736	Chiusura	02-apr-98	5864	14/98
# 3.1.b	Telefono	ARCADIA - Rif. PI2172	Chiusura	22-dic-98	6748	52/98
3.1.b	Stampati	BANCA POPOLARE VICENTINA - Rif. PI1852	Chiusura	14-mag-98	5996	20/98

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
3.1.b	Stampati	BANKAMERICARD/TELEFONO CELLULARE - Rif. PII639	Chiusura	02-apr-98	5860	14/98
3.1.b	Stampa	BODYGYM - Rif. PII612	Chiusura	18-mar-98	5801	12/98
3.1.b	Stampa	B.B.C. DAVI - Rif. PII965	Rigetto istanza Chiusura	16-apr-98 10-lug-98	5909 6223	16/98 28/98
3.1.b	Stampa, TV	CANONE TACS RICARICABILE TIM - Rif. PII2094	Chiusura	10-dic-98	6688	50/98
# 3.1.b	Posta	CAPO NORD - Rif. PII987	Chiusura	19-ago-98	6372	34/98
# 3.1.b	Posta	CARTOLINA NEW TAURUS VIAGGI - Rif. PII762	Chiusura	30-apr-98	5949	18/98
# 3.1.b	Posta	CARTOLINA VIAGGIO PREMIO - Rif. PII890	Chiusura	10-lug-98	6212	28/98
3.1.b	Stampati	CATALOGO CONDOR - Rif. PII863	Chiusura	10-lug-98	6209	28/98
3.1.b	Stampati	CENTRO STILE BUDRIO - Rif. PII610	Chiusura	01-apr-98	5846	14/98
3.1.b	Posta	CINECITA' NEWS - Rif. PII862	Rigetto istanza Chiusura	16-apr-98 10-lug-98	5907 6208	16/98 28/98
3.1.b	Stampa	CONCESSIONARIE FORD DI UDINE - Rif. PII888	Chiusura	21-lug-98	6253	29-30/98
3.1.b	Confezione	CONCORSO LINDT - Rif. PII956	Chiusura	31-lug-98	6308	31/98
3.1.b	Stampa	CONCORSO MISTER MONEY - Rif. PII791	Chiusura	07-mag-98	5977	19/98
3.1.b	Stampa, Stampati	CONTO ASCOLTO - Rif. PII891	Rigetto istanza Chiusura	15-apr-98 10-lug-98	5894 6213	16/98 28/98
# 3.1.b	Posta	CORSO DI FORMAZIONE I.B.F. - Rif. PII766	Chiusura	15-apr-98	5892	16/98
3.1.b	Stampa	DITTA FUMANI - Rif. PII687	Chiusura	15-apr-98	5885	16/98
3.1.b	Stampa	EASY GOLD - Rif. PII921	Chiusura	11-ago-98	6336	32-33/98
# 3.1.b	Stampa	EUROGAMES OFFERTA LAVORO - Rif. PII945	Rigetto istanza Chiusura	16-apr-98 08-ott-98	5908 6446	16/98 41/98
3.1.b	Stampati	FABBRI EDITORE "LA STORIA D'ITALIA" - Rif. PII708	Chiusura	25-giu-98	6144	26/98
# 3.1.b	Telefono	FIVE GROUP - Rif. PII2012	Chiusura	28-mag-98	6053	22/98
3.1.b	Stampa	FORMAT OFFERTE DI LAVORO - Rif. PII894	Chiusura	02-lug-98	6186	27/98
# 3.1.b	Stampa	FRANCHISING VENETA SYSTEM - Rif. PII567	Chiusura	25-feb-98	5714	9/98
3.1.b	Stampati	GARANZIA WHIRPOOL - Rif. PII825	Chiusura	02-apr-98	5867	14/98
3.1.b	Stampati	GARANZIA ZOPPAS - Rif. PII2080	Chiusura	21-lug-98	6264	29-30/98
3.1.b	Stampa	IMMOBILOSTIA - Rif. PII774	Chiusura	04-giu-98	6066	23/98
3.1.b	Affissioni, Stampati	IPER MC/FERRARI - Rif. PII812	Chiusura	02-lug-98	6165	27/98
# 3.1.b	Posta	ISLA VACANZE - Rif. PII877	Rigetto istanza Chiusura	02-apr-98 02-lug-98	5869 6184	14/98 27/98
3.1.b	Stampa	ITALY PROGRESS - Rif. PII918	Chiusura	11-ago-98	6335	32-33/98
# 3.1.b	Posta	KONTAT-BIOKONTAT - Rif. PII2018	Chiusura	04-set-98	6396	35-36/98
# 3.1.b	Telefono	LA PUNTO CASA - Rif. PII2112	Chiusura	05-nov-98	6536	45/98
# 3.1.b	Posta, Stampa	LOREL ITALIA COLLABORAZIONE DOMICILIARE - Rif. PII860	Chiusura	10-lug-98	6207	28/98
3.1.b	TV	MACCHINE DA CUCIRE REALITY - Rif. PII650	Chiusura	26-mar-98	5833	13/98
# 3.1.b	Stampa	MARKETING OFFERTA LAVORO - Rif. PII680	Chiusura	26-mar-98	5835	13/98
3.1.b	Stampa	MAZZOTTI TAXI - Rif. PII818	Chiusura	12-mar-98	5782	11/98
3.1.b	Stampa	MEDIA WORLD-JP 790 OLIVETTI - Rif. PII933	Chiusura	31-lug-98	6304	31/98
3.1.b	Stampa	MILLIONAIRE-MARKETING OFFERTE DI LAVORO - Rif. PII937	Chiusura	11-ago-98	6337	32-33/98
3.1.b	Stampa	MONDO CLUB CARD - Rif. PII657	Chiusura	15-apr-98	5881	16/98
# 3.1.b	Stampa	MUTUO BANCA DEL SALENTO - Rif. PII2031	Chiusura Modifiche	20-ott-98 17-dic-98	6486 6718	43/98 51/98

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento	mezzo di caso		Provvedimento	data	numero	bollettino
ipotesi di violazione	diffusione		tipo			
3.1.b	Stampa	NISSAN VANETTE CARGO - Rif. PI2023	Chiusura	10-dic-98	6687	50/98
3.1.b	Stampati	NO STOP CARD - Rif. PI1909	Chiusura	25-giu-98	6151	26/98
3.1.b	Stampa	NOLEGGIO APPARECCHI TELECOM - Rif. PI1625	Chiusura	05-feb-98	5680	6/98
# 3.1.b	Stampa	NUOVA ROVER 211 I - Rif. PI2079	Chiusura	19-nov-98	6586	47/98
# 3.1.b	Stampa	NUOVO BANCO NBT - Rif. PI1784B	Sospensione Chiusura	04-giu-98 08-ott-98	6069 6445	23/98 41/98
3.1.b	Affissioni	OFFERTA ABBONAMENTO TELE+ - Rif. PI1787	Chiusura	14-mag-98	5994	20/98
3.1.b	TV	OFFERTA ALFA ROMEO - Rif. PI1616	Chiusura	26-mar-98	5832	13/98
3.1.b	Stampa	OFFERTA CARTASI - ALPITOUR - Rif. PI2100	Chiusura	22-dic-98	6739	52/98
3.1.b	Stampati	OFFERTA CARTASI TELECOM - Rif. PI1694	Chiusura	08-gen-98	5614	1-2/98
# 3.1.b	Stampa	OFFERTA CDS - Rif. PI1661	Chiusura	08-gen-98	5612	1-2/98
3.1.b	Stampa	OFFERTA DI LAVORO 166 - Rif. PI1671	Chiusura	10-lug-98	6203	28/98
3.1.b	Stampa	OFFERTA GET - Rif. PI1817	Chiusura	02-lug-98	6166	27/98
# 3.1.b	Stampa	OFFERTA IMPERIAL - Rif. PI1662	Chiusura	08-gen-98	5613	1-2/98
# 3.1.b	Stampa	OFFERTA LAVORO AUDIOTEX 0383 - Rif. PI1976	Rigetto istanza Chiusura	07-apr-98 20-ott-98	5877 6485	15/98 43/98
3.1.b	Stampa	OFFERTA MULTIPROPRIETÀ CARTA SI - Rif. PI1872	Chiusura	02-lug-98	6183	27/98
3.1.b	Affissioni, Stampati	OFFERTA PAM - Rif. PI1848	Chiusura	04-giu-98	6070	23/98
# 3.1.b	Stampa	OFFERTE DI LAVORO DARWIN - Rif. PI2050	Chiusura	29-ott-98	6514	44/98
3.1.b	Stampati	OFFERTE ECO ITALIA - Rif. PI1893	Chiusura	02-apr-98	5868	14/98
3.1.b	Stampa	OFFERTE LAVORO GLOBAL DIFFUSION - Rif. PI1876	Chiusura	01-ott-98	6430	40/98
3.1.b	Affissioni, Stampa, TV	OMNITEL CITY II TARIFFA LOCALE - Rif. PI1948	Rigetto istanza Chiusura	02-apr-98 19-ago-98	5871 6367	14/98 34/98
3.1.b	Affissioni	ONORANZE FUNEBRI FRANCAVILLA - Rif. PI1982	Chiusura	11-ago-98	6345	32-33/98
3.1.b	Stampa	ONORANZE FUNEBRI LA MISERICORDIA - Rif. PI1746	Chiusura	20-mag-98	6024	21/98
3.1.b	Stampa	PLAYTIME OFFERTA LAVORO - Rif. PI1946	Chiusura	19-ago-98	6366	34/98
3.1.b	Stampati	POLIZZA BANCA CARIGE - Rif. PI1879	Chiusura	31-lug-98	6293	31/98
3.1.b	TV	POTENTIA VIGOR E LADY DESIRE - Rif. PI1627	Onere della prova Chiusura	15-gen-98 01-apr-98	5630 5848	3/98 14/98
3.1.b	Stampa	PREMIERE OPERATORI IMMOBILIARI - Rif. PI1750	Chiusura	28-mag-98	6040	22/98
3.1.b	Stampati	PREZZI PANORAMA - Rif. PI2170	Chiusura	22-dic-98	6747	52/98
3.1.b	Stampati	PRIMOSAT CORPORATION - Rif. PI1800	Chiusura	20-mag-98	6026	21/98
# 3.1.b	Posta	PROMO ITALIA - CARTOLINE - Rif. PI1899	Chiusura	10-lug-98	6215	28/98
# 3.1.b	Posta	PROPOSTA IL VENTAGLIO - Rif. PI1729	Chiusura	15-apr-98	5888	16/98
# 3.1.b	Telefono	PROTEO - Rif. PI1958	Chiusura	11-ago-98	6340	32-33/98
3.1.b	Confezione, Internet, Affissioni, Radio, Stampa, Stampati, TV	PUBBLICITÀ SERVIZI OMNITEL - Rif. PI1792	Rigetto istanza Chiusura	22-dic-97 11-giu-98	5605 6101	52/97 24/98
3.1.b	Affissioni, Stampa, Stampati, TV	PUBBLICITÀ TIM - Rif. PI1849	Chiusura	02-lug-98	6181	27/98
# 3.1.b	Stampa	R-BREAKER DELLA POCKET POWER - Rif. PI2090	Chiusura	26-nov-98	6627	48/98
# 3.1.b	Posta	RICERCHE E COMUNICAZIONI SOCIALI ISFOR - Rif. PI2091	Chiusura Modifiche	20-ott-98 03-dic-98	6491 6650	43/98 49/98

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento	ipotesi di violazione		caso	Provvedimento		data	numero	bollettino
	mezzo di diffusione			tipo				
	3.1.b	Stampa	RIVISTA DELLA SCUOLA - Rif. PI2105	Chiusura		03-dic-98	6651	49/98
#	3.1.b	Stampa	SDB INFORMATICA-GRUPPO HOME INFO - Rif. PI2202	Chiusura		19-nov-98	6593	47/98
	3.1.b	Affissioni, Stampa, Stampati, TV	SERVIZIO OMNITEL CITY - Rif. PI1768	Rigetto istanza Chiusura		22-dic-97 04-giu-98	5605 6065	52/97 23/98
	3.1.b	Stampa	SIDEA ITALIA - Rif. PI1991	Chiusura		24-set-98	6420	39/98
	3.1.b	TV	SISTEMA LOTTO L'ESCLUSIVO - Rif. PI1672	Chiusura		13-mag-98	5978	20/98
	3.1.b	TV	SOGECO FINANZIARIA - Rif. PI1647	Chiusura		20-mag-98	6021	21/98
#	3.1.b	Posta	SOGGIORNO GRATUITO MIRAGE - Rif. PI2097	Chiusura		01-ott-98	6436	40/98
#	3.1.b	Stampati	SOGGIORNO TRAVEL SUN - Rif. PI1752	Chiusura		15-apr-98	5891	16/98
	3.1.b	Stampa	STAR PROGETTI - Rif. PI2057	Rigetto istanza Chiusura		14-mag-98 08-ott-98	5999 6452	20/98 41/98
	3.1.b	Stampa	STUDIO LEGALE LINCHI - Rif. PI1781	Chiusura		20-mag-98	6025	21/98
#	3.1.b	Posta	S.I.D.I. VACANZE - Rif. PI1740	Chiusura		08-ott-98	6444	41/98
	3.1.b	Stampa, TV	TARIFFE TELECOM - Rif. PI1643	Chiusura		30-apr-98	5942	18/98
	3.1.b	Stampati	TECNUFFICIO TIM SU INTERNET - Rif. PI2003	Chiusura		11-ago-98	6346	32-33/98
	3.1.b	Stampa, Stampati	TELECOM FIDO III - Rif. PI1932	Rigetto istanza Chiusura		02-apr-98 24-set-98	5870 6416	14/98 39/98
	3.1.b	Internet, Posta	TELECOM FORMULA INTERNET - Rif. PI2000	Chiusura		04-set-98	6392	35-36/98
	3.1.b	TV	TELEVENDITA SOMMA - Rif. PI1844	Chiusura		10-lug-98	6205	28/98
	3.1.b	Affissioni	TESSERA MILLIONAIRE - Rif. PI1821	Chiusura		28-mag-98	6049	22/98
	3.1.b	Stampa	TRATTAMENTO BOKERATIN - Rif. PI1798	Chiusura		18-giu-98	6125	25/98
#	3.1.b	Stampa	VARIE INSERZIONI - Rif. PI1824	Chiusura		21-lug-98	6250	29-30/98
	3.1.b	Stampati	VIAGGIO A.L.I. - Rif. PI1593	Chiusura		01-apr-98	5844	14/98
#	3.1.b	Posta, Stampati	VIAGGIO PREMIO T.E.S. - Rif. PI1935	Chiusura		31-lug-98	6305	31/98
#	3.1.b	Posta	VIDEO SYSTEM ITALIA II - Rif. PI2076	Chiusura		19-nov-98	6584	47/98
	3.1.b	TV	VIDEOGAME EURODABI - Rif. PI1635	Chiusura		07-mag-98	5967	19/98
	3.1.b	Stampati	VILLETTE PENTAGONO - Rif. PI1655	Chiusura		18-mar-98	5804	12/98
	3.1.b	Stampa	VIRGIN - Rif. PI1677	Onere della prova Chiusura		15-gen-98 07-mag-98	5632 5969	3/98 19/98
#	3.1.b	Posta	WELCOME CLUB VACANZE - Rif. PI1688	Chiusura		26-mar-98	5836	13/98
	3.1.c	Stampa	ABBIGLIAMENTO DEVIATOR - Rif. PI2051	Chiusura		29-ott-98	6515	44/98
	3.1.c	Confezione	ACQUA "LA FONTEMURA" - Rif. PI2015	Rigetto istanza Chiusura		15-apr-98 04-set-98	5896 6395	16/98 35-36/98
	3.1.c	Stampa	AGENZIA FUNEBRE MENCIO - Rif. PI1808	Chiusura		23-apr-98	5934	17/98
	3.1.c	Stampa	AGENZIA FUNEBRE SERVOJONICA - Rif. PI2108	Chiusura		22-dic-98	6741	52/98
	3.1.c	Stampa	AGENZIA L'OBIETTIVO - Rif. PI1832	Chiusura		02-lug-98	6172	27/98
	3.1.c	Stampa	ART'E SOCIETÀ INTERNAZIONALE DI ARTE E CULTURA - Rif. PI2041	Chiusura		20-ott-98	6488	43/98
	3.1.c	Stampa	ASSOCIAZIONE CULTURALE EASY LONDON - Rif. PI1895	Chiusura		10-lug-98	6214	28/98
	3.1.c	Affissioni	AZIENDA S.N.C. - Rif. PI1636	Chiusura		25-feb-98	5718	9/98
#	3.1.c	Stampa	A. ABEL - Rif. PI2005	Chiusura		17-dic-98	6717	51/98
	3.1.c	Stampa	A.L.A.C. AMMINISTRATORI DI CONDOMINI - Rif. PI1900	Chiusura		31-lug-98	6300	31/98
	3.1.c	Stampa	A.M.A. - Rif. PI1833	Chiusura		02-lug-98	6173	27/98
	3.1.c	Stampa	BRUCIATORI AVANZINI - Rif. PI1850	Chiusura		10-lug-98	6206	28/98

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
3.1.c	Stampa	BVQI ITALIA - Rif. PI2010	Chiusura	08-ott-98	6450	41/98
3.1.c	Stampa	B.B.C. DAVI - Rif. PI1965	Rigetto istanza Chiusura	16-apr-98 10-lug-98	5909 6223	16/98 28/98
3.1.c	Confezione	CENTRO AUTORIZZATO RACCOLTA INDUMENTI - Rif. PI2227	Chiusura	26-nov-98	6630	48/98
3.1.c	Internet, Stampa, Stampati	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE EUROSATELLITE - Rif. PI1776	Chiusura	04-giu-98	6068	23/98
3.1.c	Stampa	CNR PLUS EMITTENTE - Rif. PI1881	Chiusura	31-lug-98	6294	31/98
3.1.c	Stampa	CONCORSO MISTER MONEY - Rif. PI1791	Chiusura	07-mag-98	5977	19/98
# 3.1.c	Stampa	CORSINI E IMPART - Rif. PI1963	Chiusura	08-ott-98	6448	41/98
# 3.1.c	Posta	CORSO DI FORMAZIONE I.B.F. - Rif. PI1766	Chiusura	15-apr-98	5892	16/98
3.1.c	Stampati	CORSO PODOLIFE - Rif. PI1637	Chiusura	05-mar-98	5758	10/98
3.1.c	Stampati	CORSO SPECIALIZZAZIONE SECURITY - Rif. PI1947	Chiusura	31-lug-98	6306	31/98
3.1.c	Stampa	DATI ASCOLTO LADY RADIO-RDF - Rif. PI1538	Chiusura	29-gen-98	5659	5/98
# 3.1.c	Telefono	FIVE GROUP - Rif. PI2012	Chiusura	28-mag-98	6053	22/98
3.1.c	Stampa	FORMAT OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI1894	Chiusura	02-lug-98	6186	27/98
3.1.c	TV, Stampa	FOTO MARVISSIMA - Rif. PI1656	Chiusura	14-mag-98	5992	20/98
3.1.c	Stampati	FUORISTRADA SSANG YONG MOTOR - Rif. PI2008	Chiusura	04-set-98	6394	35-36/98
# 3.1.c	Stampa	GE.C.A. OFFERTA DI LAVORO - Rif. PI1684	Chiusura	22-gen-98	5654	4/98
3.1.c	Stampati	GF UNIVERSITÀ EUROPEA - Rif. PI1562	Chiusura	29-gen-98	5661	5/98
3.1.c	Stampa	GIARY GROUP-166 - Rif. PI1611	Chiusura	05-feb-98	5677	6/98
3.1.c	Stampa	GORGHETTO TAXI - Rif. PI1724	Chiusura	05-feb-98	5683	6/98
3.1.c	Stampa	INAZ PAGHE - Rif. PI1585	Chiusura	13-mar-98	5783	11/98
3.1.c	Stampati	INFORMATORE FARMACEUTICO OEMF - Rif. PI1756	Chiusura	28-mag-98	6043	22/98
3.1.c	Stampa, Stampati	INLINGUA SCHOOL - Rif. PI1763	Chiusura	21-lug-98	6248	29-30/98
# 3.1.c	Internet, Stampa	INTERMEDIAZIONE BRAVO CASA - Rif. PI1586	Chiusura	12-mar-98	5779	11/98
3.1.c	Stampa	ISTITUTO ARIOSTO - Rif. PI1780	Chiusura	30-apr-98	5951	18/98
3.1.c	Stampati	ISTITUTO FIORUCCI - Rif. PI1778	Chiusura	30-apr-98	5950	18/98
# 3.1.c	Telefono	LA PUNTO CASA - Rif. PI2112	Chiusura	05-nov-98	6536	45/98
# 3.1.c	Posta, Stampa	LOREL ITALIA COLLABORAZIONE DOMICILIARE - Rif. PI1860	Chiusura	10-lug-98	6207	28/98
3.1.c	Stampa	MAZZOTTI TAXI - Rif. PI1818	Chiusura	12-mar-98	5782	11/98
3.1.c	Posta	NCT-STUDI DI SETTORE - Rif. PI2064	Chiusura	21-lug-98	6263	29-30/98
# 3.1.c	Stampa	NUOVO BANCO NBT - Rif. PI1784B	Sospensione Chiusura	04-giu-98 08-ott-98	6069 6445	23/98 41/98
3.1.c	Stampa	OFFERTA DI LAVORO 166 - Rif. PI1671	Chiusura	10-lug-98	6203	28/98
# 3.1.c	Stampa	OFFERTA DI LAVORO 166 - Rif. PI1734	Chiusura	07-mag-98	5974	19/98
# 3.1.c	Stampa	OFFERTA GESTIONI & GESTIONI - Rif. PI1569	Chiusura	15-gen-98	5627	3/98
# 3.1.c	Stampa	OFFERTA LAVORO AREA DOMANI - Rif. PI2095	Chiusura	05-nov-98	6534	45/98
# 3.1.c	Stampa	OFFERTA LAVORO LEXICO - Rif. PI2095A	Chiusura	05-nov-98	6535	45/98
3.1.c	Affissioni	ONORANZE FUNEBRI FRANCAVILLA - Rif. PI1982	Chiusura	11-ago-98	6345	32-33/98
3.1.c	Stampa	ONORANZE FUNEBRI LA CROCE - Rif. PI1980	Chiusura	04-set-98	6391	35-36/98
3.1.c	Stampa	ONORANZE FUNEBRI PAVESIO & C. - Rif. PI1814	Chiusura	23-apr-98	5935	17/98
3.1.c	Stampa	PAGINE ITALIA/STEFANO RAIMONDI - Rif. PI2014	Chiusura	02-lug-98	6190	27/98

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento	mezzo di caso		Provvedimento	data	numero	bollettino
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo			
3.1.c	Stampati	PALESTRA STUDIO FITNESS - Rif. PII882	Chiusura	02-lug-98	6185	27/98
# 3.1.c	Stampati	PARADISE TOUR D.E.S. - Rif. PII846	Chiusura	13-mar-98	5786	11/98
3.1.c	Confezione	PASTICCERIA ARTIGIANA SAPORI - Rif. PII811	Chiusura	28-mag-98	6047	22/98
# 3.1.c	Posta	PROPOSTA IL VENTAGLIO - Rif. PII729	Chiusura	15-apr-98	5888	16/98
# 3.1.c	Posta	RICERCHE E COMUNICAZIONI SOCIALI ISFOR - Rif. PII2091	Chiusura Modifiche	20-ott-98 03-dic-98	6491 6650	43/98 49/98
3.1.c	Stampa	SANSONE TRASPORTI FUNEBRI - Rif. PII716	Chiusura	07-apr-98	5876	15/98
3.1.c	Stampa	SCUOLE DI LINGUE DI RAVENNA - Rif. PII767B	Chiusura	29-ott-98	6511	44/98
# 3.1.c	Stampa	SDB INFORMATICA-GRUPPO HOME INFO - Rif. PII2202	Chiusura	19-nov-98	6593	47/98
3.1.c	Affissioni, Stampa, Stampati, TV	SERVIZIO OMNITEL CITY - Rif. PII768	Rigetto istanza Chiusura	22-dic-97 04-giu-98	5605 6065	52/97 23/98
3.1.c	Posta, Stampa	SIAP - Rif. PII751	Chiusura	28-mag-98	6041	22/98
3.1.c	Stampa, Stampati	SISTEMS FIRE - Rif. PII807	Chiusura	18-giu-98	6128	25/98
# 3.1.c	Posta	SOGGIORNO GRATUITO MIRAGE - Rif. PII2097	Chiusura	01-ott-98	6436	40/98
3.1.c	Stampa	STAR PROGETTI - Rif. PII2057	Rigetto istanza Chiusura	14-mag-98 08-ott-98	5999 6452	20/98 41/98
3.1.c	Stampa	STUDIO LEGALE LINCHI - Rif. PII781	Chiusura	20-mag-98	6025	21/98
# 3.1.c	Posta	S.I.D.I. VACANZE - Rif. PII740	Chiusura	08-ott-98	6444	41/98
# 3.1.c	Posta	TARGET II - Rif. PII2115	Chiusura	20-ott-98	6492	43/98
3.1.c	Stampati	TECNUFFICIO TIM SU INTERNET - Rif. PII2003	Chiusura	11-ago-98	6346	32-33/98
3.1.c	TV	TELEVENDITA SOMMA - Rif. PII844	Chiusura	10-lug-98	6205	28/98
3.1.c	Stampa	UNION YACHTS - Rif. PII745	Chiusura	20-mag-98	6023	21/98
# 3.1.c	Stampa	VARIE INSERZIONI - Rif. PII824	Chiusura	21-lug-98	6250	29-30/98
# 3.1.c	Posta	VIDEO SYSTEM ITALIA II - Rif. PII2076	Chiusura	19-nov-98	6584	47/98
3.1.c	Stampati	VOLANTINO I.S.I. ITALIA - Rif. PII2032	Chiusura	24-set-98	6423	39/98
4.1	TV	ACQUA MINERALE LETE - Rif. PII705	Chiusura	07-mag-98	5971	19/98
4.1	Stampa	AGENZIA ALESSIO SUNDAS MODEL - Rif. PII938	Chiusura	15-set-98	6404	37-38/98
# 4.1	Telefono	ARCADIA - Rif. PII2172	Chiusura	22-dic-98	6748	52/98
4.1	Stampa	ASSOCIAZIONE CULTURALE EASY LONDON - Rif. PII895	Chiusura	10-lug-98	6214	28/98
4.1	Affissioni	AZIENDA S.N.C. - Rif. PII1636	Chiusura	25-feb-98	5718	9/98
4.1	Affissioni, Stampa, Stampati, TV	AZIENDA TRASPORTI FUNEBRI DI GENOVA - Rif. PII772	Chiusura	28-mag-98	6045	22/98
4.1	Stampa, Stampati	BAYER ONE A DAY - Rif. PII597	Chiusura	26-mar-98	5825	13/98
4.1	TV	BEAUTIFUL-VARIE PUBBLICITÀ - Rif. PII989	Chiusura	12-nov-98	6560	46/98
# 4.1	Posta	BMC ITALIA - Rif. PII730	Chiusura	15-apr-98	5889	16/98
4.1	Stampa	B.B.C. DAVI - Rif. PII965	Rigetto istanza Chiusura	16-apr-98 10-lug-98	5909 6223	16/98 28/98
# 4.1	Posta	CAPO NORD - Rif. PII987	Chiusura	19-ago-98	6372	34/98
# 4.1	Posta	CARTOLINA NEW TAURUS VIAGGI - Rif. PII762	Chiusura	30-apr-98	5949	18/98
# 4.1	Posta	CARTOLINA VIAGGIO PREMIO - Rif. PII890	Chiusura	10-lug-98	6212	28/98
# 4.1	Posta	CARTOLINE REDOX - Rif. PII2191	Chiusura	22-dic-98	6752	52/98

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento	mezzo di	caso	Provvedimento	data	numero	bollettino
ipotesi di	diffusione		tipo			
violazione						
4.1	Confezione	CENTRO AUTORIZZATO RACCOLTA INDUMENTI - Rif. PI2227	Chiusura	26-nov-98	6630	48/98
4.1	Internet, Stampa	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE EUROSATELLITE - Rif. PI1776	Chiusura	04-giu-98	6068	23/98
# 4.1	Posta	CORSO DI FORMAZIONE I.B.F. - Rif. PI1766	Chiusura	15-apr-98	5892	16/98
# 4.1	Posta, Stampa	DITTA RIESER-MALZER - Rif. PI1686	Chiusura	23-apr-98	5929	17/98
# 4.1	Stampa	EUROGAMES OFFERTA LAVORO - Rif. PI1945	Rigetto istanza Chiusura	16-apr-98 08-ott-98	5908 6446	16/98 41/98
# 4.1	Telefono	FIVE GROUP - Rif. PI2012	Chiusura	28-mag-98	6053	22/98
# 4.1	Stampa	GE.C.A. OFFERTA DI LAVORO - Rif. PI1684	Chiusura	22-gen-98	5654	4/98
4.1	Stampati	GF UNIVERSITÀ EUROPEA - Rif. PI1562	Chiusura	29-gen-98	5661	5/98
4.1	TV	GIG LIBRO DEI GIOCATTOLI - Rif. PI1950	Chiusura	08-ott-98	6447	41/98
4.1	Stampa	I VIAGGI DI REPUBBLICA - Rif. PI1771	Chiusura	07-mag-98	5976	19/98
4.1	Stampa	IMPRESA FUNEBRE DI CANATA & C. - Rif. PI2059	Chiusura	05-nov-98	6533	45/98
4.1	Stampa	INAZ PAGHE - Rif. PI1585	Chiusura	13-mar-98	5783	11/98
# 4.1	Posta	KONTAT-BIOKONTAT - Rif. PI2018	Chiusura	04-set-98	6396	35-36/98
# 4.1	Telefono	LA PUNTO CASA - Rif. PI2112	Chiusura	05-nov-98	6536	45/98
# 4.1	Posta, Stampa	LOREL ITALIA COLLABORAZIONE DOMICILIARE - Rif. PI1860	Chiusura	10-lug-98	6207	28/98
4.1	TV	LUPIN ITALIAI - Rif. PI2101	Chiusura	22-dic-98	6740	1/99
4.1	Stampati	MAGAZZINO GENERI MS - Rif. PI1725	Chiusura	15-apr-98	5886	16/98
# 4.1	Stampa	MARKETING OFFERTA LAVORO - Rif. PI1680	Chiusura	26-mar-98	5835	13/98
4.1	Stampa	MILLIONAIRE-MARKETING OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI1937	Chiusura	11-ago-98	6337	32-33/98
# 4.1	Posta	MIXER BI-BO - Rif. PI2173	Chiusura	26-nov-98	6628	48/98
4.1	Stampa	NATIONAL GEOGRAPHIC - Rif. PI2022	Chiusura	01-ott-98	6433	40/98
4.1	Posta	NCT-STUDI DI SETTORE - Rif. PI2064	Chiusura	21-lug-98	6263	29-30/98
# 4.1	Stampa	NICOTENIL II - Rif. PI1735	Chiusura	23-apr-98	5931	17/98
4.1	Stampa	OFFERTA DI LAVORO 166 - Rif. PI1671	Chiusura	10-lug-98	6203	28/98
# 4.1	Stampa	OFFERTA GESTIONI & GESTIONI - Rif. PI1569	Chiusura	15-gen-98	5627	3/98
# 4.1	Stampa	OFFERTA LAVORO AREA DOMANI - Rif. PI2095	Chiusura	05-nov-98	6534	45/98
# 4.1	Stampa	OFFERTA LAVORO AUDIOTEX 0383 - Rif. PI1976	Rigetto istanza Chiusura	07-apr-98 20-ott-98	5877 6485	15/98 43/98
# 4.1	Stampa	OFFERTA LAVORO LEXICO - Rif. PI2095A	Chiusura	05-nov-98	6535	45/98
# 4.1	Stampa	OFFERTE DI LAVORO DARWIN - Rif. PI2050	Chiusura	29-ott-98	6514	44/98
4.1	Stampa	OFFERTE LAVORO GLOBAL DIFFUSION - Rif. PI1876	Chiusura	01-ott-98	6430	40/98
# 4.1	Stampa	PAB TERMOIMPIANTI - Rif. PI1542	Chiusura	22-gen-98	5650	4/98
4.1	Stampati	PATRIOT - Rif. PI2207	Chiusura	17-dic-98	6726	51/98
4.1	Stampa	PRODOTTI FINANZIARI BANCA MEDIOLANUM - Rif. PI2016	Chiusura	01-ott-98	6432	40/98
# 4.1	Posta	PROMO ITALIA - CARTOLINE - Rif. PI1899	Chiusura	10-lug-98	6215	28/98
# 4.1	Posta	PROPOSTA IL VENTAGLIO - Rif. PI1729	Chiusura	15-apr-98	5888	16/98
# 4.1	Telefono	PROTEO - Rif. PI1958	Chiusura	11-ago-98	6340	32-33/98
4.1	Stampa	REDAZIONALE MADAME CLASS - Rif. PI1775	Chiusura	04-giu-98	6067	23/98
4.1	Stampa	REDAZIONALE VILLE E CASALI - Rif. PI1757	Chiusura	26-feb-98	5747	9/98
# 4.1	Posta	RICERCHE E COMUNICAZIONI SOCIALI ISFOR - Rif. PI2091	Chiusura Modifiche	20-ott-98 03-dic-98	6491 6650	43/98 49/98
# 4.1	Stampa	SDB INFORMATICA-GRUPPO HOME INFO - Rif. PI2202	Chiusura	19-nov-98	6593	47/98

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento			Provvedimento				
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino	
# 4.1	Posta	SOGGIORNO GRATUITO MIRAGE - Rif. PI2097	Chiusura	01-ott-98	6436	40/98	
# 4.1	Stampati	SOGGIORNO TRAVEL SUN - Rif. PI1752	Chiusura	15-apr-98	5891	16/98	
4.1	Stampa	STAR PROGETTI - Rif. PI2057	Rigetto istanza	14-mag-98	5999	20/98	
			Chiusura	08-ott-98	6452	41/98	
# 4.1	Posta	S.I.D.I. VACANZE - Rif. PI1740	Chiusura	08-ott-98	6444	41/98	
# 4.1	Posta	TARGET II - Rif. PI2115	Chiusura	20-ott-98	6492	43/98	
4.1	Posta	THE AMERICAN SPEAKER - Rif. PI1540	Chiusura	08-gen-98	5611	1-2/98	
4.1	Stampa	VARI REDAZIONALI GENTE - Rif. PI1912	Chiusura	31-lug-98	6301	31/98	
# 4.1	Stampa	VARIE INSERZIONI - Rif. PI1824	Chiusura	21-lug-98	6250	29-30/98	
4.1	TV	VERSACE QUELLI DEL CALCIO - Rif. PI1855	Chiusura	25-giu-98	6145	26/98	
# 4.1	Posta Stampati	VIAGGIO PREMIO T.E.S. - Rif. PI1935	Chiusura	31-lug-98	6305	31/98	
# 4.1	Posta	VIDEO SYSTEM ITALIA II - Rif. PI2076	Chiusura	19-nov-98	6584	47/98	
# 4.1	Posta	WELCOME CLUB VACANZE - Rif. PI1688	Chiusura	26-mar-98	5836	13/98	
4.2	Stampa	BRUCIATORI AVANZINI - Rif. PI1850	Chiusura	10-lug-98	6206	28/98	
4.2	Stampati	ELIANA MONTI III - Rif. PI2178	Chiusura	22-dic-98	6749	52/98	
# 4.2	Stampa	EUROGAMES OFFERTA LAVORO - Rif. PI1945	Rigetto istanza	16-apr-98	5908	16/98	
			Chiusura	08-ott-98	6446	41/98	
4.2	Stampati	FISIM IMMOBILIARE - Rif. PI1867	Chiusura	26-mar-98	5842	13/98	
4.2	Stampati	FUORISTRADA SSANG YONG MOTOR - Rif. PI2008	Chiusura	04-set-98	6394	35-36/98	
4.2	Stampati	GARANZIA WHIRPOOL - Rif. PI1825	Chiusura	02-apr-98	5867	14/98	
4.2	Stampati	GARANZIA ZOPPAS - Rif. PI2080	Chiusura	21-lug-98	6264	29-30/98	
# 4.2	TV	LOTTO FACILE - Rif. PI1537	Chiusura	08-gen-98	5610	1-2/98	
# 4.2	Stampa	R-BREAKER DELLA POCKET POWER - Rif. PI2090	Chiusura	26-nov-98	6627	48/98	
4.2	TV	SISTEMA LOTTO L'ESCLUSIVO - Rif. PI1672	Chiusura	13-mag-98	5978	20/98	
# 4.2	Stampa	THIN LINE - LINEA IDEALE - Rif. PI1944	Sospensione	06-mar-98	5764	10/98	
# 4.2	Stampa	THIN LINE LINEA IDEALE - Rif. PI1944	Chiusura	11-ago-98	6339	32-33/98	
4.2	Stampa	TRATTAMENTO BOKERATIN - Rif. PI1798	Chiusura	18-giu-98	6125	25/98	
4.2	Stampati	VIAGGIO A.L.I. - Rif. PI1593	Chiusura	01-apr-98	5844	14/98	
5	Stampa	ABBIGLIAMENTO DEVIATOR - Rif. PI2051	Chiusura	29-ott-98	6515	44/98	
5	Confezione	CANDELIN CAMBO - Rif. PI1847	Chiusura	11-giu-98	6105	24/98	
5	Stampati	CASTRORAMA ITALIA - Rif. PI2277	Rigetto istanza	20-ott-98	6495	43/98	
			Chiusura	26-nov-98	6631	48/98	
5	Stampa, TV	CICLOMOTORI BENELLI - Rif. PI2065	Rigetto istanza	28-mag-98	6054	22/98	
			Rigetto istanza	28-mag-98	6055	22/98	
			Sospensione	25-giu-98	6154	26/98	
			Chiusura	19-nov-98	6581	47/98	
5	Stampa	HYPERICUM NEO VITA - Rif. PI2061	Chiusura	26-nov-98	6624	48/98	
5	TV	POTENTIA VIGOR E LADY DESIRE - Rif. PI1627	Onere della prova	15-gen-98	5630	3/98	
			Chiusura	01-apr-98	5848	14/98	
# 5	Stampa	PRO-STAVITA - Rif. PI1930	Chiusura	19-ago-98	6364	34/98	
# 5	Stampa	THIN LINE - LINEA IDEALE - Rif. PI1944	Sospensione	06-mar-98	5764	10/98	
# 5	Stampa	THIN LINE LINEA IDEALE - Rif. PI1944	Chiusura	11-ago-98	6339	32-33/98	
# 6	Stampati	CATALOGO ENERGIE - Rif. PI2025	Chiusura	25-giu-98	6153	26/98	
			Modifiche	19-ago-98	6375	34/98	
6	Stampa, TV	CICLOMOTORI BENELLI - Rif. PI2065	Rigetto istanza	28-mag-98	6054	22/98	
			Rigetto istanza	28-mag-98	6055	22/98	
			Sospensione	25-giu-98	6154	26/98	
			Chiusura	19-nov-98	6581	47/98	
6	TV	GIG LIBRO DEI GIOCATTOLE - Rif. PI1950	Chiusura	08-ott-98	6447	41/98	
# 6	Stampa	NORAD - Rif. PI1572	Chiusura	05-mar-98	5755	10/98	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
6	Confezione, Stampati	SUPER-BIKE ACTION MAN - Rif. PI1845	Chiusura	11-giu-98	6104	24/98
199						
# 3.1.a	Stampa	ABSOLUS CONTOURS YSL - Rif. PI2559	Chiusura	17-nov-99	7737	46/99
3.1.a	Affissioni	AGENZIA IMMOBILIARE FERRARI & MERIZIOLA - Rif. PI2532	Chiusura	24-giu-99	7333	25/99
# 3.1.a	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE ASIT DI MIGLIORINO ROSARIA - Rif. PI2317	Chiusura	06-mag-99	7180	18/99
3.1.a	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE DI ROSARIA MIGLIORINO - Rif. PI2511	Chiusura	28-set-99	7555	39/99
3.1.a	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE MEETING - Rif. PI2150	Rigetto istanza Chiusura	21-lug-98 14-gen-99	6269 6804	29-30/98 2/99
3.1.a	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE STUDIO PESONALITÀ - Rif. PI2157	Chiusura	14-gen-99	6805	2/99
3.1.a	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE UNIVERSAL INSTITUTE BIS - Rif. PI2591B	Chiusura	17-nov-99	7741	46/99
3.1.a	Stampa	AGENZIA SISTEMISTICA E PUBBL. DI CIOTTI MICHELE - Rif. PI2381	Chiusura	20-mag-99	7221	20/99
# 3.1.a	Stampa	ALGA BLU - Rif. PI2552	Chiusura	10-nov-99	7715	45/99
3.1.a	Stampa	ALISCAFI SNAV - Rif. PI2206	Chiusura	28-gen-99	6836	4/99
3.1.a	Confezione	ALPHA TEST - Rif. PI2336	Rigetto istanza Chiusura	03-dic-98 25-feb-99	6660 6946	49/98 8/99
3.1.a	Posta	AMICO PC - Rif. PI2362	Chiusura	29-apr-99	7154	17/99
3.1.a	Stampati	AMPLIFON DIGITALE - Rif. PI2297	Chiusura	26-mar-99	7033	12/99
3.1.a	Posta	ANIP BIS - Rif. PI2589B	Chiusura	10-nov-99	7719	45/99
3.1.a	Confezione, Stampa	ANTIRUGHE L'OREAL - Rif. PI2665	Rigetto istanza Chiusura	25-ago-99 02-dic-99	7504 7797	33-34/99 48/99
3.1.a	Stampa	ARNOLDO MONDADORI EDITORE - Rif. PI2492	Chiusura	25-ago-99	7496	33-34/99
3.1.a	TV	ASCIE' DIMAGRANTI - Rif. PI2619	Chiusura	17-nov-99	7743	46/99
3.1.a	Stampa	ASSOCIAZIONE COMMERCianti CONSUMATORI E PRODUTTORI - Rif. PI2476	Chiusura	25-ago-99	7494	33-34/99
3.1.a	Stampati	ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT - Rif. PI2329	Chiusura	26-mag-99	7238	21/99
# 3.1.a	Stampa	AVVOCATI IN LINEA - Rif. PI2439	Chiusura	07-lug-99	7379	27/99
3.1.a	Stampati	AZZURRA SERVIZI DI RUFINI MONICA - Rif. PI2210	Chiusura	08-gen-99	6789	1/99
# 3.1.a	Posta	A.I.P.L.- GF - Rif. PI2388	Rigetto istanza Chiusura	07-gen-99 20-mag-99	6764 7222	1/99 ⁽¹³⁾ 20/99
3.1.a	Stampa	A.N.AMM.I DI ROMA - Rif. PI2578	Chiusura	04-nov-99	7689	44/99
3.1.a	Internet, Stampa	BALZARETTI-MODIGLIANI - Rif. PI2563	Chiusura	07-ott-99	7588	40/99
3.1.a	Stampati	BANCA CARIME CONTO INCONTRO - Rif. PI2305	Chiusura	18-mar-99	6992	11/99
3.1.a	Stampa	BIGIOTTERIA STELLA - Rif. PI2452	Chiusura	27-lug-99	7436	29-30/99
# 3.1.a	TV	BIOSAN - Rif. PI2620	Rigetto istanza Chiusura	07-lug-99 22-dic-99	7390 7888	27/99 51-52/99
3.1.a	Stampa	BOTTIGLIETTE PET LATTE LACTIS - Rif. PI2460	Chiusura	10-ago-99	7464	31-32/99
3.1.a	TV	BRACCIALE QUADRIFOGLIO - Rif. PI2263	Chiusura	21-gen-99	6821	3/99
3.1.a	TV	CANALI E OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI2465	Chiusura	25-ago-99	7493	33-34/99
3.1.a	Stampati	CARIPLO CONTO CORRENTE IN FAMIGLIA - Rif. PI2264	Chiusura	18-mar-99	6990	11/99

(13) Errata corrige nel Bollettino n. 21/99.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
3.1.a	Stampa, Stampati	CARTA TELEFONICA INTERCALL - Rif. PI2599	Chiusura	16-dic-99	7849	50/99
3.1.a	Stampa	CARTASI OMNITEL - Rif. PI2164	Chiusura	18-feb-99	6915	7/99
3.1.a	Stampati	CASA DEL DETERSIVO - Rif. PI2443	Chiusura	29-apr-99	7162	17/99
3.1.a	Stampa	CASA SERVICE DI FRANCESCO ALESSANDRA E C. - Rif. PI2536	Rigetto istanza Chiusura	06-mag-99 17-giu-99	7192 7304	18/99 24/99
3.1.a	Stampati	CATALOGO BRIXIA VIAGGI - Rif. PI2308	Chiusura	04-mar-99	6958	9/99
3.1.a	Stampa	CATENA JOLLY HOTELS - Rif. PI2165	Chiusura	14-gen-99	6807	2/99
3.1.a	Confezione	CAVAZZUTI G. & FIGLI - Rif. PI2351	Rigetto istanza Chiusura	07-gen-99 15-apr-99	6763 7107	1/99 15/99
3.1.a	Stampa	CELLULASE TRATTAMENTO URTO - Rif. PI2228	Chiusura	15-apr-99	7098	15/99
3.1.a	Stampati	CENTRO DIMAGRANTE DI BRA - Rif. PI2502	Chiusura	10-ago-99	7467	31-32/99
3.1.a	Stampati	CENTRO ELIANA MONTI - Rif. PI2588	Chiusura	21-ott-99	7642	42/99
# 3.1.a	Stampati	CENTRO STUDI D'ANNUNZIO - Rif. PI2342	Chiusura	22-apr-99	7132	16/99
3.1.a	Posta	CENTRO STUDI ITALY - Rif. PI2386	Chiusura	01-lug-99	7351	26/99
3.1.a	Stampati	CENTRO STUDI UNIVERSITARI - Rif. PI2423	Chiusura	16-lug-99	7411	28/99
# 3.1.a	Stampa	CHITOCCELL - Rif. PI2553	Chiusura	10-nov-99	7716	45/99
3.1.a	Stampa	COCHIBA IMMOBILIARE - Rif. PI2608	Chiusura	16-set-99	7535	37/99
3.1.a	Confezione	CODICI ZANICHELLI - Rif. PI2663	Chiusura	13-ott-99	7623	41/99
3.1.a	Stampa	COMI E TECNICHE NUOVE - Rif. PI2525	Chiusura	16-set-99	7532	37/99
3.1.a	Stampa	CONCESSIONARIA OPEL D'EGIDIO - Rif. PI2546	Chiusura	21-ott-99	7640	42/99
3.1.a	Stampa, TV	CONSORZIO CEPU - Rif. PI2383	Rigetto istanza Chiusura	22-dic-98 24-giu-99	6758 7324	52/98 25/99
3.1.a	Stampa	CONSORZIO UNIVERSITARIO MANTOVANO - Rif. PI2216	Chiusura	18-feb-99	6917	7/99
3.1.a	Internet, Posta, Stampati	COOPERATIVA AGRICOLA TREVÌ - Rif. PI2570	Rigetto istanza Chiusura	03-giu-99 13-ott-99	7268 7619	22/99 41/99
3.1.a	Stampati	COPERTURA GSM OMNITEL - Rif. PI2390	Chiusura	12-mag-99	7204	19/99
3.1.a	Stampati	COPERTURA GSM TIM - Rif. PI2416	Chiusura	12-mag-99	7206	19/99
# 3.1.a	Stampa	CORSERA GIOCO DEL LOTTO - Rif. PI2639	Chiusura	10-nov-99	7721	45/99
3.1.a	Affissioni, Stampa	CORSI A.MI. UNIVERSITY - Rif. PI2360	Chiusura	01-lug-99	7348	26/99
3.1.a	Posta	CORSO PROFESSIONALE DI PODOLOGIA - Rif. PI2350	Chiusura	25-feb-99	6947	8/99
# 3.1.a	Stampa	CREME S. ANGELICA - Rif. PI2582	Rigetto istanza	09-giu-99	7288	23/99
# 3.1.a	Stampa	CREME S. ANGELICA - Rif. PI2582	Chiusura	10-nov-99	7717	45/99
# 3.1.a	Posta	C. & G. SERVICE CELLULARI GSM - Rif. PI2464	Chiusura	07-lug-99	7382	27/99
3.1.a	Stampati	DASS VACANZE ESTATE 1998 - Rif. PI2447	Chiusura	01-lug-99	7353	26/99
3.1.a	Stampati	DCP ITALIA - Rif. PI2462	Chiusura	07-lug-99	7381	27/99
3.1.a	Stampati	DEPRENANS ROEDER - Rif. PI2129	Chiusura	11-feb-99	6893	6/99
3.1.a	Stampa	DE.SAN. - Rif. PI2577A	Chiusura	28-set-99	7562	39/99
3.1.a	Stampa	DIMAGRANTE CHITOSAN - Rif. PI2245	Chiusura	26-mar-99	7024	12/99
# 3.1.a	Stampa	DIOR BODY LIGHT - Rif. PI2555	Chiusura	17-nov-99	7735	46/99
3.1.a	Stampa	EDITRICE SIFIC - Rif. PI2524	Chiusura	28-set-99	7557	39/99
3.1.a	Stampati	EF EDUCATION - Rif. PI2311	Chiusura	09-apr-99	7059	13-14/99
# 3.1.a	Stampa	ELANCYL GALENIC - Rif. PI2558	Chiusura	02-dic-99	7792	48/99
# 3.1.a	Posta	EMA - Rif. PI2564	Chiusura	13-ott-99	7618	41/99
3.1.a	Stampati	EMMELUNGA ARREDAMENTI - Rif. PI2479	Chiusura	16-lug-99	7413	28/99
3.1.a	Stampa	EPILSCAN HDF - Rif. PI2522	Chiusura	16-set-99	7531	37/99

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
3.1.a	TV	EURODABI SEIKO-VD54 - Rif. PI2256	Chiusura	29-apr-99	7151	17/99
3.1.a	Posta elettronica, Stampati	EUROMATICA - Rif. PI2290	Rigetto istanza Chiusura	20-ott-98 18-feb-99	6497 6920	43/98 7/99
3.1.a	Stampa	EUROPA MUTUI CASA - Rif. PI2211	Chiusura	04-feb-99	6858	5/99
3.1.a	Stampa	E.L.A. - Rif. PI2422	Chiusura	24-giu-99	7326	25/99
# 3.1.a	Stampa	FANGHI D'ALGA ALGOMAR - Rif. PI2561	Chiusura	17-nov-99	7738	46/99
3.1.a	Radio	FILM SU STREAM - Rif. PI2630	Chiusura	21-ott-99	7646	42/99
# 3.1.a	Stampa	FINETRURIA - Rif. PI2137	Chiusura	07-gen-99	6762	1/99
# 3.1.a	Internet, Stampa	FINSON TRUSTER - Rif. PI2306	Chiusura	06-mag-99	7178	18/99
3.1.a	Stampa	FORD MARGONI - Rif. PI2483	Chiusura	01-lug-99	7354	26/99
3.1.a	TV	FRATELLI SALAZZARO - Rif. PI2183	Chiusura	21-gen-99	6819	3/99
3.1.a	Stampa	FULL POINT - Rif. PI2472	Chiusura	24-giu-99	7332	25/99
3.1.a	Stampa	GALLO SPRINT - Rif. PI2444	Chiusura	17-giu-99	7300	24/99
3.1.a	Confezione	GAP COSMETICS - Rif. PI2421	Chiusura	03-giu-99	7262	22/99
3.1.a	Stampa	GIERRE AUTO - Rif. PI2478	Chiusura	07-lug-99	7384	27/99
# 3.1.a	Stampa	GLUCOBLOCK VICHY - Rif. PI2557	Chiusura	02-dic-99	7791	48/99
3.1.a	Stampa	HELVETIA VITA - Rif. PI2213	Chiusura	11-feb-99	6894	6/99
3.1.a	Stampati	HOTEL MARINELLA - Rif. PI2684	Chiusura	02-dic-99	7799	48/99
3.1.a	Stampati	HOTEL ROSSINI PESARO - Rif. PI2221	Chiusura	28-gen-99	6837	4/99
3.1.a	Posta	HOUSE MARKET II - Rif. PI2470	Chiusura	27-lug-99	7438	29-30/99
3.1.a	Stampati	I VIAGGI DEL VENTAGLIO USA-BAHAMAS - Rif. PI2300	Chiusura	25-feb-99	6944	8/99
3.1.a	Stampa	IABER CALDAIE BERETTA - Rif. PI2486	Chiusura	01-lug-99	7355	26/99
# 3.1.a	Stampati	IBS DIMAGRANTI - Rif. PI2530	Chiusura	16-set-99	7533	37/99
3.1.a	Stampa	IL SETTIMANALE EDISERVICE - Rif. PI2343	Chiusura	26-mag-99	7239	21/99
3.1.a	Stampa	IL SOLE 24 ORE-FINANZIAMENTI AGEVOLATI - Rif. PI2398	Chiusura	18-mar-99	6995	11/99
3.1.a	Stampa	IMPRESA FUNEBRE ALFANO - Rif. PI2543	Chiusura	27-ott-99	7666	43/99
3.1.a	Stampa	INTERNATIONAL CA.MA. - Rif. PI2380	Chiusura	03-giu-99	7259	22/99
3.1.a	Affissioni	ISFAR MASTER IN PEDAGOGIA - Rif. PI2412	Chiusura	16-lug-99	7410	28/99
3.1.a	Affissioni, Stampa	ISTITUTI F. CAVALLOTTI - Rif. PI2375	Chiusura	09-giu-99	7280	23/99
3.1.a	Stampa	ISTITUTI GAGARIN-MONTINI-PITAGORA - Rif. PI2425	Chiusura	10-ago-99	7462	31-32/99
3.1.a	Stampa, Stampati	ISTITUTO GABRIELE D'ANNUNZIO DI BERGAMO - Rif. PI2537	Rigetto istanza Chiusura	06-mag-99 28-set-99	7193 7558	18/99 39/99
3.1.a	Stampa	ISTITUTO GALILEO GALILEI BOLOGNA - Rif. PI2255	Chiusura	26-mar-99	7026	12/99
3.1.a	Stampati	ISTITUTO REGIONALE CORSI PROFESSIONALI - Rif. PI2273	Chiusura	11-feb-99	6899	6/99
3.1.a	Stampa	ISTITUTO TRICOMEDICAL - Rif. PI2518	Chiusura	10-ago-99	7470	31-32/99
3.1.a	Stampati	ITALSISTEMI - Rif. PI2283	Chiusura	18-mar-99	6991	11/99
3.1.a	Stampati	ITC TRINACRIA DI TRAPANI - Rif. PI2624	Chiusura	21-ott-99	7645	42/99
3.1.a	Stampati	ITERMAR - Rif. PI2673	Rigetto istanza Chiusura	28-set-99 07-dic-99	7568 7823	39/99 49/99
3.1.a	TV	JOLLY CHEF - Rif. PI2332	Chiusura	06-mag-99	7183	18/99
3.1.a	Stampa	JOY'S AGENCY - Rif. PI2600	Chiusura	07-dic-99	7821	49/99
# 3.1.a	Stampa	KALOCCELL - Rif. PI2551	Chiusura	17-nov-99	7734	46/99
3.1.a	Affissioni	LA RINASCENTE-CELLULARE FERRARI - Rif. PI2235	Chiusura	11-feb-99	6895	6/99
# 3.1.a	Stampa	LABO EUROPA-CRESCINA - Rif. PI2434	Chiusura	07-lug-99	7378	27/99

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento	mezzo di caso		Provvedimento	data	numero	bollettino
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo			
3.1.a	Stampa	LAVORO DOMICILIARE "LA NAZIONE" - Rif. PI2602	Chiusura	22-dic-99	7884	51-52/99
3.1.a	Confezione	LEISURE SUIT LARRY-LOVE FOR SAIL - Rif. PI2407	Chiusura	15-apr-99	7111	15/99
3.1.a	Stampa, Stampati	LINK SERVICE - Rif. PI2174	Chiusura	21-gen-99	6818	3/99
3.1.a	Stampati	MAIL EXPRESS - Rif. PI2240	Chiusura	14-gen-99	6810	2/99
# 3.1.a	Posta	MAIL OFFICE CANCELLERIA - Rif. PI2319	Chiusura	15-apr-99	7103	15/99
3.1.a	TV	MASTER LOTTO - Rif. PI2232	Chiusura	04-mar-99	6938	9/99
3.1.a	TV	MASTER TOTO SCM - Rif. PI2285	Chiusura	20-mag-99	7216	20/99
3.1.a	Stampa	MASTERFIN ITALIA DI TESTA MAURO - Rif. PI2209	Chiusura	26-mar-99	7023	12/99
# 3.1.a	Stampa	MESSAGGI AMADORI - Rif. PI2664	Chiusura	16-dic-99	7854	50/99
3.1.a	Stampa	MIRELLA-TOPOLINO - Rif. PI2320	Chiusura	06-mag-99	7181	18/99
3.1.a	Posta	MODA IN - Rif. PI2499	Chiusura	07-lug-99	7386	27/99
3.1.a	Stampati	MOTOR MOTO - Rif. PI2621	Chiusura	22-dic-99	7889	51-52/99
# 3.1.a	Telefono	MULTIPROPRIETA' KRONOS - Rif. PI2415	Chiusura	03-giu-99	7261	22/99
3.1.a	Stampa	MUTUI BANCA DI ROMA - Rif. PI2631	Chiusura	24-nov-99	7766	47/99
# 3.1.a	Stampa	NICOTENIL III - Rif. PI2171	Chiusura Modifiche	14-gen-99 18-mar-99	6808 6989	2/99 11/99
3.1.a	Stampa	NUOVA ABC - Rif. PI2401	Chiusura	06-mag-99	7189	18/99
3.1.a	Stampa	NUOVI CONCORSI-GIUDICE DI PACE - Rif. PI2424	Chiusura	18-mar-99	6996	11/99
3.1.a	Posta	OFFERTE DI LAVORO POSTMARKET - Rif. PI2626	Chiusura	02-dic-99	7793	48/99
3.1.a	Stampa	OFFERTE DI LAVORO WIKU - Rif. PI2503	Chiusura	13-ott-99	7616	41/99
3.1.a	Stampa	OFFERTE LAVORO PETRECCA - Rif. PI2531	Chiusura	21-ott-99	7637	42/99
3.1.a	Stampa	ONLY STAFF - Rif. PI2496	Rigetto istanza Chiusura	26-mar-99 23-set-99	7039 7546	12/99 38/99
3.1.a	Stampati, Stampa, Posta	ONORANZE FUNEBRI T.E.A. - Rif. PI2339	Chiusura	29-apr-99	7152	17/99
3.1.a	Stampa	ORGANIZZAZIONE MARE - Rif. PI2488	Chiusura	25-ago-99	7495	33-34/99
3.1.a	Posta	OSMOTIZZATORE SUNSHINE - Rif. PI2237	Sospensione Chiusura	01-ott-98 11-feb-99	6437 6896	40/98 6/99
# 3.1.a	Posta	PARADISI RIUNITI - Rif. PI2358	Chiusura	29-apr-99	7153	17/99
3.1.a	TV	PAY TV D+ - Rif. PI2534	Chiusura	07-ott-99	7587	40/99
3.1.a	Stampa	PELUSO IMMOBILIARE - Rif. PI2307	Chiusura	26-mar-99	7034	12/99
3.1.a	Stampa	PEPE BENELLI - Rif. PI2593	Chiusura	22-dic-99	7883	51-52/99
3.1.a	Stampa, TV, Internet	PERSONAL 195 RICARICABILE - Rif. PI2526	Rigetto istanza Rigetto istanza Rigetto istanza Chiusura	15-apr-99 29-apr-99 20-mag-99 10-ago-99	7113 7163 7227 7471	15/99 17/99 20/99 31-32/99
3.1.a	Posta	PLANET DI BALDISSEROTTO SILVIA E C.- FISIOMED - Rif. PI2450	Chiusura	26-mag-99	7245	21/99
# 3.1.a	Stampati	PRASTEL - Rif. PI2405	Chiusura	26-mag-99	7242	21/99
# 3.1.a	Stampa	PROGET - Rif. PI2303	Chiusura	09-apr-99	7058	13-14/99
# 3.1.a	Posta	PROMEDIA MARKETING - Rif. PI2410	Chiusura Modifiche	26-mag-99 27-ott-99	7243 7664	21/99 43/99
3.1.a	Stampati	PUBLINVEST CORPORATION - Rif. PI1998	Chiusura	21-gen-99	6816	3/99
3.1.a	Posta	RCS PERIODICI-SETTIMANALE ANNA - Rif. PI2428	Chiusura	22-apr-99	7135	16/99
3.1.a	Posta, TV	REDUCE FAT FAST - Rif. PI2295	Chiusura	12-mag-99	7199	19/99
3.1.a	TV	RETE MIA TELEVENDITA SUPERENALOTTO - Rif. PI2286	Chiusura	22-apr-99	7131	16/99
3.1.a	Stampa	RIZ AUTO CAR CENTER - Rif. PI2477	Chiusura	07-lug-99	7383	27/99

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
3.1.a	Stampa	SAA-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO-EBS-EUROPEAN BUSINESS SCHOOL - Rif. PI2281	Chiusura	26-mar-99	7031	12/99
3.1.a	Stampa	SAS.I. SCUOLA ADDESTRAMENTO SICUREZZA INTERNAZIONALE - Rif. PI2340	Chiusura	20-mag-99	7219	20/99
3.1.a	Radio	SAUNA FINLANDESE - Rif. PI2377	Chiusura	26-mag-99	7241	21/99
3.1.a	Stampa	SCHEDA MADRE SP98AGP-X - Rif. PI2201	Chiusura	04-feb-99	6857	5/99
3.1.a	Stampati	SCUOLA 2F - Rif. PI2337	Chiusura	06-mag-99	7185	18/99
3.1.a	Stampa	SECURNIGHT - Rif. PI2480	Chiusura	10-ago-99	7465	31-32/99
3.1.a	Stampa	SIRKI - Rif. PI2554	Chiusura	02-dic-99	7790	48/99
# 3.1.a	Affissioni	SICRO. RILEVATORI GAS - Rif. PI2323	Chiusura	12-mag-99	7200	19/99
# 3.1.a	Stampa	SNA DI BOLOGNA - Rif. PI2547	Chiusura	04-nov-99	7686	44/99
# 3.1.a	Stampa	SOGETE DI SOTTILE MONICA - Rif. PI2260	Chiusura	26-mar-99	7027	12/99
3.1.a	Stampa	SOLO CASE - Rif. PI2475	Chiusura	03-giu-99	7266	22/99
3.1.a	TV	SPOT MAIL EXPRESS - Rif. PI2548	Chiusura	13-ott-99	7617	41/99
3.1.a	Stampa	STUDIO DUE - Rif. PI2512	Chiusura	28-set-99	7556	39/99
3.1.a	Stampa	STUDIO D.M. - Rif. PI2212	Chiusura	11-mar-99	6971	10/99
3.1.a	Stampa	STUDIO ING. PALADINO - Rif. PI2583	Rigetto istanza Chiusura	24-giu-99 28-set-99	7335 7565	25/99 39/99
3.1.a	Stampa	STUDIO PRIOLO - Rif. PI2577C	Chiusura	28-set-99	7564	39/99
3.1.a	Stampa	SUOLETTE MIRACOLOSE - Rif. PI2253	Chiusura	26-mar-99	7025	12/99
3.1.a	Stampati	SWAN TOUR - Rif. PI2267	Chiusura	04-mar-99	6956	9/99
3.1.a	TV	SYSTEM LOTTO - Rif. PI2376	Chiusura	09-giu-99	7281	23/99
# 3.1.a	Stampati, Affissioni	S.I.PRE. - Rif. PI2508	Chiusura	16-lug-99	7415	28/99
3.1.a	Stampa	TAGLIAMENTO GRILLI - Rif. PI2399	Chiusura	15-apr-99	7110	15/99
# 3.1.a	Posta	TAPPETO ORIENTALE S.L.D.I. - Rif. PI2293	Chiusura	04-mar-99	6957	9/99
3.1.a	Stampa	TEA POMPADOUR - Rif. PI2397	Rigetto istanza Chiusura	14-gen-99 24-giu-99	6812 7325	2/99 25/99
3.1.a	Stampa	TECHNICAL SERVICES INTERNATIONAL - Rif. PI2402	Chiusura	03-giu-99	7260	22/99
3.1.a	TV	TELE VIDEOCLUB - Rif. PI2333	Chiusura	09-apr-99	7060	13-14/99
3.1.a	Stampa	TELECOM INTERNET PERSONAL SEMPRE - Rif. PI2409	Chiusura	09-giu-99	7282	23/99
3.1.a	Internet, Stampa	TELECOM ISDN - Rif. PI2440	Chiusura	03-giu-99	7265	22/99
3.1.a	Stampati	TELEFONIA WIND - Rif. PI2533	Chiusura	27-lug-99	7442	29-30/99
3.1.a	Stampati	TELITAL - Rif. PI2682	Chiusura	07-dic-99	7825	49/99
3.1.a	Stampati	TEOREMA TOUR TUNISIA - Rif. PI2449	Chiusura	12-mag-99	7207	19/99
3.1.a	Stampati	TESSERA CINECARD - Rif. PI2370	Chiusura	22-apr-99	7133	16/99
3.1.a	Stampati	TOUR OPERATOR VIAGGIDEA - Rif. PI2355	Chiusura	11-mar-99	6978	10/99
3.1.a	Stampati	TURISANDA CATALOGO MAR ROSSO - Rif. PI2670	Chiusura	04-nov-99	7692	44/99
3.1.a	Affissioni	UFFICIO CAMBIO VIA MERULANA - Rif. PI2539	Chiusura	23-set-99	7548	38/99
3.1.a	Stampa	UNIONE NAZIONALE AVICOLTURA - Rif. PI2644	Chiusura	22-dic-99	7891	51-52/99
# 3.1.a	Stampa	UNITED STATES BUSINESS CORP. - Rif. PI2535	Chiusura	27-ott-99	7665	43/99
# 3.1.a	Posta, Stampati	UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET - Rif. PI2250	Chiusura	25-feb-99	6939	8/99
3.1.a	Stampa	UP 100 COMPRESSE - Rif. PI2225	Chiusura	25-feb-99	6937	8/99
3.1.a	Stampati	VALTUR - Rif. PI2326	Chiusura	25-feb-99	6945	8/99
3.1.a	Stampati	VALTUR CATALOGO SHARM EL SHEKH - Rif. PI2683	Chiusura	02-dic-99	7798	48/99

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
3.1.a	Stampati	VERNICI PIGROL - Rif. PI2576	Chiusura	04-nov-99	7688	44/99
3.1.a	Stampati	VIAGGI DEL VENTAGLIO-FORMULA MAGICA - Rif. PI2636	Chiusura	22-dic-99	7890	51-52/99
3.1.a	Stampati	VOLKSWAGEN LUPO - Rif. PI2710	Chiusura	22-dic-99	7894	51-52/99
3.1.a	Internet, Stampati	VOLTECO - Rif. PI2354	Chiusura	06-mag-99	7186	18/99
# 3.1.a	Posta	V.D.F.-VIGILI DEL FUOCO OGGI - Rif. PI2196	Chiusura	14-gen-99	6809	2/99
# 3.1.a	Posta, Stampati	WALL STREET BORSA DI STUDIO - Rif. PI2504	Chiusura	25-ago-99	7498	33-34/99
3.1.a	Posta	WALL STREET DI ROMA - Rif. PI2635	Rigetto istanza Chiusura	27-lug-99 16-dic-99	7444 7851	29-30/99 50/99
3.1.a	Stampa	WALL STREET INSTITUTE - Rif. PI2309A	Chiusura	06-mag-99	7179	18/99
3.1.a	Posta	WALL STREET LEARNING - Rif. PI2587	Chiusura	10-nov-99	7718	45/99
3.1.a	Stampa	WALTER TOSTO SERBATOI - Rif. PI2441	Rigetto istanza Chiusura	04-feb-99 07-lug-99	6868 7380	5/99 27/99
3.1.a	Stampati	WELLCOM - Rif. PI2354A	Chiusura	24-giu-99	7322	25/99
# 3.1.a	Stampati	ZEROPA - Rif. PI2550	Chiusura	04-nov-99	7687	44/99
3.1.a	Stampa	ZURIGO ASSICURAZIONE - Rif. PI2611	Chiusura	22-dic-99	7886	51-52/99
3.1.a	Posta, Stampati	ZURITEL - Rif. PI2517	Chiusura	10-ago-99	7469	31-32/99
3.1.b	Stampati, Internet, Stampa	155 INFOSTRADA - Rif. PI2417	Chiusura	26-mag-99	7244	21/99
3.1.b	Stampati	ABBONAMENTO OMNITEL PERSONAL 195 - Rif. PI2266	Chiusura	11-feb-99	6898	6/99
3.1.b	Telefono	ACCADEMIA LINGUISTICA TRINITY SCHOOL - Rif. PI2382	Chiusura	29-apr-99	7156	17/99
3.1.b	Affissioni	AFI-AGENZIA FINANZIARIO IMMOBILIARE - Rif. PI2506	Chiusura	16-lug-99	7414	28/99
3.1.b	Stampa	AIR ONE-TARIFFA 7 - Rif. PI2545	Chiusura	21-ott-99	7639	42/99
3.1.b	Stampa	ALFA LIDO - Rif. PI2269	Chiusura	26-mar-99	7028	12/99
3.1.b	Posta	AMICO PC - Rif. PI2362	Chiusura	29-apr-99	7154	17/99
3.1.b	Stampati	AMPLIFON DIGITALE - Rif. PI2297	Chiusura	26-mar-99	7033	12/99
3.1.b	Stampati	APPENDIABITI ARREDAMENTI AVENTINO - Rif. PI2603	Chiusura	21-ott-99	7643	42/99
3.1.b	Stampa	ARNOLDO MONDADORI EDITORE - Rif. PI2492	Chiusura	25-ago-99	7496	33-34/99
3.1.b	TV	ASCIE' DIMAGRANTI - Rif. PI2619	Chiusura	17-nov-99	7743	46/99
3.1.b	Stampa	ASSOCIAZIONE COMMERCianti CONSUMATORI E PRODUTTORI - Rif. PI2476	Chiusura	25-ago-99	7494	33-34/99
3.1.b	TV	AURORA D'AGOSTINO - Rif. PI2304	Chiusura	11-mar-99	6976	10/99
3.1.b	Stampa	AUTORAMA SALARIO - Rif. PI2219	Chiusura	18-feb-99	6918	7/99
3.1.b	Stampati	AZZURRA SERVIZI DI RUFINI MONICA - Rif. PI2210	Chiusura	08-gen-99	6789	1/99
3.1.b	Stampati	BANCA CARIME CONTO INCONTRO - Rif. PI2305	Chiusura	18-mar-99	6992	11/99
3.1.b	Stampa	BEVERLY HILLS CARS - Rif. PI2378	Chiusura	12-mag-99	7203	19/99
3.1.b	Stampa	BIGIOTTERIA STELLA - Rif. PI2452	Chiusura	27-lug-99	7436	29-30/99
# 3.1.b	TV	BIOSAN - Rif. PI2620	Rigetto istanza Chiusura	07-lug-99 22-dic-99	7390 7888	27/99 51-52/99
3.1.b	TV	CANALI E OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI2465	Chiusura	25-ago-99	7493	33-34/99
3.1.b	Stampati	CARIPO CONTO CORRENTE IN FAMIGLIA - Rif. PI2264	Chiusura	18-mar-99	6990	11/99
3.1.b	Stampa, Stampati	CARTA TELEFONICA INTERCALL - Rif. PI2599	Chiusura	16-dic-99	7849	50/99
3.1.b	Stampa	CARTASI OMNITEL - Rif. PI2164	Chiusura	18-feb-99	6915	7/99

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
3.1.b	Stampati	CASA DEL DETERSIVO - Rif. PI2443	Chiusura	29-apr-99	7162	17/99
3.1.b	Stampa	CASA SERVICE DI FRANCESCO ALESSANDRA E C. - Rif. PI2536	Rigetto istanza Chiusura	06-mag-99 17-giu-99	7192 7304	18/99 24/99
3.1.b	Stampa	CATENA JOLLY HOTELS - Rif. PI2165	Chiusura	14-gen-99	6807	2/99
3.1.b	Stampa	CHRONOS IMMOBILIARE - Rif. PI2218	Chiusura	04-feb-99	6859	5/99
3.1.b	Stampa	CLIMATIZZATORE ROVER 200 - Rif. PI2365	Chiusura	24-giu-99	7323	25/99
3.1.b	Stampa	CONCESSIONARIA OPEL D'EGIDIO - Rif. PI2546	Chiusura	21-ott-99	7640	42/99
3.1.b	Stampa	CONCESSIONARIO FABBRINI CONCETTO - Rif. PI2521	Chiusura	23-set-99	7547	38/99
3.1.b	Stampa	CONCESSIONARIO MITAUTO - Rif. PI2270	Chiusura	08-apr-99	7042	13-14/99
3.1.b	Stampa, TV	CONSORZIO CEPU - Rif. PI2383	Rigetto istanza Chiusura	22-dic-98 24-giu-99	6758 7324	52/98 25/99
3.1.b	Affissioni, Stampa	CORSI A.M.I. UNIVERSITY - Rif. PI2360	Chiusura	01-lug-99	7348	26/99
3.1.b	Stampati	CREDIT FIDITALIA - Rif. PI2372	Chiusura	26-mar-99	7036	12/99
3.1.b	Stampati	CREDITO ITALIANO CONTI GENIUS - Rif. PI2274	Chiusura	26-mar-99	7029	12/99
# 3.1.b	Posta	C. & G. SERVICE CELLULARI GSM - Rif. PI2464	Chiusura	07-lug-99	7382	27/99
3.1.b	Stampa	DELTA ELETTRONIC - Rif. PI2607	Chiusura	16-dic-99	7850	50/99
3.1.b	Stampa	DIESSE DI CONIGLI SILVIA - Rif. PI2284	Chiusura	11-feb-99	6900	6/99
3.1.b	Stampa	DITTA BIZZONI GIANCARLO - Rif. PI2341	Chiusura	11-mar-99	6977	10/99
3.1.b	Stampa	DIVANI CHATEAU D'AX - Rif. PI2236	Chiusura	04-feb-99	6861	5/99
3.1.b	Posta	DOLCE VITA MILANO - Rif. PI2432	Chiusura	24-giu-99	7327	25/99
3.1.b	Stampa	DOUBLE FORCED MATRIX I&T - Rif. PI2411	Chiusura	12-mag-99	7205	19/99
3.1.b	Stampati	EMMELUNGA ARREDAMENTI - Rif. PI2479	Chiusura	16-lug-99	7413	28/99
3.1.b	Stampa	EURAUTO OPEL - Rif. PI2549	Chiusura	21-ott-99	7641	42/99
3.1.b	Stampa	EUROPA MUTUI CASA - Rif. PI2211	Chiusura	04-feb-99	6858	5/99
3.1.b	Stampa	FIN GROUP - Rif. PI2493	Chiusura	25-ago-99	7497	33-34/99
3.1.b	Stampa	FINANZIAMENTI AUTOCAR - Rif. PI2442	Chiusura	24-giu-99	7330	25/99
3.1.b	Stampa	FINANZIAMENTO FORD FIESTA - Rif. PI2672	Chiusura	22-dic-99	7892	51-52/99
# 3.1.b	Stampa	FINETRURIA - Rif. PI2137	Chiusura	07-gen-99	6762	1/99
3.1.b	Stampa	FORD MARGONI - Rif. PI2483	Chiusura	01-lug-99	7354	26/99
3.1.b	Stampa	GALLO SPRINT - Rif. PI2444	Chiusura	17-giu-99	7300	24/99
3.1.b	Stampa	GA. VA. - Rif. PI2505	Chiusura	25-ago-99	7499	33-34/99
3.1.b	Stampati	GIACOMELLI SPORT II - Rif. PI2287	Chiusura	20-mag-99	7217	20/99
3.1.b	Stampa	GIERRE AUTO - Rif. PI2478	Chiusura	07-lug-99	7384	27/99
3.1.b	Stampa	GROSSI MOTO - Rif. PI2604	Chiusura	22-dic-99	7885	51-52/99
3.1.b	Stampa	HELVETIA VITA - Rif. PI2213	Chiusura	11-feb-99	6894	6/99
3.1.b	Posta	HOUSE MARKET II - Rif. PI2470	Chiusura	27-lug-99	7438	29-30/99
3.1.b	Stampa	IMMOBILIARE STUDIO DUE - Rif. PI2571	Chiusura	28-set-99	7560	39/99
3.1.b	Stampati	INFOSTRADA-INTERNET - Rif. PI2509	Chiusura	01-lug-99	7359	26/99
3.1.b	Stampa	INTERNATIONAL CA.MA. - Rif. PI2380	Chiusura	03-giu-99	7259	22/99
3.1.b	Stampa	JOY'S AGENCY - Rif. PI2600	Chiusura	07-dic-99	7821	49/99
# 3.1.b	Stampa	LABO EUROPA-CRESCINA - Rif. PI2434	Chiusura	07-lug-99	7378	27/99
3.1.b	Stampa	LANCIA SUPERVALUTAZIONE USATO - Rif. PI2538	Chiusura	21-ott-99	7638	42/99
# 3.1.b	Posta	MAIL OFFICE CANCELLERIA - Rif. PI2319	Chiusura	15-apr-99	7103	15/99
3.1.b	Stampa	MASTERFIN ITALIA DI TESTA MAURO - Rif. PI2209	Chiusura	26-mar-99	7023	12/99
3.1.b	Radio	MEDIAMARKET TELEPIÙ + CALCIO - Rif. PI2279	Chiusura	22-apr-99	7130	16/99

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento	caso		Provvedimento	data	numero	bollettino
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione		tipo			
3.1.b	Stampati	MERIDIANA - Rif. PI2585	Chiusura	16-set-99	7534	37/99
3.1.b	Stampati	MILLE MIGLIA ALITALIA - Rif. PI2288	Chiusura	26-mar-99	7032	12/99
3.1.b	Stampa	MOBILIFICIO ROSA DEI MOBILI - Rif. PI2613	Chiusura	27-ott-99	7667	43/99
3.1.b	Posta	MODA IN - Rif. PI2499	Chiusura	07-lug-99	7386	27/99
3.1.b	Stampa	MOTO MA NON SOLO - Rif. PI2638	Chiusura	07-dic-99	7822	49/99
3.1.b	Stampati	MOTOR MOTO - Rif. PI2621	Chiusura	22-dic-99	7889	51-52/99
3.1.b	Stampa	MULTICLIMA DI LUCIANO PIERINI & C. - Rif. PI2223	Chiusura	04-feb-99	6860	5/99
# 3.1.b	Telefono	MULTIPROPRIETA' KRONOS - Rif. PI2415	Chiusura	03-giu-99	7261	22/99
3.1.b	Stampa	MUTUI BANCA DI ROMA - Rif. PI2631	Chiusura	24-nov-99	7766	47/99
3.1.b	Stampa	NEW INTERNATIONAL METALCRAFT SOCIETY - Rif. PI2371	Rigetto istanza Chiusura	22-dic-98 20-mag-99	6757 7220	52/98 20/99
# 3.1.b	Posta	OFF LIMITS - Rif. PI2309	Chiusura	15-apr-99	7100	15/99
3.1.b	Posta	OFFERTE DI LAVORO POSTMARKET - Rif. PI2626	Chiusura	02-dic-99	7793	48/99
3.1.b	Stampa	OFFERTE LAVORO PETRECCA - Rif. PI2531	Chiusura	21-ott-99	7637	42/99
3.1.b	TV, Stampa	OMNITEL SUMMER CARD - Rif. PI2645	Rigetto istanza Chiusura	25-ago-99 02-dic-99	7503 7796	33-34/99 48/99
3.1.b	Stampa	ONLY STAFF - Rif. PI2496	Rigetto istanza Chiusura	26-mar-99 23-set-99	7039 7546	12/99 38/99
# 3.1.b	Posta	PARADISI RIUNITI - Rif. PI2358	Chiusura	29-apr-99	7153	17/99
3.1.b	Stampati	PARCHEGGI PARCOOP - Rif. PI2632	Chiusura	02-dic-99	7794	48/99
3.1.b	TV	PAY TV D+ - Rif. PI2534	Chiusura	07-ott-99	7587	40/99
3.1.b	Stampa	PELUSO IMMOBILIARE - Rif. PI2307	Chiusura	26-mar-99	7034	12/99
3.1.b	Stampa, TV, Internet	PERSONAL 195 RICARICABILE - Rif. PI2526	Rigetto istanza Rigetto istanza Rigetto istanza Chiusura	15-apr-99 29-apr-99 20-mag-99 10-ago-99	7113 7163 7227 7471	15/99 17/99 20/99 31-32/99
3.1.b	Posta	PLANET DI BALDISSEROTTO SILVIA E C.- FISIOMED - Rif. PI2450	Chiusura	26-mag-99	7245	21/99
3.1.b	Stampa	POGGI FEDERICO & C. - Rif. PI2183B	Chiusura	21-gen-99	6820	3/99
3.1.b	Stampa	PRESTIGE IMPORTS - Rif. PI2325	Chiusura	12-mag-99	7201	19/99
3.1.b	Stampa	PROGEDIL 90 CONSULTING - Rif. PI2330	Chiusura	06-mag-99	7182	18/99
3.1.b	Affissioni	Q8 VANGI MARESCO - Rif. PI2595	Chiusura	07-ott-99	7591	40/99
3.1.b	Stampa	QUATTRORUOTE NUMERO VERDE - Rif. PI2487	Chiusura	03-giu-99	7267	22/99
3.1.b	Stampa	RENAULT STARS - Rif. PI2581	Chiusura	17-nov-99	7740	46/99
3.1.b	Stampa	RIZ AUTO CAR CENTER - Rif. PI2477	Chiusura	07-lug-99	7383	27/99
3.1.b	Stampa, Telefono	SEGRETERIA TELEFONICA TIM - Rif. PI2457	Chiusura	10-ago-99	7463	31-32/99
3.1.b	Stampati	SET VALIGIE GASTALDI TOURS - Rif. PI2299	Chiusura	11-feb-99	6901	6/99
3.1.b	Stampa	SIGEA - Rif. PI2214	Chiusura	18-feb-99	6916	7/99
# 3.1.b	Stampa	SNA DI BOLOGNA - Rif. PI2547	Chiusura	04-nov-99	7686	44/99
3.1.b	TV	SPOT MAIL EXPRESS - Rif. PI2548	Chiusura	13-ott-99	7617	41/99
3.1.b	Stampa	STUDIO ING. PALADINO - Rif. PI2583	Rigetto istanza Chiusura	24-giu-99 28-set-99	7335 7565	25/99 39/99
3.1.b	Stampa	TAGLIAMENTO GRILLI - Rif. PI2399	Chiusura	15-apr-99	7110	15/99
3.1.b	Stampati	TARIFFE WIND - Rif. PI2527	Rigetto istanza Chiusura	15-apr-99 27-lug-99	7114 7440	15/99 29-30/99
# 3.1.b	Posta	TELE2 - Rif. PI2573	Chiusura	25-ago-99	7500	33-34/99
3.1.b	Stampa	TELECOM INTERNET PERSONAL SEMPRE - Rif. PI2409	Chiusura	09-giu-99	7282	23/99
3.1.b	Internet, Stampa	TELECOM ISDN - Rif. PI2440	Chiusura	03-giu-99	7265	22/99

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
3.1.b	Stampa	TELECOM ITALIA FORMULA 3 - Rif. PI2348	Chiusura	18-mar-99	6994	11/99
# 3.1.b	Internet, TV	TELEFONIA FISSA WIND - Rif. PI2617	Chiusura	22-dic-99	7887	51-52/99
3.1.b	Stampati	TELEFONIA WIND - Rif. PI2533	Chiusura	27-lug-99	7442	29-30/99
3.1.b	Affissioni	UFFICIO CAMBIO VIA MERULANA - Rif. PI2539	Chiusura	23-set-99	7548	38/99
# 3.1.b	Stampa	UNITED STATES BUSINESS CORP. - Rif. PI2535	Chiusura	27-ott-99	7665	43/99
3.1.b	TV	VERASAN ACTIVE NUMERO VERDE - Rif. PI2438	Chiusura	03-giu-99	7264	22/99
3.1.b	Stampa	VOLI EUROPEI ALITALIA - Rif. PI2598	Chiusura	13-ott-99	7620	41/99
# 3.1.b	Posta, Stampati	WALL STREET BORSA DI STUDIO - Rif. PI2504	Chiusura	25-ago-99	7498	33-34/99
3.1.b	Posta	WALL STREET DI ROMA - Rif. PI2635	Rigetto istanza Chiusura	27-lug-99 16-dic-99	7444 7851	29-30/99 50/99
3.1.b	Posta	WALL STREET LEARNING - Rif. PI2587	Chiusura	10-nov-99	7718	45/99
3.1.b	Internet	WIND CHIAMATE REGIONALI - Rif. PI2700	Chiusura	02-dic-99	7800	48/99
3.1.b	Stampa	ZURIGO ASSICURAZIONE - Rif. PI2611	Chiusura	22-dic-99	7886	51-52/99
3.1.b	Posta, Stampati	ZURITEL - Rif. PI2517	Chiusura	10-ago-99	7469	31-32/99
3.1.c	Affissioni	AGENZIA IMMOBILIARE FERRARI & MERIZIOLA - Rif. PI2532	Chiusura	24-giu-99	7333	25/99
# 3.1.c	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE ASIT DI MIGLIORINO ROSARIA - Rif. PI2317	Chiusura	06-mag-99	7180	18/99
3.1.c	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE DI ROSARIA MIGLIORINO - Rif. PI2511	Chiusura	28-set-99	7555	39/99
3.1.c	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE MEETING - Rif. PI2150	Rigetto istanza Chiusura	21-lug-98 14-gen-99	6269 6804	29-30/98 2/99
3.1.c	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE STUDIO PERSONALITÀ - Rif. PI2157	Chiusura	14-gen-99	6805	2/99
3.1.c	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE UNIVERSAL INSTITUTE BIS - Rif. PI2591B	Chiusura	17-nov-99	7741	46/99
3.1.c	Stampa	AGENZIA SISTEMISTICA E PUBBL. DI CIOTTI MICHELE - Rif. PI2381	Chiusura	20-mag-99	7221	20/99
3.1.c	Stampa	ALFA LIDO - Rif. PI2269	Chiusura	26-mar-99	7028	12/99
3.1.c	Stampa	ASSOCIAZIONE COMMERCianti CONSUMATORI E PRODUTTORI - Rif. PI2476	Chiusura	25-ago-99	7494	33-34/99
3.1.c	Stampa	A.N.AMM.I DI ROMA - Rif. PI2578	Chiusura	04-nov-99	7689	44/99
3.1.c	Internet, Stampa	BALZARETTI-MODIGLIANI - Rif. PI2563	Chiusura	07-ott-99	7588	40/99
# 3.1.c	TV	BIOSAN - Rif. PI2620	Rigetto istanza Chiusura	07-lug-99 22-dic-99	7390 7888	27/99 51-52/99
3.1.c	Stampa	CASA SERVICE DI FRANCESCON ALESSANDRA E C. - Rif. PI2536	Rigetto istanza Chiusura	06-mag-99 17-giu-99	7192 7304	18/99 24/99
# 3.1.c	Stampati	CENTRO STUDI D'ANNUNZIO - Rif. PI2342	Chiusura	22-apr-99	7132	16/99
3.1.c	Stampati	CENTRO STUDI UNIVERSITARI - Rif. PI2423	Chiusura	16-lug-99	7411	28/99
# 3.1.c	Affissioni, Stampa, Stampati	COLOMBO SERVICE - GRUNDIFU ASSISTANCE - Rif. PI2458	Chiusura	20-mag-99	7224	20/99
3.1.c	Stampa	COMI E TECNICHE NUOVE - Rif. PI2525	Chiusura	16-set-99	7532	37/99
3.1.c	Affissioni, Stampa	CORSI A.MI. UNIVERSITY - Rif. PI2360	Chiusura	01-lug-99	7348	26/99
# 3.1.c	Posta	C. & G. SERVICE CELLULARI GSM - Rif. PI2464	Chiusura	07-lug-99	7382	27/99
3.1.c	Stampa	DE.SAN. - Rif. PI2577A	Chiusura	28-set-99	7562	39/99
3.1.c	Stampa	EREDITA' D'INO MILAN - Rif. PI2241	Chiusura	11-feb-99	6897	6/99
3.1.c	Posta elettronica, Stampati	EUROMATICA - Rif. PI2290	Rigetto istanza Chiusura	20-ott-98 18-feb-99	6497 6920	43/98 7/99

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	Provvedimento			
			tipo	data	numero	bollettino
3.1.c	Stampati	F.LLI VIOLI - Rif. PI2322	Rigetto istanza	03-dic-98	6659	49/98
			Chiusura	15-apr-99	7104	15/99
3.1.c	Confezione	GAP COSMETICS - Rif. PI2421	Chiusura	03-giu-99	7262	22/99
3.1.c	Stampa	IL SETTIMANALE EDISERVICE - Rif. PI2343	Chiusura	26-mag-99	7239	21/99
3.1.c	Stampati	ITALSISTEMI - Rif. PI2283	Chiusura	18-mar-99	6991	11/99
3.1.c	Stampati	ITC TRINACRIA DI TRAPANI - Rif. PI2624	Chiusura	21-ott-99	7645	42/99
3.1.c	Stampa	JOY'S AGENCY - Rif. PI2600	Chiusura	07-dic-99	7821	49/99
3.1.c	Stampa, Stampati	LINK SERVICE - Rif. PI2174	Chiusura	21-gen-99	6818	3/99
3.1.c	Stampati	MAIL EXPRESS - Rif. PI2240	Chiusura	14-gen-99	6810	2/99
3.1.c	Posta	MODA IN - Rif. PI2499	Chiusura	07-lug-99	7386	27/99
# 3.1.c	Posta, Telefono	NEW TRAVEL - Rif. PI2500	Chiusura	27-lug-99	7439	29-30/99
3.1.c	Posta	OFFERTE DI LAVORO POSTMARKET - Rif. PI2626	Chiusura	02-dic-99	7793	48/99
3.1.c	Stampa	OFFERTE DI LAVORO WIKU - Rif. PI2503	Chiusura	13-ott-99	7616	41/99
3.1.c	Stampa	OFFERTE LAVORO PETRECCA - Rif. PI2531	Chiusura	21-ott-99	7637	42/99
3.1.c	Stampa	ONLY STAFF - Rif. PI2496	Rigetto istanza	26-mar-99	7039	12/99
			Chiusura	23-set-99	7546	38/99
3.1.c	Stampati, Stampa, Posta	ONORANZE FUNEBRI T.E.A. - Rif. PI2339	Chiusura	29-apr-99	7152	17/99
3.1.c	Stampati	PARCHEGGI PARCOOP - Rif. PI2632	Chiusura	02-dic-99	7794	48/99
3.1.c	Stampa	PODOLOGO AVAGNINA - Rif. PI2233	Chiusura	11-mar-99	6972	10/99
# 3.1.c	Stampa	PROGET - Rif. PI2303	Chiusura	09-apr-99	7058	13-14/99
3.1.c	Stampa	SAS.I. SCUOLA ADDESTRAMENTO SICUREZZA INTERNAZIONALE - Rif. PI2340	Chiusura	20-mag-99	7219	20/99
3.1.c	Stampati	SCUOLA 2F - Rif. PI2337	Chiusura	06-mag-99	7185	18/99
3.1.c	Stampa	SECURNIGHT - Rif. PI2480	Chiusura	10-ago-99	7465	31-32/99
# 3.1.c	Affissioni	SI.CRO. RILEVATORI GAS - Rif. PI2323	Chiusura	12-mag-99	7200	19/99
# 3.1.c	Stampa	SNA DI BOLOGNA - Rif. PI2547	Chiusura	04-nov-99	7686	44/99
# 3.1.c	Stampa	SOGETE DI SOTTILE MONICA - Rif. PI2260	Chiusura	26-mar-99	7027	12/99
3.1.c	Stampa	STUDIO BERTI - Rif. PI2577B	Chiusura	28-set-99	7563	39/99
3.1.c	Stampa	STUDIO DUE - Rif. PI2512	Chiusura	28-set-99	7556	39/99
3.1.c	Stampa	STUDIO D.M. - Rif. PI2212	Chiusura	11-mar-99	6971	10/99
3.1.c	Stampa	STUDIO ING. PALADINO - Rif. PI2583	Rigetto istanza	24-giu-99	7335	25/99
			Chiusura	28-set-99	7565	39/99
3.1.c	Stampa	STUDIO PRIOLO - Rif. PI2577C	Chiusura	28-set-99	7564	39/99
# 3.1.c	Posta	TAPPETO ORIENTALE S.I.D.I. - Rif. PI2293	Chiusura	04-mar-99	6957	9/99
3.1.c	Stampa	TECHNICAL SERVICES INTERNATIONAL - Rif. PI2402	Chiusura	03-giu-99	7260	22/99
# 3.1.c	Affissioni, Stampa	TELEPIÙ CALCIO - Rif. PI2455	Chiusura	12-mag-99	7208	19/99
3.1.c	Affissioni	UFFICIO CAMBIO VIA MERULANA - Rif. PI2539	Chiusura	23-set-99	7548	38/99
# 3.1.c	Posta	V.D.F.-VIGILI DEL FUOCO OGGI - Rif. PI2196	Chiusura	14-gen-99	6809	2/99
4.1	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE MEETING - Rif. PI2150	Rigetto istanza	21-lug-98	6269	29-30/98
			Chiusura	14-gen-99	6804	2/99
4.1	Stampa	ALBERGHI TAORMINA - Rif. PI2275	Chiusura	26-mar-99	7030	12/99
4.1	Confezione, Stampa	ANTIRUGHE L'OREAL - Rif. PI2665	Rigetto istanza	25-ago-99	7504	33-34/99
			Chiusura	02-dic-99	7797	48/99
# 4.1	Posta	A.I.P.I. - GF - Rif. PI2388	Rigetto istanza	07-gen-99	6764	1/99 ⁽¹⁴⁾
			Chiusura	20-mag-99	7222	20/99

(14) Errata corrige nel Bollettino n. 21/99.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
4.1	Stampa	BIGIOTTERIA STELLA - Rif. PI2452	Chiusura	27-lug-99	7436	29-30/99
4.1	TV	CANALI E OFFERTE DI LAVORO - Rif. PI2465	Chiusura	25-ago-99	7493	33-34/99
4.1	Stampa	CASA SERVICE DI FRANCESCON ALESSANDRA E C. - Rif. PI2536	Rigetto istanza Chiusura	06-mag-99 17-giu-99	7192 7304	18/99 24/99
# 4.1	Stampati	CENTRO STUDI D'ANNUNZIO - Rif. PI2342	Chiusura	22-apr-99	7132	16/99
4.1	Stampa	COMI E TECNICHE NUOVE - Rif. PI2525	Chiusura	16-set-99	7532	37/99
4.1	Stampa	CONSORZIO UNIVERSITARIO MANTOVANO - Rif. PI2216	Chiusura	18-feb-99	6917	7/99
# 4.1	Posta	C. & G. SERVICE CELLULARI GSM - Rif. PI2464	Chiusura	07-lug-99	7382	27/99
4.1	Stampati	DEPRENANS ROEDER - Rif. PI2129	Chiusura	11-feb-99	6893	6/99
4.1	Posta	DOLCE VITA MILANO - Rif. PI2432	Chiusura	24-giu-99	7327	25/99
4.1	Stampa	DOUBLE FORCED MATRIX I&T - Rif. PI2411	Chiusura	12-mag-99	7205	19/99
# 4.1	Posta	EMA - Rif. PI2564	Chiusura	13-ott-99	7618	41/99
4.1	Stampa	EPILSCAN HDF - Rif. PI2522	Chiusura	16-set-99	7531	37/99
4.1	Posta	HOUSE MARKET II - Rif. PI2470	Chiusura	27-lug-99	7438	29-30/99
4.1	Stampa	JOY'S AGENCY - Rif. PI2600	Chiusura	07-dic-99	7821	49/99
4.1	Stampa	LAVORO DOMICILIARE "LA NAZIONE" - Rif. PI2602	Chiusura	22-dic-99	7884	51-52/99
# 4.1	Posta	MAIL OFFICE CANCELLERIA - Rif. PI2319	Chiusura	15-apr-99	7103	15/99
# 4.1	Telefono	MIXER BI-BO SANIPLUS - Rif. PI2453	Chiusura	24-giu-99	7331	25/99
4.1	Posta	MODA IN - Rif. PI2499	Chiusura	07-lug-99	7386	27/99
# 4.1	Telefono	MULTIPROPRIETA' KRONOS - Rif. PI2415	Chiusura	03-giu-99	7261	22/99
# 4.1	Posta, Telefono	NEW TRAVEL - Rif. PI2500	Chiusura	27-lug-99	7439	29-30/99
# 4.1	Stampa	NICOTENIL III - Rif. PI2171	Chiusura Modifiche	14-gen-99 18-mar-99	6808 6989	2/99 11/99
# 4.1	Posta	OFF LIMITS - Rif. PI2309	Chiusura	15-apr-99	7100	15/99
4.1	Posta	OFFERTE DI LAVORO POSTMARKET - Rif. PI2626	Chiusura	02-dic-99	7793	48/99
4.1	Stampa	OFFERTE DI LAVORO WIKU - Rif. PI2503	Chiusura	13-ott-99	7616	41/99
4.1	Stampa	OFFERTE LAVORO PETRECCA - Rif. PI2531	Chiusura	21-ott-99	7637	42/99
4.1	Stampa	ONLY STAFF - Rif. PI2496	Rigetto istanza Chiusura	26-mar-99 23-set-99	7039 7546	12/99 38/99
4.1	Stampati, Stampa, Posta	ONORANZE FUNEBRI T.E.A. - Rif. PI2339	Chiusura	29-apr-99	7152	17/99
# 4.1	Posta	PARADISI RIUNITI - Rif. PI2358	Chiusura	29-apr-99	7153	17/99
4.1	Posta	PLANET DI BALDISSEROTTO SILVIA E C. - FISIOMED - Rif. PI2450	Chiusura	26-mag-99	7245	21/99
# 4.1	Stampa	PROGET - Rif. PI2303	Chiusura	09-apr-99	7058	13-14/99
4.1	Stampa	QUATTRORUOTE NUMERO VERDE - Rif. PI2487	Chiusura	03-giu-99	7267	22/99
# 4.1	Stampati	RINASCENTE CASA - Rif. PI2579	Rigetto istanza Chiusura	09-giu-99 07-ott-99	7287 7590	23/99 40/99
# 4.1	Affissioni	SICRO. RILEVATORI GAS - Rif. PI2323	Chiusura	12-mag-99	7200	19/99
# 4.1	Stampa	SOGETE DI SOTTILE MONICA - Rif. PI2260	Chiusura	26-mar-99	7027	12/99
4.1	Stampa	STUDIO ING. PALADINO - Rif. PI2583	Rigetto istanza Chiusura	24-giu-99 28-set-99	7335 7565	25/99 39/99
# 4.1	Stampati, Affissioni	S.I.PRE. - Rif. PI2508	Chiusura	16-lug-99	7415	28/99
# 4.1	Posta	TAPPETO ORIENTALE S.I.D.I. - Rif. PI2293	Chiusura	04-mar-99	6957	9/99
4.1	TV	TROFEO CITROËN SAXO - Rif. PI2294	Chiusura	06-mag-99	7177	18/99
4.1	Stampa	UP 100 COMPRESSE - Rif. PI2225	Chiusura	25-feb-99	6937	8/99
# 4.1	Posta, Stampati	WALL STREET BORSA DI STUDIO - Rif. PI2504	Chiusura	25-ago-99	7498	33-34/99

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
4.1	Posta, Stampati	ZURITEL - Rif. PI2517	Chiusura	10-ago-99	7469	31-32/99
4.2	Stampa	AGENZIA MATRIMONIALE UNIVERSAL INSTITUTE BIS - Rif. PI2591B	Chiusura	17-nov-99	7741	46/99
4.2	Stampa	AGENZIA SISTEMISTICA E PUBBL. DI CIOTTI MICHELE - Rif. PI2381	Chiusura	20-mag-99	7221	20/99
4.2	Stampa	ALFA LIDO - Rif. PI2269	Chiusura	26-mar-99	7028	12/99
4.2	Stampati	CENTRO ELIANA MONTI - Rif. PI2588	Chiusura	21-ott-99	7642	42/99
4.2	Stampa	GIERRE AUTO - Rif. PI2478	Chiusura	07-lug-99	7384	27/99
4.2	Stampa	ISTITUTO TRICOMEDICAL - Rif. PI2518	Chiusura	10-ago-99	7470	31-32/99
4.2	Stampati	ITALSISTEMI - Rif. PI2283	Chiusura	18-mar-99	6991	11/99
4.2	TV	MASTER LOTTO - Rif. PI2232	Chiusura	04-mar-99	6938	9/99
4.2	TV	MASTER TOTO SCM - Rif. PI2285	Chiusura	20-mag-99	7216	20/99
4.2	Stampa	MULTICLIMA DI LUCIANO PIERINI & C. - Rif. PI2223	Chiusura	04-feb-99	6860	5/99
4.2	Stampa	NUOVA ABC - Rif. PI2401	Chiusura	06-mag-99	7189	18/99
4.2	TV	RETE MIA TELEVENDITA SUPERENALOTTO - Rif. PI2286	Chiusura	22-apr-99	7131	16/99
4.2	TV	SPOT MAIL EXPRESS - Rif. PI2548	Chiusura	13-ott-99	7617	41/99
4.2	TV	SYSTEM LOTTO - Rif. PI2376	Chiusura	09-giu-99	7281	23/99
# 5	TV	BIOSAN - Rif. PI2620	Rigetto istanza Chiusura	07-lug-99 22-dic-99	7390 7888	27/99 51-52/99
5	TV	BRACCIALE QUADRIFOGLIO - Rif. PI2263	Chiusura	21-gen-99	6821	3/99
5	Confezione	CORRETTORE KANCELLA JUNIOR - Rif. PI2033B	Chiusura	15-apr-99	7097	15/99
# 5	Stampa	CREME S. ANGELICA - Rif. PI2582	Rigetto istanza Chiusura	09-giu-99 10-nov-99	7288 7717	23/99 45/99
5	Posta	OSMOTIZZATORE SUNSHINE - Rif. PI2237	Sospensione Chiusura	01-ott-98 11-feb-99	6437 6896	40/98 6/99
5	Radio	SAUNA FINLANDESE - Rif. PI2377	Chiusura	26-mag-99	7241	21/99
5	Stampa	SUOLETTE MIRACOLOSE - Rif. PI2253	Chiusura	26-mar-99	7025	12/99
6	Confezione	CORRETTORE KANCELLA JUNIOR - Rif. PI2033B	Chiusura	15-apr-99	7097	15/99
6	Affissioni	DIESEL-DENIM DIVISION - Rif. PI2261	Sospensione Chiusura	08-ott-98 25-feb-99	6457 6940	41/98 8/99
6	Stampa	MIRELLA-TOPOLINO - Rif. PI2320	Chiusura	06-mag-99	7181	18/99
6	TV, Stampa	OMNITEL SUMMER CARD - Rif. PI2645	Rigetto istanza Chiusura	25-ago-99 02-dic-99	7503 7796	33-34/99 48/99

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento	mezzo di	caso	Provvedimento	data	numero	bollettino
ipotesi di	diffusione		tipo			
violazione						
		2000				
3.1.a	Stampa	99 IDEE PER IL GIARDINO - Rif. PI2646	Chiusura	03-feb-00	7997	5/00
3.1.a	Stampa	ABBONAMENTO RIVISTA DOVE - Rif. PI2840	Chiusura	03-mag-00	8263	17-18/00
3.1.a	TV	ABOCA-THONODRIVE - Rif. PI2908	Chiusura	27-set-00	8733	39/00
3.1.a	Stampa	ACCADEMIA EUROPA - Rif. PI2810	Chiusura	13-lug-00	8500	28/00
3.1.a	Stampa	ACQUA SAN PELLEGRINO - Rif. PI2820	Chiusura	03-mag-00	8261	17-18/00
# 3.1.a	Stampati	ADIPOFORTE - Rif. PI3043	Chiusura	21-dic-00	9060	51-52/00
3.1.a	Stampa	ADSL-GALACTICA - Rif. PI2862C	Rigetto istanza	01-mar-00	8086	9/00
			Rigetto istanza	15-mar-00	8126	11/00
			Chiusura	10-ago-00	8597	31-32/00
3.1.a	Internet, Stampa	ADSL-TIN - Rif. PI2862	Rigetto istanza	01-mar-00	8085	9/00
			Rigetto istanza	15-mar-00	8127	11/00
			Chiusura	10-ago-00	8596	31-32/00
3.1.a	Affissioni	AGENZIA FUNEBRE B.M. - Rif. PI2877	Chiusura	27-set-00	8731	39/00
3.1.a	Stampa	AGENZIA LITTLE STAR - Rif. PI2836	Chiusura	06-lug-00	8470	27/00
3.1.a	Stampa	ALA MOTORS - Rif. PI2898	Chiusura	14-set-00	8686	37/00
3.1.a	Stampati	ALFA REFRATTARI - Rif. PI2831	Chiusura	22-giu-00	8418	25/00
3.1.a	Internet, Stampa	ALVEA-LANCASTER - Rif. PI2707	Rigetto istanza	13-ott-99	7625	41/99
			Chiusura	23-mar-00	8170	12/00
3.1.a	Stampa	AMEFIT DI MANERBIO - Rif. PI2722	Chiusura	04-apr-00	8191	13-14/00
3.1.a	Stampati	ASSICENTRO - Rif. PI2845	Chiusura	28-giu-00	8448	26/00
3.1.a	Stampati	ASSOCIAZIONE DI FORMAZIONE EUROPEA - Rif. PI2749	Rigetto istanza	02-dic-99	7803	48/99
			Chiusura	13-apr-00	8222	15/00
3.1.a	Stampa	A.P.S. CONSULTING - Rif. PI3022	Chiusura	30-nov-00	8954	48/00
3.1.a	Affissioni, Stampa	BANCA DEL SALENTO T.O.L. - Rif. PI2954D	Rigetto istanza	24-mag-00	8330	21/00
			Chiusura	15-nov-00	8905	46/00
3.1.a	Stampa	BANCA MEDIOCREDITO - Rif. PI2977	Chiusura	25-ott-00	8824	43/00
3.1.a	Stampati	BANCA POP. LODI-PREMIO DI STUDIO - Rif. PI3026	Chiusura	27-set-00	8743	39/00
3.1.a	Internet	BANCA WOOLWICH - Rif. PI3126	Chiusura	21-dic-00	9069	51-52/00
3.1.a	Stampati	BANCHE DATI INDITEL - Rif. PI3005	Chiusura	25-ott-00	8825	43/00
3.1.a	Stampa	BODYGUARD SU INTERNET - Rif. PI2625	Chiusura	20-gen-00	7947	3/00
3.1.a	Stampati	CAMPAGNE PROMOZIONALI BENZINE-ERG - Rif. PI3132B	Chiusura	14-dic-00	9013	50/00
3.1.a	Stampati	CAMPAGNE PROMOZIONALI BENZINE-ESSO - Rif. PI3132C	Chiusura	14-dic-00	9014	50/00
3.1.a	Stampati	CAMPAGNE PROMOZIONALI BENZINE-TOTALFINA - Rif. PI3132D	Chiusura	14-dic-00	9015	50/00
3.1.a	Stampati	CATTOLICA DI VITERBO - Rif. PI3058	Chiusura	21-dic-00	9064	51-52/00
3.1.a	Confezione	CD DE GREGORI - Rif. PI2987	Chiusura	05-ott-00	8762	40/00
3.1.a	Stampati	CELLULARE BOSCH - Rif. PI2896	Chiusura	06-lug-00	8473	27/00
3.1.a	Internet	CENTRO HL - Rif. PI3048	Chiusura	14-dic-00	9011	50/00
3.1.a	Stampa	CENTRO MOTO ROMA DUE - Rif. PI2842	Chiusura	13-lug-00	8501	28/00
3.1.a	Telefono, Stampa	CENTRO PAOLA POGGI - Rif. PI2859	Chiusura	20-lug-00	8540	29/00
3.1.a	Stampa	CENTRO STUDI FERMI - Rif. PI2648	Chiusura	03-feb-00	7998	5/00
3.1.a	Stampati	CENTRO STUDI RAGGUAGLIO GIOVANI - Rif. PI2766	Chiusura	04-apr-00	8194	13-14/00
3.1.a	Stampa	CERAMICHE MIRAGE BIS - Rif. PI2793B	Chiusura	01-giu-00	8346	22/00
3.1.a	Stampa	CE.F.I.R. - Rif. PI2978	Chiusura	05-ott-00	8760	40/00
3.1.a	Stampa	CFG E CEI - Rif. PI2815	Chiusura	18-mag-00	8309	20/00
# 3.1.a	Stampati	CHITOSANO 800 SIRC - Rif. PI2796	Chiusura	08-giu-00	8372	23/00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
3.1.a	Stampa	CHRONOS IMMOBILIARE - Rif. PI2976	Chiusura	05-ott-00	8759	40/00
3.1.a	Stampa	CICLI MOTOCICLI ACCESSORI - Rif. PI2838	Chiusura	01-giu-00	8348	22/00
3.1.a	Stampa	CINTURA MASSAGGIANTE E TUTA DIMAGRANTE - Rif. PI2872	Chiusura	10-ago-00	8598	31-32/00
3.1.a	Stampati	CIRCOLO RICREATIVO ST 2001 - Rif. PI2752	Chiusura	24-feb-00	8082	8/00
3.1.a	Confezione	CITIZEN SPACE ONE - Rif. PI2903	Chiusura	10-ago-00	8605	31-32/00
3.1.a	Stampa	CITTÀ MERCATO DI CURNO - Rif. PI2735	Chiusura	03-mag-00	8255	17-18/00
3.1.a	Stampa	CLUB 3000 IDEE - Rif. PI2889	Chiusura	10-ago-00	8602	31-32/00
3.1.a	Stampa	COMPANY - Rif. PI2708	Chiusura	13-apr-00	8219	15/00
3.1.a	Stampa	COMPANY ITALY SERVICE - Rif. PI2714	Chiusura	04-apr-00	8190	13-14/00
3.1.a	Stampa	CONCESSIONARIA LEOPOLDO NARDINI - Rif. PI2950	Chiusura	10-ago-00	8609	31-32/00
3.1.a	Stampa	CONCESSIONARIA MANGIONE - Rif. PI2690	Chiusura	24-feb-00	8076	8/00
3.1.a	Stampa	CONCIME BIO-VEGETAL - Rif. PI2949	Chiusura	27-set-00	8739	39/00
3.1.a	Stampati	CONDIZIONATORI TELAIR - Rif. PI2711	Rigetto istanza Chiusura	10-nov-99 23-mar-00	7722 8171	45/99 12/00
3.1.a	Confezione, Stampati	CONFERMA DI HOECHST - Rif. PI2806	Rigetto istanza Chiusura	11-gen-00 08-giu-00	7926 8373	1-2/00 23/00
3.1.a	Stampa	CON.FIN. - Rif. PI2873	Chiusura	10-ago-00	8599	31-32/00
# 3.1.a	Stampa	CORSI COMPUTER-SECOLO XIX - Rif. PI2695	Chiusura	23-mar-00	8169	12/00
3.1.a	Stampati	CORSO DI FORMAZIONE A.R.A.I. - Rif. PI2791	Chiusura	04-apr-00	8195	13-14/00
3.1.a	Internet, Stampa	COUNTERINTELLIGENCE - Rif. PI2826	Chiusura	14-giu-00	8406	24/00
3.1.a	Stampa	CO.SV.EDIL. - Rif. PI2878	Chiusura	28-giu-00	8451	26/00
3.1.a	Stampa	CREDITO BERGAMASCO-TRADE ON LINE - Rif. PI3036	Chiusura	21-dic-00	9059	51-52/00
3.1.a	Stampa	CRONOGRAFO BULOVA - Rif. PI2697	Rigetto istanza Chiusura	07-ott-99 17-feb-00	7596 8053	40/99 7/00
3.1.a	Stampa	D'ADDARIO CASE E PROGETTI - Rif. PI2677	Chiusura	10-feb-00	8027	6/00
3.1.a	Stampa	D'EGIDIO CONCESSIONARIA OPEL - Rif. PI2969	Chiusura	28-lug-00	8566	30/00
3.1.a	Stampati	DELFINO AZZURRO - Rif. PI2686	Chiusura	17-feb-00	8052	7/00
# 3.1.a	Stampati	DEPLIANT SAFETY BUTTERFLY - Rif. PI2998	Chiusura	15-nov-00	8909	46/00
3.1.a	TV	DIMAPANT - Rif. PI2813	Chiusura	20-lug-00	8538	29/00
3.1.a	Stampati	DITTA VETRONE LUISA ONORANZE FUNEBRI - Rif. PI2756	Chiusura	04-mag-00	8268	17-18/00
3.1.a	Confezione	DREAMCAST - Rif. PI2864	Chiusura	13-lug-00	8505	28/00
3.1.a	Affissioni, Stampati	EDP MAINT & MARKET - Rif. PI2926	Rigetto istanza Chiusura	12-apr-00 24-ago-00	8203 8643	15/00 33-34/00
3.1.a	Internet	ELECTRONIC SYSTEM - Rif. PI2927	Chiusura	27-set-00	8736	39/00
3.1.a	Stampa, Stampati	ELETTROCENTER - Rif. PI2935	Chiusura	19-ott-00	8801	42/00
3.1.a	Stampati	ELIANA MONTI DI PINEROLO - Rif. PI3029	Chiusura	15-nov-00	8911	46/00
3.1.a	Stampa	EMME ERRE - Rif. PI2658	Chiusura	03-feb-00	8002	5/00
3.1.a	Stampa	ERBAVOGLIO "ERBAPANCA" - Rif. PI2641	Chiusura	20-gen-00	7949	3/00
3.1.a	Confezione, Stampa	ERBAVOGLIO "SODO" - Rif. PI2640	Chiusura	20-gen-00	7948	3/00
# 3.1.a	Stampa	ESAMEN DIMAGRANTE - Rif. PI2802	Chiusura	14-giu-00	8405	24/00
3.1.a	Stampati	ESTEMEDIC - Rif. PI2900	Chiusura	18-mag-00	8315	20/00
3.1.a	Stampa	EUROCUCINE - Rif. PI2902	Chiusura	25-ott-00	8820	43/00
3.1.a	Stampa	EUROFLY MILLE MIGLIA - Rif. PI2698	Chiusura	20-gen-00	7956	3/00
3.1.a	TV	EUROMARKET PANCA STOP - Rif. PI2762	Chiusura	20-apr-00	8238	16/00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
# 3.1.a	Stampa	E.S.E. - Rif. PI3020	Sospensione Chiusura	27-giu-00 14-dic-00	8421 9010	26/00 50/00
3.1.a	Stampa	FAST ENERGY DI MILANO - Rif. PI2721	Chiusura	01-giu-00	8344	22/00
3.1.a	Internet, Stampa	FASTWEB - Rif. PI2996	Chiusura	14-dic-00	9009	50/00
3.1.a	Stampa	FERRARI MAURIZIO TAXI - Rif. PI2773	Chiusura	24-feb-00	8084	8/00
3.1.a	Stampa	FIN ITALIA - Rif. PI2610	Chiusura	20-gen-00	7945	3/00
3.1.a	Stampa	FIN LEADER - Rif. PI2653	Chiusura	10-feb-00	8024	6/00
3.1.a	Internet	FINCONSULT SERVICE S.I.GE.I. - Rif. PI2767	Chiusura	10-feb-00	8037	6/00
3.1.a	Stampa	FINECO ONLINE - Rif. PI2964	Rigetto istanza Chiusura	24-mag-00 15-nov-00	8331 8907	21/00 46/00
3.1.a	Stampa	FINEURO - Rif. PI3033	Chiusura	23-nov-00	8934	47/00
3.1.a	Stampa	FORD CATENE DA NEVE - Rif. PI2816	Chiusura	16-mar-00	8153	11/00
3.1.a	Stampati	FORD FOCUS - Rif. PI2992	Chiusura	05-set-00	8672	35-36/00
3.1.a	Affissioni, Stampati	FORPROGEST - Rif. PI2812	Chiusura	18-mag-00	8308	20/00
# 3.1.a	Internet, Posta	FORUM ARBITRALE - Rif. PI2971	Chiusura	15-nov-00	8908	46/00
3.1.a	Affissioni	FOTODIAPRESS - Rif. PI2774	Chiusura	03-feb-00	8008	5/00
3.1.a	Stampa	F.M.B. INVESTIMENTI - Rif. PI2694	Chiusura	10-feb-00	8029	6/00
3.1.a	Stampati, Stampa	GENERALI-VALORE QUOTA - Rif. PI2847	Chiusura	13-lug-00	8502	28/00
3.1.a	Radio	GIOCATTOLI UPIM - Rif. PI2808	Chiusura	24-mag-00	8323	21/00
# 3.1.a	Stampa	GREENLIFE - Rif. PI2795	Sospensione Chiusura	16-dic-99 16-mar-00	7858 8152	50/99 11/00
3.1.a	Stampati	GRUPPO EDITORIALE FUTURA - Rif. PI2811	Chiusura	23-mar-00	8177	12/00
3.1.a	Stampa	HERTZ ITALIANA - Rif. PI2786	Chiusura	16-mar-00	8151	11/00
# 3.1.a	Stampati, Telefono	HOLIDAYS HOUSE - Rif. PI2888	Chiusura Modifiche	05-ott-00 21-dic-00	8753 9056	40/00 51-52/00
3.1.a	Stampa	HOMEOSLIM - Rif. PI2870	Chiusura	13-lug-00	8506	28/00
3.1.a	Posta	HOTEL LA FENICE - Rif. PI2945	Chiusura	24-ago-00	8644	33-34/00
3.1.a	Internet	HOTEL MORGANA PANAMA GARDEN - Rif. PI2893	Chiusura	14-set-00	8685	37/00
3.1.a	Affissioni, Stampa	IDEAL LINE - Rif. PI2728	Chiusura	09-mar-00	8123	10/00
3.1.a	Stampati	INA ASSITALIA CONVENZIONE FORENSE - Rif. PI2689	Chiusura	20-gen-00	7955	3/00
# 3.1.a	Stampa	INDUSTRIE SCAFFALATURE ARREDAMENTI - Rif. PI2843	Rigetto istanza Chiusura	10-feb-00 28-giu-00	8041 8447	6/00 26/00
3.1.a	Internet	INFOSTRADA-ADSL - Rif. PI2883	Rigetto istanza Chiusura	15-mar-00 10-ago-00	8130 8601	11/00 31-32/00
3.1.a	Stampati	INLINEA CENTRO DIMAGRIMENTO - Rif. PI2951	Chiusura	05-set-00	8671	35-36/00
3.1.a	Stampa	INSERZIONI SECONDAMANO - Rif. PI3079	Chiusura	15-nov-00	8913	46/00
3.1.a	Stampa	INTERMEDIARIO FINANZIARIO DI RUSSO - Rif. PI2612	Chiusura	20-gen-00	7946	3/00
3.1.a	Affissioni	INVESTIGAZIONI ELIO PETRONI - Rif. PI3019	Chiusura	26-ott-00	8852	43/00
3.1.a	Stampa	INVESTITEC - Rif. PI2661	Chiusura	20-gen-00	7952	3/00
3.1.a	Stampa	IPERMERCATI DELLA CATENA - Rif. PI2717	Chiusura	03-mag-00	8254	17-18/00
3.1.a	Stampa	ISIDEA - Rif. PI2837	Chiusura	08-giu-00	8374	23/00
3.1.a	Stampa	ISTITUTI SCOLASTICI EUROSCHOOL - Rif. PI2850	Chiusura	28-giu-00	8449	26/00
# 3.1.a	Stampa	ISTITUTO "FERMI" DI PAVIA - Rif. PI2857	Chiusura	06-lug-00	8471	27/00
3.1.a	Stampati	JEAN MONNET-CORSO IN PODOIATRIA - Rif. PI2821	Chiusura	10-ago-00	8595	31-32/00
3.1.a	Stampa	KAZIANI BREVETTI - Rif. PI2716	Rigetto istanza Chiusura	21-ott-99 24-feb-00	7648 8078	42/99 8/00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
3.1.a	Stampa	L'AUTO PER TUTTI - Rif. PI2936	Chiusura	13-set-00	8678	37/00
3.1.a	Stampa	L'ESPRESSO-CALENDARIO PIRELLI - Rif. PI2783	Chiusura	11-mag-00	8287	19/00
3.1.a	Confezione	LATTE REGGIANO - Rif. PI2833	Chiusura	20-lug-00	8539	29/00
# 3.1.a	Stampa	LAUREA ACCADEMIA EUROPEA - Rif. PI2973	Chiusura	19-ott-00	8802	42/00
# 3.1.a	Telefono	LE VOYAGE - Rif. PI2744	Chiusura	23-mar-00	8175	12/00
3.1.a	Stampa, Stampati	LORELEI - Rif. PI2824	Chiusura	20-apr-00	8242	16/00
3.1.a	Stampa	LOTTO D'INVESTIMENTO - Rif. PI2741	Chiusura	18-mag-00	8303	20/00
3.1.a	Stampati	MARE SUD '99-ICI TOUR OPERATOR - Rif. PI2955	Chiusura	13-set-00	8679	37/00
3.1.a	Posta	MARIA DUVAL-VINCITE AL LOTTO - Rif. PI2952	Chiusura	14-set-00	8687	37/00
3.1.a	Stampati	MATTEL BARBIE E KRISSEY - Rif. PI2693	Rigetto istanza Chiusura	21-ott-99 02-mar-00	7647 8106	42/99 9/00
3.1.a	Stampa	MEDIAFIN-FIRMA SINGOLA - Rif. PI2851	Chiusura	28-giu-00	8450	26/00
3.1.a	Stampati	MEDIOCREDITO IMMOBILIARE - Rif. PI3002	Chiusura	27-set-00	8741	39/00
3.1.a	Stampati	MEDITOUR - Rif. PI2780	Chiusura	04-mag-00	8269	17-18/00
3.1.a	Stampati	MEIE VITA - Rif. PI3076	Chiusura	30-nov-00	8957	48/00
3.1.a	Stampa	MELLIN-LATTEBRAVO - Rif. PI2817	Chiusura	28-giu-00	8444	26/00
3.1.a	Affissioni	MERCATONE UNO-MAGAZZINI DEL POPOLO - Rif. PI2938	Chiusura	27-set-00	8737	39/00
3.1.a	Stampati	MIRANDA VIAGGI E TURISMO - Rif. PI2931	Chiusura	21-set-00	8711	38/00
3.1.a	Stampa, Stampati	MIXAUTO - Rif. PI2654	Chiusura	17-feb-00	8050	7/00
3.1.a	Stampa	MULTI CAPITAL - Rif. PI2979	Chiusura	05-ott-00	8761	40/00
3.1.a	Stampa, Internet	MULTIOSSIGEN-OZONO TERAPIA - Rif. PI2972	Rigetto istanza Chiusura	11-mag-00 12-ott-00	8292 8783	19/00 41/00
3.1.a	Stampa	NATURAL PUSH-UP - Rif. PI2925	Chiusura	21-set-00	8710	38/00
# 3.1.a	Stampa	NIK-NIK EVOLVER ITALIA - Rif. PI2622	Chiusura	11-gen-00	7919	1-2/00
3.1.a	Stampa	NSG DIVISIONE WATER - Rif. PI2733	Chiusura	23-mar-00	8174	12/00
3.1.a	Stampa, Stampati	NUOVA CINTEL - Rif. PI2988	Chiusura	12-ott-00	8785	41/00 ⁽¹⁵⁾
3.1.a	Stampa	OFFERTA DI LAVORO DIGITAL O'CLOCK - Rif. PI3008	Chiusura	21-dic-00	9057	51-52/00
3.1.a	Posta	OFFERTA DI LAVORO INCEN - Rif. PI3072	Chiusura	30-nov-00	8956	49/00
3.1.a	Stampa	OFFERTE GAGGIA - Rif. PI2807	Rigetto istanza Chiusura	11-gen-00 01-giu-00	7927 8347	1-2/00 22/00
3.1.a	Stampati	OMEGA SERVICES - Rif. PI3061	Chiusura	07-dic-00	8979	49/00
3.1.a	Stampa	ONORANZE FUNEBRI MAFFIOLI - Rif. PI2738	Chiusura	24-feb-00	8080	8/00
3.1.a	TV	OPERA EDITORIALE "PADRE PIO" SU TMC - Rif. PI3068	Rigetto istanza Chiusura	10-ago-00 21-dic-00	8612 9066	31-32/00 51-52/00
3.1.a	Stampati	OPUSCOLI TIM SU ELETTROMAGNETISMO - Rif. PI2688	Rigetto istanza Chiusura	13-ott-99 20-gen-00	7624 7954	41/99 3/00
3.1.a	Stampa, Stampati	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTIC-CGA - Rif. PI2995	Rigetto istanza Rigetto istanza Chiusura	24-mag-00 14-giu-00 19-ott-00	8332 8407 8803	21/00 24/00 42/00
3.1.a	Stampa, Stampati	PACKARD BELL - Rif. PI2650	Chiusura	10-feb-00	8023	6/00
3.1.a	Stampati	PAM DI BOLOGNA - Rif. PI2757	Chiusura	13-apr-00	8223	15/00
3.1.a	Stampa	PANDITON VENDITA COMPUTER - Rif. PI2942	Chiusura	05-ott-00	8756	40/00
3.1.a	Stampati	PAOLA POGGI DI IMPERIA E SAVONA - Rif. PI3025	Chiusura	30-nov-00	8955	48/00

(15) Errata corrige nel Bollettino n.43/2000.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	Provvedimento		data	numero	bollettino
			tipo				
3.1.a	Stampati	PENTATUR ATINTER - Rif. PI2986	Rigetto istanza		08-giu-00	8380	23/00 ⁽¹⁶⁾
			Chiusura		02-nov-00	8867	44/00
3.1.a	Stampa	PIAGGIO-LIBERTY - Rif. PI2705	Chiusura		17-feb-00	8054	7/00
3.1.a	Stampa	PIANETA CASA - Rif. PI2734	Chiusura		09-mar-00	8124	10/00
3.1.a	Stampati	PIZZERIA L'ARCHETTO 2 - Rif. PI2863	Chiusura		08-giu-00	8375	23/00
3.1.a	Affissioni	PLANET MOTO - Rif. PI2968	Chiusura		21-set-00	8713	38/00
3.1.a	Internet	PLANETWORK ITALIA - Rif. PI2763	Chiusura		04-apr-00	8193	13-14/00
3.1.a	Stampa	POLIZZA BAYERISCHE - Rif. PI2874	Chiusura		10-ago-00	8600	31-32/00
3.1.a	Stampa	POLIZZA GAN ITALIA VITA - Rif. PI2628	Chiusura		11-gen-00	7920	1-2/00
3.1.a	Stampa	POLIZZE INA - Rif. PI2655	Chiusura		03-feb-00	7999	5/00
3.1.a	Internet	PORTNET ITALIA - Rif. PI2966	Rigetto istanza		03-mag-00	8265	17-18/00
			Chiusura		25-ott-00	8823	43/00
3.1.a	Internet	POSTA CELERE - Rif. PI2899	Chiusura		10-ago-00	8603	31-32/00
3.1.a	Stampa	PRANOTERAPEUTA LILLO - Rif. PI3010	Chiusura		05-ott-00	8764	40/00
3.1.a	Stampati	PRIMA GUIDA DELLE CITTÀ EUROPEE 2000 - Rif. PI3001	Chiusura		12-ott-00	8786	41/00
3.1.a	Internet, Stampa	PRINCIPIO ATTIVO OPC - Rif. PI2886B	Chiusura		23-nov-00	8933	47/00
3.1.a	Stampa	PROFESSIONE VACANZE - Rif. PI2775	Chiusura		03-mag-00	8258	17-18/00
3.1.a	Internet	PRO.NET. - Rif. PI2882	Rigetto istanza		15-mar-00	8129	11/00
			Chiusura		05-set-00	8670	35-36/00
# 3.1.a	TV	PUBLIDUE LOTTO - Rif. PI2729	Chiusura		24-feb-00	8079	8/00
3.1.a	Internet	PUNTI CLUB MILLEMIGLIA - Rif. PI3099	Chiusura		09-nov-00	8887	45/00
3.1.a	Stampa	QUATTROMURA - Rif. PI2909	Chiusura		21-set-00	8708	38/00
3.1.a	Stampa	QUESTIONI DI CUORE-ELIANA MONTI - Rif. PI2993	Rigetto istanza		08-giu-00	8381	23/00
			Chiusura		26-ott-00	8851	43/00
3.1.a	Stampati	REGALI CRAI - Rif. PI2750	Chiusura		24-mag-00	8321	21/00
3.1.a	TV	RETE MIA-WANNA MARCHI - Rif. PI2781	Chiusura		03-mag-00	8260	17-18/00
3.1.a	Stampa	ROLAND - Rif. PI2703	Chiusura		02-mar-00	8107	9/00
3.1.a	Stampati	ROLLERBLADE - Rif. PI2701	Chiusura		24-feb-00	8077	8/00
3.1.a	Stampa	ROMANA C.Q.S. - Rif. PI2839	Chiusura		04-apr-00	8198	13-14/00
3.1.a	Stampa	R.L. STUDIO - Rif. PI2975	Chiusura		12-ott-00	8784	41/00
3.1.a	TV	SCARPIERA SLIM - Rif. PI2723	Chiusura		03-feb-00	8007	5/00
3.1.a	Stampati	SCUOLA CIS - Rif. PI3060	Chiusura		07-dic-00	8978	49/00
3.1.a	Stampa	SEAT/TIN.IT-PAGINE GIALLE ON-LINE - Rif. PI2941	Chiusura		27-set-00	8738	39/00
3.1.a	Stampa	SERVIZI E FINANZA PER L'INDUSTRIA - Rif. PI2939	Chiusura		05-ott-00	8755	40/00
3.1.a	Affissioni	SKODA FELICIA - Rif. PI2666	Rigetto istanza		23-set-99	7552	38/99
			Chiusura		10-feb-00	8025	6/00
3.1.a	Stampa	SOLETTI DIMAGRANTI - Rif. PI2914	Chiusura		27-set-00	8735	39/00
3.1.a	Internet	STAMPANTI HEWLETT PACKARD - Rif. PI2753	Chiusura		08-giu-00	8369	23/00
3.1.a	Stampati	SUN-LINE - Rif. PI3065	Chiusura		14-dic-00	9012	50/00
3.1.a	TV, Stampa	SVENSON - Rif. PI2759	Chiusura		24-mag-00	8322	21/00
3.1.a	Stampa	TAGESZEITUNG SPEZIAL - Rif. PI2822	Rigetto istanza		11-gen-00	7928	1-2/00
			Rigetto istanza		25-gen-00	7976	4/00
			Chiusura		04-apr-00	8196	13-14/00
3.1.a	TV	TELECOM-43LIRE AL MINUTO - Rif. PI2803	Chiusura		28-giu-00	8442	26/00
3.1.a	Stampa	TELECOM-INTERNET GRATIS - Rif. PI2768	Rigetto istanza		11-gen-00	7925	1-2/00
			Chiusura		08-giu-00	8370	23/00
# 3.1.a	Stampati	TELESERVICE GSM - Rif. PI2746	Chiusura		13-apr-00	8221	15/00
# 3.1.a	TV	TELEVENDITA TELE A - Rif. PI2959	Chiusura		28-lug-00	8565	30/00

(16) Errata corrige nel Bollettino n.45/2000.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento	ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	Provvedimento			
				tipo	data	numero	bollettino
	3.1.a	Stampati	TIM-CAMBIO CONTRATTO - Rif. PI2869	Chiusura	06-lug-00	8472	27/00
	3.1.a	Stampa	TIM AUTORICARICA 190 - Rif. PI2829	Sospensione Chiusura	25-gen-00 28-giu-00	7977 8446	4/00 26/00
	3.1.a	Internet	TISCALI-CYBERIA - Rif. PI2788	Chiusura	01-giu-00	8345	22/00
	3.1.a	Stampa, Stampati	UN MATTONE PER ASSISI - Rif. PI2782	Chiusura	20-apr-00	8240	16/00
	3.1.a	Stampa	UNISOURCE - Rif. PI2881	Rigetto istanza Chiusura	15-mar-00 05-set-00	8128 8669	11/00 35-36/00
#	3.1.a	Stampa	VENTURA E MARSIGLI OFFERTA LAVORO - Rif. PI2726	Rigetto istanza Chiusura	21-ott-99 23-mar-00	7649 8173	42/99 12/00
	3.1.a	Radio	VODKA ABSOLUT - Rif. PI2804	Chiusura	18-mag-00	8307	20/00
	3.1.a	Posta	WALL STREET INSTITUTE ROMA II - Rif. PI2904	Chiusura	01-giu-00	8350	22/00
	3.1.a	Stampati, TV	WIND-DUAL BAND - Rif. PI2680	Chiusura	03-feb-00	8004	5/00
	3.1.a	Stampa	WIND T.O.L. - Rif. PI2954C	Rigetto istanza Chiusura	24-mag-00 15-nov-00	8329 8904	21/00 46/00
	3.1.a	Stampa	WORLD FASHION-OFFERTA LAVORO - Rif. PI2928	Chiusura	25-ott-00	8822	43/00
	3.1.a	Stampati	WTA ELECTROLUX - Rif. PI2792	Rigetto istanza Chiusura	22-dic-99 11-mag-00	7896 8288	51-52/99 19/00
#	3.1.a	Stampati	ZEROPA - Rif. PI2550B	Chiusura	15-nov-00	8902	46/00
	3.1.a	Stampa	ZOCCOLI DR. MERTZ - Rif. PI2913	Chiusura	27-set-00	8734	39/00
	3.1.a	Stampati	"CERTEZZE" SAI - Rif. PI2834	Chiusura	13-apr-00	8224	15/00
	3.1.b	Stampa	ABBONAMENTO RIVISTA DOVE - Rif. PI2840	Chiusura	03-mag-00	8263	17-18/00
	3.1.b	Stampa	ACCADEMIA EUROPA - Rif. PI2810	Chiusura	13-lug-00	8500	28/00
	3.1.b	Stampa	ALA MOTORS - Rif. PI2898	Chiusura	14-set-00	8686	37/00
	3.1.b	TV	ALITALIA NUOVE TARIFFE NAZIONALI - Rif. PI3091	Sospensione Chiusura	05-ott-00 07-dic-00	8765 8980	40/00 49/00
	3.1.b	Stampa	ARCA - Rif. PI2713	Chiusura	17-feb-00	8055	7/00
	3.1.b	Affissioni	ARCON CONFALONE - Rif. PI2732	Chiusura	10-feb-00	8036	6/00
	3.1.b	Stampati	ASSICENTRO - Rif. PI2845	Chiusura	28-giu-00	8448	26/00
	3.1.b	Stampati	ASSOCIAZIONE DI FORMAZIONE EUROPEA - Rif. PI2749	Rigetto istanza Chiusura	02-dic-99 13-apr-00	7803 8222	48/99 15/00
	3.1.b	Stampa	AUTOELITE DUE - Rif. PI2724	Chiusura	17-feb-00	8057	7/00
	3.1.b	Stampa	BANCA MEDIOCREDITO - Rif. PI2977	Chiusura	25-ott-00	8824	43/00
	3.1.b	Stampati	BANCA POP. LODI-PREMIO DI STUDIO - Rif. PI3026	Chiusura	27-set-00	8743	39/00
#	3.1.b	Stampa	BG SERVICE ITALIA - Rif. PI3093	Rigetto istanza Chiusura	24-ago-00 02-nov-00	8650 8870	33-34/00 44/00
	3.1.b	Stampati	BNF SERVIZI FINANZIARI - Rif. PI2678	Chiusura	03-feb-00	8003	5/00
	3.1.b	Stampa	BODYGUARD SU INTERNET - Rif. PI2625	Chiusura	20-gen-00	7947	3/00
	3.1.b	Stampati	CAMPAGNE PROMOZIONALI BENZINE-ERG - Rif. PI3132B	Chiusura	14-dic-00	9013	50/00
	3.1.b	Stampati	CAMPAGNE PROMOZIONALI BENZINE-ESSO - Rif. PI3132C	Chiusura	14-dic-00	9014	50/00
	3.1.b	Stampati	CAMPAGNE PROMOZIONALI BENZINE-TOTALFINA - Rif. PI3132D	Chiusura	14-dic-00	9015	50/00
	3.1.b	Stampati	CATALOGO AUCHAN - Rif. PI2676	Chiusura	20-gen-00	7953	3/00
	3.1.b	Stampati	CATTOLICA DI VITERBO - Rif. PI3058	Chiusura	21-dic-00	9064	51-52/00
	3.1.b	Stampati	CENTRO COMMERCIALE DE SANDI DI BARI - Rif. PI2758	Chiusura	24-feb-00	8083	8/00
	3.1.b	Stampa	CENTRO MOTO ROMA DUE - Rif. PI2842	Chiusura	13-lug-00	8501	28/00
	3.1.b	Stampa	CE.F.I.R. - Rif. PI2978	Chiusura	05-ott-00	8760	40/00
	3.1.b	Stampa	CHRONOS IMMOBILIARE - Rif. PI2976	Chiusura	05-ott-00	8759	40/00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento	ipotesi di violazione		caso	Provvedimento		data	numero	bollettino
	mezzo di diffusione	tipo		tipo	numero			
3.1.b	Stampa		CICLI MOTOCICLI ACCESSORI - Rif. PI2838	Chiusura		01-giu-00	8348	22/00
3.1.b	Stampa		CITTÀ MERCATO DI CURNO - Rif. PI2735	Chiusura		03-mag-00	8255	17-18/00
3.1.b	Stampa		COMPANY - Rif. PI2708	Chiusura		13-apr-00	8219	15/00
3.1.b	Stampa		COMPANY ITALY SERVICE - Rif. PI2714	Chiusura		04-apr-00	8190	13-14/00
3.1.b	Stampa		CONCESSIONARIA LEOPOLDO NARDINI - Rif. PI2950	Chiusura		10-ago-00	8609	31-32/00
3.1.b	Stampa		CONCESSIONARIA MANGIONE - Rif. PI2690	Chiusura		24-feb-00	8076	8/00
3.1.b	Stampa		CON.FIN. - Rif. PI2873	Chiusura		10-ago-00	8599	31-32/00
3.1.b	Stampati		CORSI CENTRO STUDI LEVANTE - Rif. PI2725	Rigetto istanza		20-ott-99	7628	42/99
3.1.b	Stampati		CORSI CENTRO STUDI LEVANTE - Rif. PI2725	Chiusura		10-feb-00	8033	6/00
# 3.1.b	Stampa		CORSI COMPUTER-SECOLO XIX - Rif. PI2695	Chiusura		23-mar-00	8169	12/00
3.1.b	Stampa		CO.SV.EDIL. - Rif. PI2878	Chiusura		28-giu-00	8451	26/00
3.1.b	Stampa		CREDITO BERGAMASCO-TRADE ON LINE - Rif. PI3036	Chiusura		21-dic-00	9059	51-52/00
3.1.b	Stampa		D'ADDARIO CASE E PROGETTI - Rif. PI2677	Chiusura		10-feb-00	8027	6/00
3.1.b	Stampa		D'EGIDIO CONCESSIONARIA OPEL - Rif. PI2969	Chiusura		28-lug-00	8566	30/00
3.1.b	Stampati		DELFINO AZZURRO - Rif. PI2686	Chiusura		17-feb-00	8052	7/00
3.1.b	Stampa, Stampati		ELETTROCENTER - Rif. PI2935	Chiusura		19-ott-00	8801	42/00
3.1.b	Stampa		EMME ERRE - Rif. PI2658	Chiusura		03-feb-00	8002	5/00
3.1.b	TV		EMMEGI - Rif. PI2659	Chiusura		24-feb-00	8075	8/00
3.1.b	Stampati		ESTEMEDIC - Rif. PI2900	Chiusura		18-mag-00	8315	20/00
3.1.b	Stampa		EUROCUCINE - Rif. PI2902	Chiusura		25-ott-00	8820	43/00
3.1.b	Stampa		FIN ITALIA - Rif. PI2610	Chiusura		20-gen-00	7945	3/00
3.1.b	Stampa		FIN LEADER - Rif. PI2653	Chiusura		10-feb-00	8024	6/00
# 3.1.b	Stampa		FORD KA - Rif. PI3067	Chiusura		19-ott-00	8807	42/00
3.1.b	Affissioni, Stampati		FORPROGEST - Rif. PI2812	Chiusura		18-mag-00	8308	20/00
3.1.b	Stampa		F.M.B. INVESTIMENTI - Rif. PI2694	Chiusura		10-feb-00	8029	6/00
3.1.b	Stampati, Stampa		GENERALI-VALORE QUOTA - Rif. PI2847	Chiusura		13-lug-00	8502	28/00
3.1.b	Radio		GIOCATTOLI UPIM - Rif. PI2808	Chiusura		24-mag-00	8323	21/00
3.1.b	Stampati		GI.MA. - Rif. PI2790	Chiusura		10-feb-00	8039	6/00
3.1.b	Affissioni		GO-BRITISH AIRWAYS - Rif. PI2730	Chiusura		17-feb-00	8058	7/00
3.1.b	Stampa		HERTZ ITALIANA - Rif. PI2786	Chiusura		16-mar-00	8151	11/00
# 3.1.b	Stampati, Telefono		HOLIDAYS HOUSE - Rif. PI2888	Chiusura		05-ott-00	8753	40/00
3.1.b	Posta		HOLIDAYS HOUSE - Rif. PI2888	Modifiche		21-dic-00	9056	51-52/00
3.1.b	Stampa		HOTEL LA FENICE - Rif. PI2945	Chiusura		24-ago-00	8644	33-34/00
3.1.b	Stampa		IDEAL MOTO - Rif. PI2915	Chiusura		21-set-00	8709	38/00
3.1.b	Stampati		IL FOTOAMATORE - Rif. PI2852	Chiusura		22-giu-00	8419	25/00
3.1.b	Radio		IL NOTTURNO-SUPERBIOMIN - Rif. PI3057	Chiusura		21-dic-00	9063	51-52/00
3.1.b	Stampati		IL RISPARMIOFONO TELE2 - Rif. PI2989	Chiusura		05-ott-00	8763	40/00
3.1.b	Stampati		INA ASSITALIA CONVENZIONE FORENSE - Rif. PI2689	Chiusura		20-gen-00	7955	3/00
3.1.b	Stampa		INSERZIONI SECONDAMANO - Rif. PI3079	Chiusura		15-nov-00	8913	46/00
3.1.b	Stampa		INTERMEDIARIO FINANZIARIO DI RUSSO - Rif. PI2612	Chiusura		20-gen-00	7946	3/00
3.1.b	Stampa		ISTITUTI SCOLASTICI EUROSCHOOL - Rif. PI2850	Chiusura		28-giu-00	8449	26/00
3.1.b	Stampati		JEAN MONNET-CORSO IN PODOIATRIA - Rif. PI2821	Chiusura		10-ago-00	8595	31-32/00
3.1.b	Stampa		L'AUTO PER TUTTI - Rif. PI2936	Chiusura		13-set-00	8678	37/00
3.1.b	Stampa		LIBERO INFOSTRADA - Rif. PI2671	Chiusura		17-feb-00	8051	7/00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
3.1.b	Stampa, Stampati	LORELEI - Rif. PI2824	Chiusura	20-apr-00	8242	16/00
3.1.b	Affissioni	MANZO AUTO - Rif. PI2797	Chiusura	23-mar-00	8176	12/00
3.1.b	Posta	MARIA DUVAL-VINCITE AL LOTTO - Rif. PI2952	Chiusura	14-set-00	8687	37/00
3.1.b	Stampa	MEDIAPIN-FIRMA SINGOLA - Rif. PI2851	Chiusura	28-giu-00	8450	26/00
3.1.b	Affissioni	MERCATONE UNO-MAGAZZINI DEL POPOLO - Rif. PI2938	Chiusura	27-set-00	8737	39/00
3.1.b	Stampa, Stampati	MIXAUTO - Rif. PI2654	Chiusura	17-feb-00	8050	7/00
3.1.b	Stampa	MOBILFORMA SAS - Rif. PI2856	Chiusura	13-lug-00	8504	28/00
3.1.b	Stampa	MULTI CAPITAL - Rif. PI2979	Chiusura	05-ott-00	8761	40/00
3.1.b	Stampa	NOI WIND - Rif. PI2667	Chiusura	11-gen-00	7922	1-2/00
3.1.b	Stampa	NSG DIVISIONE WATER - Rif. PI2733	Chiusura	23-mar-00	8174	12/00
3.1.b	Internet	NUMERO VERDE SOLO AFFITTI - Rif. PI3003	Chiusura	12-ott-00	8787	41/00
3.1.b	Stampa	NUOVI SCATTI TIM A 170 LIRE/MINUTO - Rif. PI2747	Chiusura	03-mag-00	8256	17-18/00
3.1.b	Stampa	OFFERTA DI LAVORO DIGITAL O'CLOCK - Rif. PI3008	Chiusura	21-dic-00	9057	51-52/00
3.1.b	Posta	OFFERTA DI LAVORO INCEN - Rif. PI3072	Chiusura	30-nov-00	8956	49/00
3.1.b	Stampa	OFFERTA PROMOZIONALE "VIAGGI DEGLI DEI" - Rif. PI2643	Chiusura	20-gen-00	7950	3/00
3.1.b	Stampati	OMEGA SERVICES - Rif. PI3061	Chiusura	07-dic-00	8979	49/00
3.1.b	Stampati, Internet	OMNITEL CASACARD - Rif. PI3030	Chiusura	21-dic-00	9058	51-52/00
3.1.b	Internet, Stampati, TV	OMNITEL, PERSONAL, ITALY - Rif. PI2825	Chiusura	03-mag-00	8262	17-18/00
3.1.b	Stampa, Stampati	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTIC-CGA - Rif. PI2995	Rigetto istanza Rigetto istanza Chiusura	24-mag-00 14-giu-00 19-ott-00	8332 8407 8803	21/00 24/00 42/00
3.1.b	TV	PAGINE GIALLE - Rif. PI2649	Chiusura	23-mar-00	8168	12/00
3.1.b	Stampati	PAM DI BOLOGNA - Rif. PI2757	Chiusura	13-apr-00	8223	15/00
3.1.b	Stampati	PAOLA POGGI DI IMPERIA E SAVONA - Rif. PI3025	Chiusura	30-nov-00	8955	48/00
3.1.b	TV	PC "E-VAI" - Rif. PI2853	Chiusura	13-lug-00	8503	28/00
3.1.b	Affissioni	PENTAGONO ARREDAMENTI - Rif. PI2731	Chiusura	10-feb-00	8035	6/00
3.1.b	Stampa	PIAGGIO-LIBERTY - Rif. PI2705	Chiusura	17-feb-00	8054	7/00
3.1.b	Stampa	PIANETA CASA - Rif. PI2734	Chiusura	09-mar-00	8124	10/00
3.1.b	Stampa	PIERSANTI COMPRAVENDITE IMMOBILIARE - Rif. PI2662	Chiusura	16-mar-00	8147	11/00
3.1.b	Stampati	PIZZERIA L'ARCHETTO 2 - Rif. PI2863	Chiusura	08-giu-00	8375	23/00
3.1.b	Affissioni	PLANET MOTO - Rif. PI2968	Chiusura	21-set-00	8713	38/00
3.1.b	Internet	PLANETWORK ITALIA - Rif. PI2763	Chiusura	04-apr-00	8193	13-14/00
3.1.b	Stampa	POLIZZA BAYERISCHE - Rif. PI2874	Chiusura	10-ago-00	8600	31-32/00
3.1.b	Stampa	POLIZZA GAN ITALIA VITA - Rif. PI2628	Chiusura	11-gen-00	7920	1-2/00
3.1.b	Stampa	POLIZZE INA - Rif. PI2655	Chiusura	03-feb-00	7999	5/00
3.1.b	Stampa	PRESTITI FORUS - Rif. PI2743	Chiusura	13-apr-00	8220	15/00
3.1.b	Stampati	PRIMA GUIDA DELLE CITTÀ EUROPEE 2000 - Rif. PI3001	Chiusura	12-ott-00	8786	41/00
3.1.b	Stampa	PROMETEO - Rif. PI2924	Chiusura	28-lug-00	8563	30/00
3.1.b	Stampa	ROLAND - Rif. PI2703	Chiusura	02-mar-00	8107	9/00
3.1.b	Stampa	ROMANA C.Q.S. - Rif. PI2839	Chiusura	04-apr-00	8198	13-14/00
3.1.b	Stampa	R.L. STUDIO - Rif. PI2975	Chiusura	12-ott-00	8784	41/00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento	ipotesi di violazione		caso	Provvedimento		data	numero	bollettino
	mezzo di diffusione	tipo		tipo	numero			
3.1.b	TV	Chiusura	SCARPIERA SLIM - Rif. PI2723	Chiusura	03-feb-00	8007	5/00	
3.1.b	Stampa	Chiusura	SCIC - Rif. PI2934	Chiusura	19-ott-00	8800	42/00	
3.1.b	Stampati	Chiusura	SCOOTER ITALVEL DAY - Rif. PI3015	Chiusura	21-set-00	8715	38/00	
3.1.b	Stampa	Chiusura	SERVIZI E FINANZA PER L'INDUSTRIA - Rif. PI2939	Chiusura	05-ott-00	8755	40/00	
3.1.b	Affissioni	Rigetto istanza Chiusura	SKODA FELICIA - Rif. PI2666	Rigetto istanza Chiusura	23-set-99 10-feb-00	7552 8025	38/99 6/00	
3.1.b	Affissioni	Chiusura	STAZIONE ERG LOCALITA' CATENA - Rif. PI2920	Chiusura	10-ago-00	8606	31-32/00	
3.1.b	Affissioni	Chiusura	STAZIONE ESSO COMUNE DI PAESE - Rif. PI2921	Chiusura	10-ago-00	8607	31-32/00	
3.1.b	Stampa	Chiusura	TARIFFE TELE 2 - Rif. PI2828	Chiusura	28-giu-00	8445	26/00	
3.1.b	TV	Chiusura	TELECOM-43LIRE AL MINUTO - Rif. PI2803	Chiusura	28-giu-00	8442	26/00	
3.1.b	Affissioni	Chiusura	TELECOM 0774 - Rif. PI2699	Chiusura	03-feb-00	8005	5/00	
3.1.b	Affissioni	Chiusura	TELECOM 31 LIRE AL MINUTO - Rif. PI2865	Chiusura	20-lug-00	8541	29/00	
# 3.1.b	Stampati	Chiusura	TELESERVICE GSM - Rif. PI2746	Chiusura	13-apr-00	8221	15/00	
# 3.1.b	TV	Chiusura	TELEVENDITA TELE A - Rif. PI2959	Chiusura	28-lug-00	8565	30/00	
3.1.b	Stampa	Chiusura	TIELLEAUTO - Rif. PI2727	Chiusura	10-feb-00	8034	6/00	
3.1.b	Stampati	Chiusura	TIM-CAMBIO CONTRATTO - Rif. PI2869	Chiusura	06-lug-00	8472	27/00	
3.1.b	Stampa	Sospensione Chiusura	TIM AUTORICARICA 190 - Rif. PI2829	Sospensione Chiusura	25-gen-00 28-giu-00	7977 8446	4/00 26/00	
3.1.b	Internet	Chiusura	TISCALI-CYBERIA - Rif. PI2788	Chiusura	01-giu-00	8345	22/00	
3.1.b	Affissioni	Chiusura	VARIE STAZIONI ESSO - Rif. PI2876	Chiusura	08-giu-00	8376	23/00	
3.1.b	Internet	Sospensione Chiusura	VOLI AIR ONE ROMA-MILANO - Rif. PI3127	Sospensione Chiusura	04-ott-00 07-dic-00	8744 8981	40/00 49/00	
3.1.b	Posta	Chiusura	WALL STREET INSTITUTE ROMA II - Rif. PI2904	Chiusura	01-giu-00	8350	22/00	
3.1.b	TV, Stampa	Chiusura	WIND-INTERNET GRATIS - Rif. PI2770	Chiusura	08-giu-00	8371	23/00	
3.1.b	Stampa	Chiusura	WORLD FASHION-OFFERTA LAVORO - Rif. PI2928	Chiusura	25-ott-00	8822	43/00	
3.1.b	Stampati	Chiusura	"CERTEZZE" SAI - Rif. PI2834	Chiusura	13-apr-00	8224	15/00	
3.1.c	Affissioni	Chiusura	AGENZIA FUNEBRE B.M. - Rif. PI2877	Chiusura	27-set-00	8731	39/00	
3.1.c	Stampati	Chiusura	ASSICENTRO - Rif. PI2845	Chiusura	28-giu-00	8448	26/00	
3.1.c	Stampati	Rigetto istanza Chiusura	ASSOCIAZIONE DI FORMAZIONE EUROPEA - Rif. PI2749	Rigetto istanza Chiusura	02-dic-99 13-apr-00	7803 8222	48/99 15/00	
3.1.c	Stampa	Chiusura	A.P.S. CONSULTING - Rif. PI3022	Chiusura	30-nov-00	8954	48/00	
# 3.1.c	Stampa	Rigetto istanza Chiusura	BG SERVICE ITALIA - Rif. PI3093	Rigetto istanza Chiusura	24-ago-00 02-nov-00	8650 8870	33-34/00 44/00	
3.1.c	Stampa	Chiusura	CAFFÈ EUROPA - Rif. PI2702	Chiusura	03-feb-00	8006	5/00	
3.1.c	Stampati	Chiusura	CAMPAGNE PROMOZIONALI BENZINE-ERG - Rif. PI3132B	Chiusura	14-dic-00	9013	50/00	
3.1.c	Stampati	Chiusura	CAMPAGNE PROMOZIONALI BENZINE-ESSO - Rif. PI3132C	Chiusura	14-dic-00	9014	50/00	
3.1.c	Stampati	Chiusura	CAMPAGNE PROMOZIONALI BENZINE-TOTALFINA - Rif. PI3132D	Chiusura	14-dic-00	9015	50/00	
3.1.c	Stampa	Chiusura	CENTRO STUDI FERMI - Rif. PI2648	Chiusura	03-feb-00	7998	5/00	
3.1.c	Stampa	Chiusura	CERAMICHE MIRAGE BIS - Rif. PI2793B	Chiusura	01-giu-00	8346	22/00	
3.1.c	Stampa	Chiusura	CFG E CEI - Rif. PI2815	Chiusura	18-mag-00	8309	20/00	
3.1.c	Confezione	Chiusura	CITIZEN SPACE ONE - Rif. PI2903	Chiusura	10-ago-00	8605	31-32/00	
3.1.c	Stampa	Chiusura	COMPANY - Rif. PI2708	Chiusura	13-apr-00	8219	15/00	
# 3.1.c	Stampa	Chiusura	CORSI COMPUTER-SECOLO XIX - Rif. PI2695	Chiusura	23-mar-00	8169	12/00	
3.1.c	Internet, Stampa	Chiusura	COUNTERINTELLIGENCE - Rif. PI2826	Chiusura	14-giu-00	8406	24/00	
3.1.c	Stampa	Chiusura	D'ADDARIO CASE E PROGETTI - Rif. PI2677	Chiusura	10-feb-00	8027	6/00	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
3.1.c	Stampati	DITTA VETRONE LUISA ONORANZE FUNEBRI - Rif. PI2756	Chiusura	04-mag-00	8268	17-18/00
# 3.1.c	Stampa	E.S.E. - Rif. PI3020	Sospensione Chiusura	27-giu-00 14-dic-00	8421 9010	26/00 50/00
3.1.c	Stampa	FERRARI MAURIZIO TAXI - Rif. PI2773	Chiusura	24-feb-00	8084	8/00
3.1.c	Stampa	FIN ITALIA - Rif. PI2610	Chiusura	20-gen-00	7945	3/00
3.1.c	Internet	FINCONSULT SERVICE S.I.GE.I. - Rif. PI2767	Chiusura	10-feb-00	8037	6/00
3.1.c	Stampa	FINEURO - Rif. PI3033	Chiusura	23-nov-00	8934	47/00
# 3.1.c	Internet, Posta	FORUM ARBITRALE - Rif. PI2971	Chiusura	15-nov-00	8908	46/00
# 3.1.c	Stampati, Telefono	HOLIDAYS HOUSE - Rif. PI2888	Chiusura Modifiche	05-ott-00 21-dic-00	8753 9056	40/00 51-52/00
3.1.c	Internet	HOTEL MORGANA PANAMA GARDEN - Rif. PI2893	Chiusura	14-set-00	8685	37/00
# 3.1.c	Stampa	INDUSTRIE SCAFFALATURE ARREDAMENTI - Rif. PI2843	Rigetto istanza Chiusura	10-feb-00 28-giu-00	8041 8447	6/00 26/00
3.1.c	Affissioni	INVESTIGAZIONI ELIO PETRONI - Rif. PI3019	Chiusura	26-ott-00	8852	43/00
3.1.c	Stampa	INVESTITEC - Rif. PI2661	Chiusura	20-gen-00	7952	3/00
# 3.1.c	Stampa	ISTITUTO "FERMI" DI PAVIA - Rif. PI2857	Chiusura	06-lug-00	8471	27/00
3.1.c	Stampati	JEAN MONNET-CORSO IN PODOIATRIA - Rif. PI2821	Chiusura	10-ago-00	8595	31-32/00
# 3.1.c	Stampa	LAUREA ACCADEMIA EUROPEA - Rif. PI2973	Chiusura	19-ott-00	8802	42/00
# 3.1.c	Telefono	LE VOYAGE - Rif. PI2744	Chiusura	23-mar-00	8175	12/00
3.1.c	Stampa, Stampati	LINEAMARIS AGENZIA VIAGGI - Rif. PI2751	Chiusura	18-mag-00	8304	20/00
3.1.c	Stampa	MEDIAFIN-FIRMA SINGOLA - Rif. PI2851	Chiusura	28-giu-00	8450	26/00
3.1.c	Stampati	MEDIOCREDITO IMMOBILIARE - Rif. PI3002	Chiusura	27-set-00	8741	39/00
3.1.c	Stampa	MULTI CAPITAL - Rif. PI2979	Chiusura	05-ott-00	8761	40/00
3.1.c	Stampa, Internet	MULTIOSSIGEN-OZONO TERAPIA - Rif. PI2972	Rigetto istanza Chiusura	11-mag-00 12-ott-00	8292 8783	19/00 41/00
3.1.c	Stampa	OFFERTA DI LAVORO DIGITAL O'CLOCK - Rif. PI3008	Chiusura	21-dic-00	9057	51-52/00
3.1.c	Posta	OFFERTA DI LAVORO INCEN - Rif. PI3072	Chiusura	30-nov-00	8956	49/00
3.1.c	Stampati	OMEGA SERVICES - Rif. PI3061	Chiusura	07-dic-00	8979	49/00
3.1.c	Stampa	PRANOTERAPEUTA LILLO - Rif. PI3010	Chiusura	05-ott-00	8764	40/00
3.1.c	Stampa	PRESTITI FORUS - Rif. PI2743	Chiusura	13-apr-00	8220	15/00
3.1.c	Stampa	R.L. STUDIO - Rif. PI2975	Chiusura	12-ott-00	8784	41/00
3.1.c	Stampati	SCOOTER ITALVEL DAY - Rif. PI3015	Chiusura	21-set-00	8715	38/00
3.1.c	Stampati	SCUOLA CIS - Rif. PI3060	Chiusura	07-dic-00	8978	49/00
3.1.c	Stampa	SEAT/TIN.IT-PAGINE GIALLE ON-LINE - Rif. PI2941	Chiusura	27-set-00	8738	39/00
3.1.c	Stampa	SERVIZI E FINANZA PER L'INDUSTRIA - Rif. PI2939	Chiusura	05-ott-00	8755	40/00
# 3.1.c	Stampati	TELESERVICE GSM - Rif. PI2746	Chiusura	13-apr-00	8221	15/00
# 3.1.c	Stampa	VENTURA E MARSIGLI OFFERTA LAVORO - Rif. PI2726	Rigetto istanza Chiusura	21-ott-99 23-mar-00	7649 8173	42/99 12/00
3.1.c	Stampa	WORLD FASHION-OFFERTA LAVORO - Rif. PI2928	Chiusura	25-ott-00	8822	43/00
4.1	TV	ACQUA OLEUM L'OREAL - Rif. PI2674	Chiusura	10-feb-00	8026	6/00
4.1	Stampa	ACQUA SAN PELLEGRINO - Rif. PI2820	Chiusura	03-mag-00	8261	17-18/00
4.1	Stampa	CFG E CEI - Rif. PI2815	Chiusura	18-mag-00	8309	20/00
4.1	Stampa	CLUB 3000 IDEE - Rif. PI2889	Chiusura	10-ago-00	8602	31-32/00
4.1	Stampa	COMPANY - Rif. PI2708	Chiusura	13-apr-00	8219	15/00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
# 4.1	Stampa	CORSI COMPUTER-SECOLO XIX - Rif. PI2695	Chiusura	23-mar-00	8169	12/00
4.1	TV	COSMETICI INES SASTRE - Rif. PI3009	Chiusura	27-set-00	8742	39/00
# 4.1	Internet, Posta	FORUM ARBITRALE - Rif. PI2971	Chiusura	15-nov-00	8908	46/00
# 4.1	Stampati, Telefono	HOLIDAYS HOUSE - Rif. PI2888	Chiusura Modifiche	05-ott-00 21-dic-00	8753 9056	40/00 51-52/00
4.1	Radio	IL NOTTURNO-SUPERBIOMIN - Rif. PI3057	Chiusura	21-dic-00	9063	51-52/00
# 4.1	Telefono	LE VOYAGE - Rif. PI2744	Chiusura	23-mar-00	8175	12/00
4.1	Stampa, Internet	MULTIOSSIGEN-OZONO TERAPIA - Rif. PI2972	Rigetto istanza Chiusura	11-mag-00 12-ott-00	8292 8783	19/00 41/00
4.1	Stampa	OFFERTA DI LAVORO DIGITAL O'CLOCK - Rif. PI3008	Chiusura	21-dic-00	9057	51-52/00
4.1	Posta	OFFERTA DI LAVORO INCEN - Rif. PI3072	Chiusura	30-nov-00	8956	49/00
4.1	Stampa	OFFERTA DI LAVORO PELAGOS DI TORINO - Rif. PI2799	Chiusura	28-giu-00	8441	26/00
# 4.1	Stampa	OFFERTE DI LAVORO SUL QUOTIDIANO LA LIBERTÀ - Rif. PI2809	Sospensione Chiusura	17-feb-00 28-giu-00	8063 8443	7/00 26/00
4.1	Internet	PORTNET ITALIA - Rif. PI2966	Rigetto istanza Chiusura	03-mag-00 25-ott-00	8265 8823	17-18/00 43/00
4.1	Stampa	PROFESSIONE VACANZE - Rif. PI2775	Chiusura	03-mag-00	8258	17-18/00
4.1	TV	RAPIDO-TIM - Rif. PI2657	Chiusura	03-feb-00	8001	5/00
# 4.1	Stampati	TELESERVICE GSM - Rif. PI2746	Chiusura	13-apr-00	8221	15/00
# 4.1	Stampa	VENTURA E MARSIGLI OFFERTA LAVORO - Rif. PI2726	Rigetto istanza Chiusura	21-ott-99 23-mar-00	7649 8173	42/99 12/00
4.1	Posta	WALL STREET INSTITUTE ROMA II - Rif. PI2904	Chiusura	01-giu-00	8350	22/00
4.1	Stampa	WORLD FASHION-OFFERTA LAVORO - Rif. PI2928	Chiusura	25-ott-00	8822	43/00
4.2	Stampati	ELIANA MONTI DI PINEROLO - Rif. PI3029	Chiusura	15-nov-00	8911	46/00
4.2	Stampati	ESTEMEDIC - Rif. PI2900	Chiusura	18-mag-00	8315	20/00
# 4.2	Stampa	GREENLIFE - Rif. PI2795	Sospensione Chiusura	16-dic-99 16-mar-00	7858 8152	50/99 11/00
4.2	Stampati	INLINEA CENTRO DIMAGRIMENTO - Rif. PI2951	Chiusura	05-set-00	8671	35-36/00
4.2	Stampa, Stampati	LORELEI - Rif. PI2824	Chiusura	20-apr-00	8242	16/00
4.2	Stampa	LOTTO D'INVESTIMENTO - Rif. PI2741	Chiusura	18-mag-00	8303	20/00
4.2	Affissioni	MANZO AUTO - Rif. PI2797	Chiusura	23-mar-00	8176	12/00
4.2	Posta	MARIA DUVAL-VINCITE AL LOTTO - Rif. PI2952	Chiusura	14-set-00	8687	37/00
4.2	Posta, Stampati	MARIA DUVAL 2 - Rif. PI3044	Chiusura	15-nov-00	8912	46/00
4.2	Stampati	OLBICAR - Rif. PI2854	Chiusura	18-mag-00	8311	20/00
4.2	Stampa	PANDITON VENDITA COMPUTER - Rif. PI2942	Chiusura	05-ott-00	8756	40/00
4.2	Stampati	PAOLA POGGI DI IMPERIA E SAVONA - Rif. PI3025	Chiusura	30-nov-00	8955	48/00
4.2	Internet	POSTA CELERE - Rif. PI2899	Chiusura	10-ago-00	8603	31-32/00
# 4.2	TV	SOCIETA M.D. - Rif. PI2858	Rigetto istanza Chiusura	02-mar-00 18-mag-00	8110 8312	9/00 20/00
4.2	Internet	STAMPANTI HEWLETT PACKARD - Rif. PI2753	Chiusura	08-giu-00	8369	23/00
# 4.2	TV	VENDITE GIOIELLI SU TELECITY - Rif. PI2858B	Chiusura	15-nov-00	8903	46/00
5	TV	ABOCA-THONODRIVE - Rif. PI2908	Chiusura	27-set-00	8733	39/00
# 5	Stampati	ADIPOFORTE - Rif. PI3043	Chiusura	21-dic-00	9060	51-52/00
# 5	Stampa	ESAMEN DIMAGRANTE - Rif. PI2802	Chiusura	14-giu-00	8405	24/00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento	mezzo di caso		Provvedimento	data	numero	bollettino
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo			
5	Stampati	INLINEA CENTRO DIMAGRIMENTO - Rif. PI2951	Chiusura	05-set-00	8671	35-36/00
5	Stampa	VIAFAT FORTE - Rif. PI3042	Chiusura	07-dic-00	8976	49/00
5	Stampa	VULKAN ANTICELL - Rif. PI3011	Chiusura	07-dic-00	8975	49/00
# 3-bis.c	Stampa	KAERCHER-PULICAR - Rif. PI3006	Chiusura	19-ott-00	8804	42/00
3-bis.c	Stampati	MORSETTIERE CONCHIGLIA - Rif. PI3086	Rigetto istanza	05-set-00	8674	35-36/00
			Chiusura	09-nov-00	8886	45/00
# 3-bis.c	Stampa	KAERCHER-PULICAR - Rif. PI3006	Chiusura	19-ott-00	8804	42/00
3-bis.c	Stampati	MORSETTIERE CONCHIGLIA - Rif. PI3086	Rigetto istanza	05-set-00	8674	35-36/00
			Chiusura	09-nov-00	8886	45/00

Primo trimestre 2001

3.1.a	Stampati	ALPITOUR-CRETA - Rif. PI3152	Chiusura	15-feb-01	9236	7/01
3.1.a	Stampati	ALPITOUR-PORTO OTTIOLU - Rif. PI3118	Chiusura	01-feb-01	9190	5/01
3.1.a	Stampati	AUCHAN/COLOR SERVICE - Rif. PI3136	Chiusura	08-feb-01	9214	6/01
3.1.a	Stampa	AUTO MOTO MARCO - Rif. PI3147	Chiusura	22-feb-01	9263	8/01
3.1.a	Stampa	BIO SLIM CHIP - Rif. PI3117	Chiusura	01-feb-01	9189	5/01
3.1.a	Stampa	CEPU-VACANZE SERENE - Rif. PI3063	Chiusura	08-feb-01	9209	6/01
3.1.a	Stampati	CESSIONE QUINTO STIPENDIO - Rif. PI3081	Chiusura	22-feb-01	9257	8/01
3.1.a	TV	CHERATIN CRINEX - Rif. PI3129	Chiusura	29-mar-01	9368	13/01
3.1.a	Internet	CIAO WEB-ACCESSO A INTERNET - Rif. PI3110	Chiusura	22-feb-01	9259	8/01
3.1.a	Stampati	CONTRATTO ABBEY NATIONAL BANK - Rif. PI3238	Chiusura	22-mar-01	9347	12/01
3.1.a	Confezione	DISCHI DIAMANTATI LAMPIFEX - Rif. PI3115	Chiusura	25-gen-01	9166	4/01
# 3.1.a	Confezione	DISCHI DIAMANTATI UNIVERSAL - Rif. PI3115C	Chiusura	25-gen-01	9167	4/01
3.1.a	Confezione	DISTILLERIE DURBINO - Rif. PI3096	Chiusura	08-feb-01	9212	6/01
3.1.a	Stampati	EDIL CEM - Rif. PI3155	Rigetto istanza	12-ott-00	8789	41/00
			Chiusura	22-feb-01	9264	8/01
# 3.1.a	Stampa	EMILIANA FLOROVIVAISTICA - Rif. PI3074	Chiusura	25-gen-01	9162	4/01
3.1.a	Confezione	FEDERCONSUMATORI PIEMONTE/MONTAGNA - Rif. PI3154	Chiusura	08-mar-01	9302	10/01
3.1.a	Stampati	FIERA DEL REGNO ANIMALE - Rif. PI3206	Chiusura	08-mar-01	9303	10/01
3.1.a	Affissioni, Stampa, Stampati	FONDAZIONE SCARLATTI - Rif. PI3028	Chiusura	19-gen-01	9139	3/01
3.1.a	Stampa	FORD DAYS - Rif. PI3149	Chiusura	08-mar-01	9301	10/01
3.1.a	Stampati	FRANCOROSSO-ALLEGRO RESORT - Rif. PI3167	Chiusura	15-feb-01	9237	7/01
3.1.a	Internet	GIROVACANZE-COMBINA CITTÀ ALITALIA - Rif. PI3102	Chiusura	25-gen-01	9165	4/01
# 3.1.a	TV	GOTAS DI WANNA MARCHI - Rif. PI3116	Sospensione	05-set-00	8675	35-36/00
			Chiusura	22-feb-01	9261	8/01
3.1.a	Internet, Stampati	I GRANDI VIAGGI - Rif. PI3085	Chiusura	08-feb-01	9211	6/01
3.1.a	Posta, Stampati	IBS-CURA DI BROMELINE - Rif. PI3094	Sospensione	24-ago-00	8651	33-34/00
			Chiusura	18-gen-01	9129	3/01
3.1.a	Stampa	INFRAFIT - Rif. PI3037	Chiusura	19-gen-01	9140	3/01
3.1.a	Stampa	INTERROUTE TELECOMUNICAZIONI ITALIA - Rif. PI3050	Chiusura	18-gen-01	9127	3/01
3.1.a	Stampa	LAVASECCO "1H. CLEAN" - Rif. PI3024	Chiusura	09-gen-01	9101	1-2/01
3.1.a	Stampa	LIFTER ANTISMAGLIATURE - Rif. PI3133	Chiusura	15-feb-01	9235	7/01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n. 74/92)

Procedimento			Provvedimento			
ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	tipo	data	numero	bollettino
3.1.a	Stampa	MILLIONAIRE/MILLER - Rif. PI3031	Rigetto istanza Chiusura	13-lug-00 03-gen-01	8507 9075	28/00 1-2/01
3.1.a	Stampa	OFFERTE DI LAVORO OMNIOB - Rif. PI3143	Chiusura	29-mar-01	9370	13/01
3.1.a	Stampa	PC EMMEZETA - Rif. PI3087	Rigetto istanza Chiusura	24-ago-00 01-feb-01	8649 9188	33-34/00 5/01
3.1.a	Stampa	PUBBLICITÀ FERROVIE DELLO STATO - Rif. PI3097	Chiusura	08-feb-01	9213	6/01 ⁽¹⁷⁾
3.1.a	Internet, Stampa	RECOVERY - Rif. PI3141	Sospensione Chiusura	05-ott-00 29-mar-01	8766 9369	40/00 13/01
3.1.a	Stampa	REKORP G-FORCE METABOLIC - Rif. PI3103	Chiusura	22-mar-01	9343	12/01
3.1.a	Stampati	REVISIONE DPR N. 412-CALDAIE AXIA - Rif. PI3101	Chiusura	08-mar-01	9298	10/01
3.1.a	TV	SELENIUM ACE - Rif. PI3080	Chiusura	01-feb-01	9186	5/01
3.1.a	Stampati	SETTEMARI-CRETA - Rif. PI3150	Chiusura	01-mar-01	9280	9/01
3.1.a	Stampa	SHAMPOO FRUCTIS - Rif. PI3130	Chiusura	15-feb-01	9234	7/01
3.1.a	Stampa	TELECONOMY 24 DI TELECOM ITALIA - Rif. PI3070	Rigetto istanza Chiusura	10-ago-00 18-gen-01	8613 9128	31-32/00 3/01
3.1.a	Affissioni, Stampa, TV	TELE+ ABBONAMENTI A D+ - Rif. PI3055	Rigetto istanza Rigetto istanza Chiusura	28-lug-00 10-ago-00 23-gen-01	8570 8610 9143	30/00 31-32/00 4/01
3.1.a	Stampa	TOY MOTOR - Rif. PI3051	Chiusura	25-gen-01	9161	4/01
3.1.a	Stampati	VASCHE TECNO IMPIANTI - Rif. PI3039	Chiusura	18-gen-01	9126	3/01
3.1.b	Stampa	ADRIACOM - Rif. PI3188	Chiusura	22-mar-01	9346	12/01
3.1.b	Stampa	ATENA SERVIZI D+ - Rif. PI3089	Chiusura	22-feb-01	9258	8/01
3.1.b	Internet	CIAO WEB-ACCESSO A INTERNET - Rif. PI3110	Chiusura	22-feb-01	9259	8/01
3.1.b	TV	ESTATE TIM 100 LIRE AL MINUTO - Rif. PI3088	Chiusura	15-feb-01	9233	7/01 ⁽¹⁸⁾
3.1.b	Stampa	FORD DAYS - Rif. PI3149	Chiusura	08-mar-01	9301	10/01
# 3.1.b	TV	GOTAS DI WANNA MARCHI - Rif. PI3116	Sospensione Chiusura	05-set-00 22-feb-01	8675 9261	35-36/00 8/01
3.1.b	Posta, Stampati	IBS-CURA DI BROMELINE - Rif. PI3094	Sospensione Chiusura	24-ago-00 18-gen-01	8651 9129	33-34/00 3/01
3.1.b	Stampa	INFOSTRADA SPAZIO ZERO - Rif. PI3186	Rigetto istanza Chiusura	15-nov-00 01-mar-01	8914 9282	46/00 9/01
3.1.b	Stampati	I.W.T. TRATTAMENTO ACQUE - Rif. PI3123	Chiusura	22-feb-01	9262	8/01
3.1.b	Stampa	MILLIONAIRE/MILLER - Rif. PI3031	Rigetto istanza Chiusura	13-lug-00 03-gen-01	8507 9075	28/00 1-2/01
# 3.1.b	Posta	MULTIPROPRIETÀ VILLAGGI E VACANZE - Rif. PI3164	Chiusura	22-mar-01	9345	12/01
3.1.b	Stampa	OFFERTE DI LAVORO OMNIOB - Rif. PI3143	Chiusura	29-mar-01	9370	13/01
3.1.b	Stampati	TARIFFE TIRRENIA - Rif. PI3075	Rigetto istanza Chiusura	05-set-00 25-gen-01	8673 9163	35-36/00 4/01
3.1.b	Posta	TELE2 "EVERYDAY.COM" - Rif. PI3112	Chiusura	08-mar-01	9299	10/01
3.1.b	Stampa	TELECONOMY 24 DI TELECOM ITALIA - Rif. PI3070	Rigetto istanza Chiusura	10-ago-00 18-gen-01	8613 9128	31-32/00 3/01
3.1.b	Stampa	TOY MOTOR - Rif. PI3051	Chiusura	25-gen-01	9161	4/01
3.1.b	Stampa	TUTTO OK-MANUTENZIONE LAVATRICI - Rif. PI3083	Chiusura	25-gen-01	9164	4/01
3.1.b	Stampa	VIAGGI DEL VENTAGLIO-CAPO CALAVÀ - Rif. PI3114	Chiusura	08-mar-01	9300	10/01
3.1.c	Stampati	CESSIONE QUINTO STIPENDIO - Rif. PI3081	Chiusura	22-feb-01	9257	8/01
3.1.c	Stampati	EDIL CEM - Rif. PI3155	Rigetto istanza Chiusura	12-ott-00 22-feb-01	8789 9264	41/00 8/01
3.1.c	Affissioni, Stampa, Stampati	FONDAZIONE SCARLATTI - Rif. PI3028	Chiusura	19-gen-01	9139	3/01

⁽¹⁷⁾ Errata corrige nel Bollettino n.8/2001.⁽¹⁸⁾ Errata corrige nel Bollettino n.8/2001.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(violazioni del decreto legislativo n.74/92)

Procedimento ipotesi di violazione	mezzo di diffusione	caso	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
3.1.c	Stampati	FRANCOROSSO-ALLEGRO RESORT - Rif. PI3167	Chiusura	15-feb-01	9237	7/01
3.1.c	Stampa	LIFTER ANTISMAGLIATURE - Rif. PI3133	Chiusura	15-feb-01	9235	7/01
3.1.c	Stampa	MILLIONAIRE/MILLER - Rif. PI3031	Rigetto istanza Chiusura	13-lug-00 03-gen-01	8507 9075	28/00 1-2/01
3.1.c	Stampa	OFFERTE DI LAVORO OMNIJOB - Rif. PI3143	Chiusura	29-mar-01	9370	13/01
3.1.c	Stampa	VITERIA EUGANEA - Rif. PI3134	Chiusura	15-mar-01	9319	11/01
4.1	Stampati	I.W.T. TRATTAMENTO ACQUE - Rif. PI3123	Chiusura	22-feb-01	9262	8/01
# 4.1	Posta	MULTIPROPRIETÀ VILLAGGI E VACANZE - Rif. PI3164	Chiusura	22-mar-01	9345	12/01
4.1	Stampa	OFFERTE DI LAVORO OMNIJOB - Rif. PI3143	Chiusura	29-mar-01	9370	13/01
# 4.2	Stampa	EMILIANA FLOROVIVAISTICA - Rif. PI3074	Chiusura	25-gen-01	9162	4/01
4.2	Stampa	ESTEMEDIC - Rif. PI2900B	Rigetto istanza Chiusura	10-ago-00 01-feb-01	8604 9184	31-32/00 5/01
4.2	Confezione	FEDERCONSUMATORI PIEMONTE/MONTAGNA - Rif. PI3154	Chiusura	08-mar-01	9302	10/01
4.2	Posta, Stampati	IBS-CURA DI BROMELINE - Rif. PI3094	Sospensione Chiusura	24-ago-00 18-gen-01	8651 9129	33-34/00 3/01
4.2	Stampati	PAOLA POGGI DI TREVISO - Rif. PI3161	Chiusura	22-mar-01	9344	12/01
# 5	TV	FAT BLOCKER DIET - Rif. PI3128	Chiusura	29-mar-01	9367	13/01
# 5	TV	GOTAS DI WANNA MARCHI - Rif. PI3116	Sospensione Chiusura	05-set-00 22-feb-01	8675 9261	35-36/00 8/01
5	TV	SELENIUM ACE - Rif. PI3080	Chiusura	01-feb-01	9186	5/01
# 6	TV	GOTAS DI WANNA MARCHI - Rif. PI3116	Sospensione Chiusura	05-set-00 22-feb-01	8675 9261	35-36/00 8/01
3-bis.a	Stampa	INTERROUTE TELECOMUNICAZIONI ITALIA - Rif. PI3050	Chiusura	18-gen-01	9127	3/01
3-bis.a	Affissioni, Stampa, TV	TELE+ ABBONAMENTI A D+ - Rif. PI3055	Rigetto istanza Rigetto istanza Chiusura	28-lug-00 10-ago-00 23-gen-01	8570 8610 9143	30/00 31-32/00 4/01
3-bis.c	Stampa	INTERROUTE TELECOMUNICAZIONI ITALIA - Rif. PI3050	Chiusura	18-gen-01	9127	3/01
3-bis.c	Affissioni, Stampa, TV	TELE+ ABBONAMENTI A D+ - Rif. PI3055	Rigetto istanza Rigetto istanza Chiusura	28-lug-00 10-ago-00 23-gen-01	8570 8610 9143	30/00 31-32/00 4/01
3-bis.e	Stampa	INTERROUTE TELECOMUNICAZIONI ITALIA - Rif. PI3050	Chiusura	18-gen-01	9127	3/01
3-bis.e	Affissioni, Stampa, TV	TELE+ ABBONAMENTI A D+ - Rif. PI3055	Rigetto istanza Rigetto istanza Chiusura	28-lug-00 10-ago-00 23-gen-01	8570 8610 9143	30/00 31-32/00 4/01
3-bis.g	Stampa	INTERROUTE TELECOMUNICAZIONI ITALIA - Rif. PI3050	Chiusura	18-gen-01	9127	3/01
3-bis.g	Affissioni, Stampa, TV	TELE+ ABBONAMENTI A D+ - Rif. PI3055	Rigetto istanza Rigetto istanza Chiusura	28-lug-00 10-ago-00 23-gen-01	8570 8610 9143	30/00 31-32/00 4/01

RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ
(Pubblicità ingannevole e comparativa)

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
A SCUOLA DI SESSO-PI1299	Chiusura del 18/06/97	Merito	Respinto	
Ricorrente: EDITORIALE LA REPUBBLICA				
ABBONAMENTO ARTIGIANATO FLASH-PI608	Chiusura del 04/10/95	Sospensiva	Respinta	24-gen-96
Ricorrente: ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI DI ROMA E PROVINCIA				
ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE-PI1341	Chiusura del 24/04/97			
Ricorrente: EDITRICE IL SOLE 24 ORE S.P.A.				
ABSOLUS CONTOURS YSL-PI2559	Chiusura del 17/11/99	Sospensiva	Accolta parzialmente	19-gen-00
Ricorrente: SANOFI BEAUTÉ ITALIA SPA				
ACI CHARTA-PI1031	Chiusura del 30/01/97	Sospensiva	Respinta	07-mag-97
Ricorrente: AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (A.C.I.)				
ACQUA MINERALE LETE-PI1705	Chiusura del 07/05/98	Sospensiva	Rinvio al merito	
Ricorrente: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA				
ACQUA SAN BENEDETTO-PI801	Chiusura del 09/08/96			
Ricorrente: RAI S.P.A. E ALTRI				
ACQUA SAN BENEDETTO-PI801	Chiusura del 09/08/96			
Ricorrente: SOGEAM S.P.A.				
ADIPOFORTE-PI3043	Chiusura del 21/12/2000	Sospensiva Appello Parte	Respinta	21-feb-01
Ricorrente: MEDESTEA INTERNAZIONALE SRL				
AEM-CORRIERE DELLA SERA-PI1524	Chiusura del 15/01/98	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	22-apr-98 28-mag-99
Ricorrente: AEM				
AEM CALDO SICURO-PI2448	Chiusura del 27/07/99			
Ricorrente: CONDOMINIO CORSO BENEDETTO CROCE				
AGENDA DI SUOR GERMANA-PI1644	Chiusura del 15/04/98	Merito	Rinuncia agli atti	09-feb-01
Ricorrente: EDIZIONI IL CAPITELLO S.P.A.				
AGENZIE FUNEBRI-PI390	Chiusura del 23/02/95	Merito	Respinto	20-ott-98
Ricorrente: MEQUIO LINA				
ALITALIA-SERENO VARIABILE-PI834	Chiusura del 09/08/96			
Ricorrente: ALITALIA S.P.A.				
ALITALIA-SERENO VARIABILE-PI834	Chiusura del 09/08/96			
Ricorrente: RAI S.P.A. E ALTRI				
ALITALIA FATEVI FELICI-PI909	Chiusura del 09/08/96			
Ricorrente: ALITALIA S.P.A.				
ALLIED TOURS-PI1652	Chiusura del 18/03/98			
Ricorrente: ALPITOUR ITALIA SPA				
ALTROCONSUMO AGENDA ELETTRONICA-PI1119	Chiusura del 19/12/96			
Ricorrente: EDITORIALE ALTROCONSUMO S.R.L.				
AMICA-CLUB MED-PI378	Chiusura del 19/01/95			
Ricorrente: RCS RIZZOLI EDITORI S.P.A.				
AMICA GIRAMONDO MAGIE DELO MAROCCO-PI1558	Chiusura del 21/11/97			
Ricorrente: RCS PERIODICI SPA				
ANACI SU INTERNET-PI1268	Chiusura del 27/03/97	Sospensiva	Respinta	30-lug-97
Ricorrente: ASSOCIAZIONE NAZIONALE EUROPEA AMMINISTRATORI DI IMMOBILI (A.N.AMMI)				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Pubblicità ingannevole e comparativa)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
ANATOMIA DELLA MENTE UMANA-PI1297 Ricorrente: ASSOCIAZIONE MISSIONE DELLA CHIESA DI SCIENTOLOGY DI CAGLIARI	Chiusura del 22/05/97	Sospensiva	Respinta	22-ott-97
ANTENNA OMNITEL-PI1359 Ricorrente: OMNITEL PRONTO ITALIA SPA	Chiusura del 03/07/97			
ANTIRUGHE CARITA-PI1459 Ricorrente: CARITA-SHISEIDO COSMETICI ITALIA SPA	Chiusura del 18/03/98	Sospensiva	Respinta	08-lug-98
ANTIRUGHE CLARINS-PI1464 Ricorrente: MONARIMPORT	Chiusura del 18/03/96	Sospensiva	Respinta	08-lug-98
ANTIRUGHE DIOR-PI1458 Ricorrente: PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.P.A.	Chiusura del 18/03/98	Sospensiva	Respinta	08-lug-98
ANTIRUGHE LANCOME-PI1460 Ricorrente: LANCOME ITALIA SPA	Chiusura del 18/03/98	Sospensiva	Respinta	08-lug-98
ANTIRUGHE LIERAC-PI1465 Ricorrente: LIERAC LABORATOIRES ITALIA	Chiusura del 18/03/98	Sospensiva	Respinta	08-lug-98
ANTIRUGHE SANT'ANGELICA-PI1467 Ricorrente: MEDESTEA INTERNATIONAL	Chiusura del 18/03/98	Sospensiva	Respinta	08-lug-98
ANTIRUGHE VICHY-PI1462 Ricorrente: COSMETIQUE ACTIVE ITALIA SPA	Chiusura del 18/03/98	Sospensiva	Respinta	08-lug-98
ARCADIA-PI2172 Ricorrente: ARCADIA SRL	Chiusura del 22/12/98	Sospensiva	Respinta	07-apr-99
ARNOCANALI MORSETTI ELETTRICI '97-PI1375 Ricorrente: ARNOCANALI SAS	Chiusura del 26/08/97	Sospensiva	Respinta	10-dic-97
ARTE SOCIETÀ INTERNAZIONALE DI ARTE E CULTURA-PI2041 Ricorrente: SOCIETÀ INTERNAZIONALE DI ARTE E CULTURA S.P.A.	Chiusura del 20/10/98			
ASSISTENZA FORD-PI706 Ricorrente: FORD ITALIA S.P.A.	Chiusura del 15/02/96	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	05-giu-96 20-mar-00
ASSITREVI ASSICURAZIONI-PI963 Ricorrente: ASSITREVI S.R.L.	Chiusura del 14/11/96	Sospensiva	Respinta	18-dic-96
ASSOCIAZIONE ITALIANA SVILUPPO COMPAGNIE PUBBLICHE-PI309 Ricorrente: A.I.S.CO.P.	Chiusura del 03/11/94	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Accolto	07-dic-94 28-lug-95
ASSOCIAZIONE MEDICA AMPSI-PI898 Ricorrente: SOCIETÀ ITALIANA MEDICI E PSICOTERAPEUTI (S.I.M.PSI.)	Chiusura del 07/11/96	Sospensiva	Respinta	26-feb-97
ASTROROT-PI982 Ricorrente: ASTAROT	Chiusura del 31/10/96	Sospensiva	Respinta	26-feb-97
ATHENA MEDIAZIONI FINANZIARIE-PI1414 Ricorrente: ATHENA SNC	Chiusura del 24/07/97	Sospensiva	Respinta	12-nov-97
AUTORAMA SALARIO-PI2219 Ricorrente: AUTORAMA SALARIO SRL	Chiusura del 18/02/99			
A.N.AMM.I. CORSO PER AMMINISTRATORI-PI645 Ricorrente: ASSOCIAZIONE NAZIONALE EUROPEA AMMINISTRATORI IMMOBILI (A.N.AMM.I.)	Chiusura del 10/01/96	Sospensiva	Respinta	24-apr-96

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Pubblicità ingannevole e comparativa)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
A.N.A.C.I.-CORSO PER AMMINISTRATORI-PI644 Ricorrente: ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI	Chiusura del 10/01/96			
A.R.E.S.-CASSANDRA-PI90 Ricorrente: CASSANDRA S.R.L.	Chiusura del 02/07/93	Sospensiva	Respinta	27-ott-93
BANCA MEDIOCREDITO-PI2977 Ricorrente: UNICREDITBANCA MOBILIARE SPA	Chiusura del 25/10/2000			
BANCA POP. LODI-PREMIO DI STUDIO-PI3026 Ricorrente: BANCA POPOLARE DI LODI SCARL	Chiusura del 27/09/2000	Sospensiva	Respinta	19-gen-01
BARCETTA FIAT-PI528 Ricorrente: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.	Chiusura del 04/10/95	Sospensiva	Respinta	24-gen-96
BATTERY MANAGER-PI345 Ricorrente: ELCART DISTRIBUTION S.R.L.	Chiusura del 30/03/95	Sospensiva	Accolta parzialmente	01-dic-95
BAYER/SIRC-PI97 Ricorrente: S.I.R.C. S.P.A.	Chiusura del 23/08/93			
BENETTON-PI160 Ricorrente: FEDERCONSUMATORI NAZIONALE E ALTRI	Chiusura del 27/01/94			
BENETTON/MILITE NOTO-PI248 Ricorrente: FEDERCONSUMATORI NAZIONALE	Chiusura del 01/06/94			
BENZINA ECOLOGICA-PI395 Ricorrente: KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Chiusura del 22/12/94	Merito	Improcedibile	20-dic-00
BENZINA VERDE-PI252 Ricorrente: ITALIANA PETROLI S.P.A.	Chiusura del 03/11/94			
BERTOLLI LUCCA-PI1230 Ricorrente: UNILEVER ITALIA S.P.A.	Chiusura del 30/04/97	Sospensiva	Accolta	31-lug-97
BOCCHIOTTI-PI227 Ricorrente: BOCCHIOTTI S.P.A.	Chiusura del 27/04/94	Sospensiva	Respinta	22-giu-94
BOERINGER GEGORVIT-PI1603 Ricorrente: BOHERINGER INGELHEIM ITALIA SPA	Chiusura del 26/03/98	Sospensiva	Accolta	10-giu-98
BOGUMIL-PI302 Ricorrente: P&P ASSOCIATI	Chiusura del 19/10/94	Sospensiva	Respinta	08-feb-95
BOLLETTA TELECOM-PI762 Ricorrente: CODACONS	Chiusura del 15/02/96			
BOLLETTINO NAZ. PROTESTI CAMBIARI-PI209 Ricorrente: EDIZIONI 2000	Chiusura del 16/03/94	Sospensiva	Respinta	06-lug-94
BRACCIALE QUADRIFOGLIO-PI2263 Ricorrente: SARA SRL	Chiusura del 21/01/99	Sospensiva	Respinta	12-mag-99
BRAVA CASA-CD PHILIPS-PI129 Ricorrente: PUBBLITALIA 80	Chiusura del 02/07/93			
B.B.C. DAVI-PI1965 Ricorrente: NUOVE GENERAZIONI EDITORE	Chiusura del 10/07/98	Sospensiva	Respinta	13-gen-99
CARTA SI/VALTUR-PI850 Ricorrente: SERVIZI INTERBANCARI S.P.A.	Chiusura del 04/07/96	Sospensiva Appello Parte	Respinta Accolto	29-ago-96 18-ott-96

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Pubblicità ingannevole e comparativa)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
CARTASI ASSICURAZIONE-PII155 Ricorrente: BANCO DI NAPOLI S.P.A.	Chiusura del 30/01/97			
CARTASI ASSICURAZIONE-PII155 Ricorrente: SERVIZI INTERBANCARI S.P.A.	Chiusura del 30/01/97	Sospensiva	Rinvio al merito	
CARTOLINA NEW TAURUS VIAGGI-PII762 Ricorrente: NEW WORLDS SRL	Chiusura del 30/04/98	Sospensiva	Respinta	30-lug-98
CASA EDITRICE CED-PII142 Ricorrente: CASA EDITRICE C.E.D.	Chiusura del 10/04/97	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	27-ago-97 12-dic-97
CASA MERCATO-PI534 Ricorrente: SILVESTRO DEDOMENICO	Chiusura del 04/10/95	Sospensiva	Accolta	15-gen-96
CASH BACK ITALY-PII379 Ricorrente: CASHBACK ITALY S.R.L.	Chiusura del 22/05/97	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	25-set-97 14-nov-97
CATALOGO TURISANDA-PII303 Ricorrente: TURISANDA S.P.A.	Chiusura del 03/07/97	Sospensiva Appello Parte	Respinta Rinvio a data da destinarsi	12-nov-97
CATALOGO TURISANDA-PII303 Ricorrente: TURISANDA S.P.A.	Lettera del 23/12/97	Merito	Inammissibile	10-giu-99
CATALOGO ULTIMATE ITALIA-PII1009 Ricorrente: ULTIMATE ITALIA	Chiusura del 27/02/97	Sospensiva	Respinta	02-lug-97
CATTOLICA DI VITERBO-PI3058 Ricorrente: NOI CLIENTI CATTOLICA	Chiusura del 21/12/2000			
CAZZANIGA-PII187 Ricorrente: CAZZANIGA S.P.A.	Chiusura del 02/02/94			
CENTRO ELIANA MONTI-PI2588 Ricorrente: A.G.I. LINEA S.R.L.	Chiusura del 21/10/99	Sospensiva	Respinta	19-gen-00
CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE EUROSATELLITE-PII1776 Ricorrente: EUROSATELLITE SRL	Chiusura del 04/06/98			
CENTRO GIOTTO II-PI561 Ricorrente: FORTEGRUPPO S.R.L.	Chiusura del 03/11/95	Sospensiva	Respinta	24-gen-96
CENTRO NAZIONALE ENTI ASSISTENZA C.N.E.A.-PI412 Ricorrente: CENTRO NAZIONALE ENTI ASSISTENZA C.N.E.A.	Chiusura del 13/04/95	Merito	Respinto	02-mar-99
CENTRO STUDI RADIO ELETTRA-PI668 Ricorrente: ALASSIO 36 S.P.A. E SCUOLA RADIO ELETTRA S.R.L.	Chiusura del 21/03/96	Sospensiva Appello Parte	Respinta Accolto parzialmente	03-lug-96 30-ago-96
CHITOSANO 800 SIRC-PI2796 Ricorrente: SIRC SPA	Chiusura del 08/06/2000	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	18-ott-00 12-dic-00
CHIUSINI MARIO CIRINO POMICINO-PI2144 Ricorrente: MARIO CIRINO POMICINO SPA	Chiusura del 22/12/98			
CHIUSINI MCP-MARCHIO CEE-PI1995 Ricorrente: MARIO CIRINO POMICINO SPA	Chiusura del 19/08/98			
CHRISTIAN DIOR-PI913 Ricorrente: PARFUMS CHRISTIAN DIOR ITALIA S.P.A.	Chiusura del 28/11/96			
CIRCO COLISEUM-PI838 Ricorrente: VASSALLO EUGENIO	Chiusura del 13/06/96	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	09-ott-96 20-mar-00
CLARINS ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579) -PI575 Ricorrente: MONARIMPORT S.P.A.	Chiusura del 28/03/96	Sospensiva	Respinta	05-giu-96

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Pubblicità ingannevole e comparativa)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
CLIMATIZZATORE FER-PI1319	Chiusura del 30/04/97	Sospensiva	Respinta	27-ago-97
Ricorrente: INDUSTRIE FER S.P.A.				
CLINIANS ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579)-PI579	Chiusura del 14/03/96	Sospensiva	Respinta	05-giu-96
Ricorrente: MEDESTEA INT. S.R.L.				
CLUB OK MUSICA-PI1180	Chiusura del 18/06/97	Sospensiva	Accolta	26-nov-97
Ricorrente: EUROCLUB ITALIA SPA				
CNR PLUS EMITTENTE-PI1881	Chiusura del 31/07/98			
Ricorrente: SPER SPA				
CODA PRIN CIRCO EQUESTRE-PI670	Chiusura del 18/01/96	Sospensiva	Respinta	15-mag-96
Ricorrente: PIETRO CODA PRIN				
CODACONS/PHILIP MORRIS-PI83	Non luogo del 31/03/93	Sospensiva	Rinvio al merito	
Ricorrente: CODACONS				
CODACONS/SIP-PI34	Non luogo del 17/03/93			
Ricorrente: CODACONS				
CODACONS/VESTRO-PI7	Chiusura del 07/08/92			
Ricorrente: BOCCIA GABRIELLA				
COLLISTAR ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579)-PI576	Chiusura del 06/03/96	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	24-apr-96 05-lug-96
Ricorrente: COLLISTAR S.P.A.				
COMIT-SERENETA-PI1083	Chiusura del 30/01/97			
Ricorrente: BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A.				
COMPUTER MC PERSON-PI791	Chiusura del 30/05/96	Sospensiva	Accolta parzialmente	25-lug-96
Ricorrente: MC PERSON				
COMUNICATO ASSOPETROLI-PI1555	Chiusura del 12/11/97	Sospensiva	Respinta	04-mar-98
Ricorrente: SIN.P.A.R.P.P.				
CONCESSIONARIA FORD AUTOSAS-PI604	Chiusura del 03/11/95	Sospensiva	Rinuncia agli atti	
Ricorrente: FORD ITALIANA S.P.A.				
CONCORSO EURONOVA-PI419	Chiusura del 26/01/95	Sospensiva Appello Parte Merito	Respinta Respinto Cancell. dal ruolo	01-mar-95 12-mag-95
Ricorrente: EURONOVA S.R.L.				
CONSIAG-PI2190	Chiusura del 22/12/98			
Ricorrente: CONSIAG				
CONSORZIO AMBIENTE E SICUREZZA-PI1115	Chiusura del 27/03/97	Sospensiva	Respinta	25-set-97
Ricorrente: CHUBB LIPS S.P.A.				
CONSORZIO CEPU-PI864	Chiusura del 17/09/96			
Ricorrente: ISTITUTO MULTIDISCIPLINARE EUROPEO				
CONSORZIO LA ROSA-INVESTIGAZIONE SAS DI CECILIATI S. & C.-PI420	Chiusura del 13/04/95	Sospensiva Appello Parte Merito	Respinta Respinto Respinto	23-ago-95 24-nov-95 15-dic-00
Ricorrente: INVESTIGAZIONI S.A.S.				
CONSORZIO TUTELA OLIO DEL GARDA-PI804	Chiusura del 09/08/96	Sospensiva	Accolta	27-nov-96
Ricorrente: FRANTOIO DELL'ALTO GARDA S.R.L.				
CONSORZIO TUTELA OLIO DEL GARDA-PI804	Chiusura del 09/08/96	Sospensiva	Respinta	04-dic-96
Ricorrente: OLEIFICIO CISANO DEL GARDA S.R.L.				
CONSULENTI GLOBALI MEDIOLANUM-PI931	Chiusura del 14/11/96			
Ricorrente: MEDIOLANUM S.P.A.				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Pubblicità ingannevole e comparativa)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
CONTRACCETTIVO PERSONA-PI1631 Ricorrente: UNILEVER SPA	Chiusura del 01/04/98	Sospensiva	Respinta	27-ago-98
COOP-PI669 Ricorrente: COOP ITALIA S. COOP. R.L.	Chiusura del 18/04/96			
COOP UMBRIA-PI1122 Ricorrente: VECCHIARELLI EDUARDO	Chiusura del 27/02/97			
CORPO OTTO-PI140 Ricorrente: ASSOCIAZIONE OTTICA ITALIANA	Non luogo del 24/09/93	Sospensiva	Respinta	02-feb-94
CORSERA GIOCO DEL LOTTO-PI2639 Ricorrente: LOTTOMATICA S.P.A.	Chiusura del 10/11/99	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	12-gen-00 18-feb-00
CORSI UNAI-PI1064 Ricorrente: UNIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI DI IMMOBILI (U.N.A.I.)	Chiusura del 23/01/97			
CORSINI E IMPART-PI1963 Ricorrente: MATTEO CORSINI	Chiusura del 08/10/98	Sospensiva	Respinta	10-feb-99
CORSO DIPLOMA DA GIORNALISTA-PI646 Ricorrente: GESTIONI S.R.L.	Chiusura del 15/02/96	Sospensiva	Respinta	12-giu-96
CORSO PODOLIFE-PI1637 Ricorrente: INDUSTRIE ITALIANE PER L'ESTETICA SRL	Chiusura del 05/03/98			
COSMETICI INES SASTRE-PI3009 Ricorrente: RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	Chiusura del 27/09/2000			
COSMOS INVESTIGATIONS-PI700 Ricorrente: COSMOS INVESTIGATIONS	Chiusura del 06/03/96	Sospensiva	Accolta	02-mag-96
CREME S.ANGELICA-PI2582 Ricorrente: MEDESTEA INTERNAZIONALE SRL	Chiusura del 10/11/99	Sospensiva	Accolta parzialmente	02-feb-00
C. & G. SERVICE CELLULARI GSM-PI2464 Ricorrente: C & G SERVICE SRL	Chiusura del 07/07/99	Sospensiva	Respinta	26-ago-99
C.M.A. 2-PI1552 Ricorrente: CMA SALES PRODUCTION	Chiusura del 18/12/97	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	22-apr-98 07-lug-98
C.P.E. OFFERTE DI LAVORO-PI1184 Ricorrente: C.P.E. S.R.L.	Chiusura del 20/03/97	Sospensiva	Rinvio al merito	
C.S.A.C.-CAMERA COMM. MILANO-PII Ricorrente: ANAGRAFE NAZIONALE DITTA ARTIGIANALI COMMERCIALI E DELL'INDUSTRIA	Chiusura del 24/08/92			
C.S.A.C.-CAMERA COMM. MILANO-PII Ricorrente: MUTUA ITALIANA LAVORATORI	Chiusura del 24/08/92			
C.S.A.C.-CAMERA COMM. MILANO-PII Ricorrente: REGISTRO ANAGRAFICO DITTE	Chiusura del 24/08/92	Sospensiva	Respinta	21-ott-92
DAIET B GOCCE-PI635 Ricorrente: REPERTORIO NAZIONALE REGISTRO DITTE	Chiusura del 29/02/96	Sospensiva	Respinta	23-apr-96
DANONE-VITASNELLA-PI1941 Ricorrente: HUMANA ITALIA S.P.A.	Chiusura del 19/08/98			
MULLER GMBH & CO KG				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Pubblicità ingannevole e comparativa)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
DAXON-PI375	Chiusura del 01/12/94	Sospensiva	Respinta	15-feb-95
Ricorrente: DAXON S.P.A.				
DAXON II-PI516	Chiusura del 08/06/95	Sospensiva	Respinta	27-set-95
Ricorrente: DAXON S.P.A.				
DE AGOSTINI MAILING-PI618	Chiusura del 19/10/95	Sospensiva	Respinta	24-gen-96
Ricorrente: DE AGOSTINI MAILING S.R.L.				
DECODER NOKIA-PI2036	Chiusura del 20/10/98	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	10-feb-99 28-mag-99
Ricorrente: NOKIA TELECOMMUNICATIONS ITALIA SPA				
DENTIFRICIO COLGATE-PI136	Chiusura del 04/11/93	Sospensiva	Accolta	02-dic-93
Ricorrente: COLGATE PALMOLIVE S.P.A.				
DIANETICS-PI691	Chiusura del 31/01/96	Sospensiva	Rinvio al merito	
Ricorrente: NEW ERA PUBLICATIONS ITALIA S.R.L.				
DIETA SLIMMING-PI650	Chiusura del 30/05/96	Sospensiva	Accolta	10-lug-96
Ricorrente: TELEVIDEO CLUB S.R.L.				
DIOR SVELT ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579)-PI570	Chiusura del 14/03/96	Sospensiva	Accolta	22-mag-96
Ricorrente: PARFUMS CHRISTIAN DIOR ITALIA S.P.A.				
DISTRIBUZIONE NEW IDEA-PI454	Chiusura del 13/04/95	Sospensiva	Respinta	23-ago-95
Ricorrente: NEW IDEA S.A.S.				
DITTA RIESER-MALZER-PI1686	Chiusura del 23/04/98	Sospensiva	Respinta	24-set-98
Ricorrente: RIESER MALZER TEAM GMBH				
DITTA SPAZIO LUCE-PI726	Chiusura del 29/02/96	Sospensiva	Respinta	12-giu-96
Ricorrente: R.T.R.				
DIVINO OTELMA-PI611	Chiusura del 23/11/95	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	03-apr-96 08-lug-97
Ricorrente: BELLELLI MARCO				
DIVISIONE SICUREZZA-PI1439	Chiusura del 30/07/97	Sospensiva	Respinta	26-nov-97
Ricorrente: ZUCCHI PIERO				
DONNA MODERNA-TRATTAMENTO VISO-PI1174	Chiusura del 28/05/97			
Ricorrente: ARNOLDO MONDADORI EDITORE				
DONNA MODERNA-TRATTAMENTO VISO-PI1174	Chiusura del 28/05/97			
Ricorrente: ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.				
DONO SELEZIONE-PI520	Chiusura del 20/07/95	Sospensiva	Accolta	18-ott-95
Ricorrente: SELEZIONE DEL READER'S DIGEST S.P.A.				
D.A.F. AL.-PI283	Chiusura del 10/08/94			
Ricorrente: D.A.F.AL. S.R.L.				
EDITRICE SIFIC-PI808	Chiusura del 22/05/96			
Ricorrente: MANZONI & C. SPA				
EDP MAINT & MARKET-PI2926	Chiusura del 24/08/2000			
Ricorrente: EDP MAINT AND MARKET SRL				
EFESO-RAI-PI1121	Chiusura del 13/02/97			
Ricorrente: RAI				
ELIANA MONTI II-PI512	Chiusura del 22/06/95	Sospensiva	Respinta	28-set-95
Ricorrente: MEDESTETIC S.R.L.				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Pubblicità ingannevole e comparativa)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
ELTRON-PI1398 Ricorrente: A&C SRL	Chiusura del 24/07/97	Sospensiva	Respinta	05-nov-97
EMA-PI2564 Ricorrente: SPAZIO 2000 SAS	Chiusura del 13/10/99	Sospensiva	Respinta	26-gen-00
ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE-PI132H Ricorrente: ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE EMILIA ROMAGNA (EN.A.I.P.)	Chiusura del 04/11/93			
EPILSCAN HDF-PI2522 Ricorrente: DIDIEFFE EDITORIALE SPA	Chiusura del 16/09/99			
ERASMUS-PI865 Ricorrente: ISTITUTO MULTIDISCIPLINARE EUROPEO	Chiusura del 03/09/96			
ERBAVOGLIO "SODO"-PI2640 Ricorrente: ERBAVOGLIO SNC	Chiusura del 20/01/2000	Sospensiva	Respinta	12-apr-00
ERREDUE CARD-PI868 Ricorrente: ERREDUE SERVIZI E SISTEMI S.A.S.	Chiusura del 09/08/96	Sospensiva	Respinta	11-dic-96
ESAMEN DIMAGRANTE-PI2802 Ricorrente: BENEFIT SRL	Chiusura del 14/06/2000	Sospensiva	Respinta	27-lug-00
ESOTEL-PI1250A Ricorrente: BENEDETTI KATIA	Chiusura del 10/04/97	Sospensiva	Respinta	04-giu-97
EURO MULTIMEDIA MASTER-PI1106 Ricorrente: MASTER EUROPEO GESTIONE DI IMPRESA CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA (MA.G.I.C.A.)	Chiusura del 13/02/97			
EURONOVA-PI202 Ricorrente: EURONOVA S.R.L.	Chiusura del 31/03/94	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	26-lug-95
EUROPA MUTUI CASA-PI2211 Ricorrente: EUROPA MUTUI CASA SRL	Chiusura del 04/02/99	Sospensiva	Respinta	12-mag-99
EUROPROFESSIONI-PI1396 Ricorrente: EUROPROFESSIONI SAS	Chiusura del 18/09/97	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	14-gen-98 23-ott-98
EUROSCUOLA-PI223 Ricorrente: ISTITUTO EUROSCOLA	Chiusura del 31/03/94	Sospensiva Merito	Accolta parzialmente Perento	24-ago-94 09-mar-00
E.S.E.-PI3020 Ricorrente: ESE INTERNATIONAL LTD	Istanza di sospensione del 27/06/2000	Sospensiva Merito	Accolta Accolto	31-ago-00 15-dic-00
E.S.E.-PI3020 Ricorrente: ESE INTERNATIONAL LTD	Chiusura del 14/12/2000	Sospensiva	Respinta	07-mar-01
E.S.E.-PI3020 Ricorrente: EUROPEAN SCHOOL OF ECONOMICS SRL	Istanza di sospensione del 27/06/2000	Sospensiva	Rinvio al merito	
E.S.E.-PI3020 Ricorrente: ISMAN SCRL	Chiusura del 14/12/2000	Sospensiva	Respinta	21-mar-01
FANGHI D'ALGA ALGOMAR-PI2561 Ricorrente: LACOTE SPA	Chiusura del 17/11/99	Sospensiva	Accolta parzialmente	23-feb-00
FARD FACILE DEBORAH-PI848 Ricorrente: D&D S.P.A.	Chiusura del 27/06/96	Sospensiva	Respinta	25-set-96
FEDEROTTICA-PI1217 Ricorrente: ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ITALIANA MEDICI OCULISTI	Chiusura del 17/04/97	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Inammissibile	07-set-99

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Pubblicità ingannevole e comparativa)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
FED. FARMACISTI/KORFF-PI22	Chiusura del 04/11/92			
Ricorrente: CAMPAGNA PER LE FARMACIE IN ITALIA S.P.A. FIGURELLA-PI548	Chiusura del 28/09/95	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Accolto	24-gen-96 11-feb-97
Ricorrente: CLEIDE'S S.R.L. FILM COLLEGE-MURATTI-PI532	Chiusura del 04/10/95	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	19-feb-97
Ricorrente: CLEMI CINEMATOGRAFICA S.R.L. FILTRI MIX-PI2098	Chiusura del 29/10/98	Appello Altro		
Ricorrente: W.A.M. SPA FINETRURIA-PI2137	Chiusura del 07/01/99	Sospensiva Appello Parte	Respinta Accolto	28-apr-99 27-lug-99
Ricorrente: FINETRURIA SPA FININVEST PROGRAMMAZIONE FILMS-PI939	Chiusura del 03/09/96			
Ricorrente: RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. (R.T.I.) E MEDIASET S.P.A. FINSON TRUSTER-PI2306	Chiusura del 06/05/99	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	14-lug-99 22-ott-99
Ricorrente: FINSON SRL FISIM IMMOBILIARE-PI1867	Chiusura del 26/03/98	Sospensiva	Respinta	29-lug-98
Ricorrente: FISIM SPA FIVE GROUP-PI2012	Chiusura del 28/05/98	Sospensiva	Respinta	27-ago-98
Ricorrente: FIVE GROUP SRL FLUGENA ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579)-PI572	Chiusura del 14/03/96	Sospensiva	Respinta	24-apr-96
Ricorrente: I.D.I. FARMACEUTICI S.P.A. FONDIGEST-PI1110	Archiviazione del 23/12/96	Merito	Inammissibile	12-gen-01
Ricorrente: CODACONS FORD FACCHIN-PI609	Chiusura del 29/02/96	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	08-mag-96 29-lug-97
Ricorrente: FORD FACCHIN FRANCHISING VENETA SYSTEM-PI1567	Chiusura del 25/02/98	Sospensiva	Accolta parzialmente	13-mag-98
Ricorrente: VENETA SYSTEM S.R.L. FRUTTA VIVA ZUEGG-PI1613	Chiusura del 05/02/98			
Ricorrente: FEDERCONSUMATORI RIMINI FUELSAVER SUPER-TECH-PI1469	Chiusura del 12/11/97	Sospensiva	Respinta	04-mar-98
Ricorrente: FUEL SAVER ITALIA F.LLI CAVALLI-PI300	Chiusura del 21/09/94	Sospensiva	Respinta	14-dic-94
Ricorrente: FRATELLI CAVALLI S.R.L. GARANZIA WHIRLPOOL-PI1825	Chiusura del 02/04/98	Sospensiva	Respinta	08-lug-98
Ricorrente: WHIRLPOOL EUROPA SRL GE.C.A. OFFERTA DI LAVORO-PI1684	Chiusura del 22/01/98	Sospensiva	Respinta	13-mag-98
Ricorrente: GE.CA. S.R.L. GIG LIBRO DEI GIOCATTOLI-PI1950	Chiusura del 08/10/98	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	11-mag-00
Ricorrente: RAI GIOIA-PI121	Chiusura del 23/08/93	Appello Parte		
Ricorrente: RUSCONI EDITORE S.P.A. GIO.VE-PI996	Chiusura del 30/01/97	Sospensiva	Accolta	04-giu-97
Ricorrente: GIO.VE. ELETTRODOMESTICI				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Pubblicità ingannevole e comparativa)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
GIULIANI FON WAN-PI1601 Ricorrente: GIULIANI SPA	Chiusura del 26/03/98	Sospensiva	Accolta	08-lug-98
GMP-PI585 Ricorrente: LOGHICON S.R.L.	Chiusura del 19/10/95			
GRATTA E VINCI RAI-PI1322 Ricorrente: RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA	Chiusura del 22/05/97	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Accolto	04-set-98
GRATTA E VINCI TV-PI1353 Ricorrente: RETI TELEVISIVE ITALIANE SPA	Chiusura del 12/06/97			
GUIDA AI MIGLIORI MEDICI-PI281 Ricorrente: FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI	Archiviazione del 15/07/95	Merito	Inammissibile	20-lug-99
GUIDA BIMBISANI E BELLI-PI411 Ricorrente: TRE D EDITORIALE S.R.L.	Chiusura del 23/02/95	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Accolto parzialmente	05-apr-95 28-lug-95
GUIDA PENSIONI EPOCA-PI410 Ricorrente: MEDIOLANUM VITA S.P.A. E ARNOLDO MONDADORI S.P.A.	Chiusura del 09/03/95	Sospensiva	Respinta	12-apr-95
G.A.T. MARCHIO BISES-PI788 Ricorrente: GESTIONE AZIENDA TESSILE S.R.L. (G.A.T.)	Chiusura del 27/06/96	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	13-nov-96 06-giu-97
G.G.T. GIOCO FINANZIARIO-PI682 Ricorrente: G.G.T S.N.C.	Chiusura del 31/01/96	Sospensiva	Respinta	05-giu-96
HOTEL JOLE-PI607 Ricorrente: JOLE S.A.S	Chiusura del 12/10/95	Sospensiva	Respinta	17-gen-96
I VIAGGI DI REPUBBLICA-PI1771 Ricorrente: GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO SPA	Chiusura del 07/05/98	Merito	Accolto	
IDROS PLACCA-PI715 Ricorrente: IDROS S.R.L.	Chiusura del 03/04/96	Sospensiva	Rinvio a data da destinarsi	
IL SETTIMANALE EDISERVICE-PI2343 Ricorrente: EDISERVICE SERVIZI EDITORIALI SOCIETÀ NON PROFIT	Chiusura del 26/05/99	Sospensiva	Rinvio al merito	
IL VENERDI'-SUBAN-PI131 Ricorrente: PUBLITALIA '80	Chiusura del 02/07/93			
IMPACT CENTRO SERVIZI-PI769 Ricorrente: IMPACT CENTRO SERVIZI	Chiusura del 11/04/96	Sospensiva	Respinta	26-set-96
INAZ PAGHE-PI1585 Ricorrente: CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI ROMA	Chiusura del 13/03/98	Sospensiva	Respinta	28-ott-98
INDUSTRIE SCAFFALATURE ARREDAMENTI-PI2843 Ricorrente: INDUSTRIA SCAFFALATURE ARREDAMENTI ISA SPA	Chiusura del 28/06/2000			
INLINGUA SCHOOL-PI1763 Ricorrente: PHILLIPA MARY ROSE	Chiusura del 21/07/98	Sospensiva	Respinta	02-dic-98
INTEGRA-PI961 Ricorrente: E-PHARMA S.P.A.	Chiusura del 24/10/96	Sospensiva	Respinta	15-gen-97
INVESTIGAZIONI ELIO PETRONI-PI3019 Ricorrente: ELIO PETRONI	Chiusura del 26/10/2000	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	01-feb-01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Pubblicità ingannevole e comparativa)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
INVESTITEC-PI2661	Chiusura del 20/01/2000	Sospensiva	Respinta	07-giu-00
Ricorrente: INVESTITEC SAS DI DE GIROLAMO ASSUNTA E C IPERMERCATI DELLA CATENA-PI2717	Chiusura del 03/05/2000			
Ricorrente: FINIPER SPA, OASI SRL, IPER MONTEBELLO SPA IRANIAN LOOM-PI553	Chiusura del 28/09/95	Sospensiva	Accolta	10-gen-96
Ricorrente: IMPORTAZIONE TAPPETI ITALIA S.R.L. ISED-PI667	Chiusura del 18/01/96	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	24-apr-96 10-giu-97
Ricorrente: ISTITUTO SUPERIORE ELABORAZIONE DATI S.R.L. (I.S.E.D.) ISOSTAD-PI48	Chiusura del 23/07/93	Sospensiva	Accolta parzialmente	20-ott-93
Ricorrente: WANDER S.P.A. ISPE-PI549	Chiusura del 12/10/95			
Ricorrente: INGEGNERIA SICUREZZA PROBLEMI ELETTRICI (I.S.P.E.) ISTITUTI BUONARROTI-PI1134	Chiusura del 19/12/96	Sospensiva	Respinta	26-mar-97
Ricorrente: TOP S.R.L. SITER S.R.L. ISTITUTI BUONARROTI-PI132G	Chiusura del 15/12/93	Sospensiva	Respinta	07-giu-95
Ricorrente: TOP S.R.L. E MITEA S.R.L. ISTITUTI BUONARROTI-PI253	Chiusura del 11/05/94	Sospensiva	Respinta	24-ago-94
Ricorrente: TOP S.R.L. E ALTRE ISTITUTI BUONARROTI-PI253B	Chiusura del 08/06/94	Sospensiva	Respinta	26-ott-94
Ricorrente: TOP S.R.L. E ALTRI ISTITUTI LEONARDO DA VINCI-PI132B	Chiusura del 04/11/93	Sospensiva	Accolta	09-mar-94
Ricorrente: ISTITUTI DIDATTICI ASSOCIATI ITALIANI S.R.L. (I.D.A.I.) ISTITUTI LEONARDO DA VINCI-PI290	Chiusura del 21/09/94	Sospensiva	Respinta	30-nov-94
Ricorrente: ISTITUTI DIDATTICI ASSOCIATI ITALIANI I.D.A.I. ISTITUTI SAN PAOLO-PI295	Chiusura del 21/09/94	Sospensiva	Respinta	11-gen-95
Ricorrente: TOP S.R.L. E ALTRI ISTITUTO BERNINI DI MILANO-PI1275	Chiusura del 26/06/97	Sospensiva	Accolta parzialmente	21-ago-97
Ricorrente: ISTITUTO BERNINI SRL ISTITUTO ETAI DETECTIVE-PI501	Chiusura del 21/08/95	Sospensiva	Respinta	10-gen-96
Ricorrente: ISTITUTO E.T.A.I. ISTITUTO FERMI-PI1231	Chiusura del 10/07/97	Sospensiva	Respinta	05-nov-97
Ricorrente: ISTITUTO TECNICO E. FERMI ISTITUTO I.M.E.-PI1365	Chiusura del 17/07/97			
Ricorrente: I.M.E. ISTITUTO LINGUISTICO SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI DI VARESE-PI927	Chiusura del 09/08/96	Sospensiva	Respinta	08-gen-97
Ricorrente: ISTITUTO LINGUISTICO SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI S.R.L. (I.L.S.I.T.) ISTITUTO NAZIONALE PRANOTERAPIA-PI1333	Chiusura del 18/06/97			
Ricorrente: INSAPMAC SRL J.P. TOD'S-PI940	Chiusura del 21/11/96	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	12-feb-97 15-apr-97
Ricorrente: EMA S.R.L.		Merito	Respinto	19-mag-98

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Pubblicità ingannevole e comparativa)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
KALOCCELL-PI2551	Chiusura del 17/11/99	Sospensiva	Accolta parzialmente	02-feb-00
Ricorrente: ROEDER FARMACEUTICI 1956 SPA				
KELEMATA ANTICELLULITE DERMOATTIVO-PI922	Chiusura del 28/11/96	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Respinto	23-apr-97 06-mar-98
Ricorrente: KELEMATA S.P.A.				
KELEMATA ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579)-PI573	Chiusura del 06/03/96	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Accolto	12-giu-96 15-apr-97
Ricorrente: KELEMATA S.P.A.				
KINDER BUENO-PI407	Chiusura del 09/03/95			
Ricorrente: FERRERO S.P.A.				
LA CARITA-PI1211	Chiusura del 27/02/97	Sospensiva	Respinta	14-mag-97
Ricorrente: LA CARITA S.R.L.				
LABO EUROPA-CRESCINA-PI2434	Chiusura del 07/07/99			
Ricorrente: LABO EUROPA SRL				
LE VOYAGE-PI2744	Chiusura del 23/03/2000	Sospensiva	Respinta	12-lug-00
Ricorrente: LE VOYAGE SRL				
LINDA E IL BRIGADIERE-PI1473	Chiusura del 18/09/97	Sospensiva	Rinvio al merito	
Ricorrente: JUNIOR FILM INTERNATIONAL				
LINDA E IL BRIGADIERE-PI1473	Chiusura del 18/09/97	Sospensiva	Rinvio al merito	
Ricorrente: RAI				
LINDA E IL BRIGADIERE II-PI1535	Chiusura del 06/11/97	Sospensiva	Accolta	11-feb-98
Ricorrente: COCA COLA BEVANDE ITALIA S.R.L.				
LINDA E IL BRIGADIERE II-PI1535	Chiusura del 06/11/97	Sospensiva	Accolta	11-feb-98
Ricorrente: JUNIOR FILM INTERNATIONAL S.R.L.				
LINDA E IL BRIGADIERE II-PI1535	Chiusura del 06/11/97	Sospensiva	Accolta	11-feb-98
Ricorrente: NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA				
LINDA E IL BRIGADIERE II-PI1535	Chiusura del 06/11/97	Sospensiva	Accolta	11-feb-98
Ricorrente: RAI				
LINDA E IL BRIGADIERE II-PI1535	Chiusura del 06/11/97			
Ricorrente: S.M.H. ITALIA S.P.A.				
LINEAMARIS AGENZIA VIAGGI-PI2751	Chiusura del 18/05/2000			
Ricorrente: COMPAGNIA DELLE VACANZE SRL				
LOTTO D'INVESTIMENTO-PI2741	Chiusura del 18/05/2000			
Ricorrente: ASSOCIAZIONE EUROSTAT - CENTRO EUROPEO DI STUDI E DI RICERCHE STATISTICHE				
LOTTO FACILE-PI1537	Chiusura del 08/01/98			
Ricorrente: LINEA PRIMA CASA S.R.L.				
LOTTO MEGAS-PI1511	Chiusura del 18/12/97	Sospensiva	Respinta	29-apr-98
Ricorrente: LOTTO MEGAS				
LUPIN ITALIA1-PI2101	Chiusura del 22/12/98			
Ricorrente: PHILIP MORRIS CORPORATE SERVICE INC.				
LUPIN ITALIA1-PI2101	Chiusura del 22/12/98			
Ricorrente: R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE				
MANCINETTI-PI874	Chiusura del 26/08/96	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Accolto	20-nov-96 13-mag-97
Ricorrente: MANCINETTI S.R.L.				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Pubblicità ingannevole e comparativa)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
MANNELLO PODOLOGO-PI1143	Chiusura del 24/04/97			
Ricorrente: MONTESI MAURO				
MARIA DUVAL-VINCITE AL LOTTO-PI2952	Chiusura del 14/09/2000	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	29-gen-01
Ricorrente: MARKET DEVELOPMENT SRL				
MARIA DUVAL 2-PI3044	Chiusura del 15/11/2000			
Ricorrente: MARKET DEVELOPMENT SRL				
MARTINI-PI758	Chiusura del 11/04/96	Sospensiva	Accolta parzialmente	25-lug-96
Ricorrente: MARTINI & ROSSI S.P.A.				
MARVIN FRANCHISING-PI1223	Chiusura del 15/05/97			
Ricorrente: MARVIN FRANCHISING				
MATHEMATIC SYSTEM-PI1202	Chiusura del 03/04/97	Sospensiva	Rinvio al merito	
Ricorrente: PRIME TIME MATHEMATICS SYSTEM LTD				
MATRA ASTA TELEFONICA-PI1129	Chiusura del 27/02/97	Sospensiva	Respinta	09-lug-97
Ricorrente: MATRA S.P.A.				
MEDIOFINA-PI979	Chiusura del 06/03/97	Sospensiva	Respinta	30-lug-97
Ricorrente: POLITECNICO ROMANO S.R.L.				
MERCATONE ZETA-PI1385	Chiusura del 05/06/97	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	28-ago-97 11-nov-97
Ricorrente: EMMEZETA SRL				
MESSAGGI AMADORI-PI2664	Chiusura del 16/12/99	Sospensiva	Respinta	26-gen-00
Ricorrente: GES.CO A R.L.				
MESSAGGI AMADORI-PI2664	Lettera del 22/09/2000			
Ricorrente: GES.CO. A RL				
MESSAGGI TOSCANO-PI829	Chiusura del 04/07/96	Sospensiva Appello Parte Merito	Respinta Accolto parzialmente Respinto	28-ago-97 11-ott-96 30-mag-97
Ricorrente: TOSCANO S.P.A.				
MÉTHODE JEANNE PIAUBERT ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579)-PI571	Chiusura del 06/03/96	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Accolto	15-mag-96 15-apr-97
Ricorrente: JACQUES BOGART ITALIE S. P. A.				
MICHELANGELO BUONARROTI-PI331	Chiusura del 22/12/94	Sospensiva	Respinta	26-apr-95
Ricorrente: TOP S.R.L. E ALTRI				
MILLIONAIRE-LA SICILIA-PI1577	Chiusura del 18/12/97	Sospensiva	Accolta	11-mar-98
Ricorrente: EDITREND SRL				
MILLIONAIRE NETWORK NEWS-PI710	Chiusura del 11/04/96	Sospensiva	Respinta	03-lug-96
Ricorrente: EDITREND S.R.L.				
MINICLUB VALTUR-PI716	Chiusura del 29/02/96			
Ricorrente: VALTUR S.P.A.				
MINITURBO-PI377	Chiusura del 26/01/95	Sospensiva	Respinta	24-mag-95
Ricorrente: MINTURBO INTERNATIONAL				
MIXER BI-BO SANIPLUS-PI2453	Chiusura del 24/06/99	Sospensiva	Respinta	26-ago-99
Ricorrente: MIXER BI-BO SRL				
MONDO PREZIOSO-PI403B	Chiusura del 11/05/95	Sospensiva	Respinta	13-lug-95
Ricorrente: MONDO PREZIOSO S.R.L.				
MOSCATELLO BANFI-PI1139	Chiusura del 20/02/97			
Ricorrente: L'EDITORIALE LA REPUBBLICA S.P.A.				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Pubblicità ingannevole e comparativa)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
MULTI CAPITAL-PI2979 Ricorrente: TOMEI DANIELA	Chiusura del 05/10/2000	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	23-gen-01
MULTIDATA SYSTEM-PI1004 Ricorrente: MULTI DATA SYSTEM S.R.L.	Chiusura del 12/12/96	Sospensiva	Respinta	16-apr-97
MULTIPROPRIETA' KRONOS-PI2415 Ricorrente: KRONOS S.R.L.	Chiusura del 03/06/99	Sospensiva	Respinta	10-nov-99
MUTUO BANCA DEL SALENTO-PI2031 Ricorrente: BANCA DEL SALENTO	Chiusura del 20/10/98	Sospensiva	Rinuncia	20-gen-99
NA.VAR.MA.-PI1393 Ricorrente: NAVARMA S.R.L.	Chiusura del 09/10/97			
NEW AGENCY-PI1571 Ricorrente: NEW AGENCY SRL	Chiusura del 04/12/97	Sospensiva	Respinta	18-feb-98
NEW EUROPRESS COMPANY-PI845 Ricorrente: NEW EUROPRESS COMPANY S.A.S.	Chiusura del 22/05/96	Sospensiva Appello Autorità	Accolta parzialmente Respinto	30-lug-96 15-gen-97
NEW STARS MEDIA-PI510 Ricorrente: NEW STARS MEDIA	Chiusura del 20/07/95			
NEW TRAVEL-PI2500 Ricorrente: NEW TRAVEL SRL	Chiusura del 27/07/99	Sospensiva	Respinta	24-nov-99
NICOTENIL II-PI1735 Ricorrente: LABO EUROPA SRL	Chiusura del 23/04/98	Sospensiva	Respinta	17-giu-98
NICOTENIL III-PI2171 Ricorrente: LABO EUROPA SRL	Chiusura del 14/01/99	Sospensiva	Respinta	23-giu-99
NICOTENIL III-PI2171 Ricorrente: LABO EUROPA SRL	Modifiche a provvedimento del 18/03/99	Sospensiva	Respinta	23-giu-99
NISSAN 4 X 4-PI1520 Ricorrente: NISSAN ITALIA SPA	Chiusura del 10/12/97			
NISSAN VANETTE CARGO-PI2023 Ricorrente: NISSAN ITALIA SPA	Chiusura del 10/12/98			
NSG 2-PI1553 Ricorrente: NEW SYSTEM GROUP S.R.L.	Chiusura del 29/01/98	Sospensiva	Respinta	13-mag-98
NSG DIVISIONE WATER-PI2733 Ricorrente: NEW SYSTEM GROUP S.R.L.	Chiusura del 23/03/2000	Sospensiva	Respinta	27-set-00
NUOVA ROVER 211 I-PI2079 Ricorrente: ROVER ITALIA SPA	Chiusura del 19/11/98	Sospensiva Merito	Accolta parzialmente Accolto	24-feb-99 20-mar-00
NUOVO BANCO NBT-PI1784B Ricorrente: N.B.T. S.R.L.	Chiusura del 08/10/98	Sospensiva	Respinta	16-dic-98
OCTA-STARTENE-PI537 Ricorrente: S.I.R.C. S.P.A.	Chiusura del 21/09/95	Sospensiva	Accolta	15-nov-95
OCTA-STARTENE-PI537 Ricorrente: TIPOMARK S.R.L.	Chiusura del 21/09/95	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Accolto parzialmente	15-nov-95 05-lug-96
OFFERTA AEROFLOT-PI1503 Ricorrente: AEROFLOT	Chiusura del 03/10/97	Sospensiva Merito	Rinvio al merito Respinto	07-set-99
OFFERTA GESTIONI & GESTIONI-PI1569 Ricorrente: GESTIONI & GESTIONI	Chiusura del 15/01/98	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	08-apr-98 03-apr-00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Pubblicità ingannevole e comparativa)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
OFFERTA IMPERIAL-PI1662	Chiusura del 08/01/98	Sospensiva	Respinta	04-mar-98
Ricorrente: IMPERIAL SNC				
OFFERTA LAVORO PROMOINVEST-PI1487	Chiusura del 18/12/97	Sospensiva	Respinta	29-apr-98
Ricorrente: PORZIA DE BELLIS - DITTA ABAZUKY				
OFFERTA LAVORO PROMOINVEST-PI1487	Chiusura del 18/12/97	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	10-giu-98 11-dic-98
Ricorrente: TELESERVICE SRL				
OFFERTA TACS PANDITON-PI1873	Chiusura del 31/07/98			
Ricorrente: CENTRO PANDITON SRL IN LIQUIDAZIONE				
OFFERTA TACS PANDITON-PI1873	Chiusura del 31/07/98			
Ricorrente: PANDITON 2001 SAS DI MATTIOLI A. E FIGLI				
OFFERTA TACS PANDITON-PI1873	Chiusura del 31/07/98			
Ricorrente: PANDITON SRL				
OFFERTA VALORE OMNITEL-PI1512	Chiusura del 18/12/97			
Ricorrente: ANTONINO MATERIA				
OFFERTE DI LAVORO DARWIN-PI2050	Chiusura del 29/10/98	Sospensiva	Accolta parzialmente	10-mar-99
Ricorrente: DARWIN SRL				
OLEIFICIO VIOLA-PI42	Chiusura del 21/04/93	Sospensiva	Respinta	14-lug-93
Ricorrente: OLEIFICIO VIOLA E C. S.N.C.				
OLEIFICIO VIOLA-PI42	Chiusura del 21/04/93	Sospensiva	Respinta	25-ago-93
Ricorrente: OLEIFICIO VIOLA E C. S.N.C.				
OLIO CARAPELLI-PI1517	Chiusura del 18/12/97	Sospensiva Appello Parte	Respinta Accolto	04-mar-98 09-giu-98
Ricorrente: CARAPELLI FIRENZE S.P.A.				
OLIO CARLI-PI1518	Chiusura del 18/12/97	Sospensiva Appello Parte Merito Appello Parte	Respinta Accolto Respinto Accolto	11-mar-98 07-apr-98 17-set-99 06-mar-01
Ricorrente: FRATELLI CARLI SPA				
OLIO CUORE II-PI1493	Chiusura del 18/06/98			
Ricorrente: CHIARI E FORTI SPA				
OLIO MONINI-PI1519	Chiusura del 18/12/97	Sospensiva Appello Parte	Respinta Accolto	04-mar-98 09-giu-98
Ricorrente: MONINI S.P.A.				
OMNITEL CASACARD-PI3030	Chiusura del 21/12/2000			
Ricorrente: OMNITEL PRONTO ITALIA SPA				
OPEL GM-PI466	Chiusura del 11/05/95	Sospensiva	Respinta	28-set-95
Ricorrente: OPEL ITALIA S.P.A.				
OPTEMUR-PI698	Chiusura del 14/03/96	Sospensiva Appello Parte Merito Appello Parte	Respinta Respinto Respinto	05-giu-96 06-giu-97 17-mar-98
Ricorrente: OPTEMUR S.R.L.				
OPUSCOLI TIM SU ELETTROMAGNETISMO-PI2688	Chiusura del 20/01/2000			
Ricorrente: TELECOM ITALIA MOBILE SPA				
ORDINE COMMERCIALISTI-PI822	Chiusura del 09/08/96	Merito	Accolto	24-nov-99
Ricorrente: COLLEGIO DEI RAGIONERI E PERITI COMMERCIALI DI CUNEO E SALUZZO				
ORDINE COMMERCIALISTI-PI822	Chiusura del 09/08/96	Merito	Accolto	16-nov-99
Ricorrente: ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI CUNEO				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Pubblicità ingannevole e comparativa)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
ORLANE ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579)-PI574	Chiusura del 06/03/96	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Accolto	12-giu-96 07-nov-97
Ricorrente: ORLANE ITALIA S.P.A.				
OROLOGIO NICE-PI1040	Chiusura del 13/02/97	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	07-mag-97 11-nov-97
Ricorrente: NICE INTERNATIONAL E PA.MA. DISTRIBUZIONE				
OROSCOPO RETE A-PI274	Chiusura del 10/08/94	Sospensiva	Respinta	09-nov-94
Ricorrente: SHOPPING CLUB S.R.L.				
OTTICO DOTT. LORENZONI-PI513	Chiusura del 28/06/95	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	23-ago-95 17-gen-97
Ricorrente: MASSIMO LORENZONI				
PANDITON VENDITA COMPUTER-PI2942	Chiusura del 05/10/2000			
Ricorrente: PANDITON SRL				
PASSAT QUATTORUOTE-PI1156	Chiusura del 06/03/97	Sospensiva	Respinta	14-mag-97
Ricorrente: EDITORIALE DOMUS				
PENTATUR ATINTER-PI2986	Chiusura del 02/11/2000			
Ricorrente: PENTATUR ATINTER SRL				
PERIODICO CIOE'-PI786	Chiusura del 08/05/96	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	29-ago-96 21-nov-97
Ricorrente: EDIZIONI CIOE' S.R.L.				
PERIODICO CIOE'-PI786	Chiusura del 08/05/96	Sospensiva	Respinta	29-ago-96
Ricorrente: OFFICE ADIVI S.R.L.				
PERLE LOMBARD-PI1360	Chiusura del 26/06/97			
Ricorrente: LOMBARD SRL				
PERLE MAJORICA-PI529	Chiusura del 26/10/95	Sospensiva	Respinta	13-dic-95
Ricorrente: MAJORCA S.A.				
PHILIP MORRIS-FUMO INDIRETTO-PI967	Chiusura del 21/11/96			
Ricorrente: CODACONS				
PILLOLA UBIDECARENONE-PI639	Chiusura del 08/05/96	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	10-lug-96 04-set-98
Ricorrente: S.I.R.C. S.P.A.				
PINNA ONORANZE FUNEBRI-PI926	Chiusura del 07/11/96	Sospensiva Appello Autorità	Accolta	12-feb-97
Ricorrente: PINNA GIOVANNINO				
PLASMON OASI ECOLOGICA-PI1167	Chiusura del 22/05/97	Merito Appello Parte	Inammissibile	27-ott-99
Ricorrente: ASSALZOO				
POLIZIA ITALIANA-PI1133	Chiusura del 10/04/97			
Ricorrente: LIBERA VOCE DI POLIZIA ITALIANA				
POSTALMARKET III-PI474	Chiusura del 18/05/95			
Ricorrente: POSTAL MARKET G.D.A. S.P.A.				
PRASTEL-PI2405	Chiusura del 26/05/99	Sospensiva	Respinta	28-lug-99
Ricorrente: PRASTEL SRL				
PRESTITI IL BOOM CONF.ASS.-PI1141	Chiusura del 15/05/97	Sospensiva	Accolta	15-ott-97
Ricorrente: CON.F.ASS.				
PRIMA GUIDA DELLE CITTÀ EUROPEE 2000-PI3001	Chiusura del 12/10/2000	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	29-gen-01
Ricorrente: TOUR E TRAVEL GUIDE ESTABLISHMENT				
PRIMAVERA MISSIONARIA-PI116	Archiviazione del 02/06/93	Sospensiva	Respinta	20-ott-93
Ricorrente: CODACONS E ALTRI				
PROGRAMMEX-PI1058	Chiusura del 13/02/97	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	04-giu-97 16-set-97
Ricorrente: PROGRAMMEX S.R.L.				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Pubblicità ingannevole e comparativa)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
PROMEDIA MARKETING-PI2410	Chiusura del 26/05/99	Sospensiva	Respinta	15-dic-99
Ricorrente: PROMEDIA MARKETING SRL				
PROTEO-PI1958	Chiusura del 11/08/98	Sospensiva	Respinta	10-mar-99
Ricorrente: PROTEO SRL				
PUBBLICITÀ TIN-PI1883	Chiusura del 28/10/98	Merito	Respinto	19-giu-00
Ricorrente: TELECOM ITALIA SPA				
PUBLITALIA '80/GENTE VIAGGI-PI124	Non luogo del 23/06/93			
Ricorrente: PUBLITALIA 80				
PUBLITALIA 80 III-PI94	Non luogo del 26/05/93			
Ricorrente: PUBLITALIA 80				
PUBLITALIA 80/RIZZOLI-PI99	Non luogo del 06/08/93			
Ricorrente: PUBLITALIA '80				
PUBLIWEST-PI2962	Chiusura del 05/10/2000			
Ricorrente: KOPPEL AW SPA				
QUATTORRUOTE NUMERO VERDE-PI2487	Chiusura del 03/06/99			
Ricorrente: EDITORIALE DOMUS SPA				
R-BREAKER DELLA POCKET POWER-PI2090	Chiusura del 26/11/98	Sospensiva	Respinta	24-feb-99
Ricorrente: POCKET POWER SPA				
RAI/ALITALIA-PI782	Chiusura del 19/07/96			
Ricorrente: ALITALIA S.P.A.				
RAI/ALITALIA-PI782	Chiusura del 19/07/96			
Ricorrente: RAI S.P.A. E ALTRI				
RASOI BRAUN-PI1401	Chiusura del 23/10/97			
Ricorrente: BRAUN ITALIA S.R.L.				
RASSEGNA FISCO E FINANZA, CONTRIBUTI E TASSE-PI1174	Chiusura del 02/02/94	Sospensiva	Respinta	25-mag-94
Ricorrente: BOLLETTINO CONTRIBUTI E TASSE S.R.L.				
RCS LIBRI&GRANDI OPERE-PI642	Chiusura del 23/11/95	Sospensiva	Respinta	14-feb-96
Ricorrente: RCS LIBRI & GRANDI OPERE S.P.A.				
REDAZIONALE BUONARROTI E S.PAULO-PI1477	Chiusura del 25/09/97			
Ricorrente: POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.				
REDAZIONALE MADAME CLASS-PI1775	Chiusura del 04/06/98	Sospensiva	Respinta	11-nov-98
Ricorrente: CLASS EDITORI SPA				
REDAZIONALE MADAME CLASS-PI1775	Chiusura del 04/06/98			
Ricorrente: POMELLATO SPA				
REDAZIONALE VILLE E CASALI-PI1757	Chiusura del 26/02/98	Sospensiva	Respinta	10-giu-98
Ricorrente: UNOPIU' EUROPA SPA				
REGISTRO DITTE TOMA-PI1136	Chiusura del 17/04/97	Sospensiva	Respinta	10-dic-97
Ricorrente: TOMA GES M.B.H. SRL				
RELAXA PLUS GROHE-PI1733	Chiusura del 15/01/98	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	27-mag-98 29-gen-99
Ricorrente: GROHE S.P.A.				
REPERTORIOANAGRAFICO DELLE DITTE-PI77	Chiusura del 12/05/93	Sospensiva	Rinvio al merito	03-nov-93
Ricorrente: C.M.A.M. S.R.L.				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Pubblicità ingannevole e comparativa)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
REPERTORIO ANAGRAFICO DELLE DITTE-PI31	Chiusura del 18/02/93			
Ricorrente: SIPE				
REPERTORIO COMMERCIALE-PI188	Chiusura del 02/03/94	Sospensiva	Respinta	08-giu-94
Ricorrente: EDITRICE REPERTORIO COMMERCIALE S.R.L.				
REPERTORIO NAZIONALE-PI207	Chiusura del 09/03/94	Sospensiva	Respinta	08-giu-94
Ricorrente: REPERTORIO NAZIONALE ARTIGIANATO COMMERCIO E INDUSTRIA				
REPERTORIO NAZIONALE 2-PI366	Chiusura del 19/01/95	Sospensiva	Respinta	03-mag-95
Ricorrente: EDITORIALI ENI S.R.L.				
REPERTORIO NAZIONALE III-PI1331	Chiusura del 17/07/97	Sospensiva	Respinta	14-gen-98
Ricorrente: EDITORIALE ENI				
RICESTRASMITTENTE LAFAYETTE-PI1702	Chiusura del 30/04/98	Sospensiva	Respinta	23-set-98
Ricorrente: MARCUCCI S.P.A.				
RINASCENTE CASA-PI2579	Chiusura del 07/10/99	Sospensiva	Respinta	19-gen-99
Ricorrente: RINASCENTE CASA				
ROAMING TELECOM-PI846	Chiusura del 19/07/96	Merito	Rinuncia agli atti	02-feb-00
Ricorrente: TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.				
RPM-PI426	Chiusura del 30/03/95	Sospensiva	Respinta	30-giu-00
Ricorrente: S.E.C. S.P.A.				
SALES MANAGERMENTS-PI1170	Chiusura del 22/05/97	Sospensiva	Rinvio a data da destinarsi	12-lug-95
Ricorrente: CMA SALES AND PRODUCTION SRL				
SANT'ANGELICA ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579)-PI578	Chiusura del 14/03/96	Sospensiva	Respinta	05-giu-96
Ricorrente: MEDESTEA INT. S.R.L.				
SANT'ANGELICA CLINIQUE GRIGIO PERLA-PI600	Chiusura del 09/11/95	Sospensiva	Respinta	07-feb-96
Ricorrente: MODESTEA INTERNAZIONALE				
SANT'ANGELICA CLINIQUE GRIGIO PERLA-PI600	Chiusura del 09/11/95	Sospensiva	Respinta	07-feb-96
Ricorrente: RCS EDITORI S.P.A. E ALTRI				
SANTA ROSA-PI320	Chiusura del 03/11/94	Appello Parte	Respinto	03-mag-96
Ricorrente: RCS EDITORI S.P.A.				
SCUOLA INTERPRETI E TRADUTT. OSTIA-PI1053	Chiusura del 05/12/96	Sospensiva	Respinta	26-mar-97
Ricorrente: SCUOLA SUPERIORE INTERPRETI E TRADUTTORI DI OSTIA LIDO				
SCUOLA INTERPRETI E TRADUTT. TORINO-PI1054	Chiusura del 05/12/96	Sospensiva	Respinta	12-mar-97
Ricorrente: SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI "VITTORIA" DI IVREA				
SCUOLA IPS-PI1178	Chiusura del 27/02/97	Sospensiva	Respinta	02-lug-97
Ricorrente: SCUOLA IPS DI VISCUGLIO ANTONELLA				
SCUOLA SUPERIORE EUROPEA TRADUTTORI-PI813	Chiusura del 22/05/96	Sospensiva	Respinta	13-nov-96
Ricorrente: SCUOLA SUPERIORE EUROPEA PER INTERPRETI E TRADUTTORI				
SCUOLA SUPERIORE INTERPRETI TRADUTTORI VICENZA-PI903	Chiusura del 09/08/96	Sospensiva	Respinta	04-dic-96
Ricorrente: SCUOLA INTERPRETI PER INTERPRETI E TRADUTTORI				
SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI DI ROMA-PI935	Chiusura del 09/08/96	Appello Parte	Respinto	15-apr-97
Ricorrente: SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI DI ROMA-PI935				
Ricorrente: EDUCAZIONE TECNOLOGICA S.R.L.				
		Sospensiva	Respinta	08-gen-97

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Pubblicità ingannevole e comparativa)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI VITTORIA-PI1544	Chiusura del 18/12/97	Sospensiva Appello Parte	Respinta Improcedibile	22-apr-98 15-ott-99
Ricorrente: SCUOLA SUPERIORE INTERPRETI E TRADUTTORI VITTORIA DI IVREA E ALTRI				
SCUOLA SUP. INTERPRETI E TRADUTTORI-PI613	Chiusura del 21/03/96	Sospensiva	Respinta	25-lug-96
Ricorrente: SCUOLA SUPERIORE INTERPRETI E TRADUTTORI (S.S.I.T.)				
SDB INFORMATICA-GRUPPO HOME INFO-PI2202	Chiusura del 19/11/98			
Ricorrente: S.B.D. INFORMATICA SRL				
SELEZIONE CONCORSO 51-PI1436	Chiusura del 29/10/97	Sospensiva	Respinta	22-dic-97
Ricorrente: SELEZIONE DEL READER'S DIGEST				
SELEZIONE DAL READER'S DIGEST-BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA-PI448	Chiusura del 13/04/95	Sospensiva	Respinta	07-giu-95
Ricorrente: SELEZIONE DAL READER'S DIGEST S.P.A.				
SELEZIONE DAL READER'S DIGEST-PI394	Chiusura del 22/12/94			
Ricorrente: SELEZIONE READER'S DIGEST S.P.A.				
SERVIZI AGENZIE FUNEBRI-PI449	Chiusura del 27/04/95	Sospensiva	Respinta	28-set-95
Ricorrente: AGENZIA SERVIZI FUNEBRI BOUSQUET S.A.S.				
SERVIZI E FINANZA PER L'INDUSTRIA-PI2939	Chiusura del 05/10/2000	Sospensiva	Respinta	24-gen-01
Ricorrente: SEFIN SERVIZI E FINANZA INNOVATIVA SPA				
SHAMPOO SELSUN BLU-PI458	Chiusura del 11/05/95	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Respinto	12-lug-95 30-ago-96
Ricorrente: ABBOTT S.P.A.				
SYNTHESIS SISTEM-PI1160	Chiusura del 24/04/97	Sospensiva Appello Parte	Respinta Respinto	14-lug-97 30-set-97
Ricorrente: SYNTHESIS SISTEM				
SIRKI-PI2554	Chiusura del 02/12/99	Sospensiva	Respinta	15-mar-00
Ricorrente: INTERNATIONAL SRL				
SIST-PI580	Chiusura del 14/09/95			
Ricorrente: SIST S.R.L.				
SKIPPER ZUEGG-PI558	Chiusura del 08/02/96	Sospensiva	Accolta	24-apr-96
Ricorrente: ZUEGG				
SNAM METANO-PI957	Chiusura del 23/12/96			
Ricorrente: SNAM S.P.A.				
SOC. COOP. AZZURRA-PI1214	Chiusura del 10/04/97	Sospensiva	Accolta parzialmente	29-mag-97
Ricorrente: SOC. COOP. R. L. AZZURRA SERVIZI				
SOGGIORNO GRATUITO MIRAGE-PI2097	Chiusura del 01/10/98	Sospensiva	Respinta	27-gen-99
Ricorrente: MIRAGE SRL				
SO.VE.DO.-PI610	Chiusura del 19/10/95	Sospensiva	Respinta	14-feb-96
Ricorrente: SO.VE.DO. BOLOGNA S.R.L.				
SPECIALE YOGURT-PI19	Chiusura del 18/02/93			
Ricorrente: RCS QUOTIDIANI				
SPEDIZIONE COMPUTER NO PROBLEM-PI1337	Chiusura del 11/09/97			
Ricorrente: MAGGIO VITO				
SPOT TRASMISSIONI RAI-PI1858	Chiusura del 19/08/98			
Ricorrente: RAI				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Pubblicità ingannevole e comparativa)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
STAGE DELLA SOCIETA' GESTIONI-PI666 Ricorrente: GESTIONI S.R.L.	Chiusura del 15/02/96	Sospensiva	Respinta	12-giu-96
STANDA PREZZI K.O.-PI1047 Ricorrente: STANDA S.P.A.	Onere della prova del 10/10/96	Sospensiva	Rinvio al merito	
STAR-LEVONI-KETTMEIR-PI355 Ricorrente: RCS EDITORI S.P.A.	Chiusura del 09/11/94			
STAR-LEVONI-KETTMEIR-PI355 Ricorrente: STAR S.P.A.	Chiusura del 09/11/94			
STEAM GUN-MULTIVAPOR-PI1489 Ricorrente: TELEVIDEO CLUB S.R.L.	Chiusura del 29/10/97	Sospensiva	Respinta	18-feb-98
STUDIO LICINIA FORTUNA-PI692 Ricorrente: MAGGIORE DOROTEA	Chiusura del 31/01/96	Sospensiva	Respinta	08-mag-96
SUCCO CENTRALE LATTE BRIANZA-PI1200 Ricorrente: SQUISITALY SPA	Chiusura del 05/06/97	Sospensiva Merito	Respinta Inammissibile	28-ago-97 27-ago-99
SUCCO FATTORIA SCALDASOLE-PI1200A Ricorrente: SQUISITALY SPA	Chiusura del 05/06/97	Sospensiva Merito	Respinta Inammissibile	28-ago-97 27-ago-99
SUCCO SANTAL-PI1200C Ricorrente: SQUISITALY SPA	Chiusura del 05/06/97	Sospensiva Merito	Respinta Inammissibile	28-ago-97 27-ago-99
SUCCO SKIPPER ZUEGG-PI1200E Ricorrente: SQUISITALY SPA	Chiusura del 05/06/97	Sospensiva Merito	Respinta Inammissibile	28-ago-97 27-ago-99
SUMMER TIM-PI1219 Ricorrente: TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	Chiusura del 06/03/97	Sospensiva	Respinta	24-set-97
S.B.F. ITALIA-PI603 Ricorrente: S.B.F. ITALIA S.R.L.	Chiusura del 12/10/95	Sospensiva	Respinta	10-gen-96
S.I.D.I. VACANZE-PI1740 Ricorrente: SIDI VACANZE SRL	Chiusura del 08/10/98	Sospensiva	Respinta	10-feb-99
TARIFFE KLM-PI1171 Ricorrente: KLM REAL LINEE AEREE OLANDESI	Chiusura del 13/03/97	Sospensiva	Respinta	07-mag-97
TARIFFE TELECOM-PI1643 Ricorrente: TELECOM ITALIA S.P.A.	Chiusura del 30/04/98			
TECNOCASA-PI504 Ricorrente: FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI (F.I.A.I.P.)	Chiusura del 04/08/95			
TEGOLINI MULINO BIANCO-PI1263 Ricorrente: BARILLA ALIMENTARE SPA	Chiusura del 30/07/97			
TELE ONDA RTV2-PI1391 Ricorrente: TELE ONDA S.R.L.	Chiusura del 21/11/97			
TELE2-PI2573 Ricorrente: TELE 2 ITALIA	Chiusura del 25/08/99	Sospensiva	Respinta	30-set-99
TELECOM FREQUENZA SCATTI-PI1061 Ricorrente: CODACONS	Chiusura del 12/12/96	Sospensiva	Rinvio al merito	
TELECOM ITALIA-INTERNET FACILE DISNEY-PI2514 Ricorrente: CODACONS	Chiusura del 10/08/99			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Pubblicità ingannevole e comparativa)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
TELECOM ITALIA MOBILE-PI631	Chiusura del 21/12/95			
Ricorrente: TELECOM ITALIA MOBILE S. P. A.				
TELECONOMY 24 DI TELECOM ITALIA-PI3070	Chiusura del 18/01/2001			
Ricorrente: TELECOM ITALIA S.P.A.				
TELEPASS FAMILY 2-PI1476	Chiusura del 23/10/97	Sospensiva	Accolta parzialmente	28-gen-98
Ricorrente: AUTOSTRADE - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.P.A.				
TELEVENDITA ROYAL-PI1421	Chiusura del 21/11/97	Sospensiva	Respinta	08-apr-98
Ricorrente: G.E.R.T. S.R.L.				
TERME DI RIOLO-PI991	Chiusura del 24/10/96			
Ricorrente: RAI S.P.A.				
THE LUXURY COLLECTION-PI694	Chiusura del 31/01/96			
Ricorrente: COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA DIFESA DELL'AMBIENTE E DEI DIRITTI DEGLI UTENTI E CONSUMATORI				
THIN LINE LINEA IDEALE-PI1944	Chiusura del 11/08/98	Sospensiva	Respinta	10-dic-98
Ricorrente: SVENSON SRL				
TINTURA PER CAPELLI VERDE COLOR-PI1172	Chiusura del 09/05/97	Sospensiva	Respinta	15-ott-97
Ricorrente: UNIVERSO VERDE S.R.L.				
TONNO STAR ALL'OLIO DI OLIVA-PI138	Chiusura del 13/10/93			
Ricorrente: STAR S.P.A.				
TOPOLINO FERRARI-MARLBORO-PI1454	Chiusura del 04/09/97			
Ricorrente: CODACONS				
TRASMISSIONI RETEMIA-PI1709	Chiusura del 15/01/98	Sospensiva	Respinta	06-mag-98
Ricorrente: ASCIE' S.R.L.				
TRASMONDI ANTONIO-PI812	Chiusura del 28/11/96	Sospensiva	Respinta	16-apr-97
Ricorrente: TRASMONDI ANTONIO				
TRATTO PEN-PI790	Chiusura del 22/05/96			
Ricorrente: PETRONI PAOLO				
TROFEO CITROËN SAXO-PI2294	Chiusura del 06/05/99	Merito	Respinto	
Ricorrente: CITROËN ITALIA SPA				
TROFEO CITROËN SAXO-PI2294	Chiusura del 06/05/99	Merito	Respinto	
Ricorrente: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA				
TURRI OLIO-PI370	Chiusura del 23/11/94			
Ricorrente: OLEIFICIO VIOLA DI VIOLA BRUNOE C. SNC.				
TUTTO TURISMO-QUATTORRUOTE-PI1149	Chiusura del 06/03/97	Sospensiva	Respinta	14-mag-97
Ricorrente: EDITORIALE DOMUS S.P.A.				
TV-MAGAZZINI DEL POPOLO-PI2133	Chiusura del 20/10/98			
Ricorrente: M.D.P. MAGAZZINI DEL POPOLO SRL				
UN MATTONE PER ASSISI-PI2782	Chiusura del 20/04/2000			
Ricorrente: ASSISIGIUBILEO 2000 SPA				
UNA VOCE PER SANREMO-PI1033	Chiusura del 19/12/96	Merito	Inammissibile	20-ott-98
Ricorrente: ASSOCIAZIONE "OLTRE LA MUSICA"				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Pubblicità ingannevole e comparativa)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
UNITED STATES BUSINESS CORP.-PI2535	Chiusura del 27/10/99	Sospensiva	Respinta	26-gen-00
Ricorrente: UNITED STATES BUSINESS CORP.				
UNIVERSAL CONTOUR WRAP-PI959	Chiusura del 12/12/96	Sospensiva	Respinta	26-mar-97
Ricorrente: TOTALLY ITALIA S.A.S				
UNIVERSITÉ EUROPEENNE JEAN MONNET-PI2250	Chiusura del 25/02/99	Sospensiva	Respinta	23-giu-99
Ricorrente: UNIVERSITÉ EUROPEENNE JEAN MONNET				
VACANZA BICOVER-PI521	Chiusura del 14/09/95	Sospensiva	Respinta	08-nov-95
Ricorrente: BICOVER S.N.C.		Appello Parte	Respinto	23-feb-96
VALTUR CATALOGO SHARM EL SHEIKH-PI2683	Chiusura del 02/12/99	Sospensiva	Rinvio al merito	27-lug-98
Ricorrente: VALTUR SPA				
VARI REDAZIONALI GENTE-PI1912	Chiusura del 31/07/98			
Ricorrente: RHONE POULENC RORER SPA				
VARIE INSERZIONI-PI1824	Chiusura del 21/07/98	Sospensiva	Respinta	10-feb-99
Ricorrente: ALVI STUDIO DI VISCA ALBERTO				
VARIE TV - INQUINAMENTO ACUSTICO-PI2848	Chiusura del 28/07/2000	Sospensiva	Respinta	06-dic-00
Ricorrente: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANASPA		Appello Parte		
VARIE TV - INQUINAMENTO ACUSTICO-PI2848	Chiusura del 28/07/2000	Sospensiva	Respinta	08-nov-00
Ricorrente: R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE SPA		Appello Parte		
VARIE TV - INQUINAMENTO ACUSTICO-PI2848	Chiusura del 28/07/2000	Sospensiva	Respinta	06-dic-00
Ricorrente: TV INTERNAZIONALE SPA				
VENDITA PER CORRISPONDENZA CIA-PI437	Chiusura del 09/03/95	Sospensiva	Respinta	21-giu-95
Ricorrente: COMPAGNIA ITALIANA DI DISTRIBUZIONE S.P.A. (C.I.D.)				
VENDITE TELEVISIVE TIVUSHOP-PI547	Chiusura del 26/10/95	Sospensiva	Rinuncia agli atti	
Ricorrente: TIVUSHOP S.R.L.				
VENUS ANTICELLULITE (VEDI ANCHE PI570-PI579)-PI577	Chiusura del 06/03/96	Sospensiva	Accolta	12-giu-96
Ricorrente: KELEMATA S.P.A.		Appello Autorità	Accolto	15-apr-97
VERSACE QUELLI DEL CALCIO-PI1855	Chiusura del 25/06/98			
Ricorrente: RAI				
VESTRO II-PI334	Chiusura del 05/10/94	Sospensiva	Rinvio al merito	
Ricorrente: VESTRO S.P.A. ORA PRENATAL S.P.A.				
VESTRO III-PI328	Chiusura del 12/10/94	Sospensiva	Respinta	07-dic-94
Ricorrente: VESTRO S.P.A. ORA PRENATAL S.P.A.		Appello Parte	Respinto	24-mar-95
VESTRO IV-PI453	Chiusura del 06/04/95	Sospensiva	Respinta	01-dic-95
Ricorrente: VESTRO ITALIA S.P.A.				
VESTRO V-PI480	Chiusura del 04/05/95	Sospensiva	Respinta	27-lug-95
Ricorrente: VESTRO ITALIA S.P.A.				
VESTRO/FIAT TEMPRA-PI224	Chiusura del 31/03/94			
Ricorrente: VESTRO S.P.A.				
VETROCEMENTO DIELVE-PI2077	Chiusura del 20/10/98			
Ricorrente: VETROARREDO SPA				
VIAGGI DEL VENTAGLIO-FORMULA MAGICA-PI2636	Chiusura del 22/12/99	Sospensiva	Respinta	05-apr-00
Ricorrente: VIAGGI DEL VENTAGLIO SPA				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: Ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
(Pubblicità ingannevole e comparativa)**

Caso e ricorrente	Atto impugnato	Fase	Esito	Data
VIDEO SYSTEM ITALIA-PI1390 Ricorrente: VIDEO SYSTEM ITALIA	Chiusura del 10/07/97	Sospensiva Appello Autorità	Accolta Respinto	15-ott-97 31-mar-98
VIDEO SYSTEM ITALIA II-PI2076 Ricorrente: VIDEO SYSTEM SRL	Chiusura del 19/11/98	Sospensiva	Respinta	07-apr-99
VOLVO 850 TD-PI693 Ricorrente: COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA DIFESA DELL'AMBIENTE E DEI DIRITTI DEGLI UTENTI E CONSUMATORI	Chiusura del 29/02/96	Merito Appello Altro	Inammissibile	19-giu-98
WALDECO INTERNATIONAL-PI563 Ricorrente: WADELCO INTERNATIONAL S.R.L.	Chiusura del 28/09/95	Sospensiva	Respinta	24-gen-96
WALL STREBET INSTITUTE-PI674 Ricorrente: LEXICO S.R.L.	Chiusura del 25/01/96	Sospensiva	Respinta	06-mar-96
WALTER TOSTO SERBATOI-PI2441 Ricorrente: ANTONIO MERLONI SPA	Istanza di sospensione del 04/02/99	Sospensiva	Rinuncia alla sospensiva	07-apr-99
WALTER TOSTO SERBATOI-PI2441 Ricorrente: WALTER TOSTO SERBATOI SPA	Chiusura del 07/07/99			
WORLD FASHION-OFFERTA LAVORO-PI2928 Ricorrente: DE NICOLAIS MARCO	Chiusura del 25/10/2000	Sospensiva Merito	Respinta Respinto	01-mar-01
W.A. CORSO DI PSICOLOGIA-PI1114 Ricorrente: WALDO BERNASCONI	Chiusura del 10/04/97	Sospensiva	Respinta	24-set-97
W.A.M. MAGIA-PI882 Ricorrente: W.A.M.	Chiusura del 27/09/96	Sospensiva	Respinta	18-dic-96
ZEROPA-PI2550 Ricorrente: ZEROPA S.R.L.	Chiusura del 04/11/99	Sospensiva Appello Parte	Respinta Accolto	19-gen-00 12-mag-00
ZEROPA-PI2550B Ricorrente: ZEROPA SRL	Chiusura del 15/11/2000	Sospensiva	Accolta	12-mar-01
ZUCCHERO DIET-PI388 Ricorrente: ASSOZUCCHERO	Chiusura del 10/01/95			
ZUCCHETTI-PI2122 Ricorrente: INAZ PAGHE S.R.L.	Chiusura del 22/12/98			
"CERTEZZE" SAI-PI2834 Ricorrente: CASSA DI RISPARMIO DI PISA	Chiusura del 13/04/2000			
"CERTEZZE" SAI-PI2834 Ricorrente: SAI - SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE SPA	Chiusura del 13/04/2000			

SEZIONE II.b**ELENCO COMPLETO DELLE DECISIONI**

(gennaio 2000 - marzo 2001)

In questa sezione è riportato, per l'attività svolta in materia di pubblicità (decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa), l'indice completo delle decisioni rese pubbliche dall'Autorità nel periodo oggetto della Relazione (gennaio 2000 - marzo 2001).

L'elenco dei casi, ordinato alfabeticamente secondo la denominazione del procedimento, consente di rintracciare facilmente gli estremi di pubblicazione di ogni provvedimento relativo ai casi illustrati nel testo della Relazione.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA

(gennaio 2000 - marzo 2001)

Procedimento caso	esito	Provvedimento tipo	data	numero	bollettino
99 IDEE PER IL GIARDINO - Rif. PI2646	Ingannevole	Chiusura	03-feb-00	7997	5/00
ABBONAMENTO RIVISTA DOVE - Rif. PI2840	Ingannevole	Chiusura	03-mag-00	8263	17-18/00
ABOCA-THONODRIVE - Rif. PI2908	Ingannevole	Chiusura	27-set-00	8733	39/00
ACCADEMIA EUROPA - Rif. PI2810	Ingannevole	Chiusura	13-lug-00	8500	28/00
ACCESSORI SEAT AROSA - Rif. PI3148	Non Ingannevole	Chiusura	07-dic-00	8982	49/00
ACQUA OLEUM L'OREAL - Rif. PI2674	Ingannevole	Chiusura	10-feb-00	8026	6/00
ACQUA SAN PELLEGRINO - Rif. PI2820	Ingannevole	Chiusura	03-mag-00	8261	17-18/00
ADIPOFORTE - Rif. PI3043	Ingannevole; estratto	Chiusura	21-dic-00	9060	51-52/00
ADRIACOM - Rif. PI3188	Ingannevole	Chiusura	22-mar-01	9346	12/01
ADSL-GALACTICA - Rif. PI2862C	Ingannevole	Rigetto istanza Rigetto istanza Chiusura	01-mar-00 15-mar-00 10-ago-00	8086 8126 8597	9/00 11/00 31-32/00
ADSL-TIN - Rif. PI2862	Ingannevole	Rigetto istanza Rigetto istanza Chiusura	01-mar-00 15-mar-00 10-ago-00	8085 8127 8596	9/00 11/00 31-32/00
AGENZIA FUNEBRE B.M. - Rif. PI2877	Ingannevole	Chiusura	27-set-00	8731	39/00
AGENZIA LITTLE STAR - Rif. PI2836	Ingannevole	Chiusura	06-lug-00	8470	27/00
AGENZIA MATRIMONIALE ITACA - Rif. PI2835	Non Ingannevole	Chiusura	18-mag-00	8310	20/00
ALA MOTORS - Rif. PI2898	Ingannevole	Chiusura	14-set-00	8686	37/00
ALFA REFRATTARI - Rif. PI2831	Ingannevole	Chiusura	22-giu-00	8418	25/00
ALIMENTARIA MOLISANA - Rif. PI2981	Non Ingannevole	Chiusura	28-lug-00	8567	30/00
ALITALIA NUOVE TARIFFE NAZIONALI - Rif. PI3091	Ingannevole	Sospensione Chiusura	05-ott-00 07-dic-00	8765 8980	40/00 49/00
ALPITOUR-CRETA - Rif. PI3152	Ingannevole	Chiusura	15-feb-01	9236	7/01
ALPITOUR-PORTO OTTIOLU - Rif. PI3118	Ingannevole	Chiusura	01-feb-01	9190	5/01
ALPITOUR-RODI - Rif. PI3059	Non Ingannevole	Chiusura	21-dic-00	9065	51-52/00
ALVEA-LANCASTER - Rif. PI2707	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	13-ott-99 23-mar-00	7625 8170	41/99 12/00
AMEFIT DI MANERBIO - Rif. PI2722	Ingannevole	Chiusura	04-apr-00	8191	13-14/00
AMERICAN EXPRESS-CLUB MEMBERSHIP - Rif. PI3082	Non Ingannevole	Chiusura	09-nov-00	8885	45/00
AMERICAN EXPRESS EUROPE LTD - Rif. PI2846	Non applicabilità del decreto	Chiusura	13-apr-00	8225	15/00
ANTIFURTO VIASAT - Rif. PI2787	Non Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	20-gen-00 18-mag-00	7960 8306	3/00 20/00
ARCA - Rif. PI2713	Ingannevole	Chiusura	17-feb-00	8055	7/00
ARCON CONFALONE - Rif. PI2732	Ingannevole	Chiusura	10-feb-00	8036	6/00
ASSICENTRO - Rif. PI2845	Ingannevole	Chiusura	28-giu-00	8448	26/00
ASSOCIAZIONE DI FORMAZIONE EUROPEA - Rif. PI2749	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	02-dic-99 13-apr-00	7803 8222	48/99 15/00
ATENA SERVIZI D+ - Rif. PI3089	Ingannevole	Chiusura	22-feb-01	9258	8/01
AUCHAN/COLOR SERVICE - Rif. PI3136	Ingannevole	Chiusura	08-feb-01	9214	6/01
AUTO MOTO MARCO - Rif. PI3147	Ingannevole	Chiusura	22-feb-01	9263	8/01
AUTOELITE DUE - Rif. PI2724	Ingannevole	Chiusura	17-feb-00	8057	7/00
A.P.S. CONSULTING - Rif. PI3022	Ingannevole	Chiusura	30-nov-00	8954	48/00
BANCA DEL SALENTO T.O.L. - Rif. PI2954D	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	24-mag-00 15-nov-00	8330 8905	21/00 46/00
BANCA MEDIOCREDITO - Rif. PI2977	Ingannevole	Chiusura	25-ott-00	8824	43/00
BANCA POP. LODI-PREMIO DI STUDIO - Rif. PI3026	Ingannevole	Chiusura	27-set-00	8743	39/00
BANCA SELLA T.O.L. - Rif. PI2954E	Non Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	24-mag-00 15-nov-00	8333 8915	21/00 46/00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(gennaio 2000 - marzo 2001)

Procedimento caso	Provvedimento		data	numero	bollettino
	esito	tipo			
BANCA WOOLWICH - Rif. PI3126	Ingannevole	Chiusura	21-dic-00	9069	51-52/00
BANCHE DATI INDITEL - Rif. PI3005	Ingannevole	Chiusura	25-ott-00	8825	43/00
BG SERVICE ITALIA - Rif. PI3093	Ingannevole; estratto	Rigetto istanza Chiusura	24-ago-00 02-nov-00	8650 8870	33-34/00 44/00
BIO SLIM CHIP - Rif. PI3117	Ingannevole	Chiusura	01-feb-01	9189	5/01
BISCOTTI PRETI - Rif. PI3246	Non Ingannevole	Chiusura	22-mar-01	9348	12/01
BLU ON-BLU EVER - Rif. PI3053	Non Ingannevole	Chiusura	21-dic-00	9061	51-52/00
BMW SU "IN VIAGGIO" - Rif. PI2642	Non Ingannevole	Chiusura	25-gen-00	7975	4/00
BNF SERVIZI FINANZIARI - Rif. PI2678	Ingannevole	Chiusura	03-feb-00	8003	5/00
BODY GYN LINEA CIERRE - Rif. PI2887	Non applicabilità del decreto	Rigetto istanza Chiusura	03-apr-00 03-mag-00	8179 8264	13-14/00 17-18/00
BODYGUARD SU INTERNET - Rif. PI2625	Ingannevole	Chiusura	20-gen-00	7947	3/00
CAFFÈ EUROPA - Rif. PI2702	Ingannevole	Chiusura	03-feb-00	8006	5/00
CAMPAGNE PROMOZIONALI BENZINE- AGIP - Rif. PI3132	Non Ingannevole	Chiusura	14-dic-00	9016	50/00
CAMPAGNE PROMOZIONALI BENZINE- ERG - Rif. PI3132B	Ingannevole	Chiusura	14-dic-00	9013	50/00
CAMPAGNE PROMOZIONALI BENZINE- ESSO - Rif. PI3132C	Ingannevole	Chiusura	14-dic-00	9014	50/00
CAMPAGNE PROMOZIONALI BENZINE- TOTALFINA - Rif. PI3132D	Ingannevole	Chiusura	14-dic-00	9015	50/00
CARTOLIBRERIA MARCHIOTTO - Rif. PI2718	Non Ingannevole	Chiusura	10-feb-00	8032	6/00
CATALOGO AUCHAN - Rif. PI2676	Ingannevole	Chiusura	20-gen-00	7953	3/00
CATTOLICA DI VITERBO - Rif. PI3058	Ingannevole	Chiusura	21-dic-00	9064	51-52/00
CD DE GREGORI - Rif. PI2987	Ingannevole	Chiusura	05-ott-00	8762	40/00
CELENTANO SAN PELLEGRINO - Rif. PI2778	Non Ingannevole	Chiusura	20-apr-00	8239	16/00
CELLULARE BOSCH - Rif. PI2896	Ingannevole	Chiusura	06-lug-00	8473	27/00
CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA - Rif. PI2906	Non Ingannevole	Chiusura	25-ott-00	8821	43/00
CENTRO COMMERCIALE DE SANDI DI BARI - Rif. PI2758	Ingannevole	Chiusura	24-feb-00	8083	8/00
CENTRO GIOTTO III-OFFERTA RADIO - Rif. PI2970	Non Ingannevole	Chiusura	12-ott-00	8782	41/00
CENTRO HL - Rif. PI3048	Ingannevole	Chiusura	14-dic-00	9011	50/00
CENTRO MOTO ROMA DUE - Rif. PI2842	Ingannevole	Chiusura	13-lug-00	8501	28/00
CENTRO PAOLA POGGI - Rif. PI2859	Ingannevole	Chiusura	20-lug-00	8540	29/00
CENTRO STUDI FERMI - Rif. PI2648	Ingannevole	Chiusura	03-feb-00	7998	5/00
CENTRO STUDI RAGGUAGLIO GIOVANI - Rif. PI2766	Ingannevole	Chiusura	04-apr-00	8194	13-14/00
CEPU-PROMOSSE 8127 VOLTE - Rif. PI3064	Non Ingannevole	Chiusura	31-gen-01	9172	5/01
CEPU-VACANZE SERENE - Rif. PI3063	Ingannevole	Chiusura	08-feb-01	9209	6/01
CERAMICHE MIRAGE BIS - Rif. PI2793B	Ingannevole	Chiusura	01-giu-00	8346	22/00
CESA - Rif. PI2937	Non Ingannevole	Chiusura	21-set-00	8712	38/00
CESSIONE QUINTO STIPENDIO - Rif. PI3081	Ingannevole	Chiusura	22-feb-01	9257	8/01
CE.F.I.R. - Rif. PI2978	Ingannevole	Chiusura	05-ott-00	8760	40/00
CE.S.I.-RICORSI AMMINISTRATIVI - Rif. PI3023	Non Ingannevole	Chiusura	02-nov-00	8869	44/00
CE.S.I. - Rif. PI2712	Non Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	13-ott-99 23-mar-00	7626 8172	41/99 12/00
CFG E CEI - Rif. PI2815	Ingannevole	Chiusura	18-mag-00	8309	20/00
CHERATIN CRINEX - Rif. PI3129	Ingannevole	Chiusura	29-mar-01	9368	13/01
CHITOSANO 800 SIRC - Rif. PI2796	Ingannevole; estratto	Chiusura	08-giu-00	8372	23/00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(gennaio 2000 - marzo 2001)

Procedimento caso	Provvedimento		data	numero	bollettino
	esito	tipo			
CHRONOS IMMOBILIARE - Rif. PI2976	Ingannevole	Chiusura	05-ott-00	8759	40/00
CIAO WEB-ACCESSO A INTERNET - Rif. PI3110	Ingannevole	Chiusura	22-feb-01	9259	8/01
CICLI MOTOCICLI ACCESSORI - Rif. PI2838	Ingannevole	Chiusura	01-giu-00	8348	22/00
CINTURA MASSAGGIANTE E TUTA DIMAGRANTE - Rif. PI2872	Ingannevole	Chiusura	10-ago-00	8598	31-32/00
CIRCOLO RICREATIVO ST 2001 - Rif. PI2752	Ingannevole	Chiusura	24-feb-00	8082	8/00
CITIZEN SPACE ONE - Rif. PI2903	Ingannevole	Chiusura	10-ago-00	8605	31-32/00
CITTÀ MERCATO DI CURNO - Rif. PI2735	Ingannevole	Chiusura	03-mag-00	8255	17-18/00
CLUB 3000 IDBE - Rif. PI2889	Ingannevole	Chiusura	10-ago-00	8602	31-32/00
COGES FINANZIARIA - Rif. PI2819	Non Ingannevole	Chiusura	24-mag-00	8324	21/00
COMPANY - Rif. PI2708	Ingannevole	Chiusura	13-apr-00	8219	15/00
COMPANY ITALY SERVICE - Rif. PI2714	Ingannevole	Chiusura	04-apr-00	8190	13-14/00
COMPUTERS ARTS-CD IN OMAGGIO - Rif. PI3111	Non Ingannevole	Chiusura	22-feb-01	9260	8/01
CONCESSIONARIA LEOPOLDO NARDINI - Rif. PI2950	Ingannevole	Chiusura	10-ago-00	8609	31-32/00
CONCESSIONARIA MANGIONE - Rif. PI2690	Ingannevole	Chiusura	24-feb-00	8076	8/00
CONCIME BIO-VEGETAL - Rif. PI2949	Ingannevole	Chiusura	27-set-00	8739	39/00
CONDIZIONATORI TELAIR - Rif. PI2711	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	10-nov-99 23-mar-00	7722 8171	45/99 12/00
CONFERMA DI HOECHST - Rif. PI2806	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	11-gen-00 08-giu-00	7926 8373	1-2/00 23/00
CONTINENTE - Rif. PI2715	Non Ingannevole	Chiusura	11-gen-00	7923	1-2/00
CONTRATTO ABBEY NATIONAL BANK - Rif. PI3238	Ingannevole	Chiusura	22-mar-01	9347	12/01
CON.FIN. - Rif. PI2873	Ingannevole	Chiusura	10-ago-00	8599	31-32/00
CORSI CENTRO STUDI LEVANTE - Rif. PI2725	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	20-ott-99 10-feb-00	7628 8033	42/99 6/00
CORSI COMPUTER-SECOLO XIX - Rif. PI2695	Ingannevole; estratto	Chiusura	23-mar-00	8169	12/00
CORSO DI FORMAZIONE A.R.A.I. - Rif. PI2791	Ingannevole	Chiusura	04-apr-00	8195	13-14/00
COSMETICI INES SASTRE - Rif. PI3009	Ingannevole	Chiusura	27-set-00	8742	39/00
COUNTERINTELLIGENCE - Rif. PI2826	Ingannevole	Chiusura	14-giu-00	8406	24/00
CO.SV.EDIL. - Rif. PI2878	Ingannevole	Chiusura	28-giu-00	8451	26/00
CREDITO BERGAMASCO-TRADE ON LINE - Rif. PI3036	Ingannevole	Chiusura	21-dic-00	9059	51-52/00
CREMA RIGENERANTE OIL OF OLAZ - Rif. PI2953	Non Ingannevole	Chiusura	05-ott-00	8757	40/00
CRONOGRAFO BULOVA - Rif. PI2697	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	07-ott-99 17-feb-00	7596 8053	40/99 7/00
D'ADDARIO CASE E PROGETTI - Rif. PI2677	Ingannevole	Chiusura	10-feb-00	8027	6/00
D'EGIDIO CONCESSIONARIA OPEL - Rif. PI2969	Ingannevole	Chiusura	28-lug-00	8566	30/00
DAEWOO MATIZ PLANET - Rif. PI3000	Non Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	01-giu-00 21-set-00	8351 8714	22/00 38/00
DE AGOSTINI-ENCICLOPEDIA UNIVERSO - Rif. PI3049	Non Ingannevole	Chiusura	07-dic-00	8977	49/00
DELFINO AZZURRO - Rif. PI2686	Ingannevole	Chiusura	17-feb-00	8052	7/00
DEPLIANT SAFETY BUTTERFLY - Rif. PI2998	Ingannevole; estratto	Chiusura	15-nov-00	8909	46/00
DIAPASON - Rif. PI2789	Non applicabilità del decreto	Chiusura	20-apr-00	8241	16/00
DIMAPANT - Rif. PI2813	Ingannevole	Chiusura	20-lug-00	8538	29/00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(gennaio 2000 - marzo 2001)

Procedimento caso	Provvedimento		data	numero	bollettino
	esito	tipo			
DISCHI DIAMANTATI LAMPIFEX - Rif. PI3115	Ingannevole	Chiusura	25-gen-01	9166	4/01
DISCHI DIAMANTATI PETRONIO - Rif. PI3115B	Non Ingannevole	Chiusura	25-gen-01	9168	4/01
DISCHI DIAMANTATI UNIVERSAL - Rif. PI3115C	Ingannevole; estratto	Chiusura	25-gen-01	9167	4/01
DISTILLERIE DURBINO - Rif. PI3096	Ingannevole	Chiusura	08-feb-01	9212	6/01
DITTA AURELI MOTO - Rif. PI2849	Non Ingannevole	Chiusura	01-giu-00	8349	22/00
DITTA CANESTRARI EMILIO - Rif. PI2860	Non Ingannevole	Chiusura	18-mag-00	8313	20/00
DITTA LEONEDIL - Rif. PI2616	Non Ingannevole	Chiusura	11-gen-00	7918	1-2/00
DITTA VETRONE LUISA ONORANZE FUNEBRI - Rif. PI2756	Ingannevole	Chiusura	04-mag-00	8268	17-18/00
DREAMCAST - Rif. PI2864	Ingannevole	Chiusura	13-lug-00	8505	28/00
DYMBO ROWENTA - Rif. PI2867	Non Ingannevole	Chiusura	18-mag-00	8314	20/00
EDIL CEM - Rif. PI3155	Ingannevole	Rigettb istanza Chiusura	12-ott-00 22-feb-01	8789 9264	41/00 8/01
EDP MAINT & MARKET - Rif. PI2926	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	12-apr-00 24-ago-00	8203 8643	15/00 33-34/00
ELECTRONIC SYSTEM - Rif. PI2927	Ingannevole	Chiusura	27-set-00	8736	39/00
ELETTROCENTER - Rif. PI2935	Ingannevole	Chiusura	19-ott-00	8801	42/00
ELIANA MONTI DI PINEROLO - Rif. PI3029	Ingannevole	Chiusura	15-nov-00	8911	46/00
EMILIANA FLOROVIVAISTICA - Rif. PI3074	Ingannevole; estratto	Chiusura	25-gen-01	9162	4/01
EMME ERRE - Rif. PI2658	Ingannevole	Chiusura	03-feb-00	8002	5/00
EMMEGI - Rif. PI2659	Ingannevole	Chiusura	24-feb-00	8075	8/00
ERBAVOGLIO "ERBAPANCA" - Rif. PI2641	Ingannevole	Chiusura	20-gen-00	7949	3/00
ERBAVOGLIO "SODO" - Rif. PI2640	Ingannevole	Chiusura	20-gen-00	7948	3/00
ESAMEN DIMAGRANTE - Rif. PI2802	Ingannevole; estratto	Chiusura	14-giu-00	8405	24/00
ESTATE TIM 100 LIRE AL MINUTO - Rif. PI3088	Ingannevole	Chiusura	15-feb-01	9233	7/01 ⁽¹⁾
ESTEMEDIC - Rif. PI2900	Ingannevole	Chiusura	18-mag-00	8315	20/00
ESTEMEDIC - Rif. PI2900B	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	10-ago-00 01-feb-01	8604 9184	31-32/00 5/01
EUROCUCINE - Rif. PI2902	Ingannevole	Chiusura	25-ott-00	8820	43/00
EURODERMAL - Rif. PI2760	Non applicabilità del decreto	Chiusura	04-apr-00	8192	13-14/00
EUROFLY MILLE MIGLIA - Rif. PI2698	Ingannevole	Chiusura	20-gen-00	7956	3/00
EUROMARKET PANCA STOP - Rif. PI2762	Ingannevole	Chiusura	20-apr-00	8238	16/00
EUROSPIN - Rif. PI2827	Non Ingannevole	Chiusura	24-mag-00	8325	21/00
E.S.E. - Rif. PI3020	Ingannevole; estratto	Sospensione Chiusura	27-giu-00 14-dic-00	8421 9010	26/00 50/00
FAST ENERGY DI MILANO - Rif. PI2721	Ingannevole	Chiusura	01-giu-00	8344	22/00
FASTWEB - Rif. PI2996	Ingannevole	Chiusura	14-dic-00	9009	50/00
FAT BLOCKER DIET - Rif. PI3128	Ingannevole; estratto	Chiusura	29-mar-01	9367	13/01
FEDERCONSUMATORI PIEMONTE/MONTAGNA - Rif. PI3154	Ingannevole	Chiusura	08-mar-01	9302	10/01
FERRARI MAURIZIO TAXI - Rif. PI2773	Ingannevole	Chiusura	24-feb-00	8084	8/00
FIERA DEL REGNO ANIMALE - Rif. PI3206	Ingannevole	Chiusura	08-mar-01	9303	10/01
FIN ITALIA - Rif. PI2610	Ingannevole	Chiusura	20-gen-00	7945	3/00
FIN LEADER - Rif. PI2653	Ingannevole	Chiusura	10-feb-00	8024	6/00
FINCONSULT SERVICE S.I.G.E.I. - Rif. PI2767	Ingannevole	Chiusura	10-feb-00	8037	6/00

⁽¹⁾ Errata corrige nel Bollettino n.8/2001

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(gennaio 2000 - marzo 2001)

Procedimento caso	Provvedimento				
	esito	tipo	data	numero	bollettino
FINECO MERCATO AZIONARIO FRANCESE - Rif. PI3077	Non Ingannevole	Chiusura	01-feb-01	9185	5/01
FINECO ONLINE - Rif. PI2964	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	24-mag-00 15-nov-00	8331 8907	21/00 46/00
FINEURO - Rif. PI3033	Ingannevole	Chiusura	23-nov-00	8934	47/00
FONDAZIONE SCARLATTI - Rif. PI3028	Ingannevole	Chiusura	19-gen-01	9139	3/01
FORD CATENE DA NEVE - Rif. PI2816	Ingannevole	Chiusura	16-mar-00	8153	11/00
FORD DAYS - Rif. PI3149	Ingannevole	Chiusura	08-mar-01	9301	10/01
FORD FOCUS - Rif. PI2992	Ingannevole	Chiusura	05-set-00	8672	35-36/00
FORD KA - Rif. PI3067	Ingannevole; estratto	Chiusura	19-ott-00	8807	42/00
FORPROGEST - Rif. PI2812	Ingannevole	Chiusura	18-mag-00	8308	20/00
FORUM ARBITRALE - Rif. PI2971	Ingannevole; estratto	Chiusura	15-nov-00	8908	46/00
FOTODIAPRESS - Rif. PI2774	Ingannevole	Chiusura	03-feb-00	8008	5/00
FRANCOROSSO-ALLEGRO RESORT - Rif. PI3167	Ingannevole	Chiusura	15-feb-01	9237	7/01
F.M.B. INVESTIMENTI - Rif. PI2694	Ingannevole	Chiusura	10-feb-00	8029	6/00
GEAC-VOLI CUNEO-VENEZIA - Rif. PI3121	Non Ingannevole	Chiusura	21-dic-00	9068	51-52/00
GELATO ALGIDA "CARTE D'OR" - Rif. PI3034	Non Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	13-lug-00 09-gen-01	8508 9102	28/00 1-2/01
GENERALI-VALORE QUOTA - Rif. PI2847	Ingannevole	Chiusura	13-lug-00	8502	28/00
GIOCATTOLI UPIM - Rif. PI2808	Ingannevole	Chiusura	24-mag-00	8323	21/00
GIROVACANZE-COMBINA CITTA ALITALIA - Rif. PI3102	Ingannevole	Chiusura	25-gen-01	9165	4/01
GL.M.A. - Rif. PI2790	Ingannevole	Chiusura	10-feb-00	8039	6/00
GO-BRITISH AIRWAYS - Rif. PI2730	Ingannevole	Chiusura	17-feb-00	8058	7/00
GOTAS DI WANNA MARCHI - Rif. PI3116	Ingannevole; estratto	Sospensione Chiusura	05-set-00 22-feb-01	8675 9261	35-36/00 8/01
GREENLIFE - Rif. PI2795	Ingannevole; estratto	Sospensione Chiusura	16-dic-99 16-mar-00	7858 8152	50/99 11/00
GRUPPO EDITORIALE FUTURA - Rif. PI2811	Ingannevole	Chiusura	23-mar-00	8177	12/00
HERTZ ITALIANA - Rif. PI2786	Ingannevole	Chiusura	16-mar-00	8151	11/00
HOLIDAYS HOUSE - Rif. PI2888	Ingannevole; estratto	Chiusura Modifiche al precedent	05-ott-00 21-dic-00	8753 9056	40/00 51-52/00
HOMEOSLIM - Rif. PI2870	Ingannevole	Chiusura	13-lug-00	8506	28/00
HOTEL LA FENICE - Rif. PI2945	Ingannevole	Chiusura	24-ago-00	8644	33-34/00
HOTEL MORGANA PANAMA GARDEN - Rif. PI2893	Ingannevole	Chiusura	14-set-00	8685	37/00
I GRANDI VIAGGI - Rif. PI3085	Ingannevole	Chiusura	08-feb-01	9211	6/01
IBS-CURA DI BROMELINE - Rif. PI3094	Ingannevole	Sospensione Chiusura	24-ago-00 18-gen-01	8651 9129	33-34/00 3/01
IDEAL LINE - Rif. PI2728	Ingannevole	Chiusura	09-mar-00	8123	10/00
IDEAL MOTO - Rif. PI2915	Ingannevole	Chiusura	21-set-00	8709	38/00
IL FOTOAMATORE - Rif. PI2852	Ingannevole	Chiusura	22-giu-00	8419	25/00
IL NOTTURNO-SUPERBIOMIN - Rif. PI3057	Ingannevole	Chiusura	21-dic-00	9063	51-52/00
IL RISPARMIOFONO TELE2 - Rif. PI2989	Ingannevole	Chiusura	05-ott-00	8763	40/00
IL SOLE 24 ORE-SCUOLA - Rif. PI3004	Non Ingannevole	Chiusura	15-nov-00	8910	46/00
IMIWEB T.O.L. - Rif. PI2954F	Non Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	24-mag-00 15-nov-00	8329 8906	21/00 46/00
INA ASSITALIA CONVENZIONE FORENSE - Rif. PI2689	Ingannevole	Chiusura	20-gen-00	7955	3/00
INDUSTRIE SCAFFALATURE ARREDAMENTI - Rif. PI2843	Ingannevole; estratto	Rigetto istanza Chiusura	10-feb-00 28-giu-00	8041 8447	6/00 26/00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(gennaio 2000 - marzo 2001)

Procedimento caso	Provvedimento		data	numero	bollettino
	esito	tipo			
INFOSTRADA-ADSL - Rif. PI2883	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	15-mar-00 10-ago-00	8130 8601	11/00 31-32/00
INFOSTRADA SPAZIO ZERO - Rif. PI3186	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	15-nov-00 01-mar-01	8914 9282	46/00 9/01
INFRAFIT - Rif. PI3037	Ingannevole	Chiusura	19-gen-01	9140	3/01
INLINEA CENTRO DIMAGRIMENTO - Rif. PI2951	Ingannevole	Chiusura	05-set-00	8671	35-36/00
INSERZIONI SECONDAMANO - Rif. PI3079	Ingannevole	Chiusura	15-nov-00	8913	46/00
INTERMEDIARIO FINANZIARIO DI RUSSO - Rif. PI2612	Ingannevole	Chiusura	20-gen-00	7946	3/00
INTERROUTE TELECOMUNICAZIONI ITALIA - Rif. PI3050	Comparativa illecita	Chiusura	18-gen-01	9127	3/01
INVESTIGAZIONI ELIO PETRONI - Rif. PI3019	Ingannevole	Chiusura	26-ott-00	8852	43/00
INVESTITEC - Rif. PI2661	Ingannevole	Chiusura	20-gen-00	7952	3/00
IPERCOOP DI PONDERANO - Rif. PI2736	Non Ingannevole	Chiusura	16-mar-00	8149	11/00
IPERMERCATI DELLA CATENA - Rif. PI2717	Ingannevole	Chiusura	03-mag-00	8254	17-18/00
IPERMERCATO GRUPPO CONAD - Rif. PI3178	Non Ingannevole	Chiusura	15-mar-01	9320	11/01
ISIDEA - Rif. PI2837	Ingannevole	Chiusura	08-giu-00	8374	23/00
ISTITUTI SCOLASTICI EUROSCHOOL - Rif. PI2850	Ingannevole	Chiusura	28-giu-00	8449	26/00
ISTITUTO "FERMI" DI PAVIA - Rif. PI2857	Ingannevole; estratto	Chiusura	06-lug-00	8471	27/00
I.W.T. TRATTAMENTO ACQUE - Rif. PI3123	Ingannevole	Chiusura	22-feb-01	9262	8/01
JEAN MONNET-CORSO IN PODOIATRIA - Rif. PI2821	Ingannevole	Chiusura	10-ago-00	8595	31-32/00
KAERCHER-PULICAR - Rif. PI3006	Comparativa illecita, pubblicazione estratto	Chiusura	19-ott-00	8804	42/00
KAZIANI BREVETTI - Rif. PI2716	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	21-ott-99 24-feb-00	7648 8078	42/99 8/00
KIA MOTORS ITALIA - Rif. PI2794	Non Ingannevole	Chiusura	14-giu-00	8404	24/00
L'AUTO PER TUTTI - Rif. PI2936	Ingannevole	Chiusura	13-set-00	8678	37/00
L'ESPRESSO-CALENDARIO PIRELLI - Rif. PI2783	Ingannevole	Chiusura	11-mag-00	8287	19/00
LATTE REGGIANO - Rif. PI2833	Ingannevole	Chiusura	20-lug-00	8539	29/00
LAUREA ACCADEMIA EUROPEA - Rif. PI2973	Ingannevole; estratto	Chiusura	19-ott-00	8802	42/00
LAVASECCO "1H. CLEAN" - Rif. PI3024	Ingannevole	Chiusura	09-gen-01	9101	1-2/01
LE VOYAGE - Rif. PI2744	Ingannevole; estratto	Chiusura	23-mar-00	8175	12/00
LIBERO INFOSTRADA - Rif. PI2671	Ingannevole	Chiusura	17-feb-00	8051	7/00
LIFTER ANTISMAGLIATURE - Rif. PI3133	Ingannevole	Chiusura	15-feb-01	9235	7/01
LINEAMARIS AGENZIA VIAGGI - Rif. PI2751	Ingannevole	Chiusura	18-mag-00	8304	20/00
LORELEI - Rif. PI2824	Ingannevole	Chiusura	20-apr-00	8242	16/00
LOTTO D'INVESTIMENTO - Rif. PI2741	Ingannevole	Chiusura	18-mag-00	8303	20/00
LYSOFORM - Rif. PI3062	Non applicabilità del decreto	Chiusura	15-feb-01	9232	7/01
MANZO AUTO - Rif. PI2797	Ingannevole	Chiusura	23-mar-00	8176	12/00
MARE SUD '99-ICI TOUR OPERATOR - Rif. PI2955	Ingannevole	Chiusura	13-set-00	8679	37/00
MARIA DUVAL-VINCITE AL LOTTO - Rif. PI2952	Ingannevole	Chiusura	14-set-00	8687	37/00
MARIA DUVAL 2 - Rif. PI3044	Ingannevole	Chiusura	15-nov-00	8912	46/00
MASTERCARD - Rif. PI3052	Non Ingannevole	Chiusura	09-gen-01	9103	1-2/01
MATTEL BARBIE E KRISSEY - Rif. PI2693	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	21-ott-99 02-mar-00	7647 8106	42/99 9/00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(gennaio 2000 - marzo 2001)

Procedimento caso	Provvedimento				
	esito	tipo	data	numero	bollettino
MEDIAFIN-FIRMA SINGOLA - Rif. PI2851	Ingannevole	Chiusura	28-giu-00	8450	26/00
MEDIOCREDITO IMMOBILIARE - Rif. PI3002	Ingannevole	Chiusura	27-set-00	8741	39/00
MEDITOUR - Rif. PI2780	Ingannevole	Chiusura	04-mag-00	8269	17-18/00
MEIE VITA - Rif. PI3076	Ingannevole	Chiusura	30-nov-00	8957	48/00
MELLIN-LATTEBRAVO - Rif. PI2817	Ingannevole	Chiusura	28-giu-00	8444	26/00
MERCATONE UNO-MAGAZZINI DEL POPOLO - Rif. PI2938	Ingannevole	Chiusura	27-set-00	8737	39/00
MILLIONAIRE/MILLER - Rif. PI3031	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	13-lug-00 03-gen-01	8507 9075	28/00 1-2/01
MIRANDA VIAGGI E TURISMO - Rif. PI2931	Ingannevole	Chiusura	21-set-00	8711	38/00
MIXAUTO - Rif. PI2654	Ingannevole	Chiusura	17-feb-00	8050	7/00
MOBILFORMA SAS - Rif. PI2856	Ingannevole	Chiusura	13-lug-00	8504	28/00
MORSETTIERE CONCHIGLIA - Rif. PI3086	Comparativa illecita	Rigetto istanza Chiusura	05-set-00 09-nov-00	8674 8886	35-36/00 45/00
MOTODUCATI RAI UNO MATTINA - Rif. PI3106	Non applicabilità del decreto	Chiusura	21-dic-00	9067	51-52/00
MOZZARELLA VALLELATA GALBANI - Rif. PI2107B	Non Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	28-giu-00 23-nov-00	8440 8932	26/00 47/00
MULTI CAPITAL - Rif. PI2979	Ingannevole	Chiusura	05-ott-00	8761	40/00
MULTIOSSIGEN-OZONO TERAPIA - Rif. PI2972	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	11-mag-00 12-ott-00	8292 8783	19/00 41/00
MULTIPROPRIETÀ VILLAGGI E VACANZE - Rif. PI3164	Ingannevole; estratto	Chiusura	22-mar-01	9345	12/01
NATURAL PUSH-UP - Rif. PI2925	Ingannevole	Chiusura	21-set-00	8710	38/00
NIK-NIK EVOLVER ITALIA - Rif. PI2622	Ingannevole; estratto	Chiusura	11-gen-00	7919	1-2/00
NOI WIND - Rif. PI2667	Ingannevole	Chiusura	11-gen-00	7922	1-2/00
NOLEGGIO AUTO MAGGIORE - Rif. PI2994	Non Ingannevole	Chiusura	02-nov-00	8868	44/00
NOLEGGIO MAGGIORE - Rif. PI2745	Non Ingannevole	Chiusura	24-feb-00	8081	8/00
NSG DIVISIONE WATER - Rif. PI2733	Ingannevole	Chiusura	23-mar-00	8174	12/00
NTS-IRGAS ED IRTTEL - Rif. PI2660	Non applicabilità del decreto	Chiusura	20-gen-00	7951	3/00
NUMERO VERDE SOLO AFFITTI - Rif. PI3003	Ingannevole	Chiusura	12-ott-00	8787	41/00
NUOVA CINTEL - Rif. PI2988	Ingannevole	Chiusura	12-ott-00	8785	41/00 ⁽²⁾
NUOVI SCATTI TIM A 170 LIRE/MINUTO - Rif. PI2747	Ingannevole	Chiusura	03-mag-00	8256	17-18/00
OFFERTA DI LAVORO DIGITAL O'CLOCK - Rif. PI3008	Ingannevole	Chiusura	21-dic-00	9057	51-52/00
OFFERTA DI LAVORO INCEN - Rif. PI3072	Ingannevole	Chiusura	30-nov-00	8956	49/00
OFFERTA DI LAVORO PELAGOS DI TORINO - Rif. PI2799	Ingannevole	Chiusura	28-giu-00	8441	26/00
OFFERTA PROMOZIONALE "VIAGGI DEGLI DEI" - Rif. PI2643	Ingannevole	Chiusura	20-gen-00	7950	3/00
OFFERTE DI LAVORO OMNIJOB - Rif. PI3143	Ingannevole	Chiusura	29-mar-01	9370	13/01
OFFERTE DI LAVORO SUL QUOTIDIANO LA LIBERTÀ - Rif. PI2809	Ingannevole; estratto	Sospensione Chiusura	17-feb-00 28-giu-00	8063 8443	7/00 26/00
OFFERTE GAGGIA - Rif. PI2807	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	11-gen-00 01-giu-00	7927 8347	1-2/00 22/00
OFFERTE KLM-ALITALIA - Rif. PI2772	Non Ingannevole	Chiusura	03-mag-00	8257	17-18/00
OLBICAR - Rif. PI2854	Ingannevole	Chiusura	18-mag-00	8311	20/00
OMEGA SERVICES - Rif. PI3061	Ingannevole	Chiusura	07-dic-00	8979	49/00
OMNITEL CASACARD - Rif. PI3030	Ingannevole	Chiusura	21-dic-00	9058	51-52/00

⁽²⁾ Errata corrigé nel Bollettino n.43/2000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(gennaio 2000 - marzo 2001)

Procedimento caso	Provvedimento		data	numero	bollettino
	esito	tipo			
OMNITEL, PERSONAL, ITALY - Rif. PI2825	Ingannevole	Chiusura	03-mag-00	8262	17-18/00
ONORANZE FUNEBRI MAFFIOLI - Rif. PI2738	Ingannevole	Chiusura	24-feb-00	8080	8/00
ONORANZE FUNEBRI ROVESCALA - Rif. PI2823	Non Ingannevole	Chiusura	28-lug-00	8561	30/00
OPERA EDITORIALE "PADRE PIO" SU TMC - Rif. PI3068	Ingannevole	Rigetto istanza	10-ago-00	8612	31-32/00
		Chiusura	21-dic-00	9066	51-52/00
OPTIK-OTTICA - Rif. PI3040	Non Ingannevole	Rigetto istanza	06-lug-00	8474	27/00
		Chiusura	19-ott-00	8805	42/00
OPUSCOLI TIM SU ELETTROMAGNETISMO - Rif. PI2688	Ingannevole	Rigetto istanza	13-ott-99	7624	41/99
		Chiusura	20-gen-00	7954	3/00
ORIZZONTE CASE VACANZE - Rif. PI2692	Non Ingannevole	Chiusura	10-feb-00	8028	6/00
ORTHO CLINICAL DIAGNOSTIC-CGA - Rif. PI2995	Ingannevole	Rigetto istanza	24-mag-00	8332	21/00
		Rigetto istanza	14-giu-00	8407	24/00
		Chiusura	19-ott-00	8803	42/00
PACKARD BELL - Rif. PI2650	Ingannevole	Chiusura	10-feb-00	8023	6/00
PAGAMENTO NETTEZZA URBANA - Rif. PI3046	Non Ingannevole	Chiusura	23-nov-00	8936	47/00
PAGINE GIALLE - Rif. PI2649	Ingannevole	Chiusura	23-mar-00	8168	12/00
PAM DI BOLOGNA - Rif. PI2757	Ingannevole	Chiusura	13-apr-00	8223	15/00
PANDITON VENDITA COMPUTER - Rif. PI2942	Ingannevole	Chiusura	05-ott-00	8756	40/00
PAOLA POGGI DI IMPERIA E SAVONA - Rif. PI3025	Ingannevole	Chiusura	30-nov-00	8955	48/00
PAOLA POGGI DI TREVISO - Rif. PI3161	Ingannevole	Chiusura	22-mar-01	9344	12/01
PASTA ALIMENTARE "PRODOTTO ARTIGIANALE" - Rif. PI3032	Non Ingannevole	Chiusura	09-nov-00	8884	45/00
PC EMMEZETA - Rif. PI3087	Ingannevole	Rigetto istanza	24-ago-00	8649	33-34/00
		Chiusura	01-feb-01	9188	5/01
PC "E-VAI" - Rif. PI2853	Ingannevole	Chiusura	13-lug-00	8503	28/00
PENTAGONO ARREDAMENTI - Rif. PI2731	Ingannevole	Chiusura	10-feb-00	8035	6/00
PENTATUR ATINTER - Rif. PI2986	Ingannevole	Rigetto istanza	08-giu-00	8380	23/00 ⁽³⁾
		Chiusura	02-nov-00	8867	44/00
PIAGGIO-LIBERTY - Rif. PI2705	Ingannevole	Chiusura	17-feb-00	8054	7/00
PIANETA CASA - Rif. PI2734	Ingannevole	Chiusura	09-mar-00	8124	10/00
PIANETA CONAD - Rif. PI2963	Non Ingannevole	Chiusura	14-set-00	8688	37/00
PIERSANTI COMPRAVENDITE IMMOBILIARE - Rif. PI2662	Ingannevole	Chiusura	16-mar-00	8147	11/00
PIZZERIA L'ARCHETTO 2 - Rif. PI2863	Ingannevole	Chiusura	08-giu-00	8375	23/00
PLANET MOTO - Rif. PI2968	Ingannevole	Chiusura	21-set-00	8713	38/00
PLANETWORK ITALIA - Rif. PI2763	Ingannevole	Chiusura	04-apr-00	8193	13-14/00
POLIFORM-MORGANTE I - Rif. PI2771	Non Ingannevole	Chiusura	18-mag-00	8305	20/00
POLIZZA BAYERISCHE - Rif. PI2874	Ingannevole	Chiusura	10-ago-00	8600	31-32/00
POLIZZA GAN ITALIA VITA - Rif. PI2628	Ingannevole	Chiusura	11-gen-00	7920	1-2/00
POLIZZE INA - Rif. PI2655	Ingannevole	Chiusura	03-feb-00	7999	5/00
PORTNET ITALIA - Rif. PI2966	Ingannevole	Rigetto istanza	03-mag-00	8265	17-18/00
		Chiusura	25-ott-00	8823	43/00
POSTA CELERE - Rif. PI2899	Ingannevole	Chiusura	10-ago-00	8603	31-32/00
PRANOTERAPEUTA LILLO - Rif. PI3010	Ingannevole	Chiusura	05-ott-00	8764	40/00
PRESTITI FORUS - Rif. PI2743	Ingannevole	Chiusura	13-apr-00	8220	15/00
PRIMA GUIDA DELLE CITTÀ EUROPEE 2000 - Rif. PI3001	Ingannevole	Chiusura	12-ott-00	8786	41/00
PRINCIPIO ATTIVO OPC - Rif. PI2886B	Ingannevole	Chiusura	23-nov-00	8933	47/00

⁽³⁾ Errata corrige nel Bollettino n.45/2000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(gennaio 2000 - marzo 2001)

Procedimento caso	Provvedimento		data	numero	bollettino
	esito	tipo			
PROFESSIONE VACANZE - Rif. PI2775	Ingannevole	Chiusura	03-mag-00	8258	17-18/00
PROMETEO - Rif. PI2924	Ingannevole	Chiusura	28-lug-00	8563	30/00
PROSCIUTTO BIOCOTTO - Rif. PI2894	Non Ingannevole	Chiusura	27-set-00	8732	39/00
PRO.NET. - Rif. PI2882	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	15-mar-00 05-set-00	8129 8670	11/00 35-36/00
PUBBLICITÀ FERROVIE DELLO STATO - Rif. PI3097	Ingannevole	Chiusura	08-feb-01	9213	6/01 ⁽⁴⁾
PUBLIDUE LOTTO - Rif. PI2729	Ingannevole; estratto	Chiusura	24-feb-00	8079	8/00
PUBLIWEST - Rif. PI2962	Non Ingannevole	Chiusura	05-ott-00	8758	40/00
PUNTI CLUB MILLEMIGLIA - Rif. PI3099	Ingannevole	Chiusura	09-nov-00	8887	45/00
QUADRIFOGLIO/BREIL - Rif. PI2651	Non applicabilità del decreto	Chiusura	11-gen-00	7921	1-2/00
QUATTROMURA - Rif. PI2909	Ingannevole	Chiusura	21-set-00	8708	38/00
QUESTIONI DI CUORE-ELIANA MONTI - Rif. PI2993	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	08-giu-00 26-ott-00	8381 8851	23/00 43/00
RADIO EFFE - Rif. PI2929	Non Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	13-apr-00 05-ott-00	8226 8754	15/00 40/00
RADIO ONDA BLU - Rif. PI3108	Non Ingannevole	Chiusura	18-gen-01	9131	3/01 ⁽⁵⁾
RAI-FIGURINE PANINI - Rif. PI3159	Non applicabilità del decreto	Chiusura	08-feb-01	9215	6/01
RAPIDO-TIM - Rif. PI2657	Ingannevole	Chiusura	03-feb-00	8001	5/00
RECOVERY - Rif. PI3141	Ingannevole	Sospensione Chiusura	05-ott-00 29-mar-01	8766 9369	40/00 13/01
REGALI CRAI - Rif. PI2750	Ingannevole	Chiusura	24-mag-00	8321	21/00
REKORP G-FORCE METABOLIC - Rif. PI3103	Ingannevole	Chiusura	22-mar-01	9343	12/01
RETE MIA-WANNA MARCHI - Rif. PI2781	Ingannevole	Chiusura	03-mag-00	8260	17-18/00
RÉTINOL CONCENTRÉ BI ACTIF - Rif. PI3012	Non Ingannevole	Chiusura	30-nov-00	8953	48/00
REVISIONE DPR N. 412-CALDAIE AXIA - Rif. PI3101	Ingannevole	Chiusura	08-mar-01	9298	10/01
ROBBY MOTO - Rif. PI2656	Non applicabilità del decreto	Chiusura	03-feb-00	8000	5/00
ROLAND - Rif. PI2703	Ingannevole	Chiusura	02-mar-00	8107	9/00
ROLLERBLADE - Rif. PI2701	Ingannevole	Chiusura	24-feb-00	8077	8/00
ROMANA C.Q.S. - Rif. PI2839	Ingannevole	Chiusura	04-apr-00	8198	13-14/00
ROTHMANS LEGGERE - Rif. PI2719	Non Ingannevole	Chiusura	16-mar-00	8148	11/00
R.L. STUDIO - Rif. PI2975	Ingannevole	Chiusura	12-ott-00	8784	41/00
SALIOLA POLTRONE - Rif. PI2897	Non Ingannevole	Chiusura	22-giu-00	8420	25/00
SAN GIORGIO GROUP - Rif. PI2980	Non Ingannevole	Chiusura	27-set-00	8740	39/00
SAT & GO - Rif. PI2740	Non Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	04-nov-99 02-mar-00	7695 8108	44/99 9/00
SCARPIERA SLIM - Rif. PI2723	Ingannevole	Chiusura	03-feb-00	8007	5/00
SCIC - Rif. PI2934	Ingannevole	Chiusura	19-ott-00	8800	42/00
SCOOTER ITALVEL DAY - Rif. PI3015	Ingannevole	Chiusura	21-set-00	8715	38/00
SCUOLA CIS - Rif. PI3060	Ingannevole	Chiusura	07-dic-00	8978	49/00
SEAT/TIN.IT-PAGINE GIALLE ON-LINE - Rif. PI2941	Ingannevole	Chiusura	27-set-00	8738	39/00
SELENIUM ACE - Rif. PI3080	Ingannevole	Chiusura	01-feb-01	9186	5/01
SERVIZI E FINANZA PER L'INDUSTRIA - Rif. PI2939	Ingannevole	Chiusura	05-ott-00	8755	40/00

⁽⁴⁾ Errata corrige nel Bollettino n.8/2001⁽⁵⁾ Errata corrige nel Bollettino n.13/2001

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(gennaio 2000 - marzo 2001)

Procedimento caso	Provvedimento				
	esito	tipo	data	numero	bollettino
SETTEMARI-CRETA - Rif. PI3150	Ingannevole	Chiusura	01-mar-01	9280	9/01
SHAMPOO FRUCTIS - Rif. PI3130	Ingannevole	Chiusura	15-feb-01	9234	7/01
SKODA FELICIA - Rif. PI2666	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	23-set-99 10-feb-00	7552 8025	38/99 6/00
SOCIETÀ DI LAVORO INTERINALE ADECCO - Rif. PI3236	Non Ingannevole	Chiusura	29-mar-01	9371	13/01
SOCIETÀ M.D. - Rif. PI2858	Ingannevole; estratto	Rigetto istanza Chiusura	02-mar-00 18-mag-00	8110 8312	9/00 20/00
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - Rif. PI2720	Non Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	13-ott-99 17-feb-00	7627 8056	41/99 7/00
SOLETTE DIMAGRANTI - Rif. PI2914	Ingannevole	Chiusura	27-set-00	8735	39/00
SPINBIKE AEROBIC SCHOOL - Rif. PI3027	Non applicabilità del decreto	Chiusura	01-mar-01	9279	9/01
STAMPANTI HEWLETT PACKARD - Rif. PI2753	Ingannevole	Chiusura	08-giu-00	8369	23/00
STAZIONE ERG LOCALITÀ CATENA - Rif. PI2920	Ingannevole	Chiusura	10-ago-00	8606	31-32/00
STAZIONE ESSO COMUNE DI PAESE - Rif. PI2921	Ingannevole	Chiusura	10-ago-00	8607	31-32/00
STREAM ESCLUSIVA CHAMPIONS LEAGUE - Rif. PI3056	Non Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	10-ago-00 21-dic-00	8611 9062	31-32/00 51-52/00
STRISCIE ONE TOUCH - Rif. PI2801	Non Ingannevole	Chiusura	11-mag-00	8289	19/00
STUDIO ESSE ARREDAMENTI - Rif. PI2958	Non Ingannevole	Chiusura	12-ott-00	8781	41/00
SUN-LINE - Rif. PI3065	Ingannevole	Chiusura	14-dic-00	9012	50/00
SVENSON - Rif. PI2759	Ingannevole	Chiusura	24-mag-00	8322	21/00
TAGESZEITUNG SPEZIAL - Rif. PI2822	Ingannevole	Rigetto istanza Rigetto istanza Chiusura	11-gen-00 25-gen-00 04-apr-00	7928 7976 8196	1-2/00 4/00 13-14/00
TARIFFE TELE 2 - Rif. PI2828	Ingannevole	Chiusura	28-giu-00	8445	26/00
TARIFFE TIRRENIA - Rif. PI3075	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	05-set-00 25-gen-01	8673 9163	35-36/00 4/01
TELE2 "EVERYDAY.COM" - Rif. PI3112	Ingannevole	Chiusura	08-mar-01	9299	10/01
TELECOM-43LIRE AL MINUTO - Rif. PI2803	Ingannevole	Chiusura	28-giu-00	8442	26/00
TELECOM-INTERNET GRATIS - Rif. PI2768	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	11-gen-00 08-giu-00	7925 8370	1-2/00 23/00
TELECOM 0774 - Rif. PI2699	Ingannevole	Chiusura	03-feb-00	8005	5/00
TELECOM 31 LIRE AL MINUTO - Rif. PI2865	Ingannevole	Chiusura	20-lug-00	8541	29/00
TELECOM ITALIA SERVIZIO 12 - Rif. PI3095	Non Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	24-ago-00 30-nov-00	8652 8958	33-34/00 48/00
TELECOMOMY 24 DI TELECOM ITALIA - Rif. PI3070	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	10-ago-00 18-gen-01	8613 9128	31-32/00 3/01
TELESERVICE GSM - Rif. PI2746	Ingannevole; estratto	Chiusura	13-apr-00	8221	15/00
TELEVENDITA TELE A - Rif. PI2959	Ingannevole; estratto	Chiusura	28-lug-00	8565	30/00
TELE+ ABBONAMENTI A D+ - Rif. PI3055	Comparativa illecita	Rigetto istanza Rigetto istanza Chiusura	28-lug-00 10-ago-00 23-gen-01	8570 8610 9143	30/00 31-32/00 4/01
TELO CYPRO - Rif. PI3045	Non applicabilità del decreto	Chiusura	21-set-00	8716	38/00
TIELLEAUTO - Rif. PI2727	Ingannevole	Chiusura	10-feb-00	8034	6/00
TIM-CAMBIO CONTRATTO - Rif. PI2869	Ingannevole	Chiusura	06-lug-00	8472	27/00
TIM AUTORICARICA 190 - Rif. PI2829	Ingannevole	Sospensione Chiusura	25-gen-00 28-giu-00	7977 8446	4/00 26/00
TISCALI-CYBERIA - Rif. PI2788	Ingannevole	Chiusura	01-giu-00	8345	22/00
TOY MOTOR - Rif. PI3051	Ingannevole	Chiusura	25-gen-01	9161	4/01
TUTTO OK-MANUTENZIONE LAVATRICI - Rif. PI3083	Ingannevole	Chiusura	25-gen-01	9164	4/01
UN MATTONE PER ASSISI - Rif. PI2782	Ingannevole	Chiusura	20-apr-00	8240	16/00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Pubblicità ingannevole e comparativa
(gennaio 2000 - marzo 2001)

Procedimento caso	Provvedimento		data	numero	bollettino
	esito	tipo			
UNICREDIT BANCA MOBILIARE - Rif. PI2917	Non Ingannevole	Chiusura	09-nov-00	8883	45/00
UNISOURCE - Rif. PI2881	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	15-mar-00 05-set-00	8128 8669	11/00 35-36/00
VALERIANA SYSTEM - Rif. PI3073	Non Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	12-ott-00 08-feb-01	8788 9210	41/00 6/01
VALLE VERDE ARIA CONDIZIONATA - Rif. PI3084	Non Ingannevole	Chiusura	01-feb-01	9187	5/01
VARIE STAZIONI ESSO - Rif. PI2876	Ingannevole	Chiusura	08-giu-00	8376	23/00
VARIE TV - INQUINAMENTO ACUSTICO - Rif. PI2848	Violazione art. 12 legge 447/95 inquinamento acustico	Chiusura	28-lug-00	8562	30/00
VASCHE TECNO IMPIANTI - Rif. PI3039	Ingannevole	Chiusura	18-gen-01	9126	3/01
VENDITE GIOIELLI SU TELECITY - Rif. PI2858B	Ingannevole; estratto	Chiusura	15-nov-00	8903	46/00
VENTURA E MARSIGLI OFFERTA LAVORO - Rif. PI2726	Ingannevole; estratto	Rigetto istanza Chiusura	21-ott-99 23-mar-00	7649 8173	42/99 12/00
VIAFAT FORTE - Rif. PI3042	Ingannevole	Chiusura	07-dic-00	8976	49/00
VIAGGI DEL VENTAGLIO-CAPO CALAVÀ - Rif. PI3114	Ingannevole	Chiusura	08-mar-01	9300	10/01
VIDEOCASSETTA CENTENARIO MILAN - Rif. PI2777	Non Ingannevole	Chiusura	03-mag-00	8259	17-18/00
VITERIA EUGANEA - Rif. PI3134	Ingannevole	Chiusura	15-mar-01	9319	11/01
VODKA ABSOLUT - Rif. PI2804	Ingannevole	Chiusura	18-mag-00	8307	20/00
VOLI AIR ONE ROMA-MILANO - Rif. PI3127	Ingannevole	Sospensione Chiusura	04-ott-00 07-dic-00	8744 8981	40/00 49/00
VOLKSWAGEN EURO 3 - Rif. PI3098	Non Ingannevole	Chiusura	18-gen-01	9130	3/01
VULKAN ANTICELL - Rif. PI3011	Ingannevole	Chiusura	07-dic-00	8975	49/00
WALL STREET DI ROMA - Rif. PI2635	Ingannevole, Archiviazione	Rigetto istanza Chiusura	27-lug-99 16-dic-99	7444 7851	29-30/99 50/99
WALL STREET INSTITUTE ROMA II - Rif. PI2904	Ingannevole	Chiusura	01-giu-00	8350	22/00
WIND-DUAL BAND - Rif. PI2680	Ingannevole	Chiusura	03-feb-00	8004	5/00
WIND-INTERNET GRATIS - Rif. PI2770	Ingannevole	Chiusura	08-giu-00	8371	23/00
WIND T.O.L. - Rif. PI2954C	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	24-mag-00 15-nov-00	8329 8904	21/00 46/00
WORLD FASHION-OFFERTA LAVORO - Rif. PI2928	Ingannevole	Chiusura	25-ott-00	8822	43/00
WTA ELECTROLUX - Rif. PI2792	Ingannevole	Rigetto istanza Chiusura	22-dic-99 11-mag-00	7896 8288	51-52/99 19/00
ZEROPA - Rif. PI2550B	Ingannevole; estratto	Chiusura	15-nov-00	8902	46/00
ZOCCOLI DR. MERTZ - Rif. PI2913	Ingannevole	Chiusura	27-set-00	8734	39/00
"CERTEZZE" SAI - Rif. PI2834	Ingannevole	Chiusura	13-apr-00	8224	15/00

APPENDICE I

I COMUNICATI STAMPA (*gennaio 2000 - marzo 2001*)

COMUNICATI STAMPA

Data	Num	Caso	Oggetto
2001			
9-mar-01	7/01	C4438	Le motivazioni della decisione Antitrust sul caso Enel-Infostrada
1-mar-01	6/01	C4438	Le condizioni poste dall'Antitrust all'operazione Enel-Infostrada
13-feb-01	5/01	AS210 AS211	Il prezzo fisso dei libri ostacola la concorrenza e danneggia i consumatori
12-feb-01	4/01	I452	Banca d'Italia e Antitrust avviano due istruttorie parallele
26-gen-01	3/01	C4438	Aperta l'istruttoria sull'acquisizione di Infostrada da parte di Enel
23-gen-01	2/01	C4158	Le condizioni poste dall'Antitrust all'operazione Seat-Tmc che al momento resta preclusa
17-gen-01	1/01	I340	Aperta un'istruttoria nei confronti degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti del Veneto
2000			
28-dic-00	41/00	C4158	Precisazioni dell'Antitrust sull'operazione SEAT-TMC
20-dic-00	40/00	I446	Aperta istruttoria su Alitalia e altre compagnie aeree per aumenti delle tariffe a seguito del caro-petrolio
12-dic-00	39/00	AS206	In finanziaria due norme sui farmaci distorsive della concorrenza
7-dic-00	38/00	I337	Condannate le imprese farmaceutiche Bracco, Schering, Nycomed Amersham Sorin, Byk Gulden Italia e Farmades
10-nov-00	37/00	C4158	Istruttoria sull'acquisto di Tmc da parte di Seat
6-nov-00	36/00	C4236	Istruttoria sull'acquisto di Carnini da parte di Parmalat
31-ott-00	35/00	I445	Gara UMTS: precisazioni in merito a notizie di stampa
27-ott-00	34/00	I445	L'Antitrust avvia un'istruttoria sulla gara UMTS
16-ott-00	33/00	A247	Chiusa l'istruttoria su Aeroporti di Roma
6-ott-00	32/00	I222	Multata la Federazione nazionale dei Medici
3-ott-00	31/00		Convegno a dieci anni dalla legge antitrust
20-set-00	30/00	SR2	Non è stato superato il limite del 60% per i diritti tv del campionato serie A
17-ago-00	29/00	PI2848	Le principali reti televisive hanno violato la legge sull'inquinamento acustico
31-lug-00	28/00	I377	Accertate intese tra le compagnie di assicurazione - Multa da 700 miliardi
27-lug-00	27/00	C3932	Autorizzazione condizionata per l'acquisizione di Seat Pagine Gialle da parte di Telecom Italia
21-lug-00	26/00	I417	Indagine sul divieto di sconti in farmacia
18-lug-00	25/00	A291- A306	Due istruttorie su Alitalia per abuso di posizione dominante
14-lug-00	24/00	SR2	Verifica delle soglie per i diritti tv in esclusiva della serie A 2000-2001
7-lug-00	23/00		Nominato il Segretario Generale
26-giu-00	22/00		L'Autorità chiede maggiore chiarezza nelle proposte commerciali del settore telefonico
21-giu-00	21/00	A274	Condannata Tele+ per abuso di posizione dominante
14-giu-00	19/00		Annunciate le dimissioni del Segretario Generale dell'Autorità
14-giu-00	20/00	I424 - I424B	Carburanti: il verbale d'intesa non è incompatibile con le norme di concorrenza
8-giu-00	18/00	I165	Condannate le imprese petrolifere - multa da 640 miliardi
29-mag-00	17/00	A256	Condannate le principali imprese di ascensori

Segue: Comunicati stampa

Data	Num	Caso	Oggetto
18-mag-00	15/00	C3932	Avviata un'istruttoria sull'acquisizione di Seat Pagine Gialle da parte di Telecom Italia
18-mag-00	16/00	I165	Respinta una richiesta di proroga del procedimento sugli accordi per la fornitura di carburanti
8-mag-00	14/00	AS199	Segnalazione dell'Autorità sulle licenze UMTS
26-apr-00	13/00		Aggiornamento soglie di fatturato
19-apr-00	12/00	I165	Prorogati i termini dell'istruttoria sulla distribuzione dei carburanti
11-apr-00	11/00	I138C	Archiviato il procedimento di inottemperanza nei confronti dei Consorzi del Prosciutto di Parma e di San Daniele
16-mar-00	10/00	I328	Condannate sei imprese per un cartello sul latte artificiale per neonati
8-mar-00	9/00	A227	Le Ferrovie dello Stato abusano della loro posizione dominante
3-mar-00	8/00	AS198	Tlc: parere sull'accesso all'ultimo miglio
2-mar-00	7/00	C3818	Via libera condizionato a Edizione Holding-Autostrade
25-feb-00	6/00	I308	L'Antitrust condanna l'Associazione dei Consulenti del lavoro e segnala al Parlamento i difetti dell'attuale normativa
22-feb-00	5/00	AS191	Ingiustificati i vantaggi per gli spedizionieri doganali
21-feb-00	4/00	I266	Multate le Big Six per un'intesa nei mercati della revisione contabile
11-feb-00	3/00	A255	Internet: condannata Telecom, che però si impegna a ripristinare condizioni di effettiva concorrenza
9-feb-00	2/00	I337	Indagine su società farmaceutiche che producono mezzi di contrasto
24-gen-00	1/00	C3818	Istruttoria sull'acquisizione di Autostrade da parte di Edizione Holding

APPENDICE II

L'AUTORITÀ SU INTERNET (<http://www.agcm.it>)

Dal 1995 l'Autorità gestisce un proprio sito Internet, contenente informazioni e documenti sulle attività istituzionali. Nel maggio 1999 il sito è stato sostanzialmente rinnovato nel contenuto e negli strumenti per la ricerca delle informazioni. Oltre a notizie e documenti di carattere generale sulle finalità dell'istituzione, sulla composizione dell'Autorità, sulla normativa di riferimento, sull'assetto organizzativo, sui regolamenti di procedura e sugli avvisi di selezione del personale, sono resi disponibili i testi completi di tutte le decisioni adottate fin dalla costituzione dell'Autorità, classificate per fattispecie, esito, pubblicazione e mercato o settore interessato. Le sezioni del sito dedicate alle decisioni sono aggiornate, di regola, con cadenza settimanale, contestualmente alla pubblicazione del Bollettino dell'Autorità. La stessa versione elettronica del Bollettino è trasferibile dal sito e, con le stesse modalità, possono essere trasferite le altre pubblicazioni: Relazioni annuali, rapporti al Parlamento e al Governo, indagini conoscitive settoriali, quaderni di ricerca prodotti all'interno dell'Autorità.


La sezione dei comunicati stampa è aggiornata in tempo reale, così come la sezione delle novità.

E' attiva una casella postale elettronica (antitrust@agcm.it) cui potersi rivolgere per suggerimenti e richieste di informazioni.

Gran parte della documentazione di carattere informativo generale e i testi dei comunicati stampa sono disponibili anche in lingua inglese.

L'AUTORITÀ SU INTERNET

MAPPA DEL SITO (www.agcm.it)



Segue: *L'Autorità su internet***CONTENUTO DELLE PAGINE WEB DELL'AUTORITÀ****A - TUTELA DELLA CONCORRENZA**

<i>Testi completi delle decisioni adottate e pubblicate sul Bollettino. Moduli per la ricerca.</i>	<p>Intese, abusi, concentrazioni (*) Decisioni in materia di intese (art. 2), di abuso di posizione dominante (art. 3) e operazioni di concentrazione (art. 6 della legge n. 287/1990)</p> <p>Pareri e segnalazioni (*) Segnalazioni inviate al Parlamento e al Governo su norme (art. 21) e progetti normativi (art. 22 della legge n. 287/1990)</p> <p>Indagini conoscitive (*) Indagini su settori economici in cui si presumono impedimenti alla concorrenza (art. 12, comma 2, della legge n. 287/1990)</p>
<i>Prospetti e istruzioni per la compilazione dei formulari per la comunicazione delle Intese e delle Concentrazioni.</i>	<p>Formulario concentrazioni Modalità per la comunicazione di un'operazione di concentrazione fra imprese</p> <p>Formulario intese Formulario per la comunicazione volontaria delle intese e per la richiesta di autorizzazione in deroga al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza</p>

B - PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA

<i>Testi completi delle decisioni adottate e pubblicate sul Bollettino. Moduli per la ricerca.</i>	<p>Decisioni (*) Decisioni adottate in applicazione del decreto legislativo n. 74/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 67/2000</p>
<i>Cos'è e come si denuncia un messaggio ritenuto ingannevole.</i>	<p>La pubblicità ingannevole Vademecum per la tutela del consumatore (edizione 1997)</p> <p>Schema di denuncia Istruzioni per la denuncia di messaggi pubblicitari ritenuti ingannevoli</p>

C - COS'È E COME FUNZIONA L'AUTORITÀ

<i>Organizzazione, ambiti di intervento, contesto internazionale.</i>	<p>L'organizzazione Composizione del collegio, organizzazione, regole di comportamento, rapporti con il Governo</p> <p>Gli ambiti di intervento Profili di competenza dell'Autorità in materia di concorrenza e pubblicità ingannevole</p>
	<p>Come funziona Come si attiva un procedimento. Sanzioni. Ricorsi. Rapporti con altri organismi di controllo nazionali</p> <p>Il contesto internazionale Regole di concorrenza nell'Unione Europea e in altri paesi. Rapporti con la Commissione europea</p>
<i>Norme in materia di concorrenza e di pubblicità ingannevole e comparativa.</i>	<p>La normativa italiana (*) Leggi e regolamenti in materia di concorrenza e di pubblicità ingannevole e comparativa</p>

Segue: L'Autorità su internet

<i>Biblioteca.</i>	La biblioteca Modalità di accesso ai servizi di documentazione
<i>Opportunità di lavoro e di stage.</i>	Lavorare in Autorità Modalità di assunzione e avvisi per la selezione del personale. Stage e avvisi di periodi di praticantato presso l'Autorità.
D - PUBBLICAZIONI	
<i>Catalogo delle pubblicazioni a stampa.</i>	Catalogo delle pubblicazioni Catalogo delle pubblicazioni a stampa
<i>Pubblicazioni on line: Bollettino Settimanale, Relazione annuale, Indagini conoscitive e volumi della collana Temi e Problemi.</i>	Bollettino settimanale Bollettino attraverso cui l'Autorità rende pubbliche le proprie decisioni Relazione annuale Rapporto sull'attività svolta presentata entro il 30 aprile di ogni anno al Presidente del Consiglio dei Ministri Indagini conoscitive Indagini su settori economici in cui si presumono impedimenti alla concorrenza Temi e problemi Collana di studi sui temi della concorrenza Antitrust a portata di mano Opuscolo a carattere divulgativo che illustra il ruolo e il funzionamento dell'Autorità (edizione maggio 2000) Alla scoperta della pubblicità ingannevole Vademecum per la tutela del consumatore (edizione 1997)
<i>Modalità di abbonamento.</i>	Abbonamenti Modalità per ricevere le pubblicazioni

COMUNICATI STAMPA*Testi dei comunicati stampa. Aggiornamento in tempo reale.***NOVITÀ***Notizie brevi sull'attività dell'Autorità. Aggiornamento in tempo reale.***EVENTI***Manifestazioni e convegni organizzati dall'Autorità***SCRIVI***Casella di posta elettronica per inviare suggerimenti o segnalazioni (antitrust@agcm.it).***CERCA***Motore per ricerche a testo libero solo per le sezioni indicate con (*).***ALTRI SITI***Collegamenti ai siti di altri organismi antitrust esteri e internazionali.*

